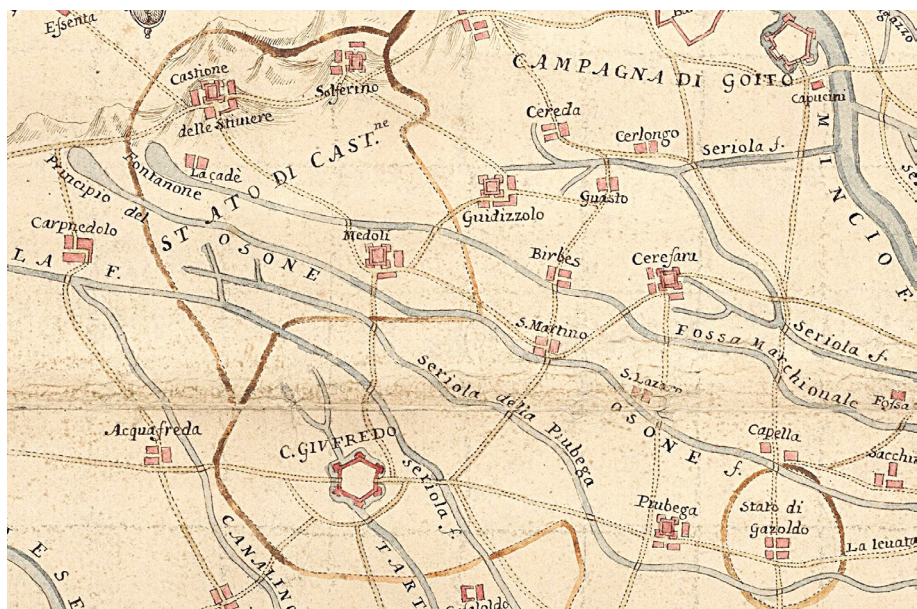


MATTEO ENRICO CASATI



Milano University Press

Matteo Enrico Casati

«NELL'INTERESSE DELL'AUGUSTISSIMA CASA»

**Asburgo, Lombardia austriaca e feudi
imperiali nell'età delle riforme**

«*Nell'interesse dell'Augustissima Casa». Asburgo, Lombardia austriaca e feudi imperiali nell'età delle riforme* / Matteo Enrico Casati: Milano University Press, 2025. (Scritti di storia - Historical Writings - Écrits d'histoire; 23).

ISBN 979-125-510-307-3 (print)

ISBN 979-125-510-309-7 (PDF)

ISBN 979-125-510-311-0 (EPUB)

DOI 10.54103/scrittidistoria.252

Mainzer Dissertation - D77

Questo volume e, in genere, quando non diversamente indicato, le pubblicazioni della collana Scritti di storia - Historical Writings - Écrits d'histoire sono soggette a un processo di revisione esterno, vengono valutate e approvate dal Comitato editoriale e devono essere conformi alla politica di revisione tra pari, al codice etico e alle misure antiplagio espressi.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>



 Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>.

© The Author(s), 2025

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

e-mail: redazione.milanoup@unimi.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

Indice

Abbreviazioni	9
Introduzione	11
1. I feudi imperiali in Italia nell'età moderna	21
1.1. L'Italia imperiale nella prima età moderna	21
1.2. Caratteristiche, classificazione e distribuzione dei feudi imperiali	32
1.3. Il ritorno dell'Impero	36
1.4. Il Settecento e la Plenipotenza imperiale per l'Italia	46
2. Criminalità e contrabbando, polizie e controllo del territorio nella Lombardia delle riforme	57
2.1. Le riforme asburgiche in Lombardia	57
2.2. Criminalità e contrabbando a metà XVIII secolo	68
2.3. La risposta del governo	71
2.4. Nuove soluzioni?	80
2.5. Autonomie giurisdizionali ed esenzioni fiscali	94
3. Monarchia, Impero e feudi lombardi nel secondo Settecento	101
3.1. I feudi imperiali lombardi: una rassegna	101
3.2. La plenipotenza Botta Adorno e il problema della criminalità	106
3.3. Il decennio decisivo	116
4. «Quell'acuto pungolo nel fianco»: Retegno tra Trivulzio e Asburgo	135
4.1. Feudo dei Trivulzio	135
4.2. Sotto gli Asburgo	151
4.3. Vertenze confinarie	169
4.4. La grande operazione del 1788	188
4.5. Progetti di bonifica	197
5. Il principato di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino	211
5.1. Il principato sotto i Gonzaga	211
5.2. La lunga amministrazione imperiale	215
5.3. L'aggregazione al Mantovano	257
5.4. La fine dei privilegi e i suoi effetti sulle comunità	276
6. Le omologazioni fiscali: Vescovato e Gazoldo	285
6.1. Enclave imperiali in senso stretto	285
6.2. L'omologazione fiscale dei due feudi	291
Considerazioni conclusive	303
Fonti e bibliografia	309
Indice dei nomi	339

A Milo

Abbreviazioni

ACCS = Archivio comunale di Castiglione delle Stiviere

ASMn = Archivio di Stato di Mantova

ASMi = Archivio di Stato di Milano

ASPr = Archivio di Stato di Parma

FHKA = Finanz- und Hofkammerarchiv, Wien

HHStAW = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien

BAMi = Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano

a.a. = anno accademico

alt = vecchia segnatura

b(b). = busta/e

fasc(c). = fascicolo/i

Fasz. = Faszikel/n

K. = Karton/s

p.a. = parte antica

s.a. = senza autore

s.d. = senza data

sottofasc(c). = sottofascicolo/i

vol(l). = volume/i

Introduzione

Qualora S.M. l'Augustissima Imperatrice Regina domandasse d'essere preferita nell'alienazione, che viene proposta, e ne facesse per sé medesima l'acquisto a giuste condizioni, da tale ripiego ne risultarebbe un notabilissimo vantaggio a questo Stato, per essere detto feudo il nido de' malfattori, e la parte d'uscita di contrabbando de' grani, butiri, vitelli, e di molti altri generi. Trovo molto conveniente questa proposizione.¹

Così si esprimeva nel 1767 il plenipotenziario della Lombardia austriaca Carlo di Firmian in una missiva indirizzata al cancelliere di Corte e Stato principe di Kaunitz, ventilando e sostenendo il progetto di acquisizione della baronia di Retegno e Bettola, microscopico feudo imperiale di proprietà della famiglia Trivulzio situato ai confini meridionali del Ducato di Milano. Tra gli anni Sessanta e Settanta del XVIII secolo, nel pieno della seconda ondata di riforme, gli Asburgo pianificarono e conseguirono infatti l'assunzione del diretto controllo da parte di Maria Teresa di una buona parte dei feudi imperiali attigui o interni alla Lombardia austriaca, che furono ad essa aggregati. A metà degli anni Ottanta, altri feudi, mediante convenzioni particolari siglate dai rispettivi titolari, furono invece fiscalmente omologati ai domini di Giuseppe II.

Distribuite tra la zona dei laghi, il Lodigiano, il Cremonese e il Mantovano, e situate massimamente in zone di frontiera, queste isole feudali di diretta derivazione imperiale godevano da secoli di svariate immunità fiscali e di una completa separazione giurisdizionale. In forza di ciò, grazie anche alla complicità dei loro abitanti, fungevano spesso da ricovero per malviventi di ogni genere, e, grazie all'uso e all'abuso dei privilegi fiscali, da centro di smistamento per merci di contrabbando. Tali feudi erano dunque fonte di non pochi problemi per il fisco e per gli uffici giudiziari della Lombardia austriaca.

Ponendo come oggetto di studio i rapporti tra Casa d'Austria e la feudalità imperiale "lombarda" nell'età delle riforme, questione spesso incidentalmente richiamata dalla storiografia ma mai realmente e adeguatamente indagata e interpretata, questo libro intende collocarsi nel solco di due filoni di ricerca che negli ultimi vent'anni sono stati caratterizzati da una prolifica vivacità: da un lato lo studio dell'Italia imperiale e del rapporto tra Impero, Stati e feudi italiani, e dall'altro quello delle polizie e del controllo del territorio. Entrambi i temi sono inseriti e declinati nel quadro cronologico e interpretativo di un'altra grande questione storiografica, quella del riformismo asburgico, che, dopo l'importante stagione di studi sviluppata nella seconda metà del secolo scorso, nelle ultime

1 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 99, Fasz. 2, Firmian a Kaunitz, 19 maggio 1767.

decadi ha viceversa perduto parte del suo slancio in favore di nuove piste di ricerca sulla Lombardia settecentesca che andassero «oltre le Riforme».²

La storia dell'Italia imperiale (*Reichsitalien*) in età moderna, complici le vicende politiche degli anni successivi alla Restaurazione e la forte impronta risorgimentale e nazionalista della storiografia ottocentesca, è stata vittima per un secolo almeno di un pressoché totale oblio, interrotto solamente negli anni Trenta del Novecento.³ Dopo un «accostarsi pieno di esitazioni»⁴ della storiografia a tale tema, a partire dagli anni Settanta,⁵ e ancor più dagli anni Novanta, è maturato un vivace dibattito sulla presenza imperiale in Italia, focalizzato inizialmente sul tramonto dell'età spagnola e sulla «ripresa» cesarea,⁶ successivamente aperto a un quadro cronologico e problematico più ampio.⁷ Nel corso di questo

2 Cfr. il bilancio offerto allo spirare del secolo da C. Mozzarelli, *Oltre le Riforme. Riflessione sull'attuale storiografia lombarda del Settecento*, in *Cultura, religione e trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme all'unità*, a cura di M. Bona Castellotti, E. Bressan, C. Fornasieri, P. Vismara, FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 79-95.

3 S. Pugliese, *Le prime strette dell'Austria in Italia*, Treves-Treccani-Tumminelli, Milano 1931. L'opera, riedita tre anni dopo con un titolo meno evocativo (*Il Sacro Romano Impero in Italia*, Treves, Milano 1935), analizzava, attraverso il prisma delle contribuzioni belliche, i rapporti tra Impero e feudi italiani, mettendo per la prima volta in luce diversi aspetti, pur senza mai entrare nel dettaglio: la quantità e qualità dei feudi, la loro classificazione e distinzione, i rapporti – per l'appunto – con l'istituzione che li legittimava, la capacità o meno dell'Impero di far valere le proprie prerogative nel contesto italiano. L'autore nella prefazione ricordava infatti che «venuto a fine l'Impero, gli storici moderni non diedero molto peso a tali rapporti, quasi fossero stati d'indole puramente formale e con scarso contenuto». Pochi anni dopo Giovanni Tabacco ricostruiva la storia dei rapporti tra i Savoia, vassalli e vicari imperiali, oltre che unici signori italiani ad avere diritto di seggio nella Dieta imperiale, e il Sacro Romano Impero: G. Tabacco, *Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero*, Paravia, Torino 1939. Anche Cesare Magni, nella sua opera sulla feudalità lombarda, aveva poi avuto modo di soffermarsi – pur brevemente – sull'esistenza dei feudi imperiali: C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Giuffrè, Milano 1937.

4 M. Schnettger, *Il Sacro Romano Impero e l'Italia: una relazione difficile*, in *Stato sabaudo e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba e A. Merlotti, il Mulino, Bologna 2014, pp. 25-48.

5 K.O. von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea: un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento», IV, 1978, pp. 51-94. In Italia Emilio Bussi affermava poi come lo studio dell'Impero dovesse essere un'esigenza della scienza storica: E. Bussi, *Lo studio del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca come esigenza della scienza storica*, in E. Bussi, *Esperienze e prospettive. Saggi di storia politica e giuridica*, S.T.E.M. Mucchi, Modena 1974, pp. 399-423.

6 *Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, a cura di M. Verga, fascicolo monografico di «Cheiron», 21, 1994.

7 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, Bulzoni, Roma 2004; *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e M. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006. I curatori di quest'ultimo volume, in particolare Marcello Verga, ancora segnalavano la «necessità di una riscoperta 'di massa' del tema» e l'«urgenza di aprire un vero e proprio dossier collettivo sul Reichsitalien, sui feudi imperiali, sulla loro consistenza, sulla loro dislocazione nei territori degli stati italiani; sul significato reale dell'esercizio in questi feudi della sovranità e della giurisdizione imperiale». M. Verga, *L'Impero in Italia. Alcune considerazioni introduttive*, in *L'Impero e l'Italia nella prima*

dibattito, oltre a meglio chiarire le basi istituzionali sulle quali poggiava l'Italia imperiale,⁸ e oltre a dimostrare il peso – rilevante anche se spesso non determinante – dell'ordinamento feudale imperiale nelle dinamiche politico-dinastiche della penisola,⁹ è stata anche ampiamente messa in discussione la visione dei feudi imperiali come semplici e inerti residuati anacronistici di un'istituzione ormai in declino, mettendo in luce il ruolo tutt'altro che marginale che sino agli albori del XVIII secolo essi ricoprirono nei giochi di potere in atto all'interno dello scacchiere italiano.¹⁰ Considerevole è anche la messe di studi dedicata ai singoli feudi o ad aree ad alta densità feudal-imperiale, impostati secondo varie prospettive e metodologie.¹¹

età moderna, pp. 11-24, p. 15. Incentrata sul tema delle relazioni tra Impero e feudi italiani, e, nello specifico, tra Impero e Repubblica di Genova (ma nella trattazione sono inclusi anche diversi feudi “minori” in area ligure), è l'opera di M. Schnettger, *«Principe sovrano» oder «Civitas imperialis»? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797)*, Philipp von Zabern, Mainz 2006.

- 8 W. Brauner, *Impero e Stato a sud delle Alpi nel XVIII secolo*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985, pp. 59-84; M. Schnettger, *Das Alte Reich und Italien in der Frühen Neuzeit. Ein institutionengeschichtlicher Überblick*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 79, 1999, pp. 344-420.
- 9 Di «peso rilevante anche nel sistema delle relazioni internazionali» della feudalità imperiale, pur sempre tenendo conto dei «rapporti di forza e di egemonia» e della mancanza in Italia di «una struttura “costituzionale” dell'Impero», parla anche A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 40-41 e pp. 111-114.
- 10 Uno dei punti culminanti del dibattito intorno alla feudalità imperiale in Italia può essere considerata la pubblicazione del volume *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, atti del Convegno di studi Albenga - Finale Ligure - Loano, 27-29 maggio 2004, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010. Il volume, a partire dalla scelta non casuale del titolo, realizza in larga parte quanto precedentemente auspicato da Marcello Verga (vedi nota 7), fornendo in primo luogo una esaustiva mappatura dei feudi imperiali in Italia nell'età moderna, oltre che una predilezione per lo studio di singoli feudi o singole aree ad alta densità feudal-imperiale, ma sempre in prospettiva più ampia. Questa impostazione rappresenta del resto la cifra distintiva di altre pubblicazioni coeve: *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, a cura di E. Fasano Guarini e R. Barotti, in “Memorie della Accademia lunigianese di scienze “Giovanni Capellini””, 78, 2008 e *Finale fra le potenze di antico regime. Il ruolo del Marchesato sulla scena internazionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di P. Calcagno, Società savonese di storia patria, Savona 2009. Cfr. inoltre il più recente “*Reichsitalien in Mittelalter und Neuzeit*” *Feudi imperiali italiani” nel Medioevo e nell'Età Moderna*, herausgegeben von E. Taddei, M. Schnettger, R. Rebitsch, StudienVerlag, Innsbruck 2017.
- 11 Il primo studio riguardante un'area definita è quello di C. Magni, *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, in *Studi in storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Giuffrè, Milano 1939, III, pp. 43-70. Certamente significativo, ma slegato dal contesto generale in cui le vicende dei feudi in questione, pur riccamente ricostruite, erano inserite, è lo studio di A. Sisto, *I feudi imperiali del Tortonese (Sec. XI-XIX)*, Giappichelli, Torino 1956. Si segnala poi il contributo di Raffaella Arco Crosta sulle comunità infeudate dall'Impero al monastero di Sant'Ambrogio di Milano, dove emergevano alcune questioni relative al rapporto tra Impero e feudatari minori: R. Arco Crosta, *I feudi del monastero di S. Ambrogio tra il Seicento e il Settecento*, in “Archivio Storico Lombardo”, vol. IX, 1970, pp. 193-286. Della necessità di

Con la guerra di successione spagnola e la conseguente estromissione dalla scena italiana della monarchia iberica, sostituita da quella austriaca,¹² gradualmente persero peso i sistemi di alleanze e fedeltà, gli intrighi e le strategie che sino al primo Settecento avevano congiunto i vassalli imperiali minori con le dinastie italiane e con i centri di potere internazionali, e i piccoli feudi si trovarono così spinti verso una posizione sempre più marginale e, ora sì, residuale e di intralcio ai processi di formazione statale.¹³ Il “sistema” di cui sopra, del quale la recente storiografia, come detto, si è ampiamente occupata, in pieno XVIII secolo appariva dunque decisamente ridimensionato, in parte perché la pianta della penisola, dopo la pace di Aquisgrana, si era semplificata e stabilizzata, e in parte perché la fedeltà dei vassalli minori, in un contesto in via di razionalizzazione giurisdizionale, fiscale e amministrativa, non era più determinante sul piano politico-strategico.¹⁴ La presenza stessa di sacche fortemente autonome come i feudi imperiali risultava anzi sempre meno tollerabile per i governi della penisola, compreso quello austriaco, parimenti impegnato nella seconda metà del secolo nella riorganizzazione amministrativa e finanziaria dello Stato e in una sistematica lotta ai particolarismi.¹⁵

Se per i secoli precedenti, dunque, non mancano gli studi, per quanto attiene invece al secolo XVIII e all'egemonia austriaca in Italia, e segnatamente al

partire dalla vicenda particolare – operazione imprescindibile, vista la peculiarità dei casi – per elaborare considerazioni di carattere generale parlava invece decenni dopo, riferendosi ai feudi delle Langhe, Angelo Torre: A. Torre, *Élites locali e potere centrale tra Sei e Settecento: problemi di metodo e ipotesi di lavoro sui feudi imperiali delle Langhe*, in “Bollettino della società per gli studi storici, archeologici e archivistici della provincia di Cuneo”, 89, 1983, pp. 41-63.

12 *Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola*, a cura di A. Álvarez-Ossorio Parafán, fascicolo monografico di “Cheiron”, 20, 2003.

13 Tali fasi sono perfettamente sintetizzate da Blythe Alice Raviola: «I feudi imperiali, in particolare modo quelli di media entità o quelli minori, rafforzarono la propria condizione durante la seconda metà del XVI secolo, per divenire presenze rimarchevoli nel corso del XVII e disturbanti nel XVIII, quando i sovrani dei principali Stati italiani [...] avrebbero tentato di mettere ordine sul piano legislativo e fiscale ad una materia tanto sfuggente quanto quella feudale». B.A. Raviola, *L'Europa dei piccoli Stati. Dalla prima età moderna al declino dell'Antico Regime*, Carocci, Roma 2008, p. 52.

14 Come lo era stata invece nel Cinque e Seicento: C. Cremonini, *I feudi imperiali italiani tra Sacro Romano Impero e monarchia cattolica (seconda metà XVI inizio XVII secolo)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 41-65; Ead., *Per sopravvivere all'oblio e pungolare i “grandi”: i feudi imperiali in Italia tra interessi locali e reti internazionali*, in *Baroni e vassalli. Storie moderne*, a cura di E. Novi Chavarría e V. Fiorelli, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 326-341; A. Spagnoletti, *Feudatari imperiali nel sistema dinastico italiano*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 49-64.

15 Imprescindibile riferimento sul tema è C. Capra, *Il Settecento*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino 1984. Sul riformismo settecentesco è d'obbligo il rimando alla monumentale opera di Franco Venturi: F. Venturi, *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino 1969-1990, 5 voll. Già lo stesso Magni così si esprimeva in merito ai feudi della Lunigiana: «nel sec. XVIII man mano che i Principi si preoccuparono di introdurre un uniforme regime giuridico nei loro Stati provinciali, i feudi imperiali rurali apparvero ancor più dannosi e anacronistici di prima». C. Magni, *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, p. 46.

periodo delle riforme, si registra l'assenza di lavori specifici relativi al ruolo e al destino della feudalità imperiale, al rapporto di quest'ultima con gli "antichi Stati italiani", e in primis proprio con la Lombardia della dominazione austriaca: non esistono infatti contributi che mettano specificamente in relazione – o meglio, in conflitto – la permanenza delle giurisdizioni separate dei feudi imperiali con gli indirizzi riformatori dei sovrani (e imperatori) asburgici.¹⁶

Sembra del resto ormai assodato che, nel lungo e tortuoso processo di riassestimento della sovranità e di costruzione statale,¹⁷ la sempre maggiore spinta verso l'uniformazione territoriale e l'abbattimento dei privilegi giurisdizionali e fiscali abbia avuto come ragione collaterale anche la volontà di combattere e limitare fenomeni endemici quali il banditismo e il contrabbando, fenomeni dei quali si registrò una netta recrudescenza proprio negli anni centrali del XVIII secolo.¹⁸ Le risposte delle autorità al dilagare di tali fenomeni, che pure non mancarono,¹⁹

16 Fanno solo parzialmente eccezione i seguenti studi: G. Del Pino, *I feudi imperiali: scomparse e sopravvivenze tra la fine del XVII e il XVIII secolo. Analisi comparata di due documenti conservati nell'Archivio di Stato di Milano*, in *Milano nella storia dell'età moderna*, a cura di C. Capra e C. Donati, Franco Angeli, Milano 1997, pp. 191-214; M. Cavallera, *Les fiefs impériaux dans l'Italie Nord-Occidentale au XVIIIe siècle*, in *Les enclaves territoriales aux Temps Modernes (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Actes du Colloque international de Besançon, 4-5 octobre 1999, édités par P. Delsalle, A. Ferrer, Presses universitaires franc-comtoises, Besançon 2000, pp. 185-208. Qualche attenzione è poi stata riservata agli ultimissimi anni dell'antico regime e di esistenza dello stesso Impero, e dunque del *Reichsitalien*: M. Schnettger, *«Abschied von Germania». Italienische Perspektiven auf das Ende des Alten Reiches*, in *Epochenjahr 1806? Das Ende des Alten Reichs in zeitgenössischen Perspektiven und Deutungen* (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 76), herausgegeben von C. Roll, M. Schnettger, Philipp von Zabern, Mainz 2008, pp. 41-59.

17 Per un inquadramento del tema si rimanda a *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, il Mulino, Bologna 1994.

18 Per approcciarsi a tali tematiche, limitatamente alla Lombardia austriaca, sono tuttora imprescindibili gli studi di G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, in "Nuova rivista storica", LIV, 1970, pp. 23-49 e 374-419 e di C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1-23.

19 Sul tema generale esiste ormai una nutrita letteratura, in larga parte scaturita dal lavoro degli studiosi confluiti nel CEPOC: Il Centro Interuniversitario per la Storia delle Polizie e del Controllo del Territorio viene formalmente istituito nel 2012, ma il gruppo di ricerca, guidato da Livio Antonielli, lavora proficuamente su tali temi di fatto già dalla metà degli anni Novanta. I risultati di tali ricerche sono pubblicati nella ricca collana *Stato, Esercito e Controllo del Territorio*, edita da Rubbettino e curata dal direttore del Centro. Per quanto attiene nello specifico alla Lombardia austriaca si può fare riferimento ai lavori dello stesso Antonielli, su tutti *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento: gli «uomini d'arme»*, in "Società e storia", 111, 2006, pp. 1-21 e *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime: il caso dello Stato di Milano a metà Settecento*, in *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 17-48. Si segnala anche G. Liva, *Aspetti della criminalità e della giustizia dello Stato di Milano nel Settecento*, in "Annuario dell'Archivio di Stato di Milano", 2011, pp. 55-85. Per il Mantovano è poi molto utile lo studio di E. Pagano,

furono sempre pesantemente condizionate e spesso vanificate proprio dall'esistenza di giurisdizioni separate e di particolarismi. I fuorilegge trovavano infatti nei feudi e in generale nelle terre autonome e fiscalmente esenti dei sicuri rifugi per sottrarsi alla giustizia e delle eccellenti basi per praticare illeciti e scorribande di ogni ordine e grado, a nocumento sia del fisco che dell'ordine pubblico dello Stato.²⁰ Non si dimentichi poi che i feudi imperiali, in forza della separazione giurisdizionale di cui godevano, agivano da “moltiplicatori di confini”, rendendo ardua la fissazione e la semplificazione degli stessi, altro obiettivo dei governi, specie nell'età delle riforme,²¹ confini lungo i quali, del resto, fenomeni quali la criminalità e il contrabbando erano da sempre endemici.²² Va infine segnalato che, a fronte di una ricca disponibilità di studi riguardanti le giurisdizioni feudali e le pratiche di contenimento e assorbimento della feudalità poste in essere nella tarda età moderna dai governi degli Stati dell'Italia centro-meridionale, si deve parimenti constatare una carenza di indagini recenti relative al Nord Italia, e in particolare all'area padana.²³

“*Questa turba infame a comun danno unita*”. *Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico (1750-1800)*, FrancoAngeli, Milano 2014.

- 20 Oltre ai due studi di Solavaggione e Capra-Ciserani, che segnalano a più riprese come la separazione giurisdizionale e fiscale contribuisce ad alimentare la criminalità e i contrabbandi, proprio in relazione ai traffici illeciti sono in questo senso molto chiare le osservazioni avanzate da S. Levati, *Gli spazi dell'illecito: il contrabbando del tabacco nell'Italia moderna tra privilegi e confini*, in *Movimenti e confini: spazi mobili nell'Italia preunitaria*, a cura di L. Di Fiore e M. Meriggi, Viella, Roma 2013, pp. 75-92 e da F. Costantini, «Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi»: *esenzioni, privilegi e traffici illeciti tra Brescia, Cremona e Mantova nel Settecento*, in “Studi storici Luigi Simeoni”, LXVI, 2016, pp. 55-65. Il saggio di Costantini è peraltro costruito proprio su tre feudi imperiali (Castiglione delle Stiviere, Vescovato e Gazoldo) che saranno ampiamente trattati nel presente lavoro. Sul tema cfr. anche A. Ferrer, *Enclaves et contrebande: l'exemple de la Franche-Comté au XVIII^e siècle*, in *Les enclaves territoriales aux Temps Modernes*, pp. 143-160.
- 21 Sul tema dei confini in età moderna si consideri il lavoro svolto nell'ambito del Progetto di Ricerca Nazionale *Frontiere: territori, ceti e culture nell'Italia moderna* coordinato da Alessandro Pastore, i cui risultati sono raccolti nella collana *Confini e frontiere nella storia: Spazi, società e culture nell'Italia dell'età moderna*, curata dal medesimo ed edita da FrancoAngeli. Lo studio dei confini si rivela poi un'utile cartina di tornasole atta a misurare i risultati conseguiti e gli ostacoli affrontati dagli Stati nel corso di un plurisecolare processo di accentramento politico e amministrativo: *La frontiera da Stato a Nazione: il caso Piemonte*, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Bulzoni, Roma 1987; *Movimenti e confini*, M. Meriggi, *Racconti di confine. Nel Mezzogiorno del Settecento*, il Mulino, Bologna 2016.
- 22 Sulle relazioni tra confini e criminalità cfr. i saggi contenuti in *Frontière et criminalité 1715-1815*, édité par C. Denys, Artois Presses Université, Arras 2000. Per i contrabbandi: P. Preto, *Il contrabbando e la frontiera: un progetto di ricerca*, in *La frontiera da Stato a Nazione*, pp. 311-327; F. Bianco, *La frontiera come risorsa. Il contrabbando di tabacco nella Repubblica di Venezia in età moderna*, in *Mobilità spatiale et frontières - Räumliche Mobilität und Grenzen*, in “Histoire des Alpes - Storia delle Alpi - Geschichte der Alpen”, 3, 1998, pp. 213-226.
- 23 Tali tematiche nell'ultimo decennio sono state infatti al centro di un rinnovato e prolifico dibattito storiografico. Cfr. in proposito: *Baroni e vassalli, Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di S. Calonaci e A. Savelli, numero monografico di “Ricerche Storiche”, XLIV, 2014, n. 2-3; S. Calonaci, *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna (secoli*

In virtù di quanto osservato sinora, si è dunque ritenuto opportuno fornire un quadro il più possibile esaustivo dei rapporti intercorsi tra gli Asburgo e i feudi adiacenti alla Lombardia austriaca o in essa contenuti. Sono stati anzitutto messi in luce i problemi causati dalle specificità e dalle prerogative che tali feudi potevano vantare, segnatamente per quanto atteneva alla sfera giurisdizionale e fiscale, elementi ampiamente sfruttati sia dalle popolazioni locali, sia dai forestieri, fossero essi sudditi asburgici o di altri Stati limitrofi, a detrimento del fisco e della giustizia della Lombardia austriaca. Dopodiché si è passati alla ricostruzione delle fasi che portarono alla pianificazione e alla messa in pratica delle politiche di incameramento e di omologazione dei feudi imperiali, estendendo l'indagine anche ai decenni successivi, con l'obiettivo di fornire un bilancio di tali operazioni. La ricerca è stata condotta sia sul piano generale e istituzionale, studiando i carteggi tra le autorità imperiali e austriache, nei quali frequenti e numerose erano le segnalazioni riguardanti i problemi causati dai feudi imperiali e le possibili soluzioni, sia su quello particolare e locale, esaminando singoli casi significativi che avevano più di altri destato l'attenzione degli uffici asburgici e la cui analisi, sulla scorta di una documentazione a tratti ricchissima, può certamente contribuire a una migliore comprensione di tali dinamiche.

Per quanto riguarda gli acquisti, la scelta dei casi di Retegno e Castiglione delle Stiviere è dettata e motivata da vari aspetti e peculiarità. Si trattava in primo luogo di due feudi posti ai confini della Lombardia austriaca e a cavallo di differenti giurisdizioni: il piccolo feudo di Retegno si trovava esattamente sul confine tra il Ducato di Milano e quello di Parma e Piacenza, senza soluzione di continuità abitativa (metà del caseggiato afferiva infatti alla giurisdizione imperiale, poi milanese, l'altra metà a quella piacentina), mentre il principato di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino era incuneato tra l'alto Mantovano asburgico e il Bresciano, dominio della Repubblica di Venezia. In secondo luogo, anche in ragione di tali peculiarità, i due feudi presi in esame erano al centro dell'attenzione delle autorità asburgiche e a più riprese identificati come i più attivi e problematici covi di banditi e contrabbandieri. In terzo luogo, entrambi i feudi vantano una documentazione ricca e continuativa, elemento che ha dato modo di seguirne da vicino le vicende sino alle soglie dell'invasione francese e dunque di ben valutare, oltre alle motivazioni, anche l'applicazione e gli effetti sul medio periodo della loro acquisizione e aggregazione, rispettivamente al

XVI-XVIII), Carocci, Roma 2017; D. Armando, *Quasi sovrani o semplici privati. Feudalità, giurisdizione e giustizia nello Stato pontificio dall'antico regime alla Restaurazione*, Aracne, Roma 2020; D. Armando, *Barone, vassalli e governo pontificio. Gli stati dei Colonna nel Settecento*, Viella, Roma 2022 (1° ed. 2018); A.M. Rao, *Mezzogiorno feudale. Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese*, Federico II University Press, Napoli 2022. Costituisce un'eccezione per il nord Italia A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII): un buon negotio con qualche contrarietà*, Centro di studi e documentazione di storia economica Archivio Doria, Genova 2005.

Milanese e al Mantovano. Il principato di Castiglione fu oltretutto, per larga parte del Settecento e fino alla sua aggregazione ai domini teresiani, direttamente amministrato dalla Plenipotenza imperiale: tale condizione, grazie anche alla straordinariamente ricca documentazione da essa derivata, costituisce senza dubbio un interessante oggetto di indagine, sia per quanto attiene alle dinamiche interne del feudo, sia per quanto riguarda i rapporti tra autorità austriache e autorità imperiali e i tentativi di collaborazione volti all'estirpazione dei problemi da esso causati.

Quanto alle omologazioni fiscali, si è deciso di dedicare uno spazio a entrambi i feudi oggetto di tale politica: Vescovato e Gazoldo degli Ippoliti, enclave imperiali in senso stretto, ovverosia feudi, a differenza dei casi succitati, totalmente incapsulati nei domini asburgici, il primo nel Cremonese, il secondo nel Mantovano. Questi feudi, in virtù della loro particolare condizione e della solidità delle linee successorie, furono oggetto di interventi meno invasivi, concordati con i feudatari e che investirono unicamente il comparto finanziario, lasciando immutato il resto.

Anche se la necessità di compiere vari excursus temporali per meglio comprendere alcune dinamiche di lungo periodo ha suggerito di non adottare rigidi termini a quo e ad quem, il quadro cronologico all'interno del quale si è in massima parte mossa la ricerca è per l'appunto quello del riformismo asburgico, collocato tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Ottanta del XVIII secolo, lasso di tempo che del resto grosso modo racchiude in sé l'avvio, lo sviluppo e la conclusione delle politiche prese in esame: dall'impostazione del dibattito relativo al rapporto tra feudi imperiali e Lombardia austriaca, alla pianificazione ed esecuzione dei progetti di assorbimento, alla stipula delle convenzioni di omologazione fiscale.

Per condurre la ricerca si è ampiamente attinto, in primo luogo, alle fonti conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, e in particolare, va da sé, al ricco ed eterogeneo fondo *Feudi imperiali*, ovvero l'archivio della Plenipotenza imperiale in Italia.²⁴ In virtù di detta eterogeneità, il fondo si è rivelato estremamente prezioso per seguire le discussioni ai vertici e gli interventi normativi a livello generale, così come per ricostruire le situazioni particolari dei vari feudi grazie all'abbondante documentazione riguardante i contesti locali. A fronte delle tematiche trattate, nello stesso archivio si è poi rivelato proficuo e portatore di complementarità lo spoglio mirato di una decina di altri fondi.²⁵ Afferendo

24 Sulla travagliata storia di questo archivio si veda G. Del Pino, *Un problema burocratico: la Plenipotenza per i feudi imperiali in Italia e il suo archivio tra XVII e XVIII secolo*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", LIV, 1994, pp. 551-583.

25 Per quanto attiene al tema della criminalità e del controllo del territorio, essendo andato completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale il fondo *Polizia*, molto utile si è rivelato il contributo di G. Liva, *Fonti per la storia della giustizia criminale milanese (secc. XVI-XVIII)*, in "Archivio storico lombardo", serie XII, vol. I, 1994, pp. 561-574.

molti dei feudi presi in esame all'area gonzaghesca, è stato poi quantomai necessario condurre ricerche presso l'Archivio di Stato di Mantova²⁶. Non determinanti ma comunque utili ai fini della ricerca si sono rivelate le ricognizioni effettuate presso l'Archivio di Stato di Parma, l'Archivio comunale di Castiglione delle Stiviere e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Infine, data la natura del lavoro e sempre in un'ottica di complementarità, non si è ovviamente potuto prescindere da un attento spoglio della documentazione conservata negli archivi viennesi presso l'Haus-, Hof- und Staatsarchiv e il Finanz- und Hofkammerarchiv.²⁷

Partendo dal presupposto che lo studio dei feudi imperiali in un periodo cruciale come quello delle riforme non ha fino ad oggi catalizzato un'attenzione di natura sistemica, un primo auspicio è quello di colmare un evidente vuoto storiografico ponendo attenzione al delicato equilibrio tra differenti istanze e responsabilità – gli Asburgo erano al tempo stesso proprietari dei ducati di Milano e Mantova e detentori del titolo imperiale – non sempre automaticamente conciliabili. La parabola settecentesca della feudalità imperiale lombarda si è proposta d'altro canto come osservatorio ideale per valutare gli indirizzi, le modalità di attuazione, i limiti e gli esiti di alcune politiche promosse da Casa d'Austria negli anni ruggenti del riformismo: l'erosione dei privilegi, l'uniformazione fiscale e amministrativa, il controllo del territorio e dell'ordine pubblico, la lotta ai contrabbandi. Particolare è l'attenzione dedicata a questi aspetti, nella prospettiva di fornire nuovi elementi riguardanti l'adattamento delle norme e delle pratiche “di polizia” sia ai problemi di contrabbando e ordine pubblico provocati dai feudi imperiali e dal talvolta insormontabile ostacolo della separazione giurisdizionale, sia in seguito alla delicata gestione di comunità storicamente riottose e indipendenti appena inglobate nello Stato. E tutto ciò può essere ancor meglio compreso soffermandosi ampiamente e puntualmente, da vicino, come si è tentato di fare in questo libro, sulle dinamiche proprie di tali realtà.

26 Per orientare le ricerche svolte nell'archivio mantovano ci si è avvalsi anche di L. Mazzoldi, *L'Archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere* (Quaderni della “Rassegna degli Archivi di Stato”, 8), La Galluzzo, Roma-Siena 1961 e di R. Navarrini, *L'archivio pubblico del feudo imperiale di Gazoldo (1573-1796)*, in “Civiltà mantovana”, XI, 1977, nn. 63-64, pp. 236-245.

27 Per le fonti viennesi un utile strumento è ancora G. Pansini, *Le fonti degli archivi viennesi per la storia amministrativa dei territori italiani dipendenti dall'Austria dal secolo XVI al secolo XX*, in “Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa”, 2, 1965, pp. 553-597. Pur avendo svolto le ricerche direttamente negli archivi austriaci qualche dritta è stata tratta anche da C. Cremonini, *I microfilm dei fondi viennesi negli archivi e nelle biblioteche di Milano e Pavia. Ricognizione e catalogo*, Unicopli, Milano 1993.

Nel licenziare il presente lavoro, frutto delle ricerche condotte durante il percorso di dottorato in co-tutela tra Milano e Mainz, desidero saldare, per quanto possibile, i molti debiti – scientifici e non – contratti in tutti questi anni.

Devo molto a Stefano Levati, che mi ha accompagnato sin dagli albori della carriera accademica con disponibilità, rispetto e pazienza, lasciandomi ampi margini di autonomia ma al tempo stesso non mancando mai nel momento del bisogno. La sua competenza e la sua capacità di coinvolgere e di trasmettere genuina curiosità durante le lezioni universitarie hanno contribuito in modo decisivo alla scelta di battere questa pista di ricerca.

Un sentito ringraziamento va poi a Matthias Schnettger, co-tutore di tesi attento, prodigo e disponibile, che mi ha accolto in Germania con grande cortesia e umanità e ha saputo in seguito far sentire la sua presenza anche nella distanza imposta dalla pandemia.

Desidero inoltre ringraziare i molti studiosi con i quali ho avuto modo di confrontarmi, in varie fasi e modalità, ricevendo sempre acute osservazioni e preziosi suggerimenti: Livio Antonielli, David Armando, Leopold Auer, Paolo Calcagno, Stefano Calonaci, Carlo Capra, Marina Cavallera, Fabrizio Costantini, Cinzia Cremonini, Alessandra Dattero, Elisabeth Garms-Cornides, Lutz Klinkhammer, Blythe Alice Raviola.

Ringrazio Andrea Gamberini, direttore del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, per aver accolto questo libro nella collana *Scritti di storia*.

Sono riconoscente ai compagni del corso di dottorato di Milano, con molti dei quali si è cementata un'amicizia che ha ben presto oltrepassato i cancelli di via Festa del Perdono: Andrea Azzarelli, Francesco Bozzi, Luca Campisi, Marco Francalanci, Stefano Grassia, Irina Mattioli, Alessandro Tripepi, Adam Yonkers. Un grazie anche agli amici di Mainz, Hannes Alterauge e Michelle Beghelli.

Incolmabile è il debito di gratitudine verso i miei genitori, i miei fratelli, la mia famiglia, da cui ho ricevuto sempre e solo grande sostegno e incoraggiamento. A Chiara, insostituibile compagna di vita, non può che andare il mio più profondo e amorevole ringraziamento, e al piccolo Milo, la nostra gioia più grande, la dedica di questo libro.

1. I feudi imperiali in Italia nell'età moderna

1.1. L'Italia imperiale nella prima età moderna

Nel corso dell'età moderna la carta dell'Italia centro-settentrionale risultava costellata da una serie di entità territoriali, di variabile consistenza, che si dichiaravano immediatamente sottoposte all'imperatore, e pertanto totalmente indipendenti dalle giurisdizioni dei cosiddetti "antichi Stati italiani". Si trattava in larga parte di signorie di origine medievale, risalenti anche al IX secolo, oppure ben più recenti, sorte nel pieno dell'età moderna. La loro condizione di diretta dipendenza dal Sacro Romano Impero trovava fondamento in una lunga serie di investiture cesaree, delle quali i vari vassalli si facevano sistematicamente cura di ottenere il rinnovo da parte dei sovrani tedeschi, in maniera tale da avere prove costanti da presentare a chiunque tentasse di mettere in dubbio le loro prerogative.

Tali signorie, «geograficamente sgranate lungo tutto il crinale appenninico, dalla Liguria occidentale fino alla Toscana, ma con significative presenze anche nell'area padana»¹ erano riuscite, grazie alla legittimazione imperiale e anche a una posizione spesso marginale, a conservare la propria autonomia nel corso dei secoli, sfuggendo alla spinta accentratrice dettata dalla lenta e discontinua ma al tempo stesso inesorabile affermazione degli Stati territoriali. In verità, *de iure*, il *Reichsitalien* comprendeva quasi tutta l'Italia settentrionale e buona parte di quella centrale: eccezion fatta per i territori della Serenissima, che si erano da tempo sganciati dall'orbita imperiale, e dello Stato Pontificio (ma anche a ridosso di questi ultimi erano presenti enclave imperiali), tutte le altre entità politiche dell'Italia centrosettentrionale – dal Ducato di Milano ai domini dei Savoia, da Genova a Firenze a Mantova, passando per la miriade di "microfeudi" presenti in area appenninica e padana – risultavano formalmente legate al Sacro Romano Impero.

Alcuni Stati territoriali tentarono nel corso degli anni la via dell'emancipazione, parziale o totale, dalla dipendenza imperiale, come nel caso di Genova² e di Firenze;³ altri principi, meno potenti e con minori possibilità, riconobbero sempre la supremazia dell'Impero, ma al tempo stesso tentarono di limitarne il più possibile l'ingerenza nei propri affari; i piccoli feudi, infine, furono generalmente più aperti all'azione imperiale e da essa pesantemente influenzati, da un lato perché in possesso di strumenti e di potere contrattuale neanche lontanamente sufficienti a mitigare tale influenza, dall'altro perché proprio il mantenimento

1 *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo, Introduzione*, p. 11.

2 M. Schnettger, «*Principe sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»?

3 A. Contini, *La concessione del titolo di granduca e la «coronazione» di Cosimo I fra papato e Impero (1569-1572)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 417-438.

di buone relazioni con il loro signore supremo poteva spesso rappresentare una (se non l'unica) garanzia contro le pressioni esercitate da vicini più potenti (molti di essi, come detto, a loro volta vassalli imperiali). Tuttavia per nessuno di questi vassalli, come si avrà modo di vedere, l'Impero fu l'unico interlocutore.

Con l'estinzione della casa Hohenstaufen si esaurirono i tentativi degli imperatori di imporre il proprio dominio a sud delle Alpi in maniera concreta e duratura. In ogni caso i sovrani tedeschi non rinunciarono mai ad esercitare rivendicazioni di sovranità sul Regnum Italiae e sui vassalli italiani,⁴ e da larga parte di questi ultimi furono sempre riconosciuti come loro superiori feudali. Molti signori italiani trassero infatti vantaggio dai privilegi imperiali in termini di riconoscimento ed innalzamento del proprio status: Gian Galeazzo Visconti, già vicario imperiale, fu per esempio elevato a duca di Milano dall'imperatore Venceslao nel 1395,⁵ mentre il conte di Savoia Amedeo VIII ottenne la dignità ducale da Sigismondo nel 1416.⁶ Negli anni successivi si assistette d'altro canto all'espansionismo veneziano ai danni di alcuni feudi imperiali nel Friuli e al definitivo scioglimento dei vincoli feudali che legavano la Serenissima al Sacro Romano Impero, senza che i sovrani tedeschi vi si potessero opporre.⁷ La situazione registrò un primo mutamento negli anni a cavallo tra Quattro e Cinquecento con le spedizioni armate di Massimiliano I contro i tentativi egemonici francesi e veneziani nell'Italia del nord. Tali interventi, volti a una generale riaffermazione dell'autorità imperiale, furono tuttavia segnati da mille difficoltà e dal fallimento di uno degli obbiettivi principali dell'imperatore, ovvero il ricevere l'incoronazione da parte del papa.⁸

Molto più degli interventi del predecessore, il lungo regno di Carlo V e la sua politica attiva nella penisola rappresentarono un momento di svolta per l'Italia

4 A titolo di esempio, nel 1432 l'imperatore Sigismondo non aveva confermato a Firenze il possesso di Pisa, città che si trovava di fatto nell'orbita fiorentina dal 1406, chiedendone addirittura la restituzione. I diplomi imperiali dovevano essere di volta in volta confermati ed estesi alle nuove acquisizioni, pena l'illegalità delle stesse. Cfr. in proposito N. Rubinstein, *The place of the Empire in Fifteenth Century Florentine political opinion and diplomacy*, in "Bulletin of Historical Research", 20, 1957, pp. 125-135.

5 Sul conferimento del vicariato e del titolo ducale e sulle relative implicazioni cfr. C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, p. 56 sgg.; G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, a cura di Id., Milano, Unicopli, 2005, pp. 51-94, p. 61 sgg.; F. Cengarle, *I Visconti ed il titolo ducale: qualche riflessione*, in *La naissance du duché de Savoie (1416)*, édité par L. Ripart, C. Guilleré, P. Vuillemin, LLSETI, Chambéry 2020, pp. 95-105.

6 G. Tabacco, *Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero*, capp. I-V, sul conferimento del titolo ducale pp. 44-51.

7 F. Edelmayr, *L'Italia imperiale*, in *Fendi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, a cura di E. Fasano Guarini e R. Barotti, in "Memorie della Accademia lunigianese di scienze 'Giovanni Capellini'", 78, 2008, pp. 39-47.

8 Per un'idea delle difficoltà logistiche e politiche incontrate da Massimiliano nel tentativo di riaffermare l'autorità imperiale in Italia si veda G. Cipriani, *L'Impero e la cultura politica italiana nel primo Cinquecento*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 393-415.

imperiale. Ultimo sovrano tedesco a farsi incoronare imperatore (e anche re d'Italia) dal papa, egli poteva contare su una base di potere senza precedenti, derivata all'eredità aragonese e dalla successiva presa di possesso del Ducato di Milano. Grazie ad essa Carlo ebbe la possibilità di tornare a far valere le prerogative e le rivendicazioni cesaree con vigore e concretezza inedite, nell'ambito di un vasto programma di “*restauratio imperii*” e dell'idea di “*monarchia universalis*”,⁹ esercitando per esempio una notevole influenza sulla politica interna di Genova e Firenze, oppure risolvendo nel 1536 la disputa ereditaria per il Monferrato tra Savoia e Gonzaga a favore di questi ultimi, o ancora, appunto, assicurandosi per il figlio Filippo il Ducato di Milano, devoluto all'Impero con l'estinzione della casata sforzesca.¹⁰ Tale devoluzione diede un impulso determinante, ancor più della pur importante incoronazione di Bologna, alla definizione del sistema imperiale di Carlo V: il grosso delle investiture, concesse ex novo o confermate, ebbe luogo infatti successivamente al 1535, quando «i vassalli imperiali e soprattutto gli aspiranti tali compresero che il sistema imperiale si sarebbe davvero realizzato», e dunque si affrettarono a divenirne parte integrante, compiendo una scelta di campo che li avrebbe inseriti in «una politica di più ampio respiro di quella consentita dai ristretti orizzonti in cui la maggior parte di loro era abituata a vivere».¹¹

Occorre però sottolineare che Carlo V non fu un tiranno che impose un sistema di controllo unilaterale sulla feudalità italiana, e che Stati italiani e feudi imperiali non subirono passivamente le sue politiche, ma seppero spesso proporsi come interlocutori attivi. Per l'imperatore era infatti necessario ottenere ogni appoggio possibile per rafforzare la propria posizione in Italia e la propria autorevolezza agli occhi dei principi europei, essendo egli impegnato anche altrove: si pensi alle lotte religiose in Germania e alla minaccia turca. D'altro canto i vassalli imperiali e gli aspiranti tali trassero beneficio dalla scelta di campo effettuata in termini di titoli, onori e carriere.¹²

9 F. Bosbach, *Monarchia universalis. Storia di un concetto cardine della politica europea (secoli XVI-XVIII)*, Vita e Pensiero, Milano 1998 (1° ed. 1988), pp. 41-75.

10 Per l'età di Carlo V si veda *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, a cura di F. Cantù e M.A. Visceglia, Viella, Roma 2003. Sui disegni e sulle aspirazioni del partito filoimperiale che dava vita alla cosiddetta “Italia dell'Imperatore”, contrapposta a quella del Papa, si rimanda a E. Bonora, *Aspettando l'imperatore. Principi italiani tra il Papa e Carlo V*, Einaudi, Torino 2014.

11 C. Cremonini, *I feudi imperiali italiani tra Sacro Romano Impero e monarchia cattolica (seconda metà XVI inizio XVII secolo)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 41-65, p. 49. Ciò valeva soprattutto per chi era già vassallo imperiale: rivolgersi direttamente all'imperatore per ottenere l'investitura, come osserva ancora Cremonini, assumeva una valenza particolare in quanto rappresentava un'esplicita dichiarazione di consenso e allineamento. C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 36.

12 Per citare Cremonini sembra quindi «plausibile definire il sistema imperiale costruito da Carlo V un sistema dinamico, in cui si assistette ad una continua incessante interrelazione tra aspirazioni individuali, realtà locali ed esigenze internazionali, le quali ovviamente apparivano

Il primo Cinquecento fu un momento di svolta anche dal punto di vista istituzionale: se da un lato la riforma dei circoli dell'Impero praticamente non riguardò i vassalli italiani, che a parte alcune eccezioni ne furono esclusi,¹³ dall'altro l'evoluzione delle istituzioni imperiali fu senz'altro relevantissima per il *Reichsitalien*. Il Consiglio imperiale aulico (*Reichshofrat*) creato da Massimiliano I divenne, insieme alla Cancelleria aulica, l'istituzione cardine per i rapporti con i feudi italiani. Esso rappresentava la più alta istanza giuridica in materia di diritto feudale e fungeva altresì da organo consultivo per l'imperatore, il quale in ogni caso, per i territori italiani, manteneva piena ed esclusiva competenza in veste di *dominus directus* dei feudi.¹⁴ Benché la decisione ultima spettasse sempre all'imperatore, il Reichshofrat ricopriva dunque un ruolo di fondamentale importanza nella gestione delle materie riguardanti l'Italia imperiale.¹⁵ Con Carlo V divenne poi prassi il rinnovo delle investiture ad ogni successione, furono regolamentate le questioni relative alle alienazioni e alle devoluzioni dei feudi e fu dato impulso alla pratica della primogenitura per evitare ulteriori frammentazioni dei patrimoni feudali.¹⁶

ed erano diverse a seconda delle problematiche interne e delle dimensioni politiche, economiche e sociali dei feudi imperiali stessi». C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 38.

- 13 I vassalli italiani non furono infatti inseriti nei *Reichskreise* e non ebbero dunque diritto di seggio e di voto nelle diete imperiali. Faceva eccezione il duca di Savoia, il cui nucleo territoriale originario fu inserito nel circolo dell'Alto Reno, oltre ai vescovi di Trento e Bressanone. Cfr. in proposito M. Schnettger, *Le Saint-Empire et ses périphéries: l'exemple de l'Italie*, in "Histoire Economie Société", a. XXIII, 1, 2004, pp. 7-23, p. 20. Sull'appartenenza di questi territori ai circoli imperiali e sulle relative implicazioni W. Brauneder, *Impero e Stato a sud delle Alpi nel XVIII secolo*, pp. 59-84. Per la Savoia, più diffusamente, G. Tabacco, *Lo Stato sabauda nel Sacro Romano Impero*, pp. 59-121.
- 14 L'assenza dei vassalli italiani dalla Dieta imperiale, unita allo scarso interesse dei principi tedeschi per gli affari relativi al *Reichsitalien*, fece sì che questi ultimi divenissero di pressoché esclusiva competenza dell'imperatore, e dunque del Consiglio aulico e della Cancelleria aulica.
- 15 Il Consiglio aulico si occupava dei negoziati per le investiture e della riscossione delle relative tasse, delle vendite e delle permuta, delle controversie sulla successione, delle varie liti tra vassalli o sudditi, delle istanze e delle denunce dei sudditi nei confronti dei vassalli, delle cause fiscali intentate contro questi ultimi, persino dei problemi derivanti dalla frequente pratica di falsificazione delle monete nelle zecche imperiali. Sul Consiglio imperiale aulico e i feudi italiani si vedano soprattutto i contributi di Leopold Auer: L. Auer, *Reichshofrat und Reichsitalien*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 27-40; Id., *The role of the Imperial Aulic Council in the Constitutional Structure of the Holy Roman Empire*, in *The Holy Roman Empire 1495-1806*, edited by R. Evans, M. Schaich, P. Wilson, Oxford University press, Oxford 2011, pp. 63-75; Id., *Il Consiglio imperiale aulico e la Savoia nella prima età moderna*, in *Stato sabauda e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba e A. Merlotti, il Mulino, Bologna 2014, pp. 297-314; Id., *Appellationen an den Reichshofrat aus Reichsitalien*, in "Reichsitalien" in *Mittelalter und Neuzeit* / "Feudi imperiali italiani" nel Medioevo e nell'Età Moderna, pp. 199-218. Cfr. sul tema anche M. Schnettger, *Das Alte Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, pp. 344-420, pp. 364-375.
- 16 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 32.

L'acquisizione del Ducato di Milano avrebbe potuto portare alla creazione di un baluardo imperiale in Italia, ma la sua attribuzione al ramo spagnolo e i successivi sviluppi dinastici resero vana questa eventualità, riportando Casa d'Austria, e quindi l'Impero, a non avere alcun caposaldo a sud delle Alpi per far valere le sue prerogative. Tuttavia, nei progetti di Carlo V, la Spagna avrebbe rivestito un ruolo rilevante: il conferimento del vicariato al figlio Filippo da parte del fratello Ferdinando, non appena questi sarebbe divenuto imperatore, rappresentava infatti un fondamentale elemento del sistema di relazioni messo in piedi da Carlo e al tempo stesso una delle chiavi di volta del nuovo programma di "*restitutio in pristinum*".¹⁷ I patti di Augusta prevedevano inoltre l'elezione di Filippo II a re dei Romani e un'alternanza della corona imperiale tra i due rami asburgici.¹⁸ Molti vassalli imperiali erano contrari al progetto carolino, spaventati dalla possibilità che il sistema imperiale, basato sulla rete di alleanze costruita dopo Bologna, si tramutasse in un dominio diretto.¹⁹ Lo stesso Filippo, dapprima favorevole alla *restitutio*, avversò il programma non appena ebbe chiara l'intenzione dello zio Ferdinando di non onorare i patti di Augusta e di conseguenza «alentó una acelerada "hispanización" de su espacio político».²⁰

Ciò innescò ugualmente una serie di sviluppi all'interno della feudalità imperiale: da un lato i tentativi di smarcamento da parte di entità regionali come il Ducato di Toscana, divenuto in seguito Granducato per mano del papa,²¹ dall'altro la linea di condotta dei feudatari minori, i quali in larga parte restarono totalmente fedeli all'Impero. Alcuni di essi non rinunciarono a rafforzare i rapporti con la corte madrilena mediante servizi personali: questa fu per esempio la strategia adottata dall'articolata dinastia dei Gonzaga, molti esponenti della quale riuscirono ad accumulare titoli, onori e visibilità e a rafforzare la propria posizione grazie al doppio servizio prestato alla monarchia cattolica e all'Impero. A ciò si aggiungevano i legami matrimoniali spesso intessuti con il ramo austriaco.²² Altri feudatari si accontentarono di mantenere buoni rapporti con la Spagna e tentarono di penetrare nelle corti degli stati regionali italiani.

17 Cfr. sul punto F. Edelmayer, *Carlo V, Ferdinando I e l'Italia imperiale*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V*, a cura di B. Anatra e F. Manconi, Carocci, Roma 2001, pp. 17-23.

18 Utile in questo caso la sintesi di J. Martínez Millán-M. Rivero Rodríguez, *Hacia la formación de la Monarquía Hispánica: la hegemonía hispánica en Italia (1547-1556)*, in *La corte de Carlos V*, editado por J. Martínez Millán, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000, vol. II, pp. 189-208, in particolare, sul programma di *restitutio*, le pp. 196-199. Più in generale su questa intensa fase politica si faccia riferimento a M. J. Rodríguez-Salgado, *Metamorfosi di un impero. La politica asburgica da Carlo V a Filippo II (1551-1559)*, Vita e Pensiero, Milano 1994.

19 C. Cremonini, *I feudi imperiali italiani*, pp. 55-56.

20 J. Martínez Millán-M. Rivero Rodríguez, *Hacia la formación de la Monarquía Hispánica*, p. 200.

21 A. Contini, *La concessione del titolo di granduca e la «coronazione» di Cosimo I fra papato e Impero*.

22 A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 159 sgg., Id., *Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane tra XVI e XVIII secolo*, in *Le corti come luogo di comunicazione: gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)/Höfe als Orte der Kommunikation:*

Le famiglie con meno mezzi e prive di entrate politiche di rilievo non ebbero invece questa possibilità e subirono maggiormente le pressioni spagnole.²³

Gli imperatori non esplicitarono mai, nelle investiture confermate ai cugini spagnoli per il Ducato di Milano, una forma di delega universale sugli affari riguardanti l'Italia imperiale. Ciò non significa in ogni caso che tale ruolo non fosse nella pratica riservato ai re cattolici, sulla scia di quanto Carlo V aveva pensato per il figlio: il fatto che la supervisione degli interessi imperiali in Italia spettasse ai monarchi spagnoli, sostiene Cremonini, «era un dato risaputo, accettato e condiviso» e quindi «esso non aveva bisogno di essere reiteratamente esplicitato e poté rimanere sottinteso, senza che vi fosse bisogno di richiamarlo e ricordarlo continuamente», non da ultimo per non indisporre gli altri vassalli italiani.²⁴

Nonostante i limiti segnati dagli interessi spagnoli, che spesso sul piano pratico non coincidevano a pieno con quelli imperiali, e i momenti di tensione che senz'altro non mancarono, la collaborazione tra le due linee asburgiche per quanto riguarda i feudi italiani non venne mai meno e in nessun caso si arrivò a una rottura o ad uno scontro aperto: i commissari imperiali ebbero infatti sempre ottime entrate non solo a Vienna, ma anche a Madrid, e la Spagna perseguì, almeno sino agli albori del XVII secolo, una politica che è stata definita «di dissimulazione» ma non di aperto contrasto con gli interessi imperiali.²⁵

Una particolare attenzione era riservata all'area ligure, alle Langhe e alla Lunigiana, nell'ottica di garantire un'adeguata protezione al *Milanesado*, considerato il «corazòn de la Monarquía», la pietra angolare e il fondamentale snodo strategico dell'intero sistema asburgico.²⁶ In tal senso era ritenuto di vitale importanza stringere legami più solidi con la feudalità imperiale in quelle aree per meglio controllarle e garantire una cintura di protezione e sicuri corridoi di

die Habsburger un Italien (16. bis 19. Jahrhundert), a cura di M. Bellabarba e J.P. Niederkorn, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2010, pp. 17-37.

23 Questi i tre livelli di condotta dei vassalli imperiali individuati da C. Cremonini, *La feudalità imperiale italiana tra lealtà all'Impero e interessi spagnoli*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 15, 2009, pp. 131-139. Sulla questione si veda anche A. Spagnoletti, *Feudatari imperiali nel sistema dinastico italiano*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 49-64.

24 C. Cremonini, *La mediazione degli interessi imperiali in Italia tra Cinque e Settecento*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 31-48, la citazione alle pp. 36-37. Ad avvalorare l'ipotesi che il ruolo di tutela spettasse tacitamente ai re cattolici sta il fatto che non furono mai più nominati dei "vicari" ma solo dei "commissari imperiali". *Ibidem*.

25 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 48.

26 P.F. Albaladejo, *De «llave de Italia» a «corazòn de la monarquía»: Milan y la monarquía catòlica en el reinado de Felipe III*, in *Lombardia borromaica Lombardia spagnola, 1554-1659*, a cura di P. Pissavino e G. Signorotto, Bulzoni, Roma 1995, vol. I, pp. 41-92. Sul ruolo strategico della Lombardia cfr. anche M. Rizzo, *Sticks, Carrots, and All the Rest: Lombardy and the Spanish Strategy in Northern Italy between Europe and the Mediterranean (1550-1600)*, in "Cahiers de la Méditerranée", 75, 2005, pp. 145-184.

accesso al ducato.²⁷ Perciò la Spagna fece largo uso dell'aderenza, strumento contrattuale peraltro non nuovo e in passato ampiamente sfruttato dai Visconti e dagli Sforza nei tentativi di estendere l'influenza milanese sui territori sopra citati.²⁸ In ogni caso tali scelte politiche e strategiche non ebbero mai per la monarchia cattolica una valenza prettamente antagonista nei confronti dell'Impero, ma erano anzi concepite come azioni in un certo senso funzionali al mantenimento e al miglioramento, in chiave razionalizzante, del sistema di alleanze costruito in Italia da Carlo V e dello stesso asse asburgico. L'Impero dal canto suo agì in sinergia con la Spagna e si appoggiò alla sua presenza in Italia per gestire il suo ordinamento feudale, ma non mancò di far sentire la propria voce ogniquale volta avvertì una lesione della sua autorità e delle sue prerogative.²⁹

Vicenda emblematica di questo intreccio di rapporti e tensioni tra Impero, Spagna e feudi italiani fu quella del marchesato di Finale, la cui infeudazione imperiale ai Del Carretto risaliva al secolo XIII, e i cui rapporti con lo Stato di Milano furono una costante tra tardo medioevo e prima età moderna.³⁰ Il marchesato, per la sua importanza strategica, si trovava a inizio Cinquecento al centro degli appetiti spagnoli, francesi, genovesi e sabaudi. L'interesse spagnolo per il Finale, in particolare, era strettamente legato alla necessità di conservare e proteggere il *Milanesado* garantendosi il controllo diretto di un approdo sicuro senza dover dipendere unicamente dal porto di Genova.³¹

27 Si sofferma su questi aspetti M. Rizzo, *Gli Austrias e l'Italia centrosettentrionale nella prima età moderna. Una rapsodia geopolitica*, in *Feudi di Lunigiana*, pp. 67-113.

28 C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, pp. 178-183. Sulle aderenze nelle Langhe tra Quattro e Seicento cfr. l'accurata ricostruzione di R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe tra Impero e Stato di Milano (XV-XVIII secolo)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 67-120. Su questi legami si veda poi Id., *"Intra Tanarum et Bormidam et litus maris". I marchesi di Monferrato e i signori "aleramici" delle Langhe (XIV-XVI secolo)*, in *Il Monferrato. Crocchia politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa. Atti del convegno internazionale di studi, Ponzone (Al), 11-14 giugno 1998*, a cura di G. Soldi Rondinini, Ponzone 2000, pp. 240-266 e Id., *I del Carretto e le Langhe tra medioevo ed età moderna*, in "Langhe, Roero, Monferrato. Cultura materiale - società - territorio", 11, 2015, pp. 11-83. Sulle aderenze milanesi nel tardo Medioevo si faccia ora riferimento a F. Bozzi, *Le spire della vipera. Le aderenze viscontee fra Tre e Quattrocento*, FrancoAngeli, Milano 2021.

29 Alla luce dei recenti studi sarebbe dunque da rigettare la tesi di fondo di Aretin, il quale vedeva nel cosiddetto ordinamento feudale spagnolo (il terzo oltre a quello imperiale e a quello pontificio) un elemento equipollente, costantemente contrapposto a quello imperiale e sostanzialmente volto al suo scardinamento: K.O. von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia*.

30 Sul rapporto tra Finale e Milano, a partire dall'epoca sforzesca, R. Musso, *Finale e lo Stato di Milano (XV-XVII secolo)*, in *Storia di Finale*, Daner Edizioni, Finale Ligure 1997, pp. 125-166. Dal punto di vista imperiale F. Edelmayer, *Il Sacro Romano Impero nel Cinquecento ed i piccoli feudi italiani: l'esempio del Marchesato finalese*, in *La Spagna, Milano ed il Finale: il ruolo del Marchesato finalese tra medioevo ed età moderna*, Bolla, Finale Ligure 1994, pp. 43-61.

31 Sull'importanza del Finale per la monarchia cattolica si veda la ricca ricostruzione di P. Calcagno, *«La puerta a la mar». Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713)*, Viella, Roma 2011. Sulla dimensione internazionale delle vicende finaliensi utile ancora *Finale fra le potenze di antico regime. Il ruolo del Marchesato sulla scena internazionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di P. Calcagno, Società savonese di storia patria, Savona 2009.

Le convulse vicende legate alla rivolta del 1566, causata dal pressante fiscalismo del marchese Alfonso II,³² videro come attori non solo Genova e la Spagna, ma anche Firenze, i Savoia e la Francia. Per evitare che il marchesato finisse in mani altrui, Filippo II offrì il suo appoggio all'esecuzione imperiale e parallelamente avviò trattative con i Del Carretto per l'acquisto del feudo e, vistosi poi negato l'avallo imperiale, decise infine di passare all'azione ordinando al governatore di Milano di occupare Finale, in quel momento amministrato da un commissario imperiale, presentandola e giustificandola come mossa preventiva volta a scongiurare un analogo intervento francese.

La risposta di Massimiliano II, anche se non repentina, fu poi categorica: l'azione spagnola era lesiva dell'autorità imperiale ed era un'usurpazione paragonabile a quella perpetrata dai finalesi in rivolta. Filippo dovette quindi tornare sui suoi passi, in ragione del fatto che una rottura con l'imperatore avrebbe minato le fondamenta giuridiche della sovranità spagnola nell'Italia settentrionale, e ordinò nel 1573 la smobilitazione dal marchesato, che tornò sotto amministrazione imperiale. Filippo II rinunciò da allora a nuove azioni di forza, riprendendo invece la via delle trattative con i Del Carretto per l'acquisto del feudo, con i quali giunse infine ad un accordo che non ricevette tuttavia il benestare imperiale. Ad una nuova occupazione del feudo alla morte dell'ultimo marchese Sforza Andrea, ordinata nel 1602 dal nuovo sovrano Filippo III al governatore di Milano Fuentes, fece seguito una nuova ondata di indignazione e ostruzionismo imperiale. La questione trovò conclusione, dopo una lunga serie di negoziati, il 4 febbraio 1619, non a caso nel pieno della rivolta boema, con l'investitura del feudo al re cattolico da parte dell'imperatore Mattia.³³

Dopo le tensioni registrate negli anni a cavallo dei due secoli e la sostanziale impasse imperiale che caratterizzò l'ultimo decennio del lungo regno di Rodolfo II, lo scoppio della guerra dei Trent'anni riavvicinò inevitabilmente le due dinastie, entrambe decise ad instaurare una proficua collaborazione. La fase finale della guerra fu un momento di grave debolezza imperiale in Italia: se in occasione della calata delle truppe tedesche nell'ambito del conflitto per la successione di Mantova l'Impero aveva avuto una possibilità di "mostrare i muscoli", esigendo dure contribuzioni dai suoi vassalli italiani (peraltro con esiti incerti),³⁴ mettendo a sacco la città virgiliana e sequestrando il feudo, le difficoltà della guerra che divampava in Germania non permisero poi all'imperatore di mantenere le sue forze nel nord della penisola, e lo stesso intervento si

32 Sul marchese Alfonso II si veda R. Musso, «Un sì benigno signore et principe et amatore de' sudditi suoi». *Alfonso II Del Carretto, marchese di Finale (1535-1558)*, in *Finale fra le potenze di antico regime*, pp. 10-67.

33 F. Edelmayr, *Il Sacro Romano Impero nel Cinquecento ed i piccoli feudi italiani*; R. Musso, *Finale e lo Stato di Milano (XV-XVII secolo)*; M. Schnettger, «*Princeps sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»?», pp. 239-264.

34 S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero in Italia*, p. 122 sgg.

rivelò sostanzialmente fallimentare in quanto Ferdinando II dovette poco dopo riconoscere la signoria dei Gonzaga-Nevers su Mantova.

Tale arretramento imperiale non comportò in ogni caso una rescissione dei legami con il *Reichsitalien*: il sistema dei feudi imperiali rimase intatto e l'imperatore continuò a nominare di volta in volta dei commissari *ad hoc* per difendere i suoi interessi nella penisola. Da segnalare il fatto che nel primo Seicento ricoprono l'incarico di commissario, tra gli altri, il duca di Massa, il principe della val di Taro e il duca di Guastalla: ci si affidava quindi a figure interne alla feudalità imperiale, e ciò viene considerato indizio forte di una mancanza di «capacità organizzativa che l'Impero in quel periodo non era in grado di manifestare proprio per la debolezza strutturale e politica che lo caratterizzava specialmente rispetto all'Italia».³⁵

Negli anni centrali del secolo si assistette d'altro canto al momento di maggiore collaborazione tra i due rami asburgici nella gestione dell'Italia imperiale. A partire da Vestfalia si aprì infatti il periodo della “mediazione”: Ferdinando III era interessato come imperatore a recuperare presa sulla feudalità italiana, ma non avendone la forza poiché tutte le poche risorse rimaste erano destinate al processo di riorganizzazione e consolidamento delle terre ereditarie,³⁶ si appoggiò più che mai ai cugini spagnoli. Egli arrivò per esempio, nel 1653, a conferire al governatore di Milano Caracena l'incarico di svolgere indagini circa la natura dei feudi imperiali confinanti con il *Milanesado* che subivano pressioni da parte della Repubblica di Genova. Si trattava in quel periodo, per citare Cremonini, di un Impero che «tentava di ricucire i contatti con una feudalità italiana lontana emotivamente e geograficamente, ma lo faceva senza alzare la voce, cercando di incontrare la mediazione della Spagna, che sapeva essere in quel momento più forte».³⁷ L'incarico affidato al Caracena è per certi versi l'emblema del nuovo corso di collaborazione tra Spagna e Impero per la gestione dell'Italia imperiale, caratterizzato da una comune volontà di passare dalla tensione alla mediazione, alla ricerca di una più stretta cooperazione nel reciproco interesse.

Dopo Vestfalia, la collaborazione tra i due rami asburgici proseguì anche sul piano militare: nel 1656 le armi francesi erano sul punto di minacciare direttamente il Ducato di Milano, feudo imperiale, e perciò, accogliendo l'appello del governatore Fuensaldaña, Ferdinando III inviò un contingente per presidiare i feudi limitrofi, ribadendo tuttavia che tale intervento era volto solo ed esclusivamente a difendere le ragioni imperiali e non quelle della Spagna, che nonostante

35 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 78. Sulla presa dell'Impero sui feudi italiani in questo periodo si veda ora R. Becker, *Die italienischen Reichsleben im Spiegel der Nuntiaturbberichte in der Zeit um 1630*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 100, 2020, pp. 374-414.

36 R.J.W. Evans, *Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica 1550-1700*, il Mulino, Bologna 1981, pp. 161-215.

37 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 80.

ciò diede pieno appoggio logistico ed economico all'acquartieramento. Non è chiaro se tale intervento avesse già allora come scopo primario la riaffermazione dell'Impero in Italia,³⁸ ma quel che è certo è che la presenza delle armi cesaree nel nord della penisola diede la stura alle rivendicazioni dei non pochi vassalli che desideravano sganciarsi dall'orbita spagnola, e che riuscirono infatti a ottenere dal neo imperatore Leopoldo «una nuova ondata di investiture quali feudatari “meramente imperiali”», tentando così di rendere nulli i precedenti trattati di aderenza.³⁹

A tale iniziativa dei vassalli imperiali il Senato rispose prontamente inviando nel 1663 alla dieta di Ratisbona il suo membro Carlo Archinto per sostenere le ragioni spagnole. Nelle istruzioni date al senatore milanese, che doveva discutere soprattutto di alcuni feudi delle Langhe e della Lunigiana, si faceva leva non su una contrapposizione tra diritti imperiali e diritti spagnoli sul controllo di quelle aree, bensì su un legittimo diritto dei duchi di Milano, che su quei territori avevano ricevuto secoli addietro la delega imperiale. Da qui scaturiva lo scopo primario della missione Archinto, ovvero quello di ottenere il vicariato imperiale per i governatori di Milano e più in generale una formalizzazione di quel ruolo di tutela e di quella superiorità gerarchica nei confronti degli altri feudi italiani che la Spagna aveva sino ad allora svolto e detenuto di fatto. Ciò avvenne, parzialmente, nel 1668, quando Leopoldo conferì temporaneamente al governatore di Milano il titolo di vicario generale per i feudi minori della Lunigiana.⁴⁰

Altra conseguenza della missione Archinto, e strettamente legata alla richiesta del conferimento del vicariato, fu l'apertura del dibattito sui cosiddetti “feudi controversi”, ovvero quei feudi in bilico tra l'investitura imperiale e quella camerale, che proprio in virtù del vicariato del 1396 «avrebbero dovuto essere di pertinenza ducale, ovvero spagnola mentre a causa delle troppo facili investiture concesse dall'Impero potevano dirsi immediatamente sottoposti all'imperatore e sottrarsi al giudizio delle magistrature milanesi»⁴¹. Prodotto di tale dibattito fu, alcuni anni più tardi, la preparazione del regesto *Feudorum Provinciae Mediolanensis controversorum cum alienibus ditionibus. Synopsis collecta ex tabulario Excellentissimi Senatus*, stilato dal segretario del Senato Carlo Maria Maggi a partire dal 1678 ed edito nel 1680.⁴²

38 È stato per esempio sostenuto, sempre nell'ottica di una contrapposizione tra i due rami asburgici, che l'invio del contingente imperiale avrebbe dato il via a un ribaltamento dei rapporti di forza tra Impero e Spagna: se quest'ultima aveva tentato sino al primo Seicento «di indebolire l'ordinamento feudale imperiale a vantaggio del proprio, a partire dal 1670 quest'evoluzione assunse un senso completamente opposto». Cfr. K.O. von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia*, pp. 83-84.

39 R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe*, pp. 115-116.

40 C. Cremonini, *La mediazione degli interessi imperiali in Italia*, p. 46.

41 *Ivi*, p. 45.

42 C.M. Maggi, *Feudorum Provinciae Mediolanensis controversorum cum alienibus ditionibus. Synopsis collecta ex tabulario Excellentissimi Senatus*, per Marco Antonio Pandolfo Malatesta, Milano 1680,

Anche quando nel 1677 con la fine della reggenza di Marianna d'Austria a Madrid il clima politico mutò e si registrò un nuovo irrigidimento, Vienna riuscì a tenere in piedi la politica della mediazione servendosi del commissario Vitaliano Borromeo, figura dotata di credibilità e prestigio e ben gradita anche alla corte spagnola grazie ai buoni uffici interposti dal presidente del Senato Bartolomeo Arese, da poco suo parente. Il commissario lavorò per riaffermare i diritti dell'Impero e per mettere ordine nel marasma che caratterizzava l'amministrazione degli affari imperiali in Italia, ma portò avanti tali istanze senza mai entrare in conflitto con la controparte spagnola, tentando sempre di seguire la via della mediazione e della salvaguardia del reciproco interesse dinastico e strategico.⁴³ Ciò non significa naturalmente che vi fosse una volontà dell'Impero di cedere alla Spagna la gestione dei feudi imperiali, soprattutto quando in caso di controversia e di tentativo di apprensione da parte della Camera di Milano gli eventuali pretendenti rivendicavano l'immediatezza del feudo in questione appellandosi al Consiglio aulico e all'imperatore. Ciò avvenne nel caso del feudo di Retegno, vacante dal 1675 per la morte senza eredi diretti del principe Antonio Teodoro Trivulzio: al tentativo di apprensione da parte della regia Camera l'erede designato conte Gaetano Gallio Alvito rispose sostenendo con vigore la diretta dipendenza della baronia dall'Impero e richiedendone quindi – con esiti favorevoli, come si vedrà in seguito – l'intervento. D'altro canto lo stesso conte Borromeo, oltre a presentare proposte volte a rendere maggiormente “tracciabile” la presenza dei feudi imperiali minori in Italia al fine di meglio proteggerne i diritti nei confronti dei tentativi di usurpazione dei maggiori, fu il primo a suggerire di rendere nulle, tramite dichiarazione imperiale, tutte le aderenze sino ad allora stipulate tra stati maggiori e feudi minori.⁴⁴

Nel 1679 il Magistrato straordinario inviò a Vienna il questore Valeriano Serponti per chiarire la situazione di alcuni feudi della Lunigiana vacanti per la morte senza discendenza dei titolari, feudi dei quali occorreva definire a chi spettasse il diritto di apprensione, se alla Spagna o all'Impero. In aggiunta a ciò, su mandato del governatore Melgar, il Serponti avrebbe dovuto anche sostenere le ragioni milanesi sul suddetto feudo di Retegno. In quegli anni emersero dunque contraddizioni tra le azioni autonome del governatore e la posizione del Magistrato straordinario e dei tribunali milanesi, i quali ricordavano sempre come tutte le decisioni e le linee di condotta relative ai feudi imperiali dovessero essere prese collegialmente e con tutte le attenzioni del caso.⁴⁵

una copia dell'opuscolo si trova in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 1, fasc. 54. Sulla *Synopsi* si veda senz'altro G. Del Pino, *I feudi imperiali*, pp. 191-214.

43 Sull'operato del Borromeo si rimanda a C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 82-92.

44 *Ivi*, pp. 85-87.

45 *Ivi*, pp. 88-91.

1.2. Caratteristiche, classificazione e distribuzione dei feudi imperiali

Occorre ora soffermarsi brevemente su alcune caratteristiche specifiche dei feudi imperiali, su cosa volesse dire essere un feudatario o un suddito imperiale in Italia, sulla classificazione e distribuzione geografica di tali feudi, ponendo attenzione soprattutto ai cosiddetti “feudi minori”. Anzitutto, per tutti i feudi vi era l'obbligo di rinnovo dell'investitura, sia che vi fosse un nuovo vassallo, sia che vi fosse un nuovo imperatore. Ogni cambiamento riguardante i feudi stessi richiedeva una conferma imperiale, che si trattasse di vendita, ipoteca, modifica della linea di successione e così via. Della trattazione di tali incombenze era incaricato, come detto, il Consiglio imperiale aulico. I diritti e i privilegi dei vassalli e dei loro sudditi derivavano ed erano assicurati dall'alta protezione imperiale.

La sovranità imperiale garantiva tutta una serie di diritti ai sudditi dei vassalli, ma anche oneri, come nel caso delle contribuzioni di guerra, che l'imperatore richiedeva ai suoi vassalli, i quali poi si rifacevano in parte sui sudditi. La presenza dell'Impero, anche in periodi di pace, si manifestava poi a vari livelli, dall'invio di commissari *ad hoc* alle cerimonie civili e religiose, con riti e segni visibili della sovranità imperiale. Nel XVIII secolo fu poi creata, come si vedrà, la Plenipotenza imperiale per l'Italia, istituzione permanente con mansioni specifiche e dotata di un organico stabile e di un archivio. Tale organismo, che aveva come referente diretto il Consiglio aulico, si occupò quasi esclusivamente della gestione dei rapporti con i feudi minori in Italia.

Per un piccolo feudo imperiale il vantaggio più consistente e immediato era senza dubbio la condizione di extraterritorialità e quindi di autonomia fiscale e giurisdizionale nei confronti dei vicini. Il feudatario aveva il potere di gestire tramite i propri giurisdicenti le cause civili e penali, di avere una propria “polizia”, di avere un proprio fisco, oltre al monopolio assoluto di dazi e regalie. I feudatari erano spesso gli unici arbitri della vita nel feudo, e tale aspetto era inversamente proporzionale alle dimensioni dello stesso e al peso degli statuti locali. I sudditi potevano ovviamente fare appello all'imperatore e al Consiglio aulico nel caso di soprusi e irregolarità, ma l'operazione era tutt'altro che semplice, in particolare prima della burocratizzazione della Plenipotenza imperiale. Tale arbitrarietà, soprattutto quando applicata in ambito fiscale, portò in alcuni casi specifici allo scoppio di tumulti o di vere e proprie rivolte nei feudi imperiali, come nel già citato caso finalese o in quello della rivolta di Castiglione delle Stiviere, o ancora in quello della rivolta di Massa.⁴⁶ Sempre nel caso dei piccoli o piccolissimi feudi tale condizione di separazione poteva talvolta rappresentare un freno alla

46 Sulla rivolta di Castiglione C. Cremonini, *La rivolta di Castiglione delle Stiviere negli atti della Plenipotenza dei feudi imperiali italiani*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Marocchi, Bulzoni, Roma 1996, pp. 91-116. Sulla rivolta di Massa Ead., *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 175-190.

crescita economica e sociale, cui però faceva spesso da contraltare una lunga serie di esenzioni generalmente godute dalla popolazione, oltre alla protezione da eventuali intromissioni degli agenti del fisco degli Stati confinanti. Come si vedrà ampiamente in seguito, la separazione giurisdizionale e fiscale dava poi la possibilità a banditi e contrabbandieri di rifugiarsi in territorio imperiale e spesso di erigersi indisturbati il domicilio dei propri traffici con indubbi vantaggi anche per l'economia del feudo.

Si è già accennato al fatto che, formalmente, oltre alla miriade di piccole signorie disseminate nel nord e centro Italia, feudi imperiali erano anche molti degli stessi antichi Stati italiani. In questo senso venne ben presto a configurarsi, prima di fatto e poi di diritto, una distinzione tra feudi “maggiori” e “minori”.⁴⁷ Tale classificazione, formalizzata in primo luogo a livello cerimoniale,⁴⁸ come osservato da Cremonini non era legata esclusivamente a fattori squisitamente ponderali quali l'estensione territoriale, la dimensione demografica o la floridezza economica, ma anche al peso politico e alla profondità dei rapporti in essere tra le dinastie in gioco – e quindi anche le eventuali loro diramazioni – e gli Asburgo d'Austria e di Spagna.⁴⁹ Emblematico in questo senso è nuovamente il caso della feudalità gonzaghesca: la permanenza e l'estensione di una “galassia”⁵⁰ di signorie infeudate ai Gonzaga *minores* fu possibile grazie anche al regolare inserimento di esponenti di quella dinastia nelle corti di Praga/Vienna e Madrid. Tale costruzione fu al tempo stesso mirata ad evitare un eccessivo rafforzamento territoriale del ramo maggiore, quello di Mantova, e a garantire il solido presidio di una zona militarmente sensibile.⁵¹ Anche se si trattava di realtà di modeste dimensioni territoriali e demografiche, alcuni di questi feudi, come il principato di Castiglione e la contea di Novellara, furono per lungo tempo ascritti alla cerchia dei feudi “maggiori”, proprio in virtù dei legami politici sopra citati. Si può poi affermare che in linea di massima, nel Settecento, furono

47 Su questa distinzione e sui suoi risvolti pratici si sofferma già più volte Pugliese: S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero in Italia, passim*.

48 I vassalli maggiori (e in età moderna i loro delegati) prestavano infatti giuramento direttamente davanti all'imperatore, mentre i minori davanti al Consiglio aulico: M. Schnettger, *Il Sacro Romano Impero e l'Italia*, p. 31; Id., *Das Alte Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, p. 365 sgg.; J. Noël, *Zur Geschichte der Reichsbelehnungen im 18. Jahrhundert*, in “Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs”, 21, 1968, pp. 106–122.

49 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 63 sgg.

50 Il fortunato termine “galassia gonzaghesca” è stato coniato da Cesare Mozzarelli: C. Mozzarelli, *Castiglione e i Gonzaga: piccoli stati e piccoli principi nell'Europa d'antico regime*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana*, pp. 13–21.

51 Cfr. in proposito S. Veronelli, *Strategie politiche di un piccolo stato a fine Cinquecento: il ducato di Mantova tra impero e monarchia Cattolica*, in *La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, a cura di E. Brambilla e G. Muto, FrancoAngeli, Milano 1997, pp. 389–404, pp. 400–404, oltre alle considerazioni di C. Mozzarelli, *Mantova, da ducato imperiale a provincia di Lombardia*, in *La formazione della Lombardia contemporanea*, a cura di G. Rumi, Cariplo-Laterza, Milano-Roma 1998, pp. 59–104, pp. 60–61.

burocraticamente classificati come maggiori quei feudi in grado di esprimere una politica estera e in grado di rapportarsi direttamente con Vienna grazie ad una rappresentanza diplomatica fissa e accreditata presso la corte imperiale. Mantenevano tale qualifica anche importanti feudi come i ducati di Milano e di Mantova, allora direttamente controllati dagli Asburgo. Si registrarono infine anche dei “declassamenti”, come nel caso appunto di Castiglione delle Stiviere, la cui classificazione, negli elenchi successivi alla rivolta e al commissariamento del principato, passò da feudo maggiore a feudo minore.

Quanto ai feudi minori, risulta difficile fornire un elenco esaustivo: il loro numero era infatti soggetto a una serie di variazioni, tra i cui motivi si possono citare l'estinzione di dinastie, le nuove infeudazioni, gli incameramenti da parte degli stati maggiori, la parcellizzazione delle eredità (emblematico in tal senso il caso dei Malaspina di Lunigiana). Sempre tenendo conto di tali variazioni, si può comunque quantificare la consistenza media della feudalità imperiale minore, nella prima età moderna, in alcune centinaia di unità: secondo Leopold Auer nel XVI secolo vi erano in Italia tra i 250 e i 300 feudi minori,⁵² mentre per il pieno Seicento Aretin ne individua circa 200.⁵³ I numeri calarono poi drasticamente nel secolo successivo, a metà del quale, elenchi alla mano, si contavano solo 47 feudi minori.⁵⁴

Se è per certi versi complicato fornire dati numerici ed elenchi esaustivi, non lo è certamente individuare le aree geografiche entro le quali i feudi minori erano principalmente distribuiti.⁵⁵ Per larga parte dell'età moderna, infatti, esistettero specifici territori, talvolta regioni, caratterizzati da un'alta densità feudale-imperiale. Tali territori o regioni rispondevano sempre a una o più caratteristiche: zone cuscinetto tra stati regionali, aree di transito, aree strategiche, luoghi impervi e difficilmente accessibili, elevata conflittualità locale. Un'area che comprendeva molte delle caratteristiche sopra citate era sicuramente la Lunigiana: regione incuneata tra tre feudi maggiori di dimensione regionale come Milano, Genova e Firenze e alternatamente oggetto degli appetiti di questi ultimi; territorio geomorfologicamente malagevole, impervio e selvaggio; area di interesse strategico.⁵⁶ Altra area a densità feudale considerevole era quella delle Langhe,

52 L. Auer, *Il Sacro Romano Impero nel Cinquecento ed i piccoli feudi italiani*, p. 44.

53 K.O. von Aretin, *Das Alte Reich 1648-1806*, Klett-Cotta, Stuttgart 1993-2000, vol. I, p. 112.

54 Ci si rifà in questo caso all'elenco redatto nel 1754 in occasione della spedizione delle notificazioni relative alla nomina del marchese Antoniotto Botta Adorno a plenipotenziario imperiale: ASMi, *Feudi imperiali*, b. 14, *Specificazione de' Signori Vassalli Maggiori, e dei Feudatari minori come pure de' feudi del Sacro Romano Imperio in Italia*, edito da Cinzia Cremonini in Ead., *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 293, appendice B. Sul crollo di consistenza della feudalità imperiale italiana tra Sei e Settecento cfr. G. Del Pino, *I feudi imperiali*.

55 Una buona mappatura in questo senso è fornita in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, essendo il volume strutturato per aree geografiche.

56 Sui feudi imperiali di Lunigiana E. Branchi, *Storia della Lunigiana feudale*, Beggi, Pistoia 1897-1898, 3 voll., C. Magni, *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, III, pp. 43-70,

posta al confine tra i domini sabaudi, genovesi e milanesi, area di transito e area fortemente segnata, come del resto la Lunigiana, dall'istituto dell'aderenza.⁵⁷ Nelle immediate vicinanze si trovava poi il Monferrato, gonzaghesco e poi sabauda, del quale Alice Raviola ha ben messo a fuoco la «duplice natura di feudo imperiale e di contenitore di feudi imperiali».⁵⁸ Ricca di feudi imperiali e interessata dal commercio di transito era anche la val Trebbia.⁵⁹ Vi era poi la già citata area gonzaghese, vero e proprio contrafforte tra Milano e Venezia, pullulante di piccole entità feudali.⁶⁰ Completano il quadro i cosiddetti “feudi sparsi” o “feudi diversi”,⁶¹ distribuiti tra lago Maggiore, Lario, Piacentino, Appennino

Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani. Declinato sulla condizione di frontiera della Lunigiana: R. Barotti, *Vivere la frontiera in Lunigiana: comunità, feudi, granduchi nell'età moderna*, in *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana nello spazio mediterraneo*, a cura di E. Fasano Guarini e P. Volpini, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 91-102. Sulla dimensione strategica della Lunigiana (e di altre aree) per la prima età moderna si è già fatto riferimento a M. Rizzo, *Gli Austrias e l'Italia centrosettentrionale*, mentre per il rinnovato interesse strategico tra Sei e Settecento si veda C. Cremonini, *Tra Austrias e Borbone: i feudi di Lunigiana durante la guerra di successione spagnola*, in *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani*, pp. 115-132.

- 57 Sui feudi delle Langhe A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe fra Sei e Settecento*, in “Quaderni storici”, 63, 1986, pp. 775-810; Id., *Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle Langhe tra mito e storia*, in *Sistemi Oblasti in Oblasti Institucij. Teorija in Praska Držav Evropskega Sredozemlja v Novem Veku s Posebnim Ozirom Na Jadransko Območje (Power Systems and Power of the Institutions With Special Reference to the Early Modern Adriatic Area)*, in “Acta Histriae VII”, Koper 1999, pp.169-192; Id., *Idioma giurisdizionale e transiti commerciali. Spunti di riflessione sulla cultura politica dei feudi imperiali delle Langhe in età moderna*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 121-136 e, nello stesso volume, R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe tra Impero e Stato di Milano*. Un'ottima mappatura dei feudi imperiali liguri è invece offerta, insieme a interessanti elenchi e tabelle relative alla loro consistenza, da A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova*, pp. 38-51.
- 58 B.A. Raviola, *Un complesso intreccio di giurisdizioni. I feudi imperiali del Monferrato gonzaghese*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 175-198, p. 175. Sui feudi imperiali di Langhe e Monferrato si veda anche Ead., «Tanti luoghi che potessero formare uno stato non piccolo dell'Impero»: feudi imperiali e spazio sabauda età moderna, in *Il Piemonte come eccezione? Riflessioni sulla «Piedmontese exception»*, a cura di P. Bianchi, Centro studi piemontese, Torino 2008, pp. 127-139. Più in generale, sul Monferrato gonzaghese, imprescindibile B.A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghese. Istituzioni ed élites di un microstato (1536-1708)*, Olschki, Firenze 2003.
- 59 Sui feudi della Val Trebbia oltre a G. Fiori, *I Malaspina di Pregola ed i feudi sulla sinistra del Trebbia*, in “Archivio Storico per le Province parmensi”, 1964, pp. 261-342, ora anche *I feudi imperiali della Val Trebbia. Società e territorio tra Genova e Piacenza*, a cura di B. Giontoni e F. Balletti, De Ferrari, Genova 2019. Sul nesso feudi imperiali-transiti per queste aree cfr. anche V. Tigrino, *Giurisdizione e transiti nel Settecento. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana*, in *Lungo le antiche strade: vie d'acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna: Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Milano*, a cura di M. Cavallera, Nomos, Busto Arsizio 2007, pp. 45-94.
- 60 G. Annibaletti, *La microfeudalità imperiale nell'area gonzaghese*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 211-226. Cesare Mozzarelli si è soffermato sull'*unicum* gonzaghese in molti suoi scritti, ora raccolti in C. Mozzarelli, *Scritti su Mantova*, Arcari, Mantova 2010.
- 61 In questo modo raggruppati negli elenchi settecenteschi.

centrale:⁶² caratteristica comune alla quasi totalità di questi feudi era, come si vedrà in seguito, la collocazione in aree di confine.

Per tutta l'età moderna, accanto alla feudalità imperiale e a quella camerale, esistette anche una feudalità di natura pontificia, territorialmente distribuita al di fuori dello Stato della Chiesa e la cui sovranità diretta era rivendicata dal papa. Questo tema, nel solco del dibattito sul feudalesimo in età moderna e in particolare sulla feudalità ecclesiastica, ha riscosso di recente una certa attenzione storiografica.⁶³ Ci si limiterà qui a segnalare che i feudi pontifici o pretesi tali presentavano diverse analogie con quelli imperiali. In primo luogo l'extraterritorialità e la dislocazione geografica, sovente in aree di “cerniera” e di transito, condizione comune e pregna di risvolti strategici e commerciali. In secondo luogo la loro condizione di feudi la cui legittimazione derivava da due entità di ispirazione universale, l'Impero e il Papato, ma che dovevano al tempo stesso costantemente rapportarsi con le realtà circostanti, ovvero gli Stati italiani e, sino a un certo punto, la Spagna. Infine, per l'appunto, i vari livelli di dipendenza entro i quali molti vassalli imperiali o pontifici (o in alcuni casi imperiali e pontifici) erano inseriti: poteva infatti spesso accadere che una famiglia fosse titolare di un feudo al contempo imperiale e camerale, o in possesso di feudi o porzioni di feudi rispettivamente imperiali e pontifici, senza contare gli eventuali legami intessuti con le corti circostanti.⁶⁴

1.3. Il ritorno dell'Impero

Grazie ai successi militari riportati in seguito alla rottura dell'assedio di Vienna del 1683 gli Asburgo d'Austria ebbero la possibilità di riproporsi come i difensori della cristianità, superando la fase di stallo post-Vestfalia e rilanciando in grande stile l'idea imperiale, presentandosi al tempo stesso, supportati da una serrata campagna pubblicitaria, come unico vero argine all'aggressivo espansionismo di Luigi XIV sul continente⁶⁵ e gettando le basi per i futuri – peculiari – sviluppi set-

62 Su questi ultimi cfr. T. di Carpegna Falconeri, *I feudi imperiali ai confini fra Toscana e Stato Pontificio (secoli XV-XVIII)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 433-450.

63 *La feudalità imperiale e pontificia nell'Età moderna*, atti del convegno in «Annali di storia moderna e contemporanea», 15 (2009); *Feudi del papa? Controversie sulla sovranità nell'Italia moderna*, a cura di G. Dell'Oro, B.A. Raviola, V. Tigrino, fascicolo monografico di “Cheiron”, 2/2016.

64 C. Cremonini, *Poteri mediatizzati: feudi pontifici e feudi imperiali. Alcune ipotesi di confronto*, in *Feudi del papa?*, pp. 282-289.

65 Tale rilancio fu infatti accompagnato da un'ampia produzione pubblicitaria di chiaro stampo antifrancese, che vedeva come esponente anche Leibniz insieme ad altri giuristi e teorici del diritto naturale. Si trattava in prima battuta di una pubblicitaria diretta a denunciare gli attentati alla giurisdizione imperiale e a porre l'attenzione sulla preoccupante politica egemonica di Luigi XIV, per arrivare poi, a partire dalla metà degli anni Ottanta, ad una produzione tesa a «risvegliare una sorta di vero e proprio “patriottismo” imperiale antifrancese». M. Verga,

tecenteschi della potenza austriaca.⁶⁶ A Versailles, d'altro canto, l'impressione che la potenza asburgica – e con essa l'Impero – fosse in rapida ascesa era ben chiara, così come il fatto che potesse interferire con il «rinnovato disegno francese di incunearsi nel gioco diplomatico italiano» sfruttando l'ormai evidente crisi del sistema spagnolo:⁶⁷ le istruzioni date nel 1692 all'inviato francese in Italia, conte di Rébenac, prevedevano per esempio l'adozione di misure diplomatiche volte a contrastare «l'agrandissement de la Maison d'Autriche». ⁶⁸ Si trattava dunque, negli ultimi anni del regno di Carlo II, di una «contesa fra Parigi e Vienna per l'eredità spagnola nella penisola [...] che fu giocata, prima che parlassero le armi, sul piano delle iniziative diplomatiche e della propaganda». ⁶⁹

La guerra della Lega di Augusta aveva infatti riportato nuovamente l'Impero in Italia: con il ritorno delle armate cesaree nel nord della penisola, e con la sempre più evidente crisi della Spagna, l'Impero ebbe una possibilità concreta di far sentire la propria presenza esigendo contribuzioni con rinnovato vigore, come avvenne con il conferimento della carica di commissario imperiale al maresciallo Carafa, e quindi al conte Breuner. Le contribuzioni non furono più richieste sotto forma di aiuto, ma di esborso obbligatorio ben definito e notificato a

Il ritorno dell'Impero in Italia tra XVII e XVIII secolo, in *I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, a cura di F. Ieva, Viella, Roma 2016, pp. 139-156, p. 143.

66 Punto di partenza del dibattito sulla rinascita imperiale e sulla parallela affermazione della monarchia asburgica come grande potenza europea è certamente il libro di Oswald Redlich, dal titolo decisamente evocativo: O. Redlich, *Das Werden einer Grossmacht: Österreich von 1700 bis 1740*, Rohrer, Wien 1938. Una manciata di anni prima Pugliese aveva visto nella potenza politico-militare dell'Impero, che si rifletteva in una maggiore capacità di imporre contribuzioni ai feudatari imperiali, i prodromi della prima «stretta» austriaca in Italia: S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero in Italia* (si pensi oltretutto al titolo della prima edizione: *Le prime strette dell'Austria in Italia*). Grete Klingenstein, riconoscendo l'esistenza di una congiuntura favorevole, segnala la presenza di problemi strutturali importanti: G. Klingenstein, *L'ascesa di Casa Kaunitz. Ricerche sulla formazione del cancelliere Wenzel Anton Kaunitz e la trasformazione dell'aristocrazia imperiale (secoli XVII e XVIII)*, Bulzoni, Roma 1993 (1° ed. 1979), pp. 60-68. Raffaella Gherardi pone l'attenzione, oltre che sulla complessità strutturale, anche sulla situazione critica delle finanze, arrivando a chiedersi se la *Grossmacht* leopoldina, manifesta sul piano della politica estera e militare, non fosse in realtà nel complesso sovradimensionata da una sorta di *trompe-l'oeil* barocco: R. Gherardi, *Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento: il "buon ordine" di Luigi Ferdinando Marsili*, il Mulino, Bologna 1980, pp. 81-93. Jean Bérenger si sofferma infine sull'ancora fortissima influenza dei ceti sull'azione dell'imperatore e sulla permanenza, anche nella monarchia, di una sostanziale diarchia tra questi ultimi che avrebbe inizialmente frenato ogni possibile processo di costruzione statale che fosse a netto vantaggio del sovrano austriaco: J. Bérenger, *Resistenza dei ceti alle riforme dell'Impero, 1680-1700*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa*, a cura di P. Schiera, il Mulino, Bologna 1981, pp. 19-64.

67 D. Frigo, *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 85-114, p. 87.

68 M. Verga, *Il ritorno dell'Impero in Italia*, p. 148.

69 D. Frigo, *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*, p. 87.

mezzo di “intimazione”.⁷⁰ Alla linea della mediazione, cifra della commissione Borromeo, si sostituì dunque molto in fretta quella dell'imposizione e della fermezza, espressa attraverso i metodi spesso sbrigativi di personalità provenienti dalla sfera militare. L'Impero si riaffacciava in Italia come non accadeva ormai da decenni, anche e soprattutto grazie alla presenza fisica delle sue forze militari e al piglio deciso dei nuovi commissari: ciò rese in primo luogo ben più perentorie e difficilmente ignorabili le richieste di contribuzioni di guerra, anche se alcuni vassalli riuscirono ad ottenere considerevoli sconti.⁷¹

Al netto dei metodi utilizzati l'Impero sapeva dunque nuovamente far sentire la propria voce e la propria autorità, ed «evidentemente, in quegli anni, i diritti e le rivendicazioni dell'imperatore e dell'Impero erano tutt'altro che un'entità puramente teorica». ⁷² Se i primi risultati furono ottenuti grazie alla massiccia presenza militare e alla fermezza dei rappresentanti imperiali, ciò significa che a fine Seicento «quella esercitata dall'Impero in Italia è un'egemonia ancora in fieri, ed è imposta più che pacificamente riconosciuta»⁷³ ma, cionondimeno, ben avvertita dai soggetti politici in gioco, quale che fosse il loro rango e peso politico. Questo processo fu infatti seguito con interesse e anche timore da quegli osservatori italiani che fino ad allora avevano conservato la percezione di un Impero debole, “vuoto” e incapace di imporsi sulla scena politica italiana ed europea.⁷⁴ E ancora, se da un lato la figura di Carafa – secondo il residente

70 Sulle commissioni Carafa e Breuner e in particolare sulle contribuzioni di guerra si rimanda a S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero*, pp. 164-192.

71 Riguardo all'imposizione delle contribuzioni di guerra, Christopher Storrs sostiene infatti che «we should not ignore the implications of the Emperor's (or rather Carafa's) demands for *Reichsitalien*. Even those princes and states, which had got away with reduced payments had been obliged to acknowledge the Emperor's authority, or rather his power, which was backed by the threat of troops. This was something that had not been seen in *Reichsitalien* for half a century or more», C. Storrs, *Imperial Authority and the Levy of Contributions in «Reichsitalien» in the Nine Years War (1690-1696)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 241-273, p. 251. Sul tema è poi d'obbligo il riferimento a M. Schnettger, *Subsidien und Kontributionen. Die finanziellen Beiträge der italienischen Reichsvasallen zu Reichs- und Türkenkriegen im 17. und 18. Jahrhundert*, in *Kriegsführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740*, herausgegeben von P. Rauscher, Aschendorff, Münster 2010, pp. 543-571.

72 M. Schnettger, *Il Sacro Romano Impero e l'Italia*, p. 40.

73 C. Cremonini, *Grossmacht o trompe l'oeil barocco? Considerazioni sull'Impero in Italia e i rapporti con il papato all'epoca di Padre Marco d'Aviano*, in *Marco d'Aviano e il suo tempo. Un cappuccino del Seicento, gli Ottomani e l'Impero*, a cura di R. Simonato, Concordia Sette, Pordenone 1994, pp. 311-341, p. 323.

74 Sino agli anni Ottanta agli occhi degli ambasciatori veneziani quella imperiale era ancora una “dignità vuota”, la cui autorità effettiva non era paragonabile a quella degli altri sovrani europei, priva di rendite dirette e stabili, che non presentava elementi di statualità. Le cose cambiarono con la serie di successi militari ottenuti a fine secolo, che determinarono l'evoluzione della percezione dell'Impero, dei suoi limiti, delle sue potenzialità e delle possibili minacce agli occhi degli italiani e soprattutto degli attenti osservatori veneziani. Cfr. D. Frigo, *L'idea di Impero nella trattatistica. Aspetti metodologici*, in *Marco d'Aviano e il suo tempo*, pp. 342-368.

mantovano, per esempio – sembrava a tratti addirittura sovrapporsi a quella del governatore spagnolo di Milano, suscitando «molti odii» e generando «somma confusione», dall'altro tale presenza “forte” contribuì alla formazione di un primo polo di attrazione imperiale e di un'impalcatura di alleanze e allineamenti cui aderì parte della nobiltà lombarda, e che avrebbero poi dato i loro frutti una manciata d'anni più tardi, in occasione della guerra di successione spagnola.⁷⁵

La guerra per la successione al trono di Madrid rappresentò un tornante fondamentale per gli assetti geopolitici e dinastici della penisola dopo 150 anni di predominio spagnolo.⁷⁶ Il conflitto segnò anche un punto di svolta nel rapporto tra Impero e feudi italiani, e i suoi esiti furono determinanti per il futuro del *Reichsitalien*. Il Ducato di Milano, il più importante dei feudi italiani, fu dichiarato devoluto all'Impero per la morte di Carlo II e l'estinzione della linea titolare, e al commissario Giovan Battista di Castelbarco fu affidata la delicata missione di consegnare al governatore Vaudémont il proclama imperiale con il quale si intimava alle autorità milanesi di non riconoscere alcun sovrano senza il benessere del capo dell'Impero. Ma il governatore, pur essendo «austriaco di core», declinò dichiarandosi «pronto a versare fino all'ultima goccia del suo sangue per l'erede designato da Carlo II», e dunque pienamente fedele al nuovo re Filippo V.⁷⁷ Il commissario dovette di conseguenza ritirarsi dal *Milanesado* e dedicarsi all'altra sua missione, ovvero percorrere l'Italia per raccogliere l'adesione politica e finanziaria dei vassalli alla causa imperiale, adottando una linea morbida dettata dalle difficili condizioni iniziali della guerra. La superiorità gallespana in Italia e soprattutto il fatto che i vassalli imperiali non avessero più la possibilità come in passato di dichiararsi contemporaneamente fedeli all'Impero e alla monarchia cattolica resero infatti necessario il ricorso a grandi cautele da

75 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 105-106.

76 Sulle cause, lo svolgimento e gli esiti del conflitto di successione nel complesso si veda M. Schnettger, *Der Spanische Erbfolgekrieg. 1701–1713/14*, Verlag C.H. Beck, München 2014. Sul periodo cfr. *Famiglie, nazioni e Monarchia*. Sui trattati di pace di Utrecht e Rastatt *I trattati di Utrecht*. Sull'impatto delle nuove acquisizioni italiane e sulla loro gestione cfr. M. Verga, *Il «sogno spagnolo» di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento*, in *Il Trentino nel Settecento tra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, pp. 203-261, Id., *La “disavventura inesplicabile”: mutamenti dinastici e riforme nell'Italia del primo Settecento. Note sul Granducato di Toscana da Cosimo III a Francesco Stefano di Lorena*, in *L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, a cura di C. Mozzarelli e G. Venturi, Bulzoni, Roma 1991, pp. 405-427. Si veda poi naturalmente *Dilatar l'Impero in Italia*.

77 C. Capra, *Il Settecento*, pp. 157-158. Sulle ragioni della scelta di campo del Vaudémont, che Capra si limita ad attribuire, oltre alla volontà di onorare la parola data, ad «un salutare timore per la potenza del Re Sole», e in realtà probabilmente legate anche al tentativo di ricevere, con l'appoggio del sovrano francese, quegli alti riconoscimenti (il titolo di duca di Lorena, per esempio) che in anni di militanza filoimperiale non gli erano mai stati accordati, si rimanda a C. Cremonini, *Traiettorie politiche e interessi dinastici tra Francia, Impero e Spagna: il caso di Carlo Enrico di Lorena, principe di Vaudémont (1649-1723)*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, Vita e Pensiero, Milano 2008, vol. I, pp. 733-766.

parte del Castelbarco in occasione dei colloqui con i feudatari e delle richieste di contribuzioni. Con i francesi si schierarono subito il duca di Mantova e quello di Savoia, mentre presero parte per gli imperiali i duchi di Modena e Guastalla. Altri Stati, come il Granducato di Toscana, optarono per la neutralità, attiva o passiva.⁷⁸ I vassalli minori, ben consci degli enormi rischi che in uno scenario di guerra guerreggiata la neutralità avrebbe comportato, ebbero invece la tendenza a schierarsi più apertamente per uno o per l'altro contendente, ma nel complesso «gli aderenti all'Impero furono, fino alla battaglia di Torino, una minoranza».⁷⁹ Solo grazie al ribaltamento della situazione strategica scaturito da quella vittoria l'Impero ebbe infatti la possibilità di abbandonare l'atteggiamento riguardoso sino ad allora tenuto nei confronti dei suoi vassalli italiani.⁸⁰ Dopo il definitivo ritiro delle truppe borboniche dalla penisola l'imperatore ebbe poi campo libero per regolare i conti con coloro i quali si erano, apertamente o meno, schierati contro di lui.

Sin dal 1701 il duca di Mantova e Monferrato Ferdinando Carlo Gonzaga era stato accusato di fellonia per la sua scelta di campo, culmine e punto di arrivo di un processo di deterioramento delle relazioni tra Mantova e Vienna iniziato in occasione della guerra di successione del 1628-31 e acuitosi sempre di più negli ultimi decenni del Seicento, nonostante il matrimonio tra Eleonora Gonzaga-Nevers e l'imperatore Ferdinando III e i non pochi tentativi di riavvicinamento, resi tuttavia vani dalla sempre crescente acquiescenza di Ferdinando Carlo nei confronti di Luigi XIV e dal conseguente montare dello sdegno imperiale.⁸¹ I rapporti si incrinarono irrimediabilmente con la cessione di Casale Monferrato ai francesi nel 1680 prima⁸² e con la risoluzione imperiale della successione guastallese in favore di Vincenzo Gonzaga nel 1693 poi, ultimo episodio di «un attrito che la guerra di successione spagnola avrebbe di lì a poco trasformato in conflitto aperto», al termine del quale, al momento della resa dei conti, avrebbero prevalso, più che il diritto imperiale, il «farsi stato» dell'Impero⁸³ e le logiche

78 Sulle scelte di campo di alcuni di questi principi nel quadro della temperie politica di inizio Settecento cfr. D. Frigo, *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*.

79 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 132.

80 S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero in Italia*, pp. 200-205.

81 Si veda in proposito G. Annibaletti, *Un declino irreversibile? I rapporti tra Mantova e l'Impero tra il 1627 e il 1708*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 15, 2009, pp. 161-170. I rapporti con la corte francese si intensificarono nonostante l'operato dell'imperatrice vedova Eleonora, che «fece veementi quanto inutili sforzi affinché Leopoldo intervenisse per contrastare questa evoluzione», R. Schintzer-Becker, *Eleonora Gonzaga Nevers, imperatrice*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 42, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1993, pp. 428-434, p. 432.

82 Alice Raviola considera infatti la cessione della cittadella di Casale ai francesi «il punto di non ritorno per un casato e un territorio [in questo caso il Ducato di Monferrato] destinati l'uno a scomparire, l'altro a perdere definitivamente i suoi contorni»: B.A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghesco*, p. 415.

83 M. Meriggi, *Il principato vescovile e il «farsi stato» dell'Impero*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, pp. 677-691.

di potenza asburgiche.⁸⁴ Ferdinando Carlo, dopo aver richiesto senza successo il rinnovo dell'investitura per il ducato al nuovo imperatore Giuseppe I, fuggì da Mantova a Venezia a seguito della disfatta e del conseguente ritiro delle forze borboniche dalla penisola. Nonostante la raffinata difesa imbastita dal giurista monferrino Paolo Francesco Peroni, tesa a giustificare il comportamento del duca anzitutto sulla base del diritto dell'Impero,⁸⁵ e nonostante la successiva presa di coscienza del fatto che «il potere imperiale fosse una *factio iuris* dietro alla quale stava emergendo la potenza austriaca»⁸⁶ e il conseguente tentativo di far leva sulla benignità di Giuseppe I in quanto imperatore ma anche e soprattutto in quanto sovrano austriaco, il 30 giugno 1708 la dieta di Ratisbona formalizzò infine il bando a Ferdinando Carlo e lo dichiarò decaduto dai suoi stati, che furono devoluti all'Impero.

Il Ducato di Monferrato fu finalmente ceduto ai Savoia,⁸⁷ mentre a nulla valsero le rivendicazioni di Vincenzo Gonzaga di Guastalla, agnato più prossimo di Ferdinando Carlo, sul Ducato di Mantova, che l'imperatore tenne per sé.⁸⁸ Il Ducato della Mirandola, ugualmente sequestrato ai Pico per fellonia e devoluto all'Impero, fu invece venduto al fedele alleato Rinaldo d'Este, duca di Modena. Ad altri feudatari che, come il duca di Massa, si riteneva avessero tenuto una posizione equivoca furono imposte contribuzioni maggiorate dietro minaccia di

84 Gli antefatti e gli sviluppi della caduta dei Gonzaga di Mantova sono analizzati in questo senso da D. Frigo, *Impero, diritto feudale e "ragion di Stato": la fine del Ducato di Mantova (1701-1708)*, in *Dilatar l'Impero in Italia*, pp. 55-84, la citazione a p. 58. Sulla fine della dominazione gonzaghesca su Mantova e Monferrato si veda pure *Fine di una dinastia, fine di uno Stato. La scomparsa dei Ducati di Mantova e di Monferrato dallo scacchiere europeo*, atti del convegno di studi (Torino, 11 aprile 2008 - Mantova, 15 novembre 2008), a cura di R. Maestri e B.A. Raviola, Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato", Alessandria 2010. Sui limiti della politica internazionale attuata dai Gonzaga in questo periodo si vedano anche le considerazioni di A. Bianchi, *Da Madrid a Vienna. La fine della supremazia spagnola e il ritorno dell'Impero in Italia. Il caso dei ducati di Mantova e Monferrato (1688-1713)*, in "Reichsitalien" in *Mittelalter und Neuzeit/ "Feudi imperiali italiani" nel Medioevo e nell'Età Moderna*, herausgegeben von E. Taddei, M. Schnettger, R. Rebitsch, StudienVerlag, Innsbruck 2017, pp. 175-183. Sulla diplomazia gonzaghesca si veda poi senz'altro A. Bianchi, *Al servizio del principe. Diplomazia e corte nel ducato di Mantova, 1665-1708*, Unicopli, Milano 2012.

85 P. F. Peroni, *Disegno delle ragioni del Serenissimo Principe Signore Clementissimo Ferdinando Carlo*, Mantova 1702. Il memoriale, incentrato sulla contrapposizione tra diritto dell'Impero e interessi dinastici austriaci, è analizzato con dovizia di particolari in D. Frigo, *Impero, diritto feudale e "ragion di Stato"*.

86 *Ivi*, pp. 60-78, la citazione a p. 77.

87 Sui precedenti tentativi dei Savoia di acquisire il Monferrato e le giurisdizioni imperiali in esso comprese cfr. B.A. Raviola, *Monferrato e feudi imperiali nelle rivendicazioni sabaude alla corte di Vienna (secoli XVI-XVII)*, in *Le corti come luogo di comunicazione*, pp. 75-93 e Ead., *Un complesso intreccio di giurisdizioni*.

88 Sulle rivendicazioni del duca di Guastalla cfr. E. Bartoli, *La guerra di Successione spagnola nell'Italia settentrionale: il Ducato di Guastalla e Mantova tra conflitto e soppressioni*, in *Famiglie, nazioni e Monarchia*, pp. 159-221.

confisca dei feudi.⁸⁹ Anche Ferdinando II Gonzaga, principe di Castiglione delle Stiviere, già in una posizione difficile dopo le travagliate vicende della rivolta⁹⁰ e dopo aver ricevuto anch'esso un'accusa di fellonia da parte del commissario Castelbarco, dovuta all'eccessiva acquiescenza dimostrata nei confronti dei francesi, fu privato del suo feudo. Quest'ultimo, a differenza dei ducati di Mantova e Mirandola, non fu tuttavia confiscato e dichiarato devoluto ma semplicemente sequestrato e posto sotto diretto commissariamento imperiale, in attesa che il principe si presentasse davanti al Consiglio aulico per addurre le sue ragioni e motivare il comportamento ambiguo tenuto durante la guerra.⁹¹

Un certo ruolo nel gioco diplomatico a cavallo tra Sei e Settecento fu rivestito dai feudi imperiali delle Langhe. La discussione circa l'opportunità di cederli o meno al duca di Savoia Vittorio Amedeo II in cambio della sua adesione alla lega di Augusta si aprì nel 1689, e l'anno seguente Leopoldo emanò un primo decreto con il quale lo si autorizzava ad acquistare la "superiorità media" su quarantuno feudi distribuiti tra Langhe e Astigiano, previ accordi con i detentori dei feudi stessi.⁹² Gli sviluppi della successiva guerra con la Francia, tutt'altro che positivi, impedirono però al duca di portare a termine gran parte delle trattative, mentre gli unici tre acquisti che era riuscito a definire furono bloccati dall'imperatore nel 1696 a seguito del trattato di Torino e del nuovo voltafaccia del Savoia, con l'annullamento di tutti i negoziati, presenti e futuri, che fossero privi di avallo imperiale.

La questione, dopo alcuni infruttuosi tentativi sabaudi, fu riaperta in occasione dei primi progetti di spartizione dell'eredità spagnola, e contestualmente fu istituita dall'Impero una speciale commissione per le Langhe, che venne affidata al conte Carlo Borromeo Arese, già commissario per Castiglione delle Stiviere e futuro plenipotenziario imperiale in Italia.⁹³ Scoppiata poi la guerra di successione, per assicurarsi l'appoggio del duca, allora insoddisfatto alleato dei francesi,⁹⁴ l'imperatore gli offrì nel 1702, oltre al Monferrato, all'Alessandrino e alla Valsesia, la riconferma della concessione fatta nel 1690 per i feudi delle Langhe, che furono prontamente occupati dalle forze sabaude. Tale decisione incontrò la ferma opposizione della «maggioranza della feudalità imperiale delle

89 S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero in Italia*, pp. 218-221.

90 Per la rivolta e le sue implicazioni internazionali è d'obbligo ancora il rimando a C. Cremonini, *La rivolta di Castiglione*.

91 Su queste vicende utili le pagine di M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, pp. 569-602.

92 L'intera vicenda relativa all'acquisizione dei feudi imperiali delle Langhe, pluridecennale e decisamente complessa, è ben ricostruita in tutti i suoi aspetti da R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe*.

93 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 116-117.

94 Sulle tappe che condussero all'adesione dei Savoia alla Grande Alleanza cfr. G. Poumarède, *La rupture entre la France et la Savoie (1703). Un tournant de la guerre de Succession d'Espagne en Italie*, in *I trattati di Utrecht*, pp. 115-138.

Langhe, tradizionalmente abituata ad avere quali punti di riferimento Milano, Madrid o Vienna», e per la quale «la prospettiva di divenire vassalli del duca di Savoia non poteva non suscitare allarme».⁹⁵ Venne così a crearsi, attorno ai feudatari più in vista, il cosiddetto partito filoimperiale delle Langhe.⁹⁶ Il nuovo imperatore Giuseppe, al quale, scrive Musso, «ancor più che vedere salvaguardato il diritto dell'Impero importava conservare (e se possibile estendere) la presenza asburgica in Italia», accolse prontamente le petizioni dei titolari, ponendo i loro feudi sotto l'alta protezione imperiale. Dopo lunghe trattative, e tenendo conto delle pressioni degli inglesi e degli olandesi, più che mai interessati al mantenimento di buoni rapporti con gli alleati sabaudi, egli si limitò infine a concedere il trasferimento a beneficio di Vittorio Amedeo dei feudi già aderenti al Monferrato, confermando invece il diretto controllo imperiale su quelli già aderenti a Milano.⁹⁷

Nel 1701, tentando di contrastare il già citato proclama di Leopoldo, che intimava tra l'altro a tutti i vassalli di sostenere la causa imperiale e di opporsi ai galispani, il governatore di Milano Vaudémont ordinò ai feudatari della Lunigiana di prestare giuramento di fedeltà al nuovo re di Spagna Filippo V, nello specifico in qualità di nuovo titolare del Ducato di Milano, con il quale i lunigianesi avevano sempre avuto legami di aderenza e dal quale, si diceva, avevano sempre ottenuto protezione. Alla prima intimazione del Vaudémont, rimasta sostanzialmente inascoltata, ne seguì una seconda nel 1704, con la quale si ordinava ai feudatari della Lunigiana – e a quelli delle Langhe – di non versare le contribuzioni belliche ai commissari imperiali, di mettersi viceversa a disposizione dei comandanti spagnoli e, soprattutto, di prendere le investiture da Filippo V, ordini ai quali questa volta alcuni feudatari lunigianesi risposero prontamente. La cosa mise naturalmente in allarme il fronte filoimperiale, in quanto pareva evidente la volontà dei Borbone di estendere il proprio predominio sulla penisola italiana e in particolare su un'area di grande interesse strategico come la Lunigiana, che poteva in primo luogo garantire al *Milanesado* uno sbocco sul mare alternativo al Finale. La progressiva adesione di buona parte dei feudatari, dettata dalla convenienza o dal timore di subire gravi ritorsioni, lasciava presagire il concretarsi di una simile eventualità, nonostante le evidenti difficoltà incontrate dal delegato milanese nel rapportarsi con altri feudatari che insistevano, spesso in modo ampiamente documentato, sulla propria condizione di vassalli immediati

95 R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe*, p. 76. I feudatari decisero di opporsi in ogni modo alla cessione, affidando al marchese Gerolamo Maria Del Carretto la gestione della causa da portarsi innanzi al Consiglio aulico. Costui si spese instancabilmente, in prima persona e anche economicamente, per più di quindici anni, e le sue vaste e accurate ricerche resero possibile la produzione di un gran numero di memoriali a sostegno delle ragioni dei feudatari, nei quali si faceva incessante riferimento alla diretta dipendenza di quei feudi dall'Impero.

96 A. Torre, *Faide, fazioni e partiti*.

97 R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe*, pp. 118-119.

dell'Impero.⁹⁸ La questione trovò tuttavia una conclusione di tutt'altro segno con l'ingresso a Milano delle truppe di Eugenio di Savoia, l'evacuazione delle forze borboniche dalla penisola e l'inizio di «una nuova fase, in cui il punto di riferimento per tutti i feudi imperiali italiani era ormai chiaro e unico».⁹⁹

Con l'entrata in possesso dei domini spagnoli e mantovani da parte degli Asburgo d'Austria si assistette dunque al definitivo ritorno “fisico” dell'Impero in Italia, ma anche alla concreta possibilità che si verificassero contrasti e conflitti tra gli interessi imperiali e quelli monarchici, tra le ragioni dell'Impero e quelle della dinastia asburgica. Tale scenario si profilò soprattutto, come detto, a partire dal regno di Giuseppe I.¹⁰⁰ Come ha osservato Schnettger, la presenza e gli interessi diretti dell'Austria nella penisola preoccuparono non poco i vassalli italiani: quelli maggiori temevano soprattutto «una limitazione dei loro spazi di manovra» dovuta, con la scomparsa della Spagna, alla presenza di un solo interlocutore, mentre i minori, pur nella generale prospettiva di vedersi maggiormente tutelati grazie alla presenza diretta dell'Impero, sospettavano d'altro canto di poter essere sacrificati, per l'appunto, «nel caso in cui si verificasse una collisione tra il diritto dell'Impero e gli interessi dell'Austria come grande potenza»,¹⁰¹ come peraltro poteva ritenersi fosse accaduto nel caso della devoluzione dei ducati di Mantova e Mirandola e del commissariamento del principato di Castiglione da un lato, e della cessione di parte dei feudi delle Langhe ai Savoia dall'altro.¹⁰² Grazie alla posizione favorevole acquisita in Italia Giuseppe I ebbe anche la possibilità di forzare la mano con il Papato, con il quale i rapporti erano tesi già da fine Seicento,¹⁰³ e in particolare con Clemente XI, allora oscillante tra neutralismo, velleità di rilancio del ruolo internazionale dello Stato Pontificio e allineamento ai Borbone.¹⁰⁴ Nel 1708, dopo che le truppe cesaree avevano imposto la collettazione militare nel Ducato di Parma e Piacenza anche a danno

98 Sulla questione si veda C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 131-135 e Ead., *Tra Austrias e Borbone*.

99 C. Cremonini, *Tra Austrias e Borbone*, pp. 131-132.

100 Sul regno di Giuseppe I si rimanda a C.W. Ingrao, *In quest and crisis: Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy*, Purdue University Press, West Lafayette 1979, e in particolare alle pp. 79-121, dove ampio spazio è dedicato all'insorgere di questo conflitto di interessi nel corso della lotta per l'egemonia in Italia.

101 M. Schnettger, *Il Sacro Romano Impero e l'Italia*, p. 43.

102 Sui ristretti spazi di negoziazione dei piccoli principi italiani in questo frangente M. Schnettger, *Die Kleinen im Konzert der Großen. Mindermächtige italienische Fürsten als Akteure im Umkreis der Friedensverträge von Utrecht, Rastatt und Baden*, in *Utrecht – Rastatt – Baden 1712-1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV*, herausgegeben von H. Duchhardt, M. Espenhorst, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, pp. 91-114.

103 E. Garms-Cornides, *Scene e attori della rappresentazione imperiale a Roma nell'ultimo Seicento*, in *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento “teatro” della politica europea*, a cura di G. Signorotto e M.A. Visceglia, Bulzoni, Roma 1998, pp. 509-535.

104 Cfr. sul punto S. Tabacchi, *L'impossibile neutralità. Il Papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante la guerra di successione spagnola*, in *Famiglie, nazioni e Monarchia*, pp. 223-243.

dei beni ecclesiastici, un distaccamento al comando del generale Bonneval penetrò nelle Legazioni e occupò Comacchio, territorio preteso imperiale e rivendicato, come Ferrara, dal duca di Modena Rinaldo d'Este. L'occupazione scatenò una breve guerra che lasciò ben presto spazio ai negoziati, e la questione trovò conclusione tra il 1709 e il 1711 con il riconoscimento da parte del pontefice di Carlo d'Asburgo quale re di Spagna in cambio della restituzione di Comacchio, che avvenne tuttavia solo nel 1725. Il duca di Modena dovette invece accontentarsi, come indennizzo, del benessere di Giuseppe all'acquisto del devoluto feudo imperiale di Mirandola. Alla disputa su Comacchio avevano partecipato attivamente, a sostegno delle rivendicazioni imperiali ed estensi, intellettuali del calibro di Leibniz e Muratori,¹⁰⁵ allora orientati, come altri eminenti giuristi e letterati, nell'inerzia del rilancio imperiale di fine secolo, verso produzioni volte a sostenere i diritti e le prerogative degli Asburgo dentro e fuori la penisola italiana e a dimostrare come il potere imperiale si trovasse al di sopra di ogni altro, compreso quello temporale del pontefice.¹⁰⁶

Anche il destino del feudo imperiale di Finale fu, alla fine della guerra di successione spagnola, oggetto di calcoli strategici e di potenza da parte della dinastia austriaca. Nella primavera del 1707, dopo il ritiro delle truppe spagnole dal marchesato¹⁰⁷ e l'ingresso di quelle imperiali si aprì infatti «una vera e propria corsa al feudo» tra la Repubblica di Genova, «da sempre bramosa di incorporare Finale» per dare continuità al proprio territorio e per estirpare la piaga dei contrabbandi, e il duca di Savoia che, «intenzionato a incunearsi nel ponente ligure», aveva già due anni prima tentato di imbastire con i ministri di Filippo V una trattativa di acquisto del marchesato.¹⁰⁸ Con l'elezione dell'arciduca Carlo a imperatore e la sua rinuncia alla corona iberica, definita così la spartizione delle

105 Cfr. soprattutto L.A. Muratori, *Piena esposizione de i diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio*, Modena 1712. Sulla partecipazione del Muratori, bibliotecario degli Este, alla guerra di scritture scaturita dall'occupazione imperiale di Comacchio si veda senz'altro S. Bertelli, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Istituto Italiano per gli studi storici, Napoli 1960, pp. 100-174 e l'utile bibliografia sulla controversia in appendice *ivi*, pp. 468-482. Cfr. anche C. Viola, *Echi comacchiesi nel carteggio Muratori-Marmi*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*, Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Olschki, Firenze 1996, pp. 15-45.

106 La stessa deflagrazione del conflitto per la successione spagnola, scrive Marcello Verga, «rendeva urgente un'opera di legittimazione giuridica della nuova dimensione e forza del potere imperiale», che fu portata avanti soprattutto dal giurista filoasburgico Gabriele Schweder mediante una serie di *disputationes* tese ad offrire visioni dell'assetto imperiale di volta in volta tarate in base al «contesto delle trasformazioni vissute dagli Asburgo da Leopoldo I a Carlo VI». M. Verga, *Il ritorno dell'impero in Italia*, pp. 151-153. Quanto all'Italia Leibniz intervenne in modo netto e radicale sulla questione di Comacchio e sulla successione medicea. *Ivi*, pp. 154-156.

107 Sul presidio spagnolo nel Finale si veda M. Rizzo, *Alloggiare in casa d'altri. Le implicazioni economiche, politiche e fiscali della presenza militare asburgica nel territorio finalese fra Cinque e Seicento*, in *Finale fra le potenze di antico regime*, pp. 77-97.

108 P. Calcagno, «La puerta a la mar», pp. 451-462.

sfere di influenza tra Asburgo e Borbone, Finale perse quel fondamentale ruolo di «puerta a la mar» che in epoca spagnola lo aveva contraddistinto, e in quanto «non più indispensabile alla tenuta di un sistema ormai definitivamente dissolto»¹⁰⁹ fu più semplice per il nuovo imperatore decidere di cederlo, e soprattutto a chi cederlo. La scelta cadde su Genova, in parte per ragioni finanziarie, data la maggior disponibilità di denaro liquido da parte della repubblica, ma questa fu preferita ai Savoia anche e soprattutto per valutazioni strategiche, per non avvantaggiare un vicino pericolosamente proteso verso lo Stato di Milano appena acquisito dagli Asburgo, e che si era oltretutto precedentemente mostrato ben propenso a mutare schieramento.¹¹⁰ I finalesi dal canto loro cercarono invano di scongiurare in ogni modo la vendita del feudo agli odiati genovesi, in quanto il passaggio alla Superba avrebbe sicuramente comportato, nell'ottica di estirpare finalmente gli illeciti che tanti danni le avevano arrecato, l'insediamento di un governo «molto meno rispettoso delle libertà e delle consuetudini amministrative del ceto dirigente locale».¹¹¹

Insomma, per citare Wilhelm Brauneder, «non si può ignorare il fatto che i diritti imperiali in Italia potevano essere tutelati solo con l'aiuto del potere dinastico degli Asburgo» e che «l'Impero veniva così sostenuto in Italia dalla dinastia austriaca», la quale d'altro canto, in modo altrettanto innegabile, «a sua volta traeva molteplici vantaggi dai diritti imperiali in Italia»,¹¹² come puntualmente avvenuto a conclusione delle vicende sopra riportate, non da ultimo quella di Comacchio.¹¹³ Diritti imperiali che nei decenni successivi – come si vedrà ampiamente in seguito nel caso dei feudi lombardi – Casa d'Austria ancora una volta non avrebbe esitato a sfruttare, quando possibile, esclusivamente a proprio vantaggio.

1.4. Il Settecento e la Plenipotenza imperiale per l'Italia

A partire dalla guerra della lega di Augusta, come detto in precedenza, si era registrato un nuovo *modus operandi* nel campo delle contribuzioni belliche.

109 C. Cremonini, *Il caso di Finale tra interessi locali ed equilibri internazionali. Alcune considerazioni*, in *Finale fra le potenze di antico regime*, pp. 69-76, p. 75.

110 L'accordo siglato il 20 giugno 1713 prevedeva tra l'altro il diritto di transito e vettovagliamento delle truppe imperiali e l'impegno genovese a non concederlo ad eventuali avversari, clausola che verosimilmente sarebbe stato difficile strappare ai sabaudi. P. Calcagno, «*La puerta a la mar*», p. 458.

111 *Ivi*, p. 459. Sulla vendita del Finale anche M. Schnettger, «*Principe sovrano» oder «Civitas imperialis»?*, pp. 471-489.

112 W. Brauneder, *Impero e Stato a sud delle Alpi nel XVIII secolo*, pp. 69 e 70-71.

113 Ingrao non usa infatti mezzi termini nel descrivere l'operato dell'imperatore Giuseppe: «He had seized Comacchio [...] under the protective cloak of imperial law, but with the intention of using it merely as a bargaining counter in the pursuit of Austrian and Habsburg interests». C.W. Ingrao, *In quest and crisis*, p. 119.

Questo prevedeva non più una indefinita richiesta di partecipazione economica agli sforzi militari dell'Impero, ma una vera e propria intimazione al pagamento di una determinata somma in ragione di tre scudi per fuoco, pena la confisca del feudo. Il nuovo corso nella gestione delle «collettazioni» rendeva però necessaria, oltre che una mera capacità di tenere i conti, anche e soprattutto una conoscenza più stretta e puntuale della posizione giuridica di ogni singolo feudo e vassallo, e in particolare di quelli «controversi». Durante la commissione Carafa fu perciò istituita la figura dell'avvocato fiscale cesareo nella persona del conte Francesco Mezzabarba Birago. Il fiscale imperiale avrebbe da allora in avanti coadiuvato il commissario e poi il plenipotenziario imperiale, in particolare modo per tutto quel che concerneva la sfera giuridica, materia della quale lo stesso Carafa si era dichiarato digiuno e proprio per tale motivo aveva richiesto che gli venisse affiancato un esperto. Il Mezzabarba lavorò inizialmente in stretta sintonia con gli uffici milanesi in occasione della redazione di alcuni elenchi di feudi ritenuti di pertinenza ducale, collaborando con il senatore Redenasco per verificare «la compatibilità degli ordini cesarei con la giurisdizione del re di Spagna»¹¹⁴ e quindi a quali feudi fosse opportuno o meno imporre di contribuire alla collettazione.

Da un memoriale stilato e indirizzato all'imperatore dal commissario Breuner, in cui sono espressi pareri per «difendere, recuperare e stabilire le sue ragioni negli affari d'Italia», è possibile estrapolare le questioni più scottanti che riguardavano l'Italia imperiale di fine Seicento e i rapporti con i vassalli:¹¹⁵ oltre all'instabilità di alcune dinastie detentrici di importanti feudi imperiali, su tutte quella degli Asburgo di Spagna, e oltre all'aggressività e alle mire espansionistiche dei Savoia, dal memoriale emerge la necessità di una raccolta uniforme delle contribuzioni, evitando esenzioni e patteggiamenti; quella, in stato di guerra, di disporre in modo strategicamente più coerente le truppe imperiali sul territorio e, in funzione di ciò, di stabilire di volta in volta a quali feudi dovesse spettare l'onere di alloggio e a quali l'onere in denaro; il problema dei rapporti tra i commissari imperiali e i principi dei feudi maggiori, evidente nel caso del Carafa. Durante la commissione Breuner furono quindi emanate direttive volte a regolare le cerimonie per la pubblicazione degli editti e quelle per la consegna delle investiture, e in generale a formalizzare i rapporti con i vassalli imperiali in Italia, all'insegna di una maggiore solennità che «indicava anche il farsi strada di progetti più ampi e concreti che non la semplice collettazione».¹¹⁶ Alla luce dei più recenti studi si può affermare che l'istituzione della Plenipotenza imperiale per l'Italia trovò i suoi prodromi nel rinnovato vigore imperiale di fine Seicento,

114 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 108.

115 Il memoriale, conservato in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 3, fasc. 1, è stato analizzato nel dettaglio da C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 111-115.

116 *Ivi*, p. 116.

e che il ruolo di tramite tra Impero e feudi italiani fu da essa svolto solo a partire dalla fine della guerra di successione spagnola.¹¹⁷

Con la scomparsa della Spagna, infatti, venne meno tutta l'impalcatura che sino ad allora aveva, pur con qualche momento di tensione, garantito la tenuta del sistema imperiale in Italia. L'Impero diventava così l'unico interlocutore per i feudi italiani: non era più necessaria la mediazione spagnola e al tempo stesso non più sufficiente la nomina *una tantum* di commissari per gestire le collettazioni o per dirimere controversie specifiche. La permanenza della dimensione imperiale come elemento unificante nei progetti politici di Carlo VI rendeva inoltre necessario dare nuovo smalto e nuova forza, almeno sulla carta, alle istituzioni cesaree per l'Italia.¹¹⁸

A dispetto di ciò, e a dispetto delle aspirazioni dei membri del partito imperiale, ci si limitò in realtà ad andare verso una burocratizzazione della carica e verso una sua stabilizzazione: la Plenipotenza divenne un'istituzione permanente cui vennero assegnate mansioni specifiche, con un organico stabile e stipendiato da Vienna per permetterle di gestire ogni incombenza burocratica con maggiore reattività. La vera novità stava in effetti nella stabilizzazione della magistratura, che per il resto, a parte la parentesi della plenipotenza Borromeo Arese, avrebbe avuto prerogative circoscritte e un ridotto spazio di manovra, e in più, generalmente, avrebbe goduto di scarsa considerazione da parte dei feudatari imperiali maggiori. Se in passato per le commissioni ci si era infatti rivolti a principi esponenti di importanti casate (e spesso essi stessi detentori di feudi imperiali), dotati di ampi contatti internazionali e capaci di rapportarsi alla pari con i feudatari maggiori e minori e di capirne le logiche, una volta concretizzata la diretta presenza imperiale in Italia, come ha osservato Cremonini, si preferì puntare su profili meno altisonanti e sempre più "burocratici".¹¹⁹ Anche per queste ragioni nel Settecento sorsero non pochi contrasti intorno al cerimoniale e alle prerogative della magistratura.

117 E non, come sostenuto da Del Pino, nel 1604 a seguito della missione informativa del consigliere aulico Simon Garzweiler: G. Del Pino, *Un problema burocratico*, pp. 551-583. Anche Aretin aveva visto nella missione Garzweiler i prodromi dell'istituzione della Plenipotenza. K.O. von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia*.

118 Come già osservato da Marcello Verga «il mito imperiale [...] nella Vienna dei primi decenni del Settecento, negli anni del "sogno spagnolo", trovava nuova forza e ragione nella riaffermazione dei diritti ereditari di casa d'Asburgo e nella nuova dimensione territoriale e politica della monarchia carolina». M. Verga, *Il «sogno spagnolo» di Carlo VI*, pp. 226-227.

119 «Riducendosi ad uno il centro politico di riferimento, non era più necessario che a rappresentare l'Impero fossero membri di casate importanti, in grado di autopromozione cerimoniale e di contatti internazionali [...]. Ora era sufficiente che i plenipotenziari fossero di provata fedeltà all'Impero e che sapessero svolgere la loro mansione di rappresentanza e amministrazione degli interessi imperiali con quel ruolo burocratico che la situazione politica internazionale e le trasformazioni interne alla Monarchia Asburgica consentiva loro». C. Cremonini, *La mediazione degli interessi imperiali in Italia*, p. 48.

La scelta cadde nel 1714 sul conte Carlo Borromeo Arese, potente patrizio milanese che al momento della nomina vantava una ragguardevole carriera al servizio dell'Impero e di Casa d'Austria: già commissario per Castiglione delle Stiviere e per le Langhe, capo del partito imperiale in Italia allo scoppio della guerra di successione spagnola, vicario imperiale, stretto collaboratore del principe Eugenio durante il governatorato di Milano, infine viceré di Napoli.¹²⁰ Accanto alle tradizionali incombenze in campo finanziario e diplomatico, già svolte dai commissari imperiali nel corso del XVII secolo, le istruzioni di Carlo VI affidavano al plenipotenziario anche ampie prerogative giurisdizionali nei confronti dei feudi minori, per gestire in modo più spedito le numerose cause grazie alla facoltà di istruire i processi e al tempo stesso controllare meglio aree – per esempio la Lunigiana – che sino ad allora era stato impossibile monitorare in modo adeguato, non da ultimo nel caso di ingerenze da parte di vassalli maggiori. La Plenipotenza avrebbe dunque dovuto assumere a tutti gli effetti le caratteristiche – seppur limitate ai feudi minori – di un tribunale feudale di prima istanza, elemento che, scrive Cremonini, avrebbe dotato Borromeo «di un ruolo di intermediazione oltretutto di rappresentanza dell'Impero in Italia».¹²¹ Ciononostante, a causa delle pressioni e dell'ostruzionismo posti in essere dal Consiglio aulico affinché la Plenipotenza non divenisse un tribunale ordinario e indipendente dal suo controllo, questa, osserva Schnettger, in quel periodo assunse essenzialmente la forma di una “commissione permanente d'inchiesta per l'Italia”.¹²²

Il Borromeo, per far fronte alle numerose incombenze affidategli, poté avvalersi di un buon numero di collaboratori, sia stabili che interinali. Un ruolo fondamentale era svolto dall'ufficio del segretario, che lavorava a stretto contatto con il plenipotenziario e le cui mansioni spaziavano dalla redazione degli editti, alla stesura delle relazioni al Consiglio aulico, a compiti sul campo relativi a contribuzioni e processi. Altrettanto importante, ma più autonoma nei confronti del plenipotenziario, era la figura del già citato avvocato fiscale, le cui mansioni, inizialmente limitate al campo delle contribuzioni, furono poi estese

120 Su Carlo Borromeo Arese, oltre a G. Ricuperati, *Borromeo Arese, Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 13, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1971, pp. 81-84, si vedano soprattutto i lavori di Cinzia Cremonini: C. Cremonini, *Carlo Borromeo Arese, un aristocratico lombardo nel “nuovo ordine” di Carlo VI*, in *Dilatar l'Impero in Italia*, pp. 85-160 e Ead., *Ritratto politico cerimoniale con figure: Carlo Borromeo Arese e Giovanni Tapia, servitore e gentiluomo*, Bulzoni, Roma 2008.

121 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 141.

122 M. Schnettger, *Appellationen aus Reichsitalien. Ein Konfliktfeld zwischen Reichshofrat und Plenipotenz*, in „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs“, Bd. 1/2013, pp. 175-188, pp. 177-178. Sul punto si veda anche M. Schnettger, *Kooperation und Konflikt. Der Reichshofrat und die kaiserliche Plenipotenz in Italien*, in *Gerichtslandschaft Altes Reich. Höchste Gerichtsbarkeit und territoriale Rechtsprechung*, herausgegeben von A. Amend, A. Baumann, S. Wendehorst, S. Westphal, „Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich“, Bd. 52, Köln 2007, pp. 127-149.

a varie questioni giuridiche, delle quali, tramite indagini sul campo, era chiamato a formulare un voto *super partes*. Durissimi furono gli scontri tra Borromeo e il fiscale Giovanelli, decisamente più cordiali e proficui i rapporti tra i rispettivi successori. Compito del fiscale imperiale era anche, come si vedrà, la gestione della procedura di apprensione dei feudi imperiali vacanti. Ad una serie di collaboratori esterni, auditori, delegati e subdelegati erano poi di volta in volta demandate mansioni specifiche e spazialmente circoscritte, specie in aree remote o difficilmente controllabili come le Langhe, la Lunigiana e il Genovesato. A seconda della situazione in loco questi potevano poi richiedere, tramite il plenipotenziario, l'intervento di supporto del "braccio forte militare", ovvero soldati milanesi prestati alle esecuzioni imperiali.¹²³ La Plenipotenza era poi dotata di un proprio archivio, che per varie ragioni ebbe un'evoluzione e una storia travagliata a causa dei vari cambi di sede della magistratura, della frammentazione delle carte, della molteplicità dei soggetti produttori e conservatori e dell'incuria di alcuni funzionari.¹²⁴

Borromeo agì nel periodo di massima effettiva influenza dell'Impero in Italia, ma al tempo stesso in un momento di non armonica concomitanza fra istanze imperiali universalistiche, istanze dinastiche e necessità di riforme nella monarchia austriaca, senza dimenticare che il plenipotenziario, essendo egli stesso come signore di Maccagno¹²⁵ un vassallo imperiale, era a sua volta ancora portatore degli interessi del suo ceto, come ebbe modo di dimostrare nel 1721 appoggiando le rivendicazioni dei feudatari imperiali in occasione dei lavori della prima giunta del censimento.¹²⁶ Il Borromeo subì poi più volte l'ostruzionismo del Consiglio di Spagna, interessato a che non fossero estese le prerogative della Plenipotenza a detrimento delle magistrature milanesi, e in questo non fu sempre adeguatamente supportato dal partito imperiale. Oggetti del contendere erano il cerimoniale e i conflitti di competenza tra la magistratura imperiale e quelle milanesi, il contesto di fondo la lotta tra partito imperiale e partito monarchico, il principale terreno di scontro la concessione o meno del braccio militare per le esecuzioni imperiali da parte del governo di Milano, aspetto che, come avvenne nel caso della rivolta di Massa, condizionò fortemente l'operato della Plenipotenza.¹²⁷ A causa di queste divergenze e di antichi dissidi con Rocco

123 Per maggiori dettagli circa l'organico e i collaboratori della Plenipotenza si rinvia naturalmente a C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 142-166.

124 Sull'archivio della Plenipotenza G. Del Pino, *Un problema burocratico*.

125 Enclave imperiale sulla sponda magra del Lago Maggiore che il Borromeo, già plenipotenziario, acquistò dall'ormai decaduta famiglia Mandelli nel 1716. Sulle peculiarità del feudo, come altri ricovero di banditi e contrabbandieri, M. Cavallera, *Maccagno imperiale nella politica e nell'economia milanese (secoli XVI-XVII)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 389-414.

126 Sull'ostinata resistenza dei feudatari imperiali ai rilevamenti promossi dalla giunta De Miro e sull'atteggiamento del Borromeo cfr. G. Del Pino, *I feudi imperiali*, pp. 191-194.

127 Cfr. in proposito C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 175-190.

Stella, esponente del partito degli spagnoli a Vienna e già principale fautore dell'allontanamento del Borromeo da Napoli, il plenipotenziario rischiò inoltre più volte la destituzione.¹²⁸

Gli ultimi anni del lungo regno di Carlo VI, coincidenti con la guerra di successione polacca e con un nuovo conflitto con la Porta, furono difficili. La lunga occupazione gallosarda del Ducato di Milano e i successivi trattati di pace, che portarono nel 1738 alla cessione del Mezzogiorno a Carlo di Borbone e di una parte del Milanese ai Savoia, determinarono la fine del “sogno spagnolo” dell'imperatore e un ridimensionamento della presenza asburgica in Italia. Tali difficoltà ebbero naturalmente conseguenze anche sul *Reichsitalien*, con un nuovo appannamento dell'autorità imperiale causato soprattutto dalla definitiva cessione dei feudi delle Langhe ai Savoia, operata da Carlo VI per ragioni dinastiche e in piena violazione del diritto dell'Impero,¹²⁹ appannamento che sembrava trovare una cartina di tornasole nella scarsa disponibilità dei vassalli a sborsare il nuovo sussidio turco.¹³⁰ Le manovre diplomatiche di Carlo VI rappresentarono un punto di non ritorno nel delicato equilibrio tra dimensione imperiale e politica di potenza austriaca, con la prima che veniva definitivamente subordinata alla seconda.¹³¹

Due anni più tardi un nuovo conflitto, quello per la successione austriaca, avrebbe messo a dura prova la tenuta dell'Italia imperiale, oltre che, come è noto, quella della stessa monarchia asburgica. Dopo la morte di Carlo VI e dopo due anni di interregno l'elezione di Carlo di Wittelsbach interruppe oltretutto il secolare monopolio austriaco sul trono imperiale. Il nuovo imperatore Carlo VII, che non aveva alcun interesse diretto in Italia, né i mezzi per esercitare effettiva influenza su di essa,¹³² durante i preliminari del trattato di Aranjuez acconsentì alla cessione di alcuni feudi alla Repubblica di Genova, da sempre desiderosa di estendervi la propria giurisdizione.¹³³ Non fu infatti un caso se in simili situazioni gli Stati italiani tentarono più volte di esercitare – tramite il benessere imperiale, che in tali momenti di necessità era forse più semplice ottenere in cambio di considerevoli esborsi e/o di alleanze – un controllo sui numerosi feudi imperiali posti lungo i propri confini o addirittura all'interno di essi.

In questa difficile situazione si trovò ad operare il neonominato plenipotenziario conte Carlo Francesco Stampa, che già da qualche anno esercitava di

128 C. Cremonini, *Carlo Borromeo Arese*, pp. 94-99 e 110-122.

129 K.O. von Aretin, *Das Alte Reich*, vol. II, pp. 377-380.

130 Per la raccolta delle contribuzioni in questo frangente si rimanda come di consueto a S. Pugliese, *Il Sacro Romano Impero in Italia*, pp. 267-279.

131 M. Schnettger, «*Principe sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»? pp. 531-549.

132 Sull'Italia imperiale all'epoca di Carlo VII cfr. K.O. von Aretin, *Das Alte Reich*, vol. II, pp. 458-467. L'autore arriva poi a definire i cinque anni intercorsi tra la morte di Carlo VI e l'elezione di Francesco Stefano di Lorena un «lungo interregno per l'Italia»: K.O. von Aretin, *Das Alte Reich*, vol. III, p. 63.

133 M. Schnettger, «*Principe sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»? pp. 514-518.

fatto la mansione affiancando prima e sostituendo poi in qualità di successore designato l'ormai anziano zio. Egli era infatti nipote di Carlo Borromeo Arese, che ne aveva già spianato in tutti i modi la carriera interponendo i suoi buoni uffici presso Eugenio di Savoia. Il venire meno a distanza ravvicinata (Borromeo Arese nel 1734, Eugenio nel 1736) dei «pilastri su cui si era costruita la sua scalata»,¹³⁴ nonché principali esponenti del partito imperiale, contribuì senz'altro ad isolare il nuovo plenipotenziario in un periodo in cui le istanze monarchiche in seno alla corte di Vienna avrebbero nettamente prevalso su quelle imperiali.

Stampa si adoperò sin da subito per cercare di risolvere quello che riteneva essere il principale problema della Plenipotenza, ovvero il riconoscimento dell'autorità e della dignità della carica da parte dei vassalli italiani, a partire dal cerimoniale, «fondamentale perché presupposto del decoro di quella imperiale».¹³⁵ Dalla prima criticità indicata dallo Stampa, siccome riguardava in primo luogo i rapporti con i governatori di Milano, derivava anche la difficoltà ad ottenere i mezzi e gli spazi di manovra richiesti dalla Plenipotenza per consentirle di proteggere adeguatamente i sudditi dagli abusi dei feudatari. Ci si trovava, come detto, al tramonto delle istanze universalistiche dell'Impero, quindi le sollecitazioni della Plenipotenza vennero giocoforza poco tenute in conto da Vienna e il conte Stampa, nei fatti più che nelle parole, si vide negare una dopo l'altra tutte le richieste avanzate.¹³⁶

Dopo l'elezione di Francesco Stefano, l'Impero non rinunciò certo a lottare per mantenere intatti i propri diritti in Italia: lo dimostrano i conflitti con Genova per Campofreddo e Sanremo. Il secondo, in particolare, da iniziale diatriba tra la Superba e il borgo ad essa convenzionato nata per non gradite politiche fiscali, si trasformò negli anni in una battaglia pubblicistica e legale sull'imperialità o meno di quest'ultimo, oltre che sull'effettiva alta sovranità imperiale su Genova.¹³⁷ Nonostante i pareri del Consiglio aulico la necessità di

134 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 206.

135 *Ivi*, p. 207.

136 *Ivi*, pp. 210-215. Non si dimentichi poi il parallelo ostruzionismo del Consiglio imperiale aulico, interessato come sempre a che la Plenipotenza non guadagnasse eccessivi spazi di manovra: M. Schnettger, *Appellationen aus Reichsitalien*, pp. 178-183.

137 Una sintesi anche grandi linee di questa interessantissima controversia, alimentata a un certo punto da vere e proprie «invenzioni» e che ebbe echi in tutta Europa, non sarebbe opportuna in questa sede. Per un'idea della complessità della questione bastino qui le parole di Vittorio Tigrino: «Una discussione locale, diventata 'feudale' (imperiale), ha infine assunto la forma di un contezioso europeo, in cui le magistrature imperiali, sollecitate dai profughi sanremesi, a loro volta sostenuti dagli inviati sabaudi a Vienna, si contrappongono a Genova, la Francia e la Spagna, e ai loro canali privilegiati di dialogo con la corte austriaca, che è legata, ma non sovrapponibile alle magistrature imperiali». V. Tigrino, *Una invenzione settecentesca: la "libera città imperiale" di Sanremo*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 15, 2009, pp. 195-230, p. 213. Sui rapporti Genova-Sanremo si rimanda poi a Id., *Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova (1729-1735)*, in «Quaderni storici», 101, 1999, pp. 475-506 e a Id., *Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento*

raggiungere un accordo con la Francia, che parteggiava per Genova, nel quadro della politica estera di Kaunitz, fece successivamente accantonare l'ipotesi di una decisa esecuzione imperiale contro la repubblica. Ancora una volta gli interessi dell'Impero erano dunque piegati a quelli della dinastia austriaca e alla sua politica.¹³⁸

Carlo Stampa morì nel dicembre del 1751 e la carica restò da allora scoperta sino alla fine del 1753. La nomina del nuovo plenipotenziario, nella persona del marchese Antoniotto Botta Adorno, avvenne poco dopo una serie di significativi e concatenati cambiamenti al vertice, a Vienna come a Milano: la chiamata del conte Wenzel Anton von Kaunitz alla direzione della Cancelleria di Corte e Stato, l'allontanamento del governatore Gian Luca Pallavicini e l'insediamento di Beltrame Cristiani a Milano, la nomina del duca Francesco III di Modena ad amministratore e capitano generale della Lombardia austriaca. Oltre a una lunga carriera nell'esercito imperiale, iniziata nel 1709 e sostanzialmente conclusa nel 1747 a seguito dei ben noti fatti di Genova, il Botta al momento della nomina poteva vantare diverse esperienze diplomatiche e di governo al servizio di Casa d'Austria: plenipotenziario a Berlino e a Pietroburgo (1740-1743), ove fu travolto da uno scandalo, il cosiddetto «affaire Botta», e, dopo la poco fortunata campagna ligure, amministratore cesareo e governatore *ad interim* dei Paesi Bassi austriaci (1749-1753), alle quali si sarebbe poi aggiunta, parallelamente all'attività di plenipotenziario imperiale, la quasi decennale esperienza al vertice del consiglio di reggenza lorenese in Toscana (1757-1766).¹³⁹

Il maresciallo Botta era in buona sostanza un fedelissimo di Casa d'Austria, dapprima affiliato al partito imperiale in quanto appartenente alla cerchia e alle clientele del principe Eugenio e poi strettamente legato a Maria Teresa, e che, a differenza del conte Stampa, conosceva la corte viennese e vi era quantomeno inserito. Nei progetti politici di Maria Teresa e Francesco Stefano era di vitale importanza mantenere in piedi la componente imperiale, seppur in una posizione defilata e asimmetrica rispetto alla dimensione monarchica che in quegli

européo, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009. Sul dibattito più in generale V. Tigrino, *Il dibattito storico-politico sul Dominio della Repubblica di Genova in età moderna: feudi, ex-feudi, città e quasi-città*, in *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, a cura di M. Schnettger e C. Taviani, Viella, Roma 2012, pp. 305-316. Sul fronte imperiale M. Schnettger, «*Principe sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»?», pp. 363-412.

138 K.O. von Arétin, *Das Alte Reich*, vol. II, pp. 69-71, M. Schnettger, «*Principe sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»?.

139 Sulla carriera del Botta si vedano i duri quanto a tratti scarsamente documentati giudizi formulati da A. Wandruszka, *Botta Adorno, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 13, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1971, pp. 380-384, poi parzialmente rivisti e mitigati, soprattutto in ambito militare e sulla scorta del carteggio con Cristiani, da C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 231-233. Sulla nomina a capo della Reggenza cfr. J.C. Waquet, *La nomina del marchese Botta Adorno a capo del governo toscano (1757) e la posizione istituzionale del Granducato nei confronti della monarchia asburgica*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, pp. 263-284.

anni con la nomina del Kaunitz aveva definitivamente preso il sopravvento.¹⁴⁰ Gli Asburgo-Lorena non avrebbero infatti mai rinunciato ad ammantarsi del ruolo di sacri romani imperatori. Da qui la scelta di un fedele servitore della monarchia che al contempo aveva militato nelle file del partito imperiale, Botta Adorno, per cercare di conciliare le due dimensioni, nella configurazione in cui il mantenimento di quella imperiale sarebbe servito a sostenere le ragioni e gli indirizzi politici di quella monarchica.

Come i suoi predecessori anche il Botta ebbe problemi di cerimoniale, tanto è vero che i rapporti ufficiali con il plenipotenziario Cristiani, buon amico, informatore e confidente durante gli anni di guerra in Liguria e quelli passati nelle Fiandre, subirono un brusco irrigidimento allorquando si ripropose il problema della coesistenza delle due cariche entro i confini della Lombardia austriaca. Le questioni relative al cerimoniale continuarono anche dopo il trasferimento del Botta a Firenze, soprattutto per quel che concerneva gli onori e i trattamenti da tributarsi al plenipotenziario in occasione dei suoi passaggi in terra lombarda e nella corrispondenza con il Senato milanese: nel primo caso gli si accordò *una tantum* il cosiddetto «sparo di cannone»,¹⁴¹ nel secondo Firmian e Kaunitz appoggiarono le rimostranze del Botta soprattutto in funzione anti-Senato. L'anziano maresciallo era d'altro canto ben consapevole dell'effettivo ruolo ormai riservato alla Plenipotenza e dunque, pur non mancando di assolvere con solerzia ai propri doveri entro gli spazi di manovra che gli competevano, pareva generalmente riconoscere, a differenza dei suoi predecessori, con «serenità e spirito d'accettazione»¹⁴² tutti i limiti della sua carica, specie in un momento in cui «le riforme e i mutamenti di prospettive [contribuivano] ad ampliare la forbice tra dichiarazioni d'intenti e realtà dei fatti, tra ampiezza delle prerogative e loro concreta applicazione».¹⁴³

Gli sforzi di Botta Adorno spaziavano da provvedimenti tesi a garantire una maggiore formalizzazione e una più ampia diffusione e fruibilità delle norme preesistenti circa la presentazione di suppliche e ricorsi alla Plenipotenza, ad un sempre crescente interesse per la delicata questione del reclutamento militare nei feudi imperiali, con progetti tesi ad impedire l'accesso agli «ingaggiatori» stranieri e viceversa crearvi un bacino di reclutamento per l'esercito cesareo,¹⁴⁴ ad un notevole impegno per garantire una corretta e puntuale amministrazione della giustizia nei feudi imperiali.

140 Sulla produzione pubblicistica circa il rapporto tra diritti imperiali e politica dinastica austro-lorene si veda E. Garms-Cornides, *Reichsitalien in der habsburgischen Publizistik des 18. Jahrhunderts*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 461-497.

141 I relativi scambi in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 34, sottofasc. 2 (1754-1775).

142 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 243.

143 *Ivi*, pp. 240-241.

144 Si vedano in tal senso i frequenti scambi con il vicedirettore imperiale Colloredo in ASMi, *Feudi imperiali*, bb. 36-39.

Va poi segnalato – e se ne parlerà ampiamente nei prossimi capitoli – che il Botta si spese molto sul fronte della lotta alla criminalità nei feudi imperiali, intrattenendo un proficuo carteggio soprattutto con il conte Firmian e mostrandosi su questo tema, specialmente agli inizi, deciso e inflessibile. Fu infatti durante la sua plenipotenza che si giunse alla stipula della prima convenzione per l'arresto e la consegna dei malviventi tra i domini teresiani e i feudi imperiali in Italia, sulla scia delle analoghe precedentemente siglate tra la Lombardia austriaca e gli stati italiani durante il governo del Cristiani. Botta fu oltretutto impegnato nell'amministrazione del principato di Castiglione, feudo commissariato dall'Impero e divenuto uno dei più noti rifugi per banditi e contrabbandieri, della quale forniva puntuali resoconti e osservazioni al vicescancelliere imperiale Colloredo sulla scorta delle informazioni ricevute dagli auditori locali.

Tra Cinque e Settecento alcuni Stati italiani avviarono una serie di politiche volte all'assorbimento dei feudi imperiali (o supposti tali) adiacenti o talvolta incapsulati nel proprio territorio. I motivi di questi sforzi ruotavano sempre intorno alla volontà di rafforzare il controllo sui confini, di donare continuità spaziale e razionalità al dominio, di controllare aree strategiche e importanti snodi commerciali, e non da ultimo di contrastare più efficacemente brigantaggio e contrabbandi. In questo senso è stata sicuramente ben delineata, sul lungo periodo, la politica di Genova, che tra Cinque e Settecento «si avvale congiuntamente delle principali armi di cui dispone, denaro e diplomazia, e riesce così ad acquisire il dominio utile o una quota di esso di importanti feudi imperiali» creando una sorta di cintura di sicurezza tra l'entroterra e il mare Ligure.¹⁴⁵ Sono poi ben note le aspirazioni e rivendicazioni sabaude sui feudi delle Langhe e del Monferrato, portate avanti tra XVII e XVIII secolo e pur non senza difficoltà soddisfatte grazie ad un incessante – si passi l'espressione – martellamento diplomatico e memorialistico¹⁴⁶ nel quadro dell'appartenenza *sui generis* dei domini sabaudi alla compagine imperiale.¹⁴⁷ Dei tentativi spagnoli di estendere la giurisdizione del Ducato di Milano sui feudi imperiali limitrofi si è già ampiamente fatto cenno. Sul fronte toscano, dove pure esistevano ancora feudi imperiali e feudi “misti”, è invece significativo il caso della contea imperiale di Vernio, oggetto di una contesa tra i conti Bardi e Pietro Leopoldo, interessato a sopprimere il feudo, luogo di confine e ricovero di banditi e malviventi, nel

145 A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova*, la citazione a p. 26; M. Schnettger, «*Principe sovrano*» oder «*Civitas imperialis*»? *passim*.

146 B.A. Raviola, *Letteratura grigia. Pareri, memoriali e scritture intorno ai feudi imperiali fra la pace dei Pirenei e il trattato di Utrecht, in Stato sabaudo e Sacro Romano Impero*, pp. 315-342; Ead., *Monferrato e feudi imperiali nelle rivendicazioni sabaude alla corte di Vienna*; Ead., «*Tanti luoghi che potessero formare uno stato non piccolo dell'Impero*».

147 V. Tigrino, *Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra fine dell'antico regime e Restaurazione*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, pp. 179-240. Si veda anche L. Bulferetti, *Il principio della “superiorità territoriale” nella memorialistica piemontese del secolo XVIII. Carlo Ignazio Montagnini di Mirabello*, in *Studi in memoria di Gioele Solari*, Ramella, Torino 1954, pp. 153-218.

quadro di nuovi indirizzi razionalizzatori. I proprietari del feudo ricorsero con successo all'imperatore Giuseppe II, fratello del granduca, riuscendo a scongiurare l'annessione e a mantenere la giurisdizione su Vernio sino alla fine dell'antico regime.¹⁴⁸ Interessante, tornando alle politiche sabaude, è anche il caso di Pregola, feudo imperiale malaspiniano nella valle del Trebbia da sempre legato al Ducato di Milano, oggetto, a partire dagli anni Quaranta del XVIII secolo, delle mire dei Savoia, che presero a rivendicarne la giurisdizione in quanto ritenuto parte integrante del Tortonese, acquisito con i trattati di Vienna del 1738. Alla scarsa rilevanza demografico-economica del feudo oggetto della disputa facevano da contraltare, come spesso accadeva in tali occasioni, la posizione strategica e la condizione di crocevia di traffici illeciti, vera preoccupazione del governo sabaudo, tanto è vero che non mancarono momenti di tensione tra il presidio imperiale ivi stanziato a protezione della giurisdizione cesarea e i drappelli di soldati sardi che talvolta vi penetravano «con pretesto d'invigilare sopra li contrabbandi».¹⁴⁹ A complicare la situazione vi erano poi le differenti posizioni dei condomini del feudo, «quasi mai in sintonia tra loro e spesso di orientamento diverso riguardo l'imperialità o l'accettazione del dominio sardo», che trovavano naturalmente riflessi a livelli più alti. Anche per questo Pregola divenne per Vienna una «cartina di tornasole per saggiare i rapporti con la corte di Torino».¹⁵⁰ Tra gli anni Sessanta e Settanta del Settecento, per ovviare agli inconvenienti causati dalla permanenza di giurisdizioni separate e garantire un più puntuale controllo del territorio nei domini asburgici, ebbe seguito l'acquisto da parte di Maria Teresa di un buon numero di feudi imperiali adiacenti alla Lombardia austriaca o in essa incapsulati. Ciò si rivelò realizzabile anche grazie all'estinzione delle linee titolari, e di questa operazione di semplificazione territoriale il Botta, in linea con quanto precedentemente osservato circa la sua collocazione nei progetti della monarchia, fu come si vedrà uno dei principali sostenitori. Tale azione rispondeva in larga misura alle esigenze e agli indirizzi del momento: la capacità di controllare adeguatamente il territorio, una delle condizioni necessarie al consolidamento di uno Stato, non poteva non essere, all'epoca delle riforme, all'ordine del giorno nell'agenda di governo.

148 I. Marcelli, *Un conflitto di età leopoldina: i Bardi di Vernio*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna*, pp. 291-305.

149 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 551, fasc. 5, Firmian a Colloredo, 29 settembre 1767.

150 Sulla situazione di Pregola e sui risvolti politico-diplomatici della vicenda tra dimensione locale e interstatale si sofferma un poco C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, pp. 261-266, la citazione a p. 265.

2. Criminalità e contrabbando, polizie e controllo del territorio nella Lombardia delle riforme

2.1. Le riforme asburgiche in Lombardia

A seguito della decisiva vittoria austro-piemontese di Torino, il 26 settembre 1706 il principe Eugenio, comandante delle truppe imperiali, fece il suo ingresso a Milano. Pochi mesi dopo i francesi abbandonavano anche il Ducato di Mantova, poi devoluto all'Impero per la fellonia dell'ultimo Gonzaga e incluso anch'esso nei domini ereditari degli Asburgo d'Austria, secondo quanto stabilito dai trattati di Utrecht e Rastatt del 1713-1714. Gli austriaci entravano in possesso di uno Stato territorialmente rimaneggiato e in condizioni economiche e sociali difficili, elementi che permasero per tutta la prima metà del secolo in quello che Romani ha definito uno «stabilizzarsi dell'attività economica ai ridotti livelli precedentemente raggiunti».¹ La riscossione della plethora di voci d'imposta, cui si aggiunse la famigerata diaria, era affidata in toto alle amministrazioni locali, e larga parte dei proventi entrava per altro direttamente nelle tasche di creditori, "pensionati" e appaltatori.² Interlocutori del sovrano erano la miriade di corpi e istituzioni locali, le grandi magistrature (su tutte il Senato), monopolizzate dal patriziato milanese, e i corpi civici, da questo ugualmente controllati tramite la presidenza della Congregazione dello Stato.³

-
- 1 M. Romani, *L'economia milanese nel Settecento*, in *Aspetti e problemi di storia economica lombarda nei secoli XVIII e XIX. Scritti riediti in memoria*, Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. 122-135, p. 124. Sull'economia lombarda nella prima metà del secolo ancora utile S. Pugliese, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, Bocca, Torino 1924.
 - 2 Sul sistema tributario e finanziario ereditato dagli austriaci e sui primi progetti di riforma si veda diffusamente S. Agnoletto, *Lo Stato di Milano al principio del Settecento. Finanza pubblica, sistema fiscale e interessi locali*, FrancoAngeli, Milano 2000.
 - 3 Sulla pianta delle magistrature e sul ceto di governo cfr. principalmente F. Arese, *Le supreme cariche del Ducato di Milano e della Lombardia austriaca, 1706-1796*, in "Archivio storico lombardo", CV-CVI, 1979-1980, pp. 535-598 e Id., *L'alta magistratura lombarda nell'età delle riforme*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. III, pp. 659-695. Sulle cariche ricoperte dal patriziato in età spagnola e austriaca F. Arese, *Nobiltà e patriziato nello Stato di Milano*, in *Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea*, a cura di S. Pizzetti, Cisalpino-Goliardica, Milano 1980, pp. 71-96, interessanti le tabelle alle pp. 91-96. Sulla suprema magistratura milanese U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Giuffrè, Milano 1972.

Dal marasma sperequativo, strettamente legato alla complessità della struttura amministrativa,⁴ scaturì la proposta di introdurre un nuovo sistema di tassazione incentrato su un'imposta fondiaria unica e altre tre tasse (personale, sui fabbricati, su commercio e industria), che avrebbe garantito entrate più cospicue, stabili ed equamente ripartite grazie all'eliminazione di molti privilegi e immunità.⁵ La giunta del censimento, nominata da Carlo VI nel 1718 e presieduta dal napoletano Vincenzo De Miro, terminò le misurazioni nel 1724 e i lavori di attivazione del catasto proseguirono a fasi alterne (poderoso era il fronte degli oppositori) sino al 1733, quando l'invasione gallo-sarda li interruppe definitivamente.⁶ Gli ultimi anni della guerra di successione polacca videro poi una breve ripresa dei progetti riformatori, relativi ai settori del catasto, dell'amministrazione militare⁷ e dell'organizzazione amministrativa dei territori italiani, compresi i ducati di Parma e Piacenza, recentemente acquisito, e Mantova. Tali progetti non trovarono tuttavia realizzazione a causa dell'ostruzionismo dei ceti dirigenti, della morte di Carlo VI e del conseguente scoppio della guerra di successione austriaca. Dopo una complicatissima fase iniziale della guerra, durante la quale la compagine asburgica fu prossima alla disgregazione,⁸ la stabilizzazione della situazione strategica diede modo alla nuova sovrana Maria Teresa di intraprendere il cammino delle riforme, al centro come alla periferia dei suoi domini. Principale motore della ristrutturazione dello Stato fu, inutile dirlo, la stretta necessità di implementare il gettito fiscale per potenziare e riorganizzare l'esercito,⁹ e ciò avrebbe dovuto riguardare a maggior ragione anche un dominio non

4 «La “complessa asistematicità” che emerge come dato caratterizzante dall'analisi del sistema fiscale milanese sei-settecentesco si integra con la realtà di un sistema amministrativo altrettanto strutturato e che deve svolgere la funzione di interfaccia decisionale e gestionale del sistema tributario stesso. La molteplicità dei centri di potere appare anche come il risultato di una correlazione bidirezionale con le esigenze “politiche” di un sistema dei tributi variegato». S. Agnoletto, *Lo Stato di Milano al principio del Settecento*, p. 68.

5 Il progetto elaborato dal conte di Pras, cui le altre città erano sostanzialmente favorevoli, venne affossato dal decurionato milanese. S. Zaninelli, *Un “Progetto d'un nuovo sistema di Taglia da praticarsi nello Stato di Milano” del 1709*, in “Archivio storico lombardo”, serie VIII, vol. X, 1960, pp. 535-586.

6 Sul lavoro della prima giunta del censimento il riferimento obbligato resta S. Zaninelli, *Il nuovo censo dello Stato di Milano dall'editto del 1718 al 1733*, Vita e Pensiero, Milano 1963.

7 Sul punto si veda A. Dattero, «Con un nuovo incanto è da sperarsi un ribasso maggiore nel prezzo». *Progetti di riordino degli appalti militari nella Lombardia austriaca del XVIII secolo*, in “Società e Storia”, 139, 2013, pp. 37-80. Più in generale Ead., *Soldati a Milano. Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca*, FrancoAngeli, Milano 2014. Su questi temi resta fondamentale C. Donati, *Esercito e società civile nella Lombardia del secolo XVIII: dagli inizi della dominazione austriaca alla metà degli anni sessanta*, in “Società e Storia”, 17, 1982, pp. 527-554.

8 Sulla crisi militare degli anni Trenta e Quaranta cfr. M. Hochedlinger, *Austria's wars of emergence. War, State and Society in the Habsburg Monarchy, 1683-1797*, Longman, London 2003, pp. 205-264.

9 Cfr. in proposito A. Di Vittorio, *Un caso di correlazione tra guerre, spese militari e cambiamenti economici: le guerre asburgiche della prima metà del secolo e le loro ripercussioni sulla finanza e l'economia dell'impero*, in “Nuova rivista storica”, LXVI, 1982, pp. 59-81 e A.G. Argenterio, *La riorganizzazione*

più strategicamente centrale quale era la Lombardia austriaca.¹⁰ Il comportamento accondiscendente del patriziato milanese in occasione della breve occupazione spagnola aveva poi contribuito a convincere la sovrana della necessità di ridimensionarne il peso politico e il coinvolgimento nel governo dello Stato. Con il trattato di Aquisgrana del 1748 si sarebbe poi aperto un lungo periodo di pace per la Lombardia austriaca: ciò, insieme ad accorte politiche matrimoniali tese a normalizzare i rapporti con le corti di Parigi e di Madrid, avrebbe garantito nei decenni successivi la stabilità necessaria a realizzare i progetti di riforma.

Protagonista della prima ondata di riforme fu l'energico patrizio genovese Gian Luca Pallavicini,¹¹ inviato in Lombardia nel 1745 come ministro plenipotenziario, carica che prevedeva competenze ben più estese di quelle dei precedenti governatori. I piani di riforma del Pallavicini, destinati soprattutto a «porre su nuove basi tutto il sistema finanziario»,¹² erano sostanzialmente articolati in tre punti fondamentali: la ripresa del censimento, la liquidazione del debito pubblico, la revisione del sistema degli appalti per la riscossione delle imposte indirette. A guerra conclusa, nonostante un largo fronte di oppositori,¹³ Pallavicini si concentrò dapprima sulla ristrutturazione delle magistrature, mediante la concentrazione degli uffici e lo sfoltimento degli organici: nel 1749 furono accorpati i due magistrati ordinario e straordinario in un solo Magistrato Camerale, «venne calata con decisione la scure nella giungla degli emolumenti»¹⁴ e messa al bando della venalità delle cariche, senza tuttavia scuotere le fondamenta del sistema, che rimase di carattere prettamente giurisdizionale e ancora monopolizzato dal patriziato.

dell'apparato militare e il riassetto della finanza pubblica milanese in epoca teresiana, in "Archivio storico lombardo", CXXIV-CXXV, 1998-1999, pp. 203-240.

- 10 Come osserva infatti Alessandra Dattero, il Ducato di Milano, persa la sua funzione strategica, «continuò ad essere ampiamente partecipe dello sforzo militare asburgico, trasformato però progressivamente nella seconda metà del secolo in prevalenza sotto il profilo del contributo finanziario, a discapito dell'impegno più diretto che aveva contraddistinto l'epoca precedente». A. Dattero, *Soldati a Milano*, p. 19. Sulla precedente centralità strategica del *Milanesado* e sui risvolti socio-economici, non meno che politici, della sua capillare militarizzazione, si dispone ormai di un buon numero di studi: P. Anselmi, *"Conservare lo Stato". Politica di difesa e pratica di governo nella Lombardia spagnola fra XVI e XVII secolo*, Unicopli, Milano 2008; A. Buono, *Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti militari e «case herme» nello Stato di Milano (secoli XVI e XVII)*, Firenze University Press, Firenze 2009; D. Maffi, *La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II, 1660-1700*, FrancoAngeli, Milano 2010. Sull'importanza strategica del Milanese ancora nei piani di Carlo VI cfr. M. Verga, *Il "sogno spagnolo" di Carlo VI*.
- 11 Sulla carriera del Pallavicini si veda C. Cremonini, *Pallavicini, Gian Luca*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 80, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2014, pp. 521-523.
- 12 C. Capra, *Il Settecento*, p. 271. Sui piani del Pallavicini e sul suo operato cfr. M. Romani, *Gian Luca Pallavicini e le riforme economiche nello Stato di Milano*, in Id., *Aspetti e problemi di storia economica lombarda*, pp. 355-391.
- 13 Del patriziato, del Consiglio d'Italia, del Gran Cancelliere Beltrame Cristiani e infine del governatore Ferdinand von Harrach.
- 14 C. Capra, *Il Settecento*, p. 286.

Il primo intervento in ambito fiscal-finanziario, vista l'immediata necessità di denaro liquido, investì il settore delle imposte indirette: nel 1750 si provvide all'unificazione degli appalti in una sola compagnia, la Ferma generale,¹⁵ mettendo nelle mani del finanziere bergamasco Antonio Greppi e dei suoi associati la riscossione di dazi e gabelle e la gestione delle privative in cambio di una quota dei proventi e di poderose sovvenzioni. Alla Ferma furono garantite vaste prerogative concernenti il libero esercizio delle proprie funzioni, compresa la possibilità, come si vedrà, di organizzare squadre armate, e un'ampia discrezionalità nelle operazioni di esazione e nel perseguimento dei contravventori. La gestione Greppi contribuì a svecchiare e razionalizzare il sistema degli appalti e a rendere più efficiente il lavoro di riscossione, garantendo enormi profitti all'impresa ma anche una notevole disponibilità di denaro liquido pronto cassa allo Stato. Se da un lato il rigore dei fermieri nella lotta a privilegi e immunità fece sì che questi si rendessero «interpreti, consapevoli o inconsapevoli, di un fondamentale indirizzo riformatore dello Stato asburgico»,¹⁶ dall'altro inevitabilmente venne a crearsi un nuovo e potentissimo corpo intermedio tra Stato e contribuenti e una altrettanto inevitabile commistione tra l'interesse pubblico e quello privato.

Nel 1753 fu poi istituito il Monte di Santa Teresa, destinato, con una ricca dote, alla concentrazione di tutte le classi dei creditori, alla gestione e quindi all'estinzione dell'ingente debito camerale accumulato sin dall'età spagnola, oltre che a finanziare la successiva operazione di redenzione delle regalie alienate.¹⁷ Molto più tempo richiese il progetto relativo al catasto: per riprendere i lavori precedentemente interrotti fu istituita nel 1749 una nuova giunta del censimento, alla cui direzione fu chiamato il toscano Pompeo Neri, che nonostante le difficoltà alcuni anni più tardi portò a termine la mappatura particellare del territorio dello Stato e i rilevamenti relativi alle destinazioni colturali e al valore dei terreni.

Strettamente legata e propedeutica all'attivazione finale del catasto fu la riforma delle comunità del 1755: il convocato, modello uniforme basato sulla rappresentanza dei maggiori estimati, andò a sostituire le precedenti ed estremamente variegate organizzazioni amministrative dando la possibilità al governo centrale di avere informazioni precise circa i propri interlocutori periferici. L'istituzione dei cancellieri del censo costituì poi un primo importante elemento di controllo centrale sull'attività dei corpi locali.¹⁸ A livello provinciale la riforma

15 Sulla Ferma generale si rimanda allo studio di G. Gregorini, *Il frutto della gabella. La Ferma generale a Milano nel cuore del Settecento economico lombardo*, Vita e Pensiero, Milano 2003. Cfr. anche A. Tirone, *Finanza pubblica e intervento privato in Lombardia durante la Guerra di successione austriaca. Precedenti e cause dell'istituzione della ferma generale*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 2, 1996, pp. 131-146.

16 C. Capra, *Il Settecento*, p. 293.

17 Sul Monte si veda B. Caizzi, *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Banca commerciale italiana, Milano 1968, pp. 165-185 e M. Bianchi, *Le origini del Monte di Santa Teresa*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, vol. I, pp. 115-132.

18 Sull'importanza e sull'incisività di questa riforma si rimanda senz'altro a C. Mozzarelli, *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, il Mulino, Bologna

fu invece ben meno incisiva, in quanto i piani di assegnare ai Regi delegati¹⁹ poteri analoghi a quelli dei cancellieri del censo «urtarono contro le insuperabili resistenze delle città e contro la politica conciliativa del Cristiani».²⁰

Decisamente più attento agli equilibri interni e alle esigenze della classe dirigente milanese e lombarda fu infatti il successore di Pallavicini, il conte Beltrame Cristiani.²¹ Questi era stato l'artefice nel 1753 del trattato di successione estense, con il quale gli Asburgo si sarebbero assicurati il controllo del Ducato di Modena. I maggiori successi del Cristiani si registrarono nell'ambito della politica estera: la risoluzione nei primi anni Cinquanta delle pendenze confinarie con gli Stati limitrofi, e in particolare con il Regno di Sardegna, i Cantoni, lo Stato della Chiesa e la Repubblica di Venezia, portò con sé anche indubbi vantaggi di natura commerciale, regolati da varie clausole.²² Corollario di questa operazione fu, come si vedrà, la stipula, con gli stessi Stati, di convenzioni relative all'arresto e alla reciproca consegna dei ricercati.

Quanto alla politica interna, l'azione del plenipotenziario, pur legata a logiche di razionalizzazione e snellimento, fu lontana dal radicalismo del predecessore e caratterizzata da una maggiore attenzione alle esigenze del patriziato e della Chiesa, così come dell'ormai potentissima lobby dei fermieri. La stessa attivazione del catasto, a causa dei continui scontri con il Neri, pareva allora, se non in forse, quantomeno passibile di pesanti modifiche in favore del patriziato e soprattutto della Chiesa, come effettivamente avvenne con il concordato del 1757, cui fecero seguito lo scioglimento della giunta e la pubblicazione della sentenza generale del censo, in attesa di una sua esecuzione.²³

Un momento di svolta al centro della monarchia fu certo rappresentato dall'ascesa al potere del conte Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, dal 1753 a capo della Cancelleria di Corte e Stato.²⁴ La visione politico-istituzionale del

1982, in particolare le pp. 95-138. Cfr. anche E. Rotelli, *Gli ordinamenti locali della Lombardia austriaca (1755-1859)*, in "Archivio storico lombardo", C, 1974, pp. 171-234.

19 Sui delegati provinciali cfr. ora C. Capra, *Prima dei Prefetti. I Regi Delegati nella Lombardia teresiana e giuseppina (1755-1784)*, in *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 343-364.

20 C. Capra, *Il Settecento*, pp. 323-326.

21 Sulla carriera del Cristiani S. Zaninelli, *Cristiani, Beltrame*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 31, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1985, pp. 7-11.

22 B. Caizzi, *Industria, commercio e banca*, pp. 213-217; F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969, pp. 415-420; C. Capra, *Il Settecento*, pp. 305-309.

23 «Quasi dieci milioni di scudi d'estimo, su un totale di 74.619.683, erano così sottratti di un colpo alla massa imponibile, e "il bene inestimabile dell'eguaglianza" che Pallavicini aveva posto alla base dell'opera subiva un primo grave attentato, di cui lo stesso Kaunitz avrebbe in seguito lamentato le conseguenze», C. Capra, *Il Settecento*, p. 327-328. Sul tema della tassazione dei beni ecclesiastici si veda M. Taccolini, *Le esenzioni oltre il catasto. Beni ecclesiastici e politica fiscale nello Stato di Milano nell'età delle riforme*, Vita e Pensiero, Milano 1998, qui le pp. 21-123.

24 Sulla formazione del Kaunitz e sulle tappe che lo portarono ai vertici del governo austriaco G. Klingenstein, *L'ascesa di casa Kaunitz*. Sul ruolo centrale del cancelliere nell'affermazione degli indirizzi propri dell'assolutismo illuminato nella monarchia asburgica F.A.J. Szabo,

Kaunitz rigettava quella dell'accentramento fine a sé stesso, del rigido cameratismo e dello stato-macchina propugnata dallo Haugwitz, ponendo maggiore attenzione ai diritti individuali e alle tematiche sociali, oltre che alle caratteristiche peculiari dei vari domini.²⁵ Limitatamente agli affari italiani, la soppressione nel 1757 del Consiglio d'Italia, auspice il Cristiani che voleva liberarsi dell'intralcio da esso costituito,²⁶ e la creazione del Dipartimento d'Italia, organo monocratico strettamente dipendente dalla Cancelleria austriaca, avrebbero dato modo negli anni successivi di dirigere con maggior coerenza e speditezza le riforme in terra lombarda.²⁷

Una seconda e più consistente ondata di riforme ebbe inizio con l'insediamento a Milano del nuovo plenipotenziario, il conte trentino Carlo di Firmian. Questi, uomo colto e abile e troppo spesso considerato alla stregua di un mero esecutore delle direttive centrali,²⁸ fu coadiuvato in loco – privilegio di cui il Pallavicini non aveva potuto godere – da una nuova schiera di funzionari, devotissimi alla monarchia e distanti per estrazione sociale e formazione tecnico-culturale dalla vecchia classe dirigente patrizia. Da sottolineare poi è il fondamentale ruolo giocato a Vienna dai referendari del Dipartimento d'Italia, e in particolare dal veneziano Luigi Giusti.²⁹

Kaunitz & enlightened absolutism, 1753-1780, Cambridge University Press, Cambridge 1994. Limitatamente agli affari lombardi C. Capra, *Kaunitz and Austrian Lombardy*, in *Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, 1711-1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung*, herausgegeben von G. Klingenstein, F.A.J. Szabo, Andreas Schnider Verlagstelier, Graz-Esztergom-Paris-New York 1996, pp. 245-260.

25 Sulle differenti visioni politiche dei due statisti cfr. F.A.J. Szabo, *Haugwitz, Kaunitz, and the Structure of Government in Austria under Maria Theresia, 1745 to 1761*, in "Historical Papers/Communications historiques", 14(1), 1979, pp. 111-130.

26 Il plenipotenziario, facendo leva sul credito goduto a corte, desiderava infatti liberarsi del peso costituito dall'esistenza di un organo collegiale per avere maggiore libertà d'azione in Lombardia: dipendendo direttamente da Kaunitz, suo amico ed estimatore, avrebbe trovato un interlocutore ben più propenso ad appoggiare le sue iniziative, visto e considerato che il cancelliere era totalmente digiuno degli affari lombardi e nutriva al contempo piena fiducia nel Cristiani. Cfr. in proposito C. Capra, *Il Settecento*, pp. 331-332.

27 Sul Dipartimento d'Italia: C. Capra, *Luigi Giusti e il Dipartimento d'Italia a Vienna (1757-1766)*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, vol. III, pp. 365-390; S. Scharrer, *Il Dipartimento d'Italia a Vienna dal 1753 al 1792: Monarchia asburgica e nuovi strumenti di governo*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 1, 1995, pp. 153-200.

28 Sul ministro trentino si vedano soprattutto i lavori di Elisabeth Garms-Cornides: *Riflessi dell'illuminismo italiano nel riformismo asburgico: la formazione intellettuale del conte Carlo Firmian*, in *L'illuminismo italiano e l'Europa*, atti del convegno internazionale di studi (Roma, 25-26 marzo 1976), Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1977, pp. 75-96; *La destinazione del conte Firmian a Milano: analisi di una scelta*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, vol. II, pp. 1015-1029; Firmian, Carlo Gottardo, conte di, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 48, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 224-231.

29 «Il maggiore anche se misconosciuto protagonista del complesso di interventi che, ricollegandosi all'opera di Pallavicini, avviarono una radicale trasformazione dei modi di governo e degli equilibri di potere nello Stato di Milano e che segnarono il definitivo tramonto

Nei primi anni di governo il Firmian ingaggiò una dura ma infine vittoriosa lotta contro le oligarchie che minacciavano di affossare o snaturare la riforma censuaria: l'attivazione del catasto nel 1760 fu il coronamento di uno sforzo pluridecennale con il quale «due generazioni di ministri al servizio della monarchia asburgica avevano lavorato per questo risultato, unico per modernità e perfezione nell'Europa del tempo, vincendo difficoltà tecniche, economiche e politiche di ogni genere».³⁰

Fu poi nuovamente una guerra, quella dei sette anni, a mettere a nudo le storture del sistema e al tempo stesso a dare il decisivo impulso a nuovi piani di riforma finanziaria e amministrativa.³¹ Tra il 1764 e il 1765 dietro suggerimento del Giusti fu ricalibrato il rapporto con la Ferma generale, che era ormai divenuta un ostacolo ai progetti di riorganizzazione delle finanze.³² Con la nuova Ferma mista il governo milanese prese parte alla conduzione dell'impresa: ciò comportò da un lato la fine dell'assoluta autonomia gestionale della quale i fermieri avevano sino ad allora goduto, e dall'altra spianò la strada, grazie all'acquisizione di dati e informazioni pratiche sul sistema di riscossione delle imposte indirette, alla successiva esclusiva presa in carico da parte dello Stato di questo importante settore, avvenuta nel 1770 con lo scioglimento anticipato della società.³³

Nel 1765 fu istituita una nuova magistratura, il Supremo consiglio d'economia: direttamente dipendente da Vienna e caratterizzato da una «fisionomia internazionale e tecnocratica», questo tribunale, che prendeva in carico la direzione dell'economia, delle finanze e del censo, privò il Magistrato Camerale di gran parte delle sue competenze. L'erezione e poi il rafforzamento della Giunta economale, «organo propulsore delle riforme ecclesiastiche», sottrasse al Senato anche la competenza su questi temi e segnò «l'avvio in grande stile dell'offensiva contro i poteri e i privilegi della Chiesa».³⁴ Parallelamente furono varate riforme per il riordinamento degli studi superiori, la cui sfera di competenza fu ugualmente sottratta al Senato e affidata ad una apposita Deputazione.³⁵

dell'oligarchia patrizia», C. Capra, *Il Settecento*, p. 334. Sulla formazione e sulla carriera dell'abate Giusti si veda, oltre al poc'anzi citato C. Capra, *Luigi Giusti e il Dipartimento d'Italia*, S. Meschini, *Giusti, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 57, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 186-189.

30 C. Capra, *Il Settecento*, p. 349.

31 «Anche questa volta, come già era avvenuto negli anni '40 [...] accrebbe la dipendenza del governo da coloro che tenevano in mano i cordoni della borsa, ma nel contempo rafforzò la sua determinazione a sbarazzarsi degli ostacoli che gli impedivano di attingere alla ricchezza là dove questa veramente si trovava, ad abbattere privilegi ed isole di immunità». C. Capra, *Riforme finanziarie e mutamento istituzionale nello Stato di Milano: gli anni sessanta del secolo XVIII*, in «Rivista storica italiana», XCI, 1979, II-III, pp. 313-368, p. 331.

32 C. Capra, *Riforme finanziarie e mutamento istituzionale*, pp. 337-346.

33 Sulla Ferma mista e su questi ultimi passaggi G. Gregorini, *Il frutto della gabella*, pp. 205-302.

34 C. Capra, *Il Settecento*, pp. 386-387.

35 *Ivi*, pp. 401-414.

Agli albori del nuovo decennio, complice anche l'affiancamento al governo di Giuseppe II, dal 1765 in co-reggenza con la madre,³⁶ gli interventi riformatori si fecero più incisivi: nel 1771 in luogo del Supremo consiglio d'economia, ritenuto ormai obsoleto, fu creato un Regio Ducal Magistrato Camerale con competenze squisitamente economico-finanziarie, per la prima volta separate dall'ambito giudiziario;³⁷ fu istituita una Camera dei conti; il Senato fu spogliato di ogni attribuzione al di fuori degli affari giudiziari, dei quali viceversa divenne l'unica autorità competente.

Si trattava dunque di una vera e propria rivoluzione del sistema all'insegna di quelle logiche di specializzazione funzionale da anni già applicate nei territori austro-boemi, i cui punti cardine trovano estrema quanto efficace sintetizzazione nel celebre adagio verriano «il Senato giudica; il Magistrato Camerale regola; la Camera dei conti sindaca».³⁸ Furono poi varate riforme daziarie e monetarie ugualmente volte alla razionalizzazione del sistema e si procedette speditamente alla redenzione delle regalie alienate, con l'intento di ancor più semplificare l'apparato tributario.³⁹ Dal Magistrato, le cui incombenze risultavano ancora troppo variegate, fu poi nel 1780 separato il comparto della finanza mediante l'erezione di una Intendenza generale, alla cui direzione fu chiamato il lorenese Stefano Lottinger. Nel corso dell'ultimo decennio teresiano, dopo la sconfitta dell'oligarchia patrizia, esauritosi il «momento eroico»⁴⁰ delle riforme, si assistette ad un periodo di assestamento e di riavvicinamento tra la monarchia e quest'ultima, grazie anche all'assunzione della carica di governatore da parte dell'arciduca Ferdinando, che divenne un valido contrappeso al plenipotenziario Firmian.

La terza e ultima ondata di riforme ebbe luogo nel corso del decennio giuseppino.⁴¹ In quegli anni si assistette non ad un mutamento degli indirizzi riformatori, bensì ad una decisa accelerazione della loro messa in pratica senza più alcun riguardo per gli interlocutori e le forze locali, all'insegna dell'accentramento e del verticismo politico-amministrativo, dell'efficienza burocratica e del pubblico bene.⁴² Tutto ebbe inizio nel 1782 con la nomina a plenipotenziario,

36 D. Beales, *Joseph II*, vol. I, *In the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780*, Cambridge University Press, Cambridge 1987.

37 Sul rinnovato Magistrato Camerale cfr. C. Mozzarelli, *Il Magistrato camerale della Lombardia austriaca (1771-1786)*, in "Römische Historische Mitteilungen", Bd. 31, 1989, pp. 377-396.

38 Così scriveva Pietro Verri al fratello Alessandro il 9 ottobre 1771, *Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di F. Novati, E. Greppi, A. Giulini, G. Seregni, Milano, Cogliati e altri, 1910-1942, vol. IV, p. 255.

39 Sulle operazioni di redenzione cfr. ampiamente C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, pp. 243-336.

40 C. Capra, *Il Settecento*, p. 433.

41 Sul decennio giuseppino si rimanda a D. Beales, *Joseph II*, vol. II, *Against the World, 1780-1790*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

42 Una netta accelerazione nel passaggio, per dirla con Mozzarelli, «dal tempio greco alla piramide»: C. Mozzarelli, *Per una storia del pubblico impiego nello stato moderno: il caso della Lombardia austriaca*, Giuffrè, Milano 1972, pp. 32 sgg.

dopo la morte del Firmian, del suo successore designato, il conte boemo Johann Joseph Wilczek, personaggio ben più confacente all'esecuzione dei progetti dell'imperatore.⁴³

La dipendenza di Milano da Vienna si fece più stretta mediante l'erezione di un Consiglio di governo organizzato in dipartimenti competenti per materia, nei quali vennero distribuite le attribuzioni delle magistrature soppresse a seguito dell'abolizione delle Nuove Costituzioni. Grande scalpore suscitò soprattutto la soppressione del Senato, «trisecolare baluardo dell'autonomia lombarda»,⁴⁴ sostituito da un moderno sistema a tre istanze di giudizio, in attesa di «estendere anche a questa provincia, con gli opportuni adattamenti, i codici austriaci». ⁴⁵ Seguì poi di conserva la riforma delle amministrazioni cittadine e provinciali, mossa dalla volontà di «assorbire i poteri locali nella gerarchia burocratica». ⁴⁶ Nel 1786 la Lombardia austriaca fu suddivisa in otto nuove circoscrizioni (Milano, Mantova, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Bozzolo, Gallarate) a capo delle quali furono posti gli intendenti politici provinciali, funzionari di nomina regia e dotati di vasti poteri di controllo sulle amministrazioni locali, che possono essere considerati «per molti aspetti gli antesignani e gli omologhi dei prefetti napoleonici». ⁴⁷

I primi anni Ottanta furono caratterizzati anche da un'accelerazione degli interventi statali in campo ecclesiastico, con l'avocazione al sovrano della facoltà di conferimento dei benefici ecclesiastici, l'equiparazione fiscale e giudiziaria dei religiosi al resto dei sudditi, la soppressione di gran parte dei conventi e dei monasteri⁴⁸ e la riforma del clero secolare secondo il metro dell'utilità sociale.⁴⁹

43 Scrive di lui Capra: «più ancora di Firmian, del quale non aveva il tratto signorile e le propensioni intellettuali, Wilczek incarna l'ideale asburgico del funzionario devoto anima e corpo al servizio dello Stato, severo con sé stesso e con gli altri, zelante nell'eseguire gli ordini superiori ma capace di far sentire la propria voce quando il pubblico bene gli sembra richiederlo». C. Capra, *Il Settecento*, p. 511.

44 C. Capra, *Lo sviluppo delle riforme asburgiche nello Stato di Milano*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, pp. 161-187, p. 184.

45 C. Capra, *Il Settecento*, p. 531. Sulla riforma dei tribunali cfr. S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime. Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria*, La Nuova Italia, Firenze 1971, pp. 115-121. Sulla genesi e l'attuazione di questi progetti cfr. anche C. Capra, *Il «Mosè della Lombardia»: la missione di Carlo Antonio Martini a Milano, 1785-1786*, in *Il Trentino nel Settecento tra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, pp. 323-351.

46 C. Capra, *Il Settecento*, p. 509.

47 *Ivi*, p. 522. Sul nuovo sistema provinciale si veda C. Mozzarelli, *Le Intendenze Politiche della Lombardia Austriaca (1786-1791)*, in *L'organizzazione dello Stato al tramonto dell'antico regime*, a cura di R. De Lorenzo, Morano, Napoli 1990, pp. 61-116. Per i prefetti napoleonici si rimanda invece al fondamentale studio di L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, il Mulino, Bologna 1983.

48 Sul tema si veda M. Taccolini, *Per il pubblico bene. La soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia austriaca del secondo Settecento*, Bulzoni, Roma 2000.

49 C. Capra, *Il Settecento*, pp. 493-507.

Giuseppe morì nel febbraio del 1790 e a Vienna gli succedette il fratello Pietro Leopoldo, già granduca di Toscana. L'eredità del predecessore era pesante e l'applicazione indistinta delle sue radicali riforme aveva provocato moti nei Paesi Bassi e in Ungheria. Meno palesi le contestazioni in Lombardia, dove tuttavia si registrava uno strisciante malcontento. Il nuovo sovrano, con alle spalle un recente passato di grandi riforme attuate in Toscana, aveva tuttavia una visione politica ben differente da quella del fratello maggiore, del quale non aveva mai condiviso l'eccessiva arbitrarietà e la scarsa attenzione alla natura dei differenti domini che componevano la monarchia, visione viceversa caratterizzata da una spiccata vocazione costituzionale,⁵⁰ che considerata la situazione dovette tuttavia accantonare limitandosi ad «una serie di concessioni ai ceti privilegiati e alle istanze particolaristiche».⁵¹ Si ebbe dunque l'erezione di una Conferenza governativa, di fatto dominata dall'arciduca Ferdinando, la soppressione delle Intendenze provinciali, il ripristino della Congregazione dello Stato, la separazione amministrativa del Mantovano, che cessava così il suo breve periodo di diretta dipendenza da Milano.⁵²

Un discorso particolare merita infatti il Ducato di Mantova.⁵³ Esso mantenne per la maggior parte della prima dominazione asburgica un'amministrazione affatto separata rispetto al Milanese, salvo un brevissimo periodo in cui vi fu aggregato insieme ai domini ex farnesiani, e l'altrettanto breve periodo dell'aggregazione decretata da Giuseppe II.

Un primo progetto di fusione amministrativa del Mantovano al Ducato di Milano, maturato alla fine della guerra di successione polacca e definito nel corso di quella austriaca, non ebbe seguito a causa delle contingenze belliche e della presenza di un largo fronte di oppositori. Oltretutto, sul piano giuridico e formale, «l'essere il Mantovano un ducato in quanto feudo imperiale impediva comunque una radicale cancellazione della sua identità».⁵⁴ Si optò dunque per una semplice unione governativa, fermo restando l'intento di uniformare il più possibile le strutture del ducato a quelle del Milanese. La supervisione degli affari mantovani fu affidata al plenipotenziario della Lombardia austriaca in veste di vice governatore.

La razionalizzazione interna e soprattutto la riforma del decurionato incontrarono tuttavia la netta opposizione del patriziato locale, che il nuovo

50 Sul nuovo sovrano si veda A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Vallecchi, Firenze 1968.

51 C. Capra, *Il Settecento*, p. 595.

52 Su queste fasi si veda ampiamente S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*.

53 Per una esauriente analisi delle riforme e in generale del Mantovano asburgico si rimanda agli studi di Simona Mori: *Il Ducato di Mantova nell'età delle Riforme, 1736-1784: governo, amministrazione, finanze*, La Nuova Italia, Firenze 1998 e *Il Mantovano alla fine dell'antico regime (1790-1796)*, in *Studi di storia mantovana*, a cura di C. Bazolli e D. Ferrari, Fondazione B.P.A. Poggio Rusco, Mantova 2000, pp. 3-61.

54 C. Mozzarelli, *Mantova, da ducato imperiale a provincia di Lombardia*, p. 77.

vicegovernatore Cristiani riuscì a stemperare solamente facendo larghe concessioni in materia di riparti ed esenzioni in occasione dei lavori per il nuovo censimento, che, attivato nel 1750, si rivelò dunque ben poco determinante.⁵⁵ Né grandi risultati portò l'istituzione anche nel Mantovano di una ferma generale, la cui conduzione fu presa in carico nel 1750 da una cordata di finanzieri e appaltatori locali che già da tempo operavano nel settore: a fronte di condizioni contrattuali ben più vantaggiose di quelle concordate a Milano con Greppi e soci, il ricorso ai vecchi impresari, abituati a convivere con i maggiori contribuenti locali secondo un ben oliato meccanismo di reciproca convenienza, non diede i risultati sperati in termini di riscossione.⁵⁶

A «muovere le acque stagnanti del vecchio ducato»⁵⁷ fu infatti nel 1761, alla scadenza del precedente contratto, l'avvento anche nel Mantovano dell'impresa bergamasca. Tale operazione, il cui promotore era stato poco prima di morire il plenipotenziario Cristiani, stretto alleato del Greppi, giunse a compimento grazie ai buoni uffici del Kaunitz e in deroga all'usuale pratica dell'incanto. Si estesero dunque anche al Mantovano, senza eccezioni, le rigorose politiche della Ferma generale: «il gettito delle regalie aumentò notevolmente grazie ai nuovi metodi, che accrebbero la pressione fiscale, e ciò non poté non suscitare una violenta reazione da parte dei contribuenti»,⁵⁸ mentre i benefici in termini di razionalizzazione del sistema furono analoghi a quelli milanesi e aprirono la strada alla gestione camerale diretta, decretata nel 1772 dopo una breve parentesi di conduzione mista.

Dalla fine degli anni Sessanta furono varate riforme tese alla razionalizzazione degli apparati centrali e locali, alla specializzazione funzionale e al riordino tributario, in modo tale da uniformare il Mantovano al modello milanese.⁵⁹ Negli anni Settanta una serie di acquisizioni feudali garantì poi un compattamento e una razionalizzazione del territorio, politica già varata nel 1771 con la fusione amministrativa dei ducati di Bozzolo e Sabbioneta: come si vedrà ampiamente in seguito, negli anni immediatamente successivi furono acquistati da Maria Teresa e aggregati al Mantovano i feudi imperiali di Castiglione delle Stiviere con Medole e Solferino (1773), Rolo (1776) e Soave con San Martino di Gusnago (1776). Nel 1771 era poi stata avviata la procedura per un nuovo estimo sulla base di quello applicato con successo nel Milanese. L'attivazione del relativo catasto, avvenuta solo nel 1784 a causa delle usuali resistenze delle

55 Su questo «inutile catasto» e in generale sulle politiche fiscali nel Mantovano asburgico sempre utile C. Vivanti, *Le campagne del Mantovano nell'età delle riforme*, Feltrinelli, Milano 1959, pp. 33-126, qui pp. 52-56.

56 Sulle ferme mantovane si veda S. Mori, *La ferma Greppi, Mellerio e Pezzoli a Mantova (1761-1769)*, in "Archivio Storico Lombardo", CXXII, 1996, pp. 165-188.

57 C. Capra, *Il Settecento*, p. 462.

58 S. Mori, *La ferma Greppi, Mellerio e Pezzoli a Mantova*, p. 176.

59 S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle Riforme*, pp. 221 sgg. «A questo punto era inevitabile che il Mantovano venisse anch'esso travolto dalla piena» (p. 222).

forze locali, diede il decisivo impulso all'aggregazione del Mantovano allo Stato di Milano, decretata da Giuseppe II in quello stesso anno, e al suo successivo inserimento nel sistema provinciale di cui si è precedentemente fatto cenno.⁶⁰

2.2. Criminalità e contrabbando a metà XVIII secolo

Buona parte della popolazione delle campagne lombarde continuò a lungo a versare, anche sotto la dominazione austriaca, in condizioni di marcata povertà, e tali condizioni non poterono che alimentare il costante flusso di disoccupati diretti ad ingrossare le file di un già enorme esercito di «oziosi», vagabondi e mendicanti.⁶¹ Per molti di essi, nazionali o esteri itineranti che fossero, il passo successivo risultava facilmente essere quello di darsi alla microcriminalità, impiego allettante soprattutto se svolto nelle aree rurali, dove era più semplice sfuggire alla giustizia, e dove di conseguenza imperversavano malviventi – o gruppi di tali – dediti principalmente ai reati di furto campestre, di abigeato, di furto in abitazione, oltre che a piccole estorsioni e danneggiamenti. Anche reati più violenti, come omicidi e rapine di strada, erano all'ordine del giorno.⁶² Si può affermare che tale classe, anche se abbastanza composita poiché «ora costituita da semplici oziosi e vagabondi, ora da veri e propri malviventi», annoverasse come componente maggioritaria proprio chi veniva a trovarsi escluso, in modo stabile o temporaneo, dal circuito lavorativo della campagna lombarda.⁶³ Come sostiene Capra, infatti, «era la struttura stessa dell'organizzazione produttiva a favorire questa criminalità spicciola» in quanto «la presenza di una manodopera fluttuante, composta in parte da emigranti stagionali, in parte da braccianti che girovagavano da una cascina all'altra in cerca di lavoro e di ospitalità, era funzionale al tipo di agricoltura che tendeva a concentrare il grosso dei lavori in pochi

60 S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle Riforme*, pp. 272-310.

61 Per una sintetica panoramica degli orientamenti produttivi, dei rapporti contrattuali e delle condizioni delle plebi rurali lombarde cfr. C. Capra, *Il Settecento*, pp. 562-573. Sulla risposta delle autorità spagnole al dilagare del fenomeno cfr. G. Liva, *Il controllo e la repressione degli «oziosi e vagabondi»: la legislazione in età spagnola*, in *La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, a cura di D. Zardin, Jaca Book, Milano 1995, pp. 291-332.

62 Su questi reati e sulle durissime pene comminate si vedano i circostanziati esempi portati da M.G. Di Renzo Villata, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca*, in «Acta histriae», 15/2, 2007, pp. 521-544.

63 Questa è la tesi di fondo dei due saggi che, ancorché datati, costituiscono i riferimenti obbligati per chiunque volesse intraprendere uno studio sulla criminalità nella Lombardia austriaca: G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento* (la citazione a p. 24); C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*. Limitatamente al Mantovano utile poi E. Pagano, «*Questa turba infame a comun danno unita*», nello specifico le pp. 101-138.

mesi all'anno; e si comprende come la disoccupazione, la miseria, la mancanza di radici potessero essere cattive consigliere». ⁶⁴

Oltre a quella sopra illustrata, a battere le campagne lombarde vi erano altre due categorie di fuorilegge, quella dei banditi e quella dei contrabbandieri. Entrambe facevano delle fasce di territorio prossime ai confini dello Stato di Milano il proprio terreno d'azione privilegiato: a ridosso dei sempre più arretrati confini con i domini sabaudi a ovest, il Lodigiano, l'Oltrepò e il Cremonese a sud, il Mantovano e il corso dell'Adda a est, la zona dei laghi a nord, con una particolare predilezione inoltre per le aree caratterizzate dall'esistenza di giurisdizioni autonome come i feudi imperiali. Come infatti scriveva Cesare Cantù nella sua storia di Milano, «la vicinanza dei confini veneto, grigione, svizzero, modenese, parmigiano, piemontese, genovese e dei feudi imperiali, come Retegno, facilitava il contrabbando e l'impunità delle masnade, sicché dicevasi in proverbio: *popol de confin o lader o assassim*». ⁶⁵

La prima categoria era costituita da coloro che per crimini di varia natura erano stati condannati al bando da parte di uno o più Stati, nei quali chiunque avrebbe potuto, da allora in poi, catturarli o anche ucciderli qualora avessero opposto resistenza, secondo il principio bannale dell'*impune occide*. ⁶⁶ L'ampio ricorso al bando da parte degli Stati d'antico regime si presenta principalmente, scrive Lacchè, come «l'esito di una carenza strutturale degli apparati di giustizia che, non in grado di catturare il reo, non potevano poi che constatarne la contumacia». ⁶⁷ Per tale motivo i banditi si riversavano negli Stati confinanti ove, spostandosi continuamente da una giurisdizione all'altra, seguitavano a delinquere unendosi sovente in bande organizzate dedite ad azioni criminali anche di notevole rilevanza, quali rapine a mano armata, estorsioni, omicidi e svariati traffici a medio e lungo raggio. Tale fenomeno era alimentato proprio dalla regolare e copiosa comminazione di nuovi bandi, la quale non faceva altro che fornire un

64 Cfr. C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, le citazioni alle pp. 7 e 8. Si consideri anche l'interessante opera coeva del magistrato Antonio Corbetta, il quale, alla fine del XVIII secolo, metteva elementi quali la situazione economica delle campagne lombarde, lo sradicamento territoriale e la continua mobilità dei lavoratori stagionali in stretta correlazione con i fenomeni di sbandamento – anche morale – che a loro volta facilitavano la genesi e la diffusione di ladri, vagabondi e banditi. A. Corbetta, *Osservazioni di un ex-giudice di provincia sopra la infestazione de' malviventi*, Stamperia e fonderia del Genio, Milano 1803, *passim*.

65 C. Cantù, *Milano. Storia del popolo e del popolo*, Tipografia Agnelli, Milano 1871, p. 274.

66 Sul banditismo in età moderna riferimento obbligato è E.J. Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1971. Si veda poi almeno *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Jouvence, Roma 1986. Per uno sguardo di lungo periodo su banditismo e risposta delle autorità si veda ora *Guardie e Ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di L. Antonielli, S. Levati, C. Povolo, L. Rossetto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023.

67 L. Lacchè, *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988, p. 74.

costante flusso di nuove reclute alle organizzazioni criminali, creando così un deleterio circolo vizioso nel quale lo stesso istituto funzionava da vero e proprio «acceleratore di forme banditesche».⁶⁸

La seconda categoria, quella dei contrabbandieri – previa opportuna scrematura di chi praticava quello che si può definire un contrabbando “di sussistenza”,⁶⁹ e delle categorie di contrabbando cetuale e corporativo⁷⁰ – può essere messa in stretta correlazione con quella delle organizzazioni banditesche: erano infatti queste ultime, nella maggior parte dei casi, a dare vita a quelle catene di contrabbando «in grande stile, organizzato in bande numerose, spesso armate, che seminavano il terrore e facevano fugaci apparizioni or qua or là e che per mezzo di carovane, con la massima sfrontatezza, trasportavano notevoli quantità di grani e di altre merci»⁷¹ a grave danno dell'erario non meno che della pubblica sicurezza. I più celebri e temuti interpreti del connubio bando-contrabbando erano senza ombra di dubbio pozzolaschi e alessandrini, in prevalenza originari del Tortonese e fautori di una fitta rete di traffici illeciti. Successivamente banditi dal Regno di Sardegna, questi si erano stabiliti a Novi nel Genovesato e da lì avevano ripreso a seminare il panico negli Stati limitrofi, nello specifico la Lombardia austriaca e gli stessi domini sabaudi, sino a metterne a repentaglio l'ordine pubblico.⁷²

Di tutti questi fenomeni – dall'accattonaggio al contrabbando, dalla criminalità spicciola a quella organizzata – non saltuari o congiunturali, ma vera e

68 *Ibidem*.

69 Ovvero quello praticato dai contadini: «il contrabbando a cui si dedicavano solitamente questi ultimi era di ben minore entità e su altra scala: il rurale diveniva solo talvolta contrabbandiere occasionale, per alleviare le sue condizioni di vita; spesso con un peso di sale contrabbandato, con un sacco di grano o di riso, riusciva a guadagnare di più che in una settimana di estenuante lavoro». G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 416.

70 Quella della lotta al contrabbando è, come ha osservato a più riprese Stefano Levati, «una partita che per buona parte dell'età moderna si è giocata intorno al tema dei privilegi, fattore per molti versi consustanziale sia allo Stato sia alla società d'antico regime». Tra i fautori del contrabbando d'età moderna si trovano pertanto individui appartenenti al ceto nobiliare, al clero, alla sfera del militare e a qualsiasi spazio corporativo o cetuale che prevedesse privilegi di foro ed esenzioni, sia personali che territoriali. S. Levati, *Gli spazi dell'illecito*, la citazione a p. 76.

71 G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 415.

72 Su questa gente, già nota nel periodo spagnolo per violenze e illeciti, si veda *passim* I. Cammarata, *Storie spagnole. Il Seicento quotidiano nel tortonese*, Edo Edizioni Oltrepò, Voghera 2000. Sulla solida rete commerciale e “imprenditoriale” intessuta dai pozzolaschi, con i quali il governo sabauda fu in prima battuta costretto a scendere a patti per salvaguardare i propri interessi commerciali e strategici nella regione, M. Battistoni, *Franchigie. Dazi, transiti e territori negli stati sabaudi del secolo XVIII*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009, pp. 229-241. Per una dettagliata analisi del serio problema di ordine pubblico da essi costituito a metà Settecento e delle misure di contrasto attuate dai due governi si veda ora S. Levati, «Alessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico, in *Guardie e Ladri*, pp. 95-125.

propria «piaga costituzionale ed endemica, eredità del malgoverno spagnolo, frutto della miseria di alcune classi e della irrazionale organizzazione civile del paese»,⁷³ si registrò un'impennata a partire dalla seconda metà del secolo. In particolare la guerra di successione austriaca con il suo carico di devastazioni e requisizioni, l'aumento della pressione fiscale, le sempre più critiche condizioni delle classi rurali portarono alla marcata recrudescenza di un fenomeno, quello criminale, già di per sé endemico.⁷⁴

A ingrossare le file della criminalità – organizzata e non – vi erano infatti in questa fase, e in misura tutt'altro che trascurabile, anche i numerosissimi disertori provenienti dalle armate che transitavano per l'Italia settentrionale. Il problema della diserzione come potenziale bacino di nuovi criminali, data la centralità strategica del *Milanesado*, sussisteva indubbiamente già dai secoli precedenti, ma fu con le guerre di successione settecentesche che la faccenda si fece seria, anche a causa di una sorta di “canto delle sirene” perpetrato dai malviventi stessi, i quali oltre a commettere gli usuali crimini «facevano anche lecito di sedurre li soldati, dando loro facilità alla diserzione con non lieve pregiudizio del cesareo real servizio».⁷⁵ La fine dei conflitti non faceva d'altro canto che peggiorare la situazione, dato che il venir meno dell'emergenza bellica e la conseguente smobilitazione portava regolarmente a nuovi picchi di disoccupazione «non solo per la cessazione del servizio militare in molti soldati, ma ancora dell'occupazione in altri soliti servire appresso i reggimenti, e gli appalti ed uffici militari».⁷⁶

2.3. La risposta del governo

La situazione nelle campagne lombarde negli anni centrali del XVIII secolo risultava essere, come si è visto, tutt'altro che tranquilla. Le numerosissime gride, dure sulla carta quanto inefficaci nei fatti, eredità del *modus operandi* spagnolo, sembravano non sortire alcun effetto, e principiavano ad essere considerate pletoriche e inconcludenti, nonché invise alla popolazione, anche dal governo stesso.⁷⁷ Fu proprio in quegli anni che, con la presa di coscienza del fatto che la

73 G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 26.

74 Anche se tendenzialmente propensa ad avvalorare le impressioni dei contemporanei – i quali non avevano dubbi circa tale recrudescenza – Ciserani non manca di far notare come non sia del tutto da accantonare «l'ipotesi alternativa di una maggiore efficacia dell'azione volta all'identificazione e alla punizione dei responsabili». Questo perché i dati quantitativi disponibili, benché corroborino la tesi della recrudescenza, sono davvero esigui. Cfr. C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, p. 13.

75 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 15, grida del 26 ottobre 1736, citata anche in G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 29.

76 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 15, consulta del Senato del 10 maggio 1744.

77 Faceva notare infatti il governatore generale Harrach che «da soverchia frequenza di simili leggi le rende troppo famigliari e sprezzabili al Pubblico, e meglio conviene alla gloria e sicurezza del Principato il far eseguire le leggi già fatte che il rinnovarle». ASMi, *Giustizia punitiva*,

prosecuzione di tale prassi non avrebbe portato sufficienti risultati, nel governo della Lombardia austriaca iniziò a farsi largo l'idea che per curare efficacemente il male sarebbe stato necessario in primo luogo indagarne a fondo le dinamiche, in modo tale da sapere come contrastarlo, e in secondo luogo venire a conoscenza delle sue cause di fondo, così da poter agire strutturalmente, se possibile, a monte del male stesso. Ma prima di arrivare a tale conclusione molte altre vie erano state intraprese, senza che nessuna di esse conducesse a risultati apprezzabili.

Un elemento che va assolutamente tenuto in considerazione è la cronica mancanza di denaro che un po' ovunque, sino a Settecento inoltrato, caratterizzava le casse camerali, e dunque l'indisponibilità delle stesse ad addossarsi gli elevati costi che una gestione diretta ed esclusiva della sfera "poliziesca" avrebbe comportato. Perciò tra le proposte e le cautele vagliate o attuate dal governo figurava, per esempio, l'idea – già da lungo tempo effettivamente contenuta nelle gride e mai tramontata in età moderna – che un buon modo per contrastare la criminalità sul territorio fosse quello di coinvolgere nella lotta, mediante un sistema di diritti e doveri, coloro i quali sul quel territorio effettivamente risiedevano, secondo il principio della responsabilità comunitaria.⁷⁸ La facile concessione della licenza di porto d'armi agli abitanti delle campagne e soprattutto delle fasce confinarie, affinché questi ultimi, come si supposeva, potessero autonomamente far fronte alle minacce accorrendo – obbligatoriamente – al richiamo del suono delle campane a martello, rientrava dunque in quell'idea di autodifesa comunitaria ritenuta, soprattutto se in mancanza di sostenibili alternative, quasi sempre auspicabile dalle autorità sia locali che centrali.⁷⁹

p.a. b. 15, relazione della Consulta per la giustizia punitiva del primo luglio 1749, citata in G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 399, n. 151. È d'altro canto innegabile, come giustamente osserva Livio Antonielli, che «la reiterazione aveva la funzione primaria di tenere viva la memoria di determinate disposizioni, a vantaggio delle popolazioni ma anche degli organi giudicanti, e ancor più degli esecutori, in un'epoca in cui, in assenza di veri e propri codici, si doveva sopperire con l'insistenza alla debolezza degli strumenti di comunicazione. In pratica si prendeva atto che non sussisteva altra modalità per conseguire una sia pur fragile attenzione alle norme da parte di chi le doveva rispettare e di chi le doveva fare rispettare se non ripubblicando e diffondendo periodicamente editti e gride». L. Antonielli, *Magistrato di sanità e cani rabbiosi: appunti sul funzionamento di una magistratura d'antico regime*, in "Storia in Lombardia", XXXVII, 2017, pp. 9-20, p. 17.

78 Cfr. in proposito F. Gaudioso, *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, in "Mediterranea. Ricerche storiche", 5, 2005, pp. 419-438, e in particolare pp. 424-428.

79 Quella del porto d'armi era, in età moderna, una questione spinosa e contraddittoria. Da un lato si cercò, nel corso dei secoli, di limitare e regolamentare la detenzione legale delle armi, in particolar modo a partire dalla fine del Cinquecento, quando il crollo dei prezzi delle armi da fuoco ne rese la diffusione massiccia e capillare; dall'altro, in un'epoca in cui ancora mancava una forza di polizia strutturata ed efficace, e segnatamente in realtà come quella lombarda ove a mancare era anche una solida tradizione di milizia popolare, risultava arduo rinunciare a delegare, dietro concessione agevolata del porto d'armi stesso o di macchinose deroghe ai divieti sia a singoli individui sia ad intere categorie, la gestione dell'ordine pubblico

Tale misura, in una situazione come quella delle campagne lombarde, che vedeva l'esistenza sulla carta di una milizia forese strutturata alla stregua di una riserva militare, dunque non in servizio stabile e non destinata a compiti di para-polizia come potevano essere invece quelli ricoperti dalla milizia cittadina di Milano,⁸⁰ si rivelava infatti l'unica possibile per tentare di colmare «un vuoto, una concreta carenza quanto a strumenti di intervento sul territorio», misura che trovava tuttavia il suo *pendant* in «una modalità quasi per nulla organizzata, che riposava su antiche pratiche di autodifesa che il governo dello Stato di Milano tentava ancora in pieno Settecento di avvallare, in modo da coprire la debolezza delle proprie iniziative in materia».⁸¹

Non vi era però uniformità di vedute riguardo a tale soluzione: alcune voci anche autorevoli, come quella del segretario della Cancelleria segreta don Remigio Fuentes, ritenevano infatti folle o quantomeno controproducente la suggestione di armare legalmente e indistintamente le popolazioni del contado affinché provvedessero autonomamente al mantenimento dell'ordine pubblico, con le seguenti argomentazioni:

Non v'ha cosa più comune, né più famigerata in paese, che la cantilena di che se si desse la libertà ai villani di portare le armi, essi si difenderebbero, e terrebbero netto il paese stesso. Questo è un idiotismo adottato anco da persone colte, e di rango, le quali o non conoscono, o dissimulano l'indole del paese. La plebe dello Stato di Milano è piuttosto sanguinaria, facile alle risse, alle ferite, alle uccisioni, ma priva comunemente del valore retto, ed onorato, e necessario alla difesa.⁸²

La diffusione delle armi nelle campagne avrebbe dunque portato, secondo il segretario, a nuovi problemi di ordine pubblico piuttosto che ad un efficace contrasto a quelli già esistenti, in quanto gli abitanti delle zone rurali ne avrebbero fatto un uso improprio e probabilmente anche poco dissimile da quello

agli abitanti del territorio. Cfr. in proposito L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi nello stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 99-125, e in particolare pp. 109-115.

80 Su queste milizie si veda lo studio di E. Dalla Rosa, *Le milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Vita e Pensiero, Milano 1991. Ben diverso era invece, per esempio, il caso toscano, dove le bande mediche, presenti in pianta stabile e pur avendo una connotazione e delle mansioni di carattere prevalentemente militare, svolgevano sovente anche compiti di controllo del territorio e dell'ordine pubblico: cfr. in proposito F. Angiolini, *Le bande mediche tra «ordine» e disordine*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 9-47 e A. Contini, *Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, *ivi*, pp. 181-202.

81 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, la citazione a p. 25.

82 ASMi, Giustizia punitiva, p.a., b. 18, *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da mahiventi. Come avvengano, quali provincie, e perché venghino infestate: providenze date dal Governo per toglierle, senza frutto; e suggerimenti per provvedervi*, Fuentes, 1769.

che ne facevano i malviventi stessi;⁸³ inoltre non era da escludere la ben più preoccupante possibilità di un utilizzo di quelle armi contro le stesse autorità presenti sul territorio, feudali, militari o civili che fossero.⁸⁴ In realtà, più che la supposta indole violenta della popolazione rurale lombarda, a rendere poco efficace il principio di autodifesa era piuttosto la totale assenza di una coerente regolamentazione e supervisione da parte del governo centrale, che si limitava a mettere le comunità nelle ipotetiche condizioni di difendersi da attacchi esterni, seguendo una prospettiva che ancora in pieno Settecento «restava ancorata al principio secondo cui sua competenza era di provvedere alle necessità con norme di giustizia, [...] ma sempre lasciando la quasi totalità dell'intervento alle competenze locali».⁸⁵

Nelle campagne, come in città, agivano poi gli esecutori di giustizia. Fortemente invisibili alla popolazione e tuttavia «portatori di un sapere pratico molto solido» derivato da meccanismi di trasmissione rigidamente corporativi, questi uomini, raggruppati in “famiglie di giustizia”, operavano per i tribunali svolgendo mansioni diversificate, sia nella sfera civile (notificazioni, pignoramenti, sfratti) che in quella penale.⁸⁶ In quest'ultimo ambito le incombenze erano molte: ricerca degli inquisiti, trasporto dei detenuti, gestione delle carceri, cui si aggiungevano sovente compiti di controllo del territorio, quali vigilanza e ispezioni, oppure, su richiesta di autorità terze, gli esecutori venivano impiegati, come si vedrà, in più vaste operazioni poliziesche anche al di fuori della giurisdizione dei tribunali di riferimento. Proprio dalla natura delle mansioni svolte da questo corpo, oltre che dal modo in cui effettivamente esse venivano espletate – specie in ambito civile, dove «riuscivano a dare il peggio di sé stessi» – derivava la stigmatizzazione in solido della categoria degli “sbirri”,⁸⁷ in realtà con qualche accortezza

83 Proseguiva infatti il Fuentes nella propria dissertazione: «Concesse le armi, queste si userebbero nelle feste, nelle osterie, negli sponsali, nelle fiere, ne' mercati, a pompa, a jattanza, a concussione, a superchieria talvolta, e non mai a difesa del paese, a inseguimento dei ladri, a fine alcuno lodevole e vantaggioso». *Ibidem*.

84 Lo fa per esempio notare Solavaggione: «tenendo conto di quel certo fermento di insoddisfazione degli strati più bassi della società settecentesca – fermenti tenuti accesi forse proprio dai banditi – c'è anche da pensare che contrari ad armare i rurali fossero gli stessi feudatari, i grossi proprietari ed anche una parte delle autorità locali: dar le armi ai rurali significava dar loro piena facoltà di usarle contro chiunque, non solo contro i malviventi: e questo doveva preoccupare soprattutto feudatari e governatori». G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 31.

85 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, p. 26.

86 L. Antonielli, *Les fonctions policières des exécuteurs de justice dans le duché de Milan au XVIII^e siècle*, in *Métiers de police. Être policier en Europe, XVIII^e-XX^e siècle*, édité par J.M. Berlière, C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008, pp. 61-76.

87 «Uomini che ovunque operassero venivano marginalizzati dal consesso sociale, costretti a vivere e ad abitare tra di loro, sorta di appestati guardati insieme con sospetto e timore»: L. Antonielli, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 117-136, pp. 117-118. Sui birri e la loro pessima reputazione nel corso dell'età moderna si vedano, oltre allo studio sopra citato: L. Antonielli, *La polizia*

facilmente estendibile anche a numerosi altri corpi armati con compiti di ordine pubblico. Ciò che tuttavia qui più interessa è il fatto che al ventaglio di mansioni affidate agli esecutori di giustizia facessero da implacabile contraltare l'esiguità del loro numero e la sproporzionata distribuzione sul territorio, aspetti che, soprattutto nelle campagne, rendevano pressoché impossibile un loro efficace, costante e men che meno bastevole impiego nella lotta alla criminalità.⁸⁸

Quello che continuava ad essere ritenuto un buon metodo – se non il migliore – per fare fronte al problema dell'ordine pubblico e della criminalità era il ricorso alla forza militare: una prassi che, a causa dell'esiguità numerica degli altri corpi armati, in età moderna risultava diffusa e consolidata.⁸⁹ Richieste in tal senso provenivano in larga parte dalle autorità locali, le quali ritenevano, a causa della continua crescita del fenomeno criminale, non più sufficienti le precedenti istanze di autodifesa o l'attività degli sparuti drappelli di sbirri locali.⁹⁰

nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica. Appunti per una ricerca, in Il Principato Citeriore tra ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli, a cura di E. Granito, M. Schiavino, G. Foscari, Archivio di Stato di Salerno-Amministrazione provinciale di Salerno, Salerno 1993, pp. 103-133; C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1788)*, Giuffrè, Milano 1988, *passim*; B.M. Cecchini, *L'«infame» Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783)*, in "Rassegna storica toscana", XXXVIII/1, 1992, pp. 43-64; P. Blastenbrei, *La quadratura del cerchio: il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinquecentesca*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1, 1994, pp. 5-37; P. Tessitori, *«Basta che finisca 'sti cani». Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 1997, pp. 27-90; S.C. Hughes, *L'immagine della polizia*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, pp. 151-156, con relativa discussione (pp. 157-176). Connotazione negativa peraltro ancora ben viva, per esempio, al momento dell'unificazione italiana: S.C. Hughes, *La continuità del personale di polizia negli anni dell'unificazione nazionale italiana*, in "Clio", 26/2, 1990, pp. 337-359. Su queste figure e sul permanere di certe pratiche e professionalità anche in seguito a importanti cesure istituzionali (in particolare quella rivoluzionaria e napoleonica) cfr. ora *Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019.

88 Cfr. L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, pp. 39-40.

89 Sul ricorso ai militari per la lotta alla criminalità e per il mantenimento dell'ordine pubblico, i suoi pro e contro e le modalità di attuazione in età moderna cfr. anzitutto *Polizia militare. Military policing*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013. Si vedano poi: L. Antonielli, *Soldati e ordine pubblico nel Settecento*, in *L'Italia e il militare: guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, a cura di P. Bianchi e N. Labanca, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2014, pp. 103-115; L. Antonielli, *Il «militare» come forza di ordine pubblico*, in *Guerre ed eserciti nell'età moderna*, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, il Mulino, Bologna 2018, pp. 149-172; P. Bianchi, *Gli spazi del "militare" nel controllo del territorio. Note a margine di studi sugli antichi Stati italiani*, in *Una storia di rigore e di passione*, pp. 191-206. Cfr. infine i seguenti contributi specifici in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*: A. Merlotti, *«Le armi e le leggi»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento*, pp. 111-139; A. Zanini, *Soldati corsi e fiammegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, pp. 141-180; P. Bianchi, *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, pp. 213-239.

90 Si consideri per esempio la supplica inviata da una folta schiera di magistrati e rappresentanti di tutta la Lombardia austriaca, con la quale, viste le sempre più frequenti incursioni di bande numerose e organizzate, si richiedeva urgentemente l'invio di militari nelle campagne:

A partire dal 1744, col mitigarsi dell'emergenza della difesa dei confini, si provvide perciò a mettere a disposizione degli uffici giudiziari contingenti dell'esercito, in particolare ussari e dragoni, al fine di integrare le sparute forze impiegate nella lotta alla criminalità e al contrabbando organizzato. Ma l'applicazione di tale disposizione, salutata positivamente dalle élite e dai magistrati locali che la avevano del resto sempre auspicata,⁹¹ oltre a non avere alle sue spalle una ragionata e coerente strategia di azione coordinata, presentava anche alcune controindicazioni. I soldati infatti, poco inclini al compito loro affidato e soprattutto calati in un contesto che in parte li allontanava dalla dura disciplina militare cui erano di regola sottoposti, si preoccupavano più che altro di vessare le comunità dei distretti cui erano assegnati, quasi alla stregua dei criminali che avrebbero dovuto contrastare. Dediti più al furto di vettovaglie e alle prepotenze che non all'inseguimento dei malviventi, e dispendiosi da mantenere per le comunità, «questi soldati, con paga scarsa, lontani da chi li potesse controllare e frenare, furono forse più di danno che di aiuto alle popolazioni rurali».⁹²

Tentare di arginare un fenomeno tanto diffuso e tanto facilmente praticabile come il contrabbando era impresa pressoché disperata.⁹³ Va anzitutto considerato che la percezione popolare di tale crimine risultava spesso positiva, o che perlomeno non vi era avversione nei confronti dei contrabbandieri da parte delle fasce più basse della popolazione. Come ha osservato Paolo Preto, «il giudizio morale sul contrabbando è in effetti benevolo per tutta l'età moderna e va di pari passo con l'orientamento delle autorità politiche», sempre costrette alla difficile scelta «tra la dura repressione di un fenomeno lesivo delle prerogative sovrane e dei vitali interessi economici dello stato e l'indulgenza imposta dalla diffusa comprensione popolare, talvolta riflessa anche da qualche giurista».⁹⁴

«L'esperienza fa vedere che gli abitanti delle terre non possono senz'altro aggiunto difendersi da truppe sì forti di malviventi, trattenuti non meno dalle minacce alle loro vite, che d'incendi alle cassine. Li pochi fanti mantenuti dalli rispettivi Uffici di Giustizia né possono continuamente essere in giro, come farebbe d'uopo, perché impegnati in molti altri indispensabili servizi di loro obbligazione, né sono in tal numero di poter cimentarsi con corpi armati di gran lunga maggiori. Il solo Principe è quello che può col militare braccio dissipare questi interni nemici del paese». ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 16, supplica del 20 settembre 1742 sottoscritta da «il Vicario di Provisione della città di Milano, gli Oratori delle altre città, Sindaci generali del Ducato, Province e Contadi dello Stato», citata in G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 31-32.

91 Cfr. C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, p. 20.

92 G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 33-36, la citazione a p. 34.

93 Sul tema della lotta al contrabbando si veda ora *Contrabbando e legalità: polizie a difesa di private, diritti sovrani e pubblico erario*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016. Queste tematiche sono a più riprese trattate anche da F. Costantini, *Il contrabbando tra Stato di Milano e Stato Veneto nel Settecento*, tesi di dottorato discussa presso l'Università di Verona, a.a. 2013-2014, relatore prof. Sergio Onger.

94 P. Preto, *Il contrabbando e la frontiera*, la citazione a p. 312.

Il contrabbando era dunque un crimine socialmente accettato: tralasciando la connotazione romantica del fuorilegge che sfida l'ordine costituito animando i sentimenti di rivalsa di una plebe oppressa dalle angherie del potere e da un soffocante fiscalismo, il principale "merito" del contrabbandiere era quello di rendere accessibili svariati beni. Soprattutto generi voluttuari ma al tempo stesso di uso quotidiano, come il tabacco, erano da questo resi disponibili a prezzi inferiori rispetto a quelli gravati dal ricarico imposto dall'intricato sistema di dazi, gabelle e privative,⁹⁵ e a tutto vantaggio di chi usufruiva di tale servizio.⁹⁶

Pensare di poter contare sulle popolazioni locali per snidare i contrabbandieri, che peraltro spesso appartenevano alle comunità stesse, era dunque fuori discussione: anche se si tentava di procedere sul doppio binario del sistema premiale per catture e delazioni da una parte, e delle dure sanzioni in caso di favoreggiamento dall'altra, l'omertà la faceva da padrona. Di più: in virtù di quanto detto poc'anzi, sovente tali popolazioni parteggiavano per i contrabbandieri, e talvolta intervenivano, anche in armi, per difenderli.⁹⁷ Nelle città murate il problema del contrabbando si risolveva prevalentemente, ma non solo, con i controlli e le esazioni alle porte, incombenze spesso gestibili dai soli presenti; ⁹⁸ diversamente, nelle campagne, nei piccoli centri e soprattutto in prossimità dei confini – che, come risaputo, in età moderna non erano solo perimetrali – la questione si faceva molto più seria e complicata.

95 Una panoramica di questo complesso sistema di esazioni fiscali è offerta, per l'area lombarda, da C.M. Belfanti, *Una geografia impositiva. Dazi, gabelle, e contrabbandi fra Cinque e Settecento*, in *Commercio in Lombardia*, a cura di C. Taborelli, Silvana, Milano 1987, pp.121-135.

96 Su questa connotazione sociale e sull'intreccio tra componente eroica del contrabbandiere, difesa dell'economia morale garantita da quest'ultimo e odio diffuso nei confronti dei responsabili di ferme e privative si veda soprattutto lo studio di Michael Kwass sul famoso trafficante savoiardo Louis Mandrin: M. Kwass, *Contraband: Louis Mandrin and the making of a global underground*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2014.

97 Si consideri il caso delle comunità montane del Friuli, studiato da Furio Bianco. Qui, per difendere i contrabbandieri, tutta la popolazione accorreva (al suono della campana a martello!) in piazza, armata fino ai denti, per fronteggiare gli «spadaccini» della Ferma. Gli sbirri spesso si ritiravano impauriti, e quando non lo facevano venivano affrontati e talvolta massacrati dai valligiani. Questo può essere forse considerato un caso limite, ma rende ugualmente l'idea di quale fosse la posizione delle popolazioni locali nei confronti dei contrabbandieri e dei loro persecutori. Cfr. F. Bianco, *Sbirri, contrabbandieri e le «rie sette di malfattori» nel '700 friulano*, in *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900: problemi e indicazioni di ricerca*, a cura di A. Pastore e P. Sorcinelli, FrancoAngeli, Milano 1990, pp. 51-75, in particolare pp. 60-68 e F. Bianco, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento. Le comunità di villaggio tra conservazione e rivolta (Valcellina e Valcòvera)*, Cierre, Sommacampagna 2005 (1ª ediz. Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1990).

98 Quanto alle eccezioni si consideri per esempio l'esazione delle imposte sui consumi, prima fra tutte il famigerato «bollino», ovvero l'imposta sul consumo del vino venduto al minuto nelle locande, il mancato rispetto del quale risulta un esempio lampante di contravvenzione *intra muros*. Cfr. in proposito L. Antonielli, *Vino e polizia: il caso della Milano d'Antico Regime*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. Simbula, Carocci, Roma 2000, pp. 1053-1069.

Nella Lombardia austriaca a metà Settecento erano diversi i corpi impegnati nella lotta al contrabbando nelle campagne, primi fra tutti i commissari del Divieto e i battidori della Ferma generale, ai quali si affiancava, ove e quando era effettivamente attiva, la milizia forese. Questi corpi potevano registrare qualche successo nel perseguire i contrabbandi minori, ma risultavano numericamente e professionalmente inadeguati ad affrontare le grosse bande che, a partire dalla metà del secolo, avevano intensificato i propri traffici: sempre più frequenti erano le richieste al governo, da parte dei fermieri, di un maggiore appoggio militare volto a tutelare gli interessi dell'impresa, appoggio che spesso si concretizzava, più che con potenziamenti, con la redistribuzione dei modesti contingenti di ussari già a disposizione degli appaltatori.⁹⁹ Anche in occasione di maggiori – ma sempre saltuari – sforzi, il problema del contrabbando, come osserva Giovanni Gregorini, «non veniva risolto definitivamente, ripresentandosi in maniera periodica con punte di intensità rilevanti».¹⁰⁰

Per fare fronte ad un'emergenza particolarmente grave quale quella rappresentata dalle continue incursioni di pozzolaschi e alessandrini, il governo ritenne opportuno prendere in carico direttamente l'azione di contrasto, con una procedura che prescindesse dall'ordinario – e farraginoso – sistema di amministrazione della giustizia. In tal senso si procedette alla nomina, da parte del Senato di Milano, di un Commissario di campagna che si occupasse, dietro delega governativa, di amministrare sommariamente la giustizia sul territorio mediante procedura straordinaria d'eccezione. Si decretò che tale Commissario, «accompagnato da un seguito di 20 fanti a cavallo, un carnefice, un notaio criminale, un confessore e tre servitori»,¹⁰¹ dovesse muoversi in lungo e in largo per lo Stato di Milano con i seguenti compiti:

Vada girando le strade ed i luoghi ora più infestati, e con opportuna, e sufficiente informazione delle rubberie alla strada, verificata sommariamente la verità del fatto, e delli delinquenti, non solamente procuri a tutti il loro arresto, ma altresì passi a condannarli fino alla morte inclusivamente secondo la loro reità, poi dato un breve intervallo alli malfattori di prepararvisi, li faccia immancabilmente impiccare appesi ad una pianta nelle pubbliche strade, dove si lascino i loro cadaveri esposti a pubblico spettacolo.¹⁰²

99 Qualche dato per fornire una dimensione numerica dei predetti corpi attivi nelle campagne e delle integrazioni provenienti dall'esercito tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo: 32 battidori della Ferma generale; 33 commissari e capitani del divieto con circa 100 uomini; 3 picchetti di ussari stabilmente a disposizione della Ferma, per un totale di 33 uomini, più 26 fanti a difesa di alcune postazioni di confine. In tutto poco più di 200 armati, numero decisamente insufficiente vista la portata del fenomeno, e ancor meno adeguato se si considera la scarsa professionalità della maggioranza di questi uomini. Dati tratti da L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, pp. 41-42.

100 G. Gregorini, *Il frutto della gabella*, p. 183.

101 G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 36.

102 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 16, consulta senatoria del 19 aprile 1749, citata anche in C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, p. 21.

Contro le violenze della criminalità organizzata secondo il governo milanese vi era dunque necessità di una procedura straordinaria d'eccezione da attuarsi in modo esemplare «senza osservare l'ordine, e le formalità della pratica criminale, delle leggi prescritte, mirando soltanto alla pura verità del fatto, cioè *ad modum belli, ex abrupto, levato velo, brachio regio*»,¹⁰³ e fu proprio quello che il Commissario di campagna si trovò a compiere: un esercizio straordinario di inquisizione e giustizia sommaria itinerante sul territorio lombardo.

Nonostante alcune lodi ricevute dal governo, i risultati ottenuti dai commissari di campagna, il cui servizio venne peraltro sospeso dopo pochi anni,¹⁰⁴ furono a quanto pare poco concreti, o perlomeno non decisivi: «la percezione diffusa è che non servissero a molto, mentre altrettanto forte era l'impressione di costi d'esercizio insopportabili per le casse pubbliche».¹⁰⁵ Vi è da dire che tale modalità operativa, brutale e certo non rara all'epoca,¹⁰⁶ rientrava comunque giocoforza nell'alveo dell'esemplarità saltuaria tipica della giustizia d'antico regime, e fu probabilmente anche per questo che, trovandosi i commissari ad agire in un territorio talmente infestato e soggetto ad un continuo afflusso di criminali che da quella esemplarità certo non si lasciavano intimidire, non sortì gli effetti desiderati.

Un altro accorgimento tentato dal governo per ridimensionare il fenomeno criminale nelle campagne fu quello di colpire gli stranieri presenti sul territorio. Nel 1740 si comminò il bando di tutti gli stranieri da alcuni paesi «caldi» dello Stato, ovvero quelli ritenuti essere i più frequentati da oziosi, vagabondi e malviventi provenienti dall'estero. Seguì nel 1744 il bando dei braccianti esteri da intere province, sempre ritenute «calde», quali il Lodigiano e il Cremonese, e ai provvedimenti locali si aggiunse inoltre un bando generale rivolto a tutti coloro che, stranieri o nazionali, fossero privi di domicilio e lavoro fisso. Si passò poi negli anni Cinquanta a decretare, rifacendosi a provvedimenti di epoca spagnola e risalenti al medioevo, il taglio dei boschi adiacenti alle strade e di qualsiasi tipo

103 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, p. 28.

104 Cfr. G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 37; C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, p. 21.

105 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, p. 29.a

106 Le radici di questa procedura risalgono al XVI secolo, quando, scrive Leonida Tedoldi, «in questi modi di pensare e agire, in risposta alle crisi sociali determinate dai fenomeni di criminalità organizzata e nei caratteri della giustizia penale europea in evoluzione di età moderna, si sostanziò uno stile di procedura, un *ordo*, militare e speciale, che si affiancò e si sovrappose spesso all'inquisitorio e ne rifiutò i meccanismi articolati del procedere [...] mentre il processo si strutturò con le sue ritualità ordinarie e straordinarie, la tortura e l'ossessione della segretezza, il procedere "speciale" – il non-processo – si caratterizzò per l'immediatezza, per la semplificazione, per l'estrema sommarietà e per la rapidità». L. Tedoldi, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII)*, Carocci, Roma 2008, pp. 135-142, la citazione a p. 138. Sulle procedure speciali *ad modum belli* si veda L. Lacchè, «*Ordo non servatus*»: anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in antico regime, in «Studi storici», XXIX, 1988, pp. 361-384 e L. Lacchè, *Latrocinium*.

di cespuglio – financo commestibile – potesse offrire un nascondiglio ai malviventi in fuga o dediti ad imboscate ai danni dei viaggiatori.¹⁰⁷

Tali politiche, certamente anche figlie di quella che era divenuta una vera e propria ossessione, oltre a non sortire gli effetti desiderati furono per giunta in larga misura controproducenti: Solavaggione fa infatti notare quanto quella relativa ai campari nelle produttive province Lodigiana e Cremonese fosse una «disposizione assai grave e severa, in quanto si cacciavano, così sui due piedi, dei validi fornitori di mano d'opera», e come, comminando il bando a chi era privo di domicilio e lavoro fisso, «si impediva in sostanza di lavorare, seppure temporaneamente, a chi in tal modo poteva tentare di sfuggire all'ozio».¹⁰⁸

Furono dunque l'ambiguità e l'inefficacia di tali schemi, legati al sempre fumoso principio di autodifesa comunitaria o ad un non ben ragionato impiego delle truppe nelle campagne, oltre che ad insensati provvedimenti frutto anche di un clima paranoico,¹⁰⁹ a spingere Vienna a ripensare le politiche da adottare per fare fronte alla diffusa criminalità. Tale cambiamento di rotta si verificò nell'alveo della «affermazione di una volontà riformatrice che non poteva non coinvolgere lo spinoso problema dell'ordine pubblico»,¹¹⁰ e nel segno di una nuova prassi attiva e marcatamente analitica che avesse il suo *pendant* sia nella presa di coscienza delle cause strutturali del problema, sia nella formulazione di misure chiare e dirette volte a risolverlo. Si apriva così la fase delle relazioni informative, dei progetti ad esse allegati, delle operazioni antibanditesche su larga scala, e contemporaneamente si intensificavano i contatti con i governi degli Stati limitrofi al fine di organizzare e coordinare le forze, nel comune intento di estirpare la piaga della criminalità.

2.4. Nuove soluzioni?

Utili a dare – ai contemporanei come a noi – un quadro più nitido della malvivenza nelle campagne lombarde, relativo sia alla criminalità spicciola sia alle grosse bande che vi imperversavano, furono sicuramente quelle relazioni informative che, a partire da metà secolo, iniziarono a circolare nei palazzi del

107 Cfr. G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 33-46. Sul tema del controllo delle vie di comunicazione terrestri si veda ora, *ad indicem*, *La polizia delle strade e delle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018.

108 G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 33-46.

109 Per dare un'idea della scelleratezza di alcuni provvedimenti basti pensare che, in una grida del 1750 relativa all'estirpazione dei cespugli che potevano essere usati come nascondiglio dai malviventi, veniva espressamente vietato di seminare anche la «meliga», ovvero il sorgo, la «pianta alimentare di uso più comune nelle campagne, in un periodo in cui si moriva pressoché di fame». Divieto che comunque, comprensibilmente, venne regolarmente disatteso da parte dei rurali. *Ivi*, p. 46.

110 C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, p. 1.

governo. Molte di queste relazioni, commissionate dal governo stesso oppure frutto di spontanea iniziativa “privata”, prodotte tramite spogli d’archivio o frutto di indagini sul campo, fornirono prospettive di maggiore organicità, relative sia alla natura e alle dinamiche di alcuni fenomeni criminali che alle loro interazioni con le popolazioni del territorio. In alcune di esse si cercava anzitutto di documentare e spiegare le cause e gli effetti della recrudescenza criminale, di indicare quali fossero le zone più infestate e il motivo di tali concentrazioni, di classificare i vari tipi di reati e le varie classi di delinquenti, di tracciare uno schema dei loro movimenti e del loro *modus operandi*, di spiegare dove, come e perché questi ultimi sovente trovassero rifugio. Gli autori delle relazioni passavano poi a prendere in esame i vari provvedimenti attuati dai governi e, anche se di norma non mancavano di esprimere lodi per quanto fatto fino ad allora, procedevano ad elencare i motivi che secondo loro avevano portato a quello che era comunemente percepito come un sostanziale insuccesso. Una volta esposto il problema, individuate le sue cause e i suoi effetti, spiegati i motivi del fallimento dei rimedi tentati, i relatori passavano infine a suggerire quelli che potevano essere i giusti accorgimenti da attuarsi per risolverlo.

Tra tali relazioni, numerose e variegate quanto nella sostanza tendenzialmente concordi tra loro, la più organica e completa, oltre che nota, risulta essere quella compilata dal già citato don Remigio Fuentes, segretario della Cancelleria segreta. Fu il ministro plenipotenziario Firmian, nel 1769, ad affidare al Fuentes l’incarico di stilare la suddetta relazione, in occasione della visita dell’imperatore Giuseppe II a Milano.¹¹¹ In apertura il segretario subito individua la zona più soggetta a infestazione, ovvero la fascia meridionale della Lombardia austriaca, in primo luogo per la «sua adiacenza a tre diversi dominj, gli scarti e rifiuti de’ quali cadono ordinariamente su’ quelle provincie dello Stato». Si trattava nello specifico del Cremonese, del Lodigiano e del Pavese, confinanti rispettivamente con la Repubblica di Venezia, con il Ducato di Parma e Piacenza e con il Regno di Sardegna. Vigeva qui, come altrove, un principio di reciprocità: se le province meridionali ricevevano un flusso costante di criminali – o potenziali tali – dagli Stati limitrofi, allo stesso modo questi ultimi servivano da rifugio a chiunque, estero o nazionale, criminale o vagabondo, fosse braccato e dovesse momentaneamente dileguarsi dalla stessa Lombardia Austriaca, e viceversa. Una continua

111 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da’ malviventi*, Fuentes, 1769. La relazione è citata anche in G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, in C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell’età delle riforme* e in L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*. Le altre relazioni, che qui non potranno avere che poco spazio, si trovano in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, fasc. «Progetto per la estirpazione de’ Ladri di strada nello Stato di Milano ed altre memorie ed annotazioni» s.d. e fasc. «Progetti e Piani diversi per estirpare i Malviventi ed eliminarli dallo Stato, e segnatamente per reprimere l’audacia dei Pozzolaschi ed Alessandrini – con altre riflessioni analoghe al caso» (1764-1765).

mobilità che certamente, da ambedue le parti, ne rendeva estremamente difficile la cattura.

In secondo luogo, le province meridionali erano le più colpite a causa della loro ricchezza, dovuta soprattutto alla presenza di numerose aziende agricole, ove gli stagionali esteri trovavano impiego con retribuzioni misere che puntualmente integravano taglieggiando i locali. Preoccupante era anche la sostanziale passività delle popolazioni rurali di quelle province di fronte a tali episodi, considerata frutto di un progressivo adattamento a quella che gli abitanti ormai percepivano come una situazione normale. Quanto ai confini orientali, invece, Fuentes fornisce un quadro differente, relativo alla natura delle popolazioni limitrofe soggette alla Serenissima: «li terrieri del Cremasco, del Bresciano, e del Bergamasco stato veneto, che confinano col Lodigiano, e Cremonese», ai quali a scopo di autodifesa era largamente concessa «una piena libertà dell'uso delle armi di ogni sorte», erano soliti portarsi nella Lombardia austriaca «a fare colpi di mano», per poi ritirarsi tranquillamente nei domini veneziani. Inoltre, anche se formalmente solidale con il governo milanese, sembrava che la repubblica facesse ben poco per evitare tali spiacevoli episodi.¹¹²

Sempre in relazione all'autodifesa comunitaria da praticarsi mediante la concessione del porto d'armi alle popolazioni locali, il segretario proseguiva implacabile soffermandosi ampiamente e con dovizia di particolari soprattutto sull'indolenza e sull'inaffidabilità di «que' terrieri delle quattro miglia del confine, a' quali si è permesso per editto regio l'uso delle armi all'inseguimento de' ladri», da lui in più di un'occasione direttamente constatate. Principale bersaglio degli strali del segretario era infatti il comportamento della popolazione ogniqualvolta questa veniva chiamata a raccolta al suono della campana, oltre che gli effetti deleteri di questa pratica:

Li consoli, e sindici delle comunità, avvenendo qualche impressione, o' sospetto di ladri, fanno suonare la campana, e il fanno, perché le gride minacciano a' medesimi la prigionia, ed il risentimento del Governo, ove no'l facessero. Ma quando si suona la campana non v'ha chi accorra, che per mera curiosità alle finestre, sulle porte oziosi, scioperati, inermi senza moto, e senza voglia di accorrere al pubblico danno, all'ordine di Governo d'inseguimento, ed arresto de' ladri, sicché cade inutile affatto questo veicolo alla pubblica difesa, e si dirà anzi, che questo rimedio non ha servito, che di mettere il Paese in maggior sussurro, e costernazio-

112 Si nota qui chiaramente l'idea dell'autore riguardo alla detenzione incontrollata di armi da parte delle popolazioni rurali. Permettere ai contadini di armarsi con la prospettiva che essi si difendessero da aggressioni esterne, soluzione che Fuentes in generale considerava, come si è visto, un vero «idiotismo», significava anche – ed è ciò che nel caso specifico più preoccupava il segretario – mettere paradossalmente in pericolo gli Stati confinanti: con quella indiscriminata permissione, descritta con una nota di biasimo dal Fuentes, la repubblica marciava forniva infatti ai propri sudditi «di mezzi, con cui essere infesti, animosi, e pregiudizievole al vicino», mettendoli nelle condizioni di compiere esattamente il medesimo tipo di razzie dalle quali essi stessi, grazie a quelle armi, si sarebbero in teoria dovuti difendere.

ne sciocca, e fanatica, perché udendo una comunità a suonarsi la campana dalla comunità sua vicina, si è posta a fare lo stesso, e così da comunità a comunità di mano in mano sino ad invadere di timor panico tutta la provincia, o' il distretto, il che riscaldando l'immaginazione del pubblico, fa de' comenti, delle dicerie, delli sogni, che fan credere ovunque assalti, ovunque ruberie, ovunque ladri.¹¹³

La consistenza numerica degli esecutori di giustizia, come visto e come ricorda il Fuentes, era quanto mai esigua, e questi ultimi erano oltretutto già in larga parte impegnati a svolgere le proprie basilari funzioni, «sicché poco servigio se ne [poteva] avere, per l'ordinaria perlustrazione delle campagne, e territorj giacenti nell'interno del paese». Per tale ragione si rendeva necessario, specie in caso di operazioni su vasta scala, «chiedere in soccorso e le squadre de' custodi de' dazj della Ferma Generale, e li campari, e custodi delle curie» e «ne' maggiori più urgenti bisogni coll'aiuto, e concorso della truppa militare», pur essendo questa misura «esposta alla diserzione, al soverchio disagio, il che consiglia a farne la maggior economia possibile». Si continuava dunque ad attingere, alla bisogna, da quell'universo eterogeneo ed eterodiretto di corpi armati tipico dell'Ancien Régime, e al tempo stesso a non rinunciare, come del resto mai si era fatto, alla forza militare, pur con tutte le controindicazioni che tale ricorso portava in seno. Era opinione diffusa che tutto ciò, anche se nell'immediato poteva portare a successi anche di una certa rilevanza, restasse non meno un puro espediente, ben lungi dal segnare una svolta decisiva nella lotta all'infestazione criminale.

Un altro problema era la lentezza della procedura giudiziaria, che a detta del Fuentes vanificava totalmente il principio di deterrenza rappresentato dall'esemplarità delle pene, poiché «non vi essendo, o non vi potendo essere prontezza, non vi è né meno esemplarità»:¹¹⁴ potevano passare anche anni prima che si giungesse ad una sentenza, e in tale lasso di tempo i sentimenti di indignazione popolare nei confronti del condannato, insieme alla percezione del valore di monito che una tempestiva punizione avrebbe garantito,¹¹⁵ finivano per affievolirsi fino a scomparire.

Passando alla criminalità organizzata, e segnatamente alle grosse bande di pozzolaschi e alessandrini che seminavano il panico e la facevano da padrone lungo tutta la fascia occidentale della Lombardia austriaca, interessanti e dettagliate informazioni a questo riguardo vengono offerte da una famosa consulta del 1765, che si vuole qui ampiamente riportare, e dalla quale è possibile

113 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi*. Della medesima idea era anche il conte Antonio della Somaglia, già pretore di Orio e commissario di campagna. Cfr. ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, fasc. «Progetti e Piani diversi», *Pensiere del Conte Antonio Gio. Batta Somaglia per garantire la Provincia Lodigiana dalle irruzioni de' Alessandrini, Pozzolaschi, banditi, e malviventi, e per il più facile compimento delle Gride emanate su di questo proposito*, s.d. (ma 1764 o 1765).

114 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi*.

115 Sull'argomento è imprescindibile M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1975, qui nello specifico le parti I e II.

evincere quanto spietati, pericolosi e al tempo stesso scaltri e organizzati fossero tali masnadieri:

Dalle accurate pratiche ed inquisizioni che si sono fatte sulle tracce di costoro, è emerso a prova costante, che essi siano originari di Pozzolo Formigaro, Castellazzo ed altre terre adiacenti alla provincia di Alessandria [...] e però rifugiatisi essi nel Genovesato, abbiano stabilite le loro famiglie in un soborgo di Novi, appartenente alla Repubblica di Genova, e che ivi abbiano fatto il loro domicilio, ed impetrato asilo e ricovero, che provvisti ivi di armi e di giumenti, comprano sale, tabacco, sapone, oglio, ed altri somiglianti generi, e di essi caricate le loro vetture, per vie oblique, tortuose e sempre diverse si introduchino ne' stati di Sua Maestà sarda, le attraversino furtivamente portandosi nella Riviera d'Orta. [...] ivi, o per contratto o per violenza, vendino li detti generi li quali poi s'introducono di soppiatto ed insensibilmente in questo Stato, o ne' finitimi del detto signor re di Sardegna, con molto danno delle rispettive regalie; e fatti così sgombri del carico d'essi generi [...] ora dal confine svizzero, ora dal Piacentino, per tutt'altre vie, ma sempre oblique, ed insidiose, facciano le suaccennate irruzioni in questo Stato, appostando or una casa forense del sale, della mercanzia, della Ferma generale di Vostra Maestà, ora alcuna cassina campestre, ora un mercante facoltoso in alcun borgo non cinto [...] ed assalite esse inaspettatamente, il più delle volte in numero di più di venti o trenta armati, le cingono, le assediano, assicurandosi delle avvenute, de' campanili delle Chiese, per impedire il suono delle campane tocche a soccorso, e concorso de' vicini, o fingendo il carattere de' custodi del dazio e di inquisitori contro de' contrabbandi, per esiggere rispetto e docilità e rassegnazione da' padroni e da' famigli, li legano, li minacciano di morte, di fuoco, delli più atroci tormenti [...] sottraggono il denaro, spogliano, e rubbano [...] spargendo la confusione, il terrore la costernazione nelle provincie e ne' contermini e caricate le robbe rubate sopra li giumenti o che seco hanno, come si è detto, o che rubbano per il pubblico cammino a' cavallari e passeggeri, per altre vie romite incerte e difficili li portinai del Po o del Ticino a traghettarli oltre, si riducono al loro infame covile di Novi, dove vendendo pubblicamente e senza riserve le cose rubbate a questo Stato, passano alcun tempo in gozzoviglie e stravizi, fino a che riassunta la nuova carovana, ricomprano altri generi da introdurre da contrabbando in questo Stato ed in quello di Sua Maestà sarda, ritornano al triste giuoco sempre pronti, sempre animosi, sempre funesti alla pubblica pace ed alla particolar sicurezza di questi sudditi della Maestà Vostra.¹¹⁶

Una vera e propria organizzazione criminale questa dei pozzolaschi e alessandrini, la più temuta nel Nord Italia, specializzata nel contrabbando ad ampio raggio e nelle grandi razzie, messe a segno seguendo schemi ben precisi,

116 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Consulta a Sua Maestà dell'affare delle providenze contro degli Alessandrini de' febbraio 1765*. La consulta è ampiamente citata anche in G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, in C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme* e in G. Liva, *Aspetti della criminalità e della giustizia dello Stato di Milano nel Settecento*.

tra i quali il fingersi dazieri o uomini della Ferma. Bande armate di una tale risma erano estremamente difficili da affrontare, soprattutto in ragione della loro consistenza numerica, della loro “professionalità” e rapidità d’azione, del sostegno che tali uomini, in qualità di contrabbandieri, potevano talvolta avere da parte delle comunità locali,¹¹⁷ senza contare poi che la Repubblica di Genova, come amaramente constatato dai governi milanese e sardo, sembrava fortemente interessata ad evitare ogni tipo di collaborazione nella lotta contro questa organizzazione, che come detto faceva base nel suo territorio: questa ritrosia a collaborare da parte della Superba era «bastevole prova non solo della sua connivenza per li ricoverati di Novi, ma di una manifesta protezione che loro accordi per alimento della loro animosità e malizia a pregiudizio de’ Stati de’ Principi confinanti».¹¹⁸ Questa organizzazione, arrivata a mettere a repentaglio l’ordine interno e la pubblica sicurezza di intere regioni, raggiunse una fama tale da essere utilizzata, nel lessico delle autorità, come sineddoche per indicare ladri e malfattori, e le altre bande non tardarono, come si vedrà, ad emularne le gesta, sia per l’innegabile efficacia del *modus operandi*, sia per attribuirgli – operazione ormai semplice – la responsabilità dei reati commessi.

Idea diffusa era che vi fosse il bisogno di un più stretto controllo dei confini, specialmente quelli fluviali, in modo tale da impedire agli «infestanti» di varcarli e riversarsi nello Stato, per poi far perdere le proprie tracce. Controllare i confini, dunque, e respingere chi non era gradito. Fuentes, nella sua relazione, riteneva necessario proibire, dietro la minaccia di pene severe, a «portinai, navaroli, ed altri assistenti a’ confini» di traghettare o lasciar passare oziosi, vagabondi e «simile gente sospetta».¹¹⁹ Ma per bloccare i criminali incalliti tali «assistenti a’ confini», peraltro facilmente corruttibili, non erano certo sufficienti. Interessante è la disamina di un anonimo ex podestà di Gallarate, che proponeva, per il Ticino, la costruzione di una linea di baracche in prossimità degli approdi, che alloggiassero «due, o tre persone con buoni archibuggi a guardare il cordone del porto»,¹²⁰ e dalle quali queste ultime avrebbero provveduto a bersagliare chiunque, contrabbandieri in genere, avesse tentato di forzare il blocco. Questa poteva essere una buona soluzione nei confronti delle piccole bande, ma non avrebbe certamente retto l’urto di pozzolaschi e alessandrini: per fermarli, un

117 Come osserva Anna Cavagna, infatti, «può accadere che il brigantaggio sia giudicato con favore dalla comunità se i banditi ‘servono’ la comunità stessa, controllando per esempio circuiti vitali di scambio, mantenendo in vita forme di indipendenza economica a vantaggio di (certa) popolazione locale [...] funzionando da contrabbandieri ricettatori». A.G. Cavagna, *Briganti e banditi, crimine e repressione in Europa e a Pavia*, in “Bollettino della Società pavese di storia patria”, LXXXIV, 1984, pp. 288-301. La citazione a p. 298.

118 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Consulta a Sua Maestà dell’affare delle providenze contro degli Alessandrini de’ febbraio 1765*.

119 *Ivi*, *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da’ malviventi*, Fuentes, 1769.

120 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, fasc. «Progetti e piani diversi», *Riflessioni al caso consaputo*, s.a. e s.d. (ma 1764 o 1765).

altro anonimo riteneva «si potesse destinare a' ciascun porto un distaccamento di 20 soldati d'infanteria, quali portati sotto baracha di legno con trincera avanti» avrebbero potuto facilmente «farli fuoco addosso, e così impedire a questi lo sbarco», ed auspicava anche una stretta collaborazione di tali distaccamenti con le squadre armate della Ferma.¹²¹

Tali accorgimenti, come del resto tutti gli altri già in atto, avrebbero registrato un'efficacia di gran lunga maggiore in presenza di una generale sinergia tra gli Stati confinanti interessati dall'infestazione di questi criminali.¹²² Avrebbero dovuto «perciò interessarsi l'uno, e l'altro Principe a reprimerli, e formarne i rispettivi criminali processi, somministrando reciprocamente i lumi necessarij per fare le dovute inquisizioni»,¹²³ e fu proprio questa, di pari passo con la risoluzione di antiche pendenze confinarie, la strada intrapresa dal governo milanese. Tali operazioni si inserivano in una generale tendenza a una precisa delineazione dei confini che a metà Settecento stava decisamente prendendo il sopravvento. In particolare dopo la pace di Aquisgrana del 1748 si giunse in breve tempo alla stipula di numerosi trattati volti al conseguimento di una più puntuale fissazione delle linee confinarie tra i rispettivi Stati.¹²⁴ Nel caso milanese tutte le relative

121 *Ivi*, *Pensiere - Delle providenze che per ora si crederebbero opportune a' darsi per impedire le invasioni in questo Stato de' Pozzolaschi*, ed Alessandrini, s.a. e s.d. (ma 1764 o 1765). Numerosi e dettagliati, nella stessa busta, sono i piani relativi ad una ridistribuzione dei picchetti militari lungo i confini fluviali, così come lo sono quelli auspicanti una più stretta collaborazione tra i militari e gli armati della Ferma.

122 Su questo tema è incentrato il saggio di D. Edigati, *Criminalità e confini statali: forme di cooperazione in Antico Regime attraverso l'esperienza della Repubblica di Lucca*, in "Historia et ius", 22, 2022, paper 1.

123 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, fasc. «Progetti e piani diversi», *Riflessioni al caso consaputo*.

124 Il tema dei confini in età moderna, affrontato in prospettiva multidisciplinare, ha riscosso negli ultimi anni un buon successo: lo si evince per esempio dal lavoro svolto nell'ambito del PRIN *Frontiere: territori, ceti e culture nell'Italia moderna* coordinato da Alessandro Pastore, i cui risultati sono raccolti nella collana, curata dal medesimo, *Confini e frontiere nella storia: Spazi, società e culture nell'Italia dell'età moderna*, edita da FrancoAngeli. Nel corso dell'età moderna gli Stati europei iniziarono ad operare per una fissazione lineare e materiale dei propri confini. Tale impegno, dettato dall'esigenza di definire e formalizzare in modo chiaro e inopinabile fin dove si spingesse la sovranità territoriale, elemento fondante del nuovo potere statale, subì tuttavia una netta accelerazione soltanto nel Settecento, quando il potere centrale iniziò a guardare con maggiore interesse e sistematicità alle periferie, non accontentandosi quindi più di conoscere i suoi limiti attraverso i punti di accesso e di controllo (valichi, snodi commerciali, fortificazioni) oppure facendo riferimento ai – sempre incerti – limiti giuridici delle comunità di frontiera ad esso sottoposte, e decidendo dunque di prendere direttamente ed esclusivamente in carico la questione dei confini, secondo una logica del tutto nuova. A calcare la scena confinaria si trovarono dunque, sempre più frequentemente nel corso del XVIII secolo, «drappelli di funzionari e di tecnici, misuratori, geometri, ingegneri incaricati di rilevare confini, tracciare linee [...] e porre limiti». L. Blanco, *Frontiere e spazi sabaudi: osservazioni in margine a due recenti volumi*, in "Società e storia", 135, 2012, pp. 171-181, la citazione a p. 178. Sul tema si veda ora M. Meriggi, *Racconti di confine*. Nella sostanza ciò risenti ancora del perdurare, all'interno degli Stati d'antico regime, di varie enclaves, di autonomie giurisdizionali e di spazi comunitari diversi, spesso situati proprio in aree liminari, e difficilmente sradicabili

incombenze furono sottratte al Senato e affidate nel 1749 ad un Commissario ai confini, sul modello delle magistrature già presenti e operanti negli stati limitrofi.¹²⁵

I contatti, che potevano generalmente poggiare su buone basi,¹²⁶ furono costanti e fruttuosi soprattutto con il Regno di Sardegna, anch'esso largamente colpito dalle incursioni di pozzolaschi e alessandrini e desideroso di porre rimedio all'emergenza: grazie all'intesa tra il Cristiani e il ministro sabaudo Giambattista Bogino, insieme alla fissazione del confine sul Ticino e al già citato trattato di commercio si giunse facilmente a stipulare una convenzione per l'arresto e reciproca consegna dei malviventi,¹²⁷ che venne regolarmente rinnovata, e talvolta perfezionata, ogni cinque anni. Furono in seguito siglati analoghi accordi e convenzioni con il Ducato di Parma e Piacenza e con la Repubblica di Venezia, anche se meno facilmente, a causa di alcune vertenze confinarie che in entrambi i casi ne rallentarono e contrastarono la definizione, e vi furono inoltre accordi anche con i Grigioni e con le prefetture svizzere di Lugano, Locarno,

dal potere centrale, che pure era impegnato in tal senso in un costante e per molti versi redditizio processo di erosione dei privilegi, delle autonomie feudali e dei particolarismi territoriali, protratto al fine di abbattere i confini e le giurisdizioni interne allo Stato, ed affermare così una e una sola autorità. Solo con la definitiva affermazione del concetto unificante di nazionalità, e dunque dopo gli epocali stravolgimenti portati dalla rivoluzione francese, tale battaglia giungerà a conclusione: nel corso XIX secolo i confini interni perderanno finalmente ogni rilevanza, lasciando spazio alla sovranità territoriale dello Stato, unica, indivisibile, organizzata all'interno e delimitata all'esterno da un confine lineare chiaro e preciso, costruito, garantito e vigilato in via esclusiva dall'autorità centrale, che se ne servirà, anche qui in via esclusiva, «per “quadrettare”, cioè per controllare, organizzare, distendere, facilitare, ma anche sorvegliare, rinchiudere, e al limite per reprimere». C. Raffestin, *Elementi per una teoria della frontiera*, in *La frontiera da stato a nazione*, pp. 21-38, p. 34. Su questi temi anche *Movimenti e confini*.

125 Su questa magistratura è d'obbligo il riferimento a V. Adami, *La magistratura ai confini nello Stato di Milano*, in "Archivio storico lombardo", serie IV, vol. XIX, 1913, pp. 127-157. Si veda poi M. Cavallera, *Strade e confini nella Lombardia austriaca. Premesse all'attività degli Intendenti Provinciali*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, vol. II, pp. 855-889, qui le pp. 859-877.

126 Già nel 1749 il conte di Harrach aveva auspicato la definizione di trattati relativi all'estradizione dei rei con i governi degli Stati finitimi, in forza della tradizionale buona volontà a collaborare su tale punto: «mi ha riuscito di passare tale armonia con detti Principi, che in tempo mio non è avvenuto alcun caso in cui mi sia stata negata la consegna di quelli delinquenti che ho richiesto, ancorché i delitti fossero inferiori alla gravità regolarmente voluta dalla ragion delle Gentì, per derogare al diritto di ospitalità e di asilo». ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 15, *Consulta per la Giustizia punitiva e sulla deputazione del Regio Commissario di Campagna*, Harrach, primo luglio 1749, citata in G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 376.

127 Sulla collaborazione tra i due ministri cfr. F. Venturi, *Da muratori a Beccaria*, pp. 415-416 e G. Ricuperati, *Il Settecento*, in P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, *Il Piemonte Sabauda*, tomo I, *Stato e territori in età moderna*, Utet, Torino 1994, pp. 521-528. Sulla carriera del Bogino G. Quazza, *Bogino, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1969, pp. 183-189.

Mendrisio e val Maggia.¹²⁸ Nessun tipo di intesa venne invece raggiunto con la Repubblica di Genova, la quale, come accennato, doveva avere i suoi interessi nel lasciare agire indisturbati pozzolaschi e alessandrini, e si esimeva quindi da ogni tipo di collaborazione in tal senso.¹²⁹ Parallelamente a queste convenzioni, come si è detto, furono portate avanti operazioni di fissazione dei confini e furono siglati trattati di commercio: entrambe riguardavano soprattutto i fiumi ed avevano importanti risvolti, oltre che commerciali, anche nel campo del controllo del territorio e dei contrabbandi.¹³⁰ Si è in precedenza accennato, e si vedrà ampiamente in seguito, che negli anni Sessanta furono stabilite analoghe convenzioni per l'arresto e la consegna dei banditi anche con i feudi imperiali attigui alla Lombardia austriaca o in essa incapsulati, nella prospettiva di depotenziare la naturale attrattiva da essi esercitata nei confronti dei criminali che imperversavano nei domini asburgici e non.

Vi è da dire che, se da un lato le convenzioni stipulate furono senz'altro utili alla reciproca consegna dei banditi colti nei rispettivi domini, e a rendere più omogeneo ed efficace l'istituto del bando, dall'altro rimase difficile ovviare al problema più serio, ovvero lo sfruttamento, da parte dei banditi stessi, dei rigidi vincoli di giurisdizione territoriale dei vari domini: i governi, gelosi com'erano dei propri confini, continuarono per lungo tempo a rivendicare l'esclusività dell'intervento all'interno degli stessi, facendo così il gioco dei criminali che, passando continuamente da uno stato all'altro in caso di inseguimento, consci del fatto che gli inseguitori non avrebbero potuto esercitare le proprie prerogative in altrui giurisdizione, seguitarono a rendere spesso vani gli sforzi compiuti per assicurarli alla giustizia.

128 Cfr. G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 377-382 e pp. 393-396.

129 «Per il non troppo lodevole profitto che li suoi particolari traggono dalla vendita che fanno a detti malviventi de' generi che essi poi introducono di contrabbando ne' Stati e della Maestà Vostra e del Re di Sardegna e fors'anche per il condannevole vantaggio che gli particolari genovesi ritraggono dalla compera che fanno delle robbe rubate e sottratte agli Stati medesimi». ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Consulta a Sua Maestà dell'affare delle providenze contro degli Alessandrini*.

130 Per il confine orientale cfr. F. Costantini, *La stagione dei trattati confinari tra Milano e Venezia. Controllo del territorio e criminalità di frontiera negli anni Cinquanta del XVIII secolo*, in *Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 197-223. Sul nesso tra commercio, controllo del territorio e controversie di giurisdizione lungo il corso dei fiumi Po, Ticino, Oglio e Adda si veda poi F. Costantini, *Tra confini di Stato e vie privilegiate del commercio: i fiumi lombardi nel XVIII secolo*, in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili*, pp. 283-304. Un esempio di queste dinamiche è offerto da M. Dal Borgo, *Lungo l'Oglio: la criminalità bresciana nel secondo settecento*, in *Rive e rivali. Il fiume Oglio e il suo territorio*, a cura di C. Boroni, S. Onger, M. Pegrari, La Compagnia della Stampa, Roccafranca 1999, pp. 133-152. Per le politiche confinarie veneziane nel XVIII secolo si veda M. Pitteri, *Per una confinazione «equa e giusta». Andrea Tron e la politica dei confini della Repubblica di Venezia nel '700*, FrancoAngeli, Milano 2007, mentre ancora oggi manca uno studio specifico sulle politiche attuate dalla controparte milanese.

Si prenda ora in considerazione una pratica che nella seconda metà del secolo fu periodicamente adottata dal governo per far fronte all'infestazione criminale nelle campagne, ovvero la «perlustrazione». Questa tecnica, atta ad affrontare sia la criminalità spicciola che quella organizzata, prevedeva l'esecuzione di rastrellamenti a medio ed ampio raggio meticolosamente pianificati, per i quali si faceva ricorso principalmente all'esercito, alle cui forze erano aggregati in minori percentuali svariati altri corpi armati e anche le popolazioni locali. È nuovamente il segretario Fuentes, con un dettagliato «piano e relazione» di una di queste perlustrazioni, cui egli stesso prese parte, a fornire preziose informazioni circa la pianificazione e l'attuazione questo tipo di operazioni.¹³¹ La decisione di attuare tale perlustrazione venne presa nel 1766, per fare fronte al massiccio afflusso di delinquenti che si riteneva fosse in atto a causa delle recenti politiche restrittive varate dagli Stati confinanti: il governo incaricò così due giunte *ad hoc*, formate da autorità civili e militari, che si occupassero della sua pianificazione e organizzazione. Il piano era il seguente: chiudere ogni via di fuga dallo Stato – appoggiandosi principalmente alle barriere naturali offerte dai fiumi Ticino, Oglio, Adda e Po – e quindi attivare diverse squadre armate all'interno dello stesso, che incalzassero i criminali e li spingessero a cercare rifugio varcandone i confini, facendoli cadere di conseguenza nella «rete» ivi appositamente costruita. Casomai qualcuno fosse riuscito a districarsi dalla rete, vennero presi accordi con i giurisdicenti delle finitime province sabaude, parmensi e veneziane, affinché controllassero i rispettivi confini con lo Stato di Milano in modo tale da bloccare eventuali fuggitivi.

A fronte del gran numero di arresti, e dunque della buona riuscita in termini operativi, la vera criticità di questa pratica risiedeva proprio nell'impossibilità da parte del fragile sistema carcerario di recepire l'alto numero di fermati, dei quali, di conseguenza, solo quelli ritenuti più pericolosi finivano a processo, mentre la stragrande maggioranza veniva semplicemente bandita dallo Stato.¹³² Un simile spiegamento e coordinamento di militari e corpi armati, unito ai costi non certo irrisori di tali mobilitazioni, collocavano inoltre giocoforza la pratica della perlustrazione, generale o parziale che fosse, nella dimensione dell'eccezionalità: dopo quella raccontata da Fuentes se ne organizzarono altre di minore portata (1768, 1769, 1786, 1792) e, nel 1788, ebbe luogo una «caccia generale ai molti

131 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Piano e relazione della perlustrazione generale dello Stato di Milano eseguita li giorni 4, 5, 6 del mese di settembre l'anno 1766*, Fuentes, 27 settembre 1766. La relazione è stata analizzata con dovizia di particolari da L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna*, pp. 30-35.

132 Sui sistemi carcerari degli Stati di antico regime, cronicamente incapaci di recepire grandi numeri di rei, e sulle alternative adottate (su tutte il bando e la pena del remo), cfr. *Carceri, carcerieri e carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. Per un'analisi di stampo sociologico del processo che ha dato alla luce il sistema carcerario modernamente inteso è invece sempre bene prendere le mosse da M. Foucault, *Sorvegliare e punire*.

malviventi, ladri e oziosi detti balossi che infestano lo Stato» sulla falsariga di quella del 1766.¹³³ Il protrarsi di tale pratica sino alle soglie dell'invasione francese fa intendere come i suoi risultati – pure immediatamente apprezzabili, ma lontani dalla radice del problema – restassero pertanto solo temporanei.

Tornando alla *rexata questio* dell'autodifesa comunitaria, vi è da dire che molti relatori, se da un lato non si risparmiavano nel criticare l'indolenza dei rurali e la scarsa utilità dell'istituto stesso, dall'altro avanzavano proposte circa una sua riorganizzazione più coerente e razionale, tese ad eliminare una volta per tutte il suo carattere casuale e approssimativo. L'idea era di censire chi avesse armi e fosse abilitato a farne uso – un uso limitato esclusivamente al compito assegnato, naturale – e selezionare, tra chi avesse voluto prestare servizio, un congruo numero di uomini, dopodiché tra di essi designare un «delegato territoriale» che si facesse carico del mantenimento dei registri, dell'organizzazione delle pattuglie e delle operazioni successive all'adunata dettata dal suono delle campane.¹³⁴ Si proponeva dunque di mettere in atto una qualche sorta di selezione e inquadramento degli abitanti abili alle armi, che sarebbero stati così organizzati in squadre, una per ciascuna comunità, e ognuna con il proprio delegato di riferimento, pronte a collaborare tra loro o a dare man forte a esercito ed esecutori in caso di grandi manovre, agendo tuttavia sempre nel proprio distretto di residenza. E tutto ciò a patto che tale servizio non pregiudicasse i ritmi e le mansioni abituali di chi ne avesse preso parte, che a costoro fosse concesso gratuitamente il porto d'armi insieme ad alcune esenzioni, e che gli fossero inoltre assegnati premi adeguati, come incentivo, per ogni cattura effettuata.¹³⁵

Tale suggestione fu molto presto recepita e messa in atto dal governo con l'istituzione nel 1770 degli «Uomini d'arme».¹³⁶ Ad occuparsi della selezione, da effettuarsi tra chi si era reso disponibile a tale servizio, erano i deputati all'estimo di ogni comunità.¹³⁷ Il principale campo d'azione degli Uomini d'arme, almeno nei primi anni, era la lotta al piccolo contrabbando e alla criminalità spicciola, alla quale ogni squadra si dedicava nel rispettivo distretto di residenza. I designati potevano beneficiare del porto d'armi gratuito e di una serie di premi

133 G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, p. 396.

134 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, mazzo «Progetti e Piani diversi», *Pensiero del Conte Antonio Gio. Batta Somaglia per garantire la Provincia Lodigiana*.

135 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi*, Fuentes, 1769.

136 Per la genesi, l'istituzione e l'evoluzione di tale corpo si veda L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento*.

137 L'organizzazione di un corpo come quello degli Uomini d'arme poteva infatti «ora avere luogo perché a seguito delle riforme censuarie di metà secolo l'amministrazione centrale era riuscita a dotarsi di una rete di ufficiali subalterni residenti nelle comunità [...]. Con questi istituti diventava per il governo possibile dialogare, chiedendo loro, come in questo caso, che provvedessero a individuare soggetti validi per difendere il territorio comunale dalla criminalità». *Ivi*, p. 6.

individuali in base alle catture effettuate. Il corpo, istituito in forma sperimentale, registrò subito buoni successi sia in termini di reclutamento che operativi,¹³⁸ tanto da essere riconfermato, regolarizzato e mantenuto in attività, ancorché con crescenti ambiguità legate alla natura del servizio, sino alla prima stagione francese.¹³⁹

Gli interventi appena analizzati, se da un lato erano figli di una più attenta e attiva presenza del governo nell'organizzazione e nell'attuazione delle misure volte a contrastare il fenomeno criminale, con risultati anche accettabili, dall'altro restavano tuttavia per certi versi ancorati ai soliti schemi, cui difficilmente si riusciva a derogare. A prevalere, per lungo tempo, furono dunque ancora una volta le logiche della saltuarietà (le perlustrazioni) e del coinvolgimento, pur organizzato, della popolazione (gli Uomini d'arme); inoltre, come osserva Antonielli, «il piano dell'acquisizione di una specifica professionalità restava del tutto marginale».¹⁴⁰

Qualcosa, tuttavia, si stava muovendo. L'abolizione della Ferma e del Divieto nel 1770 e il passaggio delle rispettive competenze alla nuova Intendenza generale di Finanza, di diretta emanazione statale, segnò una svolta importante nel campo della gestione dei corpi armati: dai battitori della Ferma si passò così alle guardie di Finanza, stipendiate dallo Stato e oggetto – lentamente e non senza ostacoli – di una sempre più marcata professionalizzazione,¹⁴¹ nell'alveo, come altrove, di «una progressiva statalizzazione del sistema di controllo, parallela e conseguente alla scelta operata da molti sovrani di avocare a sé la riscossione

138 Le ragioni del successo di tale sistema, grazie al quale, scrive Antonielli, «si era riusciti a dislocare nelle campagne da 8 a 10.000 uomini che garantivano, oltre alla prontezza dell'intervento locale, un livello elevato di integrazione sociale», vanno ricercate nella «concomitanza di due fattori: da un lato coloro che si occupavano a livello locale del reclutamento erano autorità civili che tradizionalmente non avevano nulla a che vedere con gli arruolatori degli esecutori di giustizia o dei militari, dunque persone ben lontane da questi ambienti temuti e detestati; dall'altro lato l'incarico di difendere il territorio dalla criminalità implicava necessariamente che i prescelti fossero armati, per cui collegata all'attribuzione dell'incarico stava la concessione gratuita del porto d'armi». *Ivi*, pp. 7-9.

139 Serie contraddizioni emersero quando negli anni Ottanta si tentò di assegnare a questo corpo incarichi sempre più impegnativi e sempre più riconducibili ad una dimensione poliziesca e professionale, cercando però al tempo stesso di mantenere invariato il suo carattere originario, ovvero quello di servizio volontario privo di una remunerazione stabile. Il corpo, che pure continuò ad operare, portò in sé tale ambiguità sino al suo definitivo scioglimento nel 1802, quando «le due anime configgenti negli Uomini d'armi trovarono con la Repubblica italiana napoleonica sbocco in corpi ben distinti: la Guardia nazionale e la Gendarmeria». *Ivi*, p. 10 e sgg., la citazione alle pp. 18-19.

140 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, p. 35.

141 Sull'evoluzione del braccio armato della finanza si rimanda allo studio di L. Antonielli, *Dalla Ferma mista all'Intendenza generale di finanza in Lombardia: dal punto di vista delle guardie*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 1053-1069.

delle privative».¹⁴² Tale schema venne poi applicato, pur con grandi difficoltà, anche agli esecutori di giustizia: fu dagli anni Settanta del secolo che «l'apparato degli esecutori venne regolato e vincolato da una serie di norme che accentuarono la dipendenza di questi uomini dall'autorità giudiziaria e dal governo», nel quadro di «un processo volto a trasformare anche gli esecutori di giustizia in un apparato di polizia realmente disciplinabile e pagato dal governo».¹⁴³

Si ebbe poi la creazione a Milano, nel dicembre del 1786, per volontà di Giuseppe II, di un Ufficio di Polizia diretto dal conte Girolamo Carli, con un personale professionale costituito da ex militari austriaci e con mansioni volte al mantenimento dell'ordine pubblico e alla prevenzione dei delitti, mentre nelle province le mansioni di polizia furono affidate agli intendenti politici. Tale istituzione, la cui breve esistenza terminò poco dopo la morte dell'imperatore, fu tuttavia fortemente invisa al popolo milanese, ed in particolare al patriziato cittadino, terrorizzato dall'arbitrarietà del Carli e dall'irruenza dei poliziotti tedeschi.¹⁴⁴ Il processo sarebbe infine giunto a compimento negli anni napoleonici

142 S. Levati, *Introduzione a Contrabbando e legalità*, p. 8. Differente fu il caso sabaudo: a seguito della presa in carico statale della conduzione delle privative si optò per la risorsa militare istituendo un reparto scelto, la Legione delle truppe leggere, destinato, in tempo di pace, a vigilare su aree circoscritte e densamente soggette ai contrabbandi. Sulla Legione G. Ratti, *All'origine della "Legione delle truppe leggere": il problema della polizia tributaria e doganale in Piemonte nel XVIII secolo*, in "Rivista della Guardia di finanza", XXV, 1976, pp. 205-230 e G. Novello, *La Legione truppe leggere del Regno sardo piemontese dal 1774 al 1797: le origini della Guardia di Finanza*, Ananke, Torino 2011.

143 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, p. 46. Cfr. poi L. Antonielli, *Des mémoires pour reformer la police: le cas du Duché de Milan au XVIII^e siècle*, in *Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIII^e siècle*, édité par C. Denys, B. Marin, V. Milliot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009, pp. 169-190.

144 Cfr. C. Capra, *Il Settecento*, p. 536 e S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*, p. 107. Questo il commento di Giuseppe Gorani: «Alcune centinaia di soldati invalidi erano state inviate a Milano dagli estremi confini della Germania e della Pannonia per affiancare i drappelli di sbirri. Questi barbari, ai quali erano state impartite nuove istruzioni, avevano istituito corpi di guardia in varie zone della città e nelle campagne. Percorrevano le strade con un bastone in mano e picchiavano chiunque apparisse loro sospetto. Ai minimi segni di resistenza, sparavano fucilate alla gente. È facile immaginare quanto un simile apparato di polizia, fino allora sconosciuto, abbia spaventato i Milanesi che non si sarebbero mai aspettati un regime così violento da parte di un principe che aveva sempre goduto presso di loro della massima considerazione. Taluni cittadini onesti e tranquilli erano stati feriti e altri uccisi da questi sbirri; uno dei signori più in vista era stato bastonato per aver soddisfatto un bisogno naturale impellente a poca distanza da uno di quei covi di invalidi che non aveva notato [...]. I commissari di polizia si permettevano visite domiciliari e, con il pretesto di controllare se si organizzassero giochi proibiti, entravano nelle case giorno e notte per ricattare gli abitanti. Il capo della polizia, un veneziano avido di danaro, sfruttava al massimo la sua carica. Chiudeva gli occhi sulle vessazioni dei suoi subalterni e ne approvava persino gli eccessi, condividendone i guadagni. I poliziotti devastavano le campagne, derubavano i fattori e i contadini, ne uccisero anche alcuni senza che i loro superiori intervenissero per reprimere tanti disordini». G. Gorani, *Storia di Milano dalla sua fondazione fino all'anno 1796. Tomo IV - Libro XIV, destinato a trattare la storia di Milano sotto la dominazione tedesca, dal 1700 al 1796*, a cura di A. Tarchetti,

con l'attivazione della gendarmeria, «primo vero corpo militare di polizia organizzato con stazioni stabili dislocate razionalmente sul territorio, in tutte le sue attività e nella sua organizzazione interamente a carico delle casse pubbliche».¹⁴⁵

Quanto sopra appare decisamente in linea con l'accelerazione riformatrice della quale il governo si fece promotore negli ultimi decenni del XVIII secolo. La sempre più decisa volontà di accentramento e razionalizzazione trovò nella sfera dell'ordine pubblico e della lotta alla criminalità un terreno fertile, seppur accidentato, nel quale sperimentare nuove modalità di intervento che prevedessero in prima battuta una sempre più marcata presenza del governo nei processi organizzativi, come nel caso delle grandi perlustrazioni o in quello degli Uomini d'arme; e successivamente l'avvio di una diretta e sempre più esclusiva presa in carico, da parte del potere centrale, della gestione dei principali corpi armati, resa possibile anche e soprattutto dal considerevole aumento degli introiti fiscali a seguito delle riforme.

Come altrove, si affacciava timidamente il concetto di polizia quale strumento di prevenzione e controllo, a difesa dell'incolumità degli individui e della proprietà e alle dirette dipendenze dello Stato, concetto tuttavia ancora acerbo e in parte incompatibile con le logiche e le dinamiche proprie dell'Ancien Régime. Infatti, se le basi furono gettate nel corso dell'ultima fase della stagione riformistica settecentesca, tale modello poliziesco giunse a consacrazione nel primo Ottocento quando, con la stagione napoleonica prima e con la Restaurazione poi, venne a concretizzarsi il passaggio da una pletora di corpi armati differenti che facevano riferimento a questa o quella giurisdizione ad un apparato centralizzato e razionale, e «da un sistema di discontinua esemplarità ad uno di pervasivo, costante disciplinamento di massa».¹⁴⁶

Cariplo-Laterza, Milano 1989, p. 227. Pietro Verri, pur non disdegnando affatto l'idea di fondo, da lui considerata «eccellente per prevenire i delitti, conservare il buon ordine nella città e porvi alla custodia non le infami persone degli sbirri, ma onorati soldati resi inabili», ugualmente ne deplorava il risultato: «L'esecuzione fu veramente bestiale. Una ciurma di mercenari, scartati dai reggimenti e armati di bastoni, vennero dalla Germania come in un paese conquistato. Bastonarono più persone. Poi per conservare l'ordine sociale, adoperarono il fucile [...]. Non mai il paese fu tanto esposto ai ladri, quanto sotto questa *police*, abolita dopo cinque anni». *Memoria cronologica dei cambiamenti pubblici dello Stato di Milano 1750-1791*, in *Lettere e scritti inediti di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di C. Casati, Galli, Milano 1879-1881, vol. IV, pp. 375-376.

145 L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, p. 47.

146 G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, pp. 33-39 (e relativa discussione), la citazione a p. 35. Cfr. anche T. Simon, *Cambiamenti nella concezione della sicurezza e origine della polizia moderna nel XVIII secolo*, in *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 65-86.

2.5. Autonomie giurisdizionali ed esenzioni fiscali

Quanto visto sinora riguardo le misure di contrasto al dilagare della criminalità e dei contrabbandi attiene quasi esclusivamente alla natura, al dislocamento e ai compiti dei corpi armati preposti, ai rapporti di collaborazione interstatale, e indi alla tendenza ad un'esclusiva presa in carico da parte dello Stato di tutte le incombenze relative al controllo del territorio e alla difesa delle privative. Uno dei maggiori ostacoli all'esercizio di un adeguato controllo e contrasto di queste problematiche restava tuttavia senza ombra di dubbio l'esistenza di numerosi particolarismi, sia di natura cetuale e corporativa che, come qui più interessa, di natura territoriale. Tali condizioni non potevano essere intaccate, se non in modo incidentale, dai provvedimenti di cui sopra, proprio per la natura del fenomeno, tipicamente di antico regime. Per quanto concerne il contrabbando, la fitta rete di privilegi ed esenzioni ancora esistenti in pieno Settecento forniva senz'altro valide alternative a coloro i quali fossero intenzionati ad eludere il fisco.¹⁴⁷ La presenza di vere e proprie isole privilegiate e/o esenti, situate spesso a ridosso dei confini di Stato e, nel caso non raro in cui ai privilegi fiscali si accompagnasse anche un'autonomia giurisdizionale, agenti esse stesse da moltiplicatrici di confini, rendeva infatti assai complicato per i governi e per i loro agenti sul territorio incanalare e di conseguenza controllare, in via esclusiva, i flussi commerciali.¹⁴⁸ L'utilizzo del termine "rete" è poi in questo senso tutt'altro che casuale: tali realtà, per la loro natura e distribuzione geografica, risultavano spesso fortemente interconnesse, favorendo lo sviluppo di vie commerciali alternative rispetto a quelle ufficiali poste sotto il controllo dei dazieri.¹⁴⁹

147 La questione è ben messa in luce, seguendo l'impostazione proposta da Jean-Claude Waquet, da Stefano Levati nei suoi studi sul contrabbando del tabacco in età moderna: «Il contrabbando in età moderna presenta caratteri e peculiarità sue proprie, tali da renderne difficile la comprensione all'uomo d'oggi, abituato a concepire il contrabbando e la lotta per contrastarlo come una questione di controllo territoriale giocato soprattutto sulle linee di frontiera. Accogliere questa idea attuale del contrabbando in prospettiva storica sarebbe operazione del tutto riduttiva, anche perché porrebbe immediatamente una prima difficoltà, legata alla labilità e indeterminatezza dei confini statuali. Ma il vero problema per gli Stati dell'età moderna non appare tanto l'indeterminatezza dei confini perimetrali, quanto il moltiplicarsi delle linee di confine interne. Gli Stati d'antico regime si presentano come un coacervo di territori, costellati di enclaves, in cui sopravvivono privilegi e giurisdizioni autonome. [...] Tuttavia i privilegi, di natura fiscale o giuridica che fossero, non erano limitati ai soli territori ma penetravano e permeavano l'intero tessuto sociale, moltiplicando occasioni e possibilità di attività fraudolente». S. Levati, *Storia del tabacco nell'Italia moderna. Secoli XVII-XIX*, Viella, Roma 2017, p. 151; J.C. Waquet, *Aux marges de l'impôt: fraudeurs et contrebandiers dans la Toscane du XVIII^e siècle*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII et XVIII siècles*, École française de Rome, Roma 1980, pp. 75-94.

148 Molti esempi di queste dinamiche in M. Battistoni, *Franchigie*.

149 Altrettanti esempi in tal senso si trovano nei saggi contenuti in M. Cavallera, *Lungo le antiche strade*, e in *Per vie di terra. Movimenti di uomini e cose nelle società di antico regime*, a cura di A. Torre, FrancoAngeli, Milano 2007.

Lo stesso ragionamento, nello specifico per quanto attiene a giurisdizioni e particolarismi, può essere esteso alla sfera della criminalità. Senza dubbio una più stretta collaborazione tra Stati rese maggiormente agevole perseguire i banditi all'interno delle rispettive giurisdizioni, in forza di un principio di reciprocità che poteva garantire vantaggi a entrambi i contraenti. Tuttavia, quando si trattava di agire nell'immediatezza del momento, per esempio durante l'inseguimento di un reo o di un'intera banda, permaneva l'impossibilità da parte degli inseguitori di sconfinare in altrui giurisdizione per continuare a braccare i malviventi. Anche quando ciò avveniva – e i casi, come si avrà modo di constatare, erano tutt'altro che rari – si aprivano in modo pressoché automatico contenziosi tra le giurisdizioni in causa, che a seconda della gravità del fatto o semplicemente dei rapporti in quel momento intercorrenti tra le due corti interessate potevano assumere dimensioni considerevoli e innescare intensi conflitti diplomatici, senza contare che il più delle volte i rei venivano rimessi in libertà proprio per evitare di incrinare i rapporti tra le cancellerie. Ciò poteva verificarsi, su scala ridotta, anche quando si aveva a che fare con le giurisdizioni feudali, ancor più se imperiali: la diretta emanazione cesarea che caratterizzava queste ultime «costituiva una sorta di patente d'indipendenza dal potere territoriale preminente con cui il feudatario doveva confrontarsi».¹⁵⁰

Nonostante l'innegabile asimmetria dei rapporti tra un principe territoriale e un piccolo feudatario, l'alta derivazione imperiale – che come è stato più volte ricordato, al netto delle distinzioni, poteva caratterizzare contemporaneamente l'uno e l'altro – garantiva infatti alla parte più debole, quantomeno in linea teorica, la giusta copertura dalle intromissioni di quella più forte, grazie anche all'esistenza del Consiglio aulico e alla specializzazione settecentesca della Plenipotenza imperiale. Meno problematico era invece, almeno nel caso milanese, il rapporto con le preture dei feudi camerali, i cui giurisdicenti erano da tempo tenuti a rendere conto alle preture regie, e in ultima istanza al Senato, oltre che in linea teorica completamente indipendenti dal feudatario, le cui prerogative erano sulla carta ridotte alla nomina del pretore e al godimento dei proventi della giurisdizione. Tali preture erano del resto, ancor più di quelle regie, caratterizzate da una cronica scarsità di uomini e mezzi, e la più rigida applicazione delle norme riguardanti gli standard di efficienza delle curie feudali voluta da Giuseppe II rese i feudi devoluti e messi all'asta ancor meno appetibili agli occhi di eventuali compratori.¹⁵¹

150 S. Calonaci, *Lo spirito del dominio*, p. 93.

151 Sulle caratteristiche e le prerogative delle preture feudali (e sulla più volte ribadita alterità di quelle dei feudi imperiali) si veda C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, pp. 147-173 e pp. 325-335. Sullo scemare dei vantaggi (soprattutto economici) dati dall'acquisto e dalla detenzione di un feudo, specie a seguito delle riforme teresiano-giuseppine, cfr. P. Bresolin, *Aspetti economici della feudalità nello Stato di Milano nella seconda metà del XVIII secolo*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, vol. I, pp. 77-91.

Altro problema era l'esistenza di comunità poste letteralmente a cavallo di due (o più) giurisdizioni: è il caso di Retegno, villaggio addirittura attraversato dalla linea di confine tra il Lodigiano, di pertinenza austriaca, e il Ducato di Parma e Piacenza, e la cui parte lodigiana era, non bastasse, baronia imperiale infeudata a metà Seicento alla famiglia milanese dei Trivulzio.¹⁵² Tale condizione favoriva, come si vedrà ampiamente, il proliferare di attività illecite e criminose. Altro caso significativo è quello delle Cassine dei Grassi, minuscolo territorio nella Gera d'Adda incuneato tra i domini milanesi e quelli veneziani. Grazie ad una spiccata autonomia derivata da una mancata attribuzione a Milano o a Venezia in occasione della pace di Lodi del 1454, questa comunità fu tra Sei e Settecento caratterizzata da un fiorente traffico volto a rifornire di generi sottratti al dazio le popolazioni circvicine. Le specificità di questo territorio «completamente libero da imposizioni di qualsiasi genere ed entro il quale non potevano tenersi ispezioni da parte dei corpi di controllo milanesi e veneti» avrebbero resistito sino al 1756, quando, nell'ambito del trattato di Mantova tra Milano e la Serenissima, fissando il confine tra i due stati le Cassine furono tra essi equamente divise e dunque «si pose fine alla loro condizione di neutralità, colmando un vuoto di potere e ponendo fine all'endemico contrabbando [li] esercitato».¹⁵³

Nel caso di Pozzolo Formigaro, patria dei più volte citati banditi e contrabbandieri, l'unica risorsa di una terra falciata da guerre e alloggiamenti, da crisi agricole e da conseguenti massicce emigrazioni, restava la posizione del paese, situato al confine tra il territorio milanese e quello genovese e attraversato dall'importante via commerciale della Bocchetta, che da Genova portava alla pianura Padana.¹⁵⁴ La zona era oltretutto costellata di feudi imperiali: tale condizione aveva favorito il proliferare di attività illecite e delinquenziali grazie anche al sicuro rifugio da essi costituito. Una netta intensificazione delle attività criminose di pozzolaschi e alessandrini si registrò tuttavia dopo il passaggio del Tortonese e dell'Alessandrino al Regno di Sardegna come previsto dal trattato di Vienna, mentre il picco fu raggiunto negli anni Cinquanta, quando peraltro i malfattori, per sottrarsi alle prime operazioni di contrasto austro-piemontesi, traslarono il centro dei propri affari nell'adiacente Novi, borgo di pertinenza genovese, partendo dal quale seguitarono a spadroneggiare compiendo violente scorribande soprattutto lungo il Ticino. Anche se la sempre più stretta collaborazione diplomatica e operativa tra Milano e Torino portò nei decenni a seguire non pochi risultati, arrivando ad un sostanziale ridimensionamento della componente lesiva dell'ordine pubblico, il problema tuttavia non fu mai estirpato

152 Sulla particolarità del caso di Retegno si sofferma già G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 382-293.

153 Sulle Cassine dei Grassi e su casi analoghi cfr. F. Costantini, *La stagione dei trattati confinari tra Milano e Venezia*, pp. 200-206.

154 Sulla strada della Bocchetta cfr. V. Tigrino, *Giurisdizione e transiti nel Settecento*.

alla radice proprio a causa della frammentazione giurisdizionale del luogo, oltre che della tradizionale ritrosia della Repubblica di Genova a collaborare.¹⁵⁵

È ormai risaputo che la presenza di feudi imperiali (oppure “pontifici”), specie in zone di confine, costituisse un validissimo incentivo allo sviluppo e alla protezione di circuiti di contrabbando di respiro non solo locale. Questo binomio – particolarismi giurisdizionali e aree di confine – rendeva arduo per lo Stato esercitare in modo efficace la propria autorità, e viceversa facilitava coloro i quali fossero in cerca di vie alternative, fossero essi piccoli contrabbandieri occasionali, professionisti del settore, locali o forestieri, o più semplicemente mercanti interessati a far transitare le proprie merci con il minor aggravio daziario possibile. Esempi in tal senso sono presenti, limitatamente al caso della Lombardia austriaca, in varie aree di confine: ad ovest è emblematico il caso di Maccagno, microscopica enclave imperiale situata sulla sponda magra del lago Maggiore che, in virtù della vicinanza ai confini elvetici e sabaudi e delle numerose immunità era inserito in un fiorente circuito di contrabbandi;¹⁵⁶ a sud il già citato feudo di Retegno; a est, tra Cremonese e Mantovano e in prossimità dei confini veneti, erano presenti numerose entità feudal-imperiali specializzate in questo tipo di traffici, con Castiglione delle Stiviere in testa.¹⁵⁷ La condizione dei feudi, direttamente dipendenti dall’Impero e spesso distribuiti in aree caratterizzate da elevata conflittualità e/o militarmente rilevanti, aveva poi dato per lungo tempo alla questione una forte carica politico-strategica che rendeva ancor più difficile venire a capo di un problema – comunque sentito – senza rischiare di creare danni ben più gravi alterando i fragili equilibri e le spesso altrettanto fragili fedeltà locali.¹⁵⁸ La risoluzione di tali questioni, anche in occasione di acquisizioni territoriali, non fu tuttavia mai immediata né semplice.¹⁵⁹

Va in ogni caso ricordato che, anche in assenza di giurisdizioni terze, la tortuosità dei confini restava un grande problema, e ne è esempio il territorio cremasco, vera e propria enclave veneta incuneata nel territorio milanese, unita alla Terraferma dalla cosiddetta «Strada dello Steccato»: tale condizione ne rendeva

155 S. Levati, *«Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri»*.

156 M. Cavallera, *Maccagno imperiale nella politica e nell’economia milanese*, pp. 389-414.

157 Per il fenomeno in quest’area il terreno è stato dissodato da F. Costantini, *«Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi»*.

158 Per l’area a cavallo tra Piemonte, Liguria e Lombardia si vedano: A. Torre, *Idioma giurisdizionale e transiti commerciali*; L. Giana, *Transiti e territorio in un feudo imperiale del Piemonte meridionale nel XVII secolo*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, pp. 137-174; B.A. Raviola, *Un complesso intreccio di giurisdizioni*. Lo stesso discorso può valere anche per l’altrettanto densa area gonzaghese, costellata di «entità sì minori, ma facenti parte integrante ed insostituibile dell’equilibrio che si venne a creare al centro della pianura Padana a partire dal primo Cinquecento», G. Annibaletti, *La microfeudalità imperiale nell’area gonzaghese*, p. 212.

159 Sulle difficoltà incontrate dalla corte di Torino nella gestione dei transiti nei cosiddetti “paesi di nuovo acquisto” cfr. M. Battistoni, *L’amministrazione sabauda e i transiti commerciali nel secolo XVIII*, in *Per vie di terra*, pp. 109-132. Si vedrà poi ampiamente nei prossimi capitoli la tutt’altro che facile gestione dei feudi imperiali acquistati da Maria Teresa.

assai difficile il controllo ed era fonte di controversie tra le due giurisdizioni.¹⁶⁰ Anche in tale configurazione, e come si vedrà anche in caso di razionalizzazioni giurisdizionali, permaneva infatti per banditi e contrabbandieri, locali o meno, la possibilità, per citare Furio Bianco, di usare «la frontiera come risorsa»:¹⁶¹ quest'ultima occasione fu determinata, per tutta l'età moderna e nonostante più attente politiche confinarie, anche e soprattutto dalle condizioni delle fasce liminari, spesso lontane dalla vigilanza dei poteri centrali, di fatto ancora incapaci di manifestarsi in modo omogeneo, costante ed efficace nelle loro estreme periferie, sia dal punto di vista amministrativo e fiscale, sia dal punto di vista del controllo del territorio e dell'ordine pubblico.

Alla luce di tutto ciò, oltre che sul potenziamento e sulla professionalizzazione dei corpi armati dediti al contrasto di tali fenomeni, oltre che sulla collaborazione interstatale, su una più netta fissazione dei confini e sul relativo loro controllo, elementi pur importanti, risultava fondamentale concentrarsi sull'erosione dei privilegi e sull'uniformazione fiscale e giurisdizionale dello Stato, operazione che si rivelò però tutt'altro che semplice nell'alveo di una società che vedeva proprio nel privilegio (di qualsiasi natura esso fosse) una delle sue colonne portanti. Una massiccia ma non risolutiva offensiva nei confronti dei privilegi personali e territoriali ebbe luogo, come si è detto, con l'avvento della Ferma generale: il *modus operandi* e i progetti dei nuovi appaltatori erano caratterizzati da una logica ben precisa, ovvero quella del recupero del maggior numero possibile di cespiti senza troppo curarsi di privilegi e immunità. L'attuazione di tale politica fu possibile grazie alle ampie prerogative accordate alla Ferma dal governo, tra le quali figurava la facoltà di compiere ispezioni a sorpresa, ovunque e in modo indistinto. Ciò avveniva per esempio nel caso della tutela della regalia del tabacco: una grida del 1752 dava possibilità agli agenti della Ferma di «entrare d'ogni ora e tempo al loro beneplacito in casa di qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione», oltre che la clamorosa possibilità di violare l'immunità ecclesiastica perseguendo coloro i quali «ripongono il tabacco sfrosato nei conventi, monasteri e luoghi sacri e immuni, dove poi lo vendono, e distribuiscono alli secolari ed ecclesiastici, li quali [...] anche lo rivendono e lo comprano per conto d'altri».¹⁶² Accordi specifici furono siglati, non senza difficoltà, tra la Ferma e alcune entità territoriali (feudi imperiali e

160 F. Costantini, *Governare una periferia. Controllo del territorio e contrabbando a Crema nel Sei-Settecento*, in *Una storia di rigore e di passione*, pp. 221-237.

161 F. Bianco, *La frontiera come risorsa*.

162 Biblioteca Comunale di Milano, *Gridario, Atti di Governo*, vol. XIV, 6 dicembre 1752, citata in C. Capra, *Il Settecento*, p. 293. Sulla tutela di questa privativa negli Stati italiani d'antico regime si veda S. Levati, «Che non seguano fraudi in pregiudizio del nuovo Datio imposto sopra il tabacco»: norme e corpi a difesa dei diritti di privativa nell'Italia centro-settentrionale (XVII-XVIII secolo), in *Contrabbando e legalità*, pp. 111-140.

“terre separate” in primis)¹⁶³ dotate di privilegi fiscali, senza che fosse tuttavia completamente superata la logica del particolarismo, con tutte le conseguenze del caso. Un buon esempio in tal senso è costituito dal braccio di ferro tra i fermieri e la famiglia dei Secco, condomini della Calciana, “terra separata” del Cremonese situata in prossimità del confine veneto. Questo territorio, in virtù di antichi privilegi poi confermati e ampliati da Carlo V, era universalmente riconosciuto come ricovero di contrabbandieri e attivo centro di traffici illeciti sin dai tempi della dominazione spagnola, con una predilezione per il commercio illegale di cereali, sete, sali e tabacchi, generi che spesso venivano smerciati in rete con altre comunità dotate di simili franchigie, su tutte i feudi dei Calepio e dei Martinengo. Nel 1757, al termine di un estenuante contenzioso con la compagnia bergamasca risolto solo dal diretto intervento del Kaunitz, i Secco furono costretti a sottoscrivere un accordo che prevedeva il versamento di un esiguo canone annuo in cambio del mantenimento di molti dei privilegi sino ad allora goduti, mantenimento che permise naturalmente una prosecuzione dei traffici illeciti, che restarono una costante sino alla fine dell’antico regime.¹⁶⁴

Quanto ai feudi imperiali, come si vedrà nel dettaglio, un primo accordo fu chiuso con Castiglione delle Stiviere: nel 1763 una convenzione con la Ferma Greppi, pur nella generale coscienza degli enormi danni causati dalle specificità del principato, confermava ai castiglionesi una serie di vantaggi in materia di introduzione ed estrazione di merci come olio, derrate agricole e bozzoli da seta, con risultati facilmente immaginabili. Una convenzione analoga fu poi siglata nel 1765 con il feudo imperiale di Vescovato nel Cremonese, con esiti altrettanto ambigui. La diretta dipendenza di queste entità dall’Impero e la garanzia giuridica della loro formale alterità non lasciava del resto ulteriori spazi di manovra, né ai potenti fermieri, né alle autorità milanesi e mantovane, ugualmente desiderose di frenare i contrabbandi e i problemi di ordine pubblico da esse causati. Fu dunque soprattutto il concretizzarsi della possibilità di inglobare e governare direttamente alcuni feudi imperiali (su tutti Castiglione e Retegno) fortemente interessati da fenomeni illeciti e criminosi a costituire, nella mente delle più alte autorità asburgiche (e talvolta, giova ricordarlo, imperiali), la via maestra per risolvere o quantomeno fortemente ridimensionare una situazione divenuta ormai intollerabile.

163 Sulle “terre separate”, in accoppiata con i feudi imperiali, si sofferma molto brevemente D. Sella, *Sotto il dominio della Spagna*, pp. 28-30. Per l’età ducale, alla quale risalivano molte delle specificità di queste terre, si veda invece G. Chittolini, *Le “terre separate” nel ducato di Milano in età sforzesca*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano 1996, pp. 61-84.

164 L’intera vicenda della Calciana è ben ricostruita da F. Costantini, *Una terra privilegiata ai confini del Ducato. Privilegi ed esenzioni nella Calciana del XVIII secolo*, tesi di laurea magistrale discussa presso l’Università degli Studi di Milano, aa. 2009-2010, relatore prof. Livio Antonielli.

3. Monarchia, Impero e feudi lombardi nel secondo Settecento

3.1. I feudi imperiali lombardi: una rassegna

In pieno Settecento, nonostante gli smembramenti territoriali subiti dallo Stato di Milano nel corso delle guerre di successione da un lato,¹ e nonostante la politica di annichilimento delle prerogative feudal-imperiali attuata nella tarda età spagnola dalla Camera milanese dall'altro,² esisteva ancora un buon numero di feudi imperiali attigui ai domini austriaci o in essi incapsulati. Tali feudi, dei quali la storiografia non si è ancora occupata in prospettiva sistemica,³ nella presente trattazione sono e saranno per comodità definiti "lombardi", con chiaro riferimento ai loro rapporti con Lombardia austriaca. Stando al già citato elenco redatto in occasione dell'insediamento del maresciallo Antoniotto Botta Adorno come plenipotenziario cesareo, nel 1754 si contavano, per le caratteristiche sopra esposte, 8 feudi imperiali per un totale di 14 comunità.⁴ Poteva trattarsi di comunità infeudate singolarmente, (Maccagno, Rolo, Vescovato, Gazoldo), oppure di infeudazioni multiple (Limonta ecc., Soave e San Martino), anche a formare ben precise entità (principato di Castiglione).

Effettuando una scansione, da occidente a oriente, dei domini asburgici in Italia fissati dalla pace di Aquisgrana, sulla sponda magra del lago Maggiore subito si incontra Maccagno, enclave imperiale le cui origini venivano fatte tradizionalmente risalire all'epoca degli Ottoni, mentre attestazioni delle investiture e delle concessioni imperiali si hanno a partire dall'età di Carlo V.⁵ Il feudo, posseduto dalla famiglia Mandelli sino al 1719, anno del passaggio al conte Carlo Borromeo Arese, si trovava, come già segnalato, in una posizione di rilevanza strategico-commerciale. La concessione del diritto di mercato esente per ogni genere di merce (1536) ne aveva fatto in breve tempo un polo di smistamento capace di minacciare i centri e i canali tradizionali controllati dai Borromeo, quali Intra e Arona. La spettacolare ascesa del mercato di Maccagno frenò solo pochi decenni più tardi per poi definitivamente cadere sotto i colpi congiunti dei potenti vicini e delle magistrature milanesi, preoccupate soprattutto per

1 C. Capra, *Il Settecento, passim*.

2 Cfr. G. Del Pino, *I feudi imperiali* e C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, cap. II.

3 Fa solo parzialmente eccezione M. Cavallera, *Les fiefs impériaux dans l'Italie Nord-Occidentale au XVIII^e siècle*, pp. 185–208.

4 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 14, *Specificazione de' Signori Vassalli*.

5 L. Giampaolo, *Storia breve di Maccagno Inferiore, già feudo imperiale, corte regale degli imperatori, terra per sé e di Maccagno Superiore*, Comitato per le celebrazioni maccagnesi, Varese 1962.

l'incontrollabilità dei flussi delle biade. Da allora in poi la popolazione di un piccolo feudo che di per sé aveva scarsissime potenzialità produttive, duramente colpita, per sopravvivere passò massicciamente alle attività illecite, facilmente praticabili grazie alla permanenza della separazione giurisdizionale e delle svariate immunità. Anche il diritto di zecca, concesso dall'imperatore Mattia nel 1622, contribuì ben presto ad alimentare illeciti e irregolarità.⁶

Sempre sulle sponde di un lago, ma questa volta nel triangolo lariano, vi erano i feudi di Limonta e Civenna, soggetti sin dall'alto medioevo, insieme a Campione sul lago di Lugano, enclave in terra elvetica, all'abate del monastero di Sant'Ambrogio di Milano.⁷ Posti anch'essi in posizione storicamente vantaggiosa, questi feudi rientravano insieme a Maccagno e ad altre enclave analoghe – si pensi al non lontano feudo “ecclesiastico” della riviera d'Orta – nel più volte citato sistema di vie commerciali alternative che lambivano i confini settentrionali dello Stato di Milano.⁸ L'alterità delle tre comunità sottoposte all'abate dava naturalmente adito, come in altri casi, a controversie di natura fiscale e giurisdizionale con gli Stati limitrofi.⁹

Agli estremi meridionali del Ducato di Milano, incastonato tra il Lodigiano e il Piacentino, si trovava l'abitato di Retegno, la cui parte lodigiana, insieme alla vicina Bettola, era stata elevata nel 1654 a baronia imperiale da Ferdinando III e infeudata con privilegio di zecca al cardinale Gian Giacomo Teodoro Trivulzio.¹⁰ Famoso ricovero di malviventi e contrabbandieri di ogni genere, nel XVIII secolo il feudo, anche in forza della particolare collocazione, sarebbe divenuto, come si avrà modo di vedere, una vera e propria spina nel fianco per le preture milanesi¹¹.

6 Su tutti questi aspetti si sofferma M. Cavallera, *Maccagno imperiale nella politica e nell'economia milanese*. Sulla zecca L. Gianazza, *La zecca di Maccagno Inferiore e le sue monete*, Alberti editore, Verbania 2003.

7 Su Limonta, Civenna e Campione si veda R. Arco Crosta, *I feudi del monastero di S. Ambrogio tra il Seicento e il Settecento*.

8 Sul punto si veda senz'altro M. Cavallera, *Questione di dazi e contrabbandi alla periferia dello Stato di Milano*, in *Lungo le antiche strade*, pp. 167-220, pp. 202 sgg. Cfr. anche M. Cavallera, *Area di strada e uso dei confini. L'esempio del territorio insubrico in antico regime*, in *Per vie di terra*, pp. 33-56, in particolare pp. 47 sgg.

9 Si consideri, a titolo di esempio, la *Breve cronologica serie de fatti successi in Limonta, Civenna, e Campione, Feudi Imperiali di ragione dell'Abate, e Monistero di S. Ambroggio, ne quali fatti essendo stata violata la Giurisdizione, o la Franchiggia, fu' anco con pronta, e totale soddisfazione riparata*, s.d. (ma post 1750), conservata in BAMi, *Fondo Botta Adorno*, b. X 246 inf. Documentazione inerente controversie di giurisdizione si trova poi in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 376.

10 Gli unici lavori specifici su Retegno sono quelli di E. Luraschi, *Un feudo imperiale in Lombardia nell'età moderna: Retegno (secoli XVI-XVIII)*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli studi di Milano, a.a. 1984-1985, relatore prof. C. Capra e di G. Mosca, *Retegno: una storia singolare*, Cooperativa Sollicitudo, Lodi 2003.

11 Su queste tematiche in relazione a Retegno si sofferma un poco G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, pp. 382 sgg.

Passando ai cosiddetti feudi di “area gonzaghesca”,¹² già nel territorio cremonese si trovava l'enclave di Vescovato, detenuta *ab origine* appunto dal vescovo di Cremona e passata poi nel XIV secolo ai Gonzaga di Novellara, i cui discendenti successivamente suddivisero il feudo spartendosene le quote. Nei primi anni del secolo successivo la maggior parte delle quote venne acquistata da Giovanni, figlio cadetto del marchese Federico Gonzaga di Mantova, dal quale ebbe origine la linea di Vescovato, i cui esponenti avrebbero retto il feudo in codominio sino all'avvento dei francesi.¹³ Il feudo, incapsulato nel territorio cremonese, contava nel XVIII secolo poche centinaia di anime ed era caratterizzato da intense attività di contrabbando, agevolate dalle numerose franchigie.

Enclave viceversa in territorio mantovano ma retta da un lignaggio totalmente estraneo al rigoglioso albero dei Gonzaga era quella di Gazoldo, infeudata dall'imperatore Carlo IV ad Albertino Ippoliti nel 1354, capostipite della famiglia comitale che avrebbe detenuto il feudo, senza soluzione di continuità, sino all'arrivo di Napoleone.¹⁴ Al pari di Vescovato si trattava di un piccolo territorio interamente circondato dai domini austriaci e sin dal XV secolo dotato di numerose esenzioni originariamente ottenute per consentire un adeguato approvvigionamento interno, ma naturalmente sfruttate dalla popolazione locale e dai forestieri, come in molti altri casi, per compiere contrabbandi di ogni genere.¹⁵

Il feudo più consistente per estensione e popolazione, ovvero il più volte citato principato di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino, situato ai limiti settentrionali del territorio mantovano, sarà oggetto del quinto capitolo del presente lavoro, al quale si rimanda direttamente. Basterà qui ricordare che il feudo sottostava a commissariamento imperiale sin dal 1708 a causa della non risolta pendenza relativa alla fellonia dell'ultimo principe regnante Ferdinando II Gonzaga, e che era al centro delle attenzioni del governo austriaco per i gravi problemi di contrabbando e ordine pubblico frequentemente causati al limitrofo Mantovano.

Sempre nel Mantovano si trovavano Soave e San Martino di Gusnago, oggi frazioni rispettivamente di Porto Mantovano e Ceresara, minuscole corti elevate a feudo imperiale nel 1709 con diploma di Giuseppe I a beneficio del conte Carlo Antonio Giannini.¹⁶ Ai confini orientali del ducato si trovava poi il feudo

12 L'espressione è di G. Annibaletti, *La microfeudalità imperiale nell'area gonzaghesca*.

13 Per una storia del feudo si rimanda a G. Bonisoli, *Vescovato tra storia e cronaca*, Turris, Cremona 1991, capp. I e III.

14 R. Navarrini, *Gazoldo e gli Ippoliti*, Comune di Gazoldo, Gazoldo degli Ippoliti 1981; R. Navarrini, *I rapporti tra il feudo imperiale di Gazoldo degli Ippoliti e l'amministrazione austriaca del sec. XVIII*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia*, vol. I, pp. 319-332.

15 Tali aspetti saranno trattati, per Vescovato e per Gazoldo, nel sesto capitolo del presente lavoro.

16 L'unico lavoro sul feudo, peraltro incentrato sulla corte di Soave e a tratti poco rigoroso, è quello di G. Mondini, *Storia di un feudo imperiale settecentesco: la corte orsina di Soave*, Grassi, Mantova 1978.

di Castellaro, di proprietà del vescovo di Trento e da questo subinfeudato ai duchi di Mantova dal 1328 al 1707, anno in cui, con la caduta dei Gonzaga, il feudo tornò al principe vescovo, che lo resse sino all'invasione francese.¹⁷ A chiudere il quadro la contea di Rolo, posta agli estremi meridionali del Ducato di Mantova e confinante per tre quarti con il Reggiano estense. Preesistente dal 1380, dopo numerose controversie patrimoniali nel 1684 fu elevata a feudo imperiale da Leopoldo I a beneficio di Orazio Sessi.¹⁸ Anche questo minuscolo feudo era famigerato già nei secoli precedenti per l'elevata concentrazione di banditi e contrabbandieri, oltre che al centro di varie controversie giurisdizionali.¹⁹

La distribuzione geografica dei feudi, così come la loro coerenza territoriale, era dunque molto varia: poteva infatti capitare che comunità associate da un'infeudazione imperiale non fossero contigue dal punto di vista territoriale. Quanto alla posizione, se è vero che alcuni feudi erano situati ai confini dello Stato e a cavallo di due differenti giurisdizioni (che divenivano tre contando appunto quella imperiale), altri ne erano interamente circondati. Quale che fosse la loro collocazione, la loro dimensione o la loro storia, l'elemento che più di tutti accomunava queste realtà era l'estrema facilità con la quale, al loro interno e verso l'esterno, potessero ancora proliferare traffici illeciti e attività criminose.

17 Su Castellaro, oggi Castel d'Ario: F. Gobio Casali, *Il feudo conteso di Castellaro. Una guerra fredda avanti lettera*, in *Guerre stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*, Atti delle giornate di studio in omaggio ad Adele Bellù, Mantova 12-13 dicembre 1986, a cura di C.M. Belfanti, F. Fantini D'Onofrio, D. Ferrari, G. Arcari, Mantova 1988, pp. 75-89; D. Ferrari, *Il feudo di Castellaro nei documenti d'archivio (secoli XI-XVIII)*, in *Castel d'Ario. Ambiente naturale e storia*, Comune di Castel d'Ario, Castel d'Ario 1992, pp. 21-29.

18 Su Rolo si veda, sempre con qualche cautela, G. Mantovani, *Storia di Rolo*, Libreria cooperativa Il Portico, Carpi 1978, capp. 6-10.

19 *Ivi*, pp. 82-86 e 115-188. Cfr. poi ASMi, *Feudi imperiali*, b. 594.

3.2. La plenipotenza Botta Adorno e il problema della criminalità

Come si è più volte sottolineato, uno dei maggiori problemi costituiti dall'extraterritorialità dei feudi imperiali era la conseguente possibilità per banditi, malviventi o disertori in fuga dalla giustizia statale e militare di trovarvi rifugio e talvolta stabilirvi la base delle proprie scorribande. Lo stesso problema sussisteva, pur con differenti sfumature, anche per quanto atteneva alla sfera dei traffici illeciti: la felice compresenza di esenzioni fiscali e, appunto, separazione giurisdizionale, garantiva non indifferenti margini di manovra a svariate categorie di evasori daziari.

Col venir meno dell'emergenza bellica e con lo stabilizzarsi della situazione geopolitica, e al tempo stesso di fronte ad una marcata recrudescenza dell'infestazione criminale, il governo milanese si fece ben più attento a tali aspetti, tentando il più possibile di dialogare con la Plenipotenza imperiale per regolamentare una materia assai delicata e costantemente soggetta a tensioni quale quella della gestione dei rispettivi ricercati. Del discorso relativo alla stipula di convenzioni tra la Lombardia austriaca e i feudi imperiali si ha traccia a partire dal 1749, in uno scambio tra il plenipotenziario imperiale Stampa e il governatore della Lombardia austriaca Ferdinand von Harrach. Alle osservazioni del governatore circa l'opportunità di stipulare una convenzione per il reciproco arresto e consegna dei banditi il conte Stampa rispondeva proponendo un accordo non vincolante, ma basato sulla reciproca convenienza, tra i vassalli imperiali e il governo milanese:

Essendo però tale, e sì diversa la situazione de' feudi imperiali, e la natura de' medesimi, e de' loro diritti, per non incontrare forse qualche difficoltà nell'uno, o l'altro de' vassalli, con cadauno de' quali V.E. ben comprenderà non essere facile, né convenevole che rifaccia una speciale convenzione, così per meglio assicurarci dell'assenso, ed esatta esecuzione d'ogni uno per li casi, che potessero darsi, mi avanzo di sottomettere [...] il mio sentimento, che per parte di codesto Governo si disponesse [...] che ogni qual volta dalli feudi, o sieno vassalli imperiali si consegneranno a codesto dominio li banditi dal medesimo per delitto capitale, o qualunque malfattore anche non bandito, ma imputato di delitto, che debba essere punito colla pena della morte naturale, si osserverà viceversa un'eguale corrispondenza, e saranno in casi simili sempre consegnati li malfattori, o banditi, che dalli feudi imperiali si saranno rifugiati ne' Stati di codesta giurisdizione.²⁰

Cinque anni più tardi il plenipotenziario Botta Adorno, di fresca nomina, emanò editti che vietavano ai vassalli di dare asilo ai disertori delle truppe cesaree, ai banditi e ai malviventi, e che definivano regole per la corretta

20 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 4, il plenipotenziario Stampa al governatore Harrach, 24 novembre 1749.

amministrazione della giustizia nei feudi imperiali.²¹ Si trattava di un pacchetto di misure volte ad imporre un maggiore controllo sulla condotta dei feudatari imperiali, molti dei quali non si erano sino ad allora dimostrati – per usare un eufemismo – particolarmente sensibili o collaborativi sul tema della lotta al banditismo, e più in generale sul controllo della criminalità interna.²² I toni rigidi e perentori degli editti, e in particolare di quello riguardante il divieto d’asilo,²³ altro non fecero che scatenare una cascata di proteste da parte dei vassalli, che si vedevano scavalcati nelle proprie tradizionali prerogative. In una relazione del gennaio seguente il plenipotenziario riportava infatti con una certa rassegnazione quale fosse

lo spirito della maggior parte de’ vassalli minori imperiali, i quali col pretesto delle prerogative, e privilegi delle loro investiture, e della giurisdizione del mero, e misto impero, intendono sottrarsi affatto dalla dipendenza di questa cesarea commissione, certamente con grave pregiudizio dell’autorità competente al supremo diretto Imperiale Sovrano, non meno che dell’amministrazione della giustizia.²⁴

Il Botta segnalava poi come i feudatari lombardi avessero «senz’altra contraddizione resi pubblici li tre editti», volendolo credere «un effetto della loro buona indole, e conosciuto debito del loro vassallaggio», ma era al tempo stesso sicuro del fatto che «perch’essendo i loro feudi circondati dalli stati austriaci, non sono stati animosi di mostrarsi renitenti alle retissime supreme cesaree ordinazioni», come lo erano invece stati, su tutti, i vassalli del Genovesato, la cui presa di posizione era stata netta.²⁵

Tornando all’annosa e ben più complicata questione dell’estradiizione, nella seconda metà degli anni Cinquanta si registrarono poi diversi casi con il principato di Castiglione, dei quali si riporta, a titolo di esempio, il seguente:

Già dal Serenissimo Amministratore fu fatto porre nella dovuta avvertenza il pro-podestà di Casal Maggiore, che per troppo zelo del compimento di giustizia si fece lecito di ricercare all’auditore di Castiglione delle Stiviere la consegna di Andrea Bergamino fuggito dalle regie carceri di Milano, ed arrestato in Solferino, giurisdizione di detto Principato / tuttocché non vegli fra li due territorj alcuna convenzione di reciproca consegna / che debba in avvenire astenersi da simili

21 Copie stampate degli editti, tutti emanati in data 30 ottobre 1754, si trovano in HHStAW, *Plenipotenz in Italien*, K. 8 e in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 5.

22 Le istruzioni di Francesco I al nuovo plenipotenziario richiedevano infatti, tra le altre incombenze, anche una maggiore attenzione nella gestione di simili problematiche: BAMi, *Fondo Botta Adorno*, b. X 249 inf., fasc. 11, *Istruzione imperiale a tenore della quale dovrà regolarsi il M.se Botta Adorno - 1754*.

23 «Facciamo seriamente intendere a tutti i vassalli, e convassalli imperiali [...] di dovere prontamente scacciare dai loro feudi qualunque siasi detti banditi e malviventi se vorranno evitare l’azione fiscale e l’accennata pena della loro disubbidienza». HHStAW, *Plenipotenz in Italien*, K. 8.

24 HHStAW, *Plenipotenz in Italien*, K. 8, relazione del 10 gennaio 1755. La minuta della relazione in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 5, fasc. 6.

25 *Ibidem*.

atti, restringendosi alla sola istanza per l'assicurazione della persona, e riferendo al Governo, da cui saranno poi date le ulteriori regolari disposizioni.²⁶

Il Bergamino, pur con qualche lungaggine, fu poi effettivamente consegnato ai giurisdicenti lombardi, ma restava evidente l'imbarazzo costituito dalla mancanza di regole chiare per dirimere simili questioni, tanto è vero che insorsero alcuni problemi anche per quanto riguardava gli oneri dell'operazione di consegna del reo, poi di comune accordo regolati «secondo ciò che si costuma co' altri Principi convenzionati». ²⁷ A riprova della sensibilità del problema sta anche un tentativo, subito fallito, di avviare una trattativa con la confinante Repubblica di Venezia per giungere a un accordo sulla gestione di simili occorrenze nel caso in cui fossero coinvolti dei feudi imperiali.²⁸

Il dialogo riprese poi negli anni Sessanta con la sempre più stretta collaborazione tra Botta Adorno e Firmian. Preso atto dell'impellenza di un simile provvedimento si prese a ragionare, per Castiglione, «a norma di quanto fu convenuto con tutti i principi confinanti alla Lombardia austriaca», ²⁹ considerando il fatto che la concentrazione dei malviventi nel principato ne era per certi versi una conseguenza, come lo stesso Firmian segnalava a Maria Teresa nel marzo del 1762 chiedendo l'approvazione alla formalizzazione del progetto:

La convenzione, che la [...] Maestà Vostra si è degnata per mezzo de' suoi ministri di far stipulare con tutti i Principi confinanti alla Lombardia Austriaca per la reciproca consegna de' rei, quali ne' rispettivi Stati si rifugiano, ha fatto, che siasi ridotto il nido de' facinorosi, e de' malviventi il Principato di Castiglione delle Stiviere, Medole, e Solferino feudo imperiale. Per togliere loro anche quest'unico scampo, e così provvedere alla quiete, e sicurezza particolarmente del Ducato di Mantova, da' quali viene infestato, ho proposto, e concertato col Ministro Plenipotenziario dell'Impero Marchese Botta Adorno l'annessa convenzione da stipularsi fra la Maestà dell'Imperatore per il nominato Principato, e la Maestà Vostra.³⁰

26 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 124, fasc. 20, Cristiani a Botta Adorno, 12 febbraio 1756.

27 *Ivi*, Botta Adorno a Cristiani, 22 marzo 1756.

28 «Scorgendo la consegna che ha fatta fare, a richiesta del podestà di Brescia, di Pietro Tolone suddito veneto, detenuto nelle carceri di Castiglione, non saprei, che lodare la formalità, che l'E.V. ha fatto osservare a questo proposito. Riguardo alla pretesione dimostratale da detto podestà, cioè che tal consegna venga in conseguenza della convenzione in tal proposito, avrò l'onore d'informarla, che su' primi tempi, che venne a Vienna l'ambasciatore veneto [...] fu fatta la proposizione di cambiarsi reciprocamente i rei, riguardo a feudi imperiali sul piede della convenzione, che la Repubblica ha colli Stati di Milano, ma che in appresso avendo la medesima Repubblica lasciato cadere questo negoziato, non è stato fatto dipoi, per parte di qui verun'altra ricerca su quest'oggetto». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 2, Colloredo a Botta Adorno, 20 marzo 1758.

29 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 7, Firmian a Botta Adorno, 23 dicembre 1761.

30 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 135, rapporto di Firmian a Maria Teresa del 27 marzo 1762.

Ricevuto il via libera da Maria Teresa e Francesco I³¹ si giunse, nel giugno di quell'anno, alla stipula di una prima convenzione per il reciproco arresto e consegna dei ricercati tra la Lombardia austriaca e il principato di Castiglione, feudo allora – si ricordi – direttamente amministrato dalla Plenipotenza.³² La convenzione, in principio pensata solo per il Mantovano, con il quale Castiglione effettivamente confinava, riguardava infatti nella sua forma definitiva anche il Ducato di Milano e le rispettive pertinenze, elemento che la accomunava ai trattati stipulati con gli altri Stati italiani.³³ Si trattava del primo grande risultato di quella che, come si avrà modo di vedere, sarebbe stata una più che decennale collaborazione tra i due ministri nel tentativo di risolvere i problemi di ordine pubblico causati dai feudi imperiali. Lo stesso cancelliere Kaunitz, felicitandosi dell'avvio dei lavori, aveva del resto ricordato come una misura di quel tipo fosse in generale quanto mai necessaria, oltre che in linea con le recenti e già citate politiche interstatali in materia di lotta alla criminalità:

Veramente era deforme, che simili convenzioni fossero in pieno corso colla maggior parte de' Principi confinanti, e non ve ne fosse poi alcuna fra i due Augusti Sposi, tantopiù, ch'è già notorio, che detti feudi imperiali sono l'asilo, ed il ricovero de i più criminali malfattori.³⁴

Negli anni immediatamente successivi si aprì infatti la discussione circa la possibile estensione della convenzione anche agli altri feudi imperiali, nella generale persuasione che una politica omogenea in tal senso avrebbe posto un freno all'infestazione criminale che caratterizzava quei domini e aveva deleterie ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dello Stato. Un grave problema

31 Con regio dispaccio Maria Teresa assegnava infatti al Firmian una «plenipotenza [...] ad oggetto di poter trattare, e conciliare il modo, e le condizioni, che scambievolmente possono convenire per detta convenzione, ed indi segnare in concorso del ministro plenipotenziario imperiale, il quale già trovasi munito di eguale plenipotenza per parte dell'Augustissimo Imperatore nostro diletissimo sposo, la rispettiva convenzione della vicendevoles consegna de' banditi, e malviventi». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 11, 12 aprile 1762. L'omologa patente cesarea del 17 febbraio 1762 si trova *ivi*, sottofasc. 4.

32 ASMi, *Gridario Greppi*, 4/446, *Convenzione tra Sua Maestà l'Imperatore per il Principato di Castiglione delle Stiviere, Medole, Solferino e S.M. l'Imperatrice Regina per i Ducati di Milano, Mantova, Sabbioneta e Principato di Boggolo per il vicendevoles arresto e consegna dei banditi e malviventi* del 16 giugno 1762.

33 «Rifletto, che sebbene il resto della Lombardia austriaca non confini con li detti feudi, converrebbe nulladimeno estendere la convenzione a tutta la Lombardia, mentre neppure Milano confina con Modena, e li Stati Pontifici, eppure la convenzione abbraccia tutta la Lombardia austriaca». ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, proposte di modifica del presidente del Consiglio di Giustizia Paolo della Silva allegate alla lettera al plenipotenziario Firmian del 20 gennaio 1762.

34 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, Kaunitz a Firmian, 22 febbraio 1762. Le stesse considerazioni vennero successivamente esposte dal cancelliere anche alla sovrana: «ond'erano divenuti que' piccoli luoghi l'asilo di tutti i malfattori, che venivano perseguitati nella Lombardia Austriaca, e che non potevano rifugiarsi negli altri Stati finitimi». HHStAW, *Vorträge der Zentralbehörden*, K. 149, rapporto di Kaunitz a Maria Teresa del 21 aprile 1762.

era anche costituito dalle frequenti incursioni di pozzolaschi e alessandrini, che, come si ha avuto modo di segnalare, sovente trovavano asilo presso i feudi imperiali. Tale misura avrebbe dunque contribuito a contrastare un'emergenza che negli anni Sessanta, nonostante la crescente collaborazione tra Milano e Torino, come anche Botta e Colloredo ben sapevano, era ancora viva e preoccupante.³⁵ Erano poi chiari, circa l'emergenza dei pozzolaschi e non solo, «gli ordini di Sua Maestà l'Imperatore, relativi allo snidare da Retegno, e da qualunque altro feudo imperiale nella Lombardia austriaca, i malviventi, e borsaroli».³⁶

Un episodio in particolare, accaduto tra il feudo di Vescovato e la curia di Cremona, contribuì a smuovere le acque e a indirizzare le due parti interessate verso una soluzione comune:

Mesi sono, per istanza fattasi dal podestà di detto feudo imperiale per l'arresto, e consegna di quattro malviventi rei di gravi delitti in questa giurisdizione, questo Senato si è trovato in imbarazzo, e pel desiderio di prestarsi, e per la mancanza di convenzione reciproca, e n'ha consultato il Governo, il quale appunto, per non esservi tal convenzione specifica per quel feudo, ha creduto di dover lasciar cadere la detta istanza, per non mancare alla pubblica fede dell'asilo comune, attesa la non diffidazione, che si fa colla pubblicazione delle dette convenzioni tra principi finitimi.³⁷

La mancanza di un simile accordo, in questo come in svariati altri casi, non garantiva infatti un principio di reciprocità e lasciava spazio ad interpretazioni e a tentennamenti che finivano spesso per portare ad un nulla di fatto, tutt'al più perché, a differenza di Castiglione delle Stiviere, si trattava di feudi "indipendenti" e non direttamente amministrati dall'Impero. Del resto, già nel febbraio di quello stesso anno, la Giunta di Vicegoverno di Mantova aveva inviato un ennesimo sollecito non solo all'auditore di Castiglione, ma anche «a' feudatarj imperiali circonvicini, ufficiandoli, perché facciano arrestare li rei delle qualificate aggressioni seguite recentemente in questo Stato, quando colà capitassero».³⁸ Era infatti opinione comune che solo una più stretta collaborazione con le giurisdizioni imperiali avrebbe contribuito sensibilmente a «por freno alle frequenti aggressioni, rubberie, ed ammazzamenti, che alla giornata accadono in questo Ducato con grave disturbo della pubblica tranquillità».³⁹

Nel giugno dello stesso anno sarebbe poi scaduta la convenzione quinquennale con il suddetto principato: il rinnovo di quest'ultima avrebbe costituito un'occasione assai propizia per conseguire l'obiettivo di coinvolgere altri feudi

35 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 37, fasc. 1, Colloredo a Botta Adorno, 17 luglio 1766 e risposta del 29 luglio 1766. Sulle politiche di contrasto a questa emergenza S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*».

36 ASMi, *Uffici e tribunali regi*, p.a., b. 221, Kaunitz a Firmian, 21 aprile 1766.

37 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, Firmian a Botta Adorno, 15 aprile 1767.

38 ASMi, *Uffici e tribunali regi*, p.a., b. 164, appuntamenti 25 febbraio 1767.

39 *Ivi*, appuntamenti 6 aprile 1767.

imperiali nell'accordo e garantire un certo grado di uniformità.⁴⁰ Le difficoltà incontrate nella questione riguardante i rei richiesti dalla curia di Vescovato, come riferito dal Firmian al cancelliere Kaunitz, erano state del resto messe sul tavolo proprio con l'intenzione di «far aggradire al Sig. Maresciallo Plenipotenziario Imperiale l'invito alla rinnovazione della convenzione già vigente con Castiglione, ed all'estensione di essa convenzione», il quale dal canto suo, conscio del mutuo interesse, si era «mostrato di aggradire l'offerta, e di essere di un'ottima intenzione a prestarsi per la sua parte».⁴¹

I due plenipotenziari erano tuttavia ben consci delle difficoltà che avrebbero incontrato, in primo luogo perché si trattava, diversamente da quanto era appunto accaduto per Castiglione, di interfacciarsi con i rispettivi feudatari, come Botta non mancava di ricordare al vicescancelliere dell'Impero:

giacché si tratta di feudi imperiali, che non dipendono totalmente dalla Cesarea amministrazione come il Principato di Castiglione, ma pretenderanno forse i medesimi vassalli imperiali, di fare loro medesimi in proprio nome una tale convenzione, e non già che si facci dalla Plenipotenza Imperiale, come fu praticato per Castiglione, e perché non potesse forse farsi difficoltà per parte del Governo di Milano, che non volesse entrare in questa convenzione, con ciascun feudatario imperiale separatamente, potrebbe convenire che S.M.I. ordinasse a me di dovere ai feudatari imperiali in nome Cesareo intimarsi, che si accomodino a questa convenzione, e l'accettino essi vassalli mediante la loro accessione, e consenso, e che io in qualità di Plenipotenziario Cesareo venga da' medesimi abilitato a stipulare in nome loro una tale convenzione.⁴²

Altro problema era decidere a quanti e quali feudi eventualmente estendere la convenzione. Se da un lato era innegabile il fatto che un coinvolgimento generalizzato di tutti i piccoli feudatari avrebbe garantito un buon livello di uniformità normativa nella gestione di simili problematiche, dall'altro la distribuzione geografica dei feudi avrebbe certamente causato problemi di ordine pratico, già verificatisi in precedenza e in parte causa della mancata attuazione del progetto di convenzione:

V.E. però si degnerà di rammentarsi che negli anni adietro in consimile particolare era stato proposto, e richiesto, che si obbligassero tutti i feudatari imperiali ad arrestare, e consegnare ad ogni richiesta dello Stato di Milano questa perniciosa gente di malviventi, ladri, ed assassini, che si fossero trovati e potuti fermare in essi feudi, ed avrà presenti le difficoltà che dovetti rilevare, e che per essere la maggior parte dei feudi imperiali distaccati e divisi dalli Stati Austriaci, dall'intermedio territorio del Re di Sardegna, o della Repubblica di Genova, o da' Stati di

40 Cfr. in proposito gli scambi intercorsi tra Botta Adorno e Colloredo in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 11.

41 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 99, Fasz. 2, Firmian a Kaunitz, 21 aprile 1767.

42 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, Botta Adorno al vicescancelliere Colloredo, 20 aprile 1767.

Parma, per lo che prevedendosi le difficoltà ed il poco successo dell'idea rimase, credo io sospesa la risoluzione positiva, di cui non sono stato più incaricato.⁴³

Tali aspetti, uniti alla priorità di difendere nell'immediato la Lombardia austriaca dall'infestazione criminale, suggerivano di agire chirurgicamente, ovvero, come già proposto da Firmian, estendendo «la proposta convenzione [...] alli soli feudi imperiali della Lombardia, quelli dove facilmente potrebbe eseguirsi il progetto, e che sono situati nello Stato di Milano, ed immediatamente adiacenti al medesimo», e dunque nello specifico, tolto il principato di Castiglione, agli altri sei feudi individuati dal plenipotenziario imperiale: Vescovato, Gazoldo, Soave con San Martino di Gusnago nel Mantovano, Retegno con Bettola nel Lodigiano, Limonta, Civenna e Campione sul Lario, Maccagno sul lago Maggiore.⁴⁴ Il tutto avrebbe comunque avuto luogo mediante una convenzione tra l'imperatore e la duchessa di Milano, evitando di perdersi in trattative e accordi *ad hoc* con ogni singolo feudatario. Cionondimeno il vicesegretario Collaredo, come ricordava Kaunitz, aveva posto l'attenzione su «alcune circostanze di non poca entità, la conciliazione delle quali [avrebbe potuto] contribuire moltissimo alla consistenza del regolamento da prendersi», su tutte il fatto che non si potesse in ogni caso «evitare per parte del Governo di entrare in trattazione immediata con i possessori di detti feudi imperiali senza far torto al diritto di superiorità territoriale loro accordato».⁴⁵ In virtù di ciò, una volta rinnovato il trattato per il feudo di Castiglione delle Stiviere,⁴⁶ sarebbe stato auspicabile

con rescritto cesareo autorizzare il Commissario Plenipotenziario Imperiale ad eccitare legalmente i feudatarij contermini a concorrere, mediante un nuovo, e particolare atto, di accessione, allo stesso trattato, ritenuto che tale accessione si faccia da loro in proprio nome, e che in caso di renitenza possa Sua Maestà l'Imperatore come supremo, e diretto domino del feudo appigliarsi a que' mezzi comprensivi, che non gli mancano per ridurre i suoi vassalli a dovere, allorché si tratta di metter in salvo la pubblica sicurezza.⁴⁷

Si trattava pertanto, sulla carta, di un'adesione volontaria dei singoli titolari ad una convenzione già in essere tra la Lombardia austriaca e l'Impero, un «mezzo termine», per usare le parole del Kaunitz, che avrebbe «sufficientemente conciliato i riguardi dello Stato, l'autorità del Sovrano, e le prerogative de' feudatarij».⁴⁸

43 *Ibidem*.

44 *Ibidem*.

45 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, Kaunitz a Firmian, 14 maggio 1767.

46 Rinnovo avvenuto il 4 giugno 1767. Copie del relativo editto, dato il 13 giugno, si trovano in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 26 e *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 11.

47 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, Kaunitz a Firmian, 14 maggio 1767.

48 *Ibidem*.

Stabiliti dunque questi punti, Firmian e Botta Adorno si misero al lavoro per portare a compimento il progetto. Quest'ultimo, oltre a dichiararsi assolutamente d'accordo circa le «difficoltà, confusioni, ed impegni che potrebbero insorgere per tali reciproche consegne» con feudi «circondati, o segregati, da territorio, ed intermedia giurisdizione estera», teneva soprattutto a ricordare al suo interlocutore quanto i vassalli imperiali fossero «delicati, e gelosi delle loro prerogative, e privilegi», e che dunque sarebbe stata necessaria un'opera di persuasione e non di imposizione, che portasse ad una forma di adesione consensuale e partecipata più che obbligata, per evitare, non da ultimo, eventuali loro ricorsi a Vienna.⁴⁹ Da qui la scelta di inoltrare una circolare ai feudatari interessati con l'invito ad «accedere, e prendere parte alla ridetta convenzione», nella convinzione che «cadauno dei Sig.ri Vassalli imperiali avrà a cuore ed incontrerà con ambizione la congiuntura di segnalare il suo zelo per conseguire un tanto beneficio diretto alla reciproca tranquillità e sicurezza».⁵⁰ Nella circolare si aveva inoltre cura di rispondere in anticipo a quella che si riteneva sarebbe stata l'obiezione più probabile, ovvero il fatto che «per mancanza di sufficiente forza o di esecutori della giustizia non si potessero arrestare i malviventi, se fossero in maggior numero», assicurando, se e quando richiesto, ogni collaborazione e aiuto possibile. Naturalmente, come ricordava il Colloredo, in caso di «opposizioni mal fondate» da parte di qualche feudatario, vi sarebbe sempre stato il tempo «d'impiegare que' mezzi più seriosi, che le circostanze potrebbero esigere, senza cagionare d'innanzi li riclami dell'altri».⁵¹ Il 16 luglio 1767 venne siglata la convenzione tra «Sua Maestà l'Imperatore [Giuseppe II] per i feudi Imperiali» confinanti con la Lombardia austriaca e «Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica per i Ducati di Milano, Mantova, Sabbioneta e Principato di Bozzolo», con la quale si diede una veste ufficiale e regolare al «vicendevole arresto, e consegna de' banditi, e malviventi». La convenzione così recitava:

I banditi per sentenza di pena capitale, che li dichiara esposti alla pubblica vendetta dalli sopra espressi Stati della Lombardia Austriaca, e dalli sopra indicati feudi imperiali, non potranno in modo alcuno abitare, né dimorare in alcuna città, terra, e luogo, e distretto di essi dominj: e se saranno ritrovati dentro di essi, debbano essere presi dagli ufficiali di giustizia, o milizia, e comandante, che si ritroverà sopra luogo, e consegnarsi reciprocamente a' ministri del dominio, onde sono, e saranno banditi [...] potranno essere impunemente offesi, ed anche uccisi [...] e chi gli ammazzerà, oltre l'impunità, potrà conseguire anche i premj, che si ritrovassero allora per grida proposti contro tali banditi: ed all'incontro, chi darà a' medesimi albergo, aiuto, soccorso, o favore, incorrerà le pene imposte dalle leggi del luogo.⁵²

49 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, Botta Adorno a Colloredo, 12 giugno 1767.

50 *Ivi*, circolare allegata al rescritto cesareo del 3 luglio 1767.

51 *Ivi*, Colloredo a Botta Adorno, 6 luglio 1767.

52 ASMi, *Giustizia punitiva*, b. 25, fasc. 7, *Convenzione fra Sua Maestà l'Imperatore per i feudi imperiali di Vescovato, Gazoldo, Soavio, e S. Martino, Bettola, e Retegno, Maccagno Imperiale, Limonta, Civenna,*

L'accordo siglato prevedeva l'obbligo di reciproca consegna anche per «qualunque malfattore, ancora non bandito, ma imputato di delitto», e definiva le modalità informative e le procedure d'intervento, nonché le modalità di consegna o scambio dei rispettivi detenuti, dando insomma una veste ufficiale e definita a pratiche ormai consolidate ma non regolamentate o standardizzate:

Affinché poi si abbia la precisa notizia di quelli banditi, e malfattori, che dovranno arrestarsi, si comunicherà di presente vicendevolmente il catalogo generale, come pure le note particolari di mano in mano, che occorrerà il caso [...] e ciò per la più puntuale esecuzione delle cose, come sopra concordate, e dopo la comunicazione di detti cataloghi, e note, sarà permesso a' giurisdicenti particolari d'ambi i dominj d'intendersi fra loro, anche senza passare per i canali de' superiori governi, per l'arresto de' rispettivi delinquenti [...] affinché il fine provvido della presente convenzione si ottenga colla maggiore brevità, e seguite le detenzioni si daranno dalli rispettivi governi gli ordini soliti per le corrispondenti consegne a' soliti confini.⁵³

Secondo le istruzioni contenute nella lettera circolare del 24 luglio di quello stesso anno i feudatari interessati avrebbero poi provveduto ad approvare e pubblicare, sotto loro nome e nei rispettivi feudi, il testo della convenzione appena siglata. Il Kaunitz faceva intanto eco al vicedirettore Colloredo circa eventuali inadempienze o ritrosie da parte dei feudatari coinvolti, ricordando tuttavia le rispettive sfere di competenza:

Io amo la maniera, e la buona grazia nel maneggio delle cose, perché fatte così, sono più consistenti, e durevoli. Occorrendo mutare metodo, vi è sempre tempo di adoperare durezza, massime quando si ha da fare con piccoli. Ma quello si è fatto nel presente caso, interessa più la Cancelleria dell'Impero, che noi, né altro ho da soggiungervi.⁵⁴

Il processo di ricezione, sottoscrizione e pubblicazione ebbe comunque seguito senza particolari intoppi. Così avvenne per Retegno (3 agosto), Limonta, Civenna e Campione (5 agosto), Vescovato (7 agosto), Maccagno (8 agosto), Gazoldo (17 agosto), Soave e San Martino (17 agosto).⁵⁵ Una volta che l'iter ebbe «per la parte di essi feudi il suo plenario adempimento»⁵⁶ si procedette alla diffusione della convenzione anche nella Lombardia austriaca, come da editto

e Campione, con le rispettive loro pertinenze, e Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica per i Ducati di Milano, Mantova, Sabbioneta, e Principato di Bozzolo per il vicendevole arresto, e consegna de' banditi, e malviventi, 16 luglio 1767.

53 *Ibidem*.

54 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 26, Kaunitz a Firmian, 13 agosto 1767.

55 Tutte le copie di convenzione riportanti in calce la data di ricezione da parte dei feudatari, così come le copie stampate a loro nome e affisse nei rispettivi feudi, si trovano *ivi*. Diversi scambi tra il plenipotenziario imperiale Botta Adorno e il vicedirettore Colloredo su questi passaggi si trovano in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 7.

56 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 38, fasc. 1, Botta Adorno a Colloredo, 25 settembre 1767.

del 30 settembre 1767.⁵⁷ La convenzione fu poi regolarmente rinnovata per altri 10 anni nel 1777, con un unico aggiornamento relativo ai feudi nel frattempo passati a Maria Teresa.⁵⁸ Importanti novità avrebbero invece caratterizzato la convenzione del 1788, siglata allo scadere della precedente. Il Kaunitz, dialogando con il vicedirettore Colloredo per definire il rinnovo, aveva infatti presentato due proposte:

Ho già risposto al medesimo [Colloredo], dichiarandomi pronto dal canto mio a concorrere all'opera di cui si tratta, e la quale non può soggiacere a difficoltà veruna, e ho però creduto dovergli fare presente la riflessione, se in vece di limitare la convenzione ad un decennio, come per lo passato, non sia meglio rinnovarla a tempo indefinito, l'oggetto della medesima essendo permanente, ed illimitato di sua natura. Vi ho pure aggiunto un altro pensiero, cioè di far comprendere nella convenzione stessa non solo i pochi superstiti feudi imperiali, che sono limitrofi, o per dire meglio inchiusi nella Lombardia Austriaca, ma anche gli altri imperiali non limitrofi, situati verso la Toscana, il Genovesato, il Piacentino, e lo Stato sardo.⁵⁹

L'accordo, reso permanente, fu dunque esteso «anche a tutti li feudi imperiali situati nel Genovesato, nella valle Trebbia, e nella Lunigiana, e per tutti gli altri feudi misti»,⁶⁰ andando così finalmente a coprire la totalità dei cosiddetti “feudi minori” in Italia. Occorre poi segnalare che il Wilczek, trovandosi a ricoprire contemporaneamente dal 1782 le due plenipotenze, imperiale e regia,⁶¹ nel riconoscere con un certo eufemismo quanto sarebbero stati «in tal modo facilitati i concerti», aveva tuttavia ricordato al tempo stesso di non poter «convalidare la convenzione stessa con la [sua] firma, che per una sola parte». ⁶² Per tale ragione per la Lombardia austriaca, dietro suggerimento del boemo, fu «munito dell'opportuno pienpotere» il cavalier Nicolò Pecci, vicepresidente del Consiglio di Governo.⁶³ Un ultimo appunto del Kaunitz, anche se di natura apparentemen-

57 ASMì, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. 7, editto dato dal Capitano generale della Lombardia austriaca Francesco di Modena il 30 settembre 1767.

58 L'accordo era infatti siglato da Giuseppe II per «i feudi imperiali di Vescovato, Gazoldo, Maccagno imperiale, Limonta, Civenna, e Campione, con le rispettive loro pertinenze», e dalla madre Maria Teresa per i domini lombardi ai quali si aggiungevano ora «Bettola, e Retegno, Rolo, Soavio, e Sammartino di Gusnago ultimamente consegnati alla predetta S.M.I.R.A.». ASMì, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 26, editto dell'arciduca governatore Ferdinando del 6 agosto 1777, a notifica della convenzione rinnovata il 16 luglio dello stesso anno.

59 ASMì, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 27, fasc. 14, post scriptum alla lettera del cancelliere Kaunitz del 29 novembre 1787.

60 La convenzione firmata il 26 aprile e il relativo editto del 21 maggio si trovano *ivi*.

61 La coesistenza delle due mansioni plenipotenziarie aveva avuto luogo già a partire dagli ultimi anni di vita del Firmian. M. Schnettger, *Das Alte Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, pp. 396 sgg.

62 ASMì, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 27, fasc. 14, Wilczek a Kaunitz, 17 novembre 1787.

63 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 145, Fasz. 1, Wilczek a Kaunitz, 2 giugno 1788.

te formale, lasciava ancor di più intendere quanto le due istanze, imperiale e austriaca, fossero ormai anche sul piano pratico definitivamente conciliate.⁶⁴

Non rimane, che fare qui una osservazione cadente sul tenore della convenzione fatta nel 1767, e rinnovata nel 1777. Nel ripassarla osserverà V.E. meco l'ampollosità incongrua de' termini nel suo preambolo: il correggerlo col sostituirvi una enunziativa più semplice e più grave sarà facile e acconcio tanto più che quel preambolo non è più adattabile alla circostanza d'oggi, trovandosi riunita la qualità di capo dell'Impero, e quella di sovrano della Lombardia nella sola persona di S.M. nostro Signore.⁶⁵

3.3. Il decennio decisivo

La convenzione siglata nel 1767 sembrava – sulla carta – destinata a intensificare la lotta alla criminalità grazie a una più puntuale collaborazione tra le differenti giurisdizioni, nonché a semplificare e a velocizzare le procedure di reciproca consegna dei malviventi. Se è vero che in alcuni singoli casi funzionò, è vero anche che il tenore dei carteggi ministeriali circa il rapporto tra feudi imperiali e criminalità negli anni successivi non si discostò affatto dal precedente. Scorrendo i verbali delle sedute della Giunta di Vicegoverno in Mantova, per esempio, si ha la netta impressione che la situazione non fosse cambiata, e che, anzi, nei primi anni Settanta fosse addirittura peggiorata. A fronte di alcune sporadiche consegne di ricercati, i suddetti verbali sono infatti costellati di segnalazioni di violenze, aggressioni e ruberie verificatesi in prossimità dei feudi imperiali mantovani, sintomo del fatto che i malviventi continuavano ad agire indisturbati, consci del fatto di potersi, all'occorrenza, rifugiare.⁶⁶ La Giunta

64 La compresenza dal 1780 delle due prerogative nella sola persona di Giuseppe II aveva infatti contribuito, ancor più della già citata sovrapposizione delle due mansioni plenipotenziarie, a semplificare il per lungo tempo «non risolto rapporto tra giurisdizione imperiale e giurisdizione monarchica». C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, p. 251.

65 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 27, fasc. 14, post scriptum alla lettera di Kaunitz del 3 dicembre 1787.

66 Numerosissimi i casi segnalati in ASMi, *Uffici e tribunali regi*, p.a., b. 166. Solo per portare alcuni esempi: un «aggressore rifuggiato nel feudo imperiale di Roli [sic]» (appuntamenti 5 luglio 1772); «in vicinanza del feudo imperiale di S. Martino di Gusnago delle scioppetate tra la squadra degli ussari, ed i contrabbandieri» e una «aggressione seguita nella strada, che da Rodigo conduce a Ceresara [ancora vicino a S. Martino] a danno di un cappellaro bolognese» (12 luglio); «la relazione del Vice-Gerente di Castelgoffredo portante la notizia dell'aggressione accaduta di Bonaventura Bazzoli, e Gio. Minelli di Guidizzolo nel ritorno che facevano da Castiglione delle Stiviere precisamente appena traversata la linea del confine tra questo Ducato, e quel Principato per opera di due persone sconosciute con armi da fuoco alla mano» (9 agosto); «l'incontro accaduto da una truppa di cinque soldati nazionali di Guidizzolo comandati a perlustrare le strade verso il confine di Medole Principato di Castiglione, con tre supposti aggressori postati dietro ad un filaro vicino alla strada mantovana armati» (13

stessa, del resto, insisteva sulla «circostanza già rilevata, di che la maggior parte delle aggressioni segua su i confini del Principato di Castiglione, e che in esso siano annidati gli autori di quelle fin'ora accadute verso quelle parti».⁶⁷

Il vero punto di svolta nel rapporto tra gli Asburgo e i feudi imperiali lombardi in relazione a tali problematiche fu invece la politica adottata a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo, in piena concomitanza con la seconda ondata di riforme attuate grazie alla felice collaborazione Kaunitz-Firmian. Fu infatti in questo torno di anni che Maria Teresa ebbe la possibilità di acquistare diversi feudi imperiali attigui alla Lombardia austriaca. Ciò avvenne nell'alveo di una sempre maggiore propensione alla razionalizzazione territoriale, fiscale e giurisdizionale da parte della monarchia, ma fu possibile anche e soprattutto grazie alla fortunata congiuntura costituita dalla ravvicinata estinzione di alcune famiglie detentrici di investiture imperiali e dalla disponibilità di alcuni titolari (o, come si vedrà, pretendenti tali) a cedere i propri diritti sui rispettivi feudi.

Già nel gennaio del 1761 si prese a ragionare, in quei precisi termini, intorno alla possibile «apertura» del feudo imperiale di Rolo, posto ai confini tra il Mantovano e il Modenese. La discussione, anche se scaturita da una falsa notizia riguardante la morte del feudatario Gaetano Sessi, verteva sul fatto che in tal caso il feudo sarebbe stato «caduco alle disposizioni di S.M. l'Imperatore»,⁶⁸ e può essere considerata la prima avvisaglia di quella che si sarebbe poi rivelata una sistematica e ragionata politica di assorbimento dei feudi imperiali che insistevano sui domini asburgici, facendo leva sulla facoltà cesarea di apprendere i feudi vacanti per poi disporne a piacimento. Tale strategia, fatte le dovute distinzioni, presenta molte analogie con quella parallelamente attuata da altri governi riformisti della penisola. Per esempio, nel Regno di Napoli, il ministro Bernardo Tanucci prevedeva di attendere la devoluzione dei feudi per «esaurimento naturale» delle linee di successione, nell'ottica di ridurre le giurisdizioni feudali e di recuperare demanio regio e regalie aggirando le esorbitanti spese di redenzione⁶⁹.

Peculiare, negli anni Sessanta, era la posizione del Principato di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino: il feudo, sequestrato ai Gonzaga nel 1708 e da allora amministrato dalla Plenipotenza imperiale, non era in realtà mai stato confiscato, in attesa che i discendenti dell'ultimo principe regnante, i quali

agosto). E ancora: aggressioni a Rodigo, confinante con Gazoldo (13 e 17 settembre); una «crudele aggressione con morti di più persone, ed altri atti tirannici commessi da una truppa di fuorusciti nel territorio di Castiglione delle Stiviere», dei quali «il Tenente Uditore di Castiglione avvisa d'essersene lasciati vedere alcuni nel distretto mantovano di Cavriana» (17 dicembre); una rapina a mano armata sulla strada Asola-Piubega, tra Vescovato e Gazoldo (7 gennaio 1773); un omicida rifugiato a S. Martino di Gusnago (13 dicembre).

67 ASMi, *Uffici e tribunali regi*, p.a., b. 166, appuntamenti del 13 agosto 1772.

68 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 5, Botta Adorno a Colloredo, 19 gennaio 1761. La notizia della supposta morte fu poi smentita una manciata di giorni dopo: *ivi*, 31 gennaio 1761.

69 Sul punto si veda A.M. Rao, *Mezzo giorno feudale*, pp. 150 sgg.

formalmente potevano vantare diritti, presentassero le proprie ragioni e giustificazioni dinnanzi al Consiglio aulico, cosa peraltro mai avvenuta. Nel frattempo, lo stesso Botta Adorno, rendendosi conto da amministratore dei disagi e del malgoverno interno, e ancor più dei problemi di contrabbando e ordine pubblico causati da Castiglione al confinante Mantovano, non nascondeva la propria convinzione che la soluzione migliore sarebbe stata, a tutti i livelli, quella di acquisire direttamente il feudo. Il Botta espresse a più riprese il suo pensiero, non a caso in occasione della prevedibile scomparsa di colui il quale avrebbe potuto vantare pretese di successione in linea diretta sul principato, ovvero l'ormai ultrasettantenne monaco camaldolese Almerico Gonzaga, ultimogenito del principe Ferdinando II:

Siccome finalmente rifletto contingibile tra poco l'apertura del feudo, o sia del Principato di Castiglione, essendo in età cadente anche il Principe Almerico Gonzaga, mi figuro che S.M.I. possa essere in grado di disporre di questo Principato, che in Italia per la sua situazione, e circostanze è certamente molto volutabile, e senza entrare a ponderare in altri titoli e riguardi, per la cognizione locale che io ne tengo, e per l'essere confinante con il Ducato di Mantova, mi conservo nell'opinione, che sempre ho avuto, che convenga all'interesse dell'Augustissima Casa d'Austria di ritenerlo, e non lasciarlo sortire in altre mani, nel qual caso la Maestà dell'Imperatore saprebbe prendere le sue misure per conservare la dipendenza, e le ragioni Imperiali sopra quel Principato.⁷⁰

La volontà di salvaguardare sulla carta le prerogative imperiali del principato era chiara, ma più chiara ancora era la volontà di inserirlo nei domini diretti della dinastia, così da poterlo meglio gestire in un quadro di razionalizzazione territoriale e giurisdizionale. Tale visione non fa che confermare il ruolo ricoperto dal Botta Adorno, ovvero quello di cerniera tra i prevalenti interessi monarchici e la pur sempre importante dimensione imperiale, della quale Casa d'Austria, come più volte detto, non poteva dimenticarsi o fare a meno.⁷¹ I successivi scambi sembrano del resto volti ad assicurarsi che non esistesse alcun possibile erede e pretendente al principato di Castiglione, altro indizio che vi fosse assoluta volontà di trattare per acquisire il feudo senza incappare in eventuali ricorsi.⁷²

D'altro canto, in un promemoria del 1764 stilato per Botta Adorno dal registratore Andrea Müller, responsabile dell'archivio della Plenipotenza,⁷³ si era tornati a porre l'attenzione sulla possibile apertura di alcuni feudi imperiali lombardi, tra cui nuovamente quello di Rolo, e su tutti quello di Retegno:

70 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 36, fasc. 2, Botta Adorno a Colloredo, 17 novembre 1764.

71 C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, cap. VII.

72 «Per la deliberazione da farsi su questo negozio, gioverà molto l'averne positiva certezza» ASMi, *Feudi imperiali*, b. 36, fasc. 2, Colloredo a Botta Adorno, 3 dicembre 1764. Cfr. anche, *ivi*, le lettere del 15 dicembre 1764 e del 12 gennaio 1765.

73 Sul ruolo ricoperto dal Müller cfr. G. Del Pino, *Un problema burocratico*, pp. 570 sgg.

In occasione che S.E. il Sig. Marchese Maresciallo Botta Adorno Commissario Plenipotenziario, anni sono fece la sua relazione a S.M.I. sopra i feudi imperiali in Italia, che per estinzione de' feudatarj potrebbero vacare, ricordò anche esservi il Sig. Principe Trivulzio in età alquanto provetta, senza figli; Non è stata abbassata alla Plenipotenza alcuna risoluzione; Si domanda però, se, come si crederebbe, venendo a mancare il Sig. Principe, il Fisco Imperiale abbia a portarsi a prendere il possesso del feudo.⁷⁴

Già negli anni Trenta del XVIII secolo si era infatti riproposto il problema della successione: il principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio,⁷⁵ in quanto privo di eredi, nel 1734 aveva inviato una supplica all'imperatore Carlo VI, chiedendogli la facoltà di alienare i suoi feudi in favore di un successore designato. L'imperatore aveva acconsentito alla richiesta, permettendo al Trivulzio di presentare un nome: Antonio Tolomeo decise che l'alienazione del feudo sarebbe dovuta avvenire in favore del marchese Giorgio Gaetano Pallavicino Trivulzio e dei suoi discendenti, dietro il pagamento di 230.000 lire.⁷⁶ La faccenda rimase tuttavia in sospeso per più di trent'anni.

Quando nel 1767, complici l'età avanzata del Trivulzio, i suoi debiti e il desiderio di racimolare una somma sufficiente a creare un albergo dei poveri, la questione dell'alienazione della baronia imperiale fu risolta, le voci contrarie ad un passaggio di proprietà del feudo di Retegno ad un'altra famiglia, sia in caso di vendita che di devoluzione, si erano fatte tuttavia numerose ed autorevoli. Il principe di Colloredo, vicecancelliere dell'Impero, avvisava del fatto che il passaggio del feudo ad un altro esponente della nobiltà locale sarebbe stato sconveniente, mentre Nicolò Pecci, direttore del Collegio fiscale, faceva presente

i gravi danni che derivano a questo Stato dall'indipendenza che gode attualmente questo piccolo territorio dalla giurisdizione dei suoi Regi Ministri e tribunali, essendo ormai l'ordinario ricovero de' malfattori che cagionano pregiudizi al Regio Erario e alla pubblica quiete.⁷⁷

Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo, come accennato, si era infatti assistito a una costante intensificazione della criminalità nel feudo imperiale di

74 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 7, *Promemoria per Sua Eccellenza il sig. maresciallo Botta, commissario plenipotenziario imperiale in Italia relativa ad affari della Plenipotenza imperiale* del 9 giugno 1764.

75 Sull'ultimo Trivulzio si veda anzitutto C. Cremonini, *Trivulzio, Antonio Tolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 97, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2020, pp. 10-13. Cfr. poi C. Cremonini, *Ritratto inedito di un celebre benefattore: vita e opinioni del principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio*, in *Dalla carità all'assistenza: orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento*, a cura di C. Cenedella, Electa, Milano 1993, pp. 77-100, C. Cremonini, *Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio e Maria Teresa, storia di un legame politico e dei suoi sviluppi*, in *Il principe e la sovrana: i luoghi, gli affetti, la corte*, a sua volta in "Annali di storia moderna e contemporanea", 5-6, 2017-2018, pp. 157-184.

76 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, relazione Pecci del 19 giugno 1767.

77 *Ivi*, relazione del 16 maggio 1767.

Retegno, nel quale, proprio in virtù della condizione di feudo imperiale, si riversavano in misura sempre maggiore vari tipi di fuorilegge quali banditi, ladri, disertori e contrabbandieri, che vi trovavano sicuro rifugio grazie alla giurisdizione autonoma del feudo, separata da quella della Lombardia austriaca, creando così non pochi problemi ai giurisdicenti e agli esattori milanesi.

Per ovviare a tale problema il Pecci propose una soluzione alternativa a quella presentata dal titolare del feudo: la baronia imperiale sarebbe dovuta passare non al marchese Pallavicino Trivulzio, ma a Maria Teresa d'Asburgo. Si auspicava dunque di cogliere l'occasione offerta dalla richiesta avanzata dal principe di cedere il feudo di Retegno, proponendo che «Sua Maestà domandasse d'esser preferita nell'alienazione che si propone e ne facesse l'acquisto per sé medesima»,⁷⁸ per eliminare così una volta per tutte le grane provocate da quello spazio giurisdizionalmente autonomo. Poco dopo era il Firmian a fare eco al direttore Pecci, ribadendo l'opportunità di una simile operazione, da lui parimenti giudicata «molto conveniente» e di «notabilissimo vantaggio a questo Stato».⁷⁹

Nel caso in cui l'acquisto si fosse verificato, la sovrana, in quanto duchessa di Milano, avrebbe infatti potuto estendere la pertinenza dei tribunali ducali anche alla sua nuova proprietà, togliendo così ai fuorilegge ogni possibilità di trovarvi rifugio. Tale soluzione, come suggerito dal Pecci dopo un'attenta indagine archivistica, era inoltre agevolata dal fatto che l'assenso all'alienazione del feudo era stato dato al Trivulzio dal defunto Carlo VI, e dunque non più sfruttabile in mancanza di una conferma da parte dell'imperatore regnante Giuseppe II, il quale avrebbe dunque potuto indirizzare l'alienazione avendo «in sua facoltà il qualificarla con le modalità, che gli piacciono, e il limitare la sua sovrana annuenza solo al caso della traslazione del feudo nella persona di S.M. l'Imperatrice Regina».⁸⁰ Della stessa opinione del Pecci e del Firmian era anche il cancelliere Kaunitz, il quale riteneva che al fine di evitare inutili controversie relative alla successione, che sarebbero giocoforza finite sul tavolo del Consiglio aulico con tutte le lungaggini del caso, e al tempo stesso di risolvere i problemi di contrabbando e di ordine pubblico, il feudo sarebbe dovuto passare all'imperatrice regina.⁸¹ Il Trivulzio, da parte sua, ne avrebbe invece beneficiato per la realizzazione del proprio progetto di erigere un albergo dei poveri.⁸²

Nell'agosto del 1767 fu resa nota la decisione dell'imperatore Giuseppe II, il quale acconsentiva all'alienazione del feudo imperiale di Retegno, a patto però che questa avvenisse in favore della madre, imperatrice regina e duchessa di

78 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, relazione del 16 maggio 1767.

79 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 99, Fasz. 2, Firmian a Kaunitz, 19 maggio 1767.

80 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, relazione Pecci del 19 giugno 1767.

81 «Non potrà non riuscirci soddisfacente anche per quel bene, che si opererebbe a pro dello Stato con tale acquisto». HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 124, primo luglio 1767.

82 Sulla questione si veda C. Capra, *Il principe Trivulzio e la fondazione del Pio Albergo*, in *Dalla carità all'assistenza*, pp. 68-76.

Milano Maria Teresa, «affine di prevenire, tra l'altri, que' disordini, ed inconvenienti, che nascono tal volta, per il refugio de' contrabbandieri, e malviventi»,⁸³ aderendo così alla linea del Pecci, del Firmian, del cancelliere Kaunitz e del vice-cancelliere Colloredo. Il plenipotenziario Firmian, incaricato di occuparsi delle contrattazioni con il principe, diede dunque le relative disposizioni al Pecci, il quale a sua volta ordinò una stima del valore complessivo del feudo: il prezzo totale delle case, dei fondi, delle regalie di sale, tabacco e acquavite fu fissato, dopo un'accurata valutazione, a 280.000 lire imperiali, valutazione poi accettata – pur con qualche malumore – anche dal Trivulzio.⁸⁴

Che qualcosa nel frattempo si stesse muovendo per quanto riguarda Castiglione delle Stiviere lo si evince da alcune relazioni e informazioni redatte alla fine degli anni Sessanta per fare il punto della situazione sulle condizioni economiche, sociali e giuridiche del principato, operazioni senza dubbio propedeutiche agli orientamenti della corte, che pendevano sempre più verso una diretta presa in carico del feudo. Nel più organico ed esplicito resoconto, redatto dal plenipotenziario Botta, si tornava ad elencare tutti i possibili vantaggi di un'aggregazione del principato, a livello politico, economico e geostrategico, con particolare riguardo al concetto di razionalizzazione territoriale tanto caro ai sovrani asburgici:

Su queste notizie dell'imminente vacanza del Principato di Castiglione, per la deficienza di legittimi successori va a ricadere a libera disposizione di Sua Maestà l'Imperatore [...] viene anche supposto, che vi sia chi abbia avanzati progetti per la compera di esso feudo imperiale, ma siccome chi scrive troppo ne conosce l'intrinseco, e la buona e vantaggiosa situazione di quel Principato, egli tiene per assoluto, che a qualunque costo non dovrebbe l'Augustissima Casa d'Austria lasciarselo sfuggire dalle mani, ma che ritenuto il vincolo di feudo imperiale convenga riunirlo al Mantovano, col quale confina, poichché oltre l'essere quel Principato [...] di una considerabile estensione di territorio, e popolazione, anche per la sua felice situazione ha il suo merito, e porterebbe da quella parte il confine, e dominio mantovano alle vicinanze del lago di Garda, e verso la Bresciana, che così certamente si renderebbe rispettabile a' veneziani, ed essendo senza di questo i sudditi castiglionesi d'ingegno accorto, ed ecconomici, ed essendo quello luogo abbondante di seta, sarà molto a proposito per qualche sorta di commercio, come ancora per contenere in dovere i contrabbandieri, ed insomma per poterne l'erario ricavare qualche profitto, massime che vi sono le ragioni d'acque assai comode, e poichché si sa, che sovente per l'uso delle acque insorgono delle differenze tra i sudditi mantovani, e veneti, quando si estenda da quella parte il dominio mantovano, si potranno sempre tenere in maggior suggezione i veneziani, oltre che per diverse altre riflessioni di convenienza politica si considera, che in tutti modi convenga all'Augustissima Sovrana di avere quel Principato, unito agl'altri suoi Stati, ciò che, quando non si pregiudichi alla ragione dell'Impero, e ritenga sempre quel

83 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, Colloredo a Botta Adorno, 10 agosto 1767.

84 Resoconti completi dell'operazione di acquisto del feudo, in volumi rilegati, si trovano in HHStAW, *Reichslebensakten Feuda Latina*, K. 52, e in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575.

Principato la natura, e qualità di feudo imperiale, non si vede perché non si possa facilmente ottenere, mentre poi anche ne avrebbe l'istessa Maestà dell'Imperatore, avendo riguardo alle circostanze dell'Augustissima Sua Casa, sempre un vantaggio gran lunga superiore a qualunque alienazione, e di quello gli possa giovare l'instituire ivi un nuovo piccolo Principe.⁸⁵

L'anno seguente prese poi ad essere ventilata l'ipotesi di affidare Castiglione ad un membro della famiglia imperiale:

Si crederebbe poter convenire al buon servizio di Sua Maestà Cesarea, ed all'interesse dell'Augustissima Casa d'Austria, e che sarebbe bene, che di detto Principato di Castiglione ritenendo la natura, e qualità di feudo imperiale ne venisse investito S.A.R. l'Arciduca Ferdinando.⁸⁶

Botta Adorno naturalmente non mancava come sempre di ricordare che, quale che fosse il destino del principato, questo avrebbe dovuto *de iure* mantenere la propria qualità di feudo imperiale, e che dunque sarebbe stato consono adempiere al passaggio dei poteri come poco prima era accaduto con Retegno:

Essendo Sua Maestà l'Imperatore nella plausibilissima disposizione d'investire Sua Altezza Reale l'Arciduca Ferdinando suo fratello del feudo imperiale, o sia Principato di Castiglione delle Stiviere, [...] chi scrive, subordinando sempre il suo debole sentimento alle supreme più accertate determinazioni dell'Augustissimo Monarca, crederebbe, che il mentovato Principato di Castiglione avesse però sempre a ritenere la natura e qualità di feudo imperiale, debba considerarsi dependente dal Sacro Romano Impero; in conseguenza [...] sarebbe l'umilissimo scrivente di parere, che per risparmio di spese, e per ogni altro buon riguardo si potesse effettuare quest'atto del possesso nella maniera stessa, come con approvazione, e per ordine Cesareo fu l'anno passato eseguito quello dell'immissione di Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica, ne' feudi imperiali di Retegno, e Bettola.⁸⁷

Nello stesso promemoria si tornava poi, incidentalmente, a parlare della contea di Rolo, che, in quanto retta dall'ormai anziano Gaetano Sessi, feudatario senza discendenza, sarebbe a breve caduta in devoluzione. Il Botta parimenti proponeva di affidare il feudo, ritenuto strategicamente rilevante, al fratello dell'imperatore:

Per formare poi qualche maggior stabilimento in Italia per S.A.R. il sodetto Arciduca Ferdinando [...] parrebbe non potesse nelle presenti disposizioni, e circostanze della nostra Italia disconvenire agl'interessi della stessa Casa d'Austria, e del medesimo Arciduca, che la Maestà dell'Imperatore lo investisse ancora del feudo

85 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 14, relazione del 13 aprile 1768.

86 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 14, *Promemoria*, s.d. (ma 1769).

87 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 14, *Promemoria concernente il Principato di Castiglione delle Stiviere feudo imperiale*, 1769.

imperiale di Rolo, che a levante, mezzo giorno, e a ponente confina con li Stati del Ser.mo Sig. Duca di Modena, ed a settentrione col Mantovano, e Guastallese [...] che per la situazione del suo territorio potrebbe interessare i superiori riguardi della Maestà Sua.⁸⁸

Tornando al destino di Castiglione, come emerge dai fitti scambi tra le due plenipotenze, già nel 1771 il piano sembrava ben delineato:

Saranno note a V.E. le presenti circostanze del Principato di Castiglione delle Stiviere, e ch'essendo ora mai quasi, che estinta la linea di quei Principi Gonzaga, mentre più non esiste, che un solo di essi, il Principe Abate Don Almerico Gonzaga, in età molto avanzata, ritirato in un eremo de' PP. Camaldoli al Lago di Garda, cosicchè egli è prossimo il caso, che S.M. l'Imperatore disponga del mentovato Principato, in proposito a che V.E. sarà probabilmente intesa delle mire, ed intenzioni della Nostra Corte, che naturalmente tra non molto tempo si manifesteranno anche al pubblico.⁸⁹

Intenzioni della corte che, come si avrà modo di vedere, furono al momento volutamente taciute e preservate soprattutto per evitare che le comunità interessate, come era lecito aspettarsi, muovessero ricorsi al Consiglio aulico dell'Impero per tentare di scongiurare la perdita dei propri secolari privilegi.

Nel gennaio del 1772 era il principe di Kaunitz a rimarcare laconicamente al plenipotenziario Firmian l'assoluta opportunità dell'operazione di acquisto di Castiglione, da concretizzarsi al più presto per una lunga serie di ragioni, molte delle quali coincidenti con quelle che avevano portato all'acquisto di Retegno. L'ipotesi di affidare il feudo all'arciduca sembrava inoltre ormai accantonata in favore di una riunione con il Ducato di Mantova nella persona di Maria Teresa:

Dalle viste generali passando inspecie a quelle del Ducato di Mantova, col quale più particolarmente seguirebbe l'unione suddetta, non sembra potersi dubitare dell'utilità dell'unione medesima, sia per i riguardi di Stato, e politici, sia anche per le ragioni economiche, particolarmente per la facilità d'impedire i contrabbandi, e di promuovere la pubblica sicurezza.⁹⁰

Il cancelliere chiedeva pertanto al trentino di attivarsi per raccogliere ogni informazione possibile circa le condizioni del feudo, elementi indispensabili, come già accennato, per poter effettuare una valutazione definitiva della portata dell'affare.⁹¹ L'elemento di maggior interesse risulta tuttavia essere la chiusura

88 *Ibidem*.

89 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, Botta Adorno a Firmian, 7 gennaio 1771.

90 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Kaunitz a Firmian, 20 gennaio 1772.

91 «Sono ancora a pregarla di volere meco entrare nel dettaglio di tutti i vantaggi, che potranno risultare dalla detta unione, e nel tempo stesso mi obbligherà moltissimo col comunicarmi, sempre però colla dovuta riservatezza tutti i lumi, che V.E. ha avuto occasione di raccogliere,

della lunga lettera al plenipotenziario, vera riprova della volontà da parte della monarchia di non limitarsi all'acquisto di Castiglione ma di tentare viceversa di acquisire il maggior numero possibile di feudi, sia mediante trattative che per naturale estinzione delle linee titolari:

Finalmente prego pure V.E. di somministrarmi nello stesso tempo la notizia degli altri feudi imperiali contigui al Mantovano, e al Milanese, de' quali si potesse prevedere vicina l'estinzione delle famiglie, o linee, che ne sono investite, indicandomene anche l'importanza, onde io possa giudicarne se quelli in ogni caso sarebbero atti a costituire un oggetto di compenso.⁹²

Il Firmian incaricò dunque i due consiglieri di giustizia mantovani Alessandro Felice Nonio e Francesco Antonio Tamburini⁹³ di svolgere «con tutta la riservatezza possibile» le debite indagini e anche di sondare il terreno circa la eventuale propensione dei feudatari interessati a giungere ad un accomodamento per la cessione dei loro diritti dietro congrua compensazione, in denaro o in titoli.⁹⁴ In una relazione il consigliere Tamburini non tardava così ad indicare, oltre a Castiglione, altri quattro feudi ritenuti meritevoli di attenzione:

Evvi pure il feudo di Gazoldo in questo Stato [...] di presente posseduto da' Marchesi Ippoliti di Gazoldo, che hanno successione. Vi è il feudo di Rolo confinante al Mantovano, e al Modenese [...] il cui possessore è ottuagenario, e però di disperata prole. Evvi il feudo di S. Martino di Gusnago del conte Giannini parimenti senza prole; feudo di non molta estensione, e chiuso nel Mantovano come Gazoldo. Nel Cremonese vi è il feudo di Vescovato posseduto dalli principi Sigismondo, e Nicola Gonzaga, che ha due figlj maschi.⁹⁵

Della strategia perseguita in caso di solidità delle linee successorie si ha traccia circa un anno dopo almeno per quanto riguarda il feudo di Gazoldo. Il consigliere Nonio vi si recò infatti di persona per proporre ai condomini Ippoliti,

o potrà ulteriormente procurarsi con accerto su la popolazione, le rendite, la possibilità, e probabilità di miglione, i pesi, i prodotti, e quanto di più le riuscirà ad investigare circa il detto territorio; poichè quanto è il caso che faccio de' lumi e pareri di V.E., altrettanto potrà tutto ciò spargere una grande luce sopra l'esame de' conti, ed altre carte relative all'affare, di cui mi procurerò la comunicazione da questa Cancelleria dell'Impero, la quale a nome di S.M. l'Imperatore fa tuttora amministrare l'accennato Principato e ne ritrae il provento». *Ibidem*.

92 *Ibidem*.

93 Brevissime notizie biografiche sul Tamburini si trovano in S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme*, p. 146, n. 64. Egli fu dapprima avvocato fiscale, poi questore, indi consigliere di giustizia: per il suo operato nelle varie giunte mantovane *ivi, ad indicem*. Lo stesso per la carriera del Nonio, avvocato fiscale e "figlio d'arte" del longevo consigliere mantovano Ludovico Maria.

94 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, lettere di Firmian ai consiglieri Nonio e Tamburini, 5 febbraio 1772.

95 *Ivi*, *Copia di relazione del sig. consulente di Mantova Francesco Antonio Tamburini al conte Di Firmian* del 13 febbraio 1772

in via ufficiosa, la cessione delle loro quote. Così questi ultimi informavano il plenipotenziario imperiale della tutt'altro che gradita visita ricevuta:

Non ha molti giorni, che il sig. consigliere D. Alessandro Nonio si portò in persona, separatamente però da ciascuno di noi condomini, e ci fece la proposizione di cedere il nostro feudo di Gazoldo, promettendoci in cambio tutte le sorte di onorificenze, che avessimo potuto desiderare, ed in compenso, riguardo all'interesse, secondo poi fusse stato convenuto; lasciandosi in un certo modo quasi intendere, che quando non ci fussimo prestati di buon grado, vi saressimo stati costretti anche colla forza.⁹⁶

I condomini tenevano poi a insistere e a porre l'attenzione sui toni minacciosi assunti dal consigliere mantovano una volta venuto a conoscenza della loro scarsa disponibilità ad intavolare trattative, ancor più se di carattere informale e senza un previo confronto con gli organi preposti:

Sentite dal sig. consigliere le dette risposte, disse le precise "Signori, io non voglio, che adesso mi diano una definitiva rispostazione, desiderando, che vi pensino sopra; ma sappino, parlandoci da amico, e non da ministro, che la proposizione viene da più alto di quello si credono, e, che non devono così apertamente rifiutarla, perché potrebbero incontrare de' gravi disturbi" e così detto si partì.⁹⁷

Il Botta, dal canto, suo dichiarandosi sorpreso della «affatto inaspettata proposizione», assicurò i condomini di non averne avuto «la menoma notizia né dalla parte delle Maestà Loro, né da qualunque altro canale», ma non poté al contempo far altro che esprimere la seguente considerazione: «nulladimeno, giacché il Sig.re Consigliere Nonnio ha parlato alle SS. LL. Ill.me d'un tuono così positivo, e fermo, si dee da ciò ben comprendere, essere stato posto sul tappeto appresso la Corte un nuovo sistema rispetto al feudo di Gazoldo».⁹⁸ Quale fosse la reale posizione e il reale coinvolgimento del Botta in questo specifico caso non è dato certo, e non è stata altresì rinvenuta documentazione atta a ricostruire eventuali successivi sviluppi e conseguenze della missione gazoldese del consigliere Nonio. È tuttavia altamente probabile, vista la condotta dissimulatoria adottata poco dopo dal plenipotenziario nei confronti dei notabili castiglionesi che gli chiedevano spiegazioni circa le voci – che solo voci non erano – di una imminente aggregazione del principato al Mantovano,⁹⁹ che fosse, come in quel frangente, perfettamente al corrente dei piani della corte.

96 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 296, fasc. 20, i condomini di Gazoldo a Botta Adorno, 2 gennaio 1773.

97 *Ibidem*.

98 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 296, fasc. 20, Botta Adorno ai condomini di Gazoldo, 11 gennaio 1773.

99 Così rispondeva infatti il Botta a Gian Giacomo Pastorio, notabile di Castiglione, che allarmato gli aveva riferito delle voci sentite a Mantova: «rilevo i di Lei timori sopra l'accennata

Tornando appunto a Castiglione, le relazioni commissionate dal plenipotenziario Firmian ai consiglieri mantovani Nonio e Tamburini confermavano poi l'assoluta opportunità dell'operazione di acquisto del principato: il primo sosteneva infatti categoricamente che «l'oggetto della riunione [...] alla Provincia Mantovana, è quell'unico divisamento, che promuove, e stabilisce la vera felicità di quei sudditi».¹⁰⁰ Il feudo era descritto dal Nonio come un paese povero e incapace di sostenersi da sé «senza l'aiuto del Mantovano, col quale contermina da due lati», e naturalmente si sprecavano le considerazioni riguardanti il proliferare dei contrabbandi, diretta conseguenza da un lato della povertà e dall'altro dell'ingovernabilità interna, altro elemento messo in luce dal consigliere insieme ai maneggi dei notabili locali, di cui spesso facevano spesa gli auditori imperiali.¹⁰¹ Concludeva così, senza alcuna riserva, il Nonio:

Mi figuro adesso eseguita la incorporazione, e in questa ipotesi riconosco meglio organizzato il politico sistema da tre paesi: fatti partecipi d'un'ampia società l'adito han pronto ai ricorsi, e ai sussidj colla guida della equità, e della giustizia, che sono le gemme più luminari dell'Austriaco Governo. Cessano le occasioni dei contrabbandi, e attesa la opportunità del confine Bresciano, i terrazzani fanno a sé proprio un commercio di biade mantovane coll'universale profitto dello Stato. [...] Nulla dico sul massimo bene, che sarebbe per ridonare in ispecialità al Mantovano. La dilatazione del territorio trae sempre seco i più fortunati effetti.¹⁰²

Sugli innegabili vantaggi economici e politici di un'aggregazione gli faceva eco Tamburini, soffermandosi anche sull'opportunità di garantire un migliore controllo interno con la cessazione della separazione giurisdizionale, elemento che naturalmente avrebbe avuto riflessi positivi anche sui territori limitrofi:

L'accomunarsi però con il Mantovano quel Principato apporterebbe una reciproca benefica circolazione de' generi, e delle merci più dilatata, e la dolcezza del Governo potrebbe anche conservare i vantaggi, che ha quel Principato con i suoi vicini; e di più unito a questo Stato potrà meglio difendersi dalle infestazioni di malviventi limitrofi, di quello possa fare rimanendo isolato.¹⁰³

aggregazione di codesto Principato al Ducato Mantovano. Per verità si è sparso anche qui qualche rumore di tale incorporazione, ma posso accertarla, che nulla mi è pervenuto legalmente sopra tal materia né da parte di Sua Maestà Imperiale, né da altro canale autentico». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Botta Adorno a Pastorio, 26 gennaio 1773 in risposta alla lettera del 17 dello stesso mese.

100 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Relazione del consigliere Nonio del 16 febbraio 1772.

101 «Lontano il supremo Ministro, tutto è commesso alla cognizione, e direzione di un giudice locale, e questo giudice è di spesso esposto ai partiti in guisa, che l'esperienza da a dividere d'esser egli in una soggezione, che o lo ritrae dall'osservare, come esige l'istituto, o lo rende in bersaglio de' partitanti». *Ibidem*.

102 *Ibidem*.

103 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione Tamburini del 17 febbraio 1772.

Restava solo da sciogliere il nodo relativo alla modalità di acquisto del feudo, da definirsi con la famiglia che ufficialmente ne deteneva ancora i diritti. Morto Almerico Gonzaga il 23 agosto del 1771, l'ultimo discendente del ramo di Castiglione risultava essere, nonostante i dubbi del Botta, il nipote Luigi, figlio di Leopoldo, a sua volta fratello di Almerico e primogenito di Ferdinando II, ultimo principe regnante.¹⁰⁴ Costui, ben a conoscenza delle intenzioni degli Asburgo, si recò a Vienna deciso a chiudere l'ormai pluridecennale pendenza con un accomodamento, conscio del fatto di non avere alcuna possibilità di essere reintegrato come feudatario e di dover dunque sfruttare tale occasione per assicurarsi una rendita. L'accordo con le autorità austriache fu facilmente raggiunto sulla base di una pensione annua di 2.300 fiorini e di una valutazione totale dei beni feudali e allodiali del principato ammontante a 286.000 fiorini. Le ragioni della scelta furono esposte lucidamente dal principe Luigi ai suoi parenti, dei quali gli era stato richiesto da Vienna, come unica clausola, l'assenso preventivo alla transazione affinché non potessero in seguito avanzare pretese sul principato:

Ragioni prudenti hannomi indotto a preferire la strada pacifica di conciliazione ad una decisione sulla fellonia imputata al principe Ferdinando. Un sequestro di 70 anni legato al sistema politico dell'Italia; una sentenza ch'avesse dichiarato la fellonia provata, avrebbe privato me e tutti i miei agnati del principato di Castiglione come purtroppo la dolente storia di Mantova lo attesta.¹⁰⁵

Il capitale sarebbe stato investito da Luigi nell'acquisto di «una signoria ne' stati ereditari [...] in fide commissio mascolino», nella quale gli sarebbero poi succeduti i suoi agnati «giusta l'ordine di successione al Principato di Castiglione».¹⁰⁶ Agli inizi di novembre di quello stesso anno Kaunitz comunicava a Firmian l'esito delle trattative con il Gonzaga:

basterà all'intento, ch'io accenni a V.E. in quali termini si ritrova l'affare dopo che da S.M. l'Imperatrice sono stato abilitato a divenire alla conclusione del medesimo.

1° Rinunzierà il detto Gonzaga per sé, suoi discendenti, e suoi agnati a qualunque

104 Così si esprimeva il plenipotenziario imperiale all'indomani della dipartita del camaldolese: «Soddisfo immediatamente al preciso mio dovere, ch'è quello di riverentemente informare l'E.V. della morte del Principe Abate Don Almerico Gonzaga ultimo superstita della vera linea dei Principi Gonzaga di Castiglione delle Stiviere [...] giacché con questo ultimo Principe restando estinta la linea de' Principi di Castiglione, poiché non è deciso, né so, se debba legittimamente considerarsi per tale quel giovine attualmente esistente in Vienna, asserto figlio del fu Principe Gonzaga ultimamente defunto in Venezia». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 38, fasc. 5, Botta Adorno a Colloredo, 7 settembre 1771. Su Luigi Gonzaga di Castiglione cfr. E. Ondeì, *Un Gonzaga illuminista: l'ultimo principe di Castiglione*, in "Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana", n.s., XLIII, 1975, pp. 79-97 e M. Marocchi, *Gonzaga, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 57, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 824-827.

105 ASMn, *Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, b. 165, fasc. 4, sottofasc. 8, Luigi Gonzaga a Basilio, Giovanni e Nicola Gonzaga, 17 febbraio 1772.

106 *Ivi*, Luigi Gonzaga a Basilio, Giovanni e Nicola Gonzaga, 25 ottobre 1772.

siasi ragione, o diritto, che potessero i medesimi avere sopra il detto Principato, e sue rendite per il tempo passato, presente, e futuro.

2° Sarà all'incontro assegnato a favore di essi la somma di fiorini 286.000 sopra la Camera di Mantova, o altro fondo pubblico della Lombardia Austriaca, disponibile per l'acquisto di beni stabili, di signoria, o feudo in detta Lombardia Austriaca, o in altri Stati di S.M.¹⁰⁷

La transazione fu tuttavia conclusa solo nel luglio dell'anno seguente, a causa di alcuni intoppi provocati da Basilio e Giovanni Gonzaga del ramo di Luzzara, che pretendevano di avere voce in capitolo sul futuro impiego del capitale derivato dalla cessione del feudo e accampavano altresì loro stessi diritti sul principato, in quanto discendenti in linea femminile del marchese Ferdinando I. Le schermaglie proseguirono infatti per diversi mesi nonostante le pazienti quanto accorate suppliche di Luigi,¹⁰⁸ e fu infine necessario l'intervento del plenipotenziario Firmian che, tramite l'avvocato mantovano Ferdinando Mutti, riuscì a convincere i due fratelli a dare il loro assenso alla transazione, ricordandogli quanto fosse inutile e controproducente portare avanti una «pretensione ormai rancida, che oltrepassa la centenaria, quale non può in verun conto ammettersi dal sig. principe Luigi, né dalla Cancelleria imperiale aulica».¹⁰⁹

Gli agnati Gonzaga firmarono dunque l'assenso alla transazione e con regio dispaccio del 10 giugno 1773 Maria Teresa poté dare finalmente ordini perché avesse luogo l'agognato passaggio di consegne:

Dopo queste intelligenze e concerti [...], da Noi come sopra graditi, accettati, ed approvati, non rimanendo ora per compimento di questo contratto, che la formale consegna, possesso da prendersi, e la successiva riunione da Noi stabilita al Ducato di Mantova de' suddetti, Principato di Castiglione delle Stiviere, col Marchesato di Medole, Castello di Solferino, e qualunque pertinenza, e altre sue dipendenze tanto feudali, che allodiali; ne diamo al Serenissimo Arciduca Governatore la regolare no-

107 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Kaunitz a Firmian, 2 novembre 1772.

108 Così scriveva infatti, al limite dell'esasperazione, il Gonzaga: «sono settant'anni da che la mia famiglia soffre le più crudeli sciagure, sarebbe ormai tempo ch'avessero fine una volta. Perciò sono pregati i miei agnati di sottoscrivere senza dimora alcuna il consenso». Poco dopo tentava ancora di spiegare a Basilio quanto fossero infondate le pretese avanzate da lui e dal fratello, e quanto queste non avrebbero trovato ascolto a Vienna: «mi è difficile io spiegarle con quanta sorpresa questi ministri hanno veduto la medesima riserva [...]. Dissero che una tal riserva è impossibile da accordarsi perché incompatibile con la natura di un feudo mascolino». Più di un mese dopo lamentava sarcasticamente il fatto che la loro testardaggine gli aveva «fatto svanire ancora due felici occasioni di comprare una signoria [...] trista ricompensa in vero, a chi ha mosso la clemenza della corte affinché fosse assicurato ai miei agnati il diritto di successione a ciò ch'essa vuol sostituire a Castiglione». ASMn, *Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, b. 165, fasc. 4, sottofasc. 8, Luigi a Basilio, rispettivamente 12 gennaio, 4 febbraio e 21 marzo 1773, citate anche in M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, pp. 621-622.

109 ASMn, *Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, b. 165, fasc. 4, sottofasc. 10, Firmian all'avvocato Mutti, 6 aprile 1773.

tizia, perché in esecuzione del medesimo prenda gli opportuni concerti colla Plenipotenza Imperiale in Italia per la consegna da farsi [...] del Principato di Castiglione colle sue pertinenze, ritenuto però il loro antico nesso feudale coll'Impero.¹¹⁰

In chiusura del dispaccio veniva poi ben specificato quello che era e sarebbe stato – come si vedrà in dettaglio – negli anni a seguire il punto più delicato dell'intera questione, ovvero il trattamento da riservarsi a quelli che a breve, in virtù dell'unione di Castiglione al Mantovano, sarebbero divenuti nuovi sudditi della monarchia:

Così raccomandiamo alla connaturale moderazione d'animo del Serenissimo Arciduca Governatore, di provvedere, e dare le necessarie istruzioni a chi conviene, perché i detti nuovi Nostri sudditi non solo godano i pieni effetti della giustizia, sicurezza pubblica, e buon ordine di governo, ma vengano anche trattati con particolare dolcezza, ed equità; onde essi non risentano rammarico dal cambiamento del dominio.¹¹¹

Negli anni successivi le stesse operazioni, con minori complicazioni, furono portate a termine anche per i feudi di Soave con San Martino di Gusnago e Rolo. Così si esprimeva già nel 1772, al termine delle indagini compiute sul feudo dei Sessi, il consigliere Tamburini:

La non rimota devoluzione di tal feudo, la aderenza col Mantovano, la estensione, e la bontà dei terreni sono i motivi, che mi fan credere giovevole la incorporazione. Non conto i pregiudizi, che ne vengono di presente a questa provincia. Già si sa, che si fatti nidi servono d'asilo ai criminosi, e di scala ai contrabbandi. Quello che reputo di molto si è, che si amplierebbe il prodotto delle biade che è il primo ramo del commercio mantovano, e si torrebbe al Ducato di Guastalla la strada di liberamente commerciare per quella parte, giacché il Reggionale da quella parte verrebbe a rinchiudersi da questo Stato, senz'acché gli abitanti di Rolo ne soffrissero, mentre unendosi coi mantovani parteciperebbono dei loro benefici, e perderebbono le imperfezioni, a cui per la costituzione d'un governo per sé irregolare, sono naturalmente soggetti. Né questo Ducato è fuor di luogo di lusingarsi della stessa incorporazione, quando io considero, che fin dai passati tempi vi pensarono questi principi Gonzaga.¹¹²

Unico possibile ostacolo all'aggregazione era stata sino al mese di marzo del 1776 una lunga «causa fra il marchese Gaetano Sessi di Rolo, e le di lui nipoti in punto di separazione del feudale dall'allodiale», come riportava il Kaunitz felicitandosi della risoluzione della vertenza in previsione dell'apertura del feudo, il cui destino era peraltro già stato definito dall'imperatore:

110 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, copia del regio dispaccio del 10 giugno 1773.

111 *Ibidem*.

112 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 598, fasc. «Feudo imperiale nel Mantovano - Rolo», relazione Nonio del primo marzo 1772.

La causa era troppo intralciata, e dipendeva da un lungo, ed attento esame [...] per parte del Consiglio Imperiale Aulico; ciò che però finalmente è seguito nel corrente mese, in cui è stato portato alla notizia ed approvazione di S.M. l'Imperatore il voto e la consecutiva sentenza del Consiglio medesimo. S.M. L'imperatore nell'approvare l'operato del Consiglio Imperiale Aulico, ha commesso al Sig. Vice Cancelliere dell'Impero Principe Colloredo, di comunicarmi il risultato, tanto più che sopra rapporto del medesimo la M.S. già in febbraio dell'anno scorso ha ordinato, che, trattandosi d'un feudo confinante col Mantovano, e Reggiano, allorché questo vacerà, dovrà aver luogo la concessione di esso all'Augusta Casa d'Austria, da me ottenuta con mio riverente rapporto dell'anno medesimo.¹¹³

Anche in questo caso, come era avvenuto per Castiglione, si tentò in tutti i modi di mantenere segreta l'operazione, come richiesto dal cancelliere Kaunitz ai due plenipotenziari.¹¹⁴ Morto il marchese Sessi il 6 novembre 1776, il feudo fu quindi appreso dal fiscale Maggi il giorno 20 e ceduto all'imperatrice regina il 23 dello stesso mese.¹¹⁵ La stessa sorte, anche se con tempistiche differenti, toccò al feudo di Soave e San Martino, vacante dal 7 marzo 1775 a seguito della morte di Ernesto Giannini. Sempre nell'ambito della più volte citata missione affidata nel 1772 a lui e al Tamburini dal plenipotenziario Firmian, già in una relazione del 22 marzo di quello stesso anno il consigliere Nonio non usava mezzi termini nell'esporre le numerose ragioni a sostegno dell'incameramento delle due «corti orsine», ricordando i non pochi danni causati al Mantovano, oltre che alla stessa popolazione locale, dalla separazione avvenuta 1709, anno in cui furono elevate a feudo imperiale da Giuseppe I:

Se mai può questo Ducato di Mantova lusingarsi di rigodere la mercé delle sovrane nozioni della primiera territoriale estensione egli è per la parte dei due feudi imperiali di S. Martino di Gusnago, e di Soave tutti e due distinti col titolo di corti orsine. Non è la lusinga fondata sulla devoluzione, che pare si apra dalla presente mancanza di figli nella persona del feudatario marchese tenente maresciallo Ernesto de Gianini d'anni cinquanta circa, e dalla presunzione, che pure non sia per averne [...]. Ad altre mire più interessanti io dirigo Eccellenza, e quindi chiara mi sembra per S.M. la ragione di tostamente riunire al demanio della Corona

113 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 598, Kaunitz a Firmian, 4 marzo 1776.

114 «Coll'avvertenza però, che quest'affare al giorno d'oggi debba essere trattato con tutta la riserba, perché non traspiri al pubblico, come ne è pure al feudatario marchese Sessi di Rolo». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 598, Kaunitz a Firmian, 4 marzo 1776. Così si esprimeva invece il plenipotenziario imperiale Kevenhüller, subentrato al defunto Botta Adorno, a proposito dell'ordine ricevuto: «Egli è vero essermi pervenute pel debito canale le surriferite disposizioni, tanto rispetto alla comune intelligenza, e concerto fra questa Cesarea Rappresentanza, ed il Governo di Milano, quanto in ordine alla riserva da praticarsi, onde nulla traspiri al pubblico, e neppure allo stesso Sig. Marchese feudatario: cosa, che io mi sono fatto carico sempremai di eseguire scrupolosamente». *Ivi*, Kevenhüller a Firmian, 24 aprile 1776.

115 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 598, copie degli strumenti di apprensione e di cessione del feudo a Maria Teresa rogati dal notaio Francesco Antonio Regattieri, rispettivamente 20 e 23 novembre 1776. Le relazioni conclusive dei delegati Maggi (imperiale) e Bassi (regio), pure, *ivi*.

le stesse corti [...]. Quanto all'erezione del feudo si tacquero le sensibili ferite, che alla pubblica causa si davano. Niuno impugnerà, che attesa tale segregazione non fosse per s fibrarsi il vigore delle pubbliche sostanze collo staccare da questo Ducato una porzione di sudditi, o verso i confini bresciani, dal lato di Castiglione delle Stiviere, o appena sotto il cannone della città; che un urto, non fosse per cagionarsi all'ordine delle finanze sia dal moto dei contrabbandi, sia dall'insorgenza dei monopogli, il che si vede in effetto seguito dall'istessa convenzione stipulata coi fermieri generali nell'articolo specialmente dei tabacchi, che tanto nell'una, che nell'altra corte coll'assenso del feudatario vi allignano; che alla perfine non fossero per partire gli abitatori delle stesse corti, o perché separati dalla naturale loro società, o perché privati di quei soccorsi, che il rimanente della nazione si gode nella più spedita, e regolare amministrazione della giustizia.¹¹⁶

Oltre alle solite osservazioni relative all'ubicazione strategica del feudo e ai danni cagionati dai contrabbandi, particolare attenzione era dedicata appunto alle condizioni interne dello stesso, non più economicamente floride come nei decenni precedenti,¹¹⁷ e ancor più al fatto che, a prescindere dalla scarsissima consistenza demografica, non vi esistesse «residenza di giudice», mentre

un solo commissario, che si riduce ad un economo deputato dal padrone, il quale si dice, che sia l'avvocato Ghirardini, esercita da qui fuori d'ogni suggezione le funzioni civili, e criminali senza per l'altro il corrispondente sussidio d'uffici, e famiglia armata, se prescindasi da alcuni guardacaccia, o campari.¹¹⁸

Poco dopo il Kaunitz riceveva dal Firmian anche l'omologa relazione prodotta dal consigliere Tamburini, contenente «tutte quelle notizie, che per ora possono bastare all'intento, avutosi nel dimandarle».¹¹⁹ Raccolte le necessarie informazioni si attese dunque pazientemente la morte del feudatario e la conseguente devoluzione delle due corti all'Impero. Nonostante l'imperatore fosse, come visto, «già disposto per la suddetta riunione», siccome si era nel frattempo venuti a conoscenza del fatto che gli atti di investitura prevedevano una successione in favore del nipote del defunto, «domiciliato nella Slesia prussiana per nome Guglielmo Giannini [...] e li discendenti legittimi dal medesimo», le autorità preposte dovettero necessariamente «differire qualunque atto di

116 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 630, fasc. 1, *Copia di lettera scritta dal consigliere Alessandro Nonio al Conte di Firmian da Mantova li 22 marzo 1772*. La «convenzione coi fermieri» prevedeva, come in altri casi, che questi venissero indennizzati dei mancati introiti daziari e di privativa con un canone fisso annuale.

117 Sul relativo benessere economico negli anni centrali del secolo, dovuto in larga parte alle migliorie apportate dall'affittuario Michelangelo Pastorio di Castiglione delle Stiviere, si sofferma spesso G. Mondini, *Storia di un feudo imperiale settecentesco*.

118 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 630, fasc. 1, *Copia di lettera scritta dal consigliere Alessandro Nonio al Conte di Firmian da Mantova li 22 marzo 1772*.

119 *Ivi*, Kaunitz a Firmian, 6 aprile 1772.

apprensione di essi feudi, o altro passo corrispondente»,¹²⁰ in attesa che si presentassero, se ancora in vita, i successori designati. Tale eventualità, come stabilito dalla legge, prevedeva una finestra di attesa che nello specifico, ricordava il Kaunitz, fissava un «termine di un anno, sei mesi, e tre giorni, in pendenza del quale li feudi non possono considerarsi vacanti».¹²¹

Nel frattempo, l'amministrazione del feudo fu affidata, come da prassi, alla Plenipotenza imperiale, e nello specifico al fiscale Maggi, coadiuvato dall'attuario Borroni.¹²² Le «necessarie suddelegazioni» per la presa di possesso del feudo furono invece stabilite «giusta la norma tenutasi nell'atto del possesso di Retegno».¹²³ Il Maggi trascorse tre settimane nelle corti orsine, dapprima per compiere ricognizioni atte ad «approntare il bisognevole materiale per l'atto del possesso»,¹²⁴ che ebbe poi luogo per Soave l'11 agosto e il giorno seguente per San Martino.¹²⁵ L'amministrazione interina del feudo ebbe seguito senza particolari problemi, eccezion fatta per una diatriba causata dalle rimostranze dei sudditi in relazione alla provvista di sale a prezzo calmierato garantita dal Magistrato Camerale, ritenuta insufficiente per il fabbisogno delle due comunità.¹²⁶ Scaduti i termini di legge e non essendosi presentato alcun erede legittimo, con un ritardo di alcuni mesi dovuto alla sistemazione dei conti camerali che non mancò di provocare irritazioni a Vienna,¹²⁷ le corti orsine di Soave e San Martino furono infine consegnate a Maria Teresa, con consueta cerimonia, rispettivamente i giorni 17 e 20 dicembre 1776.¹²⁸

120 *Ivi*, Kaunitz a Firmian, 6 aprile 1775.

121 *Ivi*, Kaunitz a Firmian, 25 maggio 1775.

122 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 631, patente agosto 1775.

123 *Ivi*, Kevenhüller a Maggi, 31 luglio 1775.

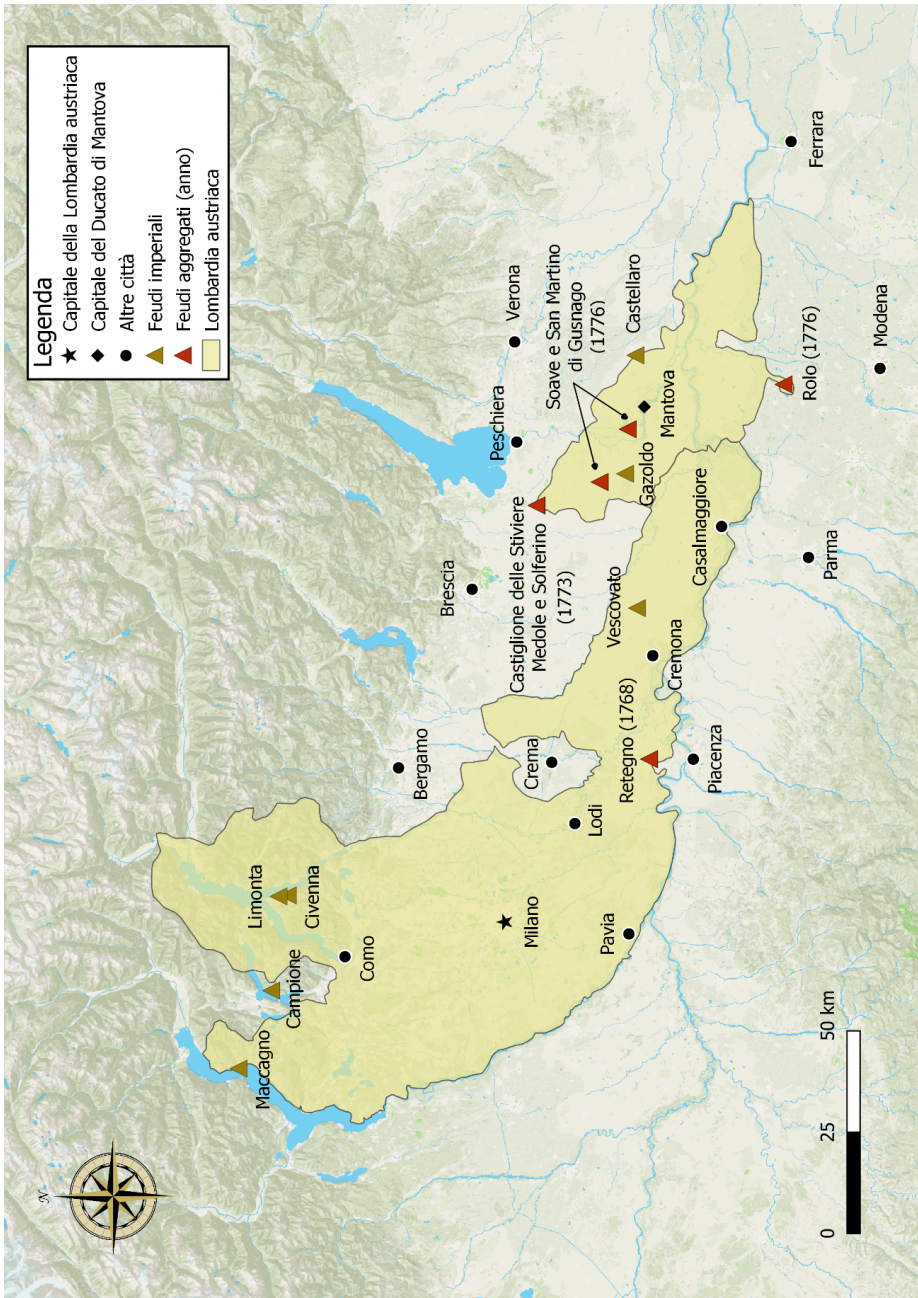
124 *Ivi*, Maggi a Kevenhüller, 9 agosto 1775.

125 *Ivi*, Maggi a Kevenhüller, 16 agosto 1775. Gli atti di possesso, rogati dal notaio Antonio Aloisio Ricci, insieme alla relazione del fiscale Maggi del 26 agosto, si trovano *ivi*.

126 Si vedano in proposito gli scambi interscorsi nell'autunno del 1775 tra l'amministratore imperiale Lorenzo Bertucchi e le autorità mantovane in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 631, e in particolare la tabella *Pretesa del sale ricercato al R. Magistrato di Mantova per occorrenza dei due imperiali feudi San Martino Gusnago, e Sovario fin sotto li 30 agosto 1775*, allegata alla lettera del suddetto Bertucchi del 30 novembre 1775. Data la corrente impossibilità da parte della Camera di Mantova di sobbarcarsi l'onere di «somministrare maggior quantità della proposta» il Firmian liquidò la richiesta, riservandosi di «allargare la concessione» in un eventuale futuro momento di maggiore disponibilità. ASMi, *Feudi imperiali*, b. 630, fasc. 3, Firmian a Kevenhüller, 9 gennaio 1776.

127 Proprio il giorno della consegna di Soave il Kaunitz tornava ad esternare al Firmian il disappunto maturato per il prolungarsi della faccenda, dovuto a quanto pare ad un eccessivo fiscalismo da parte mantovana: «avrei però desiderato piuttosto di sentire già seguita detta consegna dopo che anche S.M. l'Imperatore ha dichiarato che si facesse senza ulteriore ritardo [...]. È però qualche tempo che lo stesso Plenipotenziario ha scritto al sig. Principe di Colloredo [...] aver esso voluto eseguire tale consegna, ma che per parte del Governo non trovava disposizione in volerla fino a che i conti tutti fossero messi in ordine. Comunque possa essere l'affare, non vedo perché la consegna non abbia potuto effettuarsi anche in pendenza della revisione de' conti». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 630, post scriptum alla lettera del 17 dicembre 1776.

128 Copie degli strumenti di cessione a Maria Teresa rogati dal notaio Giuseppe Carlo Regattieri si trovano in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 18, fasc. 10.



Carta 2. Aggregazioni dal 1768 al 1776

4. «Quell'acuto pungolo nel fianco»: Retegno tra Trivulzio e Asburgo

4.1. Feudo dei Trivulzio

4.1.1. Genesi della baronia

Le prime notizie certe del villaggio di Retegno risalgono al XI secolo, e fanno già menzione della sua pluricentenaria divisione: una parte era legata a Codogno, dipendente dal monastero di San Vito e successivamente infeudato da Federico Barbarossa al vescovo di Lodi, l'altra parte a Fombio, dipendente dal monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia e passato poi alla città di Piacenza.¹

In epoca sforzesca la porzione lodigiana di Retegno entrò nell'orbita della potente famiglia milanese dei Trivulzio, che finì per reggerla, in varie forme, per più di tre secoli. In precedenza, il feudo di Codogno apparteneva alla famiglia Fagnani: nel 1441 i fratelli Giovanni e Maffiolo, nobili milanesi, ne erano stati investiti dal duca Filippo Maria Visconti «con dritti e pertinenze relativi, con separazione da Lodi, attribuzione di mero e misto imperio e potestà di spada», per sé e per i propri discendenti maschi legittimi. I Fagnani, nel 1450, vendettero «castello e terra e beni e diritti sul luogo» ai Trivulzio «loro consanguinei», che ricevettero il beneplacito e l'investitura del nuovo duca di Milano Francesco Sforza, il quale, due anni dopo, confermò anche la separazione da Lodi di Codogno, che fu eretto a borgo.² Così anche Retegno lodigiano si trovò ad avere dei nuovi padroni, i quali entrarono subito in disaccordo con i padroni dell'altra metà del paese, i conti Scotti di Piacenza, feudatari di Fombio, poiché i confini erano in discussione ed entrambi rivendicavano il possesso dell'intero villaggio. A dispetto dei due contendenti, pare che la popolazione di Retegno si considerasse invece completamente libera e indipendente.

Dopo un quarantennio di relativa calma garantita dagli esiti della pace di Lodi, la discesa di Carlo VIII in Italia riaccese la disputa tra le due famiglie: i Trivulzio stavano con i francesi, del cui esercito il conte Gian Giacomo Trivulzio era gran maresciallo, gli Scotti parteggiavano invece per Venezia, ed entrambe le famiglie continuavano a rivendicare il dominio assoluto su Retegno. La situazione non mutò neppure dopo il passaggio del Ducato di Milano nell'orbita spagnola e imperiale, e lo scontro tra le due fazioni si fece anzi più acceso, senza che i

1 Sulle origini di Retegno cfr., con qualche accortezza, G. Mosca, *Retegno: una storia singolare*, pp. 9-27.

2 G. Cairo, F. Giarelli, *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, Tipografia Cairo, Codogno 1898, vol. I, pp. 300-301.

numerosi arbitrati ordinati dal Senato milanese e dal legato pontificio potessero dirimere la questione. Una certa formalizzazione della divisione del paese avvenne nel 1541, quando il luogo fu compreso nelle procedure di «aggiustamento de' confini tra il territorio Piacentino e quello di Lodi»: in tale occasione infatti «fu' in favore della Casa Trivulzi preservata libera una parte di circa venti case di Retegno». Nonostante ciò gli abitanti di Retegno lodigiano continuavano ad essere «molestati dalla comunità di Piacenza, e da altre pretendendo che fossero rispettivamente soggetti», e dunque «per redimersi dalle vessazioni si diedero alla protezione del Sig.^r Conte Gio. Fermo Trivulzio nel 1543, con l'obbligo di pagare un paio di capponi per ciascuna casa».³ L'atto di sottomissione al Trivulzio fu spontaneo: rendendosi conto che la difesa intransigente da qualsiasi intervento esterno non avrebbe fatto altro che renderli sempre più vulnerabili, i retegnini decisero che era arrivato il momento di trovare un protettore, anche se ciò avrebbe significato rinunciare per sempre alla condizione – per altri versi molto favorevole – di territorio conteso.

Gianfermo Trivulzio morì nel 1556 e il feudo passò ai figli, ai quali i retegnini fecero atto di sudditanza, riuscendo però a strappare ai nuovi feudatari la promessa di «nulla gravare, molestare, innovare per sé e per gli eredi e successori» circa le loro «prerogative, esenzioni e libertà, nelle quali furono in adietro mantenuti».⁴ Oltre che della totale assenza di tributi al feudatario, eccezione fatta per l'annuale «pennuto simbolo di vassallaggio», i retegnini godevano infatti anche di numerosi altri privilegi economici, che rimasero immutati per tutta la dominazione trivulziana:

Il diritto d'invigilare sui pesi e le misure lo godeva la comunità: chi voleva vender vino, liquori o pane, bastava che pagasse una piccola somma alla Casa Trivulzi: e non erano soggette a imposizione di sorta le mercanzie, che si vendevano sul mercato, né a dazio il vino o l'olio.⁵

Facile dunque immaginare a cosa portassero, già nel XVI secolo, tali prerogative: i contrabbandi da e verso il piacentino – dal 1545 parte del nuovo ducato farnesiano di Parma e Piacenza – dovevano essere all'ordine del giorno, considerata anche l'immediata attiguità dei caseggiati sottoposti alle due giurisdizioni, e considerato che i retegnini, come visto, certo non disdegnavano tale attività.

Nel 1642 il feudo passò a Gian Giacomo Teodoro Trivulzio, grande di Spagna, commissario imperiale, viceré d'Aragona, già principe del Sacro Romano Impero per Mesocco e valle Mesolcina.⁶ Allo stuolo di illustri titoli

3 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 126, *Notizie manoscritte su Retegno*, s.d. (ma post 1737).

4 *Ibidem*.

5 D. Palazzina, *Cenni storici del R. borgo di Codogno in correlazione colla storia dell'alta Italia, narrati dal pr. Davide Palazzina*, Tipografia Cairo, Codogno 1861, p. 220.

6 Sul primo barone di Retegno si veda ora G. Signorotto, *Trivulzio, Gian Giacomo Teodoro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 97, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2020, pp.

vantati dal nuovo feudatario, divenuto nel frattempo anche cardinale, se ne aggiunse poi uno in particolare: l'imperatore Ferdinando III, volendo premiare il Trivulzio «amicum nostrum charissimum» per i servizi resi all'Impero, elevò nel 1654 la terra di Retegno con la vicina Bettola a libera baronia imperiale, e concesse a Gian Giacomo Teodoro il titolo di barone di Retegno per sé, il figlio Ercole Teodoro e i successivi eredi primogeniti maschi.⁷

Tra i privilegi concessi per la nuova baronia, il nuovo feudatario ottenne anche quello – peraltro in precedenza già goduto dalla famiglia per Mesocco – di battere moneta, e vi fece pertanto costruire l'edificio della zecca, che entrò però in azione solo sotto il figlio, succedutogli nel 1656, il quale per primo «contemplò la propria effigie sugli zecchini e sui filippi semplici e doppi, lampeggianti e roteanti sulle terree formelle di Retegno».⁸ Le monete battute a Retegno presero a circolare nello Stato di Milano, il cui governo si lamentò a più riprese arrivando ad accusare i Trivulzio di far coniare monete cattive, e minacciò – invano – di bandirle dal *Milanesado*.⁹ Una parte del complesso della zecca, costituito da terra coltivabile, serviva inoltre «con i prossimi fondi, pure trivulziani della Cigolina e della Divizia, alla piantagione ed alla preparazione dei tabacchi, che per gli uomini di Retegno non erano come altrove gravati da balzello di monopolio».¹⁰ Non si può certo negare che i retegneri traessero considerevoli vantaggi dalla nuova condizione di sudditi della baronia imperiale, vista anche la generosa amministrazione trivulziana:

Né la tassa di testatico, né le imposizioni fondiarie pesavano in guisa alcuna su quei di Retegno, che per soli sei quattrini avevano diritto ad una libbra di sale e per un soldo ad un'oncia di tabacco. Nulla era più semplice del loro sistema tributario: quattro annui soldi erano il compenso al sovrano, in ricognizione della signoria.¹¹

In più, la nuova condizione di feudo imperiale garantiva alla baronia una totale indipendenza dalla giurisdizione civile e penale dei tribunali del *Milanesado*, elemento assai gradito al popolo di Retegno, storicamente avverso alle intromissioni esterne: oltre agli agenti degli ormai riveriti feudatari, nessun intruso, gabelliere o sbirro che fosse, si sarebbe più presentato in paese. Tale prerogativa, come si vedrà, giovò soprattutto a criminali e contrabbandieri, in quanto rese

25-32. Cfr. anche G. Signorotto, *L'apprendistato politico di Teodoro Trivulzio, principe e cardinale*, in "Libros de la Corte", monográfico 1, año 6, 2014, pp. 337-359.

7 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 572, privilegio dell'imperatore Ferdinando III del 2 gennaio 1654.

8 G. Cairo, F. Giarelli, *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, vol. II, p. 46.

9 La vicenda è ricostruita da E. Luraschi, *Un feudo imperiale*, pp. 13-16. Sulla zecca di Retegno si veda la scheda dedicata in *Le zecche italiane fino all'Unità*, a cura di L. Travaini, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 2011, tomo I, pp. 1068-1069.

10 G. Cairo, F. Giarelli, *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, vol. II, p. 46. Sulla privativa del tabacco in Italia e sulle relative esenzioni, anche nei feudi imperiali, cfr. S. Levati, *Storia del tabacco nell'Italia moderna*.

11 G. Cairo, F. Giarelli, *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, vol. II, p. 46.

Retegno un porto sicuro per chiunque fosse braccato dalle forze dell'ordine del ducato.

Il 26 luglio 1678, con la morte di Antonio Teodoro, si estinse la linea dei Trivulzio principi dell'Impero e baroni di Retegno e Bettola. Il testamento del defunto Antonio favoriva nella successione Gaetano Gallio di Alvito, figlio di sua zia Ottavia e di Tolomeo Gallio duca di Alvito,¹² a condizione che prendessero «nome e cognome Trivulzio lui, & il figlio, o figli maschi successivi che haverà, e s'intenda sostituto in tutto».¹³ Tuttavia la Regia Camera si apprestava già ad avviare l'apprensione del feudo vacante, dando istruzioni al questore Ortensio Cantone di recarsi sul luogo e a suo nome prendere possesso della baronia.¹⁴ Il questore incontrò serie difficoltà nel compiere quanto ordinatogli, a causa delle proteste dell'agente dei Trivulzio, il quale asseriva con veemenza che Retegno era «sempre stato feudo imperiale e l'antecessori di detto Sig. Don Antonio Teodoro investiti baroni di detto luogo dal potentissimo Imperatore patrone di diretto dominio di esso».¹⁵ Proteste vi furono anche da parte della popolazione di Retegno, la quale sostenne che il paese non apparteneva alla giurisdizione del Ducato di Milano, e si rifiutò dunque di prestare giuramento di fedeltà ai rappresentanti della Camera, definendosi devota solo e soltanto ad un legittimo feudatario imperiale.

L'imperatore Leopoldo ordinò un'indagine, ed incaricò il commissario imperiale Vitaliano Borromeo di occuparsi della faccenda. Dalle indagini svolte emergeva senz'altro la ferma volontà dei retegnini di «non voler pagare alcun datio, né gabella, né prendere vino, sapone, oglio, pane, acquavite, tabacco et ogni altra sorte di mercantia, et di voler godere tutti li privilegi imperiali».¹⁶ Il Magistrato Camerale, da parte sua, era determinato nel portare a termine l'incameramento del feudo, esortando in numerose consulte a «non fare atto, né cosa alcuna minima a favore di chi pretendesse sostenerlo imperiale».¹⁷ Si esponeva poi, come sempre accadeva in casi simili, una serie di motivazioni a sostegno della volontà di apprendere il feudo, tra le quali il vicariato imperiale del quale erano investiti i duchi di Milano, ed episodi del secolo precedente nei quali i Trivulzio, per avere man forte nelle controversie con i piacentini, si erano rivolti al Senato chiedendone l'intervento, in quanto Retegno era originariamente

12 Sulla famiglia si veda il contributo di G. Cirillo, *Al servizio degli Asburgo: i Gallio d'Alvito tra Napoli, Roma, Milano e Madrid*, in *Il principe e la sovrana*, pp. 201-232.

13 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 360, 26 luglio 1678, citato anche in E. Luraschi, *Un feudo imperiale*, p. 22.

14 Sulle pretese della Camera milanese a fine Seicento e in generale sui «feudi controversi» si rimanda ancora a G. Del Pino, *I feudi imperiali*, e a C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, cap. II. Cfr. anche M. Cavallera, *Les fiefs impériaux dans l'Italie Nord-Occidentale au XVIII^e siècle*, pp. 192-196.

15 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 572, fasc. 5, relazione del questore Cantone dell'8 agosto 1678.

16 *Ivi*, relazione del 5 gennaio 1679.

17 *Ivi*, consulta del 9 novembre 1678.

legato a Codogno: motivazioni, quelle relative alla dipendenza da Codogno, del tutto convincenti, non fosse che, come ricordato dall'erede designato, erano tutte risalenti a prima del diploma di Ratisbona. Le ragioni addotte dal Gallio, oltre alla determinante prova data dal diploma suddetto, riguardavano principalmente il secolare rapporto tra i Trivulzio e gli abitanti del luogo.

Alla fine l'imperatore e il Consiglio aulico diedero ragione all'erede testamentario: Retegno, in quanto feudo imperiale, non apparteneva alla sfera di competenza del Ducato di Milano, e sarebbe dunque passato al beneficiario del testamento don Antonio Teodoro Gaetano Gallio Trivulzio, il quale, come stabilito, aveva preso il nome del precedente feudatario. La successione venne formalizzata il 16 gennaio del 1681 dietro il pagamento di 18.000 fiorini, i retegneri giurarono fedeltà al nuovo proprietario del feudo, e la giunta convocata dal governatore di Milano Melgar, dopo altre infruttuose proteste, accettò infine la decisione imperiale.¹⁸ Il possesso della baronia fu poi formalmente confermato alla famiglia anche dagli imperatori successivi: da Giuseppe I nel 1708, da Carlo VI nel 1712, da Francesco I nel 1746.¹⁹

4.1.2. La legislazione criminale dei Trivulzio

In epoca spagnola Retegno segnava «come colonna terminale i limiti estremi dello stato milanese». In quanto luogo di confine, la cui particolarità era data dall'innaturale divisione del caseggiato tra Lodigiano e Piacentino, condizione poi ulteriormente complicatasi a causa dell'erezione della parte lodigiana a baronia imperiale, Retegno risultava fin dal XVII secolo rinomato per «la caratteristica non invidiabile d'essere ospizio normale a gente in rottura di bando, la quale vi confuggiva a salvezza, tenendovi d'occhio il non dolce loco natio e sopra di esso continuando le mal cominciate imprese».²⁰ L'estrema facilità di passaggio dalla giurisdizione milanese a quella piacentina, e viceversa, rendeva infatti possibile ai malviventi sfuggire alla giustizia di uno o dell'altro dominio semplicemente attraversando una strada. L'erezione nel 1654 della parte lodigiana del paese a feudo imperiale segnò, come detto, un punto di svolta per i delinquenti che erano soliti farvi scalo.

La nuova giurisdizione, di diretta derivazione imperiale, e separata dunque da quella del *Milanesado*, non fece che attirare torme di banditi, vagabondi e disertori, che in numero sempre maggiore decisero di stabilirvisi, oppure di farne un sicuro rifugio in caso di inseguimento da parte delle forze di giustizia milanesi o piacentine. Gli abitanti del paese non parevano del resto particolarmente infastiditi da tale concentrazione, vista soprattutto la loro storica propensione alla violenza e all'illecito, e di conseguenza «su quel suolo attecchì, felicemente

18 Cfr. E. Luraschi, *Un feudo imperiale*, pp. 24-28.

19 Tutti i diplomi di investitura in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 572, fasc. 8-10.

20 G. Cairo-F. Giarelli, *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, vol. I, p. 369.

assecondata, la trista pianta del vizio».²¹ La gestione dell'ordine pubblico e della legalità in quella riottosa terra, sottratta dal diploma di Ferdinando III alla giurisdizione dei tribunali del Ducato di Milano, divenne dunque esclusiva prerogativa dei nuovi baroni imperiali. Numerose furono le gride date in tal senso dai Trivulzio per il feudo di Retegno. La prima, che porta la firma del principe Ercole Teodoro, risale al 1660, ovvero ad appena sei anni dall'erezione del villaggio a baronia imperiale, e si riferisce in prima battuta ai banditi e ai disertori che avevano colà iniziato a concentrarsi, per porsi al riparo della nuova giurisdizione, e a chi gli avrebbe fornito ospitalità:

Essendo venuto a notizia dell'illustrissimo, & eccellentissimo Sig. Theodoro Trivultio [...] che nella sua libera baronia di Retegno Imperiale s'annidano persone di poco buona qualità, & tali, che per li loro delitti non possano habitare nelli Stati circonvicini [...] per oviare a detti disordini, & omniamente levarli, ha voluto [...] che in esso luoco di Retegno Imperiale non vi habbia da dimorare alcun bandito, condannato, o processato per cause, overo delitti, che portano seco la pena capitale, o di galera, tanto nello Stato di Milano, quanto in quelli del Serenissimo di Parma, & altri, sotto quella pena, con la quale dovrebbero esser puniti per li loro misfatti nel luoco, dove hanno commesso il delitto. A quelli puoi, che daranno ricetto nel detto luoco a persone tali impone S.E. la pena di duoi cento scudi d'applicarsi alla Camera Baronale, & maggiore anche corporale all'arbitrio di S.E., che siano tenuti quelli ancora, che daranno ricetto, aggiunto, o favore a soldati, che sono fuggiti, o fuginanno dal servitio di S.M. Cattolica.²²

La grida proibiva inoltre la detenzione delle armi da fuoco e da taglio definite «insidiose»,²³ stabilendo che «niuno possa portare in detto luoco di Retegno arme da fuoco corte», con pene dai cinque ai dieci anni di galera. Un'altra grida, del medesimo tenore, fu data dal principe Antonio Teodoro nel gennaio del 1672.²⁴ Le prime gride emanate dai feudatari diedero, allo spirare del secolo, qualche risultato. Alcuni criminali furono infatti assicurati alla giustizia, come avvenne nel caso di Giovanni Barano e Francesco Mizio, arrestati a Retegno mentre erano intenti nella spartizione di «diverse robbe da essi et altri lor compagni di notte tempo rubbate» sia a Somaglia, nel Lodigiano, che nel Piacentino.²⁵

21 *Ivi*, pp. 369-370.

22 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 122, grida del principe Ercole Teodoro Trivulzio del 26 ottobre 1660.

23 Sulla regolamentazione della detenzione di armi cfr. L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi nello Stato di Milano*.

24 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 123, grida del principe Antonio Teodoro Trivulzio del primo gennaio 1672.

25 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 125, fasc. 45, minuta di rapporto fatto al principe Trivulzio del 20 marzo 1698. Costoro, insieme ad «altri tre complici, ch'erano tre soldati dragoni», erano conosciuti per agire «con armi, e violenza».

Si trattava tuttavia di casi eccezionali e tutt'altro che risolutivi: l'infestazione pareva infatti in graduale e costante aumento. A confermare tale tendenza sta il fatto che, nel secolo successivo, la legislazione trivulziana in ambito criminale non fece che intensificarsi, inasprirsi e diversificarsi. Si arrivò infatti, nel Settecento, ad emettere bandi anche mirati, come quello decretato da un editto del principe Antonio Tolomeo, rivolto a una precisa lista di delinquenti che risiedevano ormai stabilmente e indisturbati in paese, e con il quale venivano «proscritti, e banditi da detto luogo [...] a loro comandando, che immediatamente se ne partano, e non abbiano ardire di ritornarvi».²⁶

Si ordinava inoltre alla popolazione stessa, in linea con gli orientamenti dell'epoca, di provvedere autonomamente alla sicurezza interna della baronia riunendosi in armi contro i suddetti banditi «col tocco della campana a martello, e prenderli, ed arrestarli», casomai questi ultimi avessero avuto il «temerario ardire di non partir subito da detto feudo, o partitisi, ritornarvi, e dimorarvi», con facoltà, in caso di resistenza, di «offendere detti banditi, eziandio fino alla morte».²⁷ Oltre a quello dell'autodifesa, alla popolazione era imposto anche l'obbligo di notifica e delazione degli esteri presenti in paese, come decretato nell'ultimo articolo di una grida del 1720: si comandava infatti ai sudditi di «denonziare se hanno forastieri in casa, o se accaderà che ne abbiano ancora in avvenire, al podestà del luogo suddetto, il quale invigilerà».²⁸

Quanto ai soldati disertori, nel 1722 si diede una specifica grida, volta ad impedirne il ricovero nel feudo di Retegno:

Comandiamo, in virtù del presente, alli capi, comune, ed uomini della nostra baronia di Retegno Imperiale, che non ardiscano di dar ricovero in esso ad alcun soldato disertore [...] sotto pena di cento scudi d'oro [...]. Anzi comandiamo, ed ordiniamo alli medesimi [...] che capitando in essa baronia qualche soldato, o soldati debbano immediatamente ricercarli, se hanno opportune licenze sottoscritte, e sigillate delli loro ufficiali; e caso che non ne abbiano, debbano subito arrestarli, con far anche, bisognando, unire, e armare il popolo col suono della campana a martello.²⁹

Inoltre, i disertori erano soliti recarsi presso gli «Stati circonvicini, e vendere in quelli le loro monture, affine di procacciarsi danaro per il proseguimento della loro fuga». Considerato il problema che un simile commercio avrebbe comportato, vista l'inveterata propensione dei retegnini ai traffici illeciti, si diedero precise e severe disposizioni anche in tal senso:

26 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 123, editto del principe Antonio Tolomeo Trivulzio, s.d.

27 *Ibidem*.

28 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 123, minuta di grida del principe Antonio Tolomeo Trivulzio, s.d. (ma 1720).

29 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 126, fasc. 2, grida del principe Antonio Tolomeo Trivulzio del 24 novembre 1722.

Nelle medesime pene incorreranno parimenti tutti coloro, che in detta baronia compreranno dalli detti soldati desertori monture, vestiti, armi, o altra qualunque cosa da' medesimi trasportata nella fuga da' loro reggimenti; come pure tutti quelli, che in detta nostra baronia ricetteranno simili robe comprate, come sopra [...]. Dippiù dovranno li detti capi, comune, ed uomini sotto le medesime pene dettere chiunque da sé solo, e senza compagnia di soldati, porterà in detta nostra baronia a vendere, o ricettare monture, o altre cose comprate da' soldati desertori.³⁰

Dal punto di vista normativo, dunque, non si può certo negare che i Trivulzio avessero preso le dovute misure. Le gride, come altrove, c'erano, ed erano numerose e precise: non rimaneva – cosa non da poco – che farle rispettare. Dalla gente di Retegno non si ebbe ovviamente la collaborazione sperata – problema del resto comune, come si è visto, in ogni dove – in materia di denuncia e lotta alla criminalità, data la sua naturale propensione all'illecito, nonché all'omertà e alla connivenza con i fuorilegge. Restavano gli uomini dei Trivulzio, che sembravano però tutto fuorché zelanti nel perseguire spontaneamente i malviventi che infestavano il feudo imperiale.

4.1.3. «Un rifugio de' malviventi, infestatori di questo Stato»

Stando agli storici locali, negli anni centrali del XVIII secolo il feudo imperiale di Retegno

era stato relativamente mondato dai tagliacantoni e dai malviventi che prima sfuggivano alla nemesi della legge, poiché perduravano i dissidi giurisdizionali. Un luogotenente, un attuario e quattro berrovieri formavano il corpo intero di buon governo, e, se v'era un sol carcere, fino a quattordici osterie si contavano.³¹

Più che «relativamente mondato», pare che il feudo non fosse stato mondato affatto. Era vero, semmai, il contrario: in una congiuntura di generale recrudescenza del fenomeno criminale, i malviventi vi si recavano in numero sempre maggiore, attirati dalla prospettiva di impunità data dalla giurisdizione separata e da una particolare condizione confinaria loro favorevole, che li abilitava a passare da un dominio all'altro semplicemente attraversando la strada che divideva il paese. A rendere il luogo ancor più appetibile era l'inefficacia delle gride e dei bandi fino ad allora decretati dai Trivulzio, dovuta in somma parte alla scarsa propensione alla collaborazione da parte della popolazione locale, nonché alla fiacchezza degli agenti cui era stato delegato il controllo dell'ordine e della legalità in quel dominio; in più, la presenza di un numero spropositato di bettole, distribuite tra le due metà del villaggio, certo non contribuiva a tenere lontani vagabondi e malviventi. Anche i contrabbandi, a causa della natura e

³⁰ *Ibidem*.

³¹ G. Cairo, F. Giarelli, *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, vol. II, pp. 46-47.

della posizione di Retegno, erano all'ordine del giorno. Il feudo, incastonato tra il Ducato di Milano e quello di Parma e Piacenza, e per giunta situato contigualmente al caseggiato sottoposto alla giurisdizione piacentina, offriva un ottimo riparo ai contrabbandieri, piccoli e grandi che fossero, i quali, esattamente come gli altri malviventi, potevano comodamente passare da una giurisdizione all'altra semplicemente attraversando la strada comune del paese, per poi stoccare le proprie merci nelle case di Retegno imperiale e provvedere infine a riversarle nell'uno o nell'altro Stato senza pagare alcun dazio. Si trattava come detto non solo di piccoli illeciti, di contrabbando "di sussistenza", ma spesso e volentieri anche di sfrosi di considerevole entità, che riguardavano generi ingombranti e difficilmente trasportabili per vie traverse, come testimoniato da una relazione del podestà di Codogno, nella quale si informava che «in vicinanza del luogo di Retegno, dagli ufficiali del Dazio accompagnati da soldati del reggimento Colli erano state prese alcune bestie cariche di grano a certi sfrosatori».³²

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo le richieste di arresto e consegna di malviventi rifugiatisi nel feudo di Retegno aumentarono esponenzialmente, di pari passo con la generale recrudescenza del fenomeno criminale. Sempre più frequenti erano i casi in cui gli uffici giudiziari e le autorità della Lombardia austriaca, appurato che i criminali da loro ricercati si trovassero in paese, e non potendo intervenire direttamente trattandosi di altrui giurisdizione, chiedevano ai Trivulzio di attivare i propri agenti per garantirne la cattura e l'extradizione.

Nel luglio del 1754, per esempio, giunse al principe Antonio Tolomeo una missiva del podestà di Casalpusterlengo Fernando Carbonara, nella quale si informava della presenza in paese di un pericoloso fuorilegge, tale Risario, ricercato nello Stato di Milano per «ruberie ed atti tirannici, ed alcuni uomicidj», e se ne richiedeva pertanto l'arresto e la consegna, che avrebbe avuto luogo, si garantiva, nella totale osservanza delle rispettive giurisdizioni:

Per dovuto ossequio, e per essere stato diverso, non ho pensato tentarne il di lui arresto. Ma sapendo il quanto le stia a cuore il maggior compimento di giustizia particolarmente in ordine della sterpazione d'uomini cotanto perniciosi alla pubblica tranquillità, e franchezza del commercio, per ciò passo a supplicare l'E.V. di ordinare l'arresto di detto Angelo Maria Risaro in quelle carceri di Retegno, ed indi a me come podestà di Casale, consegnato, e con la formalità [...] ciò è di mandarlo a levare da miei fanti alla bocca di quelle carceri ed l'assistenza del notaro per il rilievo delli vicendevoli atti per l'indennità di quella imperiale giurisdizione.³³

Il Trivulzio si attivò per assecondare la richiesta del Carbonara, ordinando al suo podestà Belloni di provvedere alla cattura e alla detenzione del reo nelle carceri di Retegno imperiale, in attesa della definizione delle pratiche per la sua

32 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, relazione del podestà di Codogno del 21 maggio 1752.

33 ASMi, *Trivulzio archivio milanese*, b. 126, fasc. 10, il podestà di Casalpusterlengo Carbonara al principe Trivulzio, 18 luglio 1754.

traduzione al bargello di Casalpusterlengo. Il Risario fu dunque arrestato dagli uomini del Belloni, e successivamente consegnato al Carbonara con tutte le dovute cautele e formalità:

Con averne prima prevenuto il sig.r Tomaso Tarenzi, capitano di quella milizia per oviare ogni disordine [...], questa mattina alle dodici, quando prima restato inteso con questo sig.r podestà nel sito delle altre volte, con un tavolino posto in mezzo a' confine dell'una, e l'altra giurisdizione, come mi ha ordinato V.E. è stato consegnato detto Risario al bargello di Casale Pusterlengo per tradurlo a quelle carceri.³⁴

La presenza di un «sito delle altre volte», dedicato alla specifica consegna dei rei, che aveva luogo tramite una precisa e formale cerimonia, fa capire quanto frequenti potessero essere tali operazioni tra la squadra dei Trivulzio e i giudicanti lombardi, e le misure prese per «ovviare ogni disordine» non fanno che confermare la sostanziale solidarietà dei retegnini nei confronti dei malviventi che trovavano rifugio nel feudo, nonché la loro avversione nei confronti delle forze dell'ordine.

L'anno seguente, a bussare alla porta dei Trivulzio fu il Capitano di giustizia di Milano Paolo della Silva, che, il 29 novembre, chiedeva la collaborazione del principe per riacciuffare alcuni pericolosi criminali precedentemente evasi dalle carceri milanesi, che si supponeva avessero trovato rifugio nel feudo imperiale di Retegno:

Dalle diligenze praticate, affine di far novamente detenere Gianantonio Majocco detto Sangallino, Andrea Bergamino, e due altri fuggitivi da queste carceri, essendomi emerso, che alcuni di questi [...] possano essersi rifugiati in codesto feudo imperiale, mando persone intese dei detti fuggitivi, per ispiarne gli andamenti, e supplico V.E. a voler dare gli ordini opportuni, perché, scoprendosi, che costoro vi sieno, venghino arrestati, indi consegnati ad altro de' giudici di questo Stato, che li riceverà in mio nome. Gli orrendi, e replicati misfatti di costoro [...] mi assicurano, che V.E. vorrà contribuire anche con la sua autorità alla pubblica quiete tanto da medesimi perturbata.³⁵

Il Trivulzio, volendo «volentieri concorrere al compimento di giustizia, e al castigo de' malviventi», ne accolse la richiesta, e diede le consuete istruzioni al podestà Belloni:

Circa la detenzione de' preaccennati malviventi, ella si regolerà nella maniera che praticò nella carcerazione seguita nel 20 luglio dell'anno scorso di Angelo Maria Risari [...]. Seguito l'arresto con quelle cautele che lo possono assicurare senza disordini s'intenderà col sig.r podestà di Codogno, che verrà delegato dal sig.r Capitano di Giustizia per la successiva consegna ne confini, la quale eseguirà a norma

34 *Ivi*, Il podestà di Retegno imperiale Belloni al principe Trivulzio, 21 luglio 1754.

35 *ASMi, Trivulzio archivio milanese*, b. 126, fasc. 16, Il Capitano di giustizia Paolo della Silva al principe Trivulzio, 29 novembre 1755.

del praticato nel caso del suddetto Risari [...] con la consueta attenzione che non venga punto pregiudicata la mia giurisdizione in detta mia Baronia.³⁶

La collaborazione tra il principe Antonio Tolomeo e gli uffici giudiziari della Lombardia austriaca non risolse tuttavia minimamente il problema della criminalità a Retegno, problema che, al contrario, non fece che intensificarsi. Nel 1766 il Firmian si lamentava infatti con il plenipotenziario Botta delle continue grane causate al Ducato di Milano dal confinante feudo dei Trivulzio che, a dispetto delle gride emanate in tal senso, e dell'estradizione di non pochi ricercati, seguitava, e in misura sempre maggiore, a fungere da vero e proprio ricovero per i ladri e i malviventi che imperversavano in Lombardia:

È da molto tempo, che il Feudo Imperiale di Retegno posseduto dal sig.r P.pe Trivulzi è il sicuro scandaloso ricovero di facinorosi, e particolarmente di ladri e borsajuoli quali colle loro ruberie infestano continuamente questo Stato, e proprio colà si ritirano a dividere, ed a' godere le altrui spoglie, senza nessun timore d'essere sorpresi, ed arrestati dalla giustizia punitiva della Lombardia Austriaca, mentre hanno tali aderenze, e connessioni, che per il solito canale del nominato P.pe non è sperabile di farne avere neppur uno.³⁷

Numerose e regolari erano le segnalazioni inviate a Vienna dal governo milanese, nelle quali si lamentava l'impossibilità di catturare i criminali che, braccati dalle famiglie di giustizia o dalle squadre militari, sovente si rifugiavano a Retegno, mettendosi al riparo della giurisdizione trivulziana e vanificando così gli sforzi profusi da soldati ed esecutori per catturarli, nonché della sempre più scarsa collaborazione fornita dagli uomini delegati al mantenimento dell'ordine in quel dominio.

La questione, tuttavia, negli anni Sessanta non riguardava più la sola Lombardia austriaca: a Retegno si era insediata in quel periodo una vera e propria banda organizzata, i cui componenti, suddivisi in diversi manipoli, operavano sistematiche razzie negli Stati della penisola italiana, spingendosi sovente anche oltre le Alpi, per poi ritrovarsi regolarmente in quel villaggio, ove provvedevano in tutta tranquillità alla divisione della refurtiva. Infatti, come risulta da un rapporto fatto al pretore Antonio della Somaglia, nel marzo del 1766 i membri della banda erano distribuiti tra Tirolo, Francia e Lombardia austriaca:

Borsaroli di Retegno che erano in Ispruk pendente il soggiorno della Corte: Crespino, Rastello, Bianchi, Molinone, Bojetta, Ocialone, Boggino, Ciccimaman,

36 *Ivi*, Il principe Trivulzio al podestà di Retegno imperiale Belloni, 29 novembre 1755.

37 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. «Insinuazioni premurose del Governo al ministro plenipotenziario conte commissario imperiale affinché anch'egli si presti all'estirpazione de' malviventi rimpiazzati ne' feudi imperiali, e segnatamente in Retegno - 1766», riservata al plenipotenziario Botta Adorno del 18 febbraio 1766.

Gingino, Sansossi, Cupido, Il Moro Vigentino, Tognetto della Veronica. Titino, il quale presentemente ancora si trova in Francia. Gli altri tutti sono in Paese, ed alcuni erano in Milano nel giorno che sortì la mascherata delle Chicare.³⁸

Inoltre, come non mancava di ribadire il Firmian, la banda poteva contare su una fitta rete di informazione e protezione, oltre che sulla connivenza degli sbirri locali.³⁹ Il problema era serio e radicato, e le continue richieste di un intervento dell'Impero, unite alla consapevolezza del fatto che dal Trivulzio – o, per meglio dire, dai suoi agenti – ormai non ci si potesse più aspettare la dovuta collaborazione, spinsero le alte autorità viennesi ad occuparsi della faccenda. Il principale ostacolo era di ordine gerarchico, in quanto l'imperatore, osservava il Kaunitz, «non poteva mai permettere sotto qualunque colore alla Duchessa di Milano di esercitare atti giurisdizionali in un feudo immediato dell'Impero».⁴⁰ Non sarebbe stato dunque opportuno impiegare, come auspicato da Firmian, gli esecutori milanesi,⁴¹ poiché un tale intervento in un feudo imperiale avrebbe dato vita ad un serio conflitto giurisdizionale, con il rischio di creare inoltre un pericoloso precedente. I giudicanti lombardi avrebbero dovuto tutt'al più concentrarsi, come del resto già stavano facendo da alcuni mesi, sui membri della banda attivi nel Ducato di Milano. L'intervento a Retegno doveva essere invece ordinato dall'imperatore stesso, in quanto diretto responsabile del feudo in questione, e al tempo stesso, in qualità di coreggente, supremo comandante delle truppe austriache stanziato nella penisola. Così, il cancelliere comunicò al plenipotenziario Firmian le valutazioni fatte e le provvidenze stabilite:

Mi sono dunque indirizzato immediatamente a Cesare, al quale ho posto in considerazione, che l'armata esistente in Italia non è meno dell'Imperatrice Regina, che sua, spendendosi ora doppie patenti, e tutto operandosi in nome comune. Con questo principio di fatto, gli ho riflettuto, che ordinando la Sacra Maestà Cesarea al suo maresciallo conte Serbelloni di prendere da V.E. i lumi necessari per mandare segretamente un distaccamento a Retegno, e sorprendere, detenere, condurre a Milano e consegnare al foro civile, i malviventi colà annidati, esercitava un atto di assoluta sovranità, e lo esercitava colle proprie truppe, e in un suo territorio; cosa che avrebbe eccitati gli applausi di tutta Italia, poiché avrebbe dato a conoscere, che quantunque lontano, sapeva, e solea sostener la giustizia, ed assicurare la tranquillità de' popoli. Ebbe Sua Maestà Cesarea la clemenza di

38 *Ivi*, lista in calce al rapporto ricevuto dal conte Antonio della Somaglia nel marzo del 1766.

39 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 98, Fasz. 2, Firmian a Kaunitz, 4 marzo 1766.

40 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, Kaunitz a Firmian, 27 marzo 1766.

41 «Premuroso come devo essere di cercare il riposo, e la sicurezza di questi sudditi di S.M., e di estirpare almeno i capi di detti borsaroli, e ladri ho richiesto il Sig. Ministro Plenipotenziario Imperiale Marchese Botta di permettermi, che spedisca colà colle necessarie cautele, ed in quel tempo, che io saprò essere a proposito, la sbirraglia di questo Stato per arrestarli, e tradurli in queste carceri». HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 98, Fasz. 2, Firmian a Kaunitz, 4 marzo 1766.

benignamente approvare, e gustare questo mio ossequioso suggerimento [...] ed ho già dato in conseguenza gli ordini al Consiglio di guerra.⁴²

Il Firmian, felicitandosi del «sodo pensiero» di impiegare le truppe imperiali per snidare i malviventi di Retegno, ritenne opportuno comunicare al cancelliere alcune cautele da lui ritenute indispensabili per la buona riuscita dell'operazione, viste anche le abitudini dei malviventi stessi, che avevano «costume di dividersi in piccole compagnie, e di girare tutte le città d'Italia [...] ed altre città della Francia, ed indi di ritrovarsi in Retegno in certi tempi dell'anno a dividere le altrui spoglie con farne parte a chi li protegge», oltre che le particolari caratteristiche del luogo, tali da rendere auspicabile, per quanto non semplice, la maggior sinergia possibile con i giurisdicenti piacentini:

Retegno è diviso in imperiale, e piacentino. La metà della strada di questa terra è imperiale e l'altra metà piacentina, e così il caseggiato, onde conviene, che ora me la intenda con tutta la riserva colla Corte di Parma, e perché permetta che in ogni caso la truppa perseguiti i fuggitivi nel di Lui territorio, il che sarebbe la meglio, e perché meco agisca di concerto, il che sarà difficile da porre in atto pratico sul momento, che avrò l'avviso che i ladri, borsaroli, e malviventi siano in Retegno.⁴³

Sarebbe stato dunque più che utile attendere il momento di massima concentrazione di criminali nel feudo, in modo tale da poterne catturare un buon numero, nonché accordarsi con il governo parmense, al fine di bloccare eventuali fuggitivi. La retata, considerata la pericolosità dei soggetti, avrebbe inoltre richiesto l'impiego di un nutrito contingente: la truppa, ricordava infatti il Firmian, avrebbe dovuto «sul momento marciare in buon numero, perché alle volte vi si trovano pozzolaschi, ed alessandrini».⁴⁴ Il plenipotenziario prese quindi accordi con il ministro di Stato parmense Guillaume du Tillot, il quale naturalmente non diede il via libera ad eventuali sconfinamenti delle truppe imperiali, ma si limitò ad assicurare la collaborazione dei giurisdicenti piacentini in caso di tentativo di fuga da parte dei criminali, dietro la garanzia che «quegli arrestati, che fossero suoi sudditi, siano immediatamente consegnati», e viceversa.⁴⁵

L'operazione così scrupolosamente pianificata e attuata ebbe evidentemente successo, come ugualmente ebbero successo le azioni parallele intraprese nei mesi precedenti dagli uffici giudiziari del Ducato di Milano, volte alla cattura dei membri della banda che si trovavano fuori Retegno. Il 23 aprile, infatti, il conte della Somaglia comunicava con soddisfazione che

42 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, Kaunitz a Firmian, 27 marzo 1766.

43 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. «Insinuazioni premurose del Governo», Firmian a Kaunitz, 8 aprile 1766.

44 *Ibidem*.

45 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 25, fasc. «Insinuazioni premurose del Governo», riservata di Firmian al ministro parmense du Tillot, 9 aprile 1766.

dopo la detenzione dei due borsaroli, Boggino e Molinone, e delle due successive, dei così nominati Forcheteù, e Stramaggiore, e con la provvida determinazione di aver mandato fuori di paese la moglie di Bojetta, è già decorso quasi tre settimane, che in Milano, non si sente mancato né orologi, né scatole, né borse. Già a V.E. sarà noto come dalla mia famiglia siano stati arrestati tre altri soggetti di Retegno, che [...] devo rimettere al podestà di Lodi.⁴⁶

Quattro giorni dopo fu assicurato alla giustizia anche «il famoso borsarolo Sansossì, che è della nota compagnia»,⁴⁷ mentre il Moro Vigentino, benché fermato a Pavia, riuscì, grazie alla complicità di un soldato, a fuggire e a far perdere definitivamente le proprie tracce.⁴⁸

A quasi un anno di distanza il Firmian continuava a felicitarsi (e vantarsi) con la cancelleria viennese della buona riuscita dell'operazione, pur riconoscendo le successive difficoltà procedurali derivate dall'estrema organizzazione e preparazione della banda di Retegno, e non nascondendo i propri timori circa un possibile futuro ripresentarsi di analoghi problemi:

mi è riuscito con infinito studio, e qualche spesa considerabile ancora di farli attrappare, ed arrestare quasi tutti in questo Stato, persona per persona, ed in diversi tempi, e luoghi, col piacere di esserci riuscito, giacché se ne trovano attualmente 24 o 25 in queste regie carceri, e si sta maturando il loro destino, che non costa meno di studio, ed applicazione, poichè avendo eglino l'arte comune di non lasciarsi cogliere con corpi de' delitti de' loro furti, che passano da una mano all'altra nell'atto del furto stesso, ed essendo tutti instrutti a rispondere ne' loro costituiti di una stessa maniera, e tale che circoscrive le ulteriori inquisizioni fiscali, tutti celebri, tutti conosciuti, tutti famosi nell'infame mestiere, non si trova però appiglio certo, secondo le regole, e pratiche criminali di questo Stato, per condannarli ad una pena, che non lasci luogo a temere di averli un'altra volta infesti, e di ritorno alle solite piraterie in questo Stato, e nel Mantovano.⁴⁹

4.1.4. «La disgrazia di essere mal servito»

Anche se la banda di Retegno era stata sradicata, il feudo continuò ad essere la meta privilegiata dei delinquenti in fuga dalle famiglie di giustizia della Lombardia meridionale, a causa soprattutto dell'ormai rinomata corruttibilità degli agenti del principe Trivulzio. Altamente ambigua era infatti la posizione del «corpo di buon governo» del feudo, nei confronti del quale, come visto, le autorità milanesi sembravano non nutrire alcuna stima. L'ipotesi più probabile è quella della connivenza, volontaria o forzata, con i gruppi di criminali che vi

46 *Ivi*, lettera da Milano del conte Antonio della Somaglia, 23 aprile 1766.

47 *Ivi*, lettera da Milano del conte Antonio della Somaglia, 27 aprile 1766.

48 *Ivi*, lettera da Milano del conte Antonio della Somaglia, 29 aprile 1766.

49 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 99, Fasz. 2, Firmian a Kaunitz, 21 aprile 1767.

trovavano rifugio, ipotesi corroborata da quanto avrebbe scritto in seguito il pretore di Codogno Gian Fedele Alfieri, il quale, in una relazione su Retegno, osservava che il governo delegato dai Trivulzio «non doveva essere il migliore, né il più disinteressato». ⁵⁰ La pressoché totale assenza di documentazione riguardante indagini e operazioni interne eseguite spontaneamente dai delegati lascia inoltre intendere come questi ultimi intervenissero solo ed esclusivamente dietro precise sollecitazioni dei Trivulzio, i quali, da parte loro, non mancarono mai di offrire la propria sincera collaborazione al governo milanese: le gride date dai proprietari del feudo parevano dunque restare, all'interno dello stesso, sostanzialmente inosservate, a causa della scarsa propensione del «corpo di buon governo» ad esercitare le proprie funzioni, dovuta anche al quasi sicuro rapporto di connivenza maturato con i criminali che sempre più frequentemente, e massicciamente, vi si insediavano.

Nel luglio del 1767 arrivò l'ennesima segnalazione: si trovavano a Retegno imperiale alcuni tagliaborse che avevano da poco «derubato il povero negoziante Silva in vicinanza di Pizzighettone». Il principe Antonio Tolomeo, richiesto di collaborazione, ordinò al podestà di Codogno, e pro-podestà di Retegno, Carlo Visconti, ⁵¹ di procedere all'arresto dei malviventi:

Mi scrisse esso [il podestà] ieri, che con sommo zelo, e attenzione alla prima istanza fattagli s'impadronì d'un supposto delinquente, e di tutte le sostanze che aveva. Gli ordinai per la maggior sicurezza di farlo tradurre con tutta la cautela nelle carceri di Codogno, e di stare ben oculato, che gli altri complici fossero arrestati, sempre che venissero nel feudo imperiale, ma la prima notizia fu, che questi erano rifugiati in Retegno Piacentino. ⁵²

I complici erano sì sfuggiti alla cattura rifugiandosi a Retegno Piacentino, ma il disimpegno gli era stato possibile – tale era il sospetto del Firmian – solo grazie alla soffiata di uno degli agenti del principe. Il plenipotenziario si chiedeva infatti, scrivendo al Botta, per quale motivo si fosse ottenuto l'arresto di uno solo dei malviventi, «come si poteva facilmente de' compagni correi, che anno avuta la fortuna di evadere dall'osteria detta del Baracone in esso feudo imperiale, nello stesso tempo che si erano presi li più opportuni concerti, per arrestarli tutti». ⁵³ La risposta, secondo il trentino, doveva essere la seguente:

50 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, informazione del regio pretore di Codogno Alfieri al Regio Tribunale d'appello del 13 gennaio 1789.

51 «Il mio podestà attuale di Retegno Imperiale è don Carlo Visconti che è attuale regio podestà di Codogno, e tale elezione fu fatta, acciocché la giustizia fosse meglio eseguita, e i malviventi perseguitati». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, Il principe Trivulzio al plenipotenziario Botta Adorno, 8 luglio 1767.

52 *Ibidem*.

53 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, Firmian al plenipotenziario Botta Adorno, 18 luglio 1767.

l'indolenza vi ha avuta la sua parte in que', che vi dovevano dar mano, secondo l'accordato, e non è senza grave, e veemente sospetto, che l'agente del prelodato sig. principe Trivilzi [...] abbia ad arte fatto scadere le misure prese per tale arresto, ricavando le vie dalla relazione dello stesso podestà, che si è contemporaneamente podestà di Codogno.⁵⁴

Il Firmian avanzava dunque serie riserve circa l'integrità dell'agente del principe, accusandolo di aver «negligentato, e fatto scadere quelle pratiche, che sono comuni ad ogni paese colto, per assicurare l'indennità di un derubato, con ritogliere a' ladri il maltolto, prescindendo dall'arresto e consegna de' medesimi»,⁵⁵ e arrivando di conseguenza alla conclusione che

il sig. principe Trivilzi feudatario pieno d'ottimo senso, e di rette intenzioni, e zelo pel corso di giustizia, e per la tranquillità del suo feudo e de' finitimi, ha forse la disgrazia di essere mal servito nell'esecuzione di esse sue intenzioni, e disposizioni, ed il comun grido, e fama pubblica, e l'atto pratico di vedersi tuttodi il suo feudo fatto rifugio, e nido de' malviventi infestatori de' domini limitrofi al feudo stesso, come nel caso presente, e la loro facile evasione, qualor si riclamano, non fa troppo onore all'esattezza de' suoi subalterni.⁵⁶

Del «comun grido, e fama pubblica» del feudo imperiale di Retegno quale rinomato e sicuro rifugio di ladri e malviventi si era infatti tenuto conto anche nella pianificazione della già accennata perlustrazione generale del 1766. Nella sua relazione, il segretario Fuentes spiega come fu organizzato il nutrito cordone intorno al famigerato villaggio, dove si era sicuri avrebbero tentato di rifugiarsi, visto anche lo scarso zelo dimostrato dagli agenti locali, molti dei criminali in fuga dai rastrellamenti. L'applicazione di tale accorgimento si rivelò in effetti opportuna, e registrò un discreto successo:

Si commise ad esso lui [il podestà di Codogno] di far guardare dalla sua famiglia rinforzata da una squadra di custodi de' dazj [...] di guardare li due paesi da questo a Retegno feudo imperiale, che si è ordinariamente un rifugio de' malviventi, infestatori di questo Stato, ed a Fombio Stato Piacentino, e fu' molto opportuna la disposizione, perché questi due picchetti colà posti senza movimento servirono mirabilmente alla detenzione di molti malviventi fuggiaschi, che cacciati dalle squadre di perlustrazione effettivamente credettero di cercare asilo.⁵⁷

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Sulla corruzione e sugli atteggiamenti conniventi degli sbirri cfr. per esempio C. Mangio, *La polizia toscana*, pp. 140-141.

⁵⁶ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, Firmian al plenipotenziario Botta Adorno, 18 luglio 1767.

⁵⁷ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 18, *Piano e relazione della perlustrazione generale dello Stato di Milano*.

Poco tempo dopo fu siglata, come visto, la prima convenzione tra la Lombardia austriaca e i feudi imperiali limitrofi, dei quali Retegno risultava essere senza dubbio, insieme a Castiglione delle Stiviere, il più problematico dal punto di vista della pubblica sicurezza. Vista la corruttibilità degli agenti dei Trivulzio, riesce difficile immaginare risultati molto dissimili da quelli ottenuti fino ad allora, ma ogni caso non vi fu la possibilità di misurare gli effetti di tale convenzione, poiché solo pochi mesi dopo la sua ratifica il principe Antonio Tolomeo morì, e il feudo, acquistato da Maria Teresa, venne sottoposto alla diretta giurisdizione del Ducato di Milano, rendendola così del tutto superflua.

4.2. Sotto gli Asburgo

4.2.1. Il passaggio di consegne

Il principe Trivulzio morì il 30 dicembre del 1767, senza che la vendita del feudo fosse stata «con atto pubblico perfezionata».⁵⁸ Il plenipotenziario imperiale Botta Adorno, conscio del fatto che, come da prassi, si dovesse inviare un delegato a prendere possesso del feudo vacante per tenerlo a disposizione della futura proprietaria, spedì sul posto il fiscale imperiale Antonio Everardo Rath con precise istruzioni. Questi l'8 gennaio 1768 giunse a Retegno con il compito di apprendere il feudo affinché non potesse essere preteso da altri, e di organizzarne quindi la gestione interna fintanto che il passaggio a Maria Teresa non fosse stato portato a termine.⁵⁹ Il Rath riconfermò, nelle loro cariche, molti uomini che avevano precedentemente servito i Trivulzio, tra i quali «Giovanni Ferrario capitano di Retegno Imperiale affinché invigili al buon ordine e alla quiete del feudo», li pose sotto la direzione del luogotenente Giuseppe Seghizzi Premoli, ed ottenne il rinnovato giuramento di fedeltà all'imperatore da parte della popolazione.⁶⁰

Il fatto che il Trivulzio fosse morto prima della formalizzazione dell'affare avrebbe dato la possibilità a Maria Teresa di non sborsare la cifra pattuita con il principe semplicemente attendendo l'apprensione del feudo da parte dei delegati imperiali e poi trovando un accomodamento con il figlio Giuseppe, che in qualità di imperatore poteva disporre del feudo vacante come meglio credeva. Tuttavia la sovrana, «nulla curando il profitto, che avrebbe potuto ritrarre», diede disposizioni affinché la transazione venisse portata a termine come pattuito con il principe per rispettare «il suo desiderio di vedere approvato, e protetto il

58 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, Firmian al plenipotenziario Botta Adorno, 30 dicembre 1767.

59 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, *Istruzione per il sig. fiscale imperiale anlico Anton Everardo Rath*, 4 gennaio 1768.

60 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, relazione del fiscale Rath dell'8 gennaio 1768. Oltre al Ferrario furono confermati l'attuario criminale Cristoforo Valerio e il capitano della milizia Pietro Pigo, come da patenti allegate *ivi*.

testamento, da lui fatto col preventivo reale assenso, in favore dell'albergo dei poveri». ⁶¹ Una volta appreso il feudo e definiti i dettagli della transazione con gli agenti del defunto Antonio Tolomeo, si poté dunque procedere al passaggio di proprietà: il fiscale di Codogno Carlo Maria Belloni, delegato ufficiale di Maria Teresa, e il notaio camerale di Milano Giuseppe Casanova, che doveva occuparsi del pagamento, furono inviati a Retegno, dove ad aspettarli si trovava il Seghizzi Premoli, che aveva ricevuto dal Botta istruzioni per la consegna della baronia, insieme all'espresso ordine di convocare la popolazione affinché assistesse al trasferimento dei poteri e giurasse fedeltà alla nuova proprietaria del feudo. ⁶² Ciò avvenne il 2 aprile, quando il Seghizzi Premoli, il Belloni e il Casanova si riunirono in paese, e «ricevutasi le chiavi dal subdelegato dottor Belloni delle carceri e della zecca, presente il popolo accompagnante e applaudente» ⁶³ si procedette al giuramento di fedeltà all'imperatrice regina, duchessa di Milano e nuova baronessa di Retegno e Bettola, Maria Teresa d'Austria.

Al momento del giuramento di fedeltà alla nuova proprietaria del feudo, come era del resto sempre accaduto in simili occasioni, i sudditi della baronia fecero fronte comune affinché fossero loro confermate le prerogative precedentemente godute: il loro rappresentante, il capitano Ferrario, rivolgendosi ai delegati di Maria Teresa, dichiarò che i retegnini sarebbero stati fedeli alla nuova feudataria, a patto però che quest'ultima non li avesse privati dei privilegi goduti sotto la dominazione trivulziana. Gli abitanti di Retegno imperiale giurarono infatti fedeltà alla sovrana, ma lo fecero «con espressa riserva che non venissero pregiudicati ne' loro privilegi antichi, ed in specie del libero trasporto de' commestibili, del lino in erba raccolto per loro uso su li beni che prendono in affitto sul Lodigiano, e non altrimenti». ⁶⁴ Tale richiesta – che poteva suonare al tempo stesso come una supplica e come una minaccia – era dettata, in via ufficiale, dalle lamentate condizioni di indigenza della popolazione di Retegno, la quale, se i privilegi non fossero stati confermati, sarebbe andata incontro a serie privazioni, che avrebbero potuto portare a loro volta a fenomeni di emigrazione dal feudo, a derive delinquenziali, oppure a veri e propri tumulti. La supplica inviata alla nuova proprietaria del feudo così recitava:

Giacché gli abitanti della baronia imperiale di Retegno anno l'onore d'essere fatti sudditi dell'Augustissima, e Clementissima Imperatrice Regina, sperano d'essere mantenuti nell'immemorabile loro diritto dell'esezioni sì reali, che personali, com'anche nelle solite prerogative del trasporto non solo de' frutti raccolti sopra i loro beni, ma anco fuori del territorio comprati per loro uso, tanto rispetto alla

61 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 124, Kaunitz a Firmian, 15 gennaio 1768. Il regio dispaccio del 14 gennaio 1768 si trova in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575.

62 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, istruzioni del 28 marzo 1768.

63 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, relazione del 2 aprile 1768.

64 *Ibidem*. Una copia del giuramento preparato per i retegnini si trova in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, allegata alla lettera del luogotenente Seghizzi Premoli del 29 marzo 1768.

cibaria, quanto riguardo al vestiario, e parimenti per introdurre nelle loro case d'abitazione situate nella detta baronia tutti li lini, sì in erba, che fatturati, li quali sono destinati per loro uso; per ciò [...] rassegnano la presente loro supplica perché si degni con positivo decreto confermarli la succennata esenzione, e diritto, nel modo come sopra, affinché possano continuare nella perpetua quiete, e sostentamento delle loro famiglie, mentre saranno perpetui oratori presso Sua Divina Maestà per la conservazione dell'Augustissima, e Clementissima Padrona.⁶⁵

Il direttore Pecci prese atto delle dichiarazioni dei retegnini, e fece presente alla sovrana che in fin dei conti, per evitare problemi, tale richiesta poteva essere facilmente accolta, visto e considerato che, come si ha avuto modo di vedere, nel ducato esistevano numerosi altri luoghi privilegiati, e che quindi non sarebbe stato un caso isolato. Inoltre, se si fosse deciso, per ribadire l'assoggettamento di quella popolazione, di pretendere almeno una tassa, sarebbe stato auspicabile introdurla, consigliava il cavaliere, nella forma della ben poco esosa doppia di Milano, come già praticato a Vedeseta in val Taleggio: anch'esso, come Retegno, era luogo di confine e «paese povero, composto di poveri agricoltori e operai», i quali, in caso di eccessive imposizioni fiscali, si era convinti non avrebbero esitato ad «evitare gli aggravii con la facile emigrazione nei confini limitrofi». ⁶⁶

Tali considerazioni furono accolte da Maria Teresa, che con regio dispaccio del 9 maggio 1768 diede il suo assenso alla messa in atto delle provvidenze economiche suggerite dal Pecci per il feudo recentemente acquisito, stabilendo che ai retegnini fossero «confermate bensì le implorate immunità, in benigno riflesso ancora alla notoria loro povertà; con che però in ricognizione del dominio a Noi competente debbano essi pagare una Doppia di Milano», e ricordando altresì che il mantenimento delle esenzioni riguardanti l'introduzione dei generi di prima necessità avrebbe avuto luogo in una misura che «soddisfar possa le istanze di que' poveri abitanti», ma al tempo stesso «compatibilmente colla difesa, e sicurezza delle regalie», in modo tale da preservare «le stesse regalie da que' pericoli, che potrebbero ad esse derivare, qualora tal libertà fosse indefinita». ⁶⁷ In altre parole, si ordinava di prendere le dovute precauzioni affinché i retegnini non potessero in alcun modo sfruttare le esenzioni che gli si voleva graziosamente concedere per commettere dei contrabbandi ai danni del fisco milanese.

Tutte le valutazioni e le decisioni prese sulla questione di Retegno furono dunque fissate con il regio dispaccio del 9 maggio 1768, e trovarono poi formalizzazione nell'editto del 28 gennaio seguente, con il quale si sanciva definitivamente il nuovo ordinamento interno del feudo imperiale, e in primo luogo la sua posizione giurisdizionale:

65 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 575, supplica allegata alla relazione del 2 aprile 1768.

66 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, relazione Pecci del 14 aprile 1768.

67 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, fasc. 10, copia del regio dispaccio del 9 maggio 1768.

vengono da noi resi informati li detti sudditi che l'esercizio della giurisdizione degli accennati due feudi resta da S.M. commesso ai tribunali di questo Stato a norma di quanto viene disposto dalle Nuove Costituzioni, e degli ordini reali; e che però niun delinquente potrà godere dell'asilo negli suddetti feudi ed essere immune dalle procedure ordinarie della giustizia punitiva, la quale potrà essere esercitata ne' luoghi predetti coll'autorità ordinaria, e con le regole comuni a tutte le altre parti di questo regio dominio.⁶⁸

L'obbiettivo principale, ovvero quello di sottoporre Retegno alla giurisdizione ordinaria del ducato, era stato – formalmente – raggiunto: una volta venuto meno lo spazio giurisdizionale autonomo dato dalla dominazione trivulziana, si poteva ben sperare che i problemi di ordine pubblico, così come i problemi legati alla cattura dei criminali, non si sarebbero più verificati.

Quanto all'aspetto economico, fu adottata la linea indicata dal Pecci, che prevedeva, come visto, una parziale perpetuazione dei privilegi e delle esenzioni, unita all'applicazione di una lieve, quasi simbolica, pressione fiscale:

Volendo S.M. far godere a questi nuovi sudditi gli effetti della Sua reale munificenza, si è degnata non solo di ritenerli immuni da qualunque carico reale o personale, con che in ricognizione del dominio debbano essi pagare una doppia di Milano, come si pratica nel luogo di Vedeseta; ma ha voluto eziandio accordare ai medesimi l'esenzione dai dazi per i generi necessari alla loro sussistenza, caricando il Suo Regio Erario d'indennizzare la Ferma Generale della corrispondenza di detti dazi a forma del temperamento conciliato dal Supremo Consiglio d'Economia.⁶⁹

Le merci esenti consistevano nello specifico in «lino in erba carra settanta; butirro rubbi duecento quaranta; riso somme cinquanta; melica, miglio, e minuti moggia ottocento».⁷⁰ Oltre all'indennizzo relativo ai mancati introiti daziari sui beni di prima necessità, alla Ferma andò anche la gestione diretta delle regalie di sale, tabacco e acquavite, mentre la gestione delle osterie, quella dei prestini, gli affitti dei terreni e quelli delle case furono messi a disposizione dei migliori offerenti, anche se non fu immediato trovarne: le condizioni contrattuali – così come, in generale, quelle del feudo – non parevano più favorevoli come lo erano state sotto i Trivulzio, e secondo gli interessati «allontanavano la speranza di un lucro eguale al passato».⁷¹

La Doppia di Milano dovuta dai retegnini fu regolarmente introitata per i primi sette anni, dal 1769 al 1776, dopodiché gli abitanti della baronia smisero di pagare: nel 1788, dopo ben dodici anni di morosità, il Consiglio di governo aprì finalmente una procedura, attivando la Camera dei conti affinché indagasse

68 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, fasc. 10, editto del 28 gennaio 1769.

69 *Ibidem*.

70 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, fasc. 11, *Nota dei generi da concedersene l'estrazione agli abitanti di Retegno con Bettola* allegata al già citato dispaccio del 9 maggio 1768.

71 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, relazione del 7 settembre 1770.

sulle modalità di riparto e riscossione della Doppia nel lasso di tempo in cui quest'ultima era stata regolarmente pagata, al fine di calcolare l'importo dovuto. Si riuscì a scoprire ben poco, se non che il già citato capitano Ferrario, rappresentante dei retegnini, «si dava la premura di fare un riparto sui focolari, e di riscuoterne la rispettiva tangente»: questa procedura, secondo la Camera, poteva essere adottata «anche per l'avvenire, o col mezzo del Cancelliere distrettuale, o di qualche individuo del comune». Si avvisava inoltre che gli osti e i prestinai si erano sempre rifiutati di «concorrere nel riparto, per la ragione che ne' loro contratti non gli è stato imposto verun peso».⁷²

4.2.2. I contrabbandi: bastone e carota

A partire dal 1769, anno in cui venne formalizzata la vendita del feudo all'imperatrice regina Maria Teresa, e in cui si verificò la conseguente presa in carico da parte ai tribunali del Ducato di Milano dell'amministrazione della giustizia, per circa un decennio non si registrarono particolari problemi di ordine pubblico legati, in maniera diretta o meno, a Retegno, né si ebbero notizie di assembramenti di criminali in quel paese: la questione, con la fine dei privilegi giurisdizionali, pareva pressoché risolta. Lo stesso non si può dire dei contrabbandi, che in quel decennio invece si intensificarono, raggiungendo in alcuni frangenti dimensioni e dinamiche tutt'altro che trascurabili, come testimoniato dalle indagini e dai processi a carico dei nuovi sudditi di Maria Teresa. In data 24 settembre 1770 il maresciallo Botta Adorno scriveva al plenipotenziario Firmian per metterlo al corrente della doglianza recapitatagli dagli abitanti di Retegno in seguito al sequestro di una partita di uova eseguito dal bargello di Codogno:

Dalla comunità del feudo di Retegno mi viene esposto, che nell'ultimo giorno d'agosto p.p., furono condotte e depositate in Retegno diverse corbe d'ova, che come si asserisce con licenza di S.A. Ser.ma il sig. Duca di Modena Amministratore erano state ammassate, e conservate in Codogno, ed in quei contorni con facoltà di estrarli dallo Stato di Milano [...] furono di poi le ova depositate in Retegno per avere comodità di estrarle, e condurle altrove, ciò che è d'inveterata consuetudine, e coerenza all'immunità, e privilegi sempre conservati al feudo imperiale di Retegno; quando ecco, che per ordine del podestà di Codogno a dì 11 del cadente settembre capitò quel bargello in Retegno a sequestrare le ova sudette, per poter trasportare le quali fu' il dottor Ferrari obbligato a prestare la pretesa sigurtà, e così acquietò il popolo, cui troppo era sensibile il vedere una novità mai praticata, e contraria alli privilegi sempre goduti in quel feudo. Ora la comunità è ricorsa a me per impetrargli da V.E. la manutenzione degli antichi suoi privilegi.⁷³

72 ASMi, *Censo*, p.a., b. 1831, la Camera dei conti al Regio Consiglio di governo, 28 novembre 1788.

73 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 573, il plenipotenziario Botta Adorno a Firmian, 24 settembre 1770.

Si era dunque sfiorata la sollevazione degli abitanti di Retegno, evento che fu sventato dall'intervento del loro delegato, il capitano Giovanni Ferrario, il quale si presentò – così si affermava – come garante, rendendosi personalmente disponibile alla custodia cautelare, in qualità di rappresentante della comunità, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle indagini. I retegnini, in ogni caso, sembravano non avere alcuna intenzione di permettere che la confisca delle merci contestate avesse seguito, considerando quest'ultima un'operazione inammissibile, in quanto lesiva dei privilegi confermatigli appena due anni prima dalla nuova proprietaria del feudo: per questo motivo chiedevano giustizia. Il Botta, come plenipotenziario imperiale, chiese dunque a Firmian di valutare attentamente la delicata situazione, e di deliberare affinché fosse raggiunta una soluzione «di giustizia e conveniente alle circostanze di questa emergenza», nonché di prendere in considerazione l'idea di mostrare clemenza trattando quegli abitanti con «qualche moderazione, e dolcezza», piuttosto che perseguire duramente quell'eventuale illecito, espediente che avrebbe concorso a renderli in futuro «più docili, ed obbedienti».⁷⁴

Il Firmian, che aveva nel frattempo ordinato al podestà di Codogno di svolgere le debite investigazioni, comunicò al commissario quanto era emerso dalle indagini:

Avendo oggi ricevuto da quel podestà l'attesa relazione, ho potuto riconoscere l'irrelevanza del ricorso stato presentato dal capitano Ferrari, nel quale si suppongono varj fatti, che non si trovano sussistenti. Essendo vegliante in questo stato una grida generale del 1767 proibitiva dell'estrazione delle uova, ed essendo stato dichiarato con altra successiva del 1769, che una tal'estrazione dalla provincia lodigiana resti assolutamente proibita dal principio del mese di settembre a tutto il mese di maggio, ha creduto il bargello di Codogno di poter sequestrare nell'11 dello scorso settembre nell'osteria della Corona di Retegno le 39 corbe d'uova già preparate per condursi a Genova. Non fu' prodotta dal condottiere, né è stata fin'ora esibita da altri alcuna licenza [...] le stesse bollette del dazio non potrebbero essere, che dei mesi di giugno, luglio, e d'agosto, giacché per gli altri mesi resta proibito ai cassieri di concedere qualunque bolletta [...] così le bollette, se vi sono, probabilmente saranno riferibili alle estrazioni già fatte in quel tempo, e non a quelle, che vorrebbero farsi nei mesi vietati.⁷⁵

Si trattava dunque di un atto di contrabbando a tutti gli effetti: tentare di esportare quelle uova nel mese di settembre significava contravvenire a una precisa normativa, che nulla aveva a che vedere con i privilegi concessi agli abitanti di Retegno, relativi «ai carichi reali, e personali, e all'introduzione di alcuni generi necessarj al consumo di quella popolazione limitati a certa quantità dal Supremo Consiglio d'Economia». Risultava pure evidente il tentativo, da parte dei retegnini, di giocare sull'equivoco, provando da un lato a presentare permessi

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, Firmian a Botta Adorno, 3 ottobre 1770.

scaduti sperando di non incappare in controlli accurati, e dall'altro, qualora ve ne fosse stato bisogno, tentando di far leva, in modo indefinito, sui tanto decantati privilegi loro confermati dall'imperatrice regina, la quale però tutto avrebbe desiderato fuorché la «continuazione delli sfrosi, e monopoglj, specialmente nei Generi più necessarj».⁷⁶ La quantità di merce, inoltre, era notevole, e la destinazione dell'intera partita (Genova) già definita: difficile pensare che si trattasse di semplice contrabbando di sussistenza, più verosimile è l'ipotesi di un sistema di smercio organizzato.⁷⁷ Di tutto ciò era convinto il Firmian, secondo il quale «in ordine al merito dell'affare non ha alcun giustificato fondamento il reclamo della comunità di Retegno, e per meglio dire del Capitano Ferrario, il quale è molto sospetto di aver parte in questo monopoglio». Concludeva tuttavia il plenipotenziario:

Nonostante però tutto questo io concorro volentieri nei prudentissimi sentimenti di V.E., e quantunque l'accennata grida del 1769 sia stata pubblicata anche in Retegno, e perciò non ne possano questi abitanti allegare ignoranza; tuttavia io sarei di parere di condonare in questo caso in via di grazia la pena incorsa per la contravvenzione, di cui si tratta, presumendo a quest'effetto nei contraventori la buona fede per avere un fondamento da usare con i medesimi tutta la dolcezza, e moderazione. Qualora l'E.V. approvi questo sentimento, io farò spedire all'ufficio di Codogno gli ordini convenienti, perché sia liberato il capitano Ferrario dalla siccurtà, ed assoluti dalla pena i contraventori, diffidando intanto quel pubblico dell'obbligo, che ha di osservare le gride generali, salve soltanto le immunità accordategli da S.M. [...]. Crederei, che in questo modo verrebbero secondate le premure di V.E.; e a un tempo potrebbero essere contenti quelli, che avrebbero dovuto subire l'incorsa pena, e questo blando contegno servir dovrebbe per l'avvenire a porre quella comunità nella dovuta avvertenza.⁷⁸

Così avvenne: il Ferrario fu rimesso in libertà, i retegnini graziati. Prevalse dunque la linea della clemenza e della fiducia, unita però alla minaccia di seri provvedimenti nel caso in cui quella fiducia fosse stata tradita: ovvero, come confermava Firmian un mese dopo, «procedere con qualche dolcezza, ma che faccia insieme conoscere a quei sudditi il loro dovere, e che incombe anche ad essi di ubbidire, ed eseguire le pubblicate leggi come tutti gli altri sudditi di questo Stato»,⁷⁹ posta l'impossibilità di «gioire di quella libertà, che avevano in

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ La «corba» era un recipiente di vimini decisamente capiente. Come detto, ne furono sequestrate ben 39, tutte destinate a Genova: un viaggio simile, per una simile quantità di merce, avrebbe verosimilmente richiesto una certa organizzazione, sia nel caso di uno spostamento in blocco, sia in caso di successiva suddivisione del carico tra varie squadre di spalloni. Su quest'ultima modalità di trasporto si sofferma più volte, per vari generi, F. Costantini, *Il contrabbando tra Stato di Milano e Stato Veneto nel Settecento, passim*.

⁷⁸ ASMi, *Fendi imperiali*, b. 573, Firmian al plenipotenziario Botta Adorno, 3 ottobre 1770.

⁷⁹ *Ivi*, Firmian al plenipotenziario Botta Adorno, 3 novembre 1770.

tempo de' passati feudatari, quale oggi non può essergli permessa per vestire una natura diversa». ⁸⁰

4.2.3. La perquisizione del 1774

Siccome gli sfrosi non diminuivano, e siccome i retegnini parevano tutto fuorché intenzionati a redimersi, si decise di intervenire nuovamente, e questa volta – tale era l'intenzione – con minor riguardo. Nell'aprile del 1774 fu ordinata dal Magistrato Camerale una perquisizione a tappeto di molti locali del paese in cui si riteneva fossero stipati generi di contrabbando, con le seguenti motivazioni:

Si tratta d'affare, che deve essere esemplare, e tendente a sradicare per quanto si può simili abusi da un luogo, nel quale, e per la cattiva situazione sua, e per le altre circostanze, che vi concorrono, rarissime sono state sempre le perquisizioni, e le visite quasi sempre pericolose per chi si è azzardato di farle, e dove per un resto di pretesi privilegi si credono quegli abitanti autorizzati a molte irregolarità impunemente. ⁸¹

La perquisizione, della quale si conserva un dettagliato resoconto, ⁸² fu eseguita il 14 di quel mese da «Carlo Tatti, direttore per il R.I.M. Camerale residente in Codogno», coadiuvato da «Giovanni Domenico Baldi, notaro attuario del regio ufficio pretorio di Codogno e di Retegno imperiale», e «scortato di Fortunato Oselli, console locale e tre squadre di guardie ed alcuni patentati della comunità di Codogno». Un discreto spiegamento di forze (comprendenti i suddetti «patentati», ovvero gli uomini d'arme), ⁸³ che lascia intendere quanto fosse ritenuto sconveniente compiere un simile atto senza un'adeguata copertura dalla possibile reazione dei paesani. Giunta la comitiva a Retegno, il direttore Tatti e l'attuario Baldi si recarono prima di tutto

nella casa del signor Giovanni Ferrario, Capitano di esso luogo, al quale comunicato avendo lo stesso signor Direttore l'affare di cui si trattava, ha mostrato un certo ricapito toccante la riserva di qualche ragione feudale di Retegno Imperiale suddetto [...] cercando o sia pretendendo con questo che il medesimo signor Direttore desistesse di mettere in esecuzione quanto aveva ideato in seguito al prelodato ordine superiore. ⁸⁴

80 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, fasc. 11, Firmian a Botta, 20 ottobre 1770.

81 HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 109, Fasz. 1, nota allegata alla consulta del Magistrato Camerale 9 maggio 1774.

82 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, fasc. «Atto di perquisizione seguita in Retegno in materia di contrabbandi», relazione dell'attuario Baldi della pretura di Codogno della perquisizione eseguita in data 14 aprile 1774.

83 Simili operazioni rientravano infatti nelle mansioni del corpo di fresca istituzione: L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento*.

84 *Ibidem*.

Il siparietto era il medesimo: ad ogni intromissione negli affari di Retegno si rispondeva tirando in causa la serie di veri o presunti privilegi goduti da quella comunità, con accezione sempre volutamente inclusiva e tendente al vago. Al tempo stesso il delegato Ferrario era solito presentarsi, agli occhi delle autorità, come garante della quiete pubblica e della legalità, riportando all'ordine i riotosi compaesani, sempre inclini alla sollevazione. Gli effettivi privilegi tuttavia non erano in realtà mai pertinenti ai provvedimenti cui si tentava di sottrarsi, ed in questo caso si trattava di un legittimo atto di perquisizione ordinato da Milano, alla cui giurisdizione Retegno, pur essendo un feudo imperiale, faceva ormai capo dal gennaio del 1769. Inoltre, a differenza di quanto accaduto quattro anni prima, quando semplicemente si protestò a seguito del presunto abuso, questa volta si tentò addirittura di impedire direttamente lo svolgimento della perquisizione: risulta dunque abbastanza evidente come il Ferrario fosse perfettamente a conoscenza di quanto sarebbe stato scoperto in paese, e che per questo tentasse di evitarne l'esecuzione accampando ogni possibile scusa, ma con l'unico risultato di rischiare di fornire così una involontaria ammissione di colpevolezza. Naturalmente dall'altra parte non si accettarono ragioni, e il capitano Ferrario dovette accontentarsi della garanzia che «il ridetto signor Tatti facesse seguire al minor strepito e figura di giudizio le perquisizioni suddette», accorgimento forse gradito anche allo stesso Tatti, in quanto avrebbe implicato minori disordini rispetto a un'esecuzione plateale.

Stabilito che «qualora si fossero ritrovate cose contro gli ordini, fossero riposte ed assicurate nella zecca», la perquisizione ebbe inizio. Riporta l'attuario Baldi:

In seguito a che essendo partiti, ci siamo portati:

P.mo Nelle case dell'osteria all'insegna della Corona, tenuta in affitto da Vitale Antonio Battera, dove dopo fatta eseguire per ordine del suddetto signor direttore Tatti esatta perquisizione [...] sono stati ritrovati in altra delle stanze superiori contigua alla cassina di detta osteria, un mucchio di stracci bianchi del peso di circa 75 rubbj, ed altro mucchio di stracci neri compresi 8 sacchi pieni delli stessi in questa stessa notte comprati da alcuni recattoni del peso di circa 40 rubbj, come ha il detto Battera asserito, ed altro mucchio di stracci bianchi di circa rubbj 10, di ragione di Bartolomeo Ghiggino di lui cameriere, come ha pure lo stesso detto; e nella cantina della stessa osteria in un baullo esistente sotto i vasselli, 2 libbre di tabacco forastiere in corda ad uso di masticare, che ha confessato d'avere in altro de' scorsi giorni avuto da un forastiere per dare ad un suo amico, il quale poi non lo volle per non averlo trovato di perfetta qualità

2.o Passati nelle case del prestino tenuto in affitto da Giuseppe Gibelli, dove fatta eseguire nel modo come sopra la debita perquisizione in una delle stanze inferiori sono state ritrovate ventine d'ova numero cento cinquanta circa disposte in diverse sportelle e corbe state comprate nel di lui prestino, come ha asserito Marianna Bertoli, di lui moglie.

3.o Passati nell'osteria detta del Cristo, tenuta in affitto da Giovanni Battista Be-

roldi, nella quale [...] sono state ritrovate sotto di un piccolo andito attiguo alla cucina ventine di ova numero cinquanta circa, che ha asserito d'aver comprato per uso di sua osteria.

4.o Passati nella casa di certo Francesco Stagliati, nella quale [...] si sono ritrovate in cucina duecento sessanta circa ventine d'ova riposte in diverse corbe grandi, ed in un'altra più piccola già trovata allestita e coperta di tela grossa cucita ed in due altri cavagni bozzoli di fresco portatigli per vendersi poi ai mercati milanesi e pure genovesi, come ha deposto una certa Maria Cattarina Pollina, di lui vicina, e presente a tale perquisizione.

5.o E da ultimo, passati all'osteria detta del Rota, tenuta in affitto da Carlo Crippa, [...] è stato ritrovato nella stalla di detta osteria un mucchio di stracci bianchi del peso di rubbj 80 circa ed altro mucchio di stracci neri del peso di circa rubbj 10, e nella cantina è stato ritrovato un recipiente di legno volgarmente detto navazzolo, nel quale eranvi circa rubbj 6 di salnitro coperto con alcune asse, il quale ha asserito averlo ne' giorni scorsi comprato da due salnistrari del luogo di Fombio Piacentino, per rivendere nella città di Lodi.

Seguite finalmente le riferite perquisizioni, si sono trasferiti di nuovo alla casa del predetto signor capitano Ferrari, per il riglievo delle cose, come sopra, perquisite, il quale al fine di ovviare maggior pubblicità si è offerto di fare obbligazione, come ha fatto in scritto, sotto questo giorno, di renderne il conto al R.D. camerale o farle riporre in sicuro, la quale resta nelle mani del più volte detto signor direttore Tatti.⁸⁵

Durante l'esecuzione della perquisizione ordinata dal Magistrato Camerale per fare luce sui traffici retegnini fu dunque, come volevasi dimostrare, rinvenuta e confiscata dagli uomini del Tatti una grande quantità di merci di contrabbando di ogni specie. Nessuna di esse rientrava, naturalmente, per qualità o quantità, nel novero dei generi liberamente estraibili dai retegnini: da un lato merci di basso valore, ma in enormi quantità, per un totale di circa 1.700 kg di stoffe grezze e di 7.200 uova (la cui estrazione, come visto precedentemente, era peraltro tassativamente vietata da settembre a maggio), dall'altro beni più pregiati come il tabacco e i bachi da seta, oltre a quasi 50 kg di salnitro.

A colpire maggiormente sono le esorbitanti cifre relative agli stracci e alle uova: ammassi di una tale entità sarebbero stati sufficienti a fugare ogni dubbio riguardante i traffici che avevano preso piede in quegli anni nel luogo di Retegno. Un simile volume di merci difficilmente poteva essere ricondotto al solito schema dei piccoli sfrosi tradizionalmente perpetrati, giocando sull'equivoco, dagli abitanti del villaggio per sbarcare il lunario, ma doveva ancora una volta verosimilmente fare riferimento ad una catena di contrabbandi, organizzata e a scopo di lucro, che aveva trovato in quel luogo più unico che raro un comodo e valido magazzino di stoccaggio. I tentativi di spiegazione degli

85 *Ibidem*.

interessati, naturalmente, non reggevano. Il *modus operandi* risulta lineare: acquisto delle merci in un dominio, temporaneo deposito nel luogo di Retegno in attesa del momento propizio, e infine passaggio nell'altro dominio senza pagare dazio mediante il solito, semplice attraversamento della strada. Così anche per i bachi da seta, destinati ai mercati milanesi e genovesi, e per il nitrato, acquistato a Fombio e diretto a Lodi.

I generi sequestrati, in attesa di essere tradotti a Lodi come corpo del delitto, furono isolati e rinchiusi «sotto la garanzia di quel capitano Giovanni Ferrario», il quale assicurò tutta la collaborazione possibile ma al tempo stesso richiese di «dilazionare il trasporto de' generi invenzionati in pendenza d'un ricorso di quegli abitanti di Retegno». Tale dilazione, inizialmente negata dal Tatti, fu poi di fatto ottenuta tramite minacciose pressioni di una «adunanza di popolo dimostrante tumulto». ⁸⁶ Il motivo di tale insistenza è presto detto: nei giorni immediatamente successivi sparì gran parte delle merci sequestrate. A richieste di lumi da parte degli uomini del Tatti i retegnini risposero con banali scuse o con l'omertà, ma anche con comportamenti apertamente provocatori, come quello tenuto dall'oste Giambattista Beroldi, il quale interpellato circa la sparizione di parte delle merci contestate «rispose con molta audacia aver consunte le 50 ventine d'ova in una frittata». L'ingovernabilità della situazione, data anzitutto dalla scarsità di uomini e mezzi a disposizione in loco, spinse dunque il Tatti a richiedere «l'assistenza degli ussari, e dell'infanteria per essere abilitato al trasporto de' pochi generi invenzionati rimasti, prima che [fossero] anch'essi trafugati», considerando che

non furono trasportati nemmeno li restanti [...] per un appreso ragionevole timore di sediziosa insistenza; che traspira da più fatti la forte congettura d'animo torbido, e resistente di quegli abitanti; che si è già palesata nel capitano Ferrari la qualità di capo-popolo nell'aver voluto senza titolo ostare all'ordinato trasporto di que' rimasti corpi di delitto, e che per tutto ciò ne rimane offesa la pubblica autorità. ⁸⁷

Il susseguirsi di simili fatti e comportamenti, ritenuti inaccettabili, spinse poi le autorità ad ampliare e ad accelerare le indagini, al fine di fare luce su quei traffici e di determinare chi ne fossero i responsabili. Il podestà di Codogno Giovanni Battista Porro, incaricato di investigare sulla faccenda, fece pervenire i seguenti esiti:

Nell'importante causa delli illeciti ammassi, e sfrosi di stracci, ova, e salnitro praticati dagli abitanti di Retegno, e suoi dipendenti [...] mi sono creduto in obbligo di decretare moltissime catture fino al numero di venti sei, da eseguirsi però colle

⁸⁶ HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 109, Fasz. 1, copia di consulta del Magistrato Camerale del 9 maggio 1774.

⁸⁷ *Ibidem*.

dovute necessarie cautele, ed in virtù delle medesime mi è fin'ora riuscito d'avere nelle forze della giustizia il capitano della milizia Gio. Ferrario carcerato nella sera del giorno 16 corrente, l'oste Gio. Batta Beroldi detto Baciccia, e Francesco Livraga detto il Brusadello arrestati nel dopo pranzo di ieri giorno 17.⁸⁸

L'elevato numero di mandati d'arresto, per ben 26 persone, tra le quali figuravano appunto il capitano Ferrario e l'oste Beroldi, non fa che avvalorare la tesi – peraltro non nuova – dell'instaurazione a Retegno di una catena di contrabbando organizzato. D'altro canto, le «dovute necessarie cautele» con le quali si sarebbe dovuto procedere mettono nuovamente in luce la linea che si era soliti adottare in materia di contrabbandi: una linea oscillante tra la fermezza e la ponderazione, un equilibrio che si era sempre ritenuto saggio rispettare nel perseguimento di tale pratica, e ancor più, come già visto, in un caso particolare e delicato come quello di Retegno.⁸⁹ In ogni caso, pur con tutte le cautele possibili, questa volta l'intento di creare un precedente forte, volto ad imporre definitivamente ai retegnini il rispetto delle regole, sembrava quanto mai chiaro:

Nel tempo stesso, che non manco d'invigilare, perché abbiano ad avere il suo effetto tutte le altre possibili catture, vado altresì fissando le disposizioni opportune, per cui si possa da quest'ufficio passare alla costruzione di un processo pieno, giacché esse deve poi produrre la buona conseguenza di veder ridotto quel paese alla perfetta ubbidienza di tutti gli ordini, e gride di S.M. state fin qui da quei sudditi in tale materia molto mal osservate per la scusa dei privilegi dell'impero, e per il comodo della promiscuità dei confini collo Stato piacentino.⁹⁰

4.2.4. «Uomini di nessun lume»

Vista la mala parata, i retegnini non tardarono a correre ai ripari, optando in prima battuta per l'ormai canonica e rodada soluzione, consistente nell'invio di una doglianza all'imperatore. Nell'appello a Giuseppe, comunicava il Kaunitz al plenipotenziario Firmian, questi lamentavano i supposti abusi perpetrati nei loro confronti dalle autorità milanesi, dei quali la perquisizione era solo l'ultimo episodio:

Riclamano essi li privilegi a loro favore confermati nel 1768 dalla stessa Maestà Imperatrice Regina; si lagnano di venir in oggi turbati nell'altre volte pacificamente esercitato traffico; e soffrono di mala voglia, che la squadra della Finanza vada

88 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, lettera del podestà di Codogno Porro del 18 settembre 1774.

89 «Un affare, che per una parte esige risoluzione, e vigore per la sua esemplarità, ma che dall'altra vuol essere però maneggiato con circospezione, e delicatezza per la nauta del luogo, e degli abitanti, che oltre la situazione loro, e la promiscua confusione di nazionali, ed esteri, sono poi anche riscaldati dalla radicata prevenzione de' loro supposti privilegi, che gli rende torbidi, ed estremamente pronti, e suscettibili di fermento», si segnalava già all'indomani dell'esecuzione della perquisizione. HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 109, Fasz. 1, copia di voto del Regio Fisco del 4 maggio 1774.

90 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, lettera del podestà di Codogno Porro del 18 settembre 1774.

a questo effetto invigilando, e a fare delle perquisizioni domestiche come appunto è accaduto col suddetto capitano [Ferrario], stato personalmente arrestato.⁹¹

Consci tuttavia del fatto che in quel frangente una semplice protesta non sarebbe stata sufficiente a calmare le acque, i retegnini giunsero alla conclusione che per chiudere la questione con il minor danno possibile sarebbe stato necessario fare un passo indietro e intraprendere la via del patteggiamento, in modo tale da giungere a un ragionevole accomodamento con le autorità. Il binario parallelo della supplica non sarebbe stato tuttavia abbandonato ma, al contrario, sarebbe stato sfruttato con maestria facendo leva sulla carità del sovrano, al fine di ottenere ogni possibile vantaggio. I retegnini ammisero dunque di aver infranto la legge, allegando però al tempo stesso una lunga serie di attenuanti. In una relazione del Magistrato Camerale si elencano tutte le giustificazioni presentate dagli abitanti del feudo, a partire dalla buona fede del capitano Ferrario, il quale, garantivano questi, era estraneo all'illecito, e aveva agito rettamente nell'interesse dei propri compaesani, nonché in quello delle autorità stesse. Passando agli altri imputati, essi sono bonariamente descritti come «uomini di nessun lume», che

cecamente vivevano fidati al tenore della grida 28 Gennaro 1769. La sola, che sia pervenuta a loro notizia, e per la quale unicamente li terrieri di Retegno, e Bettola vengono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per la giustizia punitiva e sono assicurati di tenerli immuni da carichi di qualunque sorta, e perciò non gli obbliga al rigore delle gride nella materia de' dazj, come gli sottopone alla detta giurisdizione nella parte punitiva.⁹²

Degli onesti ignoranti dunque, che soltanto per faciloneria «ebbero campo di lusingarsi d'essere tenuti nella prima loro libertà, senza offesa delle gride». Descrizione alquanto maliziosa: difficile che degli osti, proprio per il lavoro che svolgevano, non fossero a conoscenza dei regolamenti daziari relativi ai beni di consumo. Ancora:

E qui è da notarvi, che l'ammasso de' stracci si è creduto da terrieri non vietato dappoiché Sua Maestà si è degnata d'abolire la privativa delle carte; quello delle uova comeché fatto dalli osti per uso delle proprie osterie in tempo del maggiore consumo, così non era per ritenersi fatto in frode delle leggi. Il salnitro, ed il tabacco, ambidue in quantità picciola, ed il primo comperato in Fombio Piacentino, il secondo del peso di due libre, ed in corda lasciato da un passaggiero nell'osteria non sembrano contrabandi imputabili a malizia, ed in frode delle regalie, e come tali li credevano quei poveri terrieri.⁹³

91 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, post scriptum alla lettera del cancelliere Kaunitz del 17 aprile 1775.

92 *Ivi*, relazione del Regio Ducal Magistrato Camerale, s.d. (ma 1775).

93 *Ibidem*.

Se da un lato, quanto agli ammassi di stoffe e uova, si faceva ancora leva sulla supposta ignoranza degli interessati, dall'altro si percepisce, tra le righe, il tentativo di minimizzare l'imputabilità relativa alla detenzione delle altre merci, e di ricondurla quasi a una condizione naturale semplicemente perché si trattava di piccoli quantitativi: poteva facilmente suonare, quel tentativo, come una sorta di giustificazione per i piccoli contrabbandi da sempre commessi dagli abitanti di Retegno. L'ultima ragione addotta era la più antica, nonché quella storicamente più efficace:

È pure da notarsi essere quasi tutti li inquisiti affittuarj di questa R.D.C. con pensioni gravose, che di nient'altro possono sussistere come sono li abitanti tutti di Retegno, se non con qualche puoco traffico di generi, o manufatture di lini. Essere ancora oppressi da una inesplicabile generale miseria, nella quale sono ancora li inquisiti medesimi, che senza l'estensione dei limitati accordatigli generi è impossibile la sussistenza di quei terrieri in numero di sette cento eppìù, che non hanno territorio, e solamente stanno nel puro ristretto abitato d'una contrada, e che per conseguenza il tutto devono provvedere dalli siti vicini. Al che con sovrana materna clemenza ben pensando la real mente della M.S.A.I. si spiegò chiaramente nel più volte citato art. 6 del detto reale dispaccio, a termini del quale si ripromettono d'essere sollevati, e protetti, onde non sijno riddotti alla dura necessità di dover abbandonare il luogo.⁹⁴

Pianger miseria, come fu fatto, con successo, ai tempi delle trattative per la vendita del feudo a Maria Teresa, risultava ormai una specialità degli abitanti di Retegno. Far leva sulla clemenza sovrana aveva infatti sempre contribuito a risolvere i problemi con le autorità fiscali, nonché a fugare quello che per i retegnini era un vero e proprio spauracchio: la perdita dei propri secolari privilegi e tutto ciò che ne sarebbe conseguito. Spauracchio che, vista la crescente irritazione delle autorità per le continue contravvenzioni, si stava forse in quel momento ripresentando. Esposte le proprie attenuanti, e confidando nella «sovrana magnanimità», i retegnini chiesero dunque l'archiviazione del caso dietro il pagamento di una penale per le merci illecitamente detenute.

Arrivò la risposta della Cancelleria austriaca. Il Kaunitz, da un lato, ribadì fermamente al plenipotenziario Firmian che i contrabbandi non potevano e non dovevano essere accettati:

Qualunque sia la conferma degli asseriti privilegi di essa non possono aver effetto, se non in quanto sono combinabili coll'odierna dipendenza dal Milanese; e che sotto di questi non può essere compreso il traffico di contrabbando, perchè questo appunto fu uno de' motivi più forti, per cui dalla Camera di Milano si è procurato l'acquisto di quel territorio, onde poter con efficacia provvedere a tale disordine. Nel comunicare a V.E. questa emergenza, io non sono per ripeterle

94 *Ibidem*.

qui la necessità di tener mano forte sulla possibile estirpazione di un traffico così pernizioso, se pure esiste, alla reale azienda.⁹⁵

D'altra parte, ritenendo ancora una volta veritiere le lamentate condizioni di indigenza dei retegnini, e preferendo forse un atto di clemenza a una linea dura che avrebbe facilmente generato altre grane in quel tormentato villaggio, a Vienna si decise di accontentare i supplicanti, ordinando di interrompere le indagini e di rimettere in libertà i detenuti, nonché di dimezzare la penale fissata dal Magistrato Camerale. Inoltre il Kaunitz indicò al plenipotenziario quella che poteva essere una soluzione indiretta al problema del contrabbando a Retegno, facendogli «presente la convenienza di pensare a' mezzi che somministrar possano a' terrieri ricorrenti il modo di poter in altra via procacciarsi l'onesto mantenimento».⁹⁶

Il plenipotenziario Firmian eseguì tutti gli ordini, ma non mancò di esternare qualche perplessità riguardo al trattamento che si era deciso di riservare ai retegnini, da lui considerato forse troppo benevolo, visti gli esiti della perquisizione e delle indagini svolte fino ad allora, e vista la condotta anche spavalda tenuta da quella gente:

Dalle annesse carte V.A. si degnerà riconoscere la qualità delle contravvenzioni, consistenti in ammassi illeciti [...]; la successiva sostanza de' corpi di delitto; l'unione quasi sediziosa di buon numero di terrieri contra le guardie; ed il sospetto, che si avea del capitano Ferrario, che fosse l'autore, ed il fomentatore de' contrabbandi e delle irregolarità. Con tutto ciò [...] mi degno, malgrado le contrarie risultanze del processo di far ingiungere al Magistrato Camerale di accettare l'implorata composizione amichevole, e al R. Podestà di Codogno di non procedere ulteriormente nella causa. La penale incorsa avrebbe importato £ 7405, la cui si ridusse alla metà per effetto delle Sovrane disposizioni, consisteva in £ 3702. Fu non ostante fatta in sole £ 2000. Mi sono creduto in dovere di rassegnare alla superiore notizia di V.A. qui i dettagli di questo affare, da cui pare che risulti indebita ed esagerata la rimostranza dei retegnesi. Nel rimanente può l'A.V. restar persuasa che dove si presentino le occasioni di promuovere la loro industria e fortuna con mezzi leciti, e praticati dagli altri sudditi milanesi, il Governo si presterà sempre con vera premura e soddisfazione.⁹⁷

Il Kaunitz ne convenne appieno: sapeva fin troppo bene con chi si aveva a che fare. Tuttavia, all'esame dei costi e dei benefici, la linea morbida aveva

95 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, post scriptum alla lettera del cancelliere Kaunitz del 17 aprile 1775.

96 *Ibidem*.

97 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 574, Firmian a Kaunitz, 23 maggio 1775. Una tabella riassuntiva dei beni in questione, del loro valore e della penale comminata si trova allegata alla copia della consulta del Magistrato Camerale del 16 gennaio 1775 in HHStAW, *Lombardei Korrespondenz*, K. 109, Fasz. 1.

nuovamente prevalso. Restava inoltre la flebile speranza che, se messi nelle condizioni di guadagnarsi da vivere legalmente, i retegnini avrebbero un giorno abbandonato l'inveterata pratica:

Io non mi fo punto meraviglia, che que' terrieri, guidati dallo stesso spirito di prima di traffico clandestino sotto l'ombra de' pretesi privilegi illimitati delli feudi imperiali [...] tentino a poter vivere colla antica indipendenza dalle leggi del Milanese: questo è bensì un supposto erroneo; ma pur troppo avviene, che gli uomini soffrono malvolentieri la restrizione della loro libertà, non prendendosi punto a cuore la disamina delle ragioni contrarie, quando queste feriscano una pratica inveterata, e l'interesse loro privato. Per ritornare al caso in questione, la contravvenzione de' retegnesi è stata meritevole di risentimento, e le direzioni seco loro tenute dal Governo fanno conoscere chiaramente, che si è usata seco loro una condiscendenza maggiore alla ragionevole speranza di vedersi trattati [...] essi avrebbero dovuto attendersi ad un trattamento rigoroso, come l'avevano meritato.

Del resto mi compiaccio del vedere animato il Governo de' sentimenti di umanità, e dolcezza, voluti dalla M.S. generalmente rispetto a' suoi sudditi, e molto più a quelli, che passano sotto al suo dominio di recente, onde non abbiano a risentirsi di un sensibile cambiamento. Conforme a questi, io mi rimetto dunque alla saviezza del Governo in secondare, e promuovere per quanto sia possibile l'industria di que' terrieri, e procurare tutti li mezzi praticabili per migliorare la loro fortuna, al pari degli altri sudditi milanesi, e così farli deporre, ed anzi dimenticare la maniera passata d'industriarsi.⁹⁸

4.2.5. Un problema di ordine pubblico

I contrabbandi, tuttavia, non si fermarono. I traffici illeciti che si svolgevano a Retegno erano agevolati, come visto, dalla particolare conformazione del paese, posto sulla linea di confine tra la Lombardia austriaca e il Ducato di Parma e Piacenza: ai contravventori bastava dunque attraversare una strada per mettersi al riparo, insieme alle proprie merci, dalla giustizia di uno o dell'altro dominio. I due governi, gelosi della propria giurisdizione, sembravano ben poco propensi a mettere in atto una qualche sorta di collaborazione in materia di lotta al contrabbando. Nel febbraio del 1782 furono fermati e sequestrati dalle guardie di Finanza del Ducato di Parma e Piacenza, ma in territorio lodigiano, due carri carichi di farina provenienti da Fombio. I carri furono bloccati nella parte lodigiana di Retegno poiché i conducenti, sicuramente contrabbandieri, avevano fatto in tempo a spostarli nel lato di strada di giurisdizione milanese per sfuggire al controllo dei finanzieri ducali, i quali ad ogni modo, nonostante le accese proteste dei retegnini quasi sfociate in tumulto, procedettero al sequestro. Ne derivò una controversia confinaria, nella quale il governo milanese accusò la

⁹⁸ *Ivi*, post scriptum alla lettera del cancelliere Kaunitz del 5 giugno 1775.

Finanza parmense di aver compiuto un abuso, sconfinando ed esercitando le proprie prerogative nell'altrui giurisdizione.⁹⁹

Al contempo, a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo, si verificarono a Retegno diversi casi di arresti di delinquenti, di aggressioni e di sparatorie. Tali eventi, oltre ad alimentare altrettante controversie confinarie tra i due Stati, contribuirono a provare come, dopo la relativa calma del decennio successivo alla vendita del feudo, Retegno fosse nuovamente divenuto un covo, oltre che di contrabbandieri, anche di ladri e malviventi, nonché un porto sicuro per disertori e reietti di ogni genere.

Un'interessante relazione stilata dal pretore di Codogno Alfieri, della quale si ritiene utile riportare qui un ampio stralcio, descrive bene la situazione e le condizioni di Retegno in quegli anni, e le caratteristiche peculiari che avevano contribuito ad attirare un sempre maggior numero di fuorilegge:

Retegno è una terricciuola situata in distanza di circa un quarto di miglio da Codogno, di dominio in parte imperiale; in parte piacentino, senza positiva distinzione, che io mi sappia di confini [...]

Vi abbondano superfluamente le osterie, e le bettole. Nel territorio imperiale se ne contano tre. Nel Piacentino cinque. Sono esse situate per la massima parte in nascosti viotoli, che il passaggiero appena se ne potrebbe accorgere.

Godono i rettegnini di qua [ovvero quelli della parte imperiale] di molti privilegi loro continuati in gran parte anche dopo la morte del principe Trivulzi ultimo feudatario imperiale. Fra gli altri quello di non essere descritti, né censiti.

Vivente il detto principe è verosimile che il governo del paese fosse effettivamente affidato a qualche suo agente; governo, che non doveva essere il migliore, né il più disinteressato.

Dopo la di lui morte la giurisdizione imperiale venne aggregata a questa pretura [di Codogno]. La finitima fu sempre sottoposta a' magistrati di Piacenza.

La situazione dunque del territorio in un angolo pressoché incognito, l'abbondanza delle bettole in paese di nissun commercio, la contiguità dei due diversi dominj, una specie di libertà costituzionale, e la tolleranza ha potuto incitare i così detti caminanti, ossia borsajuoli a stabilirvi, chi sa da quanto tempo, le loro stazioni, nella persuasione di potervi soggiornare inosservati, liberi, e sicuri come in asilo d'immunità, od almeno per ogni evento, sul liminare dell'asilo.

Quello che una volta era il nido riservato ai borsajuoli, da qualche tempo lo divenne anche, se vera è la fama, di aggressori. Io non saprei poi dire se sia il borsajuolo che abbia degenerato in aggressore, oppure questi, che abbia trovato comodo di accomunarsi il nido dei borsajuoli.

Sebbene costoro si tenessero sempre in maggior guardia di toccare il Territorio Imperiale, non di meno di quando in quando riuscì a questa famiglia di giustizia di attrapparne alcuno. Ma parlando de' semplici borsajuoli bisognava poi dimmetterli

99 Per la quale si rimanda al paragrafo 4.3.3. del presente lavoro.

tutt'al più banditi [...] e così tenendo piè fermo in Retegno piacentino erano anche nell'Imperiale, quando le tornava in acconcio mercé dell'unione, ed immischianza vicendevolesse del territorio dei due dominj.¹⁰⁰

La popolazione di Retegno, da parte sua, oltre a vivere nell'omertà come sempre aveva fatto, continuava imperterrita sia a cimentarsi nei propri traffici, sia a disprezzare le forze dell'ordine di una e dell'altra giurisdizione, disprezzo sovente espresso mediante atti derisori che potevano talvolta sfociare anche in veri e propri episodi di violenza. Ciò avvenne, per esempio, nell'agosto del 1788, quando nei pressi della strada comune i retegnini fronteggiarono una pattuglia di miliziani piacentini, accorsi sul luogo a causa di una rissa tra «Gian Francesco Barbieri di Retegno Piacentino, e Giuseppe Cardari di Retegno Imperiale», nel corso della quale il secondo «mise mano ad un coltello proibito, con il quale tirò un colpo, e ferì nel petto il Barbieri, che trovavasi sul Piacentino». Il console di Retegno piacentino, denunciando l'accaduto all'Uditore criminale di Piacenza, descrive così il comportamento dei retegnini che stavano assistendo alla rissa, e la successiva reazione dei miliziani:

Al comparire della pattuglia suddetta tutti gli imperiali, che erano venuti sul Piacentino si ritirarono dall'altra parte della strada, e così, come ho detto, sull'imperiale, e da star ivi si misero a deridere la pattuglia, e di più il Cardari inclinò da stare sull'Imperiale contro i soldati suddetti una pistola, e poi con essa in mano corse contro uno di detti soldati, che erano sul Piacentino per levargli lo schioppo; laonde il soldato suddetto in un subito voltò detto schioppo contro il Cardari, e glielo scroccò contro, ma non prese fuoco, epperò il Cardari non venne offeso. Altro de' detti soldati, che s'era messo in allarmi, in veder ciò, scaricò il suo schioppo contro il Cardari, e lo ferì in un braccio, e per questo si ritirò detto Cardari in casa.¹⁰¹

I retegnini, anziché disperdersi e tornare alle proprie case, risposero per le rime affrontando di petto i soldati piacentini:

Molti altri imperiali, e così quelli, che erano partiti all'arrivo di detti soldati sul suo, oltre di seguitare a deridere detta pattuglia, e di insultarla col dirle = soldati di merda = e simili, diedero di piglio a delle armi da fuoco, e così chi a dei schioppi, e chi a dei pestoni, e chi a delle pistole, e si fece da loro una scarica di sette, o otto esplosioni, a cui venne corrisposto nell'atto, che si andavano ritirando dalla pattuglia con altre cinque, o sei scariche di schioppi, senza però che seguisse la Dio mercé verun altro sconcerto, o male, perché detti soldati se ne andarono via.¹⁰²

100 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, informazione del regio pretore di Codogno Alfieri al Regio Tribunale d'Appello del 13 gennaio 1789.

101 ASMi, Confini, p.a., b. 154, denuncia del console di Retegno piacentino del 19 agosto 1788.

102 *Ibidem*.

Quello di Retegno era dunque ormai divenuto un vero e proprio problema di ordine pubblico: la linea morbida che si era deciso di seguire sino ad allora – peraltro con poco successo – in materia di contrabbandi, in un nuovo scenario, in cui ad essere messa in discussione era la pubblica sicurezza, non avrebbe potuto ormai più trovare alcuno spazio.

4.3. Vertenze confinarie

Gli episodi appena accennati fanno parte di una serie di incidenti di confine che si susseguirono nei due decenni successivi all'acquisto della baronia. Il luogo di Retegno, come osservato in precedenza, conservò per lunghi secoli la peculiarità di trovarsi costantemente a cavallo di differenti domini, giurisdizioni, feudalità. Nello spazio di un secolo, dal 1654 al 1767, la parte lodigiana del paese fu retta, sotto forma di baronia imperiale, dai principi Trivulzio, venendo così a trovarsi incastonata tra la giurisdizione lodigiana e quella piacentina. Con l'alienazione del feudo in favore di Maria Teresa, avvenuta nel 1767, quella metà di Retegno fu direttamente sottoposta alla giurisdizione della Lombardia austriaca: mutò così, anche dal punto di vista dei confini, la condizione del feudo imperiale, che, in virtù dell'omologazione giurisdizionale, divenne parte integrante della frontiera lombarda a ridosso dei domini del duca di Parma e Piacenza.

La diretta giustapposizione dei due domini in un luogo particolare – e tormentato – come quello di Retegno diede vita a numerose dispute confinarie tra i rispettivi governi, allora peraltro impegnati in un processo di più puntuale definizione e fissazione dei confini. Si trattava di controversie dovute in somma parte all'irruenza delle forze dell'ordine che, nell'atto di inseguire fuorilegge o ispezionare carichi sospetti in un paese innaturalmente spezzato nel suo centro dalla suddetta linea di demarcazione, compivano sconfinamenti giurisdizionali nell'uno o nell'altro dominio.

4.3.1. Il disertore Zazzera

Il 10 novembre 1775 giunse alla plenipotenza milanese una lettera del ministro di Stato del Ducato di Parma e Piacenza conte Giuseppe Sacco, nella quale si denunciava duramente un «attentato» commesso tre settimane prima nei pressi di Retegno da un drappello di finanzieri di Codogno, i quali

in numero di cinque armati di schioppo nell'atto di attraversare un campo lodigiano, rilasciarono un loro grosso cane corso contro Antonio Zazzera detto Paneghino abitante da dodici anni in Retegno Piacentino, e Gian Battista Sabattini abitante di Fombio, amendue supposti rei di diserzione dalle imperiali truppe, e li quali si trovavano fermi sulla strada maestra piacentina, che conduce a Codogno, osservando li detti battidori, e precisamente su' quella parte di detta spaziosa strada in paese denominata Arginetto, che è contiguo, mediante il fosso, e fa fronte

alla possessione piacentina denominata il Giardino di ragione del conte Alfonso Scotti, e conseguentemente si ritrovavano in sito d'incontrovertibile giurisdizione territoriale piacentina.¹⁰³

Il ministro passava poi a descrivere, sempre con dovizia di particolari, la dinamica dei fatti, avvalendosi di numerosi indizi raccolti nel corso delle indagini istituite per far luce sull'accaduto, tra i quali spiccavano le deposizioni «di più testimonj presenti, e di vista». Si trattava dei fratelli Carlo Giuseppe e Giulio Rossetti di Retegno piacentino, e dello stesso Gian Battista Sabbatini, i quali affermavano:

riuscì al Sabbatini saltato il fosso di fuggire per la detta possessione del Giardino [...], non così al Zazzera, contro cui rivoltosi il Cane, ed afferratolo co' denti nella marsina verso lo stomaco, si trovò poco dopo assalito da' battidori, che con forza lo strascinarono dal sito, ove la strada è piacentina, sino al sito, ove volgendo è tutta lodigiana, e precisamente dirimpetto all'oratorio detto il Pilastro, in cui fattagli la perquisizione, lo legarono, e condussero alle carceri di Codogno, nelle quali tuttora ritrovasi, malgrado li replicati riclami dell'ingegnere Regalia, e del guarda-confine piacentino.¹⁰⁴

Il disertore Zazzera era stato dunque assalito in piena giurisdizione piacentina, e da lì trascinato in territorio lodigiano, ove le guardie di Finanza di Codogno avevano poi proceduto al fermo e alla traduzione in carcere, senza in alcun modo curarsi del fatto che «nell'atto, e dopo dell'arresto gridasse il Zazzera ad alta voce, ed in presenza di più persone, che il sito dove era stato arrestato, e donde era stato strascinato era Piacentino». Il fatto che le guardie avessero compiuto uno sconfinamento giurisdizionale «in pienissimo giorno, e in presenza di più persone» non faceva che accentuare la spavalderia e quindi anche la gravità dell'abuso, rendendolo, secondo il Sacco, uno «scandaloso, ed insultante attentato» ai danni della sovranità ducale.

A sostegno delle istanze della parte offesa furono presentati anche i risultati della ricognizione effettuata dai periti ducali, inviati sul posto per ricostruire, con rilievi eseguiti sulla scorta delle testimonianze, la precisa dinamica dei fatti, che, proseguiva il ministro parmense,

si è in tutte le sue parti, ed in ognuna delle premesse aggravanti circostanze, pienamente, e colla maggiore esattezza giustificata, e si è anche concludentemente

103 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, fasc. «Arresto seguito per parte de' nostri del soldato Zazera disertore già da 12 anni, reclamato, e preteso dalla Corte di Parma per essere stato egli arrestato su di una strada piacentina», il conte Sacco a Firmian, 10 novembre 1775.

104 *Ibidem*. Gli atti dei processi verbali si trovano invece in ASPr, *Ufficio dei confini*, b. 140, fasc. «Attentato dei battidori di Codogno, avendo arrestato sulla strada maestra piacentina di Retegno mediante un grosso cane corso un tale Zazzera», deposizioni 20 ottobre 1775 e 28 ottobre 1775.

verificato in rapporto alla precisa ubicazione, sia del sito, ove nella strada piacentina fu' il Zazzera arrestato [...] distante cinque passi andanti dal confine, ove volgendo la strada è tutta lodigiana, e sia dell'altro sito, ove fu' strascinato, e legato distante dal sito dell'arresto passi circa trenta.¹⁰⁵

Ciò esposto, si avanzavano alla controparte austriaca «de più vive doglianze, col chiedere una pronta riparazione, ed adeguata soddisfazione ad un sì grave attentato», ovvero l'immediata liberazione dello Zazzera e «il meritato esemplare castigo» per i responsabili.¹⁰⁶

Il governo milanese, d'altro canto, era già da alcune settimane a conoscenza dell'accaduto, e si stava prodigando per risolvere il problema prima che questo raggiungesse una eccessiva risonanza, in quanto erano in atto, in quel momento, delle trattative in materia di confine tra le due corti¹⁰⁷, e si temeva che tale spiacevole episodio avrebbe costituito un elemento di discordia, che avrebbe influito negativamente sulle negoziazioni in corso. Inoltre, dalla parte parmense, seppur a livello gerarchicamente più basso, erano state precedentemente avanzate rimostreanze riguardanti l'arresto dello Zazzera, come comunicava già il 19 ottobre il fiscale di Codogno Giuseppe Gobbio:

Il capitano Regalia ingegnere della Corte di Parma qui deputato per li confini, in supplemento del tenente colonnello Boldrini si è a me in assenza di questo regio podestà presentato a' ricercare l'immediato rilascio del detenuto, asserendo egli che sia stato fermato sul Piacentino, ed ha creduto di validamente provare la di lui asserzione con la produzione d'un testimonio suddito di quella Reale Corte.¹⁰⁸

Richiesta naturalmente non accolta dal fiscale, il quale ritenne poco saggio rilasciare il detenuto senza prima aver consultato i propri superiori e verificato «il luogo preciso dell'arresto per quindi riconoscere su quale dei due Stati sia seguito», viste anche e soprattutto «le unanimi deposizioni delle quattro guardie, del tutto contrarie a' quanto il prodotto testimonio asserisce». Il governo milanese mostrò tuttavia, come detto, di seguire un'altra logica: «non convenendo, che pendente la trattazione amichevole, dalle parti si facino atti, quali possano cadere sotto la disputa, senza entrare per ora nella disanima del sito, ove fu' detenuto il Zazera, si passerà al rilascio del medesimo».¹⁰⁹

105 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, il conte Sacco a Firmian, 10 novembre 1775.

106 *Ibidem*.

107 Si tratta probabilmente della «delineazione rilevata nel 1775 dagli Ingegneri Baschiera e Boldrini», di cui si fa menzione nel corso della già citata disputa del 1782 relativa al fermo di due carri di farina. ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, fasc. «Invenzione ed arresto di due carri di farina commesso dalla squadra piacentina sulla parte della strada di Retegno ritenuta di giurisdizione austriaca», Firmian al ministro Manara, 25 giugno 1782.

108 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, fasc. «Arresto seguito per parte de' nostri del Soldato Zazera», il fiscale Gobbio all'Arciduca Governatore, 19 ottobre 1775.

109 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Firmian al Fiscale Gobbio, 23 ottobre 1775.

Le direttive milanesi erano dunque chiare: evitare ogni tipo di attrito in ambito confinario con la corte parmense fintanto che fossero ancora in atto le sopracitate trattative, in modo tale da non comprometterne la buona riuscita. Il rilascio dello Zazzera avrebbe dovuto tendere a quel risultato, ma la scarcerazione – inspiegabilmente – non ebbe seguito nei tempi stabiliti, provocando così la reazione che si era tentato di scongiurare, ovvero la diretta mobilitazione del governo parmense. L'eventualità più temuta, e cioè la conseguente ricaduta sullo svolgimento delle trattative, aveva peraltro preso a manifestarsi già dopo la visita del capitano Regalia al fiscale Gobbio, ancor prima dell'intervento di Sacco. Il 19 ottobre il suddetto capitano, raggiuagliando il commissario ai confini del ducato borbonico marchese Gaetano Tedoldi, così si esprimeva:

Starò attendendo dall'E.V. quelle disposizioni che stimerà del caso, che veramente merita un sollecito provvedimento, se dobbiamo lusingarci di continuare pacificamente l'incominciata ricognizione de' confini, a quest'ora disturbata da fatti ben contrati a quella buon'armonia che sarebbe desiderabile, massimamente nelle presenti circostanze.¹¹⁰

Tale interdizione si concretizzò pochi giorni dopo per volere del commissario Tedoldi, il quale, come riportato dallo stesso Regalia, aveva ordinato che «sin'a nuovo avviso resti sospesa la visita e ricognizione de' confini».¹¹¹ Il motivo dell'atto di ostruzionismo venne in seguito amaramente constatato dal capitano di giustizia Paolo della Silva, il quale, in una lettera al plenipotenziario Firmian, faceva menzione «delli impedimenti fraposti dalli ingegneri parmiggiani all'inca-minamento della concertata visita, e descrizione de confini, nei quali ho anche rilevata la detenzione del Zazera».¹¹² Era pertanto necessario ricucire lo strappo con Parma, al fine di riprendere al più presto le trattative sospese.

Per risolvere il problema, da Milano si diedero prima di tutto ordini perentori all'ufficio podestarile di Codogno, sollecitando l'immediato e incondizionato rilascio del detenuto, e venne altresì ribadita l'importanza di tale azione all'interno di un quadro ben più ampio e complesso:

Sebbene V.S. Ill.ma abbia riferito, che il disertore Zazera [...] sia stato preso entro il territorio di Lodi, lo farà nulladimeno dimettere dalle carceri, non facendo a questo rilascio pregiudizio alcuno, mentre al medesimo si passa al solo riguardo, d'essere aperta la trattazione amichevole fra le due Corti, pendente la quale qualunque atto, qual possa dar motivo d'interrompimento, deve schivarsi.¹¹³

110 ASPr, *Ufficio dei confini*, b. 140, fasc. «Attentato dei Battidori di Codogno», il capitano Regalia al commissario ai confini marchese Tedoldi, 19 ottobre 1775.

111 *Ivi*, il capitano Regalia al commissario Tedoldi, 23 ottobre 1775.

112 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Il capitano di giustizia della Silva a Firmian, 16 novembre 1775.

113 *Ivi*, il capitano di giustizia della Silva al fiscale Gobbio, 18 novembre 1775.

Rimosso il pomo della discordia, se ne mise poi a parte il governo parmense: il giorno stesso, 18 novembre, il conte di Firmian comunicò al ministro Sacco che «erasi abbassato l'ordine al podestà di Codogno, di mettere in libertà il reclamato disertore Zazera», nonostante lo stesso podestà – non mancava di ribadire il trentino – «avesse riferito essere quello stato preso nel Territorio di Lodi».

Si trattava dunque, in sostanza, di una dimostrazione di buona volontà, dettata dalla «somma premura [...] che niuna cosa abbia ad interrompere il proseguimento, ed il buon esito dell'ideata visita».¹¹⁴ Dimostrazione che venne accolta di buon grado dal Sacco, il quale si felicitò dell'accomodamento raggiunto, e confermò al proprio interlocutore milanese che tale risoluzione avrebbe apportato sensibili benefici allo svolgimento delle trattative confinarie, per la buona riuscita delle quali sarebbe stato «con egual impegno anche il R. Infante sempre disposto a coltivarne li convenienti mezzi».¹¹⁵

4.3.2. «Un certo sopranominato Mocci»

Il 14 agosto 1777 il commissario ai confini Tedoldi comunicò al ministro parmense Sacco di essere venuto a conoscenza di un nuovo sconfinamento giurisdizionale che si supponeva essere stato commesso due giorni prima a Retegno da una squadra di sbirri della curia di Codogno:

Vengo ieri ragguagliato da Domenico Rescalli guardaconfine nel luogo di Retegno Piacentino come nel giorno 12 del corrente agosto dopo le ore cinque pomeridiane una squadra di birri del borgo di Codogno Stato Milanese Austriaco [...] arrestò sulla strada pubblica di Retegno dividente questo Stato Piacentino dallo Stato Lodigiano, e così precisamente sulla metà della strada di pertinenza di questo Ducato in distanza dal confine Milanese o sia Lodigiano da circa quattro in cinque braccia [...] un certo sopranominato Mocci suddito milanese abitante per l'addietro nel borgo di Codogno.¹¹⁶

Il Sacco gli ordinò dunque di compiere le dovute indagini «intorno l'attentato commesso dalla squadra di birri di Codogno», e di istituire «l'opportuno processo verbale per la verificaione del suddetto attentato», prestando particolare attenzione al momento e alla dinamica dell'arresto: ad interessare era infatti l'esatta ubicazione del Mocci al momento del fermo, dato rilevante affinché si potesse «con fondamento avanzare le opportune doglianze, ed istanze al Governo di Milano».¹¹⁷ Istanze che vennero regolarmente avanzate al

114 *Iniz*, Firmian al conte Sacco, 18 novembre 1775.

115 *Iniz*, Il conte Sacco a Firmian, 21 novembre 1775.

116 ASPr, *Ufficio dei confini*, b. 140, fasc. «Lettere e processo verbale per l'arresto commesso dalla squadra dei birri di Codogno, che sulla strada pubblica di Retegno anno arrestato un certo denominato Mocci nella giurisdizione piacentina», il commissario Tedoldi al ministro Sacco, 14 agosto 1777.

117 *Iniz*, il ministro Sacco al commissario Tedoldi, 7 ottobre 1777.

plenipotenziario Firmian, e alle quali furono allegati gli atti del suddetto processo verbale, nel corso del quale erano stati interrogati quattro testimoni: la vittima dell'arresto – nel frattempo rilasciata dalle carceri di Codogno – e tre astanti di Retegno piacentino.

Giuseppe Rossi, soprannominato «il Mocci» e originario di Codogno, chiamato a testimoniare, aveva dichiarato in prima battuta di essersi stabilito a Retegno piacentino con la seguente motivazione: «perché dal sig. Podestà di Codogno ho avuto una specie d'esilio, onde non mi è permesso di abitare sullo Stato Lodigiano [...] per una certa rissa, che mi occorre d'avere per causa d'una giovane di Codogno».¹¹⁸ Si tratta dunque di un esempio lampante del cortocircuito rappresentato dall'adiacenza e permeabilità delle due giurisdizioni. Nella parte piacentina del paese aveva poi ripreso ad esercitare la propria professione di barbiere presso una bottega, dove il giorno dell'arresto, asseriva il Mocci, «venne un uomo, che non so' se sia lodigiano, o piacentino, perché non lo conosco, il quale mi disse se volevo fargli il piacere d'andargli a prendere mezz'oncia di tabacco all'appalto di Retegno Lodigiano». Il Mocci acconsentì, ma, una volta terminato l'acquisto, nell'uscire dal negozio si imbatté in un manipolo di sbirri di Codogno che «stavano in aguato all'uno degl'ingressi di detto appalto». Temendo di essere arrestato per non aver osservato il bando, il malcapitato si diede alla fuga verso la parte piacentina del paese:

io mi posi a fuggire dall'altro ingresso, e benché i detti birri m'inseguissero a tutta corsa, pure mi riuscì di portarmi in due salti sulla giurisdizione piacentina, e precisamente in faccia all'osteria del Sig. Conte Alfonso Scotti di Fombio, e così in Retegno distante dalla linea del confine [...] dieci, o dodici passi all'incirca; e giunto, che fui così correndo sul sito, come sopra, fui però preso da uno dei detti sbirri per il lembo della marsina per lo ché cascai in terra, e indi detti sbirri mi strascinarono così sullo Stato Lodigiano, e mi legarono [...] e mi condussero poscia alle carceri di Codogno, ove sono stato detenuto per vent'otto giorni continui. Nel detto giorno 9 di Settembre prossimo scorso mi venne a levare dalla priggione uno sbirro di Codogno, e mi condusse avanti il Sig. podestà il quale mi disse, che mi confermava l'esilio, che io aveva, e mi lasciava in libertà.¹¹⁹

Sconfinando nella parte piacentina del paese e usando violenza sul Mocci per trascinarlo in quella lodigiana, la squadra di Codogno aveva dunque tramutato un legittimo tentativo di arresto in un abuso giurisdizionale in piena regola. L'abuso era inoltre aggravato dal fatto che le guardie avevano proseguito indisturbate nel legare e portare via il Mocci «non ostante certo Domenico Pighi pure di Retegno Piacentino facesse istanza che rilasciassero il detto Mocci, perché un tale arresto era seguito indebitamente sullo Stato Piacentino».¹²⁰

118 *Ivi*, *Processo verbale trasmesso dal M.se Tedoldi li 24 9bre 1777*.

119 *Ibidem*.

120 ASPr, *Ufficio dei confini*, b. 140, il commissario Tedoldi al ministro Sacco, 14 agosto 1777.

Il testimone Domenico Pighi, interrogato, confermava di aver assistito alla vicenda, e di aver protestato, insieme ad altri compaesani, con le guardie per l'abuso da esse perpetrato sul suolo piacentino. Sospettava inoltre che il Mocci fosse caduto in una trappola tesa ai suoi danni nella parte imperiale di Retegno. Secondo il Pighi, infatti, ad inviare «il detto Mocci maliziosamente a prendere del tabacco» era stato «un certo Dionisio», individuo che in paese godeva «di cattiva fama» in quanto sospetto delatore, e che, dopo l'arresto, venne pertanto «da tutti anche i Lodigiani ivi presenti trattato, e rimproverato per spia».¹²¹ A tale testimonianza, riguardo la dinamica dei fatti, facevano eco quelle dell'omonimo Giovanni Battista Pighi e di Giuseppe Antonio Bertolotti, anch'essi abitanti di Retegno piacentino, anch'essi presenti al momento dell'arresto. Si richiedevano pertanto al governo milanese seri provvedimenti nei confronti degli esecutori responsabili dello sconfinamento giurisdizionale compiuto ai danni del ducato borbonico.

Tre mesi dopo giunse la risposta del governo milanese. Il Firmian, riguardo alla «supposta irruzione turbativa che si vuol far credere commessa dalla Curia armata di Codogno», calando un vero e proprio asso, respingeva con fermezza al mittente tutte le accuse:

tanto è lontano, che ciò sussista, che il reo detenuto istesso ne' suoi costituiti ha precisamente indicato il sito, nel quale fu' arrestato, specificandolo, ed aditandolo delle giurisdizione di questo Stato, e mi faccio piacere di trasmettere qui annesso all'E.V. l'articolo della sua giurata, e legale deposizione, dalla quale Ella rileverà l'insussistenza del rapporto che ne fu' fatto a cotesta Real Corte, e quanto poco si possa contare sulla fede dei quattro testimonj, che V.E. mi segnò col detto pregiatissimo suo foglio, aver fatto supporre detenuto il Mocci cinque braccia oltre il confine milanese.¹²²

Nella nuova deposizione, il Mocci ammetteva infatti di essere stato sorpreso dagli sbirri di Codogno in giurisdizione lodigiana, mentre si trovava nella parte imperiale di Retegno per acquistare, come già riferito, del tabacco:

Sono stato legato da' sbirri nel luogo di Retegno sull'Impero, cioè in questo Stato, per quanto io penso [...] mi saltarono addosso tutti e tre, nel mentre che io avevo intenzione di andare dall'altra parte della contrada, per attraversarla, ed andare sul Piacentino, li mi hanno fermato [...] prima che potessi passare il mezzo della strada.¹²³

Dinnanzi a una testimonianza ufficiale dello stesso Mocci, questa volta favorevole alla parte milanese, la corte di Parma non poté far altro che archiviare il caso. Resta un mistero il motivo che spinse il Mocci a ritrattare, a distanza di tre mesi, la propria precedente deposizione, nella quale affermava di essere stato

121 *Ivi*, *Processo verbale trasmesso dal M.se Tedoldi li 24 9bre 1777*.

122 ASPr, *Ufficio dei confini*, b. 140, Firmian al ministro Sacco, 21 febbraio 1778.

123 *Ivi*, copia della testimonianza del 10 febbraio 1778, allegata alla lettera del 21 febbraio 1778.

catturato nella giurisdizione piacentina, permettendo così alla parte milanese di avere la meglio nella controversia con il governo parmigiano. L'ipotesi che qui si ritiene più plausibile è che l'abbia fatto dietro la tacita garanzia che il suo bando dalla provincia lodigiana fosse revocato.

4.3.3. Carri di farina

Nel febbraio del 1782 ebbe luogo un nuovo contenzioso tra le due corti, questa volta scatenato da un'azione esercitata a Retegno dalle guardie di Finanza piacentine: queste ultime avevano infatti fermato e perquisito un carico sospetto proveniente da Fombio, ma, asseriva la parte avversa, lo avevano fatto su suolo lodigiano. A fornire al governo milanese una prima ricostruzione dei fatti fu l'intendente della Finanza di Lodi Carlo Filippini, sulla scorta delle informazioni contenute nel rapporto presentatogli dal ricettore di Retegno imperiale, presente al momento del misfatto:

Il ricettore di Retegno Imperiale Carl'Antonio Manusardi mi ragguaglia, che l'antecedente giorno venti verso le ore ventidue e mezzo pervenendo da Fombio Piacentino alla volta del prestino di Retegno Piacentino esercitato da Vitale Bettera due carra carichi di farina di formento, i conducenti veduto avendo il direttore Ferri con guardie inservienti alla Regia Finanza di Piacenza e temendo che colti sulla parte di strada piacentina avessero a soccombere ad un commesso, forse perché contravventori a qualche legge di quel Regio Dominio, sterzarono i carri per modo che in quell'istante si trovarono onninamente sull'altra parte di strada, che è di ragione di questo Imperiale dominio. Malgrado che ivi esistessero di fermo i carra, ed i conducenti medesimi, il direttore, e guardie suaccennate s'introdussero all'atto di eseguirne l'invenzione.¹²⁴

I conducenti, sicuramente contrabbandieri, avevano dunque tentato di sfuggire al controllo dei finanzieri ducali mettendo in atto la classica manovra che in tale luogo si era da sempre abituati a compiere, ovvero il repentino passaggio da una giurisdizione all'altra mediante il semplice attraversamento della strada comune. Sul posto, nel frattempo, si era rapidamente creato un assembramento di retegnini pronti a sostenere – fatto non strano – le ragioni dei proprietari dei carri. Fu allora che entrò in scena il ricettore Manusardi, chiamato in causa dai compaesani per dialogare con il direttore della squadra piacentina, al fine di «impedirne non meno la indebita molestia, e per opporsi alla perturbazione di diritto». Il Manusardi fece presente che i carri, a prescindere dalla loro provenienza dalla regolarità del loro carico, «esistevano interamente in giurisdizione di Retegno Imperiale», e avvertì pertanto il Ferri e i suoi «che si guardassero dall'esercitare alcun atto, che perturbasse giurisdizione, e protestò alla presenza

124 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, fasc. «Invenzione ed arresto di due carri di farina», l'intendente di Finanza di Lodi Filippini a Firmian, 23 febbraio 1782.

di parecchj testimonj, e di portare alla intelligenza de di Lui superiori il fatto medesimo, qual ora non desistessero dalla intrapresa loro». Nonostante ciò, i finanzieri non si lasciarono intimidire, e «quasi a forza condussero all'altra parte di strada piacentina i carri carichi, allegando essere tutta quella strada appartenente alla Real Corte di Parma»,¹²⁵ procedendo poi, nella propria giurisdizione, alla perquisizione del carico. L'abuso contestato pareva evidente, avendo le guardie di Finanza piacentine esercitato un'azione coercitiva mentre si trovavano sull'altrui giurisdizione: vi erano dunque gli estremi per aprire una controversia con il governo parmense. Il plenipotenziario Firmian, messo a parte della faccenda, ordinò al podestà di Codogno Girolamo Calcaprina di dirigere le indagini e di far effettuare dai periti tutti i rilievi del caso, in modo tale da ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, e poter così presentare alla corte di Parma l'opportuna documentazione a sostegno della doglianza che si era deciso di inoltrare:

Per poter dare le opportune provvidenze si rende necessario di verificare la precisa ubicazione, dove seguì l'accennato arresto. V.S. Ill.ma dunque si darà tutta la premura di portarsi sulla faccia del luogo per rischiarare un tal fatto, e ne riferirà sollecitamente il risultato a S.A.R., facendo anche rilevare un piccol tipo, perché serva a maggior dilucidazione dell'affare.¹²⁶

Il Calcaprina, nel frattempo ragguagliato dallo stesso Manusardi, aveva già provveduto a sentire alcuni testimoni, i quali erano concordi nell'affermare che i conducenti dei due carri avevano «oltrepassata la metà della strada grande detta del Roda, che serve di divisione al detto luogo di Retegno, e confine de' due rispettivi Stati, affine di sottrarsi dalle squadre piacentine che li inseguivano», in quanto «non erano muniti della licenza del governatore di Piacenza», e che le guardie, ignorando gli avvertimenti del Manusardi e «null'ostante il pericolo di tumulto di quel popolo abbiano dato di mano ai cavalli attaccati ai carri, e condotti nel Piacentino».¹²⁷ Il podestà convocò dunque a Retegno l'ingegnere camerale Cristoforo Bignami, il quale rilevò con la maggior precisione possibile «l'ubicazione di strada, e il sito della medesima»¹²⁸ dove si sosteneva fossero stati fermati i due carri di farina.

Il 7 marzo il podestà trasmise al plenipotenziario gli esiti delle indagini e la documentazione prodotta mediante i rilievi tecnici effettuati sul posto dall'ingegner Bignami, affermando che «manifestamente appare essere stata detta invenzione commessa nella parte di strada spettante a questa Regia Imperiale giurisdizione». Proseguiva infatti il Calcaprina:

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Firmian al podestà di Codogno Calcaprina, 5 marzo 1782.

¹²⁷ *Ivi*, il podestà Calcaprina a Firmian, 28 febbraio 1782.

¹²⁸ *Ivi*, relazione con tipo dell'ingegnere camerale Cristoforo Bignami stilata in data 8 marzo 1782.

Nell'ordinato tipo formato dallo stesso ingegnere, e di lui dichiarazione, che qui unitamente rassegnò a V.A.R. ben si comprende essere la ragione territoriale di questo Stato sopra detta strada [...] che si conosce alcerto promiscua essere nell'uso, e che detti carri, secondo l'osservazione de' suddetti testimonj, e dimensione fatta d'altro carro simile agl'invenzionati, siano questi stati colti, e rappresagliati nella metà di detta strada d'assoluto dominio austriaco.¹²⁹

Pareva dunque non sussistere alcun dubbio sulla posizione dei carri al momento dell'intervento delle guardie piacentine. Ancor più utile a convincere la controparte sarebbe stata, suggeriva il Calcaprina, un'opportuna comparazione del «piccol tipo» prodotto dall'ingegner Bignami con le misurazioni ufficiali precedentemente e concordemente fissate dai rispettivi responsabili nel corso delle trattative per la «nuova confinazione»:

A maggior lume però della dimostrata ubicazione potrebbero servire le fatte delineazioni per ordine d'amendue i Governi dai due rispettivi ingegneri, e colonnelli Baschiera, e Boldrini sei anni sono circa, come mi viene supposto, quali carte si ritroveranno tra quelle de' confini, qual'ora piaccia a V.A.R. di farle riconoscere.¹³⁰

Forte del convincente quadro costruito sulla scorta delle testimonianze e delle perizie tecniche, il Firmian contattò il nuovo ministro di Stato parmenese Prospero Manara, informandolo dell'abuso giurisdizionale commesso dagli uomini della Finanza piacentina, e avanzando serie rimostranze soprattutto in merito alla «baldanza di detta squadra», che «si fece lecito di arrestare, ed invenzionare» i carri di farina ignorando completamente le «avvertenze, e proteste fatte sull'atto medesimo di detto arresto da quell'austriaco ricettore». Affermava inoltre che al momento dell'arresto, come evidenziato «dalle più accertate informazioni», i carri si trovavano sulla metà della strada comune di Retegno «che dalla delineazione rilevata nel 1775 dagli ingegneri Baschiera e Boldrini è stata ritenuta di Austriaca giurisdizione». ¹³¹ Concludeva così il plenipotenziario:

Essendo quindi quest'attentato contro il vegliante interdetto, prego V.E. a voler partecipare quest'emergenza al Ser.mo R.le Infante Duca, della di cui giustizia, e rettitudine si ripromette questo R.le Governo, che farà sentire alla detta squadra ed a quel Direttore la Sovrana sua disapprovazione, e darà i corrispondenti ordini, onde venga riparato l'attentato colla dovuta reintegrazione ai danneggiati.¹³²

Il ministro Manara, dal canto suo, rassicurò il proprio interlocutore in merito a quanto il suo sovrano tenesse a fornire «le più convincenti prove della premura che si fa, onde né da' suoi sudditi, né meno poi dagli uffiziali della R.

129 *Ivi*, il podestà di Codogno a Firmian, 9 marzo 1782.

130 *Ibidem*.

131 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Firmian al ministro Manara, 25 giugno 1782.

132 *Ibidem*.

Amministrazione delle sue Finanze sieno lesi i diritti della limitrofa territoriale giurisdizione della Lombardia Austriaca», e comunicò altresì di aver preso provvedimenti perché prontamente «si assumessero le più precise informazioni [...] intorno all'esposto arresto, ed invenzione». Sarebbe stata dunque eseguita un'indagine interna volta a verificare la dinamica ricostruita dagli ufficiali milanesi.

A questo punto, tuttavia, il carteggio tra i due ministri, così come l'intera documentazione relativa alla controversia, si interrompe: non è pertanto possibile sapere quale delle parti in causa ebbe infine la meglio, o se la controversia ebbe effettivamente seguito o meno. Facile comunque pensare che anche in questo caso si sia giunti ad un accomodamento, oppure che il caso si sia sgonfiato da sé. Nello stesso lasso di tempo, inoltre, ebbe luogo un'altra vertenza, legata ad un altro fermo compiuto in paese da armati di Codogno e contestato dalle autorità del ducato borbonico.

4.3.4. Giovanni Passalonghi

Il 21 maggio 1782 il ministro Manara scriveva al Firmian lamentandosi di un nuovo arresto irregolare verificatosi due settimane prima nei pressi della strada comune di Retegno. Vittima dell'abuso era un suddito piacentino, tale Giovanni Passalonghi, e i responsabili due birri della famiglia di Codogno. Stando alle prime ricostruzioni, il malcapitato si trovava «presso al muro della osteria [...] posta sulla parte occidentale di detta strada, e così sopra un luogo d'indubitato né mai conteso territorio di S.A.R.», quando

i detti due birri, che a null'altro tendevano se non alla cattura del Passalonghi, avvicinati al medesimo gli diedero una ben forte spinta per rimuoverlo dal territorio piacentino, e gittarlo sul contiguo lodigiano, ed ivi impunemente arrestarlo; ma essendo dalla violenza del colpo stramazza bensi, ma sul tratto di strada piacentina, i birri passarono al secondo temerario attentato di afferrarlo per li capelli e di trascinarlo oltre la metà della strada, e così nel territorio lodigiano, il che fu fatto ad onta degli schiamazzi di quanti videro un così grave eccesso passarono a legarlo, e a trasportarlo alle carceri di Codogno, d'onde dicesi in seguito trasferito a quelle di S. Fiorano.¹³³

Precisava anche, considerandola un'aggravante, che «per eseguire il premeditato eccesso» i birri «in modo insidioso e proditorio si erano tratti colli stesso Passalonghi in gozzoviglie» presso la suddetta osteria, al fine di avvicinarlo senza destare sospetti. In buona sostanza l'intervento degli esecutori aveva dunque avuto inizio all'interno della giurisdizione piacentina. Secondo il ministro parmense una «pubblica violenza cotanto ingiuriosa ai territoriali diritti

133 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, fasc. «Doglianze della Corte di Parma per animosità usata da due birri della curia di Codogno coll'arresto di certo Gio. Passalonghi piacentino sulla strada di Retegno piacentino - Doglianze della suddetta Corte per asseriti attentati commessi sul Po Guastallese», il ministro Manara a Firmian, 21 maggio 1782.

di questo Stato» non poteva essere tollerata, pertanto alla denuncia dell'abuso seguiva, come sempre, la richiesta di immediato rilascio del Passalonghi e di provvedimenti contro i responsabili.¹³⁴

Il conte Firmian, dopo aver cordialmente assicurato al mittente della protesta il «costante impegno di questo Reale Governo di non lasciar luogo a qualsivoglia emergenza, che possa credersi pregiudiziale ai territoriali diritti degli stati soggetti al Ser.mo R. Infante»,¹³⁵ contattò il Calcaprina affinché fossero avviate le dovute indagini. L'interesse prioritario, come precisato nella missiva, era ovviamente conoscere «la precisa ubicazione nella quale fu arrestato il suddito parmigiano» e sapere se fosse stato «a viva forza, come si suppone strascinato dal Parmigiano al nostro dominio».¹³⁶ Il podestà, ottenute le informazioni, comunicò che l'azione era stata in realtà guidata dal bargello dell'ufficio feudale di San Fiorano senza previa richiesta a quello di Codogno, riferendo altresì che i testimoni sentiti, tra i quali «Caterina Manusardi moglie del ricettore di Retegno Imperiale», affermavano di non aver assistito all'arresto. La donna tuttavia sosteneva «d'aver veduto il detenuto fra le mani di due fanti nell'atto che procedeva da una stradella detta della zecca interamente di questo dominio, e fu da essi condotto nella strada comune, e dividente i due Stati».¹³⁷

Il 4 giugno il podestà di San Fiorano riferì a Firmian il motivo e, elemento per tutti decisamente più interessante, le modalità dell'arresto. Giovanni Passalonghi, detto «Tonolo», si trovava in quel momento nelle carceri di San Fiorano in attesa, insieme a due correi, di processo per una ruberia a mano armata compiuta insieme ad altri quattro individui in data 11 aprile. Quanto al giorno del supposto abuso, si asseriva che

Trovandosi questo barrigello di S. Fiorano nel luogo di Retegno, colta l'occasione, che il sud.to Tonolo era avviato all'appalto lodigiano, coll'aiuto di due fanti di Codogno ebbe ad arrestarlo in sito austriaco e tradurlo in quelle regie carceri, d'indi coll'assenso del regio sig. podestà a queste di S. Fiorano.¹³⁸

Si informava che l'arrestato stesso, interrogato, aveva ammesso di essere stato preso nella parte lodigiana del paese, di essere poi riuscito, dimenandosi, a raggiungere la parte piacentina, e di essere stato infine stratonato dai fanti nuovamente nella giurisdizione lodigiana. Tale versione non combaciava però con quella del console di San Fiorano, Giuseppe Cicognini, che «a caso trovavasi presente al suddetto arresto», e secondo il quale il reo aveva sì tentato di liberarsi dalla morsa dei birri al fine di raggiungere la giurisdizione piacentina, ma tale manovra non gli era riuscita. Lo stesso console dichiarava inoltre che

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Firmian al ministro Manara, 25 maggio 1782.

¹³⁶ *Ivi*, Firmian al podestà di Codogno Calcaprina, 25 maggio 1782.

¹³⁷ *Ivi*, il podestà Calcaprina a Firmian, 3 giugno 1782.

¹³⁸ *Ivi*, il podestà di San Fiorano a Firmian, 4 giugno 1782.

«giunti li fanti col prigioniero ai cosidetti Pilloni sito totalmente lodigiano venissero inseguiti da cinque, o sei persone tutte armate, che inoltratesi in questo Stato tentarono con minacie il rilascio del suddetto Tonolo». Da sconfinamento a sconfinamento, da presunti responsabili di un abuso a presunte vittime di un inseguimento armato: le parti parevano essersi invertite. Concludeva inoltre il podestà:

Mi emerge altresì in processo che tali animosi oppositori siano pubblicamente tenuti per ladri, e compagni di detto Tonolo, quali vagabundi soggiornano in Retegno Piacentino luogo ad essi di qualche franchigia per la promiscua giurisdizione, e che per la vicinanza de' confini infestano di notte questo territorio.¹³⁹

Quest'ultimo elemento non fa che confermare quanto fossero intrecciate le questioni confinarie e l'alta concentrazione di criminali nel luogo di Retegno. Composto così un quadro della situazione, Firmian, speranzoso di concludere la controversia, inviò gli esiti delle indagini alla controparte parmense, la quale naturalmente si rivelò per nulla convinta. Il plenipotenziario ordinò dunque al podestà di Codogno di recarsi a suo nome dal collega di San Fiorano, responsabile dell'arresto, per ottenere ulteriori lumi.¹⁴⁰ Dal prosieguo delle indagini non emerse tuttavia nulla di nuovo: il Tonolo era stato catturato nell'alveo della giurisdizione dello Stato di Milano e il suo tentativo di trovare rifugio sul suolo piacentino era stato sventato. Comunicando ciò a Manara, Firmian aggiunse una doglianza per quel che riguardava l'inseguimento, affermando di avere «fondata ragione di reclamare contro l'attentato delle accennate persone, che armate fecero violenza nello Stato austriaco». Si trattava di uno sconfinamento in piena regola, corredato per giunta da minacce a mano armata, compiuto da sudditi del duca: facendo seguire a questa osservazione il desiderio che la questione fosse archiviata, il trentino lasciava così intendere al proprio interlocutore di avere una ulteriore carta a proprio favore, e che non sarebbe stato il caso di proseguire oltre.¹⁴¹

Quattro mesi dopo tuttavia la corte di Parma tornò alla carica. In una lettera indirizzata al nuovo plenipotenziario Wilczek, che era nel frattempo subentrato al Firmian, il ministro Manara riportava in auge la precedente questione, unendola a nuove rimostranze questa volta relative ad alcune presunte irregolarità verificatesi lungo il corso del fiume Po, al confine tra il guastallese borbonico e il mantovano asburgico; ciò non prima di aver denunciato la condotta dei locali lodigiani, ritenuta dai parmensi ipocrita e insincera anche nei confronti dello stesso governo austriaco, in quanto

a fronte delle rettilissime intenzioni di cotesto Supremo Governo null'altro più si mediti dai suddetti esecutori, che di nascondere alla oculatezza del medesimo il sincero deforme aspetto di sì ree intraprese, ed anzi di ammantarle collo specioso

¹³⁹ *Ibidem*.

¹⁴⁰ ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Firmian al podestà di Codogno Calcaprina, 8 giugno 1782.

¹⁴¹ *Ivi*, Firmian al ministro Manara, 11 giugno 1782.

velo di fedeli, e zelanti servigj, lusingandosi in tal guisa [...] che resti assicurata la loro impunità, ed abbia ad impegnarsi la pubblica autorità per sostenerli.¹⁴²

Quanto all'arresto del Passalonghi, nel corso dell'estate le indagini parmensi erano proseguite e avevano condotto alla stesura di una accurata relazione, corredata da un modello topografico raffigurante la porzione di Retegno interessata e l'esatta ubicazione del suddito piacentino al momento del fermo esercitato ai suoi danni dalla famiglia di giustizia di Codogno.¹⁴³ Tale indagine, secondo Manara, rivelava l'inconsistenza delle prove presentategli in precedenza e sconfessava pienamente, grazie alle deposizioni di nuovi testimoni, quanto sostenuto dai lodigiani. Comunicato ciò, il ministro tornò a esigere il rilascio del detenuto e provvedimenti per quel che riguardava i recenti abusi fluviali.¹⁴⁴

Wilczek inoltrò la missiva ricevuta al commissario dei confini, marchese Francesco Belcredi, insieme a tutta la precedente documentazione riguardante il fatto di Retegno, e gli ordinò di procedere ai dovuti approfondimenti al fine di formulare una risposta altrettanto tecnica alle rimostranze ricevute.¹⁴⁵ Questi, studiati gli incartamenti, incaricò a sua volta il podestà Calcaprina di eseguire nuove indagini, che dessero prove convincenti e risolutive. Comunicatagli l'importanza di tale indagine, che avrebbe decretato la risposta da dare alla corte di Parma, Belcredi esortò Calcaprina a procedere, qualora si fosse rivelato necessario, a «far delineare in picciolo tipo il luogo dove è seguito l'arresto, ed i luoghi circonvicini [...] servendosi dell'opera di qualche perito», in modo tale da poterlo contrapporre al modello presentato da Manara.¹⁴⁶

Una settimana dopo giunsero gli esiti del supplemento di indagine compiuto dal podestà. Il primo dei due testimoni sentiti dal Calcaprina era nuovamente il console di San Fiorano, il quale confermava quanto dichiarato mesi prima: Passalonghi era stato «agganciato» nell'osteria piacentina, era stato poi catturato in territorio lodigiano senza che gli fosse usata violenza; nel tragitto verso Codogno il gruppo era stato poi inseguito e minacciato da alcuni noti criminali piacentini, parte dei quali armati. Precisava anche che gli inseguitori

142 *Ivi*, il ministro Manara al plenipotenziario Wilczek, 11 ottobre 1782.

143 *Ivi*, *Ristretto del processo informativo costruito su' la faccia del Luogo, e così in Retegno Piacentino dal R. Delegato Cam.le di Piacenza specialmente commissionato da S.A.R. in Ag.to dell'Anno corrente 1782. coll'intervento di un pubblico Ingegnere incaricato di formulare il Tipo corrispondente alle precise ubicazioni, che fossero state indicate dai testimoni relativamente all'attentato, ed arresto fatto da' Birri di Codogno di Giovanni Passalonghi nel passato Maggio, s.d. (ma 1782).*

144 *Ivi*, il ministro Manara a Wilczek, 11 ottobre 1782. I presunti abusi fluviali, verificatisi entrambi nel mese di agosto, riguardavano nel primo caso un barcaio di Mantova che aveva ignorato l'intimazione di prestarsi alla consueta ispezione da parte del Brigantino guastallese, rifugiandosi a ridosso della riva mantovana e costeggiandola fino ad approdare a Dossolo; nel secondo, ritenuto dal Manara «eccesso oltre ogni credere animoso», lo sconfinamento compiuto dal presentino di Dossolo, il quale avrebbe osato portarsi presso la riva opposta, ed ivi requisire, con la minaccia delle armi, il battello di un mugnaio guastallese.

145 *Ivi*, Wilczek al commissario Belcredi, 19 ottobre 1782.

146 *Ivi*, il commissario Belcredi al podestà di Codogno Calcaprina, 23 ottobre 1782.

sarebbero molto probabilmente arrivati allo scontro nel tentativo di liberare il loro compare, se solo non avessero scorto in lontananza una squadra di guardie di Finanza. Temendo l'intervento di queste ultime, la masnada aveva dunque invertito la rotta e si era ritirata in direzione del borgo. Una seconda testimone, tale Ottavia Boccalari di Retegno, anch'essa già sentita, confermava alla stregua del Cicognini la propria precedente deposizione.

Quanto al modello cartografico, l'ingegnere camerale Cristoforo Bignami ritenne che quello prodotto per la parallela controversia relativa al fermo dei due carri di farina potesse essere sufficiente poiché rappresentante la stessa identica porzione del borgo.¹⁴⁷ Belcredi, che riteneva – va da sé – si dovesse dare totale credito al podestà di San Fiorano, consigliò dunque a Wilczek di rispondere ai parmensi che come in precedenza non erano state riscontrate irregolarità, e che quindi il governo non avrebbe potuto aderire all'istanza di scarcerazione. Nondimeno, lo stesso commissario chiosava pragmaticamente chiedendosi se non «convenisse di cedere su questo articolo per farsi poi più forti sopra gli altri due accennati nella lettera del Ministro di Parma, e che riguardano altre doglianze relative al territorio mantovano».¹⁴⁸ Sarebbe stato pertanto possibile, se non auspicabile, concedere al governo di Parma una piccola soddisfazione, in modo tale da dimostrare nuovamente nei suoi confronti buona volontà e cortesia. Questa sorta di “credito” poteva – anzi, doveva – essere tuttavia prontamente impiegata nella parallela vertenza relativa ai presunti abusi fluviali, campo senza ombra di dubbio estremamente più delicato e concretamente importante.

Il governo della Lombardia austriaca, accogliendo il suggerimento del commissario dei confini, formulò così la propria risposta. Wilczek espose a Manara l'esito dell'indagine, che rigettava ogni accusa, e comunicò di seguito il grazioso – ma non disinteressato – omaggio:

In questa contrarietà di per altro giudiziali risultanze la prelodata A.S.R. per dimostrare sempre più la costante sua condiscendenza verso il ser.mo R.le Infante Duca in tutto ciò, che, salvi i diritti del Principato, dipenda dal proprio arbitrio, ha ordinato, che in via di grazia venga dimesso dalle carceri il menzionato Passalonghi, pagando però egli le spese processuali, e rinovandogli il precetto dell'esiglio da questo Dominio, a cui era già precedentemente stato condannato.¹⁴⁹

In via di grazia, per l'appunto. Si trattava esclusivamente di un semplice dono, se vogliamo di consolazione, che si era voluto concedere al governo borbonico: sebbene il Passalonghi fosse stato sostanzialmente rilasciato, era la forma del rilascio stesso – la grazia – a palesare il fatto che non vi fosse la benché minima intenzione di mettere in discussione la liceità dell'operato degli esecutori lodigiani.

147 *Ivi*, il podestà Calcaprina al commissario Belcredi, 30 ottobre 1782.

148 *Ivi*, il commissario Belcredi a Wilczek, 16 novembre 1782.

149 *Ivi*, Wilczek al ministro Manara, 18 dicembre 1782.

4.3.5. Un progetto di accorpamento

L'acquisto del feudo di Retegno da parte dell'imperatrice regina e duchessa di Milano Maria Teresa avrebbe dovuto, secondo le autorità governative, garantire un considerevole ridimensionamento delle grane provocate dalla sua precedente autonomia giurisdizionale, che aveva da sempre dato modo sia a ladri e malviventi di trovarvi rifugio, vanificando gli sforzi profusi dagli uffici giudiziari milanesi e piacentini per catturarli, sia ai retegnini stessi di perpetrare indisturbati i propri traffici illeciti. I risultati, tuttavia, non furono quelli auspicati. Come visto in precedenza, se da un lato il problema della concentrazione criminale, dopo nemmeno un decennio di relativa calma, si ripropose gradualmente sino a raggiungere, negli anni Ottanta, una dimensione intollerabile, dall'altro quelli legati al contrabbando non fecero che intensificarsi sin dagli anni immediatamente successivi al passaggio di proprietà del feudo imperiale, raggiungendo anch'essi picchi di notevole rilevanza. Inoltre, i dissidi giurisdizionali con la corte di Parma, dopo la vendita del feudo, non fecero che moltiplicarsi. Numerose, come visto, furono le vertenze confinarie, legate in maniera pressoché esclusiva ai vari sconfinamenti compiuti dai rispettivi satellizi e corpi di Finanza in una o nell'altra giurisdizione, nell'intento di catturare ricercati o di perquisire carichi sospetti. Tutti questi elementi non potevano che essere legati alla particolare condizione confinaria del luogo di Retegno, rimasta praticamente immutata anche in seguito alla vendita del feudo. Il primo a mettere seriamente in luce la questione fu proprio il podestà Calcaprina, il quale, rivolgendosi alle autorità milanesi, presentò un progetto di semplificazione territoriale che prevedeva l'accorpamento della parte piacentina del caseggiato di Retegno allo Stato di Milano. Il podestà faceva infatti notare, nell'introduzione al progetto, come l'operazione di acquisto del feudo non avesse minimamente risolto il problema:

Mi riconosco in dovere di far presente a S.A.R. come [...] non sia un tal provvido fine di S.M. pienamente eseguito, atteso un caseggiato, ossia ceppo di case piacentine della giurisdizione feudale di Fombio ivi oltre memoria erette, e da strade comuni soltanto divise da questa giurisdizione, poichè anche dopo la cessione di detto feudo imperiale si ritiene in dette case piacentine l'abuso d'un tal rifugio e in occasione d'un qualche arresto di malviventi vengono eccitate continue contestazioni de' confini, nelle pubbliche strade che dividono i due Stati. Il ricovero che si presta in dette case piacentine alle merci straniere per qui introdurle, ed alle nazionali, per estrarle con danno irreparabile delle Regie Finanze avviene, secondo il rapporto de' ricettori, che in dette case liberamente pervengono da Piacenza, e Genova le mercanzie soggette al pagamento de' dazj, e di notte senza pagamento de' regj diritti s'introducono nello Stato; e le nazionali vi si trasportano di notte, deludendo la vigilanza delle guardie di Finanza, e di giorno si caricano liberamente in dette case, o nelle attigue strade piacentine.¹⁵⁰

150 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 573, progetto del podestà di Codogno Calcaprina, 18 settembre 1782.

La sempiterna attiguità della porzione di caseggiato afferente al Piacentino era dunque il fulcro della questione. All'atto dell'acquisizione del feudo non si era tenuto conto di un elemento di estrema rilevanza, ovvero del fatto che, anche sottoponendo la parte lodigiana del paese di Retegno alla giurisdizione dello Stato di Milano, il problema dato dall'innaturale divisione del paese sarebbe in ogni caso rimasto. Si trattava pur sempre di un luogo posto a cavallo tra due differenti giurisdizioni, quella milanese e quella piacentina, caratteristica tale da poter ancora garantire un buon margine di manovra a banditi e contrabbandieri, anche in assenza di uno spazio giurisdizionale autonomo e separato come lo era stato, fino al 1768, quello appartenuto ai Trivulzio.

In realtà già negli anni Settanta del secolo, in occasione delle precedentemente citate trattative per la «nuova confinazione» tra i due domini, «affine di togliere tali perniciosi abusi» era stato «riconosciuto da periti ingegneri destinati dal R. Governo essere necessario un maggior allontanamento de' confini» nel luogo di Retegno. Si proponeva in tale frangente di «procurarne l'estensione sino a certo Canale d'acqua perenne detto la Mortizza, che inchiuderebbe in questo Stato una considerevole porzione del territorio piacentino col suddetto feudo di Fombio di ragione del conte Alfonso Scotti di Piacenza».¹⁵¹ Tali progetti non furono tuttavia accolti, verosimilmente a causa della eccessiva estensione dei terreni che si auspicava di incamerare, e delle complicazioni che una negoziazione con i feudatari locali avrebbe comportato; la volontà di chiudere le trattative in tempi brevi era inoltre, come si ha avuto modo di constatare, chiara da entrambe le parti, e l'avvio dei suddetti progetti avrebbe fatto slittare considerevolmente il termine dei lavori. Il podestà Calcaprina pensò dunque di proporre una riduzione della porzione di territorio piacentino da incamerare, ovvero lo stretto necessario perché l'intero abitato fosse finalmente sottoposto alla giurisdizione milanese, e propose inoltre di rendere non edificabili gli spazi immediatamente limitrofi alla nuova linea confinaria, onde evitare, in caso di espansione edilizia, il ripresentarsi del problema dato dalla presenza di un fitto caseggiato a ridosso di tale linea:

Evvi però un cavo, che potrebbe servire di accertato confine in poca distanza di Retegno, che serve all'irrigazione de' fondi piacentini, e di qua' inchiude sole pertiche cento cinquanta circa di detto territorio. Mediante detto confine, che si propone, tutto l'abitato di Retegno verrebbe ad essere compreso in questo Stato, e tolto per sempre il rifugio de' malviventi, e ricovero di dette merci, massime qual'ora da amendue i dominj venissero preservati liberi da ogni fabbrica i lati de' detto cavo per certa limitata distanza. L'interessante oggetto della pubblica tranquillità, e i giusti diritti delle Regie Finanze colla facile combinazione del picciolo allontanamento in questa parte di confine mi anno indotto ad umiliare a V.A. questa mia ossequiosissima rappresentanza col tipo dell'ingegner Bignami, che a mia insinuazione osservò, e descrisse senza alcuna formalità il detto sito.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² *Ibidem*. La rappresentazione grafica del progetto si trova invece, in ASMi, *Confini*, p.a., b. 154.

Visionato il progetto del Calcaprina, il plenipotenziario Wilczek si rivolse al Belcredi, chiedendogli di sottoporlo al vaglio della Commissione ai confini, e di valutarne l'effettiva realizzabilità:

Dalla relazione, e corrispondente tipo del Regio podestà di Codogno [...] V.E. rileverà il pregiudizio, che risente la pubblica tranquillità, e la Regia Finanza procedente dal rifugio de' malviventi, e contrabbandieri in Retegno Piacentino, e la nuova confinazione, che il menzionato podestà propone a riparo d'un tanto pregiudizio. Qualunque considerazione si possa meritare il proposto espediente, S.A.R. desidera, che V.E. prenda in maturo esame il contenuto della predetta relazione, e dietro quelle pratiche, ch'ella crederà di tenere, suggerisca se possa essere eseguibile un tale progetto.¹⁵³

La Commissione deliberò pochi giorni dopo, considerando inattuabile il progetto a causa di una serie di ostacoli ritenuti, se non insormontabili, quantomeno sconvenienti da affrontare per giungere alla sistemazione auspicata dal podestà di Codogno. Nella missiva di risposta al plenipotenziario, il marchese Belcredi, riguardo l'attuazione del progetto, ritenuta «troppo scabrosa, e difficile nelle attuali circostanze» nonostante «che ottimo sia il desiderio del riferito podestà, ed assai opportuno sarebbe a togliere buona parte di que' disordini»,¹⁵⁴ elencò le complicazioni riscontrate nel corso della seduta. La prima motivazione, collegata alle valutazioni precedentemente fatte, consisteva nella poca convenienza di mettere sul tavolo delle trattative ulteriori proposte di modifica alla linea confinaria che, già lentamente, si stava allora fissando tra i due domini:

Debbo in primo luogo rammemorare a V.A.R [...] che la mente espressa di S.M. manifestataci da S.A. il sig. Principe di Kaunitz [...] esige una ultimazione generale di tutte le antiche, e nuove vertenze, motivo, per cui si credette di non dar mano né anche alla provisionale linea, che ci ebbe a proporre il Sig. Ministro di Parma.¹⁵⁵

Le direttive di Vienna erano chiare, e indicavano espressamente la necessità di chiudere al più presto le trattative per la «nuova confinazione» senza dilungarsi oltre: eventualità, quest'ultima, che la discussione del progetto di Calcaprina avrebbe certamente comportato.

La seconda motivazione era di ordine storico, in quanto, sosteneva il commissario, sarebbe stata incorporata «una porzione di territorio, di cui non si trova memoria, che mai sia stato riconosciuto dipendente dalla Provincia Lodigiana», e che quindi, non essendo mai stata lombarda, non vi fossero motivi

153 ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, il plenipotenziario Wilczek al commissario Belcredi, 12 ottobre 1782.

154 *Ivi*, il commissario Belcredi a Wilczek, 18 ottobre 1782.

155 *Ibidem*.

e presupposti validi per sostenerne una eventuale istanza di annessione. A tale osservazione, in realtà decisamente astratta e certo di per sé poco problematica, seguivano poi una serie di motivazioni di carattere pratico, legate alle varie difficoltà tecniche che tale acquisizione, in qualunque modalità si fosse deciso di agire, avrebbe comportato.

Nel concreto, si trattava in primo luogo di privare la provincia piacentina non di un semplice appezzamento di terreno, ma di una porzione di territorio, seppur spazialmente limitata, di valore non indifferente, in quanto comprendente un «paese abitato [...] il distacco del quale oltreché indurrebbe ai piacentini un minore prodotto sul carico, e sui generi di privativa». La cessione, a detta del Belcredi, sarebbe stata gravosa per il ducato anche in termini demografici, poiché «scemerebbe la loro popolazione, su' cui tanto contano per le milizie nazionali». ¹⁵⁶ La possibilità di un mero acquisto del caseggiato era dunque da escludersi, in quanto si riteneva che gli elementi sopra citati avrebbero reso «assai difficile il potersi ciò ottenere con danaro». Per la realizzazione del progetto di accorpamento di Retegno piacentino alla provincia lodigiana restava solo l'ipotesi dello scambio con una porzione di territorio milanese di pari valore, ma anche in tal caso gli ostacoli segnalati dalla Commissione erano numerosi, e difficili, oppure poco convenienti, da affrontare:

qualunque fosse la parte del territorio, che si credesse opportuna a cedersi in contraccambio sul di qua dal Po, se limitare si voglia in soli fondi, richiederebbe una estensione non indifferente per giungere a bilanciare i riflessi del personale, che a noi diverrebbe soggetto, e se il cambio si avesse a conchiudere con un distretto del pari popolato, forse ciò non conviene [...] poiché nulla avremmo da offrire sul Lodigiano per questo concambio, e se si volesse prendere qualche porzione di que' pochi terreni che abbiamo in qualche altra provincia, si incontrerebbero immense difficoltà, e colle nostre provincie medesime, e con i finitimi ancora, quali si crederebbero con questa operazione confermati nel possesso di qualche fondo, che anno in vicinanza di quelli che si dovrebbero cedere, la di cui legittimità di possesso viene loro da noi contrastata. ¹⁵⁷

Si riteneva insomma, per tali ragioni, poco saggio imbarcarsi in una complicata contrattazione con la corte parmense per giungere all'individuazione di una porzione di territorio idonea allo scambio con Retegno piacentino, eventualità che avrebbe comportato grandi sforzi e avrebbe inoltre, ancora una volta, sensibilmente procrastinato la stipula del trattato per la «nuova confinazione».

¹⁵⁶ *Ibidem*. Valutazioni forse esagerate, vista l'entità (circa 450 anime) della popolazione di Retegno piacentino: in fin dei conti, se il progetto fosse andato in porto, il Piacentino sarebbe stato sì privato di quella parte di Retegno e della relativa – scarsa – popolazione, ma al contempo sarebbe stato sollevato dalle grane di ordine pubblico provocate dalla stessa, elemento che avrebbe probabilmente comportato anche un certo disimpegno delle milizie locali.

¹⁵⁷ *Ibidem*.

L'ultima motivazione addotta dalla Commissione riguardava la natura giuridica della porzione di territorio piacentino in questione, che era da secoli «parte del feudo di Fombio». Ulteriore ed imprescindibile tassello del complicato mosaico da comporsi per «entrare nell'ideata trattazione» era dunque che «sentisse la Corte di Parma gli attuali possessori», ovvero gli Scotti, e con essi cercasse un accomodamento, dando così vita ad un sistema di trattative e valutazioni alla stregua di scatole cinesi, «impegno scabroso» che, osservava Belcredi, «non lascierebbe che involgerci in molte altre indagini, e difficoltà».¹⁵⁸ I pareri della Commissione furono così trasmessi alla Cancelleria viennese, dalla quale si ricevette in breve tempo la conferma dell'inopportunità di impegnarsi in una simile trattativa, a sua volta bruscamente liquidata dal Wilczek come «non eseguibile».¹⁵⁹

Da quel momento non fu più presentata, né dall'una né dall'altra parte, alcuna proposta di modifica dell'assetto confinario nel luogo di Retegno. Gli interventi volti alla dissipazione dell'infestazione criminale e dei fenomeni di contrabbando nella parte milanese del villaggio si sarebbero concentrati esclusivamente, come si vedrà a breve, sul piano del controllo poliziesco e su quello dell'uniformazione amministrativa: campi, questi ultimi, assai più congeniali all'azione di governo giuseppina.

4.4. La grande operazione del 1788

4.4.1. La banda del Bej

Considerati i persistenti – e anzi crescenti – attentati alla pubblica sicurezza causati da Retegno si decise di intervenire massicciamente in quel tormentato villaggio: il 15 settembre 1788 ebbe luogo una grande azione di polizia che coinvolse i satellizi di Milano e del Ducato di Parma e Piacenza, volta a sradicare la criminalità che si annidava in paese. L'intera operazione, né celere né facile, fu studiata e diretta dal capitano di giustizia di Milano, nonché direttore del da poco istituito Regio Ufficio di Polizia, conte Girolamo Carli:

Questo regio Capitano di giustizia avendo avuta certa notizia, che da qualche tempo si erano domiciliati in Retegno diversi malviventi rei indiziati di gravi furti commessi nella Lombardia Austriaca, di aggressioni sulle pubbliche strade, e di altri misfatti, si è egli concertato col sig.r uditore criminale di Piacenza per inseguire i rei medesimi e procurare il loro arresto.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ ASMi, *Confini*, p.a., b. 154, Wilczek al commissario Belcredi, 29 ottobre 1782.

¹⁶⁰ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, fasc. «Assassini retegnini 1788-1789», il plenipotenziario Wilczek al ministro di Stato del Ducato di Parma e Piacenza conte Cesare Ventura, 20 settembre 1788.

Di tale operazione il Carli stilò un'ampia e puntuale relazione, nella quale è descritto, con dovizia di particolari, l'intero svolgimento a partire dalle indagini che precedettero l'azione vera e propria.

All'inizio del 1788 il Tribunale di giustizia, che «dopo la detenzione di altri malviventi oggi accresciuti al numero di novanta rei d'aggressioni, d'omicidj e roberie si lusingava di avere assicurata la pubblica tranquillità nella campagna», si trovò tuttavia a fare i conti con una serie di furti e rapine ai danni di alcune chiese del Milanese e del Pavese, «spogliate col più grave scandalo, e rumore, di tutti gli argenti e sacri arredi».¹⁶¹ Il capitano di giustizia Carli si occupò delle indagini con grande fermezza e dedizione, e «approfittando egli dell'accumulargli carica di direttore del R. Ufficio Generale di Polizia» e del sostegno offertogli dal plenipotenziario Wilczek¹⁶² poté disporre di buone risorse e di quanto mai ampi margini di manovra.¹⁶³ La prima mossa del Carli, volta a garantire il maggior flusso di informazioni possibili, fu quella di impiegare «qua, e là anche in rimota provincia d'Itaglia l'attenzione, e vigilanza di accorti esploratori», e grazie a tale rete di informatori si individuò in breve tempo una «certa qual sospetta negoziazione d'argenti seguita nella città di Piacenza», alla quale fecero seguito nuovi riscontri provenienti da Modena. L'intensificazione delle indagini portò gli uomini del Carli a Codogno, dove questi ultimi acquisirono «dumi sufficienti per far catturare Luigi Bartolotti, e Pietro Pontiggia di Codogno, non che Giuseppe Pollini di Ritegno, siccome indiziati nella vendita di 50 libre d'argento fatta in Piacenza», i quali poi dichiararono di essere a conoscenza di «altre ugualmente rilevanti alienazioni d'argenti», che parevano avere tutte più di un comune denominatore:

Si verificò poscia, come, e da chi furono eseguiti questi stessi furti, e che anzi questi erano dopo moltissimi altri uguali delitti commessi in esteri dominj, cioè in Piemonte, sul Piacentino, e nello Stato Veneto, e poichè il numeroso stuolo di siffatti malfattori si vidde comporre la maggior parte dagli abitanti del famigerato villaggio di Ritegno costituente in una parte li confini dal Milanese e nell'altra quelli di Piacenza, pensò al modo più cauto, e sicuro di sorprenderli, e detenerli, e tanto più vi si impegnò di attenzione in quanto da ultimo si abbia a rilevare dal processo che costoro medesimi si fossero quelli, che tanto estremamente distur-

161 *Ivi*, relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

162 Carli, il cui operato come direttore di polizia fu successivamente da molti considerato eccessivamente arbitrario, ebbe sempre il pieno appoggio del plenipotenziario. Cfr. S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*, pp. 110 e 139, n. 13.

163 Il conte Carli ottenne dal Wilczek la licenza di muovere le proprie indagini per vie traverse e di ricorrere a metodi anche non ortodossi pur di raggiungere il fine, come lo stesso plenipotenziario faceva sapere al Kaunitz ad operazione conclusa: «Non risultano però dalla relazione stessa, e non possono, né devono risultare le infinite pratiche precedenti, i mezzi segreti adoprati con tutta la circospezione, le vie indirette, che si sono dovute battere per lungo tempo affine di scoprire le tracce de' Rei». ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, fasc. «Assassini retegini 1788-1789», Wilczek a Kaunitz, primo novembre 1788.

bavano con aggressioni, e ruberie la pubblica sicurezza, e che nella scorsa estate armati di schioppi e pistole, e coltelli, e muniti di così detta bandoglieria sotto finto nome d'uomini di Finanza avevano anche invase le case parrocchiali di Fara e Romprezzagno, derubando con atti tirannici quei curati di grosse somme di danaro, e di altri preziosi effetti.¹⁶⁴

Si trattava di una vera e propria organizzazione criminale con base a Retegno, che operava a medio e lungo raggio seminando il panico nella Lombardia austriaca e negli Stati confinanti. Le specialità di questa banda erano i grandi furti e le rapine a mano armata, che i suoi membri mettevano a segno, con grande destrezza e senza scrupolo alcuno, seguendo un celebre schema mutuato dai famigerati pozzolaschi e alessandrini, ovvero fingendosi guardie di Finanza. La refurtiva, che andava dagli arredi sacri sottratti alle chiese, alle armi rubate, a qualsiasi altro valore denaro compreso, veniva ammassata a Retegno, luogo ideale per caratteristiche, in attesa di essere distribuita ai ricettatori affiliati all'organizzazione, i quali provvedevano poi allo smercio clandestino.

Al fine di elaborare un buon piano d'azione per colpire l'organizzazione, era quantomeno necessario tracciare un profilo dei suoi componenti, delle loro caratteristiche, e definirne il grado di pericolosità. Si procedette dunque, mediante un paziente e meticoloso processo informativo, a identificare i membri della banda di Retegno, e le relative gerarchie:

Al numero di 38 ascese l'individuazione de' più armigeri, e perniciosi, e si chiari pure che tutti costoro erano subordinati a Giambatta Franzosini denominato il Malghese suddito sardo loro capo, e conosciuto sotto il solo nome di Bej di Ritegno, il quale gloriandosi senza riserva di avere nella fresca sua età superato Carlo Sala ne spogli delle chiese, il Pitaluga negli omicidj, e ribalderie, ed il Cavallantino negli assassinj, e ruberie, temerario, e soperchiante ne' giorni di sua dimora in Ritegno, sapeva incutere tanto timore alla squadra dei Uomini di Finanza colà siccome luogo di confine residenti, che staccavasi essa al di Costui arrivo, né vi si riconduceva col proprio esercizio, che al partire di detto Bej.¹⁶⁵

Quest'ultimo aspetto può ben rendere l'idea di quanto fosse spietato e temuto il Franzosini, tutt'al più a ragion veduta del fatto che negli anni Ottanta del secolo, in seguito al processo di professionalizzazione del corpo,¹⁶⁶ gli armati della Finanza fossero ormai diventati per i malviventi degli avversari decisamente ostici da fronteggiare: farne regolarmente fuggire in quel modo un'intera

164 *Ivi*, relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

165 *Ibidem*. La sottrazione (mediante furto o rapina) di arredi sacri poteva essere una vera e propria specialità, come dimostra per l'appunto il caso del suddetto Carlo Sala, condannato a morte nel 1775 per i ben 38 "furti sacrileghi" a lui imputati. G. Di Renzo Villata, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza*, p. 552.

166 Si veda in proposito L. Antonielli, *Dalla Ferma mista all'Intendenza generale di finanza in Lombardia*.

squadra alla sola notizia del suo arrivo in paese non doveva certo essere una “dote” comune tra i fuorilegge.

4.4.2. Il piano di Carli

Ottenute le informazioni necessarie sulla banda, il conte Carli poté dunque dedicarsi alla stesura di un piano operativo. Per rendere efficace la retata che si era optato di compiere era di vitale importanza l'appoggio delle forze di polizia del confinante ducato, perciò il Carli inviò un delegato a Piacenza per «concertare a voce con quell'uditore criminale il piano della più cauta e riservata sorpresa da farsi in qualunque più opportuno momento coll'unione dei satelizj dei due dominj al villaggio di Ritegno nido di cotesti malfattori». Nel caso di un attacco concordato e simultaneo i retegnini non avrebbero potuto mettere in atto il loro banale quanto efficace piano di fuga, consistente nel guadagnare l'una o l'altra giurisdizione – e dunque l'immunità – grazie al semplice attraversamento della strada comune. Per l'occasione fu reso dunque lecito ai due satellizi di operare in entrambe le parti di Retegno «senza riserva, né misura di passi», ovvero di esercitare le proprie funzioni anche sulla altrui giurisdizione, ma sempre a patto che gli eventuali arrestati fossero in seguito consegnati alle autorità aventi competenza sul luogo del fermo. Una simile sinergia tra i due Stati, seppur messa in atto in una circostanza eccezionale, a livello operativo non si era mai vista.

Il piano, meticolosamente studiato dal Carli, comprendeva tutte le cautele tipicamente adottate in vista di una perlustrazione: il «cattalogò delli 38 più interessanti malfattori corredato da rispettivi connotati personali» fu diramato, insieme ad una circolare informativa, «non solo a' pretori dello Stato, ma a tutti li governi, e giusdicenti de dominj convenzionati», e si ebbe inoltre «l'avvertenza di far pervenire nelle più opportune piazze delle potenze estere diversi separati esploratori, perché inservissero a scoprire, e dinonciare qualunque fuggiasco». Tutti accorgimenti, come si è visto in precedenza, da sempre applicati nei casi di perlustrazioni generali o parziali, ma questa volta legati ad un'azione decisamente più mirata e spazialmente circoscritta: l'obiettivo era un solo villaggio, Retegno. L'applicazione in grande stile di tali misure anche in un simile frangente denota la precisa volontà di non lasciare nulla al caso, e aiuta a rendere l'idea di quanto fosse considerata importante l'operazione. Si sapeva inoltre di avere a che fare con incalliti criminali abituati a muoversi con destrezza da una giurisdizione all'altra per sfuggire alla cattura, ed era quindi più che mai necessaria la piena collaborazione degli Stati finitimi.

Una volta definita l'imprescindibile sinergia con l'uditore criminale di Piacenza e messo a punto il piano d'azione coordinato, restava da fissare la data della sua attuazione. L'idea era di agire quando si avesse avuto la certezza di poter trovare in paese il maggior numero possibile di banditi, e soprattutto, condizione necessaria, di potervi sorprendere il famigerato Bej. Tuttavia individuare un momento che soddisfacesse tali condizioni era tutt'altro che semplice

poiché, come risaputo, i banditi «spesso erano assenti, ed erranti in più drappelli, ora per l'Italia, ora per remote regioni»: per tale ragione fu inviato a Retegno «il più segreto esploratore per l'individuazione di quella notte, ed ora, che utile render potesse l'impegno del più numeroso arresto di persone».¹⁶⁷ Si ritenne ugualmente vantaggioso a tale scopo mettere sotto controllo l'ufficio postale di Codogno, cui Retegno stesso faceva capo. Con una lettera governativa si ordinò dunque ai dipendenti di «prontamente permettere» agli uomini del Carli di «visitare, e riconoscere ogni, e qualunque registro di cotesto R. Ufficio di posta»,¹⁶⁸ in modo tale da poter intercettare le corrispondenze utili a monitorare eventuali rientri di bande in paese. Tali accorgimenti si rivelarono validi per definire il momento propizio all'azione:

Avutasi la notizia dopo siffatte disposizioni che per il g.no 14 7bre ultimo scorso dovevasi trovare in Ritegno il Bej, Giambatta Franzosini procedente dallo Stato Veneto con squadra di otto compagni al pari di lui carichi d'armi e che fosse ora costui per intrattenervisi poco tempo, si era detto di non tardare l'esecuzione del piano.¹⁶⁹

Il Bej avrebbe fatto tappa a Retegno con un drappello probabilmente composto dagli uomini a lui più vicini, e sicuramente carico, oltre che di armi, della refurtiva frutto della scorribanda in terra veneta. La retata venne dunque fissata a «due ore prima dell'aurora di lunedì 15 settembre», così da poter sorprendere i banditi nei propri letti.

4.4.3. L'operazione e i suoi esiti

Le manovre ebbero inizio secondo il piano, che prevedeva in prima battuta la discreta e graduale confluenza delle squadre milanesi nel punto di raccolta prestabilito, ovvero «l'oratorio campestre di San Zeno presso Casale Pusterlengo, quattro miglia lontano da Ritegno per colà unirsi in un sol corpo, ricavare le istruzioni dell'attuario Pozzi, e condursi a Fombio Piacentino» per unirsi al satellizio ducale. Poiché all'appello mancava una squadra, e temendo che quest'ultima per equivoco si fosse recata al vicino borgo di Casalpusterlengo anziché all'oratorio, furono inviati tre fanti per richiamarla, ma «fatti appena da questi sgraziati circa cinque cento passi si udirono dall'attuario, e dal corpo de fanti appostati presso il sudd.to oratorio trè colpi di fucile»: i tre fanti furono trovati riversi sulla strada, due morti e uno «gravemente ferito per più colpi di coltello». Il Pozzi ordinò immediatamente di battere la campagna circostante per catturare i responsabili dell'agguato, ma a causa del terreno accidentato e della scarsa

¹⁶⁷ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, fasc. «Assassini retegnini 1788-1789», relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

¹⁶⁸ *Ivi*, lettera da Milano al Regio ufficio della posta di Codogno, 12 settembre 1788.

¹⁶⁹ *Ivi*, relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

visibilità si riuscì ad arrestare una sola persona, la quale fornì tuttavia preziose informazioni, in quanto

dopo d'essersi qualificata per Gio. Pasquali del borgo d'Intra, indicò, che li colpi di fucile, e la successiva coltellata erano state rilasciate, e vibrata dal Bej di Ritegno suo padrone Giambatta Franzosini, e da alcun'altro de sette suoi subordinati socj, che seco lui aveva, tutti ben armati, siccome in quella notte incaminati da Ritegno all'ostaria della Gatta presso Lodi a rilevare colà un calesso, con cui far viaggio presso Castelletto di Cuggiono, ove pensavano di eseguire certa qual ruberia.¹⁷⁰

Il Bej aveva dunque anticipato la propria partenza, e se la coincidenza suddetta – l'incontro con gli sventurati fanti – non si fosse verificata, avrebbe potuto allontanarsi in tutta tranquillità dalla tempesta che, probabilmente a sua insaputa, si sarebbe di lì a poco scatenata su Retegno.

Il Pozzi chiamò a rapporto il console di Casalpusterlengo, e gli ordinò, per non vanificare la riuscita della retata, che «in aurora soltanto si eccitasse il popolo col suono di campana a martello alla perlustrazione generale delle strade, campagne, bettole e luoghi sospetti»; dopodiché dispose l'invio di armati a presidio dei porti fluviali circostanti per intercettare i fuggiaschi. Grazie alla segnalazione di un contadino si venne a sapere che quattro di essi erano diretti verso il Po, così l'attuario lanciò una squadra al loro inseguimento.

Finalmente, con il grosso delle forze, ci si poté dedicare alla retata: raggiunto a Fombio l'attuario piacentino Fontanabuona, e «fatto dai due satellizj un sol corpo si andò a Retegno, e vigorosamente attaccato per ogni dove quel villaggio» si procedette all'arresto di otto noti malviventi, tre nella parte imperiale e cinque in quella piacentina, uno dei quali si scoprì essere l'autore dell'accoltellamento ai danni di uno dei tre fanti. E si era appena al principio: «ritenuti allora ne' rispettivi territorj li detenuti, e fatto chiaro il giorno s'intrapresero le perquisizioni con una generale perlustrazione in tutte le case di quell'infame villaggio, e dove si rinvennero armi, ed effetti rubati costituenti sicuro corpo di delitto si passò pure all'arresto de ritentori, e ricettatori». Dieci ne furono arrestati nella parte imperiale, e cinque in quella piacentina, tra i quali «Marianna Franzosini bresciana, e moglie del Bej di Ritegno».

Tornando alla fuga del drappello del Bej, sul far della sera si presentò a Retegno il tenente Bovario, il quale affermò di aver catturato, dopo un lungo inseguimento e «ben dodici miglia oltre la città di Piacenza», i quattro malviventi segnalati dal contadino, e di averli consegnati alle carceri pretorie piacentine, non prima però di aver ottenuto da uno di essi una «libera, e spontanea confessione sull'uccisione de' fanti». Costoro – un pozzolasco, un bergamasco, un parmense e un piacentino – erano «tutti e quattro de più famosi masnadieri», ed erano in possesso della refurtiva delle recenti rapine ai danni di chiese della Bergamasca e

170 *Ibidem*.

del Cremonese, compiute «sotto finto nome d'uomini di Finanza». Tra i responsabili dell'agguato il solo Bej, «come il più barbaro, e maligno fuggiva, e credeva aver delusa la traccia di sua insecuzione», ma due giorni dopo fu riconosciuto da un informatore a Voghera, mentre presso un'oreficeria era intento a contrattare il prezzo di due fibbie d'argento, e lì arrestato dal bargello locale.

Conclusa l'operazione a Retegno, catalogati i reperti e tradotti in carcere gli arrestati, tra i quali anche quattro orefici di Codogno in quanto «dolosissimi compratori e ricettori degli argenti da poco rubati nelle chiese di Milano e di Pavia», l'attenzione dell'attuario Pozzi si spostò sugli Stati confinanti. Egli vi si recò personalmente, sulle tracce dei restanti ricercati, ottenendo dal governo sabaudo e da quello parmense una piena e sincera collaborazione, che permise di estendere le indagini, nonché di fermare alcuni malviventi legati a Retegno e di assicurarsi un pronto intervento se altri ne fossero stati sorpresi in quei domini. Meno fortuna ebbe invece a Genova, dove

onde aver anco l'arresto d'alcuni nominati in causa, e segnatamente di certo Saverio Valdemio altra volta mercante di formaggio, e pellami in Codogno, de più aggravati dolosi compratori di candiglieri, campane ed altri argenti rubati, si trasferì colà il sud.to att.o Pozzi, munito anche di particolare lettera Governativa per quel vice Console Imp.le, ma il ritardato braccio di quel satellizio fece luogo alla fuga di detto Valdemio.¹⁷¹

La refrattarietà della Superba alla collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata era cosa del resto ormai assodata. Non andò meglio a Livorno, dove il Pozzi pure si recò sulle tracce di Valdemio, e per «certa qual'altra successiva mala combinazione di cose tolse pure ugualmente a detto attuario il mezzo di farlo colà sorprendere».

Ad ogni modo gli ulteriori indizi raccolti nel corso di tali visite, uniti alle confessioni dei detenuti, compresi quelli prontamente consegnati dal giusdicente di Voghera e dall'uditore criminale di Piacenza, che «uniti a quelli di Codogno tutti insieme nel numero di quarantadue» erano stati tradotti nelle carceri milanesi e ivi interrogati, recarono elementi sufficienti a decretare ordini di cattura «contro ben molte persone di Codogno» strettamente legate ai traffici della banda. Non si riuscì tuttavia a prendere tutti i ricettatori: alcuni di essi, come il sacerdote «don Giuseppe Andreoli vecchio dolosissimo compratore d'argenti», riuscirono a fuggire.

Infine, l'intensificazione del controllo sull'ufficio postale di Codogno contribuì sensibilmente a mettere in luce l'entità e l'articolazione di svariati traffici, recenti e passati, dei quali Retegno risultava essere uno dei più importanti centri di smistamento:

¹⁷¹ *Ibidem*.

si sono assicurate non solo infinite lettere e pieghi diretti a masnadieri di Ritegno, e suoi fautori, ma ben anche alcune vecchie, ed altre recanti annotazioni di quantità prodigiose d'orologi, scatole, anelli, denari, ed altri effetti preziosi pervenute in quel ufficio, siccome procedenti da ogni parte, ed angolo d'Europa, da che deducasi un deciso traffico, e negoziazione di cose rubate da grand'epoca istituito in Ritegno, ed in Codogno per cui fin d'ora nel primo suo nascere, si comprende la natura di questa causa delle più complicate, estese, ed importanti.¹⁷²

Rimanevano a piede libero solo altri cinque indiziati membri della banda, quattro dei quali dalle indagini risultavano essersi rifugiati a Marsiglia. Ricevuta la notizia dal conte Carli, il quale non mancava di ricordare come fosse ancora «della somma importanza l'arresto di quei pochi, che con la fuga in estera nazione hanno fin qui deluse le investigazioni»,¹⁷³ il plenipotenziario Wilczek subito contattò il console imperiale Kick, ragguagliandolo della situazione e chiedendogli di fare quanto possibile presso le magistrature marsigliesi per garantire la cattura e l'extradizione dei suddetti masnadieri:

Benchè io sappia che non vi è vigente alcuna convenzione fra questo governo della Lombardia Austriaca e quello di Marsiglia, per il reciproco arresto e consegna de' malviventi, pure mi rivolgo a V. S. Ill.ma, pregandola che voglia impiegare tutto il suo credito per conseguire quella de' quattro descritti. Costoro sui primi di settembre prossimo passato prima della caccia generale, che si è data il giorno 15 dello stesso mese, partirono da Retegno con un calesso e due cavalli acquistati sul Cremonese con danaro derubato in Belgiojoso [...] e recatisi a Genova probabilmente per una delle loro solite escursioni, intesi forse di quanto era seguito a' loro compagni, colà presero imbarco per Marsiglia ove attualmente soggiornano coperndo col mestiere di vetturali la rea loro condotta.¹⁷⁴

La collaborazione della polizia marsigliese, nonostante non sussistessero convenzioni tra i due Stati, fu presto e facilmente ottenuta, e il governo di Milano poté felicitarsi del fatto che in data 27 dicembre il luogotenente criminale Chomel aveva proceduto all'arresto non solo dei quattro suddetti ricercati, ma pure del Valdemio, che nel frattempo si era unito a loro:¹⁷⁵ per il conte Carli «un colpo de più belli, che più desideravasi alla perfezione del processo, che si sta instruendo contro tanti e tanti malfattori».¹⁷⁶ Restavano da definire il tragitto e le modalità di estradizione dei cinque detenuti, e si decise inizialmente per la via più breve, ovvero il rimpatrio attraverso Genova: a tal proposito Wilczek, in attesa del via libera da parte del governo francese per «la loro consegna e

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, fasc. «Assassini retegnini 1788-1789», il conte Carli a Wilczek, 10 novembre 1788.

¹⁷⁴ *Ivi*, Wilczek al signor de Kick console imperiale in Marsiglia, 11 novembre 1788.

¹⁷⁵ *Ivi*, Wilczek al signor de Kick console imperiale in Marsiglia, 7 gennaio 1789.

¹⁷⁶ *Ivi*, lettera del conte Carli, s.d. (ma gennaio 1789).

trasporto», contattò il console imperiale Brentano pregandolo di fare «ove conviene li passi opportuni perché siano colà ricevuti e custoditi nelle carceri a suo tempo». ¹⁷⁷ Ma ancora una volta dal governo della Superba non si ottenne la collaborazione sperata, e si dovette dunque optare per l'alternativa proposta dal conte Carli:

Ricevo in oggi lettera del segretario di Stato di Genova, il quale fa notare difficoltà per il travaglio de' detenuti per il territorio di quella Repubblica perché due di essi sono genovesi. Conviene dunque pensare ad altro espediente [...] e credo che sarà meglio farli sbarcare a Nizza. ¹⁷⁸

Si procedette così alla definizione del trasporto via Nizza, e si convenne, di concerto con il sempre disponibile governo sabaudo, che per l'intero viaggio da Marsiglia a Milano i detenuti sarebbero stati affidati al «satellizio sardo», al quale poi sarebbe stata rimborsata ogni spesa. Nel frattempo, di quei cinque, tre erano stati rilasciati perché riconosciuti non colpevoli. I restanti due, Saverio Valdemio e Giambattista Beroldi, ¹⁷⁹ partirono finalmente il 6 maggio con il «convoglio sardo, che si era portato a Marsiglia per ricevere ed iscornare i due prigionieri», ¹⁸⁰ e dopo un lungo e tortuoso viaggio furono consegnati alla giustizia milanese il 25 dello stesso mese. ¹⁸¹

L'intera operazione, a conti fatti, registrò un innegabile successo, in quanto «sgombro Ritegno una volta da tanta ciurma di malfattori, e conniventi, e rese oziose in quel branco di abituri le dieci osterie che vi sussistevano coi meri frutti delle rapine, e raffrenata la libertà in Codogno di commerciare con que' fuorusciti» ¹⁸² non solo si riuscì a sgominare la banda del Bej, che tanti danni aveva arrecato alla pubblica tranquillità, ma anche a creare una generale condizione di legalità che in quel villaggio, perlomeno in quel secolo, forse non si era mai vista. Inoltre, riuscire ad assicurare alla giustizia un'intera banda, per giunta così agguerrita, organizzata e ben radicata, era cosa rara e mai banale: un colpo del genere fu eguagliato forse solo con la distruzione nel 1790 della famosissima banda del Mori, che da anni terrorizzava il Mantovano, pur macchiandosi di crimini meno efferati di quelli commessi dal Bej e dai suoi. ¹⁸³ Grande soddisfa-

¹⁷⁷ *Ivi*, Wilczek al barone Brentano console imperiale in Genova, 7 gennaio 1789.

¹⁷⁸ *Ivi*, lettera del conte Carli, 20 gennaio 1789.

¹⁷⁹ Il Beroldi, di professione oste, era personaggio già noto alle autorità in quanto invischiato nei traffici di contrabbando venuti alla luce a metà del decennio precedente. Cfr. 4.2.3.

¹⁸⁰ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, fasc. «Assassini retognini 1788-1789», Wilczek al signor Michele Blanc console imperiale in Nizza, 23 maggio 1789.

¹⁸¹ *Ivi*, Wilczek al conte Carli, 25 maggio 1789.

¹⁸² *Ivi*, relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

¹⁸³ La vicenda di Pietro Mori e della sua banda, la cui dissoluzione «rientra tra i più significativi successi della magistratura periferica mantovana» è ben sviscerata da E. Pagano, «*Questa turba infame a comun danno unita*», pp. 139-147, la citazione a p. 140. Ricorda poi Pagano – e qui sta

zione per la riuscita dell'operazione si ebbe dunque a tutti i livelli, sino a Vienna, da dove il cancelliere Kaunitz non tardò ad esprimere le proprie felicitazioni:

L'importanza di questa abbondante cattura di ladri, ed assassini, non men che la scoperta fattasi per tal mezzo del segreto traffico, che si faceva in Retegno, e in Codogno, delle cose rubbate, forma per così dire una epoca, da cui in avanti si può sperare una maggiore tranquillità, e sicurezza per il Paese.¹⁸⁴

Il successo fu salutato anche «dall'universale giubilo de' buoni borghigiani, che sollevando lo spirito dalle oppressioni, e dai timori, applaudiscono finalmente al riacquisto della pubblica tranquillità, e sicurezza colà da anni estremamente bersagliate».¹⁸⁵ Ma quel sentimento, probabilmente, fu universale solo in apparenza. Ad esultare furono sicuramente gli abitanti dei paesi colpiti dalle scorriere della banda, mentre ragionevoli dubbi si possono invero nutrire riguardo la sincerità del «giubilo» degli abitanti di Retegno, che verosimilmente dall'operazione si sentirono più danneggiati che sollevati. Se da un lato è vero che gran parte degli abitanti non ebbero mai direttamente a che fare con il Franzosini e i suoi, dall'altro pare evidente che la sola presenza della banda aveva contribuito a rendere meno conveniente alle forze dell'ordine immischiarsi negli affari del paese, fossero quelli della banda stessa oppure i piccoli traffici e contrabbandi ormai da secoli prerogativa dei suoi abitanti: basti pensare al timore che il Bej sapeva incutere alle guardie di Finanza, dall'assenza anche solo temporanea delle quali i retegnini, incalliti sfrosatori, non poterono che trarre giovamento. Certo è che, vista la situazione, a questi ultimi non sarebbero in ogni caso convenute esternazioni di segno differente. Il paese era stato dunque «purgato»: la banda sgominata, i complici arrestati, i bottini sequestrati, i traffici stroncati.

4.5. Progetti di bonifica

Considerare una volta per tutte concluse le vicende criminali di Retegno sarebbe stato quanto mai ingenuo. La durata, la portata e le dimensioni europee di quel «deciso traffico da grand'epoca istituito», che andavano ben oltre le iniziali aspettative, contribuirono a convincere le autorità che il successo della grande operazione del 1788 non avrebbe in realtà definitivamente estinto i grattacapi retegnini se non si fosse prima agito strutturalmente sulle particolari condizioni

la principale differenza tra le due bande – che «non tutte le associazioni a delinquere, d'altro canto, osservavano tacitamente quella specie di codice deontologico che si crede ravvisare nelle imprese della banda Mori: niente violenze alle persone, niente armi. Al contrario, grasazioni e rapine sembrano di regola accompagnarsi a una scia di brutalità: minacce a mano armata, ferite, ammazzamenti». *Ivi*, p. 143.

184 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, fasc. «Assassini retegnini 1788-1789», post scriptum alla lettera del cancelliere Kaunitz del 20 novembre 1788.

185 *Ivi*, relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

nelle quali versava «quell'infame villaggio». Diffusa era infatti la convinzione che, una volta calmate le acque, nuove bande – che certo non mancavano – avrebbero portato i loro affari a Retegno, attratte dalle caratteristiche più uniche che rare offerte dal luogo.

Un caseggiato così innaturalmente posto a cavallo di due Stati, privo di stabile e adeguata vigilanza, che ancora godeva di considerevoli quanto immotivate immunità e nel quale per giunta l'omertà e la connivenza erano storicamente garantite sembrava la base ideale per qualunque tipo di traffico illecito, e non poteva pertanto restare a lungo “inutilizzato”: le prospettive di lucro, anche al netto dei non lievi rischi, erano troppo ghiotte perché qualunque banda organizzata non meditatesse di sfruttarne le potenzialità. La pianta della malvivenza, falciata a piede, sarebbe presto inevitabilmente ricresciuta, forse anche più forte e rigogliosa di prima. Occorreva dunque estirparla alla radice, agendo una volta per tutte sull'innaturale ordinamento del paese e sui suoi rapporti con la giustizia.

Il primo a proporre una soluzione definitiva al problema di Retegno era stato proprio il conte Carli, il quale al termine della relazione stilata in seguito all'operazione da lui condotta, pur compiacendosi del felice esito della stessa, aveva ritenuto quantomai opportuno

aggiungere il proprio sentimento sulla necessità di disporre una volta stabile, e perpetuo rimedio allo sempre fin qui conosciuto facile risorgimento di queste perniciose persone, nel luogo di Ritegno, quale sarebbe di stabilire colla corte di Parma il modo di abilitare ciascun satellizio dei due dominj a liberamente condursi in quel promiscuo villaggio e perquisire, ed arrestare in qualsivoglia occasione, e circostanza qualunque malvivente, ed assicurare con lui ogni relativo effetto, a sola condizione d'essere immantinente il tutto consegnato al giudice più vicino di quel dominio, in cui succeda l'arresto.¹⁸⁶

Si proponeva in pratica di rendere ordinario e perpetuo il provvedimento eccezionale concertato dai due governi in occasione della retata da poco eseguita, al fine di garantire un adeguato e stabile controllo su Retegno. Concludeva così il Carli:

Questo solo può essere il mezzo, e sodo rimedio con cui snidare da que' vili, e vecchi abituri ogni forma di malfattori, e radicalmente provvedere alla tanto disturbata pubblica sicurezza [...] così mai a sufficienza, senza questa scambievole libertà di agire con pronta mano negli arresti, si raffrenerà la tracotanza e ribalderia di que' fuorusciti, li quali saltellando dall'una all'altra, di quelle frequenti osterie, con un sol passo cambiano dominio e sottraggonsi dal vindice braccio di quel Tribunale, che per fresco delitto hanno oltraggiato.¹⁸⁷

186 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, relazione del conte Carli al Regio Tribunale d'Appello, 17 ottobre 1788.

187 *Ibidem*.

Il principe di Kaunitz, al di là delle felicitazioni espresse per l'esito dell'operazione, si mostrò dello stesso avviso riguardo la probabile rigenerazione del fenomeno criminale retegnino e le contromisure da attuarsi per evitarla, e provvide pertanto a trasmettere alla plenipotenza della Lombardia austriaca le proprie direttive in tal senso:

Affine di rendere permanente il bene, che deriva a tutto lo Stato dalla simultanea detenzione di tanti malfattori di professione, che avevano relazione così estese per tutta l'Italia, sarà indispensabile soprattutto di ridurre il famigerato villaggio di Retegno a segno, che l'ulteriore dimora, ed unione di simil genia di gente venga ivi resa impossibile; mi tengo pertanto sicuro, che la corte di Parma sarà pronta a concorrere ad un fine così necessario alla comune indennità de' due Stati, onde possano prendersi le più efficaci, e pronte misure per l'avvenire.¹⁸⁸

Il cancelliere non mancò inoltre di far notare, con tono irritato e forse anche velatamente accusatorio, per quanto tempo i traffici, della banda del Bej come di altri, fossero stati attivi senza che nessuno, da Codogno fino a Milano, se ne accorgesse.¹⁸⁹ Recepite le direttive di Vienna, il plenipotenziario Wilczek si rivolse al Supremo Tribunale di giustizia affinché questo avviasse le relative procedure atte a fornire i suoi «sempre accertati e savj riflessi», nonché a dare «nella Lombardia Austriaca, da chi spetta, le confacenti provvidenze allo scopo, a cui mira il sig.r Principe di Kaunitz».¹⁹⁰ Nel frattempo il pretore di Codogno Alfieri, richiesto di una relazione esauriente su un territorio che era formalmente di sua competenza, fece pervenire al Tribunale d'Appello una «informazione in ordine al modo, con cui rendere impossibile nel famigerato luogo di Retegno l'unione, ed ulteriore dimora dei malviventi».¹⁹¹ L'Alfieri, dopo il già precedentemente citato excursus sulla natura del paese e dei suoi abitanti, elencò quelli che a suo avviso erano i principali motivi dell'infestazione:

Dalle premesse notizie di fatto io intendo inferire, che siffatta genia di malviventi nel prescegliersi questo ricovero abbia avute tre viste principali. La prima, che Retegno sia terra libera, e quasi d'asilo [...]. La seconda di potervi stazionare

188 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, post scriptum alla lettera del cancelliere Kaunitz del 20 novembre 1788.

189 «Veramente è quasi incomprensibile, come non siasi venuto a scoprire molto prima un complotto così esteso di facinorosi, che si trattenevano pubblicamente in Retegno, luogo diffamato già da moltissimi anni, come un seminario di borsajuoli, e ladri, che ivi venivano addestrati dalla tenera età a questa professione infame: meno poi si comprende, che le frequenti lettere, passate per l'uffizio postale di Codogno, e dirette a persone vili, o equivoche, come abitanti in Retegno, non abbiano eccitato mai alcun sospetto del segreto illecito commercio, che si era già radicato fino nello stesso borgo di Codogno». *Ibidem*.

190 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, Wilczek al Supremo Tribunale di Giustizia, 10 dicembre 1788.

191 *Ivi*, informazione del pretore di Codogno Alfieri al Regio Tribunale d'Appello del 13 gennaio 1789.

pressoché inosservati. La terza il comodo, e la facilità del ricovero nell'abbondanza di tante osterie, e bettole nate e fatte unicamente per loro.¹⁹²

Nulla di nuovo: le "libertà" retegnine, la scarsa vigilanza e la propensione ad accogliere i malviventi erano elementi ormai decisamente acclarati. Ugualmente evidente era il vero fulcro della questione, già individuato dal Carli e da altri prima di lui, ovvero l'innaturale divisione del caseggiato tra due differenti domini e giurisdizioni, con tutti i problemi che ne conseguivano.¹⁹³ Risultava assolutamente «pregiudizievole al comun bene una così immediata vicinanza di confine», come si legge nella relazione del Tribunale di giustizia, nella quale si elencavano le relative «circostanze tendenti ad impedire l'esercizio della punitiva giustizia»:

Riteniamo che uno dei principali ostacoli a sradicare il ricovero de' malviventi, e delle persone sospette derivi in primo luogo dalla diversità dell'esercizio di giurisdizione nello stesso luogo, non potendo il giudice d'un territorio stendere le sue diligenze sull'altro senza la prescritta dipendenza, e l'uso delle requisitoriali; in secondo luogo dal non potersi liberamente eseguire le perlustrazioni, essendo bensì permesso al rispettivo satellizio l'inseguire un reo fuggitivo, ancor un reo nell'altrui dominio in atto di fuga, ma non già di far perquisizioni, o diligenze senza la previa intelligenza; in terzo luogo dall'inutilità del bando, giacché quantunque un reo sia esiliato dall'uno dei dominj, ne rende inefficace il rimedio, continuando a dimorare nello stesso luogo sia per non estendersi l'effetto ad ambedue li territori, sia per la facilità di portarsi or sull'uno, or sull'altro dominio nel caso delle giudiziali ricerche.¹⁹⁴

Quali dunque le soluzioni? A tutti i livelli si espressero pareri e proposte. Il pretore di Codogno, nella più volte citata relazione, proponeva tre indirizzi d'azione:

Primo, distruggere quella qualunque sicurezza, che promette la quasi promiscuità del dominio, e la rispettiva sua costituzione. Secondo, una più impegnata vigilanza, ed osservazione sopra il paese. Terzo, impedirvi il comodo del ricovero di tanti vagabondi, e malviventi.¹⁹⁵

Il primo obiettivo poteva essere raggiunto con l'estensione di «tutte quelle leggi di Polizia pubblica, che sono in attività nello Stato di Milano» anche al territorio di Retegno, con l'uniformazione dei bandi da parte dei due Stati e con

192 *Ibidem*.

193 Già nel 1782, come si è visto, il podestà di Codogno Girolamo Calcaprina, mettendo in luce il problema, aveva presentato un progetto di acquisto della parte piacentina del caseggiato. Cfr. 4.3.5.

194 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, relazione del segretario Bianchi, 20 aprile 1789.

195 *Ivi*, informazione del pretore di Codogno Alfieri al Regio Tribunale d'Appello del 13 gennaio 1789.

la normalizzazione, come già proposto dal Carli, dei procedimenti eccezionali attuati in occasione della grande retata; il secondo obiettivo con la «descrizione degli abitanti del territorio di Retegno» che i giudicenti dei due domini avrebbero dovuto scambiarsi annualmente, con «il ricambio giornalmente delle notificazioni degli osti dell'una, e l'altra parte», e, limitatamente alla parte imperiale, con «l'elezione di un console domicigliato» e l'introduzione degli uomini d'arme, i quali avrebbero provveduto al controllo del territorio con «frequenti perlustrazioni»; il terzo obiettivo con la «riduzione proporzionata al bisogno del paese di tante osterie, e bettole, ritenuto sempre che Retegno non è terra di passo per forastieri onesti, né presenta alcun allettativo d'intrattenerli».¹⁹⁶

Dello stesso avviso dell'Alfieri era il Tribunale di giustizia, il quale, per quanto concerneva «l'interna direzione di quel distretto di Retegno, che dipende dal Dominio Austriaco», presentava al Wilczek la proposta di

parificare la parte di Retegno suddita alla giurisdizione di Codogno colla restante Lombardia Austriaca, assoggettandola a tutti li veglianti regolamenti sì giudiziari, che politici, coll'ingiungere agli osti l'esatta notificazione de' forastieri, collo stabilire un console cogli uomini d'arme, col formare il ruolo delle persone domiciliate, con abolire, ed impedire l'uso di qualsivoglia privilegio tuttora per abuso esistente. Tanto il R. Tribunale d'Appello, quanto il R. pretore di Codogno hanno anch'essi suggeriti tali mezzi come opportuni all'intervento contemplato, ed avendoli ancor noi trovati conformi ad un buon regolamento non potiamo, che subordinarli al saggio discernimento dell'E.V., giacché le misure da prendersi dipenderanno dalla superiorità politica.¹⁹⁷

Tuttavia, come tutti sostenevano, l'applicazione di tali provvedimenti, limitati alla sola porzione lodigiana del caseggiato, non sarebbe bastata a garantire la tranquillità che si desiderava rendere permanente a Retegno, e nella relazione del suddetto tribunale si invocò ancora una volta alla vitale importanza di un accordo con il governo parmense, atto a sciogliere i vincoli di giurisdizione dettati dalla particolare condizione confinaria:

Malgrado l'osservanza de' provvidi stabilimenti già introdotti nell'austriaco dominio riteniamo non prevenuto a sufficienza il disordine, giacché la località di sopra accennata può rendere elusoria qualunque vigilanza, se la Corte di Parma non prestasi anch'essa a concorrervi per un più sicuro adempimento. Comprenderà già V.E., ove miri il nostro sentimento. Crediamo che a riparo degli esposti inconvenienti sarebbe assai vantaggioso il fissare con la Corte di Parma, che lecito fosse ai rispettivi giudicenti l'esercitare atti di giustizia nelle consuete forme senza il bisogno d'un antecedente intelligenza, e col solo obbligo di parteciparsi sia la detenzione di un reo, sia un atto di perquisizione dopo d'averlo già eseguito; che fosse del pari permesso il perlustrare per mezzo del satellizio, e degli uomini

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, relazione del segretario Bianchi, 20 aprile 1789.

d'arme, e che per ultimo si stabilisse in via di massima, che nessuno esiliato dall'uno de' territorj milanese, o piacentino potesse permanere nel luogo di Retegno, cosicchè l'esilio ancor parziale dell'uno Stato si estendesse nell'altro.¹⁹⁸

Ottenuti questi pareri, il plenipotenziario dispose la costituzione di una speciale giunta cui sottoporre la questione. Il collegio, composto dal vicepresidente dell'Imperial Regio consiglio Giacomo Bovara, dal direttore di polizia Carli, dal procuratore generale Villa, dal segretario Maggi e dai consiglieri Fogliazzi e Beccaria, come scriveva il Wilczek, si sarebbe riunito in seduta al fine di «concertare le ulteriori misure, che si crederanno conducenti ad un fine così salutare in un oggetto di tanta importanza, che interessa sommamente la sicurezza, e tranquillità pubblica».¹⁹⁹ Quattro mesi dopo la giunta espresse il proprio parere definitivo. Le precedenti considerazioni del Tribunale di giustizia furono accolte e confermate in quanto ritenute «molto savie, e ben ponderate». Tale linea fu dunque mantenuta, ed integrata con tre nuovi elementi discussi e approvati dalla giunta stessa:

Alle providenze opportunamente suggerite dal Sup.mo Tribunale di Giustizia la Giunta ha creduto che siano da aggiungersi le seguenti:

P.mo. Che gli osti di Retegno tanto austriaco, che piacentino siano obbligati a dare duplicata consegna dei forastieri che alloggiano; una cioè al giudicante austriaco, e l'altra al giudicante parmigiano, giacché dovendo ad essi giudici essere facoltativo di perlustrare in ambedue i territorj, è giusto che siano informati quali siano i Forastieri che alloggiano nei medesimi.

2do. Che siano da aumentarsi i fanti della squadra di Codogno coll'obbligo che due, o tre dei medesimi debbano sempre risiedere in Retegno, coll'incarico però alla Regia pretura di Codogno di farne la muta ogni due o tre mesi affinché non si famigliarizzassero con quegli abitanti.

3zo. Che essendo Retegno Imperiale ora aggregato alla provincia di Lodi, si debba fare del suo territorio la misura: rilevare la mappa, e formare la tavola dell'estimo, e successivo catastò, come si è fatto nelle altre comunità della Lombardia Austriaca ancorché convenzionate, per poi introdurre in essa comunità il regolamento censuario, come è stato ordinato coll'articolo V del Real dispaccio de' 9 Maggio 1768, ma sino ad ora non eseguito.²⁰⁰

Il lavoro della giunta passò quindi al vaglio della Commissione giudiziario-politica. Tralasciando la prima proposta, che venne peraltro in seguito depennata perché considerata inopportuna,²⁰¹ si ritengono utili alcune considerazioni sulla

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, Wilczek al vicepresidente dell'Imperial Regio Consiglio di governo don Giacomo Bovara, 6 maggio 1789.

²⁰⁰ *Ivi*, relazione della sessione del 14 settembre 1789.

²⁰¹ Così si legge in una nota: «Prese quindi in esame dalla commissione le accennate cautele ha la medesima convenuto, che quanto alla prima, non essendovi ufficio di residenza in Retegno né

seconda e sulla terza, che invece vennero accolte dalla sopra citata commissione, e successivamente messe in agenda dal governo.

La volontà di alloggiare in pianta stabile un manipolo di sbirri a Retegno, nonostante si fosse già convenuto di dover lì «stabilire un console cogli Uomini d'arme», può essere considerato un esempio lampante della scarsa – se non inesistente – fiducia nutrita dalle autorità nei confronti della totalità della popolazione locale, da troppo tempo abituata a sostenere, coprire o semplicemente ignorare i malviventi e le attività da essi compiute in paese, nonché a perpetrare essa stessa piccoli traffici e contrabbandi: gli Uomini d'arme sarebbero stati del resto selezionati tra quegli stessi abitanti, e non dovette essere considerato molto saggio conferire a patentati locali l'esclusiva sul mantenimento dell'ordine e della legalità nel caseggiato. Il timore di possibili connivenze non era tuttavia riferito ai soli patentati di Retegno, tanto è vero che la proposta della giunta comprendeva, elemento certamente originale, la trimestrale sostituzione degli esecutori ivi assegnati, «affinché non si famigliarizzassero con quegli abitanti».²⁰²

Altro aspetto da tenere in considerazione è la situazione di crescente tensione che proprio in quegli anni si registrava all'interno del corpo degli Uomini d'arme, dovuta alla mancanza di retribuzioni stabili, e foriera di sempre maggiori difficoltà nel reclutamento, come anche di episodi di abbandono del servizio:²⁰³ si può dunque supporre che la decisione di alloggiare in paese un manipolo di esecutori fu presa anche per mettersi al riparo da simili eventualità. In ogni caso, contando gli «otto o dieci terrieri in Uomini d'arme» che si era convenuto di attivare, i due o tre sbirri di “rincalzo” e la squadra di Finanza che già «siccome luogo di confine» abitualmente vi operava (che si suppone contasse dai tre ai cinque uomini), in teoria si sarebbero avuti a Retegno una quindicina di armati

per parte austriaca, né per parte piacentina, ed altronde risultando, che dalle providenze già date in rapporto allo snidamento di detti malviventi siano le cose in buono stato, non sia per ora opportuna». *Ivi*, relazione del 26 settembre 1790. Risulta comprensibile il primo motivo, puramente logistico, mentre meno coerente è il secondo: se da un lato per tutti le numerose osterie rappresentavano uno dei maggiori incentivi all'afflusso di delinquenti in paese, per quale motivo dall'altro si ritenne superfluo - anzi, inopportuno - sottoporle ad adeguato controllo? Una parziale risposta si può forse trovare in una considerazione del pretore Alfieri, il quale in merito aveva precedentemente osservato: «Qui però s'incorre l'obice dell'interesse de' proprietarj dell'osterie, e degli appaltatori dei bollini». *Ivi*, informazione del Regio Pretore di Codogno Alfieri al Regio Tribunale d'Appello del 13 gennaio 1789.

202 L'accorgimento della turnazione era infatti adottato non tanto con gli esecutori quanto, prevalentemente, con i militari chiamati a svolgere mansioni di polizia. Cfr. per esempio P. Calcagno, «Per batter la campagna come richiede il bisogno». *L'utilizzo dei soldati corsi per compiti di ordine pubblico nel Dominio genovese (sec. XVII-XVIII)*, in *Polizia militare*, pp. 127-146, p. 142.

203 A causa dello scontento alimentato dal fermo rifiuto da parte del governo di fornire a questo corpo uno stipendio regolare, scrive Antonielli, «sempre più spesso si dava il caso di uomini che “ricusano di servire, e rimproverati di ciò rinunciano le patenti, e lasciano prive di presidio le comunità”». Cfr. L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento*, pp. 14-15, la citazione a p. 15.

in pianta pressoché stabile. Un numero enorme, specie se rapportato alle dimensioni del paese in cui avrebbero operato:²⁰⁴ espressione di una ferrea volontà delle autorità di “mostrare i muscoli” tramite un massiccio impiego di forze dedite al controllo del territorio, al fine di perpetuare la situazione di legalità da poco ottenuta grazie all'operazione del 1788.

Quanto alla terza proposta, ovvero l'applicazione di misure volte a garantire l'effettiva estensione del regolamento censuario teresiano anche a Retegno, risulta invece evidente la volontà di cogliere l'occasione, data da una congiuntura favorevole quale quella rappresentata dalla liberazione del paese dalle forze criminali che lo occupavano, per regolarizzare una volta per tutte quella comunità anche dal punto di vista fiscale. Il momento era dunque più che mai propizio per mettere fine ad un abuso che si protraeva ormai da più di un ventennio, e tale risoluzione risultava pienamente in linea con uno dei paradigmi giuseppini, ovvero «l'omologazione il più possibile completa dei vari territori».²⁰⁵ L'operazione estimativa, tuttavia, avrebbe avuto materialmente inizio solo con l'avvento dei francesi e con il passaggio di Retegno sotto l'amministrazione del dipartimento dell'Alto Po, nel nuovo contesto della Repubblica Cisalpina,²⁰⁶ per trovare definitivo compimento e applicazione nel 1806.²⁰⁷

Contestualmente fu riaffrontata la questione della morosità sul pagamento della famosa doppia di Milano: una volta attestato, come visto, che il riparto era stato precedentemente calcolato in base ai focolari del paese, e fissata dunque la quota annuale dovuta dai retegnini, si ordinò al regio intendente di Lodi di procedere all'esazione degli arretrati, ovvero delle annualità non versate a partire dal 1777. Quest'ultimo comunicava al Consiglio di governo l'esito della propria missione, riportando i risultati conseguiti e indicando le difficoltà incontrate:

204 E soprattutto considerando il fatto che, quanto agli esecutori, si trattava di un distaccamento dipendente dalla pretura di Codogno. Il numero dei birri al servizio delle preture nei medi e piccoli centri solitamente andava dalle due alle quattro unità, e difficilmente questi potevano dedicarsi stabilmente a specifiche e circoscritte mansioni di vigilanza, data la vastità delle incombenze che gli competevano. Va tuttavia specificato che quello di Retegno era un caso straordinario, ma non unico: come scrive Antonielli, «laddove il governo di Milano riconosceva specifiche necessità, venivano profusi sforzi per potenziare questa o quella famiglia di giustizia, secondo un modello in fondo non dissimile da quello che presiedeva allo stabilimento straordinario dei commissari di campagna o all'effettuazione delle perlustrazioni generali, caratteristico dunque dell'azione di controllo nelle campagne lombarde». Cfr. L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime*, pp. 39-41.

205 C. Capra, *Il Settecento*, p. 492.

206 Nell'ottobre del 1797 i «cittadini abitanti nella Comune di Retegno» vennero infatti messi a parte delle nuove disposizioni e del conseguente arrivo in paese di «alcuni geometri, e periti» per «porsi in estimo quei territorj, che non sono peranco censiti». ASMi, *Censo*, p.a., b. 1831, dalla amministrazione centrale del dipartimento dell'Alto Po, 17 Nebbioso anno VI repubblicano.

207 Otto anni dopo il viceré d'Italia Eugenio di Beauharnais poteva finalmente annunciare che «l'estimation définitive des biens de la comune de Retegno et Bettola Department du Haut-Po est fixé [...] et la répartition de cette estimation définitive sera faite à compter du premier Janvier 1806». ASMi, *Catasto*, b. 567, decreto del 13 dicembre 1805. Sulle vicende che tra mille difficoltà portarono a tale risultato si sofferma E. Luraschi, *Un feudo imperiale*, pp. 83-96.

Della somma di £ 302.15 dovute a tutto il 1788 [...] che pagar devono quegli abitanti a titolo di ricognizione di dominio, e per un tenue compenso delle franchigie, ed esenzioni loro concesse, è finalmente riuscito di incassare in varie riprese / stanti le circostanze locali, e le anguste finanze di quella gente / la somma di £ 263.7; non sembrando fattibile di poter riscuotere le restanti £ 39.8; giacché non si ritrovano più i debitori, ossia gli Inquilini di quel tempo delle case, e focolari ai quali incumberebbe tale attrassato debito.²⁰⁸

Vista la situazione, si suggeriva quindi di condonare la somma restante, e al tempo stesso di pubblicare un avviso che ribadisse l'obbligo per i retegnesi di «annualmente corrispondere all'esattore la picciola quota di tributo, che spetta a ciascuno».²⁰⁹ Il Consiglio di governo chiese il parere della Camera dei conti, che, da parte sua, approvò tutte le provvidenze proposte dall'Intendenza di Lodi.²¹⁰ L'avviso, pubblicato il 6 ottobre 1790, obbligò da allora in poi gli abitanti di Retegno a versare quanto dovuto al regio erario.²¹¹

Tornando alle provvidenze di natura poliziesca, il Wilczek ritenne opportuno alzare il tiro sulla questione dei birri, per dare al loro insediamento in paese una veste più ufficiale e gerarchicamente organizzata, che potesse mettere quel distaccamento nelle condizioni di intervenire il più efficacemente – ed efficientemente – possibile all'interno delle particolari dinamiche di Retegno. Nel trasmettere al cancelliere Kaunitz l'esito dei lavori della giunta, il plenipotenziario avanzò pertanto una ulteriore proposta a riguardo:

Consistere dovrebbe questo stabilimento col fissare in Retegno un delegato di polizia con la scorta di tre, o quattro fanti; esso dovrebbe vegliare sul luogo all'esatta osservanza dei veglianti regolamenti di polizia specialmente per tutti gli oggetti che possono interessare la pubblica sicurezza [...] in quantoché se in un luogo che ha la celebrità di essere opportuno ad un sicuro ricovero de malviventi, che oltre l'essere intersecato da una promiscua giurisdizione colla corte di Parma, la di lui ubicazione dà un facile ingresso ai medesimi, e i di cui abitanti finalmente erano accostumati a trarre profitto dalle rapine, e furti che si commettevano se non vi è persona sul luogo stesso che giornalmente tenga di vista il contegno degli stessi abitanti, e delle persone che vi si introducono, e facendo osservare i veglianti regolamenti di polizia provveda con mano forte e immediatamente nelle emergenze o di qualche fondato sospetto o di qualche contravvenzione, prevedo che ben difficilmente potrà conseguirsi l'intento che si ha di mira, e che le maliziose e astute pratiche che per lo passato si usavano dai malfattori che di domiciliavano in Retegno potranno senza una vigilanza sul luogo facilmente riprendersi e così aprire l'adito ai gravi inconvenienti stati tolti e riparati dalla diligenza e attività dell'Uf-

208 ASMi, *Censo*, p.a., b. 1831, l'intendente politico di Lodi al Consiglio di governo, 22 giugno 1790.

209 *Ibidem*.

210 ASMi, *Censo*, p.a., b. 1831, la Camera dei conti al Regio Consiglio di governo, 30 settembre 1790.

211 *Ivi*, minuta di avviso dell'Intendenza politica di Lodi.

fizio di Polizia, quand'anche poi dovesse pe l'accennato stabilimento gravitare sul R. Erario un'annua spesa di quattro, o cinque mila lire, io non ho dubbio, che ne risulterà un adeguato corrispettivo nella sicurezza pubblica che verrà in tale modo garantita dagli sforzi, e dagli attentati de' malviventi, tanto più che li confini di quel distretto essendo li più infestati potrà il delegato estendere la sua vigilanza anche ne' contorni di Retegno, e rendere così la di lui permanenza vieppiù proficua alla pubblica tranquillità e sicurezza.²¹²

Tale proposta può essere facilmente ricollegata alle considerazioni precedenti, in quanto fondata sulla preoccupazione che anche applicando le provvidenze fino ad allora stabilite non potesse sussistere un adeguato livello di vigilanza su Retegno. Nelle valutazioni del plenipotenziario, oltre alla scarsa fiducia riposta nei patentati locali, figli di una comunità storicamente inaffidabile, sembra al tempo stesso palese il timore che, senza una figura di riferimento, nemmeno il manipolo di esecutori distaccati dalla pretura di Codogno avrebbe potuto garantire il rispetto delle regole, in quanto direttamente dipendente da quest'ultima e privo della necessaria libertà d'azione. Il nocciolo della questione era dunque la necessità di insediare a Retegno un nucleo succursale di polizia gerarchicamente organizzato e dotato di una ragionevole autonomia operativa, con a capo un funzionario capace e determinato, in grado di tenere sotto controllo con occhio vigile la situazione, di coordinare gli uomini e di agire prontamente, con decisione e senza troppi riguardi nel caso in cui vi fosse stata la benché minima avvisaglia di attività illecite, in paese e negli immediati dintorni, seguendo la prassi operativa – pur controversa – attuata a Milano dalla polizia del conte Carli, e che in quegli anni si era tentato di estendere, in fase sperimentale e con poco successo, anche alle campagne.²¹³ Ma lo scenario politico, nel frattempo, era cambiato. Il nuovo sovrano Leopoldo II si apprestava in quei mesi a smantellare molte delle creazioni del defunto fratello Giuseppe, e tra queste vi era proprio l'odiato Ufficio di Polizia, le cui incombenze sarebbero state riprese in carico dal Tribunale di giustizia e dalle preture. Il cancelliere Kaunitz, anticipando al Wilczek l'imminente applicazione di tali decreti, gli comunicò la conseguente impossibilità di stabilire un delegato di polizia a Retegno:

L'E.V. ne conoscerà facilmente, che sarebbe intempestiva la proposizione fattami nell'ultima sua lettera 14 corrente dello stabilimento in Retegno di un delegato di polizia, assistito colla scorta di alcuni fanti. Le necessarie ispezioni, e provvidenze per la manutenzione della pubblica sicurezza in quel cantone riducendosi secondo la Sovrana determinazione a meramente criminali, e che già una volta erano di competenza del prossimo R. Pretore, dovranno essere concentrate nel medesimo, al qual fine egli dovrà essere munito delle necessarie facoltà, onde poter agire pienamente conforme all'intento.²¹⁴

212 ASMi, Giustizia punitiva, p.a., b. 20, Wilczek a Kaunitz, 14 dicembre 1790.

213 Cfr. S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*, pp. 105-107.

214 ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., b. 20, Kaunitz a Wilczek, 30 dicembre 1790.

Wilczek non si perse tuttavia d'animo. Il boemo recepi le sovrane disposizioni senza discutere, ma allo stesso tempo insistette con grande lucidità sulla necessità di stanziare in ogni caso a Retegno quella figura di riferimento che riteneva imprescindibile per il mantenimento della legalità, anche se era ormai chiaro che non potesse essere il delegato di polizia precedentemente richiesto. Non mancò inoltre di far notare che il più grande e significativo contributo alla bonifica di tale «infame villaggio» era stato dato proprio dal Carli e dall'Ufficio di Polizia da lui diretto, che da Vienna ci si apprestava a smantellare:

Qualunque sia il sistema che verrà adottato riguardo agli oggetti di polizia [...] l'esperienza di 30 anni da che dimoro in questa provincia mi ha dimostrato che qualora non si adotti il partito di fissare in Retegno un giudice munito di scorta sufficiente di fanti il quale invigili, ed agisca continuamente, non verrà mai bastantemente garantita la pubblica sicurezza e tranquillità [...] Non veggo pertanto altro mezzo valevole per togliere e mantenere sciolta questa insidiosa unione di malintenzionati, se non quello di stabilire precisamente in luogo una specie di curia in via di delegazione come ho trovato mio dovere di proporre coll'ossequiosa mia de' 14 scorso. Supplico pertanto V.A. degnarsi di prendere di nuovo in considerazione questo oggetto sul quale il mio zelo mi ha obbligato di replicarle i subordinati miei sentimenti desiderando troppo di provvedere efficacemente da questo lato alla sicurezza pubblica ora che colle esatte diligenze ed inquisizioni praticate dall'Ufficio di Polizia si è potuto scoprire tutti i vili dell'antica lega di Retegno, e romperla colla detenzione dei più nascosti e principali rei. E quand'anche una tale provvidenza possa portar seco qualche maggior spesa, la quale non sarà che tenue, questa sarà sempre ben impiegata in un oggetto tanto interessante.²¹⁵

Non più dunque un delegato di polizia ma «una specie di curia» – dipendente a questo punto dalla pretura di Codogno, va da sé – che avesse perlomeno una adeguata organizzazione ed una sufficiente autonomia decisionale, tale da garantire uno stabile e tangibile elemento di deterrenza sul territorio, e da permettere di ovviare nell'immediato ad ogni possibile traffico illecito o a qualsiasi elemento di disturbo dell'ordine pubblico, senza dover attendere l'arrivo di istruzioni superiori. La risposta di Vienna fu positiva, e si diede il via libera all'instaurazione a Retegno di un nucleo succursale della pretura di Codogno, dotato di tutti gli elementi ritenuti necessari al mantenimento della tanto anelata stabilità:

Convengo pienamente su tale necessità, stata rilevata da me anche altre volte: e s'intende, che la prossima cessazione del separato Offizio di Polizia in Milano non deve impedire l'esecuzione d'un provvedimento stabile al bisogno, di cui si tratta, e il quale non può essere altro, che la destinazione d'una curia subalterna in Retegno, che sia sottoposta alla pretura di Codogno, e coperta da un luogotenente ossia vicario, e cui dovrà assegnarsi un cancelliere, ed un sufficiente satellite.²¹⁶

215 *Ivi*, Wilczek a Kaunitz, 8 gennaio 1791.

216 *Ivi*, Kaunitz a Wilczek, 16 febbraio 1791.

Venendo infine al punto più delicato dell'intera questione, ovvero il dialogo con la corte di Parma per il raggiungimento di un accordo atto a sciogliere i vincoli di giurisdizione che limitavano l'operato delle rispettive forze dell'ordine a Retegno, ancora nel 1789 le supreme autorità asburgiche si dimostravano restie allo stabilimento, pur caldeggiato da Milano, di una più coerente collaborazione con i satellizi piacentini:

non sembra necessario lo stabilire una promiscuità di giurisdizione fra i giudicenti, la quale anche, prescindendo dall'intrinseca incongruità di veder framischiato l'esercizio di due giurisdizioni, indipendenti l'una dall'altra, può occasionare vicendevoli diffidenze, contestazioni ed impegni: il mezzo il più naturale è quello, che si pratica generalmente sul confine, cioè, che li due giudicenti si presentino di buona fede alle scambievoli richieste, tendenti a scoprire ad allontanare gente sospetta, o di malavita non lasciando ricovero se non a chi potrà dare buon conto di sé. Questa massima si potrebbe concertare fra i due governi, e stabilire poi per regola. Frattanto va benissimo il concerto di effettuarsi, che le persone bandite da Retegno Cremonese [sic], s'intendano esserlo pure da Retegno Piacentino, e viceversa.²¹⁷

Solo nel maggio del 1794 si giunse alla definizione di una convenzione triennale tra i due governi «per un più ampio esercizio di reciproca giurisdizione nello stesso luogo, e per precluder l'adito agli esiliati di portarsi colla facilità, che avevano in passato or sull'uno, or sull'altro dominio, rendendo per tal maniera più efficace l'effetto del bando».²¹⁸ Tale accordo diede finalmente vita a tutto ciò che, sei anni prima, il conte Carli aveva auspicato, ovvero la possibilità, per i satellizi dei rispettivi domini, di «liberamente condursi in quel promiscuo villaggio e perquisire, ed arrestare in qualsivoglia occasione, e circostanza qualunque malvivente». Ciò veniva decretato nel primo articolo della convenzione:

Sarà lecito in avvenire ai tribunali, e giudicenti della Lombardia Austriaca senz'alcuna dipendenza dal Governo, e magistrati del Parmigiano, Piacentino, e Guastallese, l'eseguire in quella parte di detto luogo di Retegno, che è situata nel territorio piacentino le due seguenti specie di atti di giustizia criminale, e così: primo le perquisizioni speciali rivolte cioè, al preciso oggetto d'invenzione, e di determinate persone indiziate a cattura, o di cose furtive; secondo le perlustrazioni, ossia le ricerche dei malviventi in generale, e di persone di vita sospetta, e reciprocamente sarà lecito in avvenire ai tribunali, e giudicenti de' Reali Stati di Parma, Piacenza e Guastalla [...] l'eseguire tali due sorta di atti giudiziali in quella parte di detto

217 HHStAW, *Lombardei Collectanea*, K. 25, *Decreto di Corte al Supremo Tribunale di Giustizia sopra i protocolli di aprile, maggio e giugno p.p.*, Vienna, 10 agosto 1789.

218 ASMi, *Gridario Greppi*, 16/141, *Piano di convenzione provvisoria stabilita tra il Reale Governo della Lombardia Austriaca, e la Reale Corte di Parma pel promiscuo esercizio degli infrascritti Atti di Giustizia Criminale nel luogo di Retegno, e per altre providenze relative al medesimo*, 30 maggio 1794.

luogo di Retegno, che è situata nel territorio austriaco.²¹⁹

Si convenne poi, al fine di coordinare al meglio le operazioni dei due satellizi, di dover nominare due delegati di riferimento, ovvero, per ognuna delle parti contraenti, «una persona, che sarà specialmente deputata dai rispettivi governi, e reciprocamente notificata, e che avrà l'abitazione in quella parte di Retegno, ove l'estero magistrato intenderà passare all'esercizio degli atti medesimi», cosicché «occorrendo ai tribunali, e giudicenti austriaci di far eseguire alcuno degli atti suddetti nella parte piacentina di Retegno, dovrà intervenire il deputato pure piacentino, e viceversa»: sarebbe stato pertanto «a carico di tali due deputati il prestarsi con tutta la prontezza all'intervento, di cui sopra, al primo accesso di truppa, o di satellizio alla casa di loro abitazione all'uopo di tale intervento».²²⁰ Si diedero disposizioni anche in caso di interventi congiunti dei due satellizi in una o nell'altra metà del paese, attuabili con il semplice «preventivo interpellato del petente all'altro, onde abbia questi a prestarsi con tutta puntualità a far concorrere alle opportune perlustrazioni quel braccio di milizia, o di satellizio, di cui sarà richiesto».²²¹

Quanto all'eventuale «arresto di una, o più persone, o l'apprensione di robe perquisite», queste sarebbero state consegnate in prima battuta alle autorità aventi giurisdizione sul luogo del fermo, e solo successivamente si sarebbero avviate «tra i rispettivi governi, e giudicenti le solite pratiche per riportare le consegne a norma, ed in esecuzione de' concordati già stabiliti, e vigenti tra Governo, e Governo».²²² Si dispose infine – elemento, questo, di estrema importanza – che coloro i quali fossero stati soggetti al bando, da uno o dall'altro dominio, «per condanne già emanate in passato, o da emanare in avvenire», non avrebbero potuto risiedere in «veruna parte del luogo di Retegno, cosicché s'intenda esteso l'esilio anche alla rispettiva parte o austriaca, o piacentina».²²³

La convenzione del 1794, prevedendo una maggiore libertà d'azione da un lato e una più stabile sinergia tra le due forze dell'ordine dall'altro, contribuì senza dubbio a ridurre drasticamente – se non ad annullare del tutto – le peculiari vertenze confinarie precedentemente analizzate, il cui picco si colloca non a caso nello spazio ventennale tra la vendita del feudo e l'avvio degli interventi in materia di ordine pubblico.

219 *Ivi*, art. I.

220 *Ivi*, artt. II-III.

221 *Ivi*, art. VI.

222 *Ivi*, art. IV.

223 *Ivi*, art. VII.

5. Il principato di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino

5.1. Il principato sotto i Gonzaga

5.1.1. Genesi del feudo imperiale

Il territorio di Castiglione, situato sui colli morenici a sud del Lago di Garda e inizialmente afferente al distretto bresciano, entrò nella sfera d'influenza dei Gonzaga nel 1404. La posizione strategica fece sì che questo fosse lungamente conteso tra milanesi e veneziani, anche in funzione delle alleanze gonzaghesche con una o con l'altra parte.¹ Alla morte nel 1444 di Gian Francesco Gonzaga i suoi domini furono, come da lui disposto, spartiti tra i figli, e ad Alessandro andarono Castiglione, Medole, Solferino e altre comunità limitrofe, possesso poi confermato dalle investiture imperiali del 1451. Nel 1574 Ferrante Gonzaga, signore di Castiglione dal 1553 e già principe del Sacro Romano Impero, ricevette da Ferdinando d'Asburgo il titolo di marchese.²

Dopo lunghi anni di intrighi e dispute famigliari (anche armate) relative alla successione di Castel Goffredo, nelle quali si trovavano come contendenti anche i Gonzaga *maiores*, sempre intenzionati ad estendere la propria influenza, nel 1602, mediante intervento imperiale, si arrivò ad un accordo: Castel Goffredo passò al duca di Mantova Vincenzo, che cedette viceversa ai Gonzaga di Castiglione Medole e la rocca di Solferino, che fu affidata con relative pertinenze al fratello minore di Francesco, Cristierno.³ Ciò determinò la definitiva configurazione del territorio sottoposto al ramo di Castiglione e ne scongiurò il passaggio ai cugini di Mantova, grazie soprattutto alle ottime entrate di

1 Sulla storia di Castiglione si veda in generale E. Ondeì, *Storia di Castiglione delle Stiviere. Un feudo imperiale. La patria di S. Luigi Gonzaga*, Queriniana, Mantova 1968, volume presentato dall'autore come «integrazione dell'opera di Bartolomeo Arrighi», ovvero B. Arrighi, *Storia di Castiglione delle Stiviere*, Tipografia Negretti, Mantova 1854. Si segnala poi l'opera (incompiuta) di A. Agostini, *Castiglione delle Stiviere dalle sue origini geologiche ai giorni nostri*, Bignotti, Castiglione delle Stiviere 1892-1895. Più tematico e tematizzante (oltre che recente) è invece il già citato *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana*.

2 Per la genesi e le intricate vicende famigliari del ramo castiglione dei Gonzaga si faccia naturalmente riferimento a M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*. In assenza di diversi richiami si consideri dunque automatico il riferimento ogniquale volta si parli di un suo esponente.

3 Su questo concitato periodo di lotte e congiure, oltre ai capp. 7-8 *ivi*, si veda ora M. Marocchi, *Principi, santi, assassini: intrighi gonzagheschi tra Cinque e Seicento*, Mantova, Publi Paolini, 2015. Cfr. anche M. Paganella, *L'"affaire" Castelguffrè*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana*, pp. 67-71.

cui Francesco godeva presso la corte imperiale,⁴ oltre che, ovviamente, alla già citata politica adottata dall'Impero nei confronti dei Gonzaga *minores*. Ulteriore stabilità al dominio fu data nel 1612 dall'erezione di Castiglione a città e dal successivo conferimento a Francesco del titolo di principe da parte dell'imperatore Mattia.⁵ Nel 1675, morto senza eredi il principe Ferdinando di Castiglione, si aprì una contesa in merito alla successione: il principato sarebbe dovuto passare a Carlo di Solferino, che non aveva tuttavia intenzione (né possibilità economiche) di accondiscendere alle esorbitanti richieste di compensazione per i beni allodiali avanzate dalle figlie di Ferdinando. La gestione in loco della delicata questione, dapprima affidata dall'imperatore Leopoldo al commissario Vitaliano Borromeo, passò poi nelle mani di Alberico Malaspina, duca di Massa. Dopo una serie di schermaglie tra le parti, a Castiglione come a Vienna, Leopoldo, irritato dalle lungaggini, ingiunse al commissario di procedere con la consegna di Castiglione e Medole, che ebbe seguito il 6 settembre 1677: il feudo imperiale fu dunque unificato sotto la signoria di Carlo, che divenne così principe di Castiglione, Medole e Solferino.

A Carlo succedette nel 1680 il figlio Ferdinando II, che dovette prendere in carico l'ancora pendente controversia con le cugine del padre, che aveva nel corso di lunghi anni prosciugato le casse familiari: il feudo si trovava infatti in condizioni di dissesto finanziario, situazione ben lontana dall'essere risolvibile anche e soprattutto a causa dello sfarzoso stile di vita adottato dal nuovo principe. Erano poi innumerevoli le angherie perpetrate da Ferdinando nei confronti dei sudditi sin dal suo insediamento, che spaziavano dalle intimidazioni agli arresti arbitrari, dagli espropri senza risarcimento all'obbligo di dimora nel feudo, con pene sempre più gravi e crudeli, oltre che efferate ritorsioni extragiudiziali, per chiunque osasse esprimere il benché minimo disappunto. La popolazione fu poi travolta – assoluta quanto amara novità – da una soffocante pressione fiscale, cui si assommarono alcuni impopolari e scriteriati provvedimenti economici tesi a risollevare la produttività del feudo, quali l'obbligo di coltura del gelso e quello di frequenza ai tre mercati settimanali di Castiglione, Medole e Solferino.

Tutto ciò, unito a ripetute ingerenze nell'elezione delle cariche cittadine e al divieto di convocazione delle vicinie portò alla totale esasperazione dei sudditi del principato, che cessarono di pagare le rendite feudali e inviarono rimostranze al Consiglio aulico, che di conseguenza aprì una causa civile e una criminale contro il feudatario. L'imperatore ammonì ripetutamente il Gonzaga ordinandogli di porre fine a quelli che erano considerati dei veri e propri atti tirannici,

4 Lo ha ricordato a più riprese Mozzarelli: C. Mozzarelli, *Castiglione e i Gonzaga*, Id., *Mantova, da ducato imperiale a provincia di Lombardia*.

5 Sulla vita del primo principe di Castiglione, impegnato in importanti mansioni diplomatiche al servizio sia dell'Impero che della Spagna, si veda anche R. Tamalio, *Gonzaga, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 57, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 766-767.

trovando tuttavia nel commissario Vitaliano Borromeo e nei suoi delegati dei poco solerti esecutori, e in Ferdinando un vassallo assolutamente non propenso a scendere a compromessi.

5.1.2. La rivolta

Vedendola come unica soluzione praticabile per risolvere una situazione divenuta ormai insostenibile, e convinti di agire nel pieno dei propri diritti contro un governo ingiusto e oppressivo,⁶ i sudditi di Ferdinando decisero dunque di passare ai fatti: dopo un primo tentativo fallito che scatenò ulteriori rappresaglie, il 22 dicembre del 1691 circa mille castiglionesi diedero l'assalto al palazzo del principe, che riuscì a mettersi al sicuro nel castello, a sua volta subito cinto d'assedio dai rivoltosi, che nei giorni seguenti si lasciarono andare a saccheggi, devastazioni e regolamenti di conti, mentre il commissario imperiale Carafa, edotto della situazione, si apprestava a inviare sul posto il fiscale Mezzabarba Birago. Questi riuscì perlomeno a far deporre le armi ai rivoltosi, ma la risoluzione del conflitto tra sudditi e principe parve sin dall'inizio ben più che complicata.⁷

Al Mezzabarba, invisato alla popolazione in quanto ritenuto favorevole a Ferdinando, si avvicinò nel 1692 per ordine imperiale Carlo Borromeo Arese in qualità di commissario *ad hoc* per Castiglione, il quale tuttavia non poté far altro che rinnovare ai sudditi l'ordine di obbedire al loro principe, risultando di conseguenza agli occhi dei castiglionesi altrettanto di parte, anche a causa delle misure coercitive adottate per mantenere l'ordine nel feudo. L'azione del Borromeo fu in realtà guidata, come puntualizza Cremonini, non tanto dalla volontà di prendere le parti di Ferdinando, comunque tacciato di eccessiva arbitrarietà e già ammonito da Leopoldo, quanto dall'esigenza di riportare all'ordine dei sudditi che si erano violentemente ribellati al proprio principe, che era a sua volta diretto rappresentante di un imperatore e di un Impero che proprio in quegli anni si accingevano a dare dimostrazioni di rinnovata forza e di maggior coinvolgimento negli affari d'Italia.⁸ Sarebbero poi state eventualmente le cause istruite a Vienna a fornire un verdetto sulla condotta di Ferdinando.

I castiglionesi, dal canto loro, proseguirono negli anni seguenti con la protesta e la disobbedienza nei confronti del principe, non curandosi dei rescritti che giungevano da Vienna, pur continuando ad appellarsi, in modo non violento,

6 Su questo tipo di rivolte, sulla disobbedienza e la ribellione tra crimine di lesa maestà e resistenza lecita, si veda A. De Benedictis, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, il Mulino, Bologna 2013, dove la vicenda di Castiglione è sviscerata nel capitolo V.

7 Si sofferma ampiamente su queste vicende M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, pp. 569-88. Altro riferimento obbligato resta ovviamente C. Cremonini, *La rivolta di Castiglione delle Stiviere*. Cfr. poi P. Rossi, *La rivolta di Castiglione delle Stiviere contro il principe Ferdinando II Gonzaga in un quaderno di memorie inedito degli anni 1691-1698*, in "Quaderni dell'Immaginale Morenico", n. 1, Comune di Castiglione delle Stiviere, Castiglione delle Stiviere 1990.

8 C. Cremonini, *La rivolta di Castiglione delle Stiviere*.

alla giustizia imperiale, e riuscendo ad ottenere l'invio di un commissario *super partes* che affiancasse il Borromeo, nella persona del conte di Castelbarco. Il completamento dell'istruttoria del processo criminale fu d'altro canto rallentato dall'irreperibilità di molti inquisiti, che facevano la spola tra Castiglione e i limitrofi territori veneti e mantovani dove trovavano facilmente asilo.⁹ Nel 1699 le prime condanne nei confronti dei responsabili delle agitazioni del 1691 riaccessero gli animi, mentre nel 1700 vi fu un nuovo tentato colpo di mano da parte dei fuoriusciti, sventato solo dal pronto intervento delle truppe inviate dal governatore spagnolo di Cremona Torralba dietro richiesta di Ferdinando.¹⁰ Furono dunque solo i risvolti della guerra di successione spagnola a risolvere una situazione di stallo che altrimenti si sarebbe probabilmente protratta ancora per lungo tempo.

5.1.3. Il sequestro e il commissariamento del feudo

Dopo l'ingresso senza colpo ferire delle truppe gallispane a Mantova, manovra che sarebbe costata al duca Ferdinando Carlo l'accusa di fellonia e la perdita del feudo, fu la volta di Castiglione: la condotta remissiva del principe, non dissimile da quella del cugino mantovano, garantì un'occupazione ugualmente agevole della città, che in quel momento si trovava peraltro ancora presidiata dal distaccamento spagnolo del Torralba. Nel luglio del 1701, all'approssimarsi delle forze di Eugenio di Savoia al Mantovano, lasciato sguarnito dai nemici in ritirata, Ferdinando riparò dapprima in territorio veneto, poi a Milano. Il principato fu dunque occupato dagli imperiali, per poi ricadere nelle mani del maresciallo Vendôme nel maggio dell'anno successivo, subendo in entrambi i casi dure contribuzioni e devastazioni.¹¹

Il Gonzaga, che nel frattempo aveva svolto alcune missioni diplomatiche per conto dei franco-spagnoli e aveva preso parte ad azioni militari di scarsa rilevanza, nel 1704 non rispose all'avviso di comparizione inviatogli dal Castelbarco. Il principe era accusato di fellonia, in primo luogo per non aver opposto resistenza al nemico, e in secondo luogo per essere fuggito da Castiglione prima dell'arrivo delle truppe imperiali, evitando così di prontamente esporre le proprie (già fragili) ragioni e aggravando dunque la propria posizione. Nel gennaio del 1707, quando la situazione militare era per i Borbone ormai irrimediabilmente compromessa, egli mosse da Milano per rifugiarsi a Venezia, dove sarebbe stato a breve raggiunto dai duchi di Mantova e della Mirandola, con i quali condivideva l'accusa di fellonia. A differenza di quanto accadde a Ferdinando Carlo, tuttavia, contro il principe di Castiglione non fu mai emesso un bando imperiale: il feudo fu sequestrato dal commissario Castelbarco e posto sotto diretta

9 Tutti gli atti dei processi relativi alla sollevazione, raccolti in 15 volumi rilegati, si trovano in ASMi, *Feudi imperiali*, bb. 213-215.

10 M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, pp. 595-596.

11 *Ivi*, pp. 596-598.

amministrazione cesarea, in attesa che l'interessato chiarisse personalmente la propria posizione dinnanzi al Consiglio aulico. A nulla valsero le ambascerie da lui inviate a Mantova e a Vienna: l'ultimo principe regnante di Castiglione non fu mai reintegrato dei propri domini e morì in povertà a Venezia l'11 febbraio del 1723.¹²

Nel 1720 la gestione interna del principato di Castiglione passò dalle mani del governatore di Mantova Filippo d'Assia-Darmstadt, che era nel frattempo subentrato al Castelbarco morto nel 1713,¹³ a quelle di Carlo Borromeo Arese, questa volta nelle vesti di commissario plenipotenziario imperiale per l'Italia.¹⁴ Da allora in avanti il feudo fu direttamente e ininterrottamente amministrato dalla Plenipotenza sino al 1773, anno della sua cessione a Maria Teresa d'Austria.

5.2. La lunga amministrazione imperiale

5.2.1. I primi anni

Sfogliando la relazione stilata nel luglio del 1721 dal subdelegato imperiale Imerico Pavesi Melio è subito possibile rendersi conto di quali fossero le criticità cui era necessario porre rimedio per garantire una corretta amministrazione del principato:

La libidine di questi sudditi, è di voler loro governare questo Principato, perché costoro sempre si dolgono di tutti li amministratori. Tutti gli abusi raccontati in questa relazione procedono dalla pazzia, che i popoli hanno, che dopo l'allontanamento del Principe vogliono i sudditi, che tutte le ragioni del Principato siano passate alla comunità, e che il foro, e l'ufficio di giudice si esercisca da un privato, e molti vi sono, che dicono avere la comunità il mero, e misto imperio, quasi che il Consiglio del governo abbia acquistata la ragione del Principe.¹⁵

Gli strascichi della recente rivolta erano dunque ancora ben visibili, e si temeva che il vuoto di potere recentemente creatosi con l'allontanamento della dinastia titolare fosse colmato ad esclusivo beneficio del notabilato locale, sottraendo di fatto il controllo del feudo alle istituzioni imperiali. Ugualmente evidente era lo stato pietoso delle finanze e del commercio, piegate le prime dalle spese folli del principe e dagli anni di sommovimenti, il secondo dalle controproducenti misure varate da Ferdinando. Il Borromeo emanò editti tesi a garantire un maggiore controllo dell'ordine pubblico e a meglio regolare la materia daziaria. Uno dei primi provvedimenti del plenipotenziario fu infatti

12 *Ivi*, pp. 598-601.

13 S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme*, p. 5.

14 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 2, rescritto imperiale del 10 febbraio 1720.

15 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 7, *Relazione del stato del Principato di Castiglione delle Stiviere fatta dal D.re Coll.to di Cremona Conte, e Cav.re Imerico Pavesi Melio Subdelegato*, 11 luglio 1721.

la redazione di una grida generale per il buon governo del feudo, i cui articoli spaziavano dal divieto di porto d'armi proibite a quello di asilo ai banditi, dalla materia monetaria al disciplinamento della caccia.¹⁶ La grida fu poi confermata nel 1726.¹⁷ I tentativi di regolamentazione della materia fiscale, e in particolare l'editto del settembre 1720 che fissava, tra l'altro, l'introduzione del dazio sulla seta filata,¹⁸ furono invece fortemente osteggiati dai castiglionesi, i quali, oltre a rifiutarsi di pagare, si mostrarono pronti all'aperta ribellione, come riferiva preoccupato il subdelegato commentando lo svolgimento della vicinia convocata a seguito dell'affissione dell'editto:

Le proposizioni nelle quali diede la vicinia furono tre, l'una doppo l'altra, tutte una più precipitosa dell'altra; la prima di non pagare caschi il mondo; la seconda in caso di dover pagare di andare di fatto ad apprendere di propria autorità ciò, che hanno ceduto al principe; la terza, la più rabiosa, e più ostinata di cacciare il Nighersoli [l'amministratore camerale] a sassate, e spogliarli la casa.¹⁹

Alla fine, nonostante le opposizioni avanzate anche dall'impresario Paganelli, il dazio fu fissato a 5 soldi per libbra per la seta filata nel principato, cifra ritenuta tutto sommato accettabile dai castiglionesi.²⁰

Realizzando quanto auspicato nella relazione del 1721, ovvero «che tutto il Principato sia regolato sotto un solo»,²¹ fu nominato un auditore generale, risiedente a Castiglione e con competenze su Medole e Solferino, nella persona del cavalier Giuseppe Alemanno Passerini.²² A nulla valsero le suppliche e le proteste delle due comunità che, lamentandosi della centralizzazione, pretendevano viceversa di mantenere come in passato il privilegio di avere – e addirittura di nominare – un proprio giudice, e dunque di non essere sottoposte all'auditore di Castiglione.²³ È un'altra relazione, redatta nel 1745, a fornire un organico ed esaustivo resoconto dello stato del principato e dell'amministrazione imperiale a metà Settecento.²⁴ Al momento della stesura Castiglione contava circa cinquemila abitanti, Medole quattromila, Solferino tremila. Castiglione era regolato da

16 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 6, *Grida per il buon governo del principato di Castiglione delle Stiviere*, data in Isola Bella il 10 giugno 1720. Una copia anche in HHStAW, *Plenipotenz in Italien*, K. 6, Fasz. 2.

17 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 122, fasc. 5, editto 21 agosto 1726; HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 11, Fasz. 3.

18 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 136, editto del 22 settembre 1720.

19 *Ivi*, il subdelegato Melio a Borromeo Arese, 3 ottobre 1720.

20 Lo si evince da una relazione in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 124, fasc. 12, 7 novembre 1754.

21 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 7, *Relazione del stato del Principato di Castiglione delle Stiviere*.

22 Sul Passerini, più tardi invischiato in torbide vicende, rimosso dall'incarico e incarcerato, si vedano i relativi fascicoli in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 189.

23 Si veda per esempio l'istanza avanzata nel 1726 dalla comunità di Solferino in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 122, fasc. 2.

24 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 124, fasc. 1, *Idea compendiosa dello stato presente del Principato di Castiglione delle Stiviere*, s.d. ma 1745.

un consiglio ordinario di 12 membri votati annualmente per acclamazione da un consiglio generale dei capifamiglia. Tra gli eletti «tre [...] che sono i principali si chiamano Ragionati, o Reggenti, che rappresentano il corpo pubblico, e vegliano distintamente alle pubbliche emergenze; ed oltre questi, due Consoli».

Quanto all'amministrazione imperiale, il personale subalterno, che rispondeva in via gerarchica alla Plenipotenza, era composto in primo luogo dal già citato auditore generale, giudice ordinario e di prima istanza:

Il giuridico è regolato come segue, cioè: le cause sommarie e pedanee sono giudicate dall'Uditore. Il medesimo quelle processuali ancora in prima istanza conosce. In seconda istanza sono decise dal Plenipotenziario o da suoi subdelegati. In terza istanza passano al Supremo Imperiale Aulico Consiglio. In tutte le altre materie politiche, e di governo d'ordinario il Plenipotenziario sente la relazione, e voto dell'Uditore, che nulla può fare da sé, e deve attendere gli oracoli del Plenipotenziario, da cui in tutto e per tutto dipende.²⁵

All'auditore erano poi sottoposti un fiscale, un cancelliere civile, uno criminale e una famiglia di giustizia composta da un bargello e alcuni sbirri. Le occorrenze economiche e fiscali erano invece gestite da un amministratore camerale, carica allora ricoperta da Giovan Battista Negrisoli, coadiuvato da un contrascrittore. Medole e Solferino erano ugualmente sottoposte all'auditore generale, che aveva in entrambe un «cancelliere particolare», e «il giuridico, economico, e politico e comunale tutto cammina sulla medesima cattergoria di Castiglione». Gli stipendi del personale erano dedotti dalle rendite feudali, che al momento della stesura della relazione ammontavano a 32.000 lire bresciane. Queste erano poi destinate a coprire le spese ordinarie e straordinarie, mentre il rimanente era ripartito tra gli eredi del principe Ferdinando II mediante assegni «concessi jure appanagiorum». La milizia urbana di Castiglione, che contava sulla carta circa 210 effettivi, rispondeva direttamente al «Governatore delle armi», carica allora ricoperta dall'auditore, era comandata da un capitano ed era organizzata in otto squadre da 25 soldati. La milizia era composta da «comuni» che in cambio di un limitato servizio gratuito godevano – e pretendevano di continuare a godere – di vari privilegi.²⁶ Medole aveva una milizia propria, i cosiddetti «granatieri del principato», così come Solferino.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ «Le milizie sono uomini del paese. Godono il jus militare, e sono giudicati dal loro capitano in criminalibus, il quale però passa sempre di conserva coll'uditore in civilibus, subiscono il giudizio uditoriale ma col privilegio di pagar solo la metà delle sportule. Pretendono di non essere tenuti a servire gratuitamente che per 3 giorni, e in caso di più lungo servizio, d'essere stipendiati. Pretendono altri privilegj antichi ancora, quali sarebbe bene ridurre ad un certo sistema». *Ibidem*. Ricca documentazione relativa alla milizia del principato è conservata in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 201, dove si possono trovare ruoli annuali, relazioni, regolamenti e progetti di riforma.

5.2.2. Le esenzioni e i contenziosi con la Ferma

Da alcune consulte redatte dalla Giunta delle esenzioni mantovana è possibile ricavare una buona panoramica della genesi e dell'evoluzione dei consistenti privilegi di cui godevano le comunità che formavano il Principato di Castiglione. Nel 1520 Aloisio Gonzaga, signore di Castiglione, Solferino e Castel Goffredo, a fronte della fissazione di un canone annuo di 675 lire planete,

dichiarò immuni, ed esenti tutti gli abitanti, e terreni da ogni dazio, traversia, gabella, e onoranza; abolì tutte le imposizioni sì nuove, che antiche, esclusa quella del sale; accordò la libera estrazione delle biade, vini, bestiame, e di qualunque altra cosa fuor d'ogni professione, e in ogni tempo col privarsi insino della facoltà di stabilire altri tributi, e di mantenere nella sua attività i diritti del forno, dell'osteria, e del macello, che esso Principe tenea in Castiglione.²⁷

Dunque, il Gonzaga si impegnava soprattutto a non introdurre in futuro nuovi gravami fiscali. I privilegi furono poi confermati dai suoi successori: la convenzione fu sottoscritta da Ferrante nel 1559, mentre è del 1564 l'emendamento che sollevava i castiglionesi anche dal dazio dell'imbottato. Una convenzione siglata nel 1603 prevedeva poi la reciproca libertà di estrazione di merci con il Mantovano, oltre all'estensione delle esenzioni anche a Medole, che proprio in quell'anno era stata acquisita dal ramo castiglione, che viceversa cedeva Castel Goffredo al duca di Mantova. Tale accordo fu regolarmente rinnovato.²⁸ Un simile accordo era stato raggiunto, nel 1683, anche con il confinante territorio veneto: questo agevolava la circolazione delle merci da e per le proprietà castiglionesi nel Bresciano e fu, al pari degli altri, ripetutamente confermato.²⁹

Quanto al sale, «i padroni di Castiglione delle Stiviere erano in piena libertà di provveder dovunque più loro fosse piaciuto, senza veruna necessità di prenderlo nel Mantovano». In realtà, in virtù di questa libertà i conduttori dell'impresa del sale del principato si rifornivano proprio nel Mantovano, comprandolo «a prezzo discreto e senza il minimo aggravio di dazio, o d'imposta», mentre gli abitanti del feudo provvedevano puntualmente a smerciarlo illegalmente nelle giurisdizioni limitrofe. Un successivo accordo avrebbe fissato il prezzo del sale per l'approvvigionamento interno del Castiglione, comunque più basso

27 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, *Della Giunta delegata all'esame dell'Esenzioni in Mantova – Consulta sulla compensazione delle rispettive esenzioni domandata dalle Comunità di Castiglione delle Stiviere, Solferino, e Medole*, 28 giugno 1784.

28 ASMn, *Collegio delle Vergini di Castiglione*, b. 2, fasc. 9, *Transonto epilogato delle scritture concernenti le reciproche convenzioni seguite tra li Duchi di Mantova, e Sig.ri Principi di Castiglione a favore de' loro sudditi*, 8 febbraio 1772.

29 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 120, fasc. 8, editto dei rettori di Brescia, 10 maggio 1683 (ristampa 5 luglio 1718). Sulla conferma di questa facoltà ancora negli anni Cinquanta del Settecento, e nello specifico in occasione del trattato di Vaprio, si vedano gli scambi in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 98, fasc. C.VI., sottofasc. 9.

di quello in essere nel Mantovano.³⁰ I privilegi castiglionesi non subirono alcun tipo di minaccia sino all'avvento di Ferdinando II, il quale, come visto, introdusse numerosi balzelli per rifarsi delle spese legali affrontate durante il lungo contenzioso con le cugine, provvedimento che può essere annoverato tra le principali cause – e, secondo i sudditi, giustificazioni – della rivolta.³¹

Anche se già agli albori del commissariamento imperiale del principato si erano verificate alcune diatribe con le autorità mantovane circa la libera circolazione delle merci, da queste ultime contestata e ritenuta non proporzionale ai reali bisogni degli abitanti del feudo, oltre che lesiva per le finanze ducali,³² i privilegi furono sostanzialmente sempre confermati³³ e fu solo con l'avvento della compagnia Greppi che per la prima volta le specificità castiglionesi furono seriamente messe in discussione. Nei primi anni Sessanta fu infatti avviata dalla Ferma mantovana una serrata offensiva tesa a dimostrare quanto estese e immotivate fossero le esenzioni godute dai sudditi del principato, e in particolare quanto questi ultimi rivendicassero o meno una supposta condizione di sudditi mantovani semplicemente in base alle esigenze del momento.

I fermieri contestavano soprattutto il fatto che si fossero «concedute le prerogative a' castiglionesi di poter estrarre i loro raccolti da questo Stato, non ostante qualunque legge in contrario, e con ciò rimosso ogni impedimento delle veglianti leggi annonarie». Le pretese dei castiglionesi erano basate soprattutto su una concessione fattagli nel 1694, nel pieno della contesa con il principe, dal duca Ferdinando Carlo, che confermava la libera estrazione delle merci dai loro fondi situati nel Mantovano.³⁴ Tale concessione, perpetua secondo gli interessati, a dire dei fermieri «per essere meramente graziosa» non poteva invece in alcun modo «stabilire diritto irretraibile ai castiglionesi, né ai mantovani»,

30 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 120, fasc. 7, *Memoria e sommario de' fatti concernenti l'imposta del sale, che dal salario di Mantova si pretende, ed indebitamente si esige in aggravio del Principato di Castiglione delle Stiviere*, 12 luglio 1751.

31 Lo fa anche F. Costantini, «Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi», p. 57.

32 Cfr. in proposito i promemoria in HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 12, Fasz. 4.

33 Si veda la documentazione in HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 12, Fasz. 1.

34 Come si legge in una relazione del 1772, che ricostruisce l'intero contenzioso, il 20 gennaio 1694 Ferdinando Carlo «spontaneamente approvò, e confermò, ed in quanto faceva di bisogno ai mentovati Supplicanti concedette di libera podestà, e facoltà, fatte però le debite consegne ai giudicenti, e avuta da essi l'opportuna licenza da darsi loro gratis, di estrarre, e far estrarre fuori di questo Stato o in tutto, od in parte ogni, e qualunque quantità di frumento, fieni, ed altri frutti, che si cavano, e si caveranno, e nasceranno nelle possessioni, e terre dei predetti sudditi, e loro successori, o chi ne avrà causa, aggiungendovi in questo decreto anche l'altra espressione = senza pagamento di dazio, e gabella = cosa non mai concessuta nei memorati antecedenti decreti, e senz'obbligo di abitare in questo Stato». ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, fasc. 7, *Relazione della Giunta sopra le esenzioni pretese dai Sudditi di Castiglione delle Stiviere*, primo ottobre 1772.

poiché «non poteano tampoco i Duchi di Mantova feudatarj del Sacro Romano Imperio far concessioni, od innovazioni intorno all'immunità dei dazj, che obblighassero i successori, non che l'Aug.ma Casa d'Austria». ³⁵

A sostegno delle tesi dei fermieri vi era oltretutto una consulta camerale del 1751, che spiegava come i possidenti castiglionesi, ai sensi dell'editto annonario del 21 marzo 1750, dovessero necessariamente sottostare ai dazi mantovani. La consulta, emessa in risposta ad una documentata istanza mossa dai castiglionesi, ³⁶ fu tuttavia congelata dall'allora governatore Cristiani in attesa di un suo riesame, con la precisa istruzione, da osservarsi fino a nuovo ordine, di «non permettere alcuna novità pregiudiziale al possesso, in cui li detti abitanti si trovano della libera estrazione de' loro frutti». ³⁷ Si trattava di una «fatale dilazione» della quale, attaccavano Greppi e i suoi, «s'appropriarono i castiglionesi non meno in enorme danno dell'Erario». ³⁸ In quello stesso frangente molto aspre erano state le critiche mosse dall'auditore di Castiglione Giovanni Battista Gaspari, il quale, con toni molto accesi, ragguagliava il plenipotenziario Stampa circa le «pessime nuove dello stato della ben nota causa», commentando le posizioni del Magistrato mantovano e la supposta intromissione delle autorità ducali in affari che riguardavano un altro feudo immediato dell'Impero:

Si anno recenti avvisi da Mantova, che il Sig. Presidente Viva siasi spiegato, che in avvenire non si negherà bensì l'estrazione de' loro generi a' castiglionesi, mediante però il pagamento del dazio, la esenzione del quale non poteasi a parere di lui concedere da' Duchi passati in pregiudizio de' successori. Sembra adunque il Sig. Presidente suddetto fondarsi sulle regolette de' feudi subalterni, non riflettendo, che qui si tratta di Stati, soggetti bensì al vincolo feudale, ma che godono la superiorità territoriale ed i diritti di tutti gli altri Sovrani, salva la dipendenza dall'Impero. Avrebbe però il Sig. Presidente dovuto considerare, che non debbonsi confondere gli uni cogli altri. ³⁹

35 *Ibidem*.

36 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, *Informazione nella causa tra'l Regio Fisco di Mantova ed il Principato di Castiglione in punto exemptionis a gabella extractionis proventum*, a stampa, 1751, allegata alla lettera dei deputati castiglionesi Alessandro Nodari e Francesco Petrocini del 9 gennaio dello stesso anno.

37 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, copia di circolare del conte Cristiani del 2 settembre 1751.

38 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, fasc. 7, *Relazione della Giunta sopra le esenzioni pretese*. Quanto al temporeggiare del governatore in questo frangente si vedano gli interessanti scambi in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 166. Scorrendo le carte pare che i notabili castiglionesi si fossero mossi con grande determinazione a Mantova e persino a Milano, tentando abboccamenti con personalità molto vicine al Cristiani al fine di indurlo ad ordinare un riesame della consulta, se non addirittura di guadagnare con generose elargizioni i favori del responsabile dell'eventuale revisione. Così scriveva l'auditore generale Gaspari in data 29 aprile 1751: «questo Pubblico ha ritrovato in Milano persona legale di conto per questa medesima causa, anzi so da buona parte, che sacrificherebbero grossa somma per guadagnare quel soggetto, che fosse incaricato dal Sig. Conte V. Governatore Cristiani a rivedere la relazione di Mantova».

39 *Ivi*, l'auditore generale Gaspari a Stampa, 22 aprile 1751.

I castiglionesi avevano tuttavia trovato nel conte Cristiani un sicuro sostenitore nelle lotte ingaggiate con le autorità mantovane in materia di esenzioni fiscali.⁴⁰ Sia nelle vesti di vicegovernatore di Mantova che in quelle di plenipotenziario della Lombardia austriaca, egli si sarebbe infatti da allora in avanti sempre speso per tutelare le prerogative castiglionesi in occasione di una loro messa in discussione da parte del fisco mantovano, come non mancava di ricordare all'amico Botta Adorno ancora nel 1756:

rispetto all'istanza della comunità di Castiglione per la libera estrazione de' loro frutti da' paesi che possiedono in questo Ducato, mi ricordo essere questa cosa agitatasi molte altre volte, nelle quali questo Magistrato Camerale si dichiarò contro a' castiglionesi, ed io fui di contrario sentimento in favore de' medesimi.⁴¹

Nonostante gli sforzi dei fermieri, nel 1763 si dovette infine approdare a una convenzione che confermava la libera estrazione e introduzione delle gallette tra il principato e i fondi posseduti dai castiglionesi sul Mantovano e l'introduzione esentasse di trenta botti di olio, oltre alla facoltà di «introdurre gratis senza pagamento d'alcun dazio, gabella, o imposta, bestiami, fieno, paglia, grasse pali, stroppe, legne, sementi d'ogni sorte, e materiali d'ogni genere», a patto che tali generi fossero «unicamente servibili ad uso de' beni posseduti da sudditi castiglionesi in questo Ducato di Mantova e non altrimenti».⁴²

L'istituzione nel 1770 della Ferma mista mantovana rappresentò, insieme ai progetti di riforma daziaria e come ogni cambiamento occorso nel comparto della riscossione delle imposte indirette, una nuova minaccia per le specificità castiglionesi.⁴³ Queste dovettero infatti essere nuovamente sottoposte al vaglio e all'approvazione della giunta competente, come previsto dall'avviso diramato nel dicembre di quello stesso anno, con il quale si dava «a tutti, e ciascuno dei particolari, che godono, o pretendono di godere esenzioni da dazj», castiglionesi compresi, un mese di tempo per presentare alla giunta «i titoli de' pretesi privilegi, immunità, ed esenzioni, ed avere dedotte tutte le ragioni, che hanno di mantenersi nel possesso, e diritto di parteciparne», pena l'immediata e incondizionata decadenza degli stessi.⁴⁴

40 Si vedano, a questo proposito, gli scambi in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, fasc. «Pubblica N° 112» e in ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, in particolare la lettera di Cristiani del 31 agosto 1751.

41 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, fasc. 7, Cristiani a Botta Adorno, 8 luglio 1756.

42 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 6, *Convenzione seguita tra le Comunità del Principato di Castiglione delle Stiviere, e Terre al medesimo annesse, con la Regia Ferma della Città di Mantova; relativamente a' Privilegi, che reciprocamente sono goduti da' Sudditi de' suddetti due Stati*, Firenze-Milano, novembre 1763. Copie anche in ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121.

43 Sul passaggio all'amministrazione mista si veda S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme*, pp. 202-221.

44 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, fasc. «Pubblica N° 113», copia di avviso diramato dalla regia giunta per le esenzioni il 22 dicembre 1770. Sui lavori e sulle lungaggini della Giunta eretta nel 1770 per la verifica dei titoli di esenzione in previsione della revisione delle tariffe e della

Il Firmian, dopo aver discusso con il Botta e averne condiviso le riflessioni, ovvero che si trattava e si doveva trattare in quella sede di una pura formalità,⁴⁵ avvisò dunque il barone Waters, presidente della giunta per le esenzioni, della linea da tenere in relazione a concessioni che «convalidate di tempo in tempo da essi Augusti Sovrani» ed «assistite dal quasi immemorabile possesso escludono abbastanza ogni novità in pregiudizio de' pubblici, e particolari sodetti», auspicando che «la giunta si regoli di conformità, e non proceda ad atto alcuno pregiudiziale»,⁴⁶ L'operazione si rivelò tuttavia ben più complessa, e le reticenze della giunta ben più forti di quanto ci si aspettasse, tanto è vero che la pratica delle esenzioni castiglionesi, nonostante le continue pressioni del Firmian, a sua volta sollecitato dal Botta e dai rappresentanti castiglionesi, rimase aperta e in discussione per i successivi due anni e fu liquidata solo con l'aggregazione del principato ai domini asburgici.⁴⁷

5.2.3. Criminalità e problemi di ordine pubblico

Ripercorrendo brevemente le vicende della rivolta di fine Seicento si ha già avuto modo di constatare quanto potesse rivelarsi animosa la popolazione del principato. Ciò vale anche per quanto attiene alla sfera della criminalità spicciola, per la quale le testimonianze, a partire dall'inizio di quel secolo, certo non

parificazione daziaria tra Mantovano vecchio e nuovo S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme*, p. 265.

45 «Suppongo V.E. tanto ben informata delle relazioni, che passano tra il Ducato di Mantova, con il Principato di Castiglione delle Stiviere, che dubiterei, rendermi importuno a citarle le antiche convenzioni passate fra i Duchi di Mantova, e li Principi Gonzaga di Castiglione, e di poi confermate dagli Augusti Imperiali Sovrani, come n'esiste anche un documento spedito a tempo del fu Ministro Plenipotenziario Sig. Conte Cristiani, giustificante su questo proposito le clementissime intenzioni di S.M. l'Imperatrice Regina, confermate in appresso, mediante una trattativa con approvazione delle Maestà Loro Imperiali da V.E. e da me sottoscritta in novembre dell'anno 1763, in vigore delle quali cose, ai sudditi del detto Principato di Castiglione sono sempre stati osservati, e mantenuti gli antichi privilegi, ed esenzioni, e specialmente circa l'estrazione de' generi, che da loro beni raccolgono i castiglionesi possidenti nel Ducato di Mantova, cosicchè questi vivono nella certa fiducia, che su questo particolare non sia per sovrastare loro la minima novità in pregiudizio del quasi immemorabile possesso, in cui sono di godere tali privilegi ed esenzioni», ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, Botta a Firmian, 7 gennaio 1771.

46 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, fasc. «Pubblica N° 113», copia di lettera di Firmian al presidente Waters, 26 gennaio 1771.

47 Si vedano gli scambi tra Firmian e Botta e quelli tra Firmian e Waters, oltre alle suppliche dei castiglionesi, fino a tutto il 1772, in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, fasc. «Pubblica N° 113» e «Pubblica N° 114». Ancora nell'ottobre di quell'anno la Giunta continuava tuttavia ad esprimersi «d'umilissimo parere d'esser conforme alla giustizia ed equità, che i sudditi di castiglione delle Stiviere paghino i dazj per tutt'i frutti, che da' terreni da loro posseduti sul Mantovano estrarranno al Castiglione; siccome ancora soggiacer debbano all'imposta sopra i transiti dell'olio d'oliva. Dependendo però il tutto dal supremo arbitrio dell'Aug.ma Sovrana». ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, *Relazione della Giunta sopra le esenzioni pretese dai Sudditi di Castiglione delle Stiviere*, si veda anche il voto del fiscale Stolfini, 3 agosto 1772, *ivi*.

mancano.⁴⁸ Quanto ai sessant'anni di amministrazione imperiale di Castiglione, è sufficiente sfogliare i fascicoli dei processi criminali istruiti dagli auditori del principato per avere un'idea di quali fossero i reati più comuni tra gli abitanti e tra i forestieri: detenzione illegale di armi (56 casi), contrabbando (46), rissa (29), violenze varie (20), omicidio (15).⁴⁹

Frequenti erano i problemi di ordine pubblico, anche nella stretta declinazione del concetto: nel maggio del 1739 era per esempio scoppiato a Castiglione uno «scandaloso tumulto da cui ne seguì la perturbazione della pubblica quiete, e sicurezza», del quale erano responsabili «certi fratelli Amabilini, e loro compagni». ⁵⁰ Con rescritto cesareo nel febbraio seguente erano state perciò date debite istruzioni al governatore Traun, affinché

in consimili contingenze, che in avanti potessero colà nascere, Ella ad ogni richiesta del mentovato Stampa gli dia la sufficiente assistenza militare, e tanto più, quanto ch'è notorio essere di tutto l'interesse del Supremo Cesareo servizio, che con esatta cura si confermi l'interna tranquillità, e sicurezza de' Stati.⁵¹

La preoccupazione era rivolta non tanto e non solo alla sicurezza interna di Castiglione, quanto a quella dei diretti domini asburgici, e in particolare del Mantovano, per il quale i sommovimenti e l'ingovernabilità del feudo commissariato avrebbero avuto effetti nefasti in termini di controllo dell'ordine pubblico, vista la permeabilità delle frontiere e l'adiacenza ai domini veneti, oltre che austriaci, di una giurisdizione separata come quella del principato.

Tra i due fratelli corresponsabili dello scoppio del tumulto, Giovan Battista Amabilini (o Mabelino) risulta del resto essere un vero e proprio personaggio “a tutto tondo” nel panorama della malvivente castiglione, ben noto alle preture dei feudi imperiali mantovani, oltre che a quelle ducali e bresciane, per gli innumerevoli e diversificati trascorsi criminali che poteva vantare. L'Amabilini si era inizialmente dedicato al traffico illecito di tabacco tra il lago d'Iseo e la già citata Calciana, per poi passare al contrabbando di olio con base a Castiglione. Bandito dal principato e pure dal territorio bresciano, aveva trovato asilo nel feudo imperiale di Gazoldo, salvo poi tornare a gravitare su Castiglione per svolgere i propri traffici e, come si è visto, per compiere azioni violente.⁵²

48 Per uno spaccato della criminalità castiglione a inizio Seicento si veda M. Marocchi, *Problemi di ordine pubblico a Castiglione delle Stiviere nei primi anni del Seicento*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana*, pp. 81-89.

49 Tutta la documentazione relativa ai circa 300 processi è conservata in ASMi, *Feudi imperiali*, bb. 203-212 e 217-226.

50 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 123, fasc. 10, copia tradotta della lettera al conte Traun del 6 febbraio 1740.

51 *Ibidem*. Il rescritto cesareo del 2 febbraio 1740 si trova *ivi*.

52 Sui traffici dell'Amabilini (o, in questo caso, del Mabelino), si veda la documentazione processuale prodotta a Castiglione in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 218, fasc. 1.

Nel marzo del 1750 il plenipotenziario Stampa, ricordando al vicescancelliere Colloredo i vari problemi causati dai sudditi e dai vassalli imperiali, faceva poi sempre riferimento «in ispecie poi a quelli che porta il Principato di Castiglione delle Stiviere, che sono a dir vero e molti, e fastidiosi, e frequenti»: ⁵³ la posizione defilata del feudo commissariato e la conseguente scarsa possibilità di mantenere una stretta e puntuale supervisione da parte della magistratura cesarea risultava essere sicuramente, come detto, una delle maggiori cause della scarsa governabilità dello stesso. Tali considerazioni sarebbero state infatti avanzate, pochi anni dopo, anche dal maresciallo Botta Adorno, successore dello Stampa. ⁵⁴

A costituire un grave problema per l'ordine interno del feudo era anche l'assoluta inappropriatezza delle carceri, situate in un edificio fatiscente e poco controllato. Le numerose evasioni susseguitesì negli anni centrali del secolo, come emerge dai carteggi, molto preoccupavano la Plenipotenza, cui era stata affidata l'amministrazione del feudo. Anche negli anni in cui, dopo la morte dello Stampa, la carica rimase scoperta, e dunque in un momento in cui il funzionamento dell'ufficio era ridotto agli affari essenziali, l'assolutamente precaria situazione delle carceri di Castiglione restava un tema caldo. Lo si può evincere da una lettera del segretario Mazzangoni, con la quale si informava il Colloredo, sulla scorta della relazione dell'auditore generale, che erano «di nuovo fuggiti alcuni carcerati dalle prigioni di Castiglione avendosi fatta la strada con livare la ferrata delle carceri». Il segretario poneva l'attenzione sul fatto che si trattava della «terza volta, in pocho tempo» e che dunque da parte del bargello locale dovesse esservi, se non vera e propria connivenza con la criminalità locale, quantomeno «un innegabile difetto di trascuragine e disattenzione» cui era necessario porre prontamente rimedio, trovando contestualmente anche «qualche risoluzione per meglio assicurare le carceri sodette». ⁵⁵ Appare quasi superfluo ricordare come l'unica prospettiva per i detenuti in fuga dalle carceri castiglionesi fosse quella di riparare nelle giurisdizioni limitrofe, mantovana o veneta che fosse, contribuendo così all'infestazione criminale di quelle terre.

Il principato era poi meta abituale di vere e proprie bande di fuorilegge che, come nel caso di Retegno e in molti altri, facevano la spola da una giurisdizione all'altra in funzione delle operazioni da compiere o della necessità di sfuggire alla giustizia dei domini che di volta in volta erano oggetto delle loro scorribande. Tale peculiarità era del resto già attestata nei secoli precedenti. ⁵⁶

53 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 31, fasc. 2, Stampa a Colloredo, 2 marzo 1750. Si vedano gli scambi *ivi*.

54 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 5, Botta a Colloredo, 20 settembre 1754.

55 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 31, fasc. 4, Mazzangoni a Colloredo, 4 novembre 1752. Cfr. anche le precedenti 10 marzo e 16 giugno *ivi*. Circa un anno prima erano infatti fuggiti altri quattro pericolosi detenuti, che si erano oltretutto macchiati, nell'atto della fuga, dell'omicidio del birro posto a guardia delle carceri. ASMi, *Feudi imperiali*, b. 166, l'auditore generale Gaspari al plenipotenziario Stampa, 11 novembre 1751.

56 M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, passim*. Anche M. Marocchi, *Storia di Solferino*, Comune di Solferino, Solferino 1984, p. 179.

Emblematica in questo senso è la vicenda che vide come protagonisti alcuni ladri e assassini originari di Carpenedolo, paese bresciano posto ai confini sud-occidentali di Castiglione delle Stiviere. Come ricostruito in una relazione stilata nel 1755 dall'auditore imperiale Giovanni Battista Gaspari,⁵⁷ «sino dall'anno 1746 per interne dissensioni di quel popolo seguirono in Carpenedolo vari fatti di omicidi atroci, per gli quali furono bandite capitalmente e con taglia diverse persone di quella terra»,⁵⁸ che da quel momento presero ad infestare le tre giurisdizioni ivi presenti con continui assalti e ritirate, dandosi anche a rapine violente, senza che nessuno fosse in grado di fermarli:

Restavano in capi di detta truppa di fuorusciti, uomini risolutissimi, i quali a dispetto di tutti i circonvicini Governi tanto Mantovani quanto Bresciani si mantenevano nelle vicinanze di Carpenedolo, mutando sempre luogo, con estrema angoscia del paese, che viveva in continuo timore e sospetto.⁵⁹

Siccome «continuava la detta gente ad infestare quel paese, e lasciandosi anche alle volte vedere su' questi confini [di Castiglione]», i reggenti della comunità bresciana, esasperati, chiesero il supporto del Gaspari, il quale dal canto suo aveva tutto l'interesse a porre fine alle scorribande di una torma di banditi che minacciavano tanto Carpenedolo quanto Castiglione, come l'auditore aveva del resto già avuto modo di segnalare alla Plenipotenza dopo che «una compagnia di sette fuorusciti» aveva scatenato un conflitto a fuoco in territorio medolese con gli sbirri del principato:

Considerata però l'atrocità del fatto, che quegli sciagurati, banditi capitalmente dal loro Stato, vogliano colla viva forza a dispetto della giustizia e del Governo, quantunque da me più volte amichevolmente avvertiti a ritirarsi, qui mantenersi, e fare ancora violenza alla famiglia del bargello, ho creduto non doversi più oltre tollerare una tale tracotanza, ingiuriosa ancora alla suprema autorità territoriale di S.M., ed inuquietativa del pubblico riposo.⁶⁰

L'auditore organizzò dunque con la curia mantovana, ugualmente interessata, «un concerto di fare una insurrezione generale de' Comuni limitrofi per

57 Sul Gaspari (De Gaspari), giurista e accademico, amico e mentore del futuro plenipotenziario Firmian, si rimanda alla voce di P. Preto, *De Gaspari, Giambattista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 36, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1988, pp. 75-77. Esiste poi una biografia scritta dal fratello Lazzaro: L. Gaspari, *Della vita, degli studi e degli scritti di Gio. Batt. De Gaspari trentino, consigliere dell'Augustissima Imperadrice Regina Maria Teresa, direttore degli studi di belle lettere e pubblico professore di storia nell'Università di Vienna*, presso Antonio Zatta, Venezia 1770.

58 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 171, relazione dell'auditore Gaspari, 30 ottobre 1755. Alcuni dei bandi comminati dal Consiglio dei Dieci nei confronti degli abitanti di Carpenedolo si trovano in ASMi, *Fendi imperiali*, b. 162, copie a stampa 20 dicembre 1748.

59 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 171, relazione dell'auditore Gaspari, 30 ottobre 1755.

60 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 162, Gaspari a Stampa, 28 agosto 1749.

attrappare i detti fuorusciti, il che però non ebbe il suo effetto», così come, a maggior ragione, non ebbero effetto le successive operazioni unilaterali tentate dalle tre curie, «sì per la qualità di detti fuorusciti, che per le continue mutazioni, che facevano, passando in un medesimo giorno da uno Stato all'altro, senza alcuna fissa dimora». ⁶¹

L'infestazione sussistette invariata negli anni a seguire, anche e soprattutto a causa dell'estrema rapidità di azione dei banditi e delle svariate opzioni di rifugio a disposizione di questi ultimi, tra le quali, oltre alla giurisdizione veneta, figuravano molte comunità del Mantovano e ovviamente gli altri feudi imperiali circconvicini: nello specifico il Gaspari domandava insistentemente al plenipotenziario Stampa di ordinare «a' sig.ri feudatari di Gazzoldo, e di S. Martino di Gusnago, di non tollerarli», oltre a chiedergli di intercedere presso il governatore Harrach affinché «l'E.S. voglia comandare, che sieno snidati da certi luoghi del Mantovano, dove sono soliti di trattenersi, cioè parte alla badia de' pp. Olivetani di Guidizzuolo; alla corte del Guasto de' pp. Certosini; alla corte di S. Lazzaro del conte Sappaglia», e ancora «a Cesole, a Ceresara, a Castel Goffredo, alla Piubbega, ed in tutto quel tratto verso Acqua Negra». ⁶² Tali richieste non dovettero avere seguito, e probabilmente anche per questo non tardò a verificarsi un grave incidente giurisdizionale, quando, scrive sempre il Gaspari, la notte del 29 giugno 1753 gli esasperati conterranei dei fuoriusciti decisero di agire autonomamente, optando per

un altro molto improprio partito, che fu quello di dare all'improvviso l'assalto ad una casa, situata in questo Territorio vicino a' loro confini, facendone una perquisizione con gente armata, sulla speranza di ritrovare la preda, cui cercavano [...] e quantunque per un verso io avessi non poco compatimento per que' di Carpenedolo, che mossi dalla disperazione e dal non saper più ritrovare altro mezzo da liberarsi da quella infestazione, aveano commesso quest'eccesso in alieno territorio, non potetti però fare a meno di procedere contro i delinquenti, che dopo una esatta inquisizione furono da me banditi con pena di cinque anni di galea. ⁶³

Tale azione, per quanto illegittima e dunque piena di inevitabili conseguenze giudiziarie per i suoi autori, si era rivelata tuttavia l'unica soluzione efficace per mettere fine a un problema di ordine pubblico che per alcuni anni aveva tenuto banco a cavallo delle tre giurisdizioni, senza che nessuno fosse in grado di risolverlo con provvedimenti che rientrassero nell'alveo della legalità. Era lo stesso Gaspari a ricordarlo, quando tre anni dopo arrivava ad auspicare il ritiro dei bandi comminati ai carpenedolesi che avevano compiuto lo sconfinamento

61 ASMì, *Feudi imperiali*, b. 171, relazione dell'auditore Gaspari, 30 ottobre 1755.

62 ASMì, *Feudi imperiali*, b. 162, Gaspari a Stampa, 28 agosto 1749.

63 ASMì, *Feudi imperiali*, b. 171, relazione dell'auditore Gaspari, 30 ottobre 1755. Furono dunque bandite da Castiglione altre 19 persone di Carpenedolo, compresi «due ministrali del comune, e due birri».

armato. Questi ultimi, pur essendosi macchiati di un'azione «inescusabile per la violenza usata a questi diritti territoriali», ma al tempo stesso innegabilmente risolutiva, erano dunque secondo l'auditore meritevoli se non altro di «qualche compatimento per la scabrosa situazione di quel popolo, che non si ha potuto mai liberare da que' fuorusciti, se non col fargli proibitamente assassinare, com'è così seguito», senza contare poi la necessità, presentata dal Gaspari con buona dose di pragmatismo, di «mantenere buona corrispondenza co' vicini, e per maggior vantaggio di questi sudditi, che spesso anno occasione di aver bisogno di varj generi provegnenti da quella parte». ⁶⁴

Va poi ricordato che i membri della banda di Carpenedolo, nel periodo immediatamente successivo alla cacciata dal paese d'origine, avevano richiesto all'auditor Gaspari il permesso di poter dimorare nel principato. Una simile istanza, nel caso di Castiglione, era tutt'altro che peregrina: il feudo era arcinoto per i salvacondotti rilasciati nei decenni precedenti a vari generi di fuorilegge, banditi, fuoriusciti o inquisiti provenienti dalle giurisdizioni circostanti. ⁶⁵ Tale usanza fu naturalmente abbandonata a partire dal 1762, all'indomani della stipula della prima convenzione per il reciproco arresto e consegna dei rei tra Castiglione e la Lombardia austriaca. Un primo giro di vite in materia di salvacondotti era in realtà già stato dato nel 1735, quando il conte Stampa, per «la conservazione della quiete nel Principato di Castiglione» e per evitare che si desse «in esso ricetto, o ricovero alli banditi, o sospesi, o processati in altro dominio» aveva emanato un editto teso a «cassare, rivocare, e dichiarar nulli [...] tutti li salvacondotti concessi per il passato a' medesimi». ⁶⁶ L'editto era dunque rivolto a coloro i quali erano già stati colpiti da una sentenza, mentre non toccava in alcun modo, per esempio, gli inquisiti, e non faceva oltretutto alcuna menzione delle future occorrenze. Tale misura, puramente retroattiva, si rivelò infatti poco utile negli anni a seguire, come dimostrano i salvacondotti accordati dallo stesso Stampa e, seppur con maggiori cautele, dal suo successore Botta Adorno. ⁶⁷ Tuttavia, nell'occasione sopra citata, il Gaspari non solo negò ai fuoriusciti di Carpenedolo la possibilità di dimora, ma provvide altresì a bandirli dal principato, elemento a conferma di quanto tali individui fossero ritenuti pericolosi e compromettenti anche in un contesto in cui in generale, in simili casi, si tendeva a chiudere più di un occhio.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*. La documentazione relativa alle istanze di salvacondotto presentate tra il 1701 e il 1761 è conservata in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 228.

⁶⁶ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 121, fasc. 11, sottofasc. 1, editto a stampa del 15 aprile 1735.

⁶⁷ Cfr. i casi in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 228. A titolo di esempio si segnala il salvacondotto accordato nel 1749 a Giacomo e Lorenzo Tosoni, padre e figlio rei di omicidio a Montechiaro; quello concesso nel 1750 ad Andrea Zentelino, reo di aver ferito a morte un birro di Salò; quello rilasciato nel 1754 a Giacomo Todeschini di Guidizzolo, reo di latrocinio e bandito dal Mantovano.

Ovviamente quella dei carpenedolesi non era stata in quegli anni l'unica banda attiva a Castiglione e dintorni. Torme di criminali infestavano infatti la zona, come si può evincere dalla fitta corrispondenza occorsa in materia tra l'auditore Gaspari e la Plenipotenza. Particolarmente nota era per esempio la marmaglia guidata dal famigerato Giovan Battista Basso, detto «Taglione», il quale, insieme ai suoi luogotenenti «Giovanni Sposetti, per soprannome Patanghera, ed Alisio Michini» e al resto della banda era solito compiere «furti considerabili» e rapine violente tra il Castiglione, il Mantovano e il Bresciano. Dalla descrizione fornita nel maggio del 1749 dal Gaspari si evince come il *modus operandi* della masnada non fosse affatto dissimile da quello adottato dai fuoriusciti carpenedolesi o in generale dalle bande di fuorilegge che gravitavano intorno ai feudi imperiali:

Costoro abitano fuori dello Stato, ma a' confini di Solferino anno chi li ricetta, e di notte poi fanno le loro faccende con tutta sicurezza, perché in uno instante si ritirano giù dello Stato. Si ha fatto girare più volte la pattuglia, ed i birri ancora di mio ordine anno fatte, ma indarno, le loro diligenze, perché il sito ed il comodo è troppo opportuno per simili malviventi.⁶⁸

Appena due anni più tardi l'auditore tornava poi a segnalare al plenipotenziario Stampa le attività di un'altra pericolosa banda e a far presente, suo malgrado, che le misure abitualmente messe in atto per contenere l'infestazione si erano puntualmente rivelate insufficienti:

Da molti e molti giorni siamo qui infestati da una banda di malviventi, che assaltano i passeggeri sulla pubblica strada, che conduce da Mantova a Brescia. Per ovviare ad un tale inconveniente ho fatto quotidianamente girare le pattuglie, e di più ben tre volte ho messo in arme tutte e tre le compagnie delle milizie di questo Principato, ma fin qui senza il bramato effetto.⁶⁹

Il feudo era anche meta abituale dei gruppi di nomadi attivi nell'area gardesana: nel settembre del 1751 l'auditore avvisava per esempio dell'arresto, compiuto a Solferino, di «una cingara» responsabile «d'un furto di fiorini cinquanta in circa, e d'altri commessi in detta terra», appartenente «una banda di tal sorta di gente, che si trattiene da qualche tempo nella campagna di Lonato» e che era solita sconfinare nel principato (o nel Mantovano), mettere a segno i colpi e indi riparare nuovamente nella giurisdizione veneta.⁷⁰

5.2.4. La «metropoli dei contrabbandieri»

I traffici illeciti da e verso le giurisdizioni limitrofe, ovvero il Mantovano e la Terraferma veneta, furono una vera e propria costante nella storia del

68 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 162, Gaspari a Stampa, 23 maggio 1749.

69 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 166, Gaspari a Stampa, 16 agosto 1751.

70 *Ivi*, Gaspari a Stampa, 2 settembre 1751.

marchesato e poi principato di Castiglione delle Stiviere. Sin dal XVI secolo, infatti, il feudo era divenuto oggetto dell'attenzione dei podestà veneziani di Brescia per le continue «inventioni de contrabandi». ⁷¹ Nel secolo successivo anche i rettori di Salò, Peschiera del Garda e Verona presero a fare regolarmente menzione nelle loro relazioni del contrabbando castiglionesse. ⁷² Particolarmente eloquente è la descrizione del feudo imperiale gonzaghesco fornita nel 1666 dal capitano di Brescia Girolamo Corner:

Vengo a pregiuditiij particolari che possono minorar i publici daciij, primo mi s'offerisce il gravissimo che le apporta la terra di Castiglione, che con verità chiamerò il fontico anzi la metropoli de contrabandieri, mentre da quel luoco escono molte sorti di merci et quantità grandissima d'oglio che viene introdotto nel Bresciano rispetto al vantaggio che quelli sudditi colà riportano nel prezzo inferiore a quello pagano esso ooglio estratto di qui, com'anco dalla Riviera, dal Veronese, né vagliano alla diversione di sì gran pregiuditio i proclami rigorosissimi de Rettori né le diligenze di far battere le strade, resi inutili dalla malignità et avarità de ministri contaminati da contrabandieri. ⁷³

Le merci interessate dal fenomeno erano infatti delle più svariate tipologie e provenienze. Tra i prodotti agroalimentari smerciati illegalmente dagli abitanti del feudo e dai trafficanti che lo frequentavano più o meno abitualmente figuravano soprattutto cereali grezzi o lavorati, bestiame, carne, pesce secco, uova, sale, olio e vino. Il principato era poi fortemente interessato dal traffico di gallette da seta, di polvere da sparo, di generi voluttuari e ordinariamente oggetto di privativa come il tabacco e l'acquavite, entrambi prodotti liberamente al suo interno e riversati negli Stati limitrofi, spesso in rete con le altre giurisdizioni imperiali circonvicine. ⁷⁴

Una relazione stilata a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta per il plenipotenziario imperiale Stampa dall'auditore generale del feudo Giovanni Battista Gaspari può dare contezza di quali fossero alcune delle strategie messe in atto dai contrabbandieri castiglionesi per compiere in tranquillità i propri traffici, e di quali fossero le dimensioni di un fenomeno che pareva incontrollato e che intaccava non solo il fisco degli Stati confinanti ma anche i pur tenui dazi vigenti nel principato, oltre che l'ordine pubblico e la sicurezza interna:

71 Relazione del podestà di Brescia Antonio Bragadin, 1569, in *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, a cura di A. Tagliaferri, vol. XI, *Podestaria e capitanato di Brescia*, Giuffrè, Milano 1978, p. 109.

72 *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. X, *Provveditorato di Salò, Provveditorato di Peschiera*, pp. 45, 53, 57-59, 66-67, 79, 158-159, 162-163; vol. IX, *Podestaria e Capitanato di Verona*, pp. 402, 424, 430-431.

73 *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. XI, *Podestaria e capitanato di Brescia*, Relazione del capitano Girolamo Corner, 11 aprile 1666, p. 509.

74 Si vedano in proposito i numerosi processi per contrabbando conservati in ASMi, *Feudi imperiali*, bb. 203-212 e 217-226. Diversi casi anche in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 193, fasc. C.XXI.2.

Si rappresenta a V.E. il disordine introdotto da vari particolari d'aver introdotti negozi, e botteghe non solamente fuori delle porte di Castiglione, ma ancora in campagna, e sui confini del Veneziano; dal che ne succede, che si moltiplicano all'infinito i contrabbandi e si defrauda continuamente il dazio con danno notabile delle rendite feudali [...] e resta esposta ai notturni pericoli la pubblica sicurezza, perché si son fatte molte aperture nelle case per poter comunicare con le botteghe esteriori, e si entra così, e si esce di città notte tempo, e si può introdurre, e far escire di città persone sospette.⁷⁵

Nel 1751 era stato del resto pubblicato, dallo stesso Gaspari, un nuovo editto riguardante la materia daziaria, che assommava e integrava quelli precedentemente emanati. Nell'editto si poneva particolare attenzione proprio alla questione delle estrazioni e delle introduzioni da e per i fondi esenti, imponendo che le merci interessate fossero sempre accompagnate da bollette che ne attestassero la provenienza a seguito di «fedele denuncia della qualità, e quantità della detta mercanzia, e robe, sotto il vero nome del padrone di quella», e dunque il diritto o meno di essere esentate dai dazi di entrata e di uscita.⁷⁶

Larga parte dei contrabbandi avveniva infatti facendo leva, oltre che sulla permeabilità dei confini e sulla promiscuità delle tre giurisdizioni, anche e soprattutto su un'interpretazione vaga e largamente inclusiva dei privilegi e delle concessioni accordate nei secoli precedenti, e in particolare della già citata licenza rilasciata dal duca Ferdinando Carlo. Quest'ultima era già stata contestata dalla Ferma Greppi, e nel 1772 anche le autorità mantovane manifestarono forti perplessità, chiedendosi per esempio cosa avessero avuto e cosa ancora avessero a che fare «gli olj colla sopraccennata concessione del 1694, con cui il Duca rende esenti i castiglionesi dal dazio d'estrazione per i frutti de' loro beni sul Mantovano, giacché in tutto questo Ducato non si ritrovano oliveti?».⁷⁷ La centralità di Castiglione nel sistema di smercio clandestino degli oli nella parte sud-orientale della Pianura Padana è del resto attestata sin dalla metà del secolo precedente.⁷⁸ Quanto ai cereali e ai loro derivati, altri generi largamente contrabbandati, nel 1756 il plenipotenziario Botta lamentava il fatto che «non ostante gli ordini dati e provvedimenti veglianti rapporto alla regalia della macina»,

75 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, *Annotazioni sopra le memorie presentate a S.E. il Sig. Gen. Conte Carlo di Stampa Plenipotenziario di S.M.C. in Italia dal Sig. Auditor Generale Imperiale del Principato di Castiglione delle Stiviere Giovan Battista Gasperi per il buon regolamento del Principato medesimo*, 1754. La datazione del memoriale originale stilato dal Gaspari non compare nel documento, ma è giocoforza collocata tra il 1747, anno in cui il Gaspari fu nominato auditore, e il dicembre 1751, quando Stampa morì.

76 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 127, fasc. «Pubblica N° 108», *Grida riguardante i dazi, e diritti della Camera feudale di Castiglione delle Stiviere*, 11 novembre 1751.

77 ASMi, *Esenzioni*, b. 121, fasc. 7, *Relazione della Giunta sopra le esenzioni pretese dai Sudditi di Castiglione delle Stiviere*, primo ottobre 1772.

78 I. Mattozzi, *Crisi, stagnazione e mutamento nello Stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia*, «Studi veneziani», IV, 1980, pp. 199-276, p. 209.

specie in occasione del mercato di Castel Goffredo, «molti nel trasporto da colà delle granaglie facciano macinare senza bolletta trasportando le farine in Castiglione», così come che fosse ormai assodato il fatto

che seguono trasporti notturni di altre mercanzie sottoposte al dazio, come altresì è a mia notizia che in occasione di contrabbando, e di commesso, si fanno degli aggiustamenti colli contrabbandieri disavvantaggiosissimi alla Camera feudale. Meritano questi intollerabili disordini la più seria attenzione, e provvedimento.⁷⁹

Se le preoccupazioni del Botta riguardavano in primo luogo i danni arrecati alla camera feudale, le autorità mantovane ponevano ovviamente l'attenzione sull'altra faccia della medaglia, ovvero la continua defraudazione dei dazi e delle privative statali ad opera dei trafficanti, autoctoni o forestieri, che facevano di Castiglione la base di un vasto e diversificato commercio illegale attuato sfruttando *ad libitum* le convenzioni relative ai fondi esenti:

I molti, che s'impiegano ad estrarre i grani, ed altri generi dei castiglionesi fuori di questo Ducato, e ad attendere i Loro ordini, minorano pur questi il dazio di consumo nello Stato, e fuori del medesimo con tal occasione si provveggono a lor talento di robe, e merci, ed anche di generi di ragion privativa, senza che vi sia cautela, che basti al riparo de' contrabbandi contingibili nel lor ritorno con danno dell'erario, e del commercio interno, ed esteriore irreparabile.⁸⁰

Per quanto concerneva le sete e i grani, in particolare, la giunta per le esenzioni continuava a far presente l'estrema facilità con cui i castiglionesi potevano mischiare o confondere i prodotti effettivamente coltivati e raccolti nei propri fondi con quelli provenienti dai limitrofi appezzamenti mantovani non di loro proprietà, senza che le autorità fossero in grado di verificarne l'origine e dunque di contrastare tale pratica, ugualmente lesiva degli interessi camerali:

Le loro possessioni sono disperse in undici comunità del Mantovano; quindi a man salva possono a' bozzoli, e sete, ed ai grani che in esse raccolgono, unir quelli dei terreni dei mantovani [...] ed estrarne ancora senza pagamento di dazio sul Castiglione: essendo notorio, che il maggior commercio, ch'essi fanno, consiste in tali generi, il quale non possono fare se non a pregiudizio, e danno non meno dell'erario, che di questi fedelissimi sudditi.⁸¹

Tali libertà e tali comportamenti minacciavano del resto anche gli introiti fiscali della limitrofa giurisdizione veneziana, proprio in forza delle omologhe convenzioni siglate, come si è visto, nel secolo precedente. Le prerogative in materia

79 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Botta al luogotenente Alfonso Marini, 31 maggio 1756.

80 ASMi, *Esenzioni*, b. 121, fasc. 7, *Relazione della Giunta sopra le esenzioni pretese dai Sudditi di Castiglione delle Stiviere*.

81 *Ibidem*.

di fondi esenti, al pari di quanto sopra, venivano interpretate a piacimento dai castiglionesi, come denunciava nel 1754 il podestà di Brescia Tommaso Querini:

essendovi li distretti esteri del Principato di Castiglione, che beneficati dalla pubblica munificenza con li privilegi relativi al merito della passata loro sudditanza, ampliando fuori del vero senso la grazia degli ottenuti diplomi colla pretesa libera condotta de loro grani e vini sino nella medesima città di Brescia, accrescono la copia ed impediscono agli attuali sudditi il consumo de naturali che per ogni ragione deve esser preferito.⁸²

Anche il consigliere Alessandro Nonio non mancava di ricordare, nella già citata relazione, quanto fossero gravi i danni cagionati al fisco ducale dalle attività illecite dei castiglionesi possessori di appezzamenti nel Mantovano. Secondo il Nonio, peraltro, la permanenza delle concessioni relative ai fondi esenti, già di per sé un intollerabile *vulnus* nei confronti delle finanze statali, con il conseguente loro inevitabile e incontrollabile sfruttamento da parte dei beneficiari, costituiva la causa principale dell'infelice "specializzazione" castiglione:

Di qui i danarosi si studiano di commettere delle continue clandestine estrazioni, specialmente di biade da questo territorio, e di qui si tiene colà viva la professione di contrabbandiere, professione per sé portata ad una nuova libertà, e per sé nemica della soggezione alle leggi più provvede, e salutari.⁸³

5.2.5. L'amministrazione Botta Adorno

Sin dai primi mesi del suo insediamento come plenipotenziario imperiale, e di conseguenza come diretto responsabile del feudo commissariato, il marchese Botta Adorno si trovò a dover mettere mano ad una situazione quantomai intricata, e probabilmente aggravatasi nel corso dei circa tre anni in cui, dopo la morte dello Stampa, la plenipotenza era rimasta priva del suo vertice e dunque il controllo sul feudo si era fatto verosimilmente ancor più lasco.

A seguito di alcuni colloqui con l'auditore generale Gaspari e con l'amministratore camerale Negrisoni, entrambi convocati a Pavia nell'autunno del 1754,⁸⁴ con «sommo inesplicabile rincrescimento» il Botta era venuto infatti a conoscenza della scabrosa condizione del principato del quale aveva preso in carico l'amministrazione, e riferiva a sua volta al vicescancelliere Colloredo di aver

82 *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. XI, *Podestaria e capitano di Brescia*, relazione del 18 novembre 1754, pp. 629-630.

83 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione Nonio del 16 febbraio 1771.

84 «Giunse qua alcuni giorni sono l'auditore generale di Castiglione delle Stiviere Gio. Batta Gaspari e nel tempo che si è qui trattenuto si sono tenute giornalmente sessioni appresso di me [...] e mi è riuscito d'avere quei lumi che desideravo. [...] Presentemente si trova qui l'amministratore camerale Nighersoli e si stanno appuntando i conti della sua amministrazione». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 31, fasc. 5, Botta a Colloredo, 6 ottobre 1754.

avuto modo di constatare quanto fossero «infiniti gli abusi, e di un danno notabilissimo gli sconcerti [...] in sommo grado pregiudiziali al buon governo del medesimo».⁸⁵ Il primo punto toccato era naturalmente quello della criminalità interna, essendo «oramai divenuto quel territorio un asilo di ladri, di assassini, e malviventi in tutti i generi». Erano poi, proseguiva il plenipotenziario, «pessimamente amministrati i redditi camerali» e «malissimamente trattate tanto le cause civili quanto le criminali». La situazione era inoltre aggravata dall'isolamento del feudo commissariato, distante da Pavia e dal controllo della Plenipotenza, condizione che rendeva «molto difficile, se non forse anco impossibile potere così da lontano vedere con chiarezza la radice del male, ed in conseguenza aver campo di rimediarsi con frutto», avendo l'auditore generale, come si è visto, poteri decisionali tutto sommato ristretti, e dovendosi dunque limitare il suo diretto superiore a ordinare «qualche interino provvedimento per non lasciar se non altro avanzare il disordine». Concludeva così il plenipotenziario:

per dir tutto in poco trovasi uno sconvolgimento tale che non vi è speranza, di potere dar sesto a' tutto, senza prima ben bene esaminare con accuratezza i disordini, prendere i lumi necessari ed accertarsi della verità di vari riscontri che tengo di tutto quello che ivi succede; e per dire il vero non manco a questo fine di affaticarmi [...] così penserei di spedire colà il fiscale imperiale con altro soggetto, ai quali darei tutte quelle istruzioni che giudicherei approposito, onde poter'io venire ad essere con sicurezza informato di tutto quello che passa, e così poter togliere di mezzo tanti abusi che vi sono stati sin qui, e vi sono presentemente, fissando uno stabile regolamento per l'avvenire.⁸⁶

Il Botta, ottenuto l'assenso di Vienna, inviò dunque sul posto il fiscale imperiale Rath e l'avvocato mantovano Venanzio de Mais con il compito di indagare «sopra i diporti de' subalterni, e specialmente de' giudici, e delli amministratori delle rendite camerali, e d'ogni altro ancora» in relazione ai «sicuri riscontri di varj considerabili disordini ed abusi»,⁸⁷ per poter poi efficacemente «estirpare la cagione de' mali, e introdurre la quiete e la tranquillità in quel Paese che al presente non vi è certamente».⁸⁸ La missione durò circa un mese, in quanto era «la materia assai d'applicarsi, e gli affari più gravi di quello si pensava».⁸⁹ Sulla scorta del materiale raccolto dai delegati, il plenipotenziario ordinò in prima battuta al Gaspari di procedere speditamente con le cause criminali in corso, al fine di dare un segnale tangibile della svolta che si era intenzionati ad imprimere nell'amministrazione della giustizia, come del resto aveva avuto modo di anticipargli di

85 *Ivi*, Botta a Colloredo, 21 ottobre 1754.

86 *Ibidem*.

87 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, istruzioni 16 novembre 1754.

88 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 31, fasc. 5, Botta a Colloredo, 18 novembre 1754.

89 *Ivi*, Botta a Colloredo, 2 dicembre 1754.

persona facendogli «una seria ammonizione intorno al contegno da tenere in appresso quel Popolo che non lascia di essere al quanto torbido».⁹⁰

Furono dunque in breve tempo eseguite le sentenze di morte emesse nei confronti dei ladri castiglionesi Francesco Caroli e Antonio Coffani,⁹¹ così come quelle contro gli aggressori di strada lonatesi «Bartolomeo Maifreni, Carlo Agosto, e Giacinto Carzini condannati alla galera», il tutto, puntualizzava il Botta, «con buon ordine, senza alcun tumulto, e come spero serviranno di particolare esempio, e vantaggio al quieto vivere in quel paese, ove da moltissimi anni non è stata eseguita somigliante giustizia».⁹² Per l'adempimento delle sentenze di morte di Caroli e Coffani fu chiamato a Castiglione il boia di Mantova, che dovette provvedere anche «di avere la manaja, il ceppo, i coltelli, ed altro necessario per troncare la testa», corredo non presente nel principato,⁹³ elemento a riprova di quanto poco fossero frequenti le condanne capitali, e ancor meno quelle effettivamente compiute, ma anche di quanto, viceversa, si volesse dare un segnale forte alla popolazione del feudo provvedendo in loco alle esecuzioni.

L'avvento di Botta Adorno segnò quasi da subito un punto di svolta nella gestione dei salvacondotti, sino ad allora accordati senza particolari riserve. Nell'ottobre del 1754 il plenipotenziario informava infatti il Colloredo di stare

anche presentemente mettendo ordine a vari sconcerti, ed abusi nel Principato di Castiglione delle Stiviere, levando via, e non concedendo se non colle dovute cautele salvi condotti ad una quantità di scellerati, che ivi si annidano, dopo aver commessi delitti anco enormi ne' Paesi de' Principi confinanti; essendo ormai ridotto quel Principato ad essere propria abitazione di gente di un simil calibro; dal che ne nascono pessime conseguenze.⁹⁴

Eccezion fatta per alcune dubbie concessioni occorse nel 1754, già dall'anno successivo fu infatti applicato, per ordine del plenipotenziario, un filtro ben più rigido nella procedura di rilascio e, soprattutto, di rinnovo dei documenti nei confronti dei richiedenti sui quali pendevano bandi in altre giurisdizioni⁹⁵: l'iter prevedeva in particolare uno stretto controllo della condotta del beneficiario, al fine di raccogliere «buone informazioni de' suoi diportamenti e della sua onesta industria nel procacciarsi il vitto».⁹⁶ Anche se non è certo da escludersi l'eventuale parzialità dei sudditi chiamati a testimoniare sulla condotta degli interessati, è pur vero che, almeno sulla carta, si era tentato di mettere ordine nel marasma che sino ad allora aveva regnato in materia di asilo.⁹⁷

90 *Ivi*, Botta a Colloredo, 6 ottobre 1754.

91 I rispettivi fascicoli si trovano in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 210.

92 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 31, fasc. 5, Botta a Colloredo, 16 dicembre 1754.

93 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, Gaspari a Botta, 21 novembre 1754.

94 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 31, fasc. 5, Botta a Colloredo, 8 ottobre 1754.

95 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 171, Botta a Gaspari, 27 gennaio 1755.

96 *Ivi*, Gaspari a Botta, 3 novembre 1755.

97 Sulla base delle nuove disposizioni negli anni seguenti furono annullati, o non rinnovati, diversi salvacondotti precedentemente rilasciati a individui rivelatisi recidivi e non operanti

Ciononostante, la concentrazione di fuorilegge sul territorio castiglioneese rimase una costante anche durante il ventennio di amministrazione del plenipotenziario Botta, senza che costui potesse apportare sensibili miglioramenti. Sono infatti, negli scambi tra quest'ultimo e gli auditori imperiali, numerosissimi e quasi quotidiani i riferimenti all'emergenza rappresentata dalla presenza di bande criminali dentro e fuori i confini del principato.

Nel 1755 era per esempio attivo tra il Bresciano e il Castiglione un gruppo di criminali specializzati nel furto di arredi sacri: «la solita compagnia di ladri ha fatto un nuovo insulto a Medole in una cappella di campagna, il che pure la notte antecedente avea eseguito nelle vicinanze di Montechiaro», comunicava l'auditore.⁹⁸ Sempre sul confine veneto continuavano a registrarsi aggressioni e rapine violente, soprattutto ai danni dei mercanti mantovani che attraversavano le due giurisdizioni, «con grande turbazione, e pregiudizio della tranquillità comune», come il capitano e vice podestà di Brescia Antonio Donado aveva avuto più volte modo di segnalare al Gaspari, e viceversa.⁹⁹ Molti dei malviventi segnalati, secondo il ben conosciuto meccanismo, per evitare di essere catturati facevano regolarmente la spola tra Guidizzolo nel Mantovano, Esenta nel Bresciano e le comunità del principato di Castiglione. Un altro gruppo, attivo tra Desenzano e Castiglione, operava con le medesime modalità.¹⁰⁰ Nel gennaio del 1756 si era poi verificato a Medole un furto con scasso ai danni del negoziante Panizzi, aggravato dal contestuale omicidio di un mugnaio che, passeggiando nelle vicinanze, aveva sorpreso i membri della banda in azione. Questi, dopo aver bastonato a morte il malcapitato, avevano interamente svaligiato la bottega, tanto da trovarsi poi costretti a seppellire una parte della refurtiva «in un campo a' confini del Mantovano, perché i ladri non avevano avuto un sufficiente numero di giumenti per trasportarla».¹⁰¹

nell'ambito della legalità, come nel caso della «espulsione di un forastiero che dimorava con salvacondotto per rissosità e vita disonesta», e in quello del famoso ladro Marcolino, cui per recidività fu ingiunto di «sloggiare da questo Principato». *Ivi*, rispettivamente 1 e 22 dicembre 1755. L'anno seguente vennero poi decretate dal Botta le espulsioni di «Michele Raimondi, e due suoi figli [...] così rispetto a Giuseppe Fava, moglie, e figliuoli, ed egualmente a Giambattista Scarponi». ASMi, *Fendi imperiali*, b. 172, Botta al luogotenente Alfonso Marini. Di contro, ai già citati Giacomo e Lorenzo Tosoni (vedi nota 67), era stato ancora una volta rinnovato il permesso di dimorare nel feudo, ma sempre a condizione che «ogn'anno debbano far constare del modo con cui si vanno procacciando il vitto, e della modestia del loro vivere». Loro compresi, alla fine di marzo del 1756 erano sette i banditi esteri regolarmente registrati e sottoposti a sorveglianza. *Ivi*, *Nota de' banditi da aliene giurisdizioni, che s'attrovano di presente in Castiglione*, 29 marzo 1756.

98 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 171, Gaspari a Botta, 18 dicembre 1755.

99 Si vedano gli scambi tra i due *ivi*, 24 febbraio e primo marzo 1755.

100 *Ivi*, Gaspari a Botta, 13 marzo 1755.

101 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 172, Gaspari a Botta, 13 febbraio 1756.

Sulla scorta di tali testimonianze, e delle numerose altre qui non direttamente citate,¹⁰² si può evincere come quello di Castiglione fosse in realtà, nel panorama dei feudi imperiali minori, un caso atipico: diversamente da quanto accadeva nei piccoli (piccolissimi) feudi come Retegno, il principato posto sotto il commissariamento imperiale era infatti spesso e volentieri al tempo stesso rifugio e “terreno di caccia” delle bande criminali che agivano a cavallo delle tre giurisdizioni. Tale condizione peculiare era verosimilmente dovuta a diversi fattori, tra i quali potevano senz'altro figurare la dimensione del feudo e le numerose attività commerciali (lecite o meno) ivi presenti. Ciò garantiva sicuramente ai malviventi un più ampio ventaglio di opzioni, mettendoli nelle condizioni di agire proficuamente non solo all'esterno, ma anche all'interno del feudo, colpendo botteghe e/o mercanti in transito, e potendo comunque contare su sacche di popolazione disposte a coprirli in caso di bisogno, oltre che sulla possibilità di effettuare pronte ritirate nelle giurisdizioni limitrofe, e viceversa.

Altro fattore, comunque condiviso con altri feudi, Retegno in testa, era la certo non impeccabile condotta dei birri del principato, più volte accusati di negligenza o di parzialità, se non di vera e propria connivenza con i malviventi. Le istruzioni del Botta ai subdelegati inviati a Castiglione per indagare – come si vedrà a breve – sull'operato dell'auditore Gaspari comprendevano per esempio anche il compito di monitorare l'operato della famiglia di giustizia locale. I subdelegati ricevettero ripetute sollecitazioni a riguardo, e in particolar modo in relazione al problema del porto d'armi proibite, altra piaga del feudo, la cui gestione, a dire del plenipotenziario, si era rivelata sino ad allora tutt'altro che attenta, fattore che aveva contribuito sensibilmente all'aggravarsi dei problemi di ordine pubblico:

questo abuso è troppo radicato, e le frequenti contravvenzioni manifestano, che vi è gran trascuraggine, della quale, quando, come pare, sieno colpevoli il bargello, e li birri, converrà provvedersi, e se vi fosse fondamento, dare anche un esempio; più volte ho incaricato all'auditore di aver cura, che costoro servino fedelmente, e facciano la loro obbligazione, ma forse ho predicato al deserto. Loro Signori esaminino dunque la condotta tenuta dal bargello, e suoi uomini, e se giudicheranno necessario di multarli, vi concorrerò tosto.¹⁰³

Seri dubbi circa l'integrità degli esecutori castiglionesi erano sorti anche per quanto atteneva alla sfera dei contrabbandi. In quegli stessi anni erano infatti venuti alla luce diversi casi di falsificazione di bollette e di mancate segnalazioni di introduzioni ed estrazioni fraudolente di merci tra il Castiglione e

102 Sono numerosissimi i casi di bande di malviventi attive indistintamente sulle tre giurisdizioni segnalati nei carteggi in ASMi, *Feudi imperiali*, bb. 168-185.

103 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Botta ai subdelegati Rath e Mais, 11 febbraio 1756. Sul tema del porto d'armi in età moderna sempre utile L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi nello stato di Milano tra Seicento e Settecento*.

il Mantovano, imputati anche alla negligenza o peggio alla connivenza, se non ancora alla partecipazione, dei componenti della famiglia di giustizia del principato. Per tale ragione il Botta nel maggio del 1756 trasmetteva i seguenti ordini al luogotenente Alfonso Marini:

Ella non cessi d'invigilare sulla condotta del bargello, e dei suoi uomini acciò non tenghino mano alle suddette frodi, anzi che siano fedelmente denunciate, e arrestati i contrabbandieri, e le merci, perché ove si scopra colpa, o collusioni del bargello, e birri, si dovrà irremissibilmente procedere contro de' medesimi.¹⁰⁴

Nel 1759 il Marini, nominato auditore, riteneva poi quantomai necessario licenziare alcuni birri castiglionesi, per ragioni anagrafiche ma anche e soprattutto per «l'infedeltà, le infinite amicizie che hanno, la stretta parentela che fra loro passa», oltre che per «la massima politica di mutarli dopo alcuni anni ad esempio di qualunque altro governo».¹⁰⁵ Definendolo un «affare di somma importanza», l'auditore procedeva poi con una descrizione alquanto impietosa dei meccanismi di reclutamento e della qualità dei membri della famiglia di giustizia castiglione:se:

Il tenente che veramente è il più infedele, era avanti di esser stato dal bargello fatto tenente miserabile [...] e bandito inoltre capitalmente, come me ne sono ora assicurato; è genero del bargello, ha un fratello, ed un cugino per compagni, cosicché abbiamo, suocero, genero, fratello, e nipote, e non vi è che un birro, che non sia parente, aggiungendo a lume di V.E., che costoro non sanno né pure fare il di loro mestiere, e mi fanno molte volte delle irregolarità, anzi ultimamente hanno perduto manifestamente un contrabando; insomma basti dire che il bargello non sa, né leggere, né scrivere.¹⁰⁶

Alla luce di ciò il Marini arrivava ad auspicare una «completa mutazione della famiglia di giustizia», come sarebbe del resto stato lecito in quanto altrove ciò spesso accadeva «al mutare del giurdicente», ma dal plenipotenziario ottenne solamente la facoltà di licenziare i birri, e di provvedere alla loro sostituzione attuando «una buona scelta di uomini fidati, esperti, ed attenti al loro servizio». Il bargello, ammoniva comunque il Botta, avrebbe dovuto da allora in poi «pensare bene a fare inappuntabilmente il suo dovere».¹⁰⁷

Alcuni anni più tardi sarebbero tuttavia emersi altri episodi di corruzione: nel dicembre del 1768, per esempio, in relazione ad alcune segnalazioni di violenze e porto d'armi proibite a carico dei servitori del conte bresciano Ugolino Palazzi, il Botta incaricava il luogotenente di Castiglione Giuseppe Callegari di

104 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Botta al luogotenente Alfonso Marini, 31 maggio 1756.

105 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 175, Marini a Botta, 19 aprile 1759.

106 *Ibidem*. Sulle modalità e sul bacino di arruolamento dei birri cfr. L. Antonielli, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento* e Id., *La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica*.

107 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 175, Botta a Marini, 12 maggio 1759.

perseguire i responsabili e soprattutto di indagare su alcuni birri che «già da gran tempo ricevono uno zecchino da esso Sig. Conte Palazzi acciocché rispettino i suoi uomini»,¹⁰⁸ ordinandogli di mettere fine a tale «disordine intollerabile» punendo adeguatamente gli esecutori e ammonendoli affinché il fatto non si ripetesse.¹⁰⁹ Un episodio occorso nel 1772 mostra chiaramente quanto il bargello di Castiglione, più che i suoi sottoposti, dovesse essere connivente con i malviventi che gravitavano sul principato, e in special modo con un gruppo di contrabbandieri all'epoca particolarmente famoso. Nel caso dell'arresto fatto a Medole del noto trafficante mantovano Luigi Castagna, «guida de' medesimi» ricercati dalla curia di Castel Goffredo, il Firmian metteva infatti al corrente il Botta della reazione del bargello di Castiglione quando questi era venuto a sapere che due suoi sbirri avevano arrestato e indi consegnato il reo alla giustizia mantovana, operazione che era stata oltretutto avallata dal luogotenente Callegari di comune accordo con il giudicante che ne aveva richiesto la traduzione. Così scriveva il plenipotenziario:

i due fanti di Medole furono sul momento licenziati dal bargello di Castiglione, quando meritavano di essere piuttosto premiati. Hanno agito secondo la pratica nell'atto di adempiere ai precisi comandi di V.E. Tale trattamento fa con ragion supporre reo di collusione coi contrabbandieri il bargello di Castiglione: in ogni caso è manifesta la sua disposizione contraria al retto fine della giustizia, tanto raccomandata da V.E. Comunico all'E.V. l'emergente, perché voglia compiacersi di disporre ciò, che meglio crederà per la buona reciproca armonia, e pel buon effetto della giustizia punitiva tanto intorno alla correzione del bargello, che al ritorno dei fanti.¹¹⁰

Tale fatto rende più forte il sospetto, come puntualizzato dal trentino, che il bargello dovesse verosimilmente avere stretti legami con i contrabbandieri in questione, tanto da arrivare a punire i birri responsabili della consegna, i quali altro non avevano fatto che seguire la prassi generalmente adottata in casi simili, ricevendo oltretutto ordini in tal senso dal diretto superiore del bargello, ovvero il luogotenente di Castiglione.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il Botta tentò anche di porre fine, senza grandi successi, alle trascuratezze, alle irregolarità e agli eccessi che da troppo tempo caratterizzavano le milizie del principato, dovute alla sostanziale inosservanza del regolamento militare emesso nell'agosto del 1756¹¹¹ sulla scorta

108 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 183, Callegari a Botta, 30 novembre 1768.

109 *Ivi*, Botta a Callegari, 6 dicembre 1768. Un servitore del conte Palazzi, l'ortolano Francesco Mustaccia, fu poi effettivamente inquisito per porto d'armi nel 1771: cfr. ASMi, *Feudi imperiali*, b. 221, fasc. 1.

110 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 21, Firmian a Botta, 25 agosto 1772.

111 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 201, *Editto, o sia nuovo regolamento per le milizie del Principato di Castiglione delle Stiviere a di 28 agosto 1756*.

delle considerazioni precedentemente avanzate al conte Stampa dall'auditore Gaspari. Quest'ultimo già alla fine degli anni Quaranta aveva infatti denunciato il numero eccessivo dei registrati e il relativo fiorire delle piazze morte, oltre naturalmente alla «baldanza, ed arroganza dei contadini, che nasce dall'aver l'armi in mano, e dall'esser esenti da poter restare dai ministri di giustizia catturati», altro elemento nefasto per l'ordine pubblico.¹¹² Secondo l'auditore Alfonso Marini parte degli inconvenienti causati dalla non specchiata condotta dei soldati traeva poi origine dal fatto che, anche in servizio, «volesi la pattuglia fermare nelle osterie, a bere, e giocare». Per esempio, nel dicembre del 1756 «dall'ubriachezza della maggior parte de' soldati di Medole» derivò uno scabroso episodio, sintomo oltretutto del fatto che – nel principato come altrove – tra i miliziani e la famiglia di giustizia non corresse buon sangue:

quali venendo così mal acconci da quell'osteria, vi fu tra essi chi disse: li birri, sotto le di cui finestre erano [...] ed eccitassi perciò fra soldati, caldi dal vino, un mormorio che fu poi causa che quattro, o cinque di questi sbarassero contro le finestre de' birri delle archibugiate.¹¹³

In occasione di tali intollerabili comportamenti i soldati erano sempre difesi dai propri superiori, consapevolezza della quale si facevano pubblicamente vanto con grande spavalderia, avvisava sempre il Marini, «sentendo volentieri che si dica: il nostro capitano ci sa portar fuori d'ogni imbroglio».¹¹⁴ Il Botta, condannando i «gravissimi eccessi» e chiedendosi con una punta di sarcasmo «se si siano ordinate le pattuglie perché abbino a fermarsi nelle osterie a bere, e giocare», intimò personalmente ai capitani delle rispettive milizie di meglio controllare i propri uomini e diede disposizioni affinché non si vendesse più vino ai soldati, né in servizio, né in smonta.¹¹⁵

Ancora nel 1768, come riportava il delegato cesareo Francesco Landriani al termine della sua indagine, i principali problemi erano i seguenti: «da alcuni anni erano state omesse le mostre, estese più del dovere le piazze morte, sollevate le armi proibite e trascurate le pattuglie». Sufficientemente eloquente, come non mancava di segnalare il Landriani, era il fatto che alla semplice pubblica lettura del suddetto regolamento ben dodici anni dopo la sua introduzione, e «specie del capo non potranno i soldati, si conobbe in tutte le milizie gran dispiacere» nel sentirsi elencare disposizioni che sino ad allora non avevano mai rispettato, e forse nemmeno conosciuto.¹¹⁶

112 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, *Annotazioni sopra le memorie presentate a S.E. il Sig. Gen. Conte Carlo di Stampa*.

113 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Marini a Botta, 16 dicembre 1756, sottolineatura originale.

114 *Ibidem*, sottolineatura originale.

115 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Botta a Marini, 3 gennaio 1757.

116 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 183, *Relazione a Sua Eccellenza il Sig. Maresciallo Marchese Botta Adorno fatta dal Sig. don Francesco Landriani, intorno a quanto il medesimo in qualità di delegato dell'E.S. ha*

Durante l'amministrazione Botta il principato di Castiglione servì anche da banco di prova per un progetto di reclutamento militare nei feudi imperiali maturato nel 1765 di concerto con il maresciallo Serbelloni, comandante dell'esercito cesareo.¹¹⁷ L'esperimento non diede tuttavia i risultati sperati, in quanto, l'anno successivo, il plenipotenziario avvisava sconsolato che «dopo incominciato in quel Principato il reclutamento per il reggimento Ried, con fatica si sono in tutto sin qua fatte undeci reclute», lasciando «da ciò considerare quanto minor successo possa aspettarsi negl'altri feudi imperiali, che sono fuor di mano».¹¹⁸

5.2.6. «Giudice non v'ebbe, che non sia stato o insidiato, o offeso, o ingiuriato»

Agli albori dell'amministrazione Botta Adorno, contestualmente agli abusi e alle criticità di cui si è poc'anzi parlato, era venuto alla luce anche il conflitto tra una fetta del notabilato castiglione e l'auditore generale Giovanni Battista Gaspari, dissidio avviatosi negli anni precedenti, protrattosi poi come un fiume carsico e trasformatosi infine in scontro aperto con l'avvento del nuovo plenipotenziario. La fazione avversa, maggioritaria nel consiglio cittadino, accusava il Gaspari di mala amministrazione della giustizia, di corruzione, di eccessiva arbitrarietà e di connivenza con i banditi,¹¹⁹ chiedendone il sindacato, mentre l'auditore rigettava al mittente le accuse – specie quelle di complicità – dichiarando di esserne vittima in quanto personalità scomoda e di intralcio ai non sempre limpidi affari di alcune delle personalità più influenti del principato, e in generale una minaccia per le loro prerogative.¹²⁰

Effettivamente già nella memoria presentata al plenipotenziario Stampa – e poi sottoposta allo stesso Botta nel 1754 – il Gaspari aveva più volte menzionato la situazione, proponendo lo scioglimento del consiglio di Castiglione, ove il

eseguito a Castiglione delle Stiviere, circa le cose a lui commesse nella separata istruzione, 7 dicembre 1768, sottolineatura originale.

117 Scriveva il Botta nel settembre del 1765 di avere «sul punto del progettato reclutamento dei due consaputi regimenti italiani» ricevuto «dal Sig.re Maresciallo Serbelloni la sua richiesta per il reclutamento da eseguirsi nel Principato di Castiglione delle Stiviere». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 36, fasc. 3, 5 settembre 1765.

118 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 37, fasc. 1, 6 marzo 1766. Il progetto fu poi rimesso in piedi in modo più articolato nel 1770, al fine di contrastare l'azione dei reclutatori esteri, attivi soprattutto nei feudi del Genovesato. Nel giugno di quell'anno il Colloredo salutava infatti con entusiasmo l'attivazione del «comando militare destinato per il reclutamento ne' feudi imperiali, il quale se non riuscirà copioso nelle reclute, sono ancora io di sentimento, che produrrà almeno il vantaggio di tenere lontani gl'ingaggiatori forestieri». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 38, fasc. 4, Colloredo a Botta, 18 giugno 1770.

119 Tutte le accuse sono riepilogate in una doglianza presentata al plenipotenziario dai deputati castiglionesi Michelangelo Pastorio e Alessandro Nodari in occasione della subdelegazione del 1754. ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, relazione del 27 dicembre 1754, allegato B.

120 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, Gaspari a Botta, 23 ottobre 1754.

partito a lui avverso spadroneggiava facendo gli interessi privati dei suoi membri e orientando a proprio piacimento gli animi della popolazione del principato:

Lo che oltre il disprezzo della pubblica autorità, potendo recare gravi pregiudizi, né potendosi sperare, che regni nel popolo la dovuta divozione, e subordinazione al Principe, finché sussista il dominante partito, conviene per ciò umiliarlo, ed interamente privarlo dell'attribuitasi autorità, riformando il Consiglio, e facendo subentrare persone sensate, amanti della pace, ed affezionate al servizio di S.M.C.¹²¹

Nella stessa memoria l'auditore segnalava i numerosi abusi perpetrati non solo dai notabili, ma anche dai «vari ecclesiastici, che indirettamente si mescolano nei pubblici affari», alimentando altresì, grazie alle immunità di cui godevano, «i contrabandi, l'impedimento al corso della giustizia, la delazione dell'armi, e lo smoderato uso della caccia, nel che si dice, che molto pecchino i preti». Gli strali dell'auditore riguardavano, vista la situazione, soprattutto la seconda questione, ovvero la materia d'asilo: erano infatti cagione di «molti gravi disordini [...] gli arbitri, e licenze, che si prendono i preti di mescolarsi negli affari dei laici con proteggere i malviventi, ed i rei, con impedire il corso della giustizia, e simile». Si proponeva dunque di «troncare a dirittura la radice del male, con por freno all'abuso immoderato, che vien fatto dell'ecclesiastica immunità».

Il Gaspari elencava poi altri punti critici, a suo parere meritevoli di essere discussi e risolti. Per esempio, per quanto concerneva la milizia di Castiglione i rimedi proposti consistevano nel taglio degli effettivi, nella messa al bando delle piazze morte, nel ridimensionamento dei privilegi fiscali e giuridici, con l'auspicio che di tutto ciò si facesse «un regolamento stabile per tutti i tempi avvenire», come effettivamente avvenne nel 1756, anche se non con i risultati sperati. Quanto al consiglio cittadino, l'auditore era fermo nella convinzione che fosse necessario procedere al suo rinnovamento e indi all'elezione di nuovi rappresentanti, su indicazione della Plenipotenza e che fossero quantomeno indipendenti e privi di conflitti di interesse, contestualmente ad una riforma che prevedesse uno stretto controllo sulla loro elezione, troppo spesso viziata dalle manovre dei capipartito.¹²²

Le proposte di riforma avanzate dal Gaspari consistevano dunque, per farla breve, in misure volte a ridimensionare le prerogative e gli abusi delle famiglie dominanti, del clero e del militare, a razionalizzare l'apparato amministrativo e giudiziario del feudo e in generale a riaffermare l'autorità imperiale e il pubblico interesse su quelli privati delle fazioni dominanti nel consiglio cittadino. Naturale,

121 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 168, *Annotazioni sopra le memorie presentate a S.E. il Sig. Gen. Conte Carlo di Stampa*.

122 «Si aggiunge, che si è trovato il modo di formare un Consiglio tutto composto di creature dipendenti dai medesimi capi di partito, scegliendo per reggenti, e consiglieri soggetti deboli, ed incapaci di governare, fra i quali ve ne sono, che anno difetti essenziali, per i quali in vigore dei loro capitoli, formati sotto gli antichi Principi, sono inabili ad entrare in Consiglio». *Ibidem*.

dunque, che tali idee avessero contribuito ad inimicargli un'ampia quota dei ceti privilegiati di cui sopra, interessata invece a che nulla cambiasse nel principato.

Il partito castiglioneese accusava invece l'auditore, come detto, di essere egli stesso in combutta con la criminalità locale e di aver «riempito il paese di assassini e malviventi» non adempiendo ai suoi doveri primari, specie durante l'emergenza carpenedolese.¹²³ In realtà, come si è visto, il Gaspari non solo aveva bandito i fuoriusciti dal principato, anticipando così di qualche anno l'editto generale del 1754, ma si era costantemente speso nel tentativo di arginare quell'emergenza, così come le successive. Eppure, ancora nel 1756, uno degli addebiti più in voga era quello di aver favorito e alimentato l'infestazione criminale del feudo, in particolare accettando denaro dai banditi, ai quali in cambio sarebbe stata lasciata completa mano libera. Così si sarebbe in seguito espresso, per esempio, il testimone Gianpaolo Patrizio riguardo al supposto rapporto di connivenza tra il Gaspari e la banda detta «dei salnistrari», responsabile nei primi anni Cinquanta di svariati omicidi e atti di violenza dentro e fuori Castiglione: «io credo, che una tale tolleranza usata avanti, e dopo li suddetti fatti, ed uccisioni accadute, pervenuta sia [...] massime da certa contribuzione che ogni mese facevano li detti banditi al Sig.^r auditore».¹²⁴ Le accuse continuavano poi a toccare, inevitabilmente, anche la sfera dei salvacondotti, come aveva modo di ricordare l'interessato: «ho riscontri che i miei malevoli, non sapendo ove attaccarmi con fondamento, abbiansi appigliati al partito di aggravarmi in proposito de' salvicondotti interinali da me in passato, abbenché con riserva, conceduti a varj rifugiati».¹²⁵ Vista l'insistenza dei castiglionesi, fu dunque ordinato il sindacato sull'operato dell'auditore, per il quale venne disposta dal Botta la relativa subdelegazione, che, come nel caso precedente, fu affidata al fiscale Rath e all'avvocato Mais.¹²⁶

L'auditore, dal canto suo, continuando a denunciare «il carattere maligno, violento e tumultuante de' funzionarj, che vogliono a viva forza opprimere la verità e giustizia»¹²⁷ accusava intanto i detrattori di aver messo in atto una vera e propria campagna intimidatoria, portata avanti con metodi anche violenti, nei confronti dei non pochi sudditi che, in previsione del sindacato, avevano siglato le testimonianze in suo favore:

È qui attesa la insoffribile audacia dei capi del partito dominante, che inquietano tutto il pubblico per le fedi, che mi sono state fatte da molti, movendo essi cielo e terra per farle ritrattare, e dichiarando la disgrazia della comunità a tutti quelli,

123 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, Gaspari a Botta, 23 ottobre 1754.

124 HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 14, Fasz. 3, *Sindicatus D.ni Ioannis Baptistae Gaspari Auditoris Castillionis a Stiveriis*, 1756.

125 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 171, Gaspari a Botta, 5 febbraio 1756.

126 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 168, *Istruzione separata per li Sig.ri Delegati Fiscale Imperiale Audico Rath, ed Avvocato Majis in occasione, che li medesimi debbono trasferirsi a Castiglione delle Stiviere*, 20 gennaio 1756.

127 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Gaspari a Botta, 13 gennaio 1756.

che si sottoscrivessero in avvenire. A questo effetto anno mandati nel territorio uomini a piedi e a cavallo a proibire a chicchessia, che non ardiscano farmi alcun attestato in favore, e a quelli che gli avean fatti, anno recato molestie incredibili. Un tal contegno tumultuoso non è tollerato in alcun luogo ben regolato.¹²⁸

A ulteriore riprova del fatto che il Gaspari fosse invisibile non solo ai rappresentanti, ma anche al clero locale, che si sentiva verosimilmente minacciato dagli orientamenti razionalizzatori dell'auditore, sta il fatto che, tra le intimidazioni perpetrate nei confronti di coloro i quali gli avevano prestato fede, era «notabile quella del sacerdote Gio. Batta Notari, che i sottoscriventi non si possono salvare, e non possono ricevere l'assoluzione sacramentale».¹²⁹ Quanto alla personalità del Gaspari, oltre alle notizie biografiche, può venire in aiuto un profilo tracciato nel 1747 dal pretore di Mantova su ordine del governatore della Lombardia austriaca Ferdinand von Harrach, che voleva avere contezza delle qualità del nuovo auditore di Castiglione. Egli veniva da questi descritto, sulla scorta delle testimonianze raccolte, come un «uomo onesto, civile, moderato, giusto», che «non ama per nulla né conciti, né conversazioni, anzi le abborre», ma alla bisogna anche risoluto, corretto e soprattutto incorruttibile:

non vuole, che niuno, né a niun patto, né a niun titolo, entri nell'uffizio suo, nella qual cosa è costantissimo, ma il non aver per ciò tutto l'incontro non deriva da lui, deriva da i cervelli d'ordinario assai bizzarri de i malcontenti, de i quali sempre v'è abbondanza. Persone indifferenti, ma savie, e di credito, attestano, che per questo Paese non vi vuol uomo di minore costanza. Questo è quanto si può, e si dee dire d'un tal degno signore.¹³⁰

I membri del partito avverso dipingevano invece il Gaspari come un individuo collerico, irrispettoso e vendicativo, come riportato, per esempio, in una lettera con la quale nel marzo del 1755 il rappresentante Alessandro Nodari, uno dei suoi principali antagonisti, voleva descrivere il comportamento inappropriato e minaccioso da questi tenuto durante una cena con le personalità più in vista del principato.¹³¹ La precedente versione del Gaspari divergeva naturalmente da quella del Nodari, ed era tesa a puntualizzare ancora una volta quanto fossero subdoli e strettamente coalizzati i suoi oppositori, da sempre intenzionati a gettare discredito sul suo operato e sulla sua persona sfruttando ogni stratagemma e ogni appiglio possibile.¹³²

128 *Ivi*, 17 gennaio 1756.

129 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 172, Gaspari a Botta, 13 gennaio 1756.

130 ASMn, *Senato e Supremo Consiglio di Giustizia*, b. 1, fasc. 24, *Informazioni sul merito e capacità dell'Auditore Giovanni Battista Gaspari di Castiglione delle Stiviere*, 1747.

131 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 171, Nodari a Botta Adorno, 29 marzo 1755.

132 *Ivi*, Gaspari a Botta, 23 febbraio 1755.

Lo stesso Botta sembrava sufficientemente persuaso, come non mancava di segnalare nei suoi scambi con il vicescancelliere Colloredo, della malafede del partito accusatore, così come «degli intrighi, e delle storture troppo familiari in questo paese, dirette a pescare nel torbido, ed a impedire, che si possa sapere la verità».¹³³ In ogni caso, nel tempo necessario per l'espletamento del suo sindacato, che, conclusa la subdelegazione, era passato nell'aprile di quell'anno al vaglio del Consiglio aulico,¹³⁴ il Gaspari fu sospeso dall'auditorato e al suo posto fu nominato un luogotenente cesareo nella persona del dottor Alfonso Marini.

Nel maggio del 1757, in attesa della risoluzione del Consiglio sul sindacato, erano poi insorti problemi riguardanti la posizione del Marini, formalmente ancora luogotenente ma di fatto impegnato da circa un anno come auditore *ad interim* del principato di Castiglione. Quest'ultimo si lamentava del salario non proporzionato all'importanza della mansione svolta, ricordando anche che tale impegno, non permettendogli di esercitare la professione forense, aveva congelato le sue entrate ordinarie, mentre il Gaspari, pur sospeso dall'auditorato, continuava a percepire il suo abituale salario.¹³⁵ Tale questione rimase tuttavia irrisolta, mentre l'anno seguente il Botta sollecitava ancora Vienna per la chiusura della causa, affinché «terminata o in un modo, o nell'altro questa faccenda, possasi mettere in miglior sistema e regolamento il mentovato Principato».¹³⁶

Il Gaspari fu infine assolto nel giugno del 1758 dal Consiglio aulico, che giudicò pienamente legittimo il suo operato come auditore generale del principato, comminando viceversa sanzioni pecuniarie agli accusatori e addossando le spese processuali alla comunità di Castiglione.¹³⁷

Tuttavia, come avevano già osservato Botta e Colloredo venendo a sapere dell'imminente sentenza, la sua reintegrazione a Castiglione altro non avrebbe fatto che innescare sommovimenti e «nuove fastidiose querele» da parte di quelli che ormai erano i suoi nemici giurati. Sarebbe dunque «tornato bene di provvedere d'un qualche altro stabilimento detto Gaspari»,¹³⁸ come effettivamente avvenne poco dopo con la chiamata a ricoprire la prestigiosa cattedra di

133 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 34, fasc. 5, Botta a Colloredo, 2 aprile 1756.

134 Il testo integrale del sindacato messo al vaglio del Consiglio aulico è conservato in HHStAW, *Miscellanea gratialis der lateinischen Expedition*, K. 14, Fasz. 3, *Sindicatus D.ni Ioannis Baptistae Gaspari Auditoris Castillionis a Stiveriis*, 1756 e Fasz. 4, *Adjuncta Sindicatus*, 1756.

135 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 1, Botta a Colloredo, 2 maggio 1757.

136 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 2, Botta a Colloredo, 31 gennaio 1758.

137 Copie del rescritto imperiale e dell'assolutorio si trovano in HHStAW, *Miscellanea gratialis der lateinischen Expedition*, K. 16, Fasz. 1, 5 giugno 1758.

138 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 2, Botta a Colloredo, primo giugno 1758. Del resto il Gaspari si trovava già da due anni lontano dal feudo come ordinato dal plenipotenziario, il quale ai tempi così si era espresso: «ancora per ragioni di qualche peso, e per la quiete del paese, giudicarci, che sino all'esito della causa il Gaspari si fermasse in Mantova, senza lasciarsi vedere in Castiglione». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 34, fasc. 5, Botta a Colloredo, 19 marzo 1756.

Storia dell'Impero dell'Università di Vienna.¹³⁹ Contestualmente si poté dunque finalmente pensare alla nomina del nuovo auditore imperiale, scelta che cadde, senza particolari sorprese, sul luogotenente Marini. Costui, a differenza degli altri candidati, aveva già alle spalle due anni di esperienza nel principato, durante i quali aveva avuto modo di comprenderne le dinamiche interne, oltre che di dimostrare il suo valore, ed era pertanto considerato dal plenipotenziario «tra tutti il più appropriato, per tutte quante le ragioni».¹⁴⁰

Un decennio dopo tuttavia si ripeté esattamente lo stesso schema: nell'agosto del 1767 la Plenipotenza si trovava infatti nuovamente costretta a dover «verificare quale veramente sia la condotta di quell'Auditor Generale», in tal caso il Marini, poiché nei suoi confronti, come si legge in un promemoria stilato dal fiscale Rath per il marchese Botta, che in quel momento si trovava a Vienna,

da qualche tempo in qua sono all'E.V. venuti dei ricorsi, i quali si fanno tutto di più seri, che oltre le cose a V.E. già rappresentate, ora anche la comunità di Castiglione per mezzo de' suoi procuratori Carlo Bellini, e Dottor Alessandro Nodari, è comparsa con formale ricorso, chiedendo il sindacato contro il suddetto Auditor Generale Marini.¹⁴¹

Pochi giorni più tardi il fiscale imperiale ribadiva le assonanze con la diatriba precedente, segnalando che anche nel caso presente la formale richiesta di un sindacato pareva dovuta alla «instigazione di alcuni pochi malcontenti», nello specifico i capipartito, e che nonostante ciò «in apparenza non sembra voglia sfugirlo l'Auditore».¹⁴² Sulla scorta di tali informazioni, il plenipotenziario, che sembrava, come nel caso precedente, abbastanza persuaso del fatto che i notabili castiglionesi stessero forzando la mano e tentando di screditare l'auditore, riteneva di vitale importanza che quest'ultimo tenesse da allora una condotta impeccabile nell'espletamento delle sue funzioni, in maniera tale da non fornire eventuali appigli ai suoi detrattori, che «non siano per cantare la vittoria, basta in fractione panis si verificherà il fatto».¹⁴³

Scorrendo la successiva corrispondenza tra il plenipotenziario Botta e il Marini, nelle parole di quest'ultimo colpisce l'affinità con i toni e, soprattutto, con i concetti espressi dieci anni prima dall'auditore Giambattista Gaspari:

139 *Ivi*, Colloredo a Botta, 20 luglio 1758. A Vienna il Gaspari intraprese una brillante carriera burocratica oltre che accademica, venendo subito nominato «consigliere di reggenza dell'Austria Inferiore e quindi, nel 1759, sovrintendente degli studi di umanità e belle lettere e consigliere nella commissione per gli affari degli studi delle province ereditarie». P. Preto, *De Gaspari*, p. 76.

140 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 2, Botta a Colloredo, 19 settembre 1758.

141 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 7, promemoria 2 agosto 1767.

142 *Ivi*, Rath a Botta, 7 agosto 1767. Si vedano i materiali preparatori del sindacato in HHStAW, *Miscellanea gratialis der lateinischen Expedition*, K. 11, Fasz. 1, *Accuse, e ricorsi contra l'Auditore Generale di Castiglione delle Stiviere Alfonso Marini, e repliche, o sieno difese del medesimo Auditor Marini*, 1767.

143 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 7, Botta a Rath, 17 agosto 1767.

La mia tolleranza, la mia moderazione, la mia pazienza, non puonno più rendermi insensibile agli aggravy infiniti, ed alle maldicenze contro me vibrare, che mi hanno fatta una ferita mortale, apertami da sei, od otto persone solamente col manto, e nome di Comunità, quando la Comunità, ed il Pubblico all'incontrario, mi ama sviseratamente. In Castiglione si vedono questi paradossi, ma un tempo si scoprirà il vero stato delle cose; sarà scoperta la congiura, ed i rei saranno puniti a preservazione dell'onore del Pubblico, e della pubblica causa.¹⁴⁴

La causa scatenante del sindacato, per l'avvio del quale fu dal Botta disposta la consueta subdelegazione, era la supposta sfida a duello lanciata dal Marini al medico speciale Alessandro Nodari, membro di spicco del partito dominante e già tra i principali accusatori del Gaspari.¹⁴⁵ Viceversa, l'auditore negava il tutto, attribuendo al Nodari e ai suoi soci tutte «le birbanterie, i maneggi, le falsità, e quant'altro sta a mia offesa».¹⁴⁶ Tra queste figuravano infatti altre accuse, molte delle quali riecheggiavano quelle ai tempi avanzate nei confronti del suo predecessore: in primo luogo connivenza con i banditi, mala amministrazione della giustizia, corruzione e condotta arbitraria, cui si aggiungeva anche quella di aver truccato i pubblici incanti del principato per «potere favorire gli suoi aderenti», oltre che di aver cagionato vari e ingenti «danni camerali» nel tentativo di fare i propri interessi.¹⁴⁷

Naturalmente anche l'unica soluzione che il Marini credeva percorribile per mettere fine ai disordini era la stessa proposta dal suo predecessore, ovvero il rinnovamento dei consigli e l'allontanamento dei capipartito, non prima tuttavia di aver ricevuto giustizia nelle opportune sedi, «sicuro di riportare la vittoria sopra in suoi avversari, e sopra le calunnie, che dice venirgli».¹⁴⁸ Questi ultimi, viceversa, richiedevano a gran voce la destituzione del Marini e che da allora in poi la carica fosse conferita a tempo determinato e regolarmente sottoposta a sindacato.¹⁴⁹ Cionondimeno il vicesegretario Colloredo, memore al pari del Botta della vicenda Gaspari, confidava nella possibilità di «potere raddolcire gl'animi,

144 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 183, Marini a Botta, 6 marzo 1768.

145 HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 11, Fasz. 1, *Istruzioni date al subdelegato Dottor Francesco Poma, spedito a Castiglione delle Stiviere. Repliche, o sieno relazioni del suddetto fatte al Commissario Plenipotenziario Imperiale in Italia*.

146 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 183, Marini a Botta, 6 marzo 1768.

147 HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 11, Fasz. 1, *Prime accuse venute alla Plenipotenza Imperiale in Italia, contro l'Auditore di Castiglione delle Stiviere Alfonso Marini*, 13 giugno 1767, copia.

148 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 35, fasc. 7, sottofasc. 2, Rath a Botta, 28 agosto 1767.

149 La comunità chiedeva «che all'esempio dello Stato di Milano, di Mantova e d'altri, l'estensione del tempo nella destinazione delli auditori, sia in avvenire circoscritta, e se questi auditori finito il triennio, siano soggetti all'inevitabile sindacato». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 37, fasc. 1, *Il V. Cancelliere dell'Impero Principe di Colloredo facendo replica su' varj oggetti, che S.E. il Sig. Commissario Plenipotenziario Cesareo Marchese Botta spiega con sua memoria segnata il 21 agosto corrente*, 24 agosto 1767.

e rimediare a' medesimi disordini, per via d'una composizione amichevole, senza bisogno di venire all'estremità», in primo luogo per evitare il sindacato e le conseguenti lungaggini del Consiglio aulico.¹⁵⁰ Lo stesso plenipotenziario tornava poi ad esprimere con parole eloquenti e difficilmente equivocabili quello che sembrava ormai essere il vero e proprio *leitmotiv* nei rapporti tra il consiglio castiglione e l'auditorato imperiale:

Come dissi sono le apparenze in cattivo aspetto per l'auditore, ma è altresì vero, che sono i castiglionesi assai queruli, e difficili a lasciarsi governare, e presto si stancano degli auditori, come ne abbiamo antecedenti replicati esempi, e facilmente si acquieterebbero in tutto purché fusse rimosso l'auditore Marini, onde converrà anche a loro riguardo prendere quelle misure, che corrispondano alla giustizia, ed alle circostanze della causa.¹⁵¹

Del resto, anche il marchese Odoardo Zenetti, presidente del Magistrato di Sanità mantovano, in seguito chiamato ad esprimere un punto di vista *super partes* in relazione al sindacato Marini, in poche parole ben riassumeva come erano andate le cose nel principato negli ultimi decenni: l'entrare presto o tardi in conflitto con il notabilato locale era, secondo il marchese, «la sorte che sembra preparata da tanto tempo a chiunque in Castiglione le redini prenda e governi dell'uditorato».¹⁵² Nella sua relazione lo Zenetti, svolgendo «l'infausta tela» intessuta intorno all'auditore, smontava punto per punto le accuse mosse al Marini dai suoi detrattori, dipingendo oltretutto un quadro ben preciso del ginepraio nel quale a suo dire – e non solo – avevano sempre dovuto muoversi gli auditori di Castiglione, e ricordando ancora una volta come le manovre del partito venissero sempre artatamente presentate come istanze a interesse e a difesa dell'intera comunità:

Pur troppo, per la natura del governo, e per la varietà degli affari che discutonsi e regolansi in commune, è facile ch'egli urti ad ogni passo in inciampi. Pur troppo la diversità di parere, e un inganno divenuto a molti commune, cagionano occulti odii e aperte inimicizie, e mentre la maggior parte e la migliore detesta tanta violenza, la causa dell'uditore diviene necessariamente la pubblica causa.¹⁵³

Tale aspetto, ma in una prospettiva differente, lo avrebbe ricordato anche il consigliere Nonio nel 1772, inserendo tra le ragioni per cui a parer suo sarebbe stato consono e vantaggioso portare a compimento il progetto di acquisizione del principato il fatto che «sin dalle prime del secolo scorso, giudice non v'ebbe,

150 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 38, fasc. 2, Colloredo a Botta, 25 aprile 1768.

151 *Ivi*, Botta a Colloredo, 25 maggio 1768.

152 HHStAW, *Miscellanea gratialis der lateinischen Expedition*, K. 11, Fasz. 2, *Osservazioni del marchese Odoardo Zenetti, giureconsulto, e presidente del Maestrato di Sanità in Mantova, sulla causa dell'uditore imperiale d. Alfonso Marini*, 1769.

153 *Ibidem*.

che non sia stato o insidiato, o offeso, o ingiuriato».¹⁵⁴ Una simile considerazione era ritenuta di non secondaria importanza, nella misura in cui con l'assimilazione del feudo e il suo inserimento nel sistema delle preture ducali si sarebbero evitati i sindacati al consiglio aulico, le relative lungaggini, i palleggiamenti tra Castiglione, Pavia e Vienna e il conseguente protratto stato di ingovernabilità che aveva sempre avuto un impatto negativo sul controllo dell'ordine pubblico e sulla corretta amministrazione civile ed economica del principato, con riflessi innegabilmente sfavorevoli anche per il limitrofo Mantovano asburgico.

Nell'estate del 1768 il sindacato fu affidato al Consiglio aulico e il Marini, come da prassi, sospeso dall'incarico. Ad assumerne le veci fu l'avvocato Giuseppe Callegari, nominato luogotenente auditore del principato in attesa della risoluzione del tribunale cesareo. Marini, giudicato nel 1770 colpevole di aver sfidato a duello il suo detrattore, fu «degradato dall'impiego d'auditore di Castiglione, a forma della sentenza Cesarea».¹⁵⁵

5.2.7. Gli ultimi anni

I circa quattro anni della luogotenenza Callegari furono perlopiù caratterizzati dall'impegno nel tentare di arginare una sempre più marcata recrudescenza dei fenomeni di criminalità e contrabbando all'interno del feudo. Tale recrudescenza, specie per quanto attiene alla sfera della criminalità di strada (assalti, rapine, omicidi), nei primi anni Settanta interessava l'intero Mantovano asburgico, ed era dovuta in parte alla saturazione del sistema assistenziale, non più in grado di assorbire la sempre maggiore mole di disperati e poveri congiunturali, oltre che all'evidente inadeguatezza degli «apparati repressivi [...] a fronteggiare la marea crescente di malviventi e mendichi».¹⁵⁶

Nell'estate del 1772 il Callegari informava il plenipotenziario imperiale di quanto quell'anno fossero particolarmente «frequenti le aggressioni tanto nel Mantovano, come nel Bresciano»,¹⁵⁷ mentre quest'ultimo, per tutta risposta, dopo l'ennesimo scambio con il Firmian, metteva a parte il luogotenente delle «gravi doglianze, che ancora si fanno a carico di Castiglione, ove si dice che sieno tuttavia annidati molti fuorusciti veneti, che commettono poi gravi delitti, e sconcerti in queste terre», ordinandogli di intensificare la sorveglianza ai confini del feudo, sia per garantirne la sicurezza interna, sia per evitare infiltrazioni nel già saturo Mantovano asburgico.¹⁵⁸

154 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione del consigliere Nonio, 16 febbraio 1772.

155 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 38, fasc. 4, Botta a Colloredo, 18 giugno 1770.

156 Per un quadro della situazione a metà Settecento e per la sua evoluzione negli ultimi decenni del secolo si veda E. Pagano, *«Questa turba infame a comun danno unita»*, pp. 101-123, la citazione a p. 104.

157 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Callegari a Botta, 28 giugno 1772.

158 *Ivi*, Botta a Callegari, 21 agosto 1772.

Proprio in quegli anni, come si ha avuto modo di anticipare, nelle sedute della Giunta di Vicegoverno mantovana i casi di aggressioni e ruberie occorse nei pressi dei feudi imperiali, e in particolare ai confini con il Castiglione, erano infatti, senza eufemismi, all'ordine del giorno. Le autorità asburgiche non smettevano del resto di identificare nel feudo commissariato una delle principali cause della deriva criminale che aveva investito l'alto Mantovano. Del seguente tenore era l'ennesima sollecitazione inviata dal Firmian al plenipotenziario imperiale in relazione al problema castiglione:

È da qualche tempo, che non vi è quasi ordinario, in cui non senta con mio sommo dispiacere d'essere seguito qualche assalto sulla pubblica strada, e sempre verso il confine di Guidizzolo, della Volta, e di Castelgoffredo. Il Supremo Consiglio di Giustizia eccitato a suggerire i mezzi, co' quali poter assicurare la pubblica sicurezza, mi fa presente, che per non esservi veruna convenzione fra il feudo imperiale di Castiglione delle Stiviere, e la Serenissima Repubblica di Venezia molti fuorusciti veneti vengano sul Mantovano a commettere assalti, e ruberie, e che poi si rifugiano in Castiglione; e che in questo feudo vi sia annidata una quantità di oziosi, e vagabondi, tutta gente sospetta.¹⁵⁹

Il trentino sollecitava dunque il Botta a «concorrere dal canto suo alla sicurezza del Mantovano almeno con dar ordine a quel suo auditore di snidare da colà quella gente, che non ha mestiere, o che è sospetta».¹⁶⁰ Misura che verosimilmente non dovette dare i risultati sperati, se il ministro della Lombardia austriaca poco dopo tornava a segnalare nuovi episodi e dunque a fare pressioni affinché la Plenipotenza, diretta responsabile del feudo, concorresse con maggiore incisività al comune interesse dell'ordine pubblico:

Mi professo tanto obbligato a V.E., che nulla più, per le disposizioni, che si è compiaciuta di dare a fine di tenere purgato il feudo di Castiglione da malviventi, ed oziosi, a' quali si attribuiscono gli assalti, e ruberie, che accadono sul Mantovano. In quest'ordinario ricevo riscontro, che altri tre assalti sulla pubblica strada siano seguiti [...] onde può ben credere se mi preme di porre freno ad un tanto disordine.¹⁶¹

Il Callegari dal canto suo assicurava al Botta di aver già fatto tutto il possibile, allora come in precedenza, affinché il principato fosse interdetto alle «persone perturbanti la privata, e pubblica quiete, non solo di questi sudditi, ma eziandio de' mantovani secondo lo spirito de' Sovrani compattati».¹⁶² Non mancarono tuttavia altri solleciti e inviti ad intensificare gli sforzi in tal senso, sia a livello

159 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 21, Firmian a Botta, 18 giugno 1772.

160 *Ibidem*.

161 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 21, Firmian a Botta, 25 agosto 1772.

162 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Callegari a Botta, 30 agosto 1772.

operativo, con ronde e perquisizioni, che normativo, con l'aggiornamento dei bandi, «per in tal modo restituire al Mantovano la pubblica sicurezza».¹⁶³

Del resto, che le misure prese a Castiglione non avessero portato ad apprezzabili risultati lo si evince dal fatto che sul finire di quello stesso anno si erano moltiplicate le segnalazioni circa l'attività di una consistente e agguerrita banda formata da «parecchi malviventi, che scorrono vagabondi» e pressoché indisturbati a cavallo delle giurisdizioni veneta, mantovana e castiglione. La ferocia e la determinazione della masnada ben traspaiono dalla relazione stilata dal luogotenente Callegari dopo che i malviventi avevano compiuto, la notte del 3 dicembre, l'ennesima violenta scorreria sul territorio del principato:

Questi spietati, ed inumani s'introdussero alle ore 24 sul territorio di Castiglione, e furono visti da diversi contadini passare intrepidi in poca distanza di questa città [...] verso il Finilazzo, cascina posta in questa imperiale giurisdizione, in di cui poca distanza assalirono un cherico, ed un povero vecchio, avendo amendue con colpi di schioppo malmenati, ed al cherico presi per forza il denaro, che seco avea; e quindi doppo d'aver costoro venuti in fretta al Finilazzo, se ne partirono. Ciò inteso ho spedito a quella volta questo satellizio, e novanta soldati circa, ma intanto essi presero la via verso la detta villetta della Goselina; ed ivi giunti a due ore di notte entrarono in casa di Gio. Batta Ghiroldi venditor di rosolio, sapone, castagne, e simili, dove si trovavano a divertimento 19 persone circa, e subito entrati spensero il lume, e sbarrarono diverse schioppettate, onde restò morto un ragazzetto, e ferito un uomo gravemente. Allora quella povera gente quivi radunata, parte prese la fuga [...] e quest'empi gli sbarrarono addosso, sicché feriti rimasero tre mortalmente, ed uno fra poche ore morì; e così morivano gli altri. Intanto queste fiere spietate, doppo avere maltrattato il caporale Paolo Bellini, gli tolsero di saccoccia berlingotti 200 circa, e percossa gravemente la moglie del sodetto padrone di casa, le rubbarono di casa gli ori da collo, e gli anelli, ed un rotolo di tela lino. Al sentir quest'orrendo delitto, ordinai di sonare campana a martello; ma riuscì loro di sottrarsi alla vigilanza di questa giustizia, e milizie urbane, e verso le cinque ore della notte stessa alla cascina della Dante uccisero con un archibuggiata una povera donna, che al sentir dello strepito in di lei corte, s'era affacciata alla sua finestra. Quest'atrocissimo latrocinio per le luttuose, e lagrimevoli circostanze, che l'accompagnano richiama la severità di tutte le leggi, e muove l'impegno di tutti li Principi per una pronta estirpazione di cotali mostri dell'umanità.¹⁶⁴

I membri della pericolosa banda, già «abbastanza noti agl'abitanti dell'Esenta e di Lonato», erano individui estremamente risoluti e nel pieno delle forze, «tutti giovani d'anni 24 circa» che erano soliti compiere le proprie imprese «vestiti all'uso de' birri», stratagemma efficace e certo non raro all'epoca, infestando anche il Mantovano. Come mestamente ammetteva il Callegari, «non è così facile il loro arresto essendo quindici, e più, e d'un coraggio sorprendente», e che perciò

163 *Ivi*, Firmian a Botta, 8 ottobre 1772.

164 *Ivi*, Callegari a Botta, 6 dicembre 1772.

non poteva esistere altro mezzo «per isnidarli da questi contorni, che l'unione di tutte le comunità circonvicine» in una caccia coordinata, senza posa e senza esclusione di colpi. Si trattava dunque, in ultima analisi, di «un corpo di despe-rati, che non si può distruggere, senza la necessaria facoltà di poterli prendere, o vivi, o morti».¹⁶⁵

Anche sul versante dei contrabbandi la situazione pareva tutto fuorché sotto controllo, come dimostrano i numerosi scambi tra le due plenipotenze, nei quali il Firmian continuava a denunciare i traffici compiuti dai contrabbandieri, o sovente da bande di tali, che facevano la spola tra Castiglione e gli altri feudi imperiali del Mantovano, estraendo o introducendo illegalmente svariate tipologie di merci da e nel ducato. Anche in questi casi il ministro trentino chiedeva maggior impegno e collaborazione al Botta affinché fossero tutelati i dazi e le privative vigenti nei domini asburgici, costantemente violati dai castiglionesi e dai trafficanti che frequentavano il feudo.

Se i piccoli trafficanti locali, quando colti in flagrante, riuscivano ad essere fermati e condotti dinnanzi alla giustizia, le bande più numerose erano non di rado nelle condizioni di fronteggiare efficacemente le forze dell'ordine e, se non di sopraffarle, almeno di riuscire a ritirarsi evitando la cattura. A esempio di tali dinamiche si può citare un episodio avvenuto nel luglio del 1772, denunciava sempre il Firmian, quando «nel luogo di S. Lazzaro giurisdizione di Castelgoffredo terra mantovana, e contigua al feudo imperiale di Castiglione delle Stiviere» ebbe seguito «l'incontro d'una partita di contrabbandieri colla squadra degli usseri, da S.M. destinata ad invigilare alla difesa della sua Finanza»: ne derivò un intenso scontro a fuoco nel quale rimase ucciso un militare, mentre i contrabbandieri si diedero agevolmente alla fuga. Nel dare la caccia ai responsabili di un «sì grave eccesso» ci si auspicava dunque di ottenere piena collaborazione dalla Plenipotenza, alla quale veniva richiesto di incaricare il luogotenente Callegari di «assumere le più esatte informazioni, e prestare la sua opera, e passare d'intelligenza col R. podestà di Castelgoffredo», contando in primo luogo sul «sempre ben conosciuto zelo» del Botta «per il miglior servizio delle LL.MM.II.RR.».¹⁶⁶

Dalle indagini compiute dai rispettivi giusdicenti emergevano l'estrema facilità di movimento di questi gruppi di trafficanti armati e le loro abituali destinazioni, che sembravano ancora una volta confermare, specialmente in materia di contrabbandi, la stretta interconnessione tra i feudi imperiali di area gonzaghesca. Il Firmian, sulla scorta della relazione prodotta non senza difficoltà dal podestà di Castel Goffredo, riportava alla controparte quelli che erano stati gli spostamenti dei membri della banda, che nei giorni precedenti avevano ripetutamente fatto tappa nelle osterie del principato, prima a Medole, indi a

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 21, Firmian a Botta, 14 luglio 1772.

Castiglione, dove oltretutto «si ricovrarono la stessa sera del commesso delitto, che apertamente confessarono», e da dove poi

con altri quattro, o cinque, e tutti armati, traversando il territorio mantovano si portarono al feudo di S. Martino, ove aveano depositato il corpo del contrabbando, cioè tre sacchi pieni di tabacco. Colla stessa animosità, e per la stessa via lo scortarono sino all'osteria di Castiglione, in cui presa qualche ora di riposo, se ne partirono poi la notte medesima.¹⁶⁷

Il tabacco, come sarebbe emerso da successive indagini, era stato acquistato proprio a Castiglione per essere introdotto clandestinamente nel Mantovano sfruttando come punti d'appoggio e di stoccaggio gli altri feudi imperiali della zona. Le stesse indagini avrebbero poi fornito «forti indizi contra diverse persone annidate nel Bresciano, che si credono capi, e fautori di tal professione», confermando ancora una volta la permeabilità delle tre giurisdizioni.¹⁶⁸

A fronte dei «replicati soggiorni nella stessa osteria», il fatto che il proprietario, interrogato, avesse negato perfino di sapere chi fossero i contrabbandieri e «a qual parte si dirigessero in appresso», lasciava a detta delle autorità mantovane e del Firmian «con molta ragione dubitare di collusione». Tale supposizione era del resto avvalorata dal fatto che questi si era ben guardato dal segnalare all'ufficio dell'auditore i loro passaggi in osteria, come era richiesto dalle disposizioni recentemente diramate dal Callegari proprio per tenere traccia del movimento degli individui sospetti. Il trentino riteneva infine necessario, come non mancava di chiedere al Botta, «che i rispettivi giusdicenti di Gazoldo, e di S. Martino di Gusnago si prestassero a quelle informazioni, e a quell'assistenza, che potesse richiedere l'adempimento di giustizia»,¹⁶⁹ collaborazione prontamente assicurata dal plenipotenziario imperiale insieme alla promessa di un «esame più stretto contra gli osti di Castiglione, e di Medole, e di non risparmiare fatica per indagare l'origine, e la concatenazione di costoro». ¹⁷⁰ Tuttavia dalle curie feudali le autorità asburgiche non dovevano aspettarsi grande collaborazione, se si considera il fatto che proprio in relazione a quell'episodio era stato senza indugio ordinato ai pretori mantovani di «costantemente farsi carico di qualunque

167 *Ivi*, Firmian a Botta, 4 agosto 1772.

168 FHKA, *Akten des Italienischen Department*, K. 51, Fasz. 11, Firmian a Kaunitz, 22 agosto 1772.

169 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 21, Firmian a Botta, 4 agosto 1772.

170 *Ivi*, Botta a Firmian, 7 agosto 1772. Il giorno stesso il Botta aveva infatti dato le seguenti disposizioni e facoltà al luogotenente Callegari: «premandomi al sommo, che in un'affare che interessa il buon servizio dell'Augustissima Sovrana, e l'amministrazione della giustizia si operi con la maggior celerità possibile [...] per quell'assistenza, che possa richiedere l'adempimento di giustizia passerà parimenti per ciò d'intelligenza con questi due giusdicenti insinuando a loro in nome e per ordine mio che usino tutte le più possibili diligenze per raccogliere tutte le più esatte informazioni sopra questa emergenza». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Botta a Callegari, 7 agosto 1772.

denuncia in fatti simili, nonostante che nascesse il dubbio di giurisdizione per il luogo del commesso delitto».¹⁷¹

Il cancelliere Kaunitz, costantemente ragguagliato dal plenipotenziario trentino, sembrava tuttavia poco fiducioso e decisamente disilluso riguardo alle misure messe in atto per spezzare la catena di contrabbandi attiva tra Bresciano, Castiglione e Mantovano:

Con tutto ciò io non mi riprometto un pieno effetto di queste, quantunque combinate diligenze. I contrabbandieri, vaghi per necessità, sapranno eludere le misure de' rispettivi governi, e tutt'al più la sorte di un meritato castigo toccherà uno sventurato di quella truppa, che potrà essere assai mal avvertito a lasciarsi sorprendere. Tuttavia è troppo necessario di impiegare ogni mezzo possibile per garantire la Regia Finanza.¹⁷²

Le catture di «Agostino Bieni da Mascoline uno de' complici de' suddetti contrabbandieri» e di «Giacomo Ferretti di Castiglione delle Stiviere, sospetto di complicità», eseguite dalla curia di Salò dopo opportune segnalazioni e solleciti, avevano invece reso il Firmian tiepidamente persuaso «della sincera intenzione della Serenissima Repubblica di Venezia in quest'affare», così come del fatto che si potesse e dovesse ottenere qualche risultato continuando a «procedere con tutto il vigore contra costoro, per snidarli, se sia possibile anche da' luoghi vicini alla nostra Lombardia»,¹⁷³ sforzo che, in ogni caso, non diede gli esiti sperati.

Sempre riguardo all'episodio di cui sopra, è interessante lo scambio intercorso tra il Botta e il Callegari circa il rapporto tra i contrabbandi e il porto d'armi. Dalle considerazioni – a onor del vero ellittiche, se non un poco confuse – avanzate dal luogotenente di Castiglione, emerge un certo scollamento tra la norma e la prassi in materia di porto d'armi:

Per rapporto a contrabbandieri debbo umilmente far riflettere a V.E., che a questi è permessa la delazione delle armi per una antica tolleranza avvalorata eziandio dall'editto di Ferdinando de' 5 ottobre 1664, a motivo di facilitare lo smercio di parecchie derrate che si vendono da questi negozianti, siccome sono olio, tabacco, saponi, polvere da schioppo, migliarola, e simili, delle quali cose se ne fa un gran esito per mezzo degli stessi contrabbandieri bresciani, e perciò le armi sono a loro tollerate, colla condizione di deporle, entrati in paese presso gli osti, né le possono seco portare per le città, o per le terre sotto le pene prescritte negli ordini.¹⁷⁴

Pare dunque che i contrabbandieri potessero entrare armati nel feudo, salvo poi dover teoricamente depositare le armi alla prima occasione nella più vicina

171 ASMi, *Uffici e tribunali regi*, p.a., b. 166, appuntamenti 12 luglio 1772.

172 FHK A, *Akten des Italienisches Department*, K. 51, Fasz. 11, post scriptum alla lettera del 3 settembre 1772.

173 Inz, Firmian a Kaunitz, 17 settembre 1772.

174 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Callegari a Botta, 20 agosto 1772.

osteria. Tali disposizioni dovevano chiaramente lasciare ampi margini di manovra a questi ultimi, soprattutto in virtù dell'ormai comprovata inaffidabilità degli osti del principato. Il luogotenente passava indi a domandare al plenipotenziario se fosse il caso di vietare espressamente ai contrabbandieri di presentarsi armati in territorio imperiale, di vietargli di «congregarsi armati per andar a far contrabbandi sullo Stato Mantovano», oppure, come *extrema ratio*, viste le costanti lamentele provenienti dalle magistrature mantovane, di bandirli direttamente dal feudo, soluzione tuttavia a suo avviso né giusta né conveniente, in quanto, al netto di ogni buona collaborazione tra giurisdizioni,

ai mantovani spetta invigilare intorno le loro finanze che non sieno pregiudicate da' contrabbandieri, né deggiono pretendere che quivi s'impedisca a loro l'ingresso, perché altrimenti l'industria salutare de' sudditi perirebbe con danno estremo di questi redditi feudali; ogni Principe permette ai suoi sudditi, che introduca robe di contrabbando del Principe vicino, perché così resta animato il commercio, e s'arricchisce la nazione, e si fa popolosa, ciò che forma l'oggetto principale d'un Principe interessato per la felicità de' popoli.¹⁷⁵

Il Callegari chiosava infine richiamando le riflessioni del Beccaria in materia di contrabbandi, asserendo che, per tentare di arginare un fenomeno di simile portata, i governanti avrebbero dovuto «piuttosto pensare a moderare le gabelle, che così niuno saria tentato a defraudarle, perché ognuno rischia sempre a proporzione del vantaggio».¹⁷⁶ Il Botta, dal canto suo, se da un lato «pur con tutta la delicatezza, e circospezione, almeno in riguardo dello Stato Mantovano ch'è sotto la dominazione dell'Augustissima Imperatrice Regina» accoglieva e condivideva pienamente le considerazioni espresse dal suo interlocutore, dall'altro poneva e fissava l'attenzione su una questione a suo avviso ben più importante e direttamente impattante del sempre sfumato e mai univoco concetto di contrabbando, ovvero la presenza, di fatto incontrollata e incontrollabile, di individui armati all'interno del principato:

In somma serva per di Lei regola, che da un canto non è mia intenzione d'impedire o restringere il commercio de' mercanti castiglionesi, da qualunque parte essi

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*. Le parole del luogotenente di Castiglione facevano infatti perfetta eco a quanto espresso dall'illuminista milanese nel XXXIII capitolo del suo *magnum opus*: secondo il Beccaria il contrabbando «nasce dalla legge medesima, poiché crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce proibita e la roba che l'accompagna, è giustissima, ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe». C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1965, p. 83.

lo facciano; ma che dall'altro canto non posso, né debbo permettere, che in Castiglione entrino persone armate. Per conseguenza, prescindendo da tutto il resto, sarà speciale incombenza di V.S. molt'Ill.re di far proclamar in termini espressi, che chiunque pone il piede nel territorio di tutto codesto Principato abbia a deporre ai confini ogni sorta d'arme, che portasse.¹⁷⁷

Del resto, come è già stato osservato, i giurisdicenti di Castiglione – al pari di quelli di altri feudi imperiali e terre esenti – in materia di contrabbandi dovevano giocoforza sempre muoversi lungo un «labile confine metaforico: quello che divideva il legittimo utilizzo delle prerogative dall'abuso delle stesse, soprattutto se visto con gli occhi di altre entità politiche o amministrative»,¹⁷⁸ senza contare il fatto che, per l'appunto, nella maggior parte dei casi la tenuta economica e sociale di certe realtà dipendeva ampiamente dallo sfruttamento, lecito o meno, del ventaglio di prerogative da esse godute, e in particolare dai flussi di merci e persone che questo garantiva. Il tema della sicurezza interna, contrariamente, poteva e doveva essere gestito con maggior rigore, nell'interesse di entrambe le giurisdizioni e senza sensibili conseguenze per la vita degli abitanti del feudo.

Ciò non significa tuttavia che non si prestasse attenzione al rispetto dei regolamenti e degli accordi in materia daziaria. Diverse segnalazioni nei primi anni Settanta riguardavano infatti le solite estrazioni e introduzioni di merci da e verso i fondi castiglionesi sul Mantovano, merci che dovevano in teoria essere sempre accompagnate da documentazione che ne attestasse la provenienza e dunque la riconducibilità nell'alveo delle vigenti convenzioni: per esempio, nell'ottobre del 1772, il Botta incaricava il luogotenente Callegari di indagare su un'introduzione sospetta fatta per conto del ragionato camerale Giuseppe Betti di «sei some di grano sul Medolese» per verificare se vi fosse «dell'irregolarità, siasi da parte de' dazi Mantovani, o da quelli di Medole». ¹⁷⁹ Questi scopri ben presto che si trattava di un'azione fraudolenta per diverse ragioni, due delle quali perfettamente mostravano «l'irregolarità del tutto»: in primo luogo non era stata presentata alcuna bolletta ma un «viglietto» scritto di proprio pugno dal proprietario del grano, e dunque totalmente privo di valore; in secondo luogo, cosa più importante, si era miracolosamente riusciti a dimostrare – operazione, come detto, tutt'altro che semplice – che il grano non proveniva dai fondi esenti del Betti, ma da «altra parte forastiera». ¹⁸⁰ Il fatto che il responsabile di tale condotta fraudolenta fosse «persona pubblica» come il ragionato rendeva la trasgressione ancor più grave e biasimevole agli occhi del plenipotenziario, poiché questi era

177 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Botta a Callegari, allegata alla precedente del 20 agosto 1772, s.d. (ma fine agosto 1772).

178 F. Costantini, *«Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi»*, pp. 59-60.

179 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Botta a Callegari, 19 ottobre 1772.

180 *Ivi*, Callegari a Botta, 29 ottobre 1772.

a maggior ragione «in tutti i modi tenuto di osservare con tutta esattezza gli ordini, e non dare agli altri cattivo esempio».¹⁸¹

Tale pratica, del resto, sembrava essere da anni all'ordine del giorno, stando alle denunce del Firmian, che faceva regolarmente presente alla controparte imperiale le continue estrazioni clandestine di grano attuate all'ombra della convenzione sulla libera circolazione delle merci da e per i fondi esenti e grazie all'accondiscendenza delle autorità locali, operazione che danneggiava gravemente l'annona mantovana:

come è accaduto in questi anni, ne' quali i castiglionesi abusandosi degli arbitrari mandatelli di alcuni pretori forensi ivi avevano votato il Ducato di grano facendolo transitare a parti forestiere, cosicchè nell'anno decorso per il bisogno interno fui obbligato d'introdurne dal Ferrarese.¹⁸²

Concludendo l'analisi della lunga amministrazione imperiale di Castiglione, per quanto concerne i fenomeni di criminalità e contrabbando, si ritiene utile effettuare un raffronto tra le attività delle preture mantovane e quella della curia del principato. Pur tenendo in considerazione i non coincidenti estremi cronologici, porre a sistema i dati dei processi criminali istruiti nel Ducato di Mantova (1750-1782) e nel principato di Castiglione (1708-1773) fa infatti senza ombra di dubbio balzare agli occhi alcune macroscopiche differenze nella distribuzione dei reati, soprattutto per quanto attiene al porto d'armi illegali, alle violenze di varia natura e al contrabbando. Se la percentuale dei processi per uso e detenzione illegale di armi e quella relativa agli atti violenti nel principato sono rispettivamente circa il doppio e il triplo di quelle registrate nel Mantovano, quella dei casi di contrabbando è di ben dodici volte superiore. Per contro, la percentuale dei processi per furto nel Castiglionesi è pari a un terzo di quella registrata nel ducato, mentre quella relativa alle rapine si attesta su un rapporto di uno a due. Le percentuali dei processi per omicidio invece si equivalgono.

Da tale raffronto emerge ancora una volta come la società castiglionesi fosse fortemente portata alla violenza, diffusamente armata e dedita ai traffici illeciti, non solo a detrimento del fisco mantovano ma anche a danno della camera feudale. Anche se sovente gli inquisiti non erano sudditi castiglionesi, tali numeri confermano comunque il fatto che il gradiente con il vicino Mantovano fosse decisamente marcato, specie per quanto attiene alla concentrazione della malavita all'interno del feudo. I dati relativi ai furti e alle rapine lasciano invece supporre che i malviventi che frequentavano il principato, pur non disdegnando, come si è visto, di operare al suo interno, preferissero compiere tali atti negli

181 *Ivi*, Botta a Callegari, 9 novembre 1772. Il Betti dovette versare ai birri la somma dovuta per il fermo della merce in questione e pagare una penale, mentre evitò altre punizioni solo e soltanto per «atto di benignità» del plenipotenziario.

182 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 183, Firmian a Botta, 5 aprile 1768.

stati circonvicini, per poi rifugiarsi, quasi sempre impuniti, nella giurisdizione imperiale.

Tabella 1: Percentuali dei reati nel Ducato di Mantova e nel principato di Castiglione¹⁸³

<i>Reati</i>	Ducato di Mantova 1750-1782		Principato di Castiglione 1708-1773	
	N.	%	N.	%
Armi e ferite	257	12,5	56	20,2
Violenze, rissa e percosse	108	5,2	41	14,8
Omicidio	105	5,1	15	5,4
Rapina	93	4,5	8	2,8
Furto	931	45,1	41	14,8
Contrabbando e ricettazione	38	1,9	68	24,5
Altro	532	25,7	48	17,5
Totale	2064	100	277	100

Insomma, pur in presenza di convenzioni per l'arresto e la consegna dei malviventi, di una maggiore propensione alla collaborazione tra giurisdizioni, di un tentativo di esercitare un controllo più serrato all'interno del feudo, il principato di Castiglione sembrava costituire nei primi anni Settanta ancora e più che mai una seria minaccia per la pubblica sicurezza ancor prima che per il fisco del Ducato di Mantova. Tale condizione, come si ha avuto modo di anticipare, rappresentò la principale ragione che indusse gli Asburgo a portare a compimento, nel 1773, il progetto di acquisizione diretta e di aggregazione giurisdizionale e fiscale del feudo imperiale al Mantovano.

5.3. L'aggregazione al Mantovano

5.3.1. I piani preparatori

Una volta sciolte le riserve relative all'acquisto e all'aggregazione del principato di Castiglione ai domini di Casa d'Austria, il passo successivo per le autorità asburgiche, parallelamente al perfezionamento e al compimento della transazione, era necessariamente quello di stabilire le modalità con le quali il feudo, una volta acquisito da Maria Teresa, sarebbe stato integrato nel sistema mantovano, mediante la stesura di appositi piani e proposte. Per tale incombenza ci si rivolse

183 I dati per il Mantovano sono tratti da E. Pagano, *“Questa turba infame a comun danno unita”*, p. 109, tab. 9. Quelli per il principato di Castiglione sono stati invece raccolti ed elaborati con lo spoglio delle buste contenenti i 277 processi criminali istruiti dai giudicanti del feudo durante gli anni del commissariamento imperiale. ASMì, *Feudi imperiali*, bb. 203-212 e 217-226.

nuovamente ai consiglieri mantovani Alessandro Nonio e Francesco Antonio Tamburini, ritenuti già sufficientemente edotti delle condizioni e delle dinamiche interne del principato grazie al lavoro svolto e alle informazioni raccolte nei mesi precedenti.¹⁸⁴

Già allo spirare del 1772 il Tamburini, richiesto, al pari del collega, di stilare un piano per l'ormai imminente unione, avanzò considerazioni circa «la forma di governo che convenisse dare al feudo di Castiglione».¹⁸⁵ Il consigliere mantovano riteneva in prima battuta che l'aggregazione potesse e dovesse «secco portare la stessa forma di governo ed amministrazione stabilita per i luoghi componenti questo Stato», osservando dunque che, «stante la picciola estensione di quel Principato compresovi ancora Medole e Solferino», sarebbe stato «bastevole un podestà che risiedesse in Castiglione rivestito di tutte quelle facoltà e prerogative che sono accordate dal novo Piano ai pretori di mero e misto imperio» con un «satelizio di sette uomini ciò è di un Bargello e sei fanti». Il personale avrebbe percepito una retribuzione in linea con quella «delle preture maggiori del Mantovano tolti tutti gli abusi di questue donativi e riconoscenze sotto qualunque nome o pretesto».¹⁸⁶ Tali considerazioni erano condivise dal consigliere Nonio, il quale, nella sua relazione, parimenti auspicava «la massima della uniformità del regolamento, la quale vuol essere una fida compagna della stessa incorporazione». Il secondo relatore era tuttavia di avviso differente per quanto concerneva la consistenza della famiglia di giustizia. Questi, rammentando la storia recente del principato, la sua posizione geografica e le caratteristiche dei suoi abitanti, avanzava infatti le seguenti considerazioni:

Nove sono i birri, che tuttavia formano quella famiglia di giustizia col suo Bargello, e per questi io mi avvanzo a sottoporre, che convenisse di non ridurne il suo numero appuntata fino a nuove riforme la paga sul piede attuale delle altre famiglie Mantovane. La situazione di un confine pericoloso qual è il Bresciano per lo stuolo de' birbanti, e crimosi, che entrano da quella parte, l'umore torbido, e inquieto di quei sudditi, il genio a' contrabbandi me ne movono il suggerimento.¹⁸⁷

Il consigliere, oltre che della pericolosità dei confini e della possibile perpetrazione dei contrabbandi, era soprattutto preoccupato delle possibili reazioni dei sudditi castiglionesi, mettendo già – profeticamente – in conto che «di mal animo molti di quegli abitatori, e dei migliori fra i possessori mossi dallo

184 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Firmian ai consiglieri Nonio e Tamburini, 24 ottobre 1772.

185 *Ivi*, relazione del consigliere Tamburini, primo novembre 1772.

186 *Ibidem*. Il relatore si riferiva alla riorganizzazione del sistema delle preture mantovane attuata a partire dal 1771: per una sintesi di questa riforma si veda S. Cuccia, *La Lombardia in età teresiana e giuseppina*, pp. 39-41, per una panoramica dei vari mutamenti nell'organizzazione delle giurisdizioni pretorili nella seconda metà del secolo E. Pagano, *«Questa turba infame a comun danno unita»*, pp. 29-37.

187 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione del consigliere Nonio, 29 novembre 1772.

spirito di una mal intesa libertà di malavoglia sentirebbero il cambiamento del dominio». ¹⁸⁸ Passando appunto all'altrettanto delicata questione delle finanze, i due consiglieri erano assolutamente d'accordo sul fatto che, come osservava il Nonio, «il primo argomento da risolversi quello sia di animare quanto più presto è possibile la interna libera circolazione de' generi». ¹⁸⁹ Più articolate erano le considerazioni del Tamburini, il quale riteneva fondamentale e in linea con le politiche vigenti estendere al Castiglionesese le quote della Tavola grossa (ovvero il dazio di confine), come si era praticato poco prima con la parificazione daziaria tra il Mantovano vecchio e nuovo, ¹⁹⁰ «abolendo la tariffa locale in ciò che riguarda estrazioni introduzione, e transito per evitare ogni duplicazione di dacio»: in tal modo si sarebbe garantita la «libera circolazione interna delle derrate reciprocamente» mettendo fine all'estenuante contenzioso relativo ai fondi esenti posseduti dai castiglionesi nel Mantovano, e, contemporaneamente, «saria custodito il dacio». ¹⁹¹

Quanto al resto degli oneri fiscali, osservava sempre il Tamburini, «abbenché per ragione di uniformità i castiglionesi debbano aver comuni i medesimi pesi e gravzze come i Mantovani», avrebbe potuto rivelarsi sconveniente «venire repentinamente ad un totale cambiamento per non cagionare turbazioni in quei popoli». Per tale motivo il relatore riteneva saggio procedere per gradi, evitando di stravolgere l'intero sistema fiscale castiglionesese in un sol colpo e attendendo dunque tempi più propizi per «addattare a quello Stato tutti i regolamenti che si praticano in questo Stato nel modo più confacente, rimanendovi intanto i carichi soliti». Un discorso a parte era invece quello riguardante i generi di privativa: derogare anche solo temporaneamente alla parificazione al sistema mantovano avrebbe significato dare vita a una inaccettabile spirale di «abusi che deriverebbero a pregiudizio delle regalie di questo Stato se colà fosse libera la vendita di tali generi come il tabacco acquavite e sale», condizione ritenuta ancor peggiore di quella vigente con la separazione dei domini. In materia di sale, tabacco e acquavite, generi sino ad allora a Castiglione mai soggetti a monopolio, l'unica strada percorribile sarebbe stata dunque quella di «prescrivere l'uniformità» introducendo immantinente le privative e «intendendosi con i presentanei venditori per rilevarli del loro prezzo o indennizzarli con tutta l'equità». ¹⁹²

Entrambi i relatori proponevano infine una rosa di individui ritenuti idonei ad assumere la carica di pretore di Castiglione, che richiedeva una figura «di somma attività, di uno zelo costante nel reale servizio, di un temperamento resistente alle

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ La «parificazione fiscale delle due regioni del Mantovano vecchio e nuovo», da lungo tempo auspicata, era infatti finalmente entrata in vigore il primo gennaio di quello stesso anno. S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme*, p. 257.

¹⁹¹ ASMi, *Fendi imperiali*, b. 131, relazione del consigliere Tamburini, primo novembre 1772.

¹⁹² *Ibidem*.

fatiche, edotto nel diritto comune, e pratico delle nostre leggi», figura da entrambi individuata, su tutti, nell'«avvocato Carlo Rainieri Mantovano poco più d'anni trenta, podestà giubilato di Revere che accoppia in sé tutte queste qualità». Altri nomi erano poi proposti per i più stretti collaboratori del pretore, mentre si riteneva ragionevole che «per gli altri ufficiali subalterni, e per le altre amministrazioni di quella comunità [...] si potessero per ora lasciar nello stato in cui sono e così gli altri impiegati», o, al limite, «impiegare dei nazionali di quel distretto, affin di rendere anche ai poco intelligenti men sensibile la mutazione».¹⁹³

Le due relazioni incontrarono in linea di massima l'approvazione del Firmian e di riflesso quella del cancelliere Kaunitz, il quale, pur ordinando di «sin d'ora mettere mano alla formazione d'un progetto di piano» per il futuro assetto del Castiglione, ricordava tuttavia la necessità di procedere con gradualità, specie in alcuni settori, ponendo attenzione alle caratteristiche del luogo e a come la popolazione avrebbe reagito al cambiamento:

Trovando anch'io ben digerito, e coerente nelle massime, non ho difficoltà a concorrervi col mio sentimento; benché in sul luogo, ed entrando ne' rapporti speciali ed individui, che l'amministrazione d'un paese governato da tanti anni con principj diversi dal Mantovano, può aver colla situazione, coll'indole degli abitanti, e con altre circostanze proprie al locale, saremo nel caso di dover combinare con esse e misure di esecuzione ed il piano stabile da osservarsi.¹⁹⁴

Con le direttive di tenere fede alla «sostanza dell'indicata uniformità nelle cose essenziali», e al tempo stesso di attuare tutte le possibili cautele «per non rendere ad un paese di nuovo acquisto troppo sensibile il peso del nuovo governo», il Kaunitz deliberò che la stesura del piano definitivo dovesse essere affidata alla Giunta di Vicegoverno «coll'assistenza de' sunnominati due consiglieri [Nonio e Tamburini] e d'un fiscale».¹⁹⁵

Poco dopo l'avvio dei lavori il presidente Waters subito comunicava al Firmian che essendo «l'affare della maggiore importanza, richiedendo molte ben ponderate riflessioni», e «non trovandosi la Giunta sul fatto corredata delle necessarie cognizioni» era stato ordinato che i due consiglieri, coadiuvati dai fiscali Stolfini e Barbi, raccogliessero ulteriori «notizie pratiche dell'amministrazione dell'Azienda Camerale, e delle Finanze, affine di abbozzare in private conferenze tra loro la minuta di esso Piano», che sarebbe poi tornato al vaglio della Giunta.¹⁹⁶ Tuttavia, solo quattro giorni questa presentò al Firmian il piano per l'amministrazione di Castiglione, che ricalcava quanto proposto dai consiglieri Nonio e Tamburini. Le uniche modifiche, o meglio, aggiunte, erano perfettamente in

193 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione del consigliere Nonio, 29 novembre 1772; *ivi*, relazione del consigliere Tamburini, primo novembre 1772.

194 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Kaunitz a Firmian, 28 dicembre 1772.

195 *Ibidem*.

196 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Waters a Firmian, 14 gennaio 1773.

linea con le raccomandazioni di Vienna e riguardavano tra le altre cose una «compensazione in via però provvisoria sulla rendita della scopellatura de' grani» per controbilanciare l'aumento del prezzo del sale, che non sarebbe più stato oggetto di tariffa agevolata. In ogni caso, chiosavano i componenti della giunta, sempre rifacendosi alle considerazioni del Kaunitz,

in massima il progetto coll'osservanza delle principali prammatiche del Ducato è per sé sufficiente a promuovere la desiderata uniformità. Col tempo, e colle notizie naturali dell'indole degli abitanti, e delle forze intrinseche di quei luoghi, si potranno combinare le misure, che con la più rassegnata disposizione dei medesimi, l'opra compiscano della totale eguaglianza.¹⁹⁷

Il piano stilato dalla giunta si componeva di 31 articoli ed era, come detto, frutto in massima parte delle relazioni dei due consiglieri, con dei piccoli aggiustamenti proposti in sede di discussione. I primi 15 riguardavano la nuova pretura, con caratteristiche e prerogative identiche a quelle assunte da quelle mantovane con la riforma del 1771. I restanti articoli riguardavano l'estensione dei pesi e dei dazi mantovani e l'introduzione delle privative, con le già citate temporanee compensazioni riguardo al sale, lo stabilimento del nuovo postiere e della squadra di guardie di finanza, i diversi incentivi all'introduzione di nuovi rami d'industria e al popolamento del distretto¹⁹⁸. Tale piano fu giudicato dal Firmian «molto sensato»,¹⁹⁹ non fu più oggetto di modifiche e fu «approvato colla Reale carta 10 giugno»,²⁰⁰ rivelandosi in buona sostanza la bozza finale del successivo editto di aggregazione del principato.

Al piano della giunta furono allegate anche delle istruzioni operative in 24 punti, in massima parte riferite alla gestione dell'ordine pubblico durante e dopo il passaggio di consegne dalla Plenipotenza ai delegati teresiani, il cui tenore lascia intendere quali fossero le preoccupazioni delle autorità mantovane, oltre che la volontà di imprimere sin da subito una svolta in materia di ordine interno.²⁰¹ Il secondo punto, per esempio, rifacendosi al ben conosciuto *leitmotiv*, così recitava: «attesa la qualità ed indole del paese, il delegato dovrà essere preceduto da un corpo di truppa regolata, che rimarrà disposta con ogni disciplina nelli più opportuni luoghi della città fino intantoché siegua l'atto del giuramento e possesso». Seguivano poi rigide istruzioni per il mantenimento dell'ordine pubblico a cessione avvenuta: dalla pubblicazione di «una grida per la delazione

197 *Ivi*, la Giunta a Firmian, 17 gennaio 1773.

198 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, *Progetto di piano per l'amministrazione della giustizia, e finanze del Principato di Castiglione delle Stiviere, comprensivi li paesi di Medole, e Solferino*, sottoscritto da Waters, Montani, Tamburini, Benintendi, Nonio e Stolfini, s.d. (ma gennaio 1773). Una copia anche in ASMn, *Senato e Supremo Consiglio di Giustizia*, b. 124, fasc. 5.

199 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Firmian a Kaunitz, 23 gennaio 1773.

200 *Ivi*, Kaunitz a Firmian, 26 settembre 1773.

201 *Ivi*, Istruzioni s.d., allegate alla lettera del 17 gennaio 1773.

delle armi, e conventicole», al «prescrivere il lume la notte, facendo vegliare dalle pattuglie militari, e dal satellizio», all'assoluto divieto di «qualunque unione di persone pubbliche».²⁰²

Il timore di possibili sollevazioni da parte della popolazione castiglionesa era poi ancor meglio espresso nel quinto punto, che prevedeva che «succedendo qualche arresto di persone per titolo di declamazioni, o parole sediziose, dovrà subito farsi scortare bene assicurato e tradurre nel castello di Mantova per impedirne ogni possibile fermento». Molto rigide erano anche le istruzioni relative all'introduzione delle privative, da eseguirsi immediatamente e «con bona scorta di battidori, e li soldati in paese ad ogni evento». Il piano operativo prevedeva infine un'ulteriore misura per «far rispettare la autorità, e li ordini del Governo», ovvero il «ritenere colà un corpo di truppa regolata sotto il comando di un maggiore, il quale dovrà secondare le istruzioni che gli verranno dal podestà nel rapporto alle occorrenze del paese», podestà per l'incolumità del quale, d'altro canto, non si escludeva «qualche custodia, o sentinella se il bisogno lo richiedesse, ritenendo per fondamento, che dopo cacciati li naturali loro Principi, hanno sempre li castiglionesi perseguitati li giudici».²⁰³

Significative sono anche le considerazioni espresse dalle più alte cariche asburgiche in occasione della stesura del giuramento che i castiglionesi avrebbero dovuto professare nei confronti di Maria Teresa. Il Kaunitz riteneva per esempio che la formula del giuramento dovesse assolutamente essere più chiara e concisa di quella adottata una manciata di anni prima in occasione della presa di possesso del feudo di Retegno, per non lasciare spazio a interpretazioni di sorta: «la formula del giuramento usata allora», osservava infatti il cancelliere, «non mi piace punto, dicendo essa in molte parole e frasi poco in sostanza». Nel giuramento si sarebbe dovuto inoltre, e soprattutto, costantemente ribadire il fatto che i sudditi stessero dichiarando la propria fedeltà in primo luogo alla duchessa di Mantova:

Il caso dell'omaggio de' castiglionesi è assai più geloso, e importante che quell'altro: ho perciò fatto progettare una nuova formula di giuramento, non solo più breve, e più precisa, ma ancora stesa in termini, tendenti a legare il paese di nuovo acquisto al Ducato di Mantova, a cui va riunito. Comprenderanno i nuovi sudditi senza dubbio, dove sia diretta la reiterata menzione di Mantova, e non piacerà loro il vedersi parificati a quelli altri, ma non possono aver ragione di opporvisi, né in ciò dovranno essere ascoltati.²⁰⁴

Le ragioni che muovevano simili premure paiono abbastanza evidenti, visto e considerato che proprio in quegli anni stavano iniziando ad affiorare i primi

202 *Ibidem*.

203 *Ibidem*.

204 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Post scriptum alla lettera di Kaunitz dell'8 luglio 1773.

inconvenienti causati dalle troppo larghe o troppo vaghe interpretazioni dei sudditi di Retegno. Le autorità austriache avevano dunque tutto l'interesse a non ripetere l'errore e a limitare il più possibile gli spazi di manovra della popolazione del principato, chiarendo sin da subito che alla formale permanenza dello status di feudo imperiale non sarebbe corrisposta una permanenza dei privilegi sino ad allora goduti, né la possibilità di intendere ed estendere a piacimento quelli eventualmente confermati. La formula richiesta dal Kaunitz fu positivamente recepita dalle autorità imperiali, e si poté dunque adempiere al passaggio di consegne.²⁰⁵

5.3.2. Il passaggio di consegne e l'attuazione del piano

A seguito della chiusura dell'accordo per la cessione del feudo, avvenuta il 6 giugno 1773, e come disposto dal regio dispaccio del 10 giugno e dal rescritto imperiale del 28 del medesimo,²⁰⁶ i delegati Leporini, imperiale, e Tamburini, regio, si trasferirono a Castiglione già ai primi di luglio²⁰⁷ per compiere i dovuti passaggi e redigere gli atti necessari in vista della solenne cerimonia di traslazione di possesso del principato.²⁰⁸ Dopo un mese di intensi lavori preparatori,²⁰⁹ questa fu infine programmata per il giorno 3 agosto, quando «alle ore 14 si diede il segno pubblico della campana maggiore, indi tutti i capi di famiglia di quella città, e territorio si portarono all'atrio di quel palazzo pretorio decentemente addobbato, dove sotto baldacchino erano esposti li ritratti delle LL.MM.II.», e dove ebbe luogo la «formale, e solenne cessione, tradizione, e consegna di tali

205 «Ricevuto dal Sig. Principe di Kaunitz una nuova formula del giuramento, differente da quella di Retegno, e che assolutamente egli vuole, che questa sia prescritta ai nuovi sudditi. Io ne domandai una copia per informarvi Vostra Eccellenza [...]: in sostanza, il Sig. Principe di Kaunitz vuole, che i sudditi castiglionesi giurino fedeltà a S.M. l'Imperatrice come Duchessa di Mantova, ed a suoi successori; ma siccome è salvata la qualità feudale, non crederei di potervi fare eccezioni». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, lettera del Fiscale Leporini del 18 luglio 1773. Dieci giorni dopo giunse la conferma da parte del Vicecancelliere Colloredo: *ivi*, 28 luglio 1773.

206 Copie di entrambi in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131.

207 «Venerdì [2 luglio] pp. verso diciannove ore il Sig. Fiscale Imperiale de Leporini arrivò qua da Milano, e ieri mattina [4 luglio] verso le quindici giunse qua pure il Sig. Consigliere Tamburini per effettuare la solenne cessione di questo Principato all'Augustissima Casa». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Callegari a Botta, 5 luglio 1773.

208 Il tutto è raccolto nella *Relazione di quanto, dopo la cessione fatta dal Principe Don Luigi Gonzaga del Principato di Castiglione delle Stiviere, Marchesato di Medole, e Castello di Solferino a Sua Maestà Apostolica, è stato operato dai Delegati Fiscale Imperiale Giuseppe Luigi Leporini, e dal Consigliere Francesco Antonio Tamburini, il primo per la formale consegna, ed il secondo per il ricevimento, e possesso in nome della Maestà Sua dei suddetti feudi imperiali*, s.d. (ma agosto 1773), conservata in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131.

209 Conclusi i quali il fiscale Leporini così si lamentava con il Botta, soprattutto in relazione allo stato pietoso dell'archivio del principato: «Io debbo travagliare qui come un cane, né ho avuta mai una commissione così laboriosa come questa. La ragione si è che avendo singolarmente desiderato il Sig. Conte di Firmian, che io inserisca nello strumento la serie cronologica delle investiture de' Principi di Castiglione, trovai questo archivio talmente spogliato ed in tanta confusione, che non mi ha somministrato alcun lume, nulladimeno col mezzo di alcune nozioni, che io già avea, e con altri sussidi, cercati di qua e di là, ne sono venuto a capo, ma con grande fatica». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Leporini a Botta, primo agosto 1773.

feudi alla Maestà dell'Imperatrice Regina Apostolica, ed all'Augusta sua Casa, salvi però i diritti dell'Augustissimo Imperatore, e del S.R. Impero, e vincolo feudale», con il conseguente giuramento dei castiglionesi alla sovrana, raccolto a suo nome dal delegato Tamburini.²¹⁰ Adempiuto a ciò e alle relative cerimonie anche a Medole e a Solferino, fu quindi affisso l'editto di aggregazione del principato ai domini teresiani emesso il 31 luglio, che si rifaceva interamente, come detto, al piano precedentemente stilato dalla Giunta mantovana, ricalcandone fedelmente tutti i punti,²¹¹ e fu infine redatto l'istrumento di avvenuta cessione.²¹² Per l'occasione furono anche coniate delle medaglie celebrative, raffiguranti al dritto Maria Teresa e al rovescio la scena allegorica dell'ossequio tributato dal principato di Castiglione al Ducato di Mantova.²¹³

Al Tamburini fu contestualmente ordinato di continuare ad alloggiare in pianta stabile a Castiglione in qualità di regio delegato, con compiti di supervisione e di tramite tra le istanze locali e le autorità mantovane nel corso del delicato processo di transizione. Per quanto riguardava la messa in pratica della parificazione giurisdizionale del paese di nuovo acquisto, tuttavia, la necessità di agire era immediata e improrogabile. Sulla scorta delle indicazioni del Tamburini la Giunta riteneva infatti che

essendo già assuefatto quel paese al porto delle armi, limitrofo allo Stato Bresciano, e sempre pieno di forestieri, e massime di quelli, che aggravati in esteri Stati di delitti prendevano ivi asilo, come in un feudo imperiale, fa di mestieri di porlo in quel sistema, che tolga qualunque ulterior disordine, e lo riduca all'osservanza di quelle provvide leggi, che conducano alla pubblica quiete, e sicurezza [...] Anzi

210 Il Leporini, dopo aver riepilogato per sommi capi i passaggi che avevano portato alla cessione del feudo, dinnanzi alla popolazione di Castiglione «si esprese, che in esecuzione de' Sovrani comandi dava, consegnava, e rimetteva in perpetuo nella maniera più legittima, e solenne la proprietà, dominio, e possesso del suddetto Principato a S.M. l'Imperatrice Regina Apostolica nella persona dell'a tal fine delegato consigliere Tamburini, consegnando nelle di lui mani in segno della proprietà, e dominio, le chiavi di quel palazzo pretorio, ed in segno della giurisdizione criminale le chiavi delle pubbliche carceri, come pure in segno della suprema giurisdizione universale pose nelle mani del suddetto consigliere delegato la sua spada snudata, coll'accompagnarlo in tal guisa attorno l'attrio, e corte pretoria, per dinotare con ciò d'avere il suddetto consigliere preso il possesso universale di tutto quel territorio». Dopodiché, «andarono i consoli, e reggenti di quella comunità, e gli ufficiali della milizia urbana, e tutti li capi di famiglia a toccare il Santo Vangelo, che il commissario Tamburini teneva nelle mani, ed a sottoscrivere, e farsi notare dal cancelliere riguardo a quelli, che non sapevano scrivere. Un tal atto di possesso, ed omaggio seguì alla presenza di sei testimonj, che furono il luogotenente auditore generale Callegari, il conte Antonio d'Auersperg, avvocato Luigi Marini, Bartolomeo Bellini, Giovanni Sabelli, e Fausto Pastorio». ASMn, *Feudi imperiali*, b. 131, *Relazione di quanto, dopo la cessione fatta dal Principe Don Luigi Gonzaga del Principato di Castiglione*.

211 ASMn, *Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, b. 165, fasc. 4, sottofasc. 13, editto 31 luglio 1773. Una copia del precedente piano è infatti allegata al regio dispaccio del 10 giugno 1773 in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 18, fasc. 8.

212 Una copia si trova in HHStAW, *Reichslebensakten Fenda Latina*, K. 12B, Fasz. 3, rogato dal notaio Aloisio Scopoli, 11 agosto 1773.

213 M. Marocchi, *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, p. 605.

in questa occasione crediamo, che convenga non solo di pubblicare quelle che riguardano e la proibizione del porto, e ritenzione d'armi a norma delle gride, il regolamento delle osterie, ma altresì quelle, che concernono l'osservanza delle feste; il pronto dar addietro alli oziosi, e vagabondi; e molto più il non dar ricetto alli banditi da Stati esteri.²¹⁴

Si provvide dunque a stretto giro, comunicava il Waters, ad operare «affinché i castiglionesi sieno intesi delle leggi qui vigenti [...] ch'essi pure dovranno osservare».²¹⁵ Con avviso del 23 agosto, «esigendo il buon ordine, l'uniformità del regolamento, e la tranquillità di questi sudditi, che si provveda allo stabilimento della sicurezza delle persone, e beni, ed alla quiete interna dello Stato», fu infatti esteso al Castiglione il pacchetto di normative emesse per il Mantovano tra il 1764 e il 1773 in materia di ordine pubblico e di lotta alla criminalità.²¹⁶

Quanto alle materie economiche, una delle prime diatribe di cui il Tamburini si dovette occupare era – prevedibilmente – quella relativa all'introduzione delle privative mantovane, e in particolare di quelle su tabacco e acquavite, generi che, a differenza del sale convenzionato, i castiglionesi avevano per più di un secolo prodotto e smerciato in assenza di limitazioni. Il giorno stesso della pubblicazione dell'editto di incorporazione, il delegato metteva subito a parte il Magistrato Camerale delle doglianze presentate da diverse famiglie locali impegnate in quei settori, che con l'estensione dei monopoli avrebbero dovuto abbandonare le proprie attività, trovandosi così improvvisamente senza un impiego:

Sul particolare poi delle privative del tabacco ed acquavita deggio far riflettere a V.S. Ill.ma, che più di trenta famiglie, in Castiglione solo, sussistono colla fabbrica, e vendita di questi generi, che resterebbero all'improvviso sprovvedute della loro sussistenza, e quindi alcune costrette ad abbandonare il paese, quando almeno non si accordasse loro una discreta dilazione, per poter rivolgersi a qualche altro soggetto.²¹⁷

Tuttavia, come visto, ogni possibilità di dilazione era stata scartata a priori per evitare che nel Mantovano si riversassero liberamente generi sottratti alle privative statali, e su tale punto il Magistrato si ribadì irremovibile per «non esser possibile di combinare l'esercizio delle R. privative colla libertà, che loro si lasciasse dello stesso negozio», assicurando al tempo stesso che si sarebbe immanentemente ragionato, ai sensi dell'editto, intorno alla «compensazione, che potesse mai trovarsi a proposito, per chi ne sarà a soffrire un danno considerabile». In realtà il Tamburini, di concerto con il ricettore di Castiglione, aveva proposto una soluzione alternativa, che il Magistrato aveva preso in seria considerazione ed esponeva così al Firmian: «in pendenza delle Superiori risoluzioni, potrebbero quelle famiglie riconoscere la Regia privativa, e convenirsi con essa per

214 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione della Giunta, 6 agosto 1773.

215 *Ivi*, Waters a Firmian, 22 agosto 1773.

216 *Ivi*, avviso a stampa del 23 agosto 1773.

217 *Ivi*, Tamburini al Magistrato Camerale, 31 luglio 1773

continuare interinalmente il medesimo commercio, colle dovute professioni, e cautele»²¹⁸. Poco dopo, per ordine diretto del plenipotenziario, proprio per poter nel frattempo discutere di tale possibilità, fu quindi accordata agli interessati una «dilazione di due mesi a disfarsi de' tabacchi, ed acquavite, de' quali facevano traffico», attuando naturalmente tutte le «necessarie cautele, acciò da questa indulgenza non ne venga [...] stravacco, od altro abuso, che dal Castiglione possa farsi».²¹⁹ In una più organica relazione il consigliere Tamburini aveva poi esposto al Magistrato Camerale valutazioni inerenti al destino dell'intero comparto commerciale castiglione, a suo dire minacciato da una repentina e incondizionata introduzione delle privative di Stato, eventualità che avrebbe avuto pesanti ricadute a livello locale ma avrebbe altresì indirettamente cagionato danno alle finanze mantovane:

Il principal oggetto, che deve aversi è di conservare la popolazione, e la frequenza de' forastieri, perché egli è certo, che a proporzione dell'una, e dell'altra, vengono ad essere i redditi delle regalie, e diritti del Principe. [...] Né è sperabile, che gl'impiegati in queste fabbriche di tabacco, ed acquavita venissero ora a ricoverarsi in altre parti del territorio Mantovano: un tal fatto troppo li disgusterebbe, e da noi gli alienerebbe. [...] Non è poi meno da temersi la minorazione della frequenza de' forastieri, li quali, e specialmente i bresciani, che da ogni parte, alla riserva del picciolo lato mantovano, circondano questo territorio [...] vengono di continuo a provvedersi qui de' suddetti generi di privativa.

Quindi son d'avviso, che la Camera non percepirebbe quell'utile, che ora ne percepiscono li particolari, e lo Stato perderebbe una considerabile quantità di denaro forestiere con danno dei sudditi, senza vantaggio del Principe, ma bensì con pregiudizio del suo Erario per le altre regalie, e diritti. Il reddito di circa 12/m lire, che ricava la Camera dall'affitto delle osterie in Castiglione solo, non è possibile, che si conservi in eguale quantità, subitoché si diminuisce come si diminuirebbe di molto il concorso, e frequenza de' forastieri, che in tal luogo non vengono, se non per provvedersi specialmente de' suddetti, ed altri generi emananti dal Mantovano, il cui commercio andrebbe pure a cessare. [...] La ragione poi dell'uniformità in tutto lo Stato è plausibile, quando ciò lo comporti il principale interesse del Principe, ma nelle presenti circostanze si scorge, che è al medesimo anzi contraria.²²⁰

Per tutte queste ragioni il delegato informava anche contestualmente di aver «creduto di dover sospendere la pubblicazione dell'avviso trasmessomi [...] che riguarda le privative del tabacco, ed acquavita», essendovi «moltissimi riflessi a fare non tanto per il bene di questi sudditi, quanto per il vantaggio de' diritti, e

218 *Ivi*, Il Magistrato Camerale a Firmian, 5 agosto 1773.

219 *Ivi*, avviso a stampa del 26 agosto 1773.

220 *Ivi*, relazione Tamburini al Magistrato Camerale, 7 agosto 1773.

regalie di S.M». ²²¹ Tali valutazioni differivano in larga parte da quelle espresse, anche dallo stesso Tamburini, in occasione della stesura del piano per l'amministrazione di Castiglione: evidentemente costui, recandosi sul posto, compiendo le dovute ispezioni e, non da ultimo, raccogliendo le innumerevoli suppliche degli interessati, si era meglio reso conto di quale fosse la dimensione, e quali le dinamiche, di quel particolare settore nel quadro dell'economia castiglione. Di ciò era del resto ben cosciente anche l'ormai ex luogotenente di Castiglione Giuseppe Callegari, il quale infatti, riportando al Botta lo stato delle cose ad aggregazione avvenuta, riconosceva e lodava gli sforzi fatti dal consigliere mantovano per sostenere i nuovi sudditi:

in somma questo piano reca dell'afflizione a questo popolo, ma buon per loro, che questo Sig. Consigliere Tamburini, pieno d'umanità, e dolcezza procura di far sospendere parecchie esazioni, che sono per verità incompatibili, colla situazione di questo Principato. [...] Tutti questi postieri, ministri camerali sono afflitti, perché sin ora non sanno il loro destino. ²²²

Nel settembre di quello stesso anno il Kaunitz, edotto della situazione, pur sottolineando che «sarebbe veramente desiderabile, che la sussistenza de' castiglionesi non dipendesse in sì gran parte da una industria incompatibile coll'interesse della Camera di Mantova», ²²³ ovvero, soprattutto, quella della libera produzione e commercio del tabacco locale, riconosceva che una repentina e incondizionata introduzione delle privative, con conseguente chiusura delle botteghe e distruzione delle coltivazioni, avrebbe potuto portare a effetti nefasti per quella popolazione, che peraltro già minacciava «pure di emigrare, anzi si aggiunge d'esservi disposte varie famiglie». ²²⁴ Secondo il cancelliere l'economia del feudo era stata sino ad allora in gran parte «sostenuta da un commercio clandestino, che li rende contrabbandieri di professione almeno indirettamente». ²²⁵ Il punto era che se tale commercio poteva essere mantenuto in vita con le dovute cautele e compatibilmente con gli interessi mantovani, i castiglionesi ne avrebbero tratto giovamento, mentre il fisco non ne avrebbe risentito.

Terminava così il Kaunitz, auspicando l'estensione del principio della gradualità anche al comparto dei generi di privativa, e ordinando dunque alle autorità mantovane di trovare una soluzione che accontentasse tutte le parti in causa, salva naturalmente la conservazione dei diritti del regio fisco:

sino a che la libera comunicazione interna col Mantovano non farà nascere nuove speculazioni tra i nuovi sudditi, aggregati al medesimo [...] ogni riguardo di buon

²²¹ *Ibidem*.

²²² ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, Callegari a Botta, 8 agosto 1773.

²²³ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Post scriptum alla lettera di Kaunitz del 27 settembre 1773.

²²⁴ *Ivi*, consulta del Magistrato Camerale, 27 agosto 1773.

²²⁵ *Ivi*, Post scriptum alla lettera di Kaunitz del 27 settembre 1773.

governo vuole, che non si tronchi in un sol tratto la strada, che hanno que' terrieri quasi unica, onde attirare nel ristretto loro territorio una massa discreta di circolante denaro, e per conseguenza il messo generale di sussistenza per le tante famiglie, che vivono del traffico suddetto. Anzi perché non resti disanimata la loro industria, troppo facile a ributtarsi in chi è passato sotto un nuovo dominio [...] gioverà trattarli colla maggiore dolcezza, e favorirli per ogni modo [...] giacché per conseguenza non avranno motivo i Veneziani avventori di deviare dal canale de' castiglionesi.²²⁶

Principale sostenitore di una soluzione a favore dei produttori castiglionesi era, come detto, il delegato Tamburini, il quale ripetutamente aveva segnalato al Magistrato l'opportunità di introdurre alcune deroghe alle privative «tenendo ancor qui la fabbrica», sottolineando oltretutto la necessità di tenere in vita, ovviamente riservando alla Camera mantovana la dovuta fetta, «un commercio tanto gradito a' Bresciani, specialmente del tabacco nostrano, che altrove forse non riuscirebbe come in questo luogo, che ne ha prescritto il credito, e la buona opinione».²²⁷ Il consigliere mantovano non mancava poi di ricordare la somma importanza e urgenza delle «bramate provvidenze», senza le quali, alla scadenza della proroga, «si verrebbero a togliere gli mezzi della sussistenza a tante persone, e tolti i mezzi della sussistenza egli è lo stesso che bandirli da questo Stato».²²⁸

Nell'ottobre di quell'anno il Magistrato Camerale comunicava al Firmian, specie per quanto atteneva alla questione dei tabacchi castiglionesi, di trovarsi «nello stato di prima, cioè di vedere qual partito si convenga, o di portarvi la privativa, o di lasciarvi la libertà», pur prendendo tiepidamente in considerazione di «limitare la privativa ad impedire la sola manipolazione, e vendita al minuto».²²⁹ Riguardo agli altri rami d'industria e commercio, il punto era il medesimo: occorreva decidere se parificare in tutto e per tutto il Castiglione al Mantovano, oppure riportare la Tavola grossa ai confini tra i due domini e mantenere le esenzioni. Queste le considerazioni:

Col primo, ritenuta la fisica incorporazione al Mantovano del Castiglione, propone l'uniformità, e attività del sistema economico in ogni sua parte. Dimostra però la ferita, che riceverebbe quel commercio, unico sostentamento e ricchezza di quegli abitanti, giacché i terreni sono generalmente sterili. Vincolata poi la loro

226 *Ibidem*.

227 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Tamburini a Montani, 18 agosto 1773. Cfr. anche, *ivi*, le lettere del 22 e 26 agosto, 5 settembre e 27 ottobre 1773.

228 *Ivi*, Tamburini a Montani, 27 ottobre 1773. Andrebbe dunque ribaltato il durissimo giudizio espresso nei confronti del consigliere mantovano da Bartolomeo Arrighi: «I termini ch'egli adoperò nell'esercizio del suo ministero non potevano essere più abbominevoli ed ingiusti. Levò arbitrarie contribuzioni, impose delle tasse senza alcun diritto, emanò editti che prescrivevano intollerabili gravzze. [...] Il Tamburini, ogni debito di giustizia posponendo alle esose ed ingordissime sue voglie, onde salvarsi dalle accuse, ed i cittadini tenere di continuo sotto le sue redini imbrigliati, le loro suppliche e querele al governo di Milano impediva che pervenissero». B. Arrighi, *Storia di Castiglione delle Stiviere*, vol. II, p. 143.

229 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, consulta del Magistrato Camerale, 21 ottobre 1773.

industria, sarebbe facile, massime nella poveraglia, che vive delle sue fatiche, l'emigrazione. Con l'altro vorrebbe trattarlo come un Paese tuttavia segregato.²³⁰

Già ai primi del mese seguente si iniziò a propendere, limitatamente alla sfera delle privative, per una soluzione di compromesso tra le due ipotesi. Un elemento giudicato, al pari della sussistenza dei produttori, dirimente, era il fatto che, come già osservato dal Magistrato Camerale sulla scorta della corrispondenza intercorsa con il Tamburini, che continuava a godere della piena fiducia del Firmian,²³¹ e con il ricettore di Castiglione, il tabacco locale fosse particolarmente apprezzato dai contrabbandieri veneti, i quali da sempre, al pari dei mantovani, se ne provvedevano con grande soddisfazione. Un regio dispaccio del 25 ottobre forniva nel frattempo le seguenti direttive:

Siccome la coltivazione de' tabacchi, introdotta con qualche successo in quei distretti, ed occasionata dalla poco felice disposizione del terreno ad altri prodotti, non solo non s'opponesse all'interesse della Privativa Camerale suddetta, sempreché il medesimo venga debitamente cautelato, ma le può riuscire anzi di vantaggio colla somministrazione della prima materia; così vogliamo, che le piantagioni di tabacco, colà esistenti, non sieno punto molestate, ma incoraggiate possibilmente; con che però vengano osservate le cautele vigenti per altri generi di privativa, onde non seguano versamenti, pregiudizievoli al diritto della Camera.²³²

La definitiva svolta sarebbe stata inoltre data dal fallimento di un progetto presentato poco prima, che prevedeva l'esperimento di produrre a Mantova del tabacco «alla maniera castiglione» per «secondare il gusto de' contrabbandieri, che amano moltissimo»,²³³ progetto in breve tempo giudicato inattuabile a causa delle difficoltà logistiche e dei costi ad esse connessi.²³⁴

230 *Ivi*, *Disposizioni interinali per la Finanza di Castiglione delle Stiviere e suoi distretti aggregati al Mantovano*, date in parte da S.E. il Sr. Conte V. Governatore e Ministro Plenipotenziario; in parte dal Magistrato Camerale di Mantova, previo il concerto col Consigliere Tamburini; e in parte proposte da darsi, salva la Superiore approvazione, allegate alla consulta 21 ottobre 1773.

231 «Il soggiorno di Lei in codesto Paese le avrà somministrata un'idea giusta ed esatta delle circostanze del commercio e in generale dell'indole degli abitanti, della loro industria, e della forma e situazione de' loro terreni. Coll'acquisto di tali nozioni, e colla perfetta cognizione del vegliante sistema economico voluto da S.M. possibilmente uniforme nella Sua Lombardia spero che V.S. Ill.ma sarà in grado di pensare al grande oggetto di conciliare nel miglior modo il bene, e la conservazione di codesti nuovi sudditi senza far ingiuria al restante del Mantovano di cui sono parte, e senza esporre i Regi diritti di S.M.». *Ivi*, Firmian a Tamburini, 19 ottobre 1773.

232 ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 18, fasc. 8, regio dispaccio del 27 ottobre 1773.

233 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 131, la Giunta a Firmian, 31 ottobre 1773. Si era infatti addirittura arrivati a richiedere al postiere di Castiglione «di rimetterci alcuni pesi di quelle foglie per fare l'esperimento, se lavorate qui alla Castiglione, e colà spedite, vengano gustate da' contrabbandieri». *Ibidem*.

234 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 131, Firmian a Kaunitz, 20 novembre 1773.

Il 20 novembre il Firmian comunicava lo stato avanzato dei lavori, anticipando che nelle misure in via di definizione «la piantagione, e coltura de' tabacchi è secondata anzi animata; né altro vi rimarrà che stabilire delle opportune, e facili cautele, onde evitare i possibili spandimenti a danno della Regalia». ²³⁵ Gli aggiustamenti e le deliberazioni finali del Magistrato furono recepiti positivamente dal plenipotenziario ²³⁶ e indi dal cancelliere, il quale ai primi di dicembre accoglieva «con soddisfazione [...] li suggerimenti, fatti al Magistrato [...] i quali all'esperienza accopiano anche le massime prescritte da S.M., cioè di dolcezza rispetto a que' nuovi sudditi». ²³⁷

Allo spirare del 1773 si giunse infatti alla quadratura del cerchio: un avviso a stampa affisso a Castiglione il giorno 17 dicembre finalmente definiva i punti che da allora in poi avrebbero regolato la produzione e la vendita del tabacco nel territorio di nuova acquisizione. ²³⁸ Si rinnovava anzitutto la concessione ad ogni castiglionesi «di seminare tabacco ne' terreni, che possiede, soltanto nel medesimo Principato, in quella quantità, che ad ognuno sarà in grado, come fin ora vi si è praticato», a patto che gli interessati facessero «la denuncia al ricettore locale della quantità del terreno impiegato», o del «numero delle piante di tabacco, che avranno trapiantato», mentre, entro dieci giorni «tanto dalla prima, quanto dalla seconda ricolta delle foglie del tabacco, sarà obbligato il coltivatore a farne la denuncia o in peso, o in manipoli [...] a' rispettivi ricettori». Dopodiché, una volta «stagionato il genere, e ridotto smerciabile», questo doveva necessariamente essere «depositato nella dogana di Castiglione al più tardi entro novembre per la foglia di prima ricolta, e per quella di seconda, entro dicembre d'ogni anno». Una volta effettuato il deposito di tutto il tabacco, ai produttori era preliminarmente riservata come unica opzione quella di venderlo al Magistrato Camerale, il quale aveva naturalmente diritto di prelazione sull'acquisto del genere. Come seconda opzione, nel caso in cui quest'ultimo «non trovi o il prezzo, o la qualità convenienti, in tal caso resterà libero ad ognuno il poterlo estrarre fuori Stato, pagando il solo dazio di Tavola grossa». ²³⁹

Adottando tale soluzione le autorità avrebbero dunque dato modo ai castiglionesi di proseguire con la coltivazione e con la lavorazione del genere voluttuario, tenendone sotto controllo l'intera filiera e vincolandone lo smercio con rigide norme. Un compromesso che, come auspicato dalle più alte cariche asburgiche, avrebbe garantito la sopravvivenza di diverse imprese castiglionesi senza portare danno alla privativa statale: quest'ultima infatti nel migliore dei casi avrebbe acquistato con prelazione e a discrezione un buon prodotto, e nel

²³⁵ *Ibidem*.

²³⁶ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, Firmian a Montani, 27 novembre 1773.

²³⁷ *Ivi*, post scriptum alla lettera di Kaunitz del 2 dicembre 1773.

²³⁸ *Ivi*, avviso a stampa del 17 dicembre 1773.

²³⁹ *Ibidem*.

peggiore avrebbe visto il tabacco castiglione di riversarsi in terra straniera, sempre sotto il controllo delle autorità e previo pagamento dei dazi d'uscita.

Si può supporre che nel definitivo cambiamento di rotta in materia di private (e non solo) un ruolo possa essere stato giocato anche dalla Plenipotenza, che pur non aveva più, in via ufficiale, alcuna voce in capitolo per quanto atteneva al governo di Castiglione. Nel pieno dei lavori, infatti, il fiscale imperiale Leporini, avvisando il Firmian di aver ricevuto alcune rimostranze dei castiglionesi in merito alla faccenda dibattuta, così si esprimeva:

Non voglio tralasciare di manifestare a Vostra Eccellenza, ch'essendo venuto più volte in discorso, ne' giorni passati, con questo Sig. Maresciallo Plenipotenziario sopra Castiglione, egli mi disse e replicò, che quello è un paese perduto, se non si prenderanno subito alcune misure sopra tre, o quattro articoli. Lo portai a spiegarsi, ed il suo ragionamento fu tale, che crederei bene, che Vostra Eccellenza ne fosse informata di viva voce.²⁴⁰

5.3.3. La pretura di Castiglione

All'indomani dell'aggregazione di Castiglione ai domini teresiani si dovette, come fissato nel primo articolo dell'editto di aggregazione, procedere all'erezione della nuova «pretura di mero, e misto imperio» il cui titolare avrebbe riunito «in sé le prerogative, e giurisdizione pel civile, e criminale, attribuite al Capitano di Giustizia, e podestà di Mantova, nella forma in oggi prescritta per tutti gli altri pretori forensi nel Ducato».²⁴¹ Come ricordato dal Firmian poco prima dell'aggregazione, sarebbe stato necessario individuare, per la carica in via di istituzione, un «buon legale, probo, disinteressato, di natura pacata, e di maniere polite, mentre avrà a fare con sudditi nuovi avvezzi alla libertà, e che loro dispiacerà ogni nuovo regolamento, che sarà quello di tutto il Mantovano».²⁴²

Tuttavia, almeno fino al novembre del 1774, si ritenne che a ricoprire internamente le funzioni di pretore dovesse essere il delegato Tamburini, in attesa di individuare il profilo adatto a prendere in carico una mansione tanto delicata.²⁴³ Costui fu probabilmente coadiuvato dal già luogotenente auditore Giuseppe

240 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 131, il fiscale imperiale Leporini a Firmian, 30 settembre 1773.

241 ASMn, *Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, b. 165, fasc. 4, sottofasc. 13, editto 31 luglio 1773, art. I.

242 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 2, sottofasc. «Sulla scelta di un podestà in Castiglione», Firmian al tenente colonnello Baschiera, 8 giugno 1773.

243 Scriveva infatti il cancelliere al plenipotenziario Firmian nel novembre del 1774 circa la «convenienza di richiamare a Mantova il consiglier Tamburini subito dopo che avrà soddisfatto alle diligenze ultimamente incaricategli, e di mandare a Castiglione un regio pretore. A tal effetto però sarà necessario, che frattanto si pensi seriamente alla scelta del soggetto: questa non si deve differire sino all'ultima, perché merita una maggiore attenzione per le qualità particolari necessarie nel regio giudicante di quel paese non solo per l'amministrazione della giustizia, ma ben ancora per l'esecuzione delle divise nuove provvidenze da darsi in materia

Callegari, che, poco prima di lasciare l'incarico, aveva avanzato supplica di essere inquadrato nel nuovo sistema castiglione o, più in generale, in quello mantovano.²⁴⁴ Si può supporre che il Callegari abbia ottenuto una tale sorta di impiego interinale in virtù delle sue ormai approfondite conoscenze delle dinamiche locali, oltre che dei buoni uffici interposti dal plenipotenziario Botta Adorno e dal vicecancelliere Colloredo,²⁴⁵ e che egli fosse ben più che fiducioso di poter aspirare in un prossimo futuro proprio alla pretura di Castiglione.

Al momento della presentazione delle rose, nella primavera del 1775, la candidatura del Callegari venne tuttavia cassata sulla scorta delle nette considerazioni espresse proprio dal consigliere Tamburini, che sorprendentemente lo aveva descritto «come indocile, e pericoloso per i nuovi regolamenti», asserendo che sarebbe stato «utile di levarlo da Castiglione per la maggior tranquillità delle cose». Essendo stata poi contestualmente «esclusa la massima di accordare reintegrazione agl'impiegati nel feudo di Castiglione», al Callegari, «uomo, che ha servito lungo tempo l'Impero senza reclamo», e che godeva comunque del credito delle più alte cariche asburgiche, Kaunitz compreso, fu riservata a Mantova una «nicchia opportuna almeno interinalmente», anche in virtù del fatto che, ancora una volta, «la cognizione sua di quelle leggi, e consuetudini municipali potrebbe essere vantaggiosa in Mantova almeno ne' primi tempi della riunione di quel feudo».²⁴⁶

Le operazioni di selezione e nomina del nuovo pretore di Castiglione si rivelarono però tutt'altro che semplici e rapide, tanto è vero che il Tamburini dovette rimanere a Castiglione per altri due anni, con gran fastidio del Kaunitz, il quale già dalla fine del 1775 sollecitava la nomina del giusdicente, sia perché il funzionario era richiesto a Mantova dove vi era «difetto nelle altre incombenze nelle quali il Governo era solito servirsi della di lui opera», sia perché le spese

di buon governo, e d'economia pubblica». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 133, fasc. «Castiglione, aggregazione 1774 al ...», Kaunitz a Firmian, 10 novembre 1774.

244 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 1, sottofasc. «impiegati prima dell'aggregazione», supplica 10 luglio 1773. Il supplicante fu subito rassicurato dal Botta, ugualmente richiesto «dell'autorevole suo patrocinio in queste circostanze»: «non avrò difficoltà di secondare anche in avvenire le sue brame anzi [...] vengo assicurato da S.E. il Sig. Principe di Colloredo ch'Egli [...] non tralascerà d'interporre i suoi migliori uffizj appresso codesto Dipartimento d'Italia, onde non dubito di sentirla presto consolata». ASMi, *Feudi imperiali*, b. 186, rispettivamente Callegari a Botta, 11 luglio 1773, e Botta a Callegari, 16 luglio 1773.

245 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 1, sottofasc. «Impiegati prima dell'aggregazione», Botta a Firmian, 24 maggio 1774.

246 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 2, sottofasc. «Sulla scelta di un podestà in Castiglione», Milano, 2 marzo 1775. Il Callegari ottenne infatti di essere «ammesso a questa curia criminale senza titolo, ed a solo fine di esercitarsi interinalmente sotto la direzione del R. Capitano di Giustizia, e del sindaco fiscale» con «un sussidio di £ 4mila annue, e finalmente che sia fatto particolarmente presente all'occasione di qualche adattata apertura stabile». ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 1, sottofasc. «Impiegati prima dell'aggregazione», Waters a Firmian, 13 aprile 1775.

relative alla sua missione sarebbero ulteriormente lievitate.²⁴⁷ Alla fine di maggio del 1777 il cancelliere austriaco si felicitava finalmente dell'essere stato «ordinato il suo ritorno, e nominato in luogo d'esso un giudicante triennale a guisa degli altri pretori sul Mantovano», nella persona del dottor Girolamo Cattaneo di Momo, avvocato pavese e pretore di Rovereto, già segnalato al Kaunitz dal vescovo di Trento nel luglio dell'anno precedente come persona più che adatta all'incarico. Il ministro viennese non mancava infatti di ricordare che «la carica di giudicante in Castiglione delle Stiviere è più critica, e di maggior impegno delle altre Mantovane», augurandosi parimenti, al netto delle capacità del soggetto, che i castiglionesi avessero «sotto il nuovo Governo deposto lo spirito inquieto, e di vertigine, da cui sembravano invasi sotto il passato».²⁴⁸ Il Cattaneo, dopo aver prestato giuramento a Mantova, si insediò come pretore il 21 del mese seguente. Quello stesso giorno il consigliere Tamburini, consegnate le ultime raccomandazioni al suo successore, lasciò finalmente Castiglione dopo più di quattro anni di regia delegazione.²⁴⁹

Il nuovo pretore si vide subito decurtare di un quarto lo stipendio pattuito, dalle 8.000 lire previste dal piano di aggregazione, «sulla cui pubblica fede», lamentava al Firmian, «ho accettato questa critica dispendiosa carica, ho rinunciato alla pretura di Roveredo, e sottoposto mi sono ad enormi spese», alle 6.000 fissate dal Magistrato Camerale, «unendovi li emolumenti dell'uffizio, i quali non ascendono che a £ 400».²⁵⁰ Nel 1777 la pretura di Castiglione, presa in carico dal Cattaneo, era poi costituita dall'attuario Bartolomeo Ferrari e dal coadiutore Giuseppe Vicari, ed era dotata di una famiglia di giustizia composta dal bargello Giuseppe Gosella e dagli otto fanti ai suoi ordini, il numero più alto per distacco tra le preture mantovane, nelle cui assegnazioni si contavano, in quegli anni, da un minimo di 3 a un massimo di 6 sbirri.²⁵¹ Il suggerimento – o meglio, l'avvertimento – del consigliere Nonio di non ridurre la consistenza della famiglia di giustizia rispetto a quanto era in uso negli ultimi anni dell'amministrazione imperiale era dunque stato accolto e messo in atto. Tale dotazione fu oltretutto mantenuta invariata negli anni a seguire e fu superata nel 1791 solo da quella della pretura di Gonzaga, passata nel frattempo da 5 a 9 fanti.²⁵²

247 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. «R. Delegato Consigliere Tamburini», Kaunitz a Firmian, 27 novembre 1775.

248 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 2, sottofasc. «Cattaneo», post scriptum alla lettera di Kaunitz del 29 maggio 1777.

249 *Ivi*, Tamburini a Firmian, 18 e 26 giugno 1777. Allegata alla seconda lettera si trova una copia delle *Notizie, e lumi per il buon governo di questa pretura di Castiglione al sig. Podestà D. Girolamo De Catani riservate*, s.d. (ma giugno 1777).

250 *Ivi*, Cattaneo a Firmian, 12 ottobre 1777.

251 E. Pagano, «*Questa turba infame a comun danno unita*», p. 65, tabella 6.

252 *Ivi*, p. 66, tabella 7.

Tornando alla retribuzione dei pretori, con il piano del 1781 si assegnava a Francesco Tagliavacca,²⁵³ che sarebbe di lì a poco subentrato all'uscente Cattaneo, un soldo di 5.000 lire. Questo, al netto degli emolumenti, comunque quadruplicati rispetto a quelli spettanti al predecessore, sarebbe stato il più alto degli stipendi fissati dal piano, che andavano, per le altre preture, da un minimo di 2.400 a un massimo di 4.000 lire.²⁵⁴ Si segnala infine che nel 1791 l'ex luogotenente auditore Giuseppe Callegari sarebbe finalmente riuscito ad ottenere la nomina a pretore di Castiglione, salvo poi trovarsi, già dall'anno seguente, a rischio di «venir giubilato» per le «frequenti sue mancanze tanto nell'affari civili, quanto nelli criminali»,²⁵⁵ elemento che pare confermare le valutazioni espresse anni prima dal consigliere Tamburini.

Negli anni immediatamente successivi all'aggregazione del feudo imperiale continuarono a registrarsi dei casi di aggressioni e di contrabbandi, ma questi avevano ormai luogo – va da sé – sempre e comunque lungo il confine veneto. Per esempio, nel 1779 il podestà di Brescia Leonardo Dolfin avvisava il barone Waters di aver preso concerti con il pretore di Castiglione Cattaneo in relazione ad «alcuni assalti alla strada successi ai confini di questa giurisdizione».²⁵⁶ La semplificazione giurisdizionale del confine tra Bresciano e Mantovano pareva infatti aver reso più semplice il lavoro congiunto dei rispettivi giudicenti, come testimoniato dalle numerose pratiche di reciproco arresto e consegna andate a buon fine a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.²⁵⁷ L'amministrazione della giustizia sembrava inoltre procedere spedita, come dimostrato dalle impiccagioni, occorse a Castiglione nel settembre del 1779, del malfattore mantovano Giovanni Paolo Ferrari, reo di diversi delitti, e del bandito bresciano Francesco Vaccari, rapinatore e ladro incallito che soleva gravitare intorno a Carpenedolo.²⁵⁸

Non risultano poi dai carteggi dei pretori locali significative segnalazioni di bande di malviventi paragonabili, per quantità e qualità dei misfatti, a quelle attive dentro e fuori il principato prima della sua aggregazione al sistema mantovano, e soprattutto, quand'anche ve ne fossero, queste venivano generalmente, prima o dopo, fermate, come nel caso dei cinque aggressori rei di diverse rapine compiute a cavallo delle due giurisdizioni, arrestati grazie al lavoro congiunto delle curie di Lonato e Castiglione.²⁵⁹ Né, soprattutto, si registrano simili lamen-

253 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 2, sottofasc. «Tagliavacca».

254 ASMn, *Senato e Supremo Consiglio di Giustizia*, b. 124, fasc. 12, *Tabella di dotazione delle preture secondo il progetto marcato B*.

255 ASMi, *Uffici giudiziari*, p.a., b. 79, fasc. 1, sottofasc. 5, 17 settembre 1792.

256 ASMn, *Senato e Supremo Consiglio di Giustizia*, b. 136, fasc. «1779», il podestà di Brescia Dolfin al barone Waters, 27 aprile 1779.

257 *Ivi*, fasc. «1779», 12 settembre 1779; fasc. «1782», 10 marzo 1782; fasc. «1783», primo febbraio e 20 settembre 1783; fasc. «1784», 24 agosto e 28 settembre 1784; fasc. «1786», 28 marzo, 21 aprile 1786.

258 *Ivi*, fasc. «1779», avvisi di impiccagione del 30 settembre 1779.

259 *Ivi*, fasc. «1783», 18 luglio 1783.

tele da parte degli uffici centrali, cosa che invece avveniva regolarmente, come si è visto, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.²⁶⁰

Nemmeno i contrabbandi sparirono d'un sol colpo con l'aggregazione e con le nuove regole, ma è netta la sensazione che questi fossero meglio controllabili e perseguibili dalle autorità. Nell'estate del 1780 veniva per esempio istruito un processo a carico del contrabbandiere Lorenzo Righetti detto «Il Moro», «per essergli state ritrovate nella propria casa trenta libre di tabacco nostrano in polvere contro i vigenti regi editti».²⁶¹ Fa eccezione uno scontro a fuoco occorso nelle campagne di Medole nel gennaio del 1782 tra alcuni contrabbandieri di grano e un drappello di finanzieri mantovani, nel quale questi ultimi avevano avuto la peggio,²⁶² ma per il resto non risultano segnalazioni di particolare rilevanza, specie se si intende fare un paragone con la situazione precedente, sia per qualità che per quantità dei casi riportati.

Per proporre un bilancio dell'aggregazione giurisdizionale del principato al Ducato di Mantova, relativamente alla sfera dell'ordine pubblico e a quella dei contrabbandi, può poi essere utile consultare i dati relativi all'attività delle preture mantovane – compresa quella di Castiglione – nell'ultimo quarto del secolo XVIII e confrontarli con quanto emerso dal precedente raffronto.

Scorrendo la graduatoria dei reati denunciati ogni 1.000 abitanti nelle 13 preture mantovane, nel primo semestre dell'anno 1790, Castiglione figura all'undicesimo posto, con un totale di 32 denunce (24,5‰): un'inezia, se paragonate a quelle registrate, per esempio, in altri distretti di confine come Sermide (94, ovvero il 60,5‰), Viadana (113, il 64,6‰) e Ostiglia (58, il 64,8‰).²⁶³ I dati relativi alle percentuali di detenuti nelle carceri pretorie, seppur in modo non ugualmente macroscopico, sembrano confermare il fatto che la criminalità nel distretto di nuovo acquisto fosse relativamente sotto controllo. I numeri dei detenuti di Castiglione, anche tenendo conto delle differenze di popolazione, sono infatti generalmente inferiori rispetto a quelli della maggior parte delle altre preture: fatti salvi i primi due anni di vita della nuova curia, in cui si registrano percentuali ancora alte e inferiori solo a quelle di Mantova, i numeri calano vertiginosamente negli anni seguenti, per attestarsi su cifre, come detto, leggermente sotto la media.²⁶⁴ Sono quasi sempre presenti detenuti per porto illegale di armi, ferite e percosse, a confermare come l'indole degli abitanti del paese fosse rimasta sostanzialmente inalterata. Quasi assenti invece le carcerazioni per contrabbando, elemento non indifferente che può indurre a pensare, soprattutto ricordando i dati relativi al periodo imperiale, che il fenomeno, certo

260 ASMi, *Uffici e tribunali regi*, p.a., bb. 166-168.

261 ASMn, *Senato e Supremo Consiglio di Giustizia*, b. 136, fasc. «1780», lettera del pretore Cattaneo, 6 luglio 1780.

262 *Ivi*, fasc. «1782», relazioni del 18, 19 e 23 gennaio 1782.

263 Dati tratti da E. Pagano, «*Questa turba infame a comun danno unita*», p. 122, tabella 16.

264 *Ivi*, pp. 111-113, tabelle 10-12.

lungi dall'essere scomparso, si fosse tuttavia realmente ridimensionato e fosse rientrato nella sfera dell'ordinaria amministrazione dopo la parificazione giurisdizionale e l'abbattimento di gran parte dei privilegi fiscali.²⁶⁵

5.4. La fine dei privilegi e i suoi effetti sulle comunità

Nonostante le misure adottate in materia di privative, specie per la salvaguardia di un settore vitale del sistema economico castiglione, ovvero quello della produzione e della lavorazione del tabacco, negli anni successivi all'aggregazione si moltiplicarono le suppliche inviate dai nuovi sudditi alle autorità asburgiche. Queste riguardavano in generale il cambiamento delle condizioni daziarie, la perdita dei privilegi economici goduti in passato, il conseguente previsto calo di volume dei traffici, l'annessa paventata diminuzione della popolazione.²⁶⁶

In sostanza i castiglionesi lamentavano gli incalcolabili danni cagionati al loro commercio dalla – pur non totale, come si è visto – aggregazione del principato al sistema fiscale mantovano, chiedendo le dovute compensazioni. Le autorità asburgiche, d'altro canto, rimanevano ferme sulle proprie posizioni, ovvero che dalla parificazione i nuovi sudditi non avrebbero tratto che vantaggi grazie alla libera circolazione interna delle merci, e che per le piccole rinunce che gli erano state imposte erano state garantite eque compensazioni, come nel caso dello sconto sulla scopellatura accordato come risarcimento per l'innalzamento del prezzo del sale. Insomma, la facoltà di muovere liberamente le merci da e per i fondi posseduti sul Mantovano, che sino ad allora era stato «l'archile più forte della loro insistenza»,²⁶⁷ con l'estensione della Tavola grossa ai confini esterni sarebbe stata per sempre preservata, e anzi, legalmente estesa all'intero ducato, e oltretutto non sarebbe stata più soggetta ai tentativi di erosione sino ad allora ciclicamente attuati dal fisco mantovano.

Va segnalato che negli anni immediatamente successivi all'aggregazione del principato furono attuati altri provvedimenti specifici in favore dei castiglionesi. Per esempio, nel 1774, fu ricostituita la fiera di San Pietro, mercato annuale che tradizionalmente si teneva «in poca distanza da quella città, e precisamente [...] verso il confine bresciano», convinto il Magistrato Camerale che «da questa ne possa ridondare qualche vantaggio a que' sudditi, sempre inclinati noi a

265 Tutti i dati in E. Pagano, *«Questa turba infame a comun danno unita»*, appendice C. Limitatamente ai contrabbandieri, lo aveva già fatto presente F. Costantini, *«Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi»*, p. 63.

266 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 133, fasc. «Castiglione, aggregazione 1774 al ...», sottofasc. «Giugno 1774», *Rispettosissime rimostranze dei Castiglionesi rassegnate all'Eccellentissimo Governo della Lombardia Austriaca*, s.d. (ma ottobre 1773). Cfr. anche le suppliche e i memoriali in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 126, fasc. 24 e 25.

267 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, *Relazione della Giunta sopra le esenzioni pretese dai Sudditi di Castiglione delle Stiviere*, passaggio citato anche da F. Costantini, *«Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi»*, p. 58.

concorrere, per quanto possa combinarsi la concessione col sistema generale», pur con tutte le «professioni, e cautele da praticarsi». Queste prevedevano in particolare il divieto di introduzione in fiera di generi esteri soggetti a privativa, mentre per la durata dell'evento erano sospesi i dazi d'uscita e garantita la libera estrazione verso il Bresciano, salvo che per alcuni generi particolari come i grani e le gallette da seta.²⁶⁸ Il medesimo regolamento fu confermato anche per il 1776.²⁶⁹

Anche in presenza delle agevolazioni, il malcontento, specie nei primi anni di aggregazione, sembrava serpeggiare, per talvolta appalesarsi in modalità anche preoccupanti. Proprio in occasione del mercato appena ripristinato, per esempio, vi erano state per i castiglionesi occasioni di manifestare apertamente il proprio astio nei confronti dei nuovi compaesani. La Giunta riferiva infatti al Firmian, non senza preoccupazione, del fatto avvenuto

nella passata fiera di S. Pietro, cioè, che ad un assistente che v'interveniva per le R. Finanze fosse domandato da uno del popolo, s'era mantovano, al che avendo risposto di essere milanese, fu replicato, bene, perché se fossero mantovani bisognerebbe metterli tutti alla bocca dello schioppo.²⁷⁰

In realtà, stando alle carte, i castiglionesi non passarono mai dalle parole ai fatti: non vi è traccia di testimonianze di particolari agitazioni o ancor più di atti violenti da parte della popolazione del territorio aggregato. In un solo caso, nel luglio del 1774, si verificò un assembramento davanti casa del reggente Bonetti, quando «molta gente in folla [...] aveva fatte con esso le maggiori lamentanze perché il Consiglio della comunità nulla operava per sollevare questo Stato dai presenti aggravj che non potevano portare», evento giudicato dal Tamburini espressione «d'un seme che trasparisce di scontentezza forse derivante dalla stessa causa, per cui all'introduzione delle privative dodici trafficanti mi comparvero improvvisamente innanzi facendone patetici lamenti».²⁷¹ Fu probabilmente frutto di tale clima la contestuale – e unica – richiesta di assistenza militare avanzata dal Tamburini. A spiegarne i motivi era il ricettore di Castiglione, il quale riferiva al Magistrato Camerale che

268 HHStAW, *Lombardei Collectanea*, K. 7, Fasz. 1, *Providenze per la fiera di S. Pietro di Castiglione*, editto 13 giugno 1774. Nel regolamento fissato dall'editto figurava anche una curiosa occorrenza: «Comincerà la stessa fiera il giorno 28 dell'andante, e terminerà interamente il giorno 30, compresi in detti tre giorni i due chiamati di *contrabbando*. Le mercanzie, che da qualunque parte verranno condotte a questa fiera, non potranno essere arrestate, o sequestrate per qualunque debito, o causa, eccetto pe' contratti fatti ne' detti giorni, o quando fossero robe rubate», corsivo mio.

269 HHStAW, *Lombardei Collectanea*, K. 7, Fasz. 2, editto 22 giugno 1776.

270 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 133, fasc. «Castiglione, aggregazione 1774 al ...», sottofasc. «Luglio 1774», la Giunta a Firmian, 17 luglio 1774.

271 *Ivi*, Tamburini a Firmian, 11 luglio 1774.

ad istanza sua era qui stata spedita la squadra degli ussari, e che questo l'aveva fatto unicamente per imporre timore, e tenere in qualche soggezione il Paese, massime che aveva presentato, che in una bottega da caffè eran sortiti certi discorsi da alcuni, forse malcontenti del nuovo Governo.²⁷²

Nonostante le agevolazioni accordate i nuovi sudditi, dunque, non cedettero e continuarono, pur in modo pacifico, a richiedere una revisione della normativa introdotta nel 1773, muovendo le suppliche su due binari paralleli: le esenzioni e le facilitazioni loro accordate dai passati principi e amministratori, ritenute un loro diritto inalienabile, e le misere condizioni in cui si sarebbe ridotto il distretto se queste non fossero state reintrodotte oppure adeguatamente compensate. Sul secondo argomento il Kaunitz si dimostrò particolarmente sensibile e attento a che il tutto fosse minuziosamente sviscerato dalla Giunta per le esenzioni, non tanto per cedere alle richieste dei castiglionesi, quanto per trovare soluzioni alternative, sempre compatibili con la massima dell'uniformità, nella prospettiva di poter «animare in ogni modo l'industria di quel paese».²⁷³

Ancora nel giugno del 1775, come scriveva Waters ragguagliando il Firmian circa la pioggia di doglianze castiglionesi di cui la Giunta era costretta ad occuparsi, erano «eccitati que' novelli sudditi a presentar i titoli, e i fondamenti delle lor querimonie». Nonostante la Giunta avesse ripetutamente dimostrato come «i castiglionesi per la lor riunione a questo Ducato vengon a godere benefizj maggiori di quelli di prima», questi, lamentava infatti il presidente, continuavano imperterriti a presentare le loro «diffuse scritture, ripiene di chimeriche espressioni».²⁷⁴

Di diverso avviso erano viceversa i dodici reggenti castiglionesi, capeggiati dai già noti Petrocini, Nodari, Bonetti e Pastorio. Questi continuavano nelle assemblee locali, alle quali Tamburini assisteva, a tentare di convincere i «troppo tenaci» e «fanatici amatori dell'antico sistema» della bontà dell'operazione di aggregazione del feudo al Mantovano, dovendo spesso ricorrere a «similitudini materiali adattate alla capacità degli idioti».²⁷⁵ In un'occasione il reggente Petrocini era arrivato a dichiarare senza mezzi termini che, oltre al dovere di esprimere gratitudine per quanto ottenuto, non sarebbe stato opportuno abusare altrimenti della sovrana clemenza:

Essendo questi sudditi adottivi, devono attribuirsi a fortuna di esser trattati come i naturali degli altri Stati ereditari di S.M., ed anche più dolcemente [...] coi tratti di provvidenza presi dall'eccelso, e generale governo tutto propenso a promuovere colla facilità, e distinzioni possibili la felicità di questo Principato. Concluse in fine

272 *Ivi*, copia di lettera del ricettore di Castiglione al Magistrato Camerale, 17 luglio 1774.

273 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 133, fasc. «Castiglione, aggregazione 1774 al...», Kaunitz a Firmian, 22 settembre 1774.

274 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, Waters a Firmian, 2 agosto 1775. Varie copie dei pareri della Giunta si trovano *ivi* e in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 133, fasc. «Castiglione, aggregazione 1774 al...»,

275 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 133, fasc. «1776», relazione Tamburini del 7 maggio 1776.

il Petrocini che in caso di scontentezza succederà a' castiglionesi ciò che non di rado accade a que' figli, che assidendo alla comune mensa del padre, non contenti della porzione comune agli altri vengono cacciati da tavola digiuni.²⁷⁶

Nel frattempo prendevano il via anche i lavori per l'estimo generale di Castiglione. L'aggregazione del principato aveva infatti grossomodo coinciso con l'avvio della prime vere operazioni censuarie che avrebbero poi portato, dopo più di un decennio e mille ritardi, all'entrata in vigore del catasto del 1785. Le risposte ai quesiti furono stilate per Castiglione nell'estate del 1775, mentre le rilevazioni ebbero luogo tra il 1777 e il 1779.²⁷⁷ Anche per questo nel 1779 la comunità rinnovò le solite rimostranze, dichiarando inoltre – forse calcando la mano – di essere in una situazione tanto critica da non potersi permettere «la gravosissima spesa» per l'assunzione di un procuratore, e chiedendo quindi che il pretore locale Cattaneo venisse abilitato a prendere in carico la conduzione della causa. La frustrazione del popolo di Castiglione era poi così evidente che i reggenti della comunità addirittura temevano rappresaglie nei propri confronti nel caso in cui da Mantova fosse giunto l'ennesimo rigetto delle istanze.²⁷⁸

Nel 1784, la Giunta tornava infine a esprimersi sulle reiterate lagnanze dei castiglionesi, alle quali si erano nel frattempo aggiunte altre richieste di compensazione a seguito della completa abolizione delle esenzioni nel Mantovano nuovo, decretata da Giuseppe II l'anno precedente, preludio appunto dell'attivazione del catasto e del nuovo compartimento territoriale, indi dell'aggregazione del Mantovano al Milanese.²⁷⁹ Nella consulta i funzionari asburgici ancora una volta sostenevano che i castiglionesi, nei dieci anni precedenti, mai

s'avvidero quanto preponderino i vantaggi, che a lor discendono dalla riaggregazione. Se ivi esiste il travaglio della seta, che singolarmente l'industria vivifica di quegli abitatori, ora esso una nuova anima acquista dalla copia maggiore della materia prima, che si può con piena libertà provvedere nel rimanente di questo Ducato.²⁸⁰

²⁷⁶ *Ibidem*.

²⁷⁷ Si veda la relativa documentazione in ASMi, *Censo*, p.a., b. 893 e in ACCS, *Serie A - Dominazione Gonzaga e Austriaca*, b. 2, fasc. 11-20. In entrambe le unità si trova una copia delle *Risposte date ai 47 quesiti dalla Comunità di Castiglione delle Stiviere*, 28 agosto 1775.

²⁷⁸ ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, i reggenti castiglionesi a Waters, 3 settembre 1778. «Temiamo che questo popolo, il quale si lusinga di avere grandissimi privilegi, vedendo in fine un superiore provvedimento, che forse non gli aggradi, si dolga di noi come reggenti, quasi l'avessimo male assistito, e faccia quindi nascere qualche inconveniente», confidavano questi al presidente della giunta. I rappresentanti erano dunque convinti che affidando proprio al pretore tale incombenza costui sarebbe stato anche in grado di placare gli animi dei castiglionesi in caso di fallimento.

²⁷⁹ Su questi passaggi si veda sempre S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme*, pp. 292-310.

²⁸⁰ ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, *Della Giunta delegata all'esame dell'Esenzioni in Mantova - Consulta sulla compensazione delle rispettive esenzioni domandata dalle Comunità di Castiglione delle Stiviere, Solferino, e Medole*, 28 giugno 1784.

Sempre in relazione alle attività commerciali sulle quali si erano fondate le fortune degli abitanti del principato imperiale, oltre che in materia di approvvigionamento alimentare, la giunta osservava poi che

se in addietro fornivansi i castiglionesi de' generi provenienti da provincie estere, a fine di commerciarli nella rivendita, e spanderli nel vicino Bresciano, e Veronese, in oggi senza dazj di transito, e senza mezzi nocivi loro è aperta una scala più agevole ad introdurli. Felici, che di presente hanno la sorte di riparare al naturale difetto della sterilità del loro suolo col procacciarsi dai socj mantovani nella provvigione delle biade quel necessario sostentamento, che precedentemente con stentatezza e disagio doveano conseguire.²⁸¹

Quanto agli altri benefici derivati dall'aggregazione giurisdizionale ai domini asburgici, i castiglionesi, secondo la Giunta, non dovevano avere di che lamentarsi, in quanto «più fortunati eziandio, da che radicatasi nell'interno la vera tranquillità, non più vivranno con leggi, che, attesa la primiera ristrettezza del dominio, non poteano essere se non vaganti, ed effimere». La commissione presentava infine le sovrane volontà espresse nel dispaccio relativo alla liquidazione delle esenzioni mantovane come ultima e più importante motivazione – *ubi maior, minor cessat* – del definitivo rigetto delle istanze castiglionesi:

La pretesione però della diversità di trattamento di fronte urta colla suprema autorità del Sovrano, e colle massime salutari appalesateci nel R. suo dispaccio de' 3 8bre 1783 sulla abolizione delle esenzioni dei paesi negli andati tempi chiamati di Mantovano nuovo. Sarà per quanto ci pare un effetto della giustizia distributiva lo estendere per identità di ragione a queste comunità ricorrenti la stessa disposizione. I comodi, che in loro riflettono per la protezione e imparzialità dell'odierno governo, fan cessare ogni ragione di manutenzione. Ci lusinghiamo su questo di aver sufficientemente dimostrata la sua incongruenza nella massima parte, sicché presenti le già dedotte nostre considerazioni, crediamo ormai definire col credere: Che non competa la menoma compensazione alle comunità di Castiglione delle Stiviere, e Medole [...] e che per ultimo non abbiano titolo per esimersi dal sistema d'eguaglianza cogli altri mantovani senza veruna distinzione.²⁸²

Pochi giorni dopo il consigliere Tamburini, ottimo conoscitore delle dinamiche castiglionesi, e proprio per tale motivo nuovamente chiamato in causa,²⁸³ forniva il proprio punto di vista personale, che risultava perfettamente in linea con le valutazioni appena espresse dalla Giunta, ovvero che l'aggravamento daziario era perfettamente controbilanciato dalla libera circolazione interna:

²⁸¹ *Ibidem*.

²⁸² *Ibidem*.

²⁸³ Come ricordava egli stesso allegando la relazione richiestagli in virtù di «quelle notizie che ho potuto acquistare nel corso di quattro anni per la commissione di cui V.A.R. si è degnata onorarli». ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, 5 luglio 1784.

Non così può aver luogo il compenso per i maggiori dazj del Mantovano, poich  è vero che gli aggravi del Mantovano de quali   assoggettato il Castiglionesi sono: Il dazio dell'olio d'ulivo che considerato per botti 18 di pesi 150 circa viene ad importare £ m/13. Il sopraindetto della seta di libre dodici mille £ m/18. Il dazio del miglio per l'estrazione sopra somme m/2 importa £ m/9. Ma l'introduzione gratuita dalla parte del Mantovano nel Castiglionesi di tutti li generi viene a compensare largamente que' dazj, che soffrono sopra l'estrazione di que' pochi prodotti che sortiscono.²⁸⁴

Lo stesso discorso valeva per i generi sottoposti a privativa, per l'introduzione della quale erano state ugualmente concesse laute e vantaggiose risoluzioni e compensazioni, in linea con le direttive centrali. Insomma, anche il consigliere Tamburini riteneva che i castiglionesi avessero ricevuto ogni riguardo possibile e non avessero dunque alcun motivo di continuare a presentare doglianze:

S.M. colla sua Real carta comanda che siano i castiglionesi trattati colla maggior dolcezza in modo che la mutazione del sistema non abbia loro a rimettere d'aver cangiato dominio, cos    stato eseguito nel compenso del prezzo maggiore del sale mediante il ribasso della scopellatura di tre copelle nella macina. La concessione graziosa del mercato de grani, e della piantaggione de tabacchi, ed estrazione di certa quantit  de grani dal Mantovano per quel mercato sono quelle dolcezze, che non sono in tutto comuni al Mantovano, bench  in parte ritornino in vantaggio del medesimo.²⁸⁵

I castiglionesi tornarono all'attacco, per l'ultima volta, nel 1790. Le due nuove suppliche venivano presentate non a caso – si crede – in una fase in cui, salito al trono Leopoldo dopo la morte del fratello, «si andavano mettendo radicalmente in discussione le maggiori riforme giuseppine».²⁸⁶ Comunicava infatti il Kaunitz, nel giugno di quell'anno, all'imperiale e regio plenipotenziario Wilczek che

Fra altre suppliche rimesse da S.M. a me, ho trovato la qui unita della citt  di Castiglione delle Stiviere, nella quale dopo l'esposizione de' pregiudizj, che dice esserle principalmente derivati dall'aggregazione del Mantovano al Milanese, implora, se non il ripristinamento delle abolite sue esenzione, almeno qualche altro compenso per rianimare nel suo territorio l'agricoltura, ed il commercio, e per riaccrescere la diminuita popolazione.²⁸⁷

La supplica presentata a nome della comunit  dal primo deputato dell'estimo Luigi Bosio ricapitolava per punti tutti i passaggi che progressivamente avevano portato all'abbattimento dei privilegi castiglionesi, ultimo dei quali, e pi 

284 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, *Voto del Consigliere Tamburini circa le pretese Esenzioni della Citt  di Castiglione delle Stiviere per qualche compenso*, 5 luglio 1784.

285 *Ibidem*.

286 S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'et  delle riforme*, p. 302.

287 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, Kaunitz a Wilczek, 3 giugno 1790.

grave, risultava essere l'attivazione del catasto mantovano, in quanto, riportava il Bosio, «la sola imposizione del Censo, qual pure si è voluto estendere anche al territorio di Castiglione [...] sola bastò per sé stessa a togliere di mezzo, ed a sopprimere molte esenzioni in un tratto», oltre che a svuotare il consiglio di reggenza castiglione di tutte le sue prerogative. A quell'ultima tegola, già considerata «bastevole per far comprendere lo stato attuale d'infelicità, e di miserie» in cui versava la popolazione del distretto castiglione, si aggiungeva tuttavia il fatto che il territorio del principato «sterile naturalmente, è anche da più anni flagellato da una epidemica mortale infezione dominante tuttora nei gelsi, dai quali si ritraeva il maggiore provento». I castiglionesi si professavano dunque, allora e più che mai, meritevoli dei

riguardi compassionevoli, e benefici di Vostra Maestà, onde se non colla reintegrazione delle abolite esenzioni, in un compenso almeno, che le fosse in grado, animare l'agricoltura, e il commercio, ed accrescere la popolazione, diminuita già colla perdita di tutte le esenzioni colla introduzione dei dazj mantovani, e per ultimo colla recente alterazione nel prezzo triplicato del sale, qual tende direttamente a ferire la porzione più misera, e più utile nel tempo stesso del territorio, e dei sudditi di Vostra Maestà.²⁸⁸

Il cancelliere, sfogliando le precedenti relazioni inviate dall'Intendenza provinciale di Mantova, confrontando le tabelle della popolazione ad esse allegate e i relativi dati economici, e infine considerando gli effetti che le ultime riforme istituzionali attuate da Giuseppe II avevano avuto sul distretto, si trovava a constatare con rammarico che effettivamente

ne viene confermata la sopra asserita diminuzione degli abitanti; e non v'ha dubbio, che il maggiore prezzo del sale, e le altre naturali conseguenze dell'aggregazione di Castiglione al Mantovano, e più ancora al Milanese non saranno state troppo favorevoli al privato interesse di quella comunità.²⁸⁹

Tale eventualità era del resto già stata paventata, nel novembre del 1789, in alcuni scambi intercorsi proprio tra il Kaunitz e l'intendente di Finanza Stefano Lottinger, anche se in quel frangente la maggiore causa era stata individuata nei progetti di riforma fiscale in atto nella confinante Repubblica di Venezia, che a dire dei due avrebbero reso ancor più arduo mantenere aperti i canali di commercio clandestino con il Bresciano, i cui proventi, a quanto pare, rappresentavano ancora una voce importante nel sostentamento della comunità.²⁹⁰

Fatta salva la presa di coscienza circa le pessime condizioni in cui versava il distretto castiglione dopo il cambiamento di dominio, questa volta sì,

288 *Ivi*, *Supplica presentata dal canonico Luigi Bosio qual primo deputato dell'Estimo e presidente del Consiglio di Onoreficenza della città di Castiglione delle Stiviere*, s.d. ma ricevuta il 22 maggio 1790.

289 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, Kaunitz a Wilczek, 3 giugno 1790.

290 Lo riporta F. Costantini, «Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazj», p. 64.

confermate dai dati, le considerazioni di Vienna e gli ordini che sarebbero stati inoltrati alle autorità mantovane per tentare di trovare una soluzione e di invertire la tendenza negativa degli ultimi anni non si discostavano tuttavia particolarmente dalla *ratio* adottata da che il principato era stato acquistato e aggregato al Mantovano:

Volendo S.M., per quanto sia possibile, combinare i particolari interessi col generale dello Stato, non possiamo meglio secondare le Sovrane benefiche intenzioni, che raccogliendo i dati, i quali possono contribuire al maggiore accertamento delle future determinazioni di S.M.: il tempo più opportuno da prendere in considerazione le provvidenze da darsi a favore de' castiglionesi, è certamente quello, in cui su le rappresentanze de' deputati mantovani verrà il caso di deliberare rispetto ai provvedimenti, che potranno richiedere le circostanze di quel Ducato.²⁹¹

Mentre la Giunta di Governo, recepiti gli ordini di Vienna e avvalendosi delle informazioni richieste all'Intendenza politica di Mantova, si apprestava a dibattere intorno al primo ricorso,²⁹² ne giungeva a Vienna un secondo, consistente, oltre che nelle solite e ribadite rimostranze di natura fiscale, proprio nell'azzardata richiesta di riportare agli antichi fasti il consiglio cittadino di Castiglione. Questo, dopo la riforma istituzionale eseguita di conserva con l'attivazione del catasto, era infatti stato mantenuto in vita a puro titolo onorifico, in quanto spogliato di tutte le sue attribuzioni, nel frattempo prese in carico dai delegati del censo e dall'Intendenza.

Passati alcuni mesi, nei quali si era intanto ridefinito l'assetto istituzionale della Lombardia austriaca, che sanciva tra l'altro una nuova separazione del Mantovano da Milano e l'erezione di una giunta locale «dotata di larga autonomia»,²⁹³ le due suppliche tornarono sotto la lente dei funzionari asburgici. Queste, nel febbraio del 1791, furono dapprima sottoposte dal Kaunitz al discernimento dei deputati virgiliani, che proprio allora si trovavano a Vienna, e indi, con le solite raccomandazioni, a quello della nuova Conferenza Governativa,²⁹⁴ che a sua volta girò la pratica per primaria competenza proprio all'altrettanto neo eretta Regia Giunta di Governo mantovana. Quest'ultima, esaminato il tutto,

291 ASMi, *Esenzioni*, p.a., b. 121, Kaunitz a Wilczek, 3 giugno 1790.

292 *Ivi*, dalla Regia Giunta di Governo all'Intendenza politica di Mantova, 15 giugno 1790.

293 C. Capra, *Il Settecento*, pp. 602-605. Sul Mantovano in questa fase è poi d'obbligo il rimando a S. Mori, *Il Mantovano alla fine dell'antico regime*.

294 Ricevuto il parere dei deputati, che violentemente rigettavano tutte le istanze loro sottoposte, ordinava infatti il cancelliere di «far esaminare a suo tempo nella Conferenza Governativa, se fra i molti articoli fatti presenti dai castiglionesi non ve ne sia qualch'uno, in cui senza opposizione alle massime generali possa avere luogo qualche parziale provvidenza a favore specialmente del commercio e industria di quegli abitanti». ASMi, *Censo*, p.a., b. 893, Post scriptum alla lettera di Kaunitz del 21 febbraio 1791. Il documento *De' Deputati Mantovani - espongono il loro sentimento sulle pretese de' Castiglionesi per: l'esenzione de' carichi regi provinciali, e comunitativi; propria privata amministrazione politica, economica, giudiziaria, e de' luoghi pii; facilità daziarie*, s.d., è allegato alla lettera di cui sopra.

osservava in primo luogo che il ricorso «forma non v'ha dubbio nel tutt'insieme un quadro molto patetico». Nemmeno degne di ulteriori indagini, come già osservato dai deputati mantovani, erano le rimostranze di natura fiscale, in quanto

non può la Giunta che replicare che [...] trattasi di un affare già discusso in tutte le sue parti, con piena cognizione di causa, e passato in giudicato per sentenza della R. Giunta dell'esenzioni eretta in Mantova, e della Deputazione Governativa di Milano, e sanzionato dal Sovrano Oracolo [...]. Dopo un giudizio così ponderato, e così deciso non sarebbe che opera perduta, e di pessimo esempio la revisione de' medesimi titoli, che pur sarebbe la sola grazia, che per una esuberanza della Sovrana Clemenza potesse ai castiglionesi accordarsi.²⁹⁵

Quanto alla più fresca e singolare richiesta di rivitalizzare l'ormai svuotato consiglio castiglionesese, riattribuendogli molte delle prerogative perdute a seguito delle ultime riforme amministrative, la Giunta ugualmente si uniformava al parere espresso dai delegati mantovani, ovvero «di dover anzi supplicare S.M. per la totale cessazione del detto Consiglio, anzi che admetterlo a nessuna delle proposte incombenze».²⁹⁶ Anche nel caso in cui il «Consiglio d'Onoreficenza» fosse stato mantenuto in vita, per ovvie ragioni lucidamente esposte dalla Giunta le richieste dei castiglionesi in materia di autonomia locale non avrebbero dovuto trovare alcun ascolto. In primo luogo perché una tale concessione avrebbe comportato «pocomeno di un vero distacco dalla città e Stato di Mantova», elemento, oltre che «sommamente imbarazzante per i rapporti, e per le operazioni precedenti», anche e soprattutto «pericoloso e di cattivo esempio per altri luoghi del Mantovano [...] che esigerebbero altrettanto». In secondo luogo, i funzionari asburgici facevano presente che

a tenore del piano di sistemazione [...] hanno parte nella Congregazione generale dello Stato due individui castiglionesi, che rappresentano il loro distretto. La Congregazione delegata [...] riceve dal consenso, e dall'elezione della prima le sue facoltà: questa provvede sì nella città, come nello Stato, a tutti que' rapporti, che dai castiglionesi vorrebbero richiamati al loro Consiglio di Onoreficenza. Un provveditore, ed un deputato essa sceglie e destina, così in Castiglione, come in ciascun altro distretto, il quale operi dipendentemente dalle immediate sue direzioni.²⁹⁷

Alla luce di tutte queste considerazioni, dunque, si giudicava non solo inutile, ma anche «troppo ripugnante alla unità della pubblica amministrazione e rappresentanza» che a Castiglione esistesse «un altro corpo pubblico rivestito, comunque si fosse, di quelle incumbenze, ch'esso ha già trasfuso nella Congregazione delegata».²⁹⁸

295 *Ivi*, La Regia Giunta di Governo in Mantova alla Conferenza Governativa, 19 agosto 1791.

296 ASMi, *Censo*, p.a., b. 893, *De' Deputati Mantovani*.

297 *Ivi*, la Regia Giunta di Governo in Mantova alla Conferenza Governativa, 19 agosto 1791.

298 *Ibidem*.

6. Le omologazioni fiscali: Vescovato e Gazoldo

6.1. Enclave imperiali in senso stretto

Si è già parlato dei tentativi, non andati a buon fine, di intavolare trattative per l'acquisto degli altri feudi imperiali attigui ai domini asburgici nel Nord Italia nella prospettiva di uniformare il territorio e di mettere fine ai problemi di contrabbando e ordine pubblico da questi causati. Tra i feudi in questione, in particolare, le due enclave di Vescovato e Gazoldo degli Ippoliti erano assai note alle autorità asburgiche per essere luoghi in cui prosperavano gli illeciti e l'illegalità, grazie soprattutto alle numerose esenzioni e agevolazioni di cui godevano i sudditi, oltre che ovviamente alla separazione giurisdizionale che garantiva una certa protezione dalle intromissioni della Finanza e delle forze dell'ordine della Lombardia austriaca.¹ Si trattava inoltre di feudi che, a differenza di realtà come Castiglione e Retegno, erano letteralmente incastonati nei domini austriaci, senza alcuno sbocco su giurisdizioni terze: Vescovato era interamente circondato dal territorio cremonese, mentre Gazoldo trovava ubicazione entro i confini del Mantovano.

Tale condizione rendeva i feudi completamente isolati dal mondo circostante, con tutte le conseguenze del caso in termini di approvvigionamento interno. Perciò questi dovevano dipendere quasi del tutto dalle facilitazioni concesse dal governo, che i loro abitanti, al pari dei privilegi interni, molto spesso sfruttavano a proprio vantaggio ai danni del regio erario. Per esempio, grazie ad accordi particolari con la ferma del sale gli abitanti di Vescovato – sulla carta, per il loro consumo interno – avevano libero accesso al genere cremonese a prezzo agevolato, pagandolo circa un terzo della tariffa corrente. Questa facilitazione, nonostante i provvedimenti normativi adottati dai condomini «volendo oviare a tutte quelle frodi potessero venire commesse in pregiudizio di detta Reggia Economica Ferma»,² metteva i vescovatini nelle condizioni di rivendere comodamente il sale a terzi con lauti margini di guadagno.

Di simili agevolazioni aveva sempre beneficiato anche il feudo di Gazoldo, come ricordato dai condomini nel 1727 in occasione di una diatriba con l'impresario del sale di Mantova: «quantunque il nostro feudo di Gazoldo abbia

1 Questi aspetti, e in particolare la condizione di enclave, sono frequentemente richiamati, rispettivamente, in G. Bonisoli, *Storia di Vescovato* (in particolare, per il secolo in questione, pp. 36-50), e in R. Navarrini, *I rapporti tra il feudo imperiale di Gazoldo degli Ippoliti e l'amministrazione austriaca*. Ne parla anche F. Costantini, «Un popolo che non vorrebbe sentir nominare dazi».

2 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 2, minuta di grida del primo aprile 1728.

sempre goduto liberamente il possesso di essere provveduto da Mantova di sale esente senza veruna limitazione di precisa quantità», segnalavano infastiditi gli Ippoliti al governo mantovano, «ciò non ostante il nuovo appaltatore di quel salaro [...] pretende indebitamente, che a tenore di quanto si pratica nelle terre mantovane sia a lui presentata una nota distinta di tutte le bocche, e conforme il numero di esse passarne il peso».³

Seguirono poi nuovi tentativi da parte degli appaltatori del sale, cui i condomini risposero con altrettante doglianze, sempre ricordando le facoltà loro accordate dai duchi di Mantova.⁴ Doglianze che furono regolarmente accolte dalle autorità asburgiche, come ancora nel 1746 deliberava il direttore delle finanze Odoardo Valenti: costui, pur al corrente del «sommo abuso, che si pratica in oggi nel levare il sale eccedentemente al bisogno del detto feudo con gravissimo danno di questa Camera», nulladimeno diede «tantosto ordine, che non si dovesse divenire a veruna innovazione, ma bensì si avesse ad osservare quel tanto era stato solito a praticarsi in addietro».⁵

In occasione dell'erezione della Ferma mista milanese, come sempre accadeva in tali momenti di passaggio, si trovò il pretesto per mettere nuovamente in discussione le specificità di Vescovato, nel tentativo di ridimensionarle o addirittura di cancellarle. Ciononostante le trattative volsero infine decisamente a favore dei condomini: il contratto di locazione siglato nel 1765 fissava, a fronte di una corresponsione di 700 lire annue da versarsi da questi ultimi nelle casse dell'impresa, il mantenimento di varie prerogative precedentemente godute dai sudditi del feudo. Soprattutto a questi venivano confermati un mercato settimanale e due fiere annuali, con contestuale facoltà per «cadauna famiglia del Cremonese», in occasione degli stessi, di accedervi e introdurre liberamente merci, a condizione che tali «mercanzie e robbe non eccedino però l'importanza del dazio di soldi undici e denari tre». Lo stesso valeva per le merci acquistate e riportate nel Cremonese, dai prodotti tessili a quelli agroalimentari, a patto che «siano per uso proprio e non quando fossero pezze intiere, o in quantità tale che eccedessero l'uso proprio». I capi di bestiame, sempre in tali occasioni, erano

3 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 295, fasc. 7, doglianza dei i condomini Francesco, Francesco Antonio e Lepido Ippoliti, 13 novembre 1727.

4 Cfr. per esempio la doglianza inviata il 14 ottobre 1740 dai condomini Enea, Nicola e Paolo Tebaldo, *ivi*.

5 *Ivi*, lettera del direttore Valenti, 2 novembre 1746. Sulla regalia del sale e sul sistema degli appalti cfr. B. Caizzi, *Sale e fiscalità nel Ducato milanese*, in "Archivio storico lombardo", CXVIII, 1992, pp. 129-181 e S. Agnoletto, *Il meccanismo dell'appalto per l'esazione delle entrate fiscali. Il caso del dazio della mercanzia e della ferma generale del sale nello Stato di Milano al principio del Settecento*, in *La fiscalità nell'economia europea. Sec. XIII-XVIII – Fiscal Systems in the European economy from the 13th to the 18th centuries*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze University Press, Firenze 2008, pp. 819-832.

poi dichiarati «esenti dal dazio della Gabella grossa, tanto nell'andare a detto luogo di Vescovato, quanto di ritorno a' rispettivi luoghi».⁶

Nel pacchetto di salvaguardia delle agevolazioni era compreso anche il sempre delicato comparto delle privative. Ai signori di Vescovato veniva anzitutto pienamente confermata ogni prerogativa in materia di tabacco e distillati, ovvero

l'impresa, ed appalto, o sia gius privativo dell'acquevite, e tabacco di tutto il detto feudo imperiale di Vescovato spettante a detti Sig.ri Principi con piena, e libera facoltà, autorità, e potere di fabbricare, e vendere, di far fabbricare, e vendere acquevite, e tabacco in tutto il detto feudo, e in tutta la di lui giurisdizione, e pertinenze in tutto, e per tutto [...] con patto che niun altra persona, fuori che essi conduttori in detto luogo di Vescovato, e sua giurisdizione [...] possa vendere, o far vendere, né fabbricare tabacco, né acquavita, né meno seminare, o far seminare tabacco [...] ed a questo effetto detti Principi locatori faranno pubblicare le gride opportune coll'espressione di detto ius privativo.⁷

Quanto al sale, che ovviamente proveniva dall'esterno, l'accordo confermava il trattamento preferenziale di cui Vescovato aveva sempre goduto, impegnandosi i rappresentanti della Ferma «a somministrare, o far somministrare» in via esclusiva al conduttore locale «il sale per uso, e consonzione degli abitanti nel detto imperiale feudo di Vescovato al prezzo di lire quattro, e mezza moneta di Milano per cadauna staia, come nelle passate, e cadente locazione è stato praticato» a patto ancora che il sale fosse «per uso, e consonzione de' sudditi del medesimo e non altrimenti, né in altro modo», e con passibilità di «pena indetta dagli ordini del dominio di Milano in caso di commesso, o sia di sfroso, ancorché si trattasse di modica, o minima quantità [...] data, o venduta a persona non suddita [...] o altrove trasportata».⁸

Tutto considerato, dunque, il contratto siglato a seguito dell'offensiva sferrata dalla Ferma, a fronte di alcune piccole regolamentazioni, comunque facilmente eludibili, non scalfiva in alcun modo le specificità del feudo cremonese. Gli abitanti di Vescovato proseguirono pertanto indisturbati negli inveterati traffici illeciti senza che niente e nessuno potesse realmente contrastarli.

Ai piccoli feudi imperiali, e specie a quelli interamente circondati da un unico dominio e incapaci di autosostentarsi, come Vescovato e Gazoldo, oltre al sale, venivano spesso e volentieri accordate provviste di altri generi alimentari – *in primis* grani – a condizioni favorevoli. Nel caso di Vescovato, all'occorrenza,

6 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 4, locazione 30 dicembre 1765, art. I. Tale disposizione confermava di fatto quanto già disposto dai condomini del feudo nel 1741. ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1794, fasc. E.LII.4, sottofasc. «1737 al 1794», grida del primo luglio 1741.

7 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 4, strumento allegato, rogato dal notaio Andrea Fortunato Baldanino il 24 dicembre 1765. La grida attuativa data dai condomini Sigismondo e Francesco Nicola Gonzaga si trova invece in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1794, fasc. E.LII.4, sottofasc. «1737 al 1794», 19 aprile 1766.

8 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 4, strumento 24 dicembre 1765.

veniva sempre ricordata la «consuetudine con cui si prova di essere sempre state dal Governo di Milano benignamente esaudite le istanze fatte in simili bisogni».⁹ È poi attestato sin dai primi decenni del Seicento come questi generi, una volta entrati nel feudo, venissero ugualmente rivenduti a terzi a prezzi vantaggiosi.¹⁰

Le strategie attuate dai contrabbandieri che operavano in questi feudi per eludere i regolamenti erano le più svariate. Una in particolare, molto ingegnosa e, come si è visto, attuata anche a Castiglione delle Stiviere, era quella di erigere fabbricati letteralmente sul confine tra le due giurisdizioni, oppure di dotare quelli già esistenti di porte che dessero sull'una e sull'altra, in modo tale da poter introdurre o estrarre agevolmente ogni tipo di merce al riparo da occhi indiscreti. Quest'ultima soluzione, come scoperto dal pretore di Vescovato, era stata per esempio adottata nel 1767 dai fratelli Giovan Battista e Giuseppe Denti, inizialmente inquisiti proprio per aver temporaneamente divelto un cippo di confine che ne ostacolava i lavori:

detta porta la fecero fabricare tutta nel fondo, o sia territorio Cremonese, ma nell'immediato confine di Vescovato, anzi una parte dell'ala di detta porta, benché in poca parte, è sul fondo, e territorio di Vescovato; e fecero fabricare tale porta per poter introdurre le entrate, che raccolgono nelle terre cremonesi, nella detta vecchia cassina, e quelle dalla medesima estraere.¹¹

Altra strategia largamente adottata dai contrabbandieri era quella di mischiare merci della stessa qualità ma di differente provenienza, e dunque soggette a differenti carichi daziari, nel tentativo di farle passare in toto come esenti. Nel 1755, per esempio, il mercante bresciano residente a Gazoldo Francesco

9 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 6, Botta a Firmian, 24 aprile 1767. Si vedano poi *ivi*, fasc. 9: gli antecedenti dal 1714 (11 agosto); la licenza di introduzione trimestrale di quote di riso e formentone cremonese accordata dal governo milanese nel 1767 (minuta del 29 gennaio 1768); l'introduzione di «some trenta riso, some quaranta formento, e some cinquanta di formentone [...] in supplemento della concessione ad essi accordata» (Firmian al conte Crivelli, 13 giugno 1769); la «concessione in via di licenza di 100 some formentone, 150 melegotto, e 50 di riso ad uso, e per alimento degli abitanti in esso feudo» chiesta e ottenuta da Nicola Gonzaga al capitano del divieto cremonese (11 dicembre 1770); ancora negli anni Ottanta la richiesta di licenze per «some cremonesi 500 di frumento, some 500 melgone, some 120 riso, pesi 150 butirro, pesi 2mila lino macerato», poi avallate dal Magistrato Camerale in misura di «moggia 300 frumento, altrettante di melgone, e moggia cento riso» (consultata del 4 novembre 1783).

10 Si veda in proposito la documentazione in ASMn, *Archivio De Moll*, b. 19, fasc. C, sottofasc. 4 e 13. Cfr. anche F. Costantini, «Un popolo che non vorrebbe sentir nominare dazio», p. 61. Sul contrabbando dei grani si vedano almeno: F. Auciello, *Le istituzioni annonarie nello Stato di Milano fra Seicento e Settecento: gli sfrosi*, in *Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1995, vol. I, pp. 302-310; L. Parziale, «Discorso sopra le provisioni necessarie per vietare i sfrosi». *Aspetti economici e istituzionali dell'annona nella Lombardia dell'età moderna*, in «Studi storici Luigi Simeoni», LVI, 2006, pp. 551-565.

11 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 6, il podestà Giovanni Martinelli a Sigismondo Gonzaga, 11 aprile 1767.

Boschetti era stato denunciato per contrabbando di pelli di manzo, delle quali aveva tentato, a suo dire in buona fede, di «fare una sola condotta»: cinque pelli erano state acquistate nel feudo, e a detta dello stesso agente della beccaria locale «potevano andare dove si voleva senz'altro» perché «avevano addosso l'oglio santo», mentre le altre provenivano dall'esterno.¹²

Frequenti erano anche i transiti di generi di privativa, soprattutto il tabacco,¹³ da un feudo all'altro, o almeno così erano presentati dagli interessati. Invero, come constatato dalle autorità competenti, la merce finiva spesso per riversarsi nei domini asburgici, fosse il Cremonese o il Mantovano. Per tale ragione le ferme tentarono a più riprese di porre rimedio a tali «stravacchi», anche esigendo il versamento di una «sigurtà» prima di ogni trasporto, a titolo di deterrenza. Ciò avvenne per esempio nel 1763 in previsione del trasporto di un carico di tabacco dal feudo di Gazoldo a quello di Castiglione, imposizione che suscitò subito la reazione dei condomini del feudo, che denunciarono al plenipotenziario Botta Adorno «l'oppressione de' moderni firmieri» e le loro «nove pretese», del tutto contrarie alle consuetudini.¹⁴ Questi non tardò a segnalare al Firmian il fatto, ritenuto lesivo dei diritti dei feudatari e dei sudditi imperiali, chiedendo immediati provvedimenti:

Sono a pregarla, che preso in considerazione l'espresso gravame, voglia Ella compiacersi di abbassare i suoi ordini alla Giunta del Governo di Mantova, acciò con un giusto temperamento [...] sia riparato al pregiudizio di cui si tratta, onde sieno quei feudatari, e sudditi imperiali conservati nella loro libertà, ed al tempo stesso, senza fare torto all'impresa di Mantova restino abilitati a continuare, sul piede come sono stati sempre, il loro commercio, e transito delle merci, senza sottoporli all'obbligo della sigurtà, che [...] vorrebbe loro imporsi dagl'appaltatori mantovani.¹⁵

La Regia Giunta, interpellata dal Firmian, pur puntualizzando che i fermieri generali «in vigore della grida delle mercanzie abbiano la facoltà di esigere il [...] deposito, per le robbe e merci, che transitano per questo Ducato», assicurò al plenipotenziario che, sia nel caso dei «pesi 73 tabacco in foglia, che Antonio Manini intendeva di far passare da Gazzoldo a Castiglione delle Stiviere», pomo della discordia, sia in altri casi, gli impresari avrebbero accordato

12 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 295, fasc. 19, relazione 12 giugno 1755.

13 Sul nesso tra produzione e traffico di tabacco e privilegi territoriali si rimanda a S. Levati, *Storia del tabacco nell'Italia moderna*, pp. 131-144. Su privativa del tabacco e contrabbando nello Stato di Milano S. Levati, *Risorse finanziarie e ordine pubblico nello Stato di Milano: il «dacio» del tabacco dalla istituzione alla statalizzazione (1639-1770)*, in *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, a cura di S. Levati e M. Meriggi, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 183-209.

14 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 296, fasc. 1, i condomini Ippoliti a Botta, 4 febbraio 1763.

15 *Ivi*, Botta a Firmian, 15 febbraio 1763.

al feudo imperiale di Gazzoldo il transito a qualunque paese forastiere, anche di generi di ragione privativa [...] sotto semplici viglietti con cui si prometta, che in termine congruo tali generi saranno senza veruna dispersione trasportati al loro destino, da restituirsi poi al presentare del ritorno, o sia reversibile.¹⁶

Le segnalazioni fatte alle autorità centrali in merito ai casi di contrabbando nei quali erano coinvolti i due feudi imperiali in questione erano ad ogni modo frequenti e molto chiare. Se da un lato permanevano, per volere delle stesse autorità, le consuetudini e le agevolazioni accordate in passato, specie per quanto atteneva all'approvvigionamento interno dei feudi, dall'altro il loro sfruttamento illecito rappresentava un danno intollerabile per l'erario statale. Per esempio, nell'agosto del 1772, il Firmian così si esprimeva con il maresciallo Botta:

Da questo Magistrato Camerale mi si rappresenta essere tanti, e così frequenti i disordini, che si commettono nel feudo imperiale di Vescovado Cremonese in danno della Reale Finanza di S.M., che non possono non eccitare tutta la vigilanza, e premura di questo Governo per procurarne il riparo.¹⁷

Il ministro trentino spiegava infatti che «le clandestine estrazioni delle sete, della semenza de' bigatti, e di tutt'altro, che alla Regalia s'appartiene, sono il soggetto de' continui pregiudizj, che si arrecano», puntualizzando soprattutto che «la situazione del detto feudo somministra assai facilmente la maniera di contrabbandare impunemente». Non si trattava di un caso o di una particolare congiuntura, poiché, come ricordava il Firmian, anche gli anni precedenti erano state «gravi, e replicate le contravvenzioni». Pertanto ci si aspettava la massima collaborazione da parte delle autorità imperiali per risolvere un problema considerato, come altre volte, comune:

Sono dunque a pregare V.E. acciocché si compiaccia di dare vigorosi ordini, e serj per impedire simili contravvenzioni. Trattasi per così dire dell'istesso interesse degli Augusti nostri Padroni, e de' sudditi istessi, che vengono poi rovinati: so quanto sia il zelo di V.E. per il miglior servizio delle L.L.MM. per sperare gli effetti delle sue efficaci disposizioni.¹⁸

Con una nuova grida, emessa in quello stesso anno dietro pressioni della Plenipotenza imperiale, i condomini di Vescovato, «per ovviare tali irregolarità» – riferivano questi al Botta – «che vengono da noi disapprovate, ed a cui vogliamo mettere gli opportuni rimedj per acquistarci vieppiù la clementissima grazia della Sovrana, e quella dei suoi ministri»,¹⁹ ordinavano ai sudditi del feudo

16 *Ivi*, il presidente Waters a Firmian, 3 marzo 1763.

17 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 12, Firmian a Botta, primo agosto 1772.

18 *Ibidem*.

19 *Ivi*, Sigismondo Gonzaga a Botta, 31 agosto 1772.

di astenersi da qualunque sfroso, e contrabbando in ogni materia, che si sia, e di rassegnarsi ai soliti pagamenti convenienti a dette Finanze della Maestà Sua, secondo del pratiche consuete sotto le penali, da infliggersi da Noi nei casi di contravvenzione, e nuovi ricorsi; riservandoci Noi in appresso di comunicare al pubblico li regolamenti, che verranno stabiliti fra Noi, ed il Governo di Milano, e loro ministri subalterni, per tutte le precauzioni, che saranno da usarsi a cautela d'ambe le giurisdizioni.²⁰

La grida pubblicata in materia di contrabbandi, per quanto fosse chiara e severa, non si rivelò ovviamente risolutiva: elementi come il lasco controllo interno, la sempre difficile sinergia tra forze dell'ordine afferenti a diverse giurisdizioni e soprattutto la permanenza di privilegi fiscali facilmente sfruttabili dai contrabbandieri rendevano tale provvedimento certamente poco efficace.

Come in altre situazioni le autorità austriache presero coscienza di dover agire a monte e non a valle del problema, poiché questo non poteva essere risolto o arginato contando solo sulla repressione del fenomeno del contrabbando, operazione peraltro sempre ardua in condizioni normali, e in simili casi comprovatamente inconcludente. Era pertanto necessario, anche in tale occasione, tentare di scardinare per sempre ciò che più di tutto il resto innescava e alimentava il fenomeno, ovvero le specificità fiscali dei feudi in oggetto.

6.2. L'omologazione fiscale dei due feudi

Dopo la morte di Maria Teresa e con la compresenza delle istanze imperiali e monarchiche nella sola persona di Giuseppe II si tornò a discutere, limitatamente alla sfera fiscale, di un futuro assetto da darsi ai feudi imperiali di Vescovato e Gazoldo. Tali considerazioni furono tiepidamente presentate nel 1782 in occasione della sostituzione del ricettore di Vescovato, quando l'intendente di Finanza Stefano Lottinger, pur seguendo il protocollo, in questi termini si rivolgeva al plenipotenziario (al contempo regio e imperiale, come si è ricordato) Wilczek:

Quantunque le ragioni dell'Impero siano in oggi tutte consolidate nella sola persona dell'Augustissimo Monarca, e non sembrino perciò ulteriormente necessarie le riserve, e cautele seguitate allorquando dovevamo per così dire riconoscere rispetto al detto feudo un'altra sovranità, mi sono creduto non pertanto in dovere di portare l'emergenza alla superiore notizia di V.E. nella fiducia, che sarà per approvare l'interinale sostituzione.²¹

In occasione della seconda scadenza della convenzione novennale siglata nel 1765 e regolarmente rinnovata nel 1774, l'intendente Lottinger propose alla

²⁰ *Ivi*, minuta di grida del 6 settembre 1772.

²¹ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 722, fasc. 16, Lottinger a Wilczek, 12 settembre 1782.

principessa Olimpia Scotti Gonzaga, vedova del condomino Francesco Nicola e reggente del feudo, un nuovo accordo per definire l'assetto fiscale del feudo nel contesto cremonese. Questi auspicava una sostanziale omologazione fiscale di Vescovato, come da progetto anteriormente presentato al Kaunitz: il lorenese, in previsione della scadenza degli accordi, aveva infatti avanzato al cancelliere le sue considerazioni «sia riguardo agli oggetti di privativa, sia per tutto ciò che concerne il sistema daziario», chiedendosi se non convenisse optare per una soluzione differente a vantaggio, finalmente, di entrambi i contraenti. Quanto alle privative, osservava il funzionario,

il contratto, che attualmente scade porta il carico alla R. Camera di annue £ 4.290 di canone [...] e se a questo peso si aggiunge il costo de' generi, la spesa di lavorazione e vendita, e lo svantaggio dello stravacco sull'adiacente circondario Cremonese, la R. Finanza appena ritrae con che mettersi al coperto della passività che le incombe, mentre in alcun genere come nel sale, e nella polvere da fuoco si risente ora di essa perdita, la quale a stento viene risarcita da qualche tenue attività che si produce dallo smercio del tabacco, e dell'acquavite.²²

Anche per quanto atteneva alla materia daziaria Lottinger segnalava da un lato i frequenti contrabbandi commessi dagli abitanti del feudo, e dall'altro le condizioni che favorivano, e in un certo senso rendevano necessaria, tale pratica. Il feudo imperiale era infatti, al netto delle facilitazioni eccezionalmente accordate, trattato a livello daziario «come fuori Stato», vale a dire era sottoposto

al dazio di transito per tutte le merci che gli derivano dagli esteri domini, per diramare le stesse merci nella provincia Cremonese o altrove nello Stato, deve sottoporle al rigoroso dazio di entrata, come se derivassero dall'immediato estero confine, le merci poi che dal nostro Stato siano dirette a Vescovato non vi possono pervenire, se non che pagando il dazio d'uscita, dovendo sottoporvi a tutti que' tributi ed a tutte quelle proibizioni che sono relative agli esteri confinanti.²³

Le stesse misure straordinarie per l'approvvigionamento alimentare del feudo, oltre che essere frutto di «mera interinale pattuizione», erano anche e soprattutto «così ristrette e sproporzionate alla consumazione ed al commercio del distretto feudale» da costringere regolarmente i suoi abitanti a «rappresentare il preciso bisogno in cui sono di più estese facilitazioni». Alla luce di tutto ciò e «attesa principalmente la situazione di detto feudo intieramente circondato dal Cremonese», il mancato rinnovo degli accordi avrebbe avuto effetti nefasti sulla vita interna di Vescovato. Tuttavia, anche un suo rinnovo alle correnti

22 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, Lottinger a Kaunitz, 30 dicembre 1783. La relativa consultata dell'Intendenza generale del 30 dicembre 1783, con allegate due tabelle dimostrative, si trova in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 723, fasc. 7.

23 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, Lottinger a Kaunitz, 30 dicembre 1783.

condizioni sarebbe stato sconveniente – quantomeno a parere dell'intendente – non solo per la Camera, ovviamente danneggiata, ma anche per il feudo stesso. La proposta era dunque quella di abbattere consensualmente ogni vincolo daziario, parificando fiscalmente il feudo al distretto cremonese:

Con tale sistema le merci provenienti dal fuori Stato per Vescovato in vece del dazio di transito attualmente incombente sopra le medesime, e del dazio pure di entrata [...] daziate una volta che fossero e bollate per l'entrata non soggiacerebbero più a verun altro tributo, e godrebbero della libera circolazione.²⁴

Quanto alle merci cremonesi, sino ad allora «limitate nella sortita a Vescovato e soggette a tributo in tutta quella quantità che eccede i limiti della presentanea convenzione», l'omologazione del feudo ne avrebbe resa possibile l'introduzione «in qualunque tempo, quantità, e qualità [...] senza veruna limitazione né pagamento di dazio». Con l'inserimento di Vescovato nel sistema provinciale i sudditi avrebbero poi tratto «tutti que' consecutivi benefizi che saranno per derivare dalla progressione delle riforme daziarie, e dalla correlativa abolizione de' tributi interni», oltre naturalmente ad essere sollevati dalla «convenuta prestazione di £ 700 [...] per le esenzioni di quel mercato e per le due fiere». A fronte di «tutte le succennate facilitazioni», chiosava Lottinger, si riteneva «consentaneo che il distretto di Vescovato venisse conguagliato anche nei generi di privativa»: un aumento del prezzo del sale, pur certamente foriero di malcontenti, sarebbe stato ampiamente controbilanciato dalla «svincolazione daziaria, e dai conseguenti benefizi che sarebbero per derivarne al feudo».²⁵

Presentato da Lottinger il progetto a donna Olimpia,²⁶ e dimostratasi quest'ultima subito ben disposta a trattare un nuovo accordo sulla base delle proposte dell'intendente, si procedette alla stesura di una prima bozza della convenzione, che venne sottoposta alla reggente nel maggio successivo. Questa prevedeva sostanzialmente quanto proposto dalle autorità asburgiche, ovvero una completa parificazione daziaria del feudo e una altrettanto totale estensione e presa in carico da parte del regio fisco della privativa, dietro pagamento ai condomini di un canone annuo di 3.200 lire.²⁷ Tale progetto era poi accompagnato e avvalorato dalle importanti considerazioni poco prima avanzate al Kaunitz dal funzionario lorenese in materia di controllo del territorio e di migliore impiego delle relative risorse. L'intendente osservava infatti che

cessando con le clandestine estrazioni dalla provincia a Vescovato, e reciprocamente le contravvenzioni daziarie da Vescovato nella provincia, non meno che lo

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, Lottinger a Olimpia Scotti Gonzaga, 3 gennaio 1784.

²⁷ *Ivi*, bozza di convenzione datata 10 maggio 1784. Si veda anche la copia della relativa consulta dell'Intendenza generale del 10 maggio 1784 in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 723, fasc. 7.

stravacco di un sale di minore prezzo che si abusava dai consumatori cremonesi, cesserà altresì il bisogno di tenere occupate le guardie di Finanza nella continua vigilanza, che rendevasi indispensabile a riparo delle contravvenzioni.²⁸

Simili considerazioni mettono ancora una volta ben in luce quanto il problema del contrabbando fosse, anche nella mente delle autorità, strettamente legato a quello del controllo del territorio. Risulta poi altrettanto evidente in quale misura, in un sistema già segnato da una cronica scarsità di uomini e di mezzi, un fazzoletto di terra come Vescovato, se dotato di adeguate specificità, potesse mettere in difficoltà le autorità preposte alla vigilanza del territorio.

Come prevedibile, sparsesi le voci circa lo stato avanzato della trattativa, non tardò a giungere una supplica dei sudditi del feudo, che manifestavano, riferendosi a quest'ultima, «l'incredibile mesta agitazione sul dubbio di pieno effetto» della possibile nuova formula, «arrecando quella di sua natura tristi conseguenze ed ogni discapito al commercio del feudo». Questi ritenevano il paventato aumento del prezzo del sale «un peso intollerabile, ed un articolo contrario all'uso ed alle costituzioni antiche», che li avrebbe ben presto trascinati nella miseria. Ancor meno tollerabile era considerato «l'abuso di potersi i pubblicani di S.M. dispoticamente introdurre in ogni casa de' commercianti del feudo ad ogni loro capriccio o mero sospetto»: si faceva peraltro presente – manifestando particolare disprezzo nei confronti degli agenti della Regia Finanza – che tale eventualità avrebbe verosimilmente provocato «molti strani accidenti di rivoluzione, giaché tali pubblicani altro non amerebbero che di giornalmente versarsi a far scempio e scompiglio». I vescovatini, in relazione alla parificazione daziaria con il Cremonese, ritenevano infine che «poterne godere il libero commercio renderebbe a poco tempo estinto l'uso del comercio istesso, mentre li sudditi spogliati d'un minore per un maggiore dazio men forti de' mercatanti di Cremona per le provviste di prime piazze».²⁹

La stessa reggente, pur mostrandosi, come detto, in linea di massima favorevole alle innovazioni proposte dal Lottinger, avanzava alcune perplessità soprattutto in merito al libero accesso delle guardie di Finanza a Vescovato con «facoltà di liberamente esercire le incombenze del proprio ufficio», già proposta ai tempi delle precedenti convenzioni e sempre rigettata dai feudatari. Tale operazione, anche sulla scorta delle recenti esternazioni dei sudditi, e in particolare dell'«odio che spiegano verso simili esecutori», a dire della reggente avrebbe potuto cagionare «qualche nuova insurgenza de mal contenti». Per tale ragione questa avanzava, come soluzione alternativa, che «in luogo delle proposte guardie la R. Camera deputasse altro commesso [...] dal quale egualmente potrebbero

28 *Ivi*, Lottinger a Kaunitz, 14 maggio 1784.

29 *ASMi, Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, supplica con 14 sottoscrizioni allegata alla lettera di Olimpia Scotti Gonzaga del 23 maggio 1784.

essere custodite le ragioni della daziaria e regalie».³⁰ Si presentava dunque la necessità, come osservato anche dal Wilczek, di «concertarsi il metodo giudiziario in modo che resti cauto l'interesse della Regia Camera, e salvo al tempo stesso il decoro, e la competenza giurisdizionale del medesimo feudo».³¹ L'opzione proposta dalla reggente fu nettamente scartata dal Lottinger, il quale osservava causticamente:

Io non posso persuadermi che ciò sia per dar luogo o ai sudditi di timore, o di odio, e molto meno di riclami, mentre ciò non accadrebbe se non puramente contro i defraudatori delle dovute regalie o daziarie, e non già contro degli onesti sudditi, e fedeli esecutori delle stipulate convenzioni.³²

Volendo tuttavia tenere in considerazione i timori espressi dalla reggente del feudo e «per togliere ogni dubbio su questo punto, e per non rendere elusoria la convenzione, e cautare la Finanza», l'intendente propose una soluzione di facciata che garantisse una adeguata legittimazione all'ingresso – comunque senza limitazioni di sorta – delle guardie di Finanza nel feudo imperiale:

sono di sentimento che la cosa si potrebbe così combinare: cioè che alla guardie suddette [...] non si debba negare al caso di ammetterle nel feudo, ed affinché non nascano degli impegni fra essi loro ed i sudditi stessi, e che non insorgano dei malcontenti, sarà bene che vengano esse guardie munite di opportuna patente anche per parte dell'E.V., ed autorizzate così meglio all'esercizio loro, diffidando i sudditi [...] e assicurandoli che siccome non saranno molestati fuori di proposito, né lesi perciò gli imperiali diritti, ma ciò succederà semplicemente pel buon ordine delle cose.³³

La reggente riuscì poi ad ottenere che la pretura feudale di Vescovato mantenesse competenza per le cause di prima istanza per ogni tipo di reato, contrabbandando compreso, mentre per la gestione della seconda istanza, e specie ancora per «le cause daziarie importanti pene corporali», si convenne che «la cognizione dovrà per ora devolversi alla Plenipotenza Imperiale», soluzione che metteva d'accordo entrambe le parti, considerata la «fortunata combinazione che la carica di ministro plenipotenziario imperiale trovasi unita nella stessa degnissima persona che copre quella di ministro plenipotenziario presso questo R. Governo austriaco».³⁴

Le trattative proseguirono tuttavia per più di un anno a causa di alcune incomprensioni su punti secondari del progetto che provocarono un estenuante

30 *Ivi*, *Adesioni e modificazioni per parte de' SS. Principi Gonzaga*, copia s.d., ma agosto 1784.

31 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 723, fasc. 7, Wilczek al senatore Albuzzi, 3 agosto 1784.

32 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, Lottinger a Olimpia Scotti Gonzaga, 28 settembre 1784.

33 *Ibidem*.

34 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, *Adesioni e modificazioni per parte de' SS. Principi Gonzaga*, copia s.d., ma agosto 1784.

palleggiamento di bozze tra le due parti,³⁵ e la quadratura del cerchio fu raggiunta solo nel settembre del 1785, quando il Kaunitz così si esprimeva in merito alle ultime confortanti notizie giunte da Milano:

Quanto il tenore della nuova convenzione suddetta combina co' principj di semplificazione, che si hanno generalmente di mira, altrettanto vi è perfettamente combinato il maggiore interesse de' sudditi di Vescovado colla possibile indennità della Camera Milanese. Possiamo dunque attendere dalla nuova convenzione effetti corrispondenti alle viste di reciproca convenienza.³⁶

La versione definitiva della convenzione, siglata dai contraenti il 15 ottobre 1785,³⁷ fu inviata a Vienna per la superiore approvazione, ottenuta nel dicembre successivo.³⁸ L'editto pubblicato a Vescovato il 17 marzo 1786³⁹ fissava e metteva in esecuzione, con decorrenza dal mese di aprile e per i successivi sei anni, le seguenti disposizioni: la totale parificazione daziaria del feudo al Cremonese; il «conguaglio delle mete, e de' prezzi vigenti nel Cremonese» per i generi di privativa; il mantenimento della pretura feudale, con tuttavia una tendenza alla parificazione normativa con i domini austriaci specie per quanto atteneva alla sfera dei reati fiscali;⁴⁰ il libero ingresso delle guardie di Finanza nel feudo; la collaborazione tra la pretura feudale e quelle milanesi in materia di «sfrosi, contravvenzioni e contrabbandi»; infine la sospensione di «tutte le leggi, consuetudini, e pratiche di codesto imperial feudo, che potessero essere incompatibili, o essenzialmente contrarie al nuovo regolamento di finanze, e condizioni daziarie superiormente disposte».⁴¹

Il fatto che l'accordo fosse stato siglato «in forma di sperimento» lasciava intendere, ancor più delle canoniche formule, che il suo rinnovo sarebbe avvenuto

35 Ancora nel maggio del 1785 Lottinger ribadiva alla reggente il suo «impegno di mantenere illese per quanto sia possibile le prerogative feudali, compatibilmente coi regi diritti», ma al tempo stesso di voler quanto prima «vedere questo affare portato a suo termine». *Ivi*, Lottinger a Olimpia Scotti Gonzaga, 3 maggio 1785. Si vedano poi i successivi scambi *ivi*.

36 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 723, fasc. 7, post scriptum alla lettera di Kaunitz del 22 settembre 1785.

37 *Ivi*, Lottinger a Kaunitz, 17 ottobre 1785, con allegata copia della convenzione, 15 ottobre 1785.

38 ASMi, *Fendi imperiali*, b. 720, fasc. 6, il delegato gonzaghese Angelo Maria Bernardelli al segretario imperiale Giovanni Rochlitz, 8 dicembre 1785.

39 ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1794, fasc. E.LII.4, sottofasc. «1737 al 1794», edito a stampa del 17 marzo 1786. La versione pubblicata nella Lombardia austriaca si trova in ASMi, *Fendi imperiali*, b. 723, fasc. 7, edito a stampa del 20 marzo 1786.

40 «Per il pratico esercizio di detta giurisdizione, dovranno osservarsi tutti quei modi, e cautele, che sono in corso nello Stato di Milano, e per conseguenza a richiesta della Regia Amministrazione si pubblicheranno, se, e in quanto dalla stessa Regia Amministrazione si troverà del caso ogni, e qualunque sorta di gride, ed editti o già vigenti, o che potessero in avvenire promulgarsi in detto Stato nella materia, di cui si tratta». ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1794, fasc. E.LII.4, sottofasc. «1737 al 1794», edito a stampa del 17 marzo 1786, art. VII.

41 *Ibidem*.

solo e soltanto se le misure attuate avessero soddisfatto le parti contraenti, e in particolare, verosimilmente, la parte “debole”: dunque nello specifico i condomini del feudo e, in misura minore ma non trascurabile, i loro sudditi, sulla base degli effetti a medio e lungo termine che la convenzione avrebbe avuto sulla vita economica di Vescovato. Va tuttavia fatto presente che probabilmente i feudatari, così come i sudditi, non avrebbero potuto fare a meno di un simile accordo, in quanto l'alternativa, come lasciato intendere dalle autorità, sarebbe stata il totale isolamento di Vescovato. La proroga della convenzione alle stesse condizioni per un triennio, accordata nel 1792 in attesa di un rinnovo vero e proprio, può essere considerata una prima prova di un suo effettivo buon funzionamento.⁴²

Nel maggio del 1794 fu il condomino Francesco Luigi Gonzaga a farsi avanti per il rinnovo, chiedendo inoltre un innalzamento del canone versato dalla Regia Finanza per la conduzione dei rami di privativa: l'adeguamento della somma annuale, oltre che «per le cambiate circostanze de' tempi», era ritenuto giusto anche e soprattutto «per l'incremento naturale di tutti i sudditi, e per le qualità economiche del feudo».⁴³ Per «tutto il rimanente», come il Gonzaga spiegava anche al plenipotenziario Wilczek, si riteneva consono che fossero «stabilite le massime solite».⁴⁴ Tuttavia, come puntualizzava Lottinger rispedendo al mittente la richiesta di adeguamento del canone, se era assodato che l'omologazione fiscale del feudo aveva favorito i sudditi oltre ogni aspettativa, d'altro canto la Finanza asburgica, pur traendo giovamento dalla normalizzazione dell'anomalia vescovatina in termini di contrabbandi, doveva constatare che su altri fronti la convenzione si era rivelata più un peso che un vantaggio:

Questa persuasiva nasce dal confronto fra quello, che da una parte ne profitta la Finanza, ed i pesi e perdite, che essa si è addossata dall'altra. Da tale confronto risulta evidentemente, che la convenzione è più utile al feudo, che il materiale godimento delle sue prerogative [...] dacché la Finanza rilascia di più colla convenzione, di quello che perderebbe senza di essa. In comodo tuttavia dell'uniformità dell'amministrazione del tutto sovra da qualsivoglia altra speculazione fu sin qui contenta l'Intendenza generale di donare qualche sacrificio. Un'amplificazione però di questo sacrificio [...] non saprebbe l'Intendenza generale come proporla; nemmeno potrebbe darvi mano, che invidendo al bon piacere superiore, poiché si pagherebbe a troppo caro prezzo il detto comodo della conformità nel sistema.⁴⁵

42 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 720, fasc. 6, Francesco Luigi Gonzaga a Lottinger, 16 marzo 1794. Nella lettera il principe fa menzione della decisione presa dalle autorità nel marzo del 1792: «restando incerti i dati, con cui misurare la congruenza d'una successiva convenzione, insinuò per un espediente più favorevole agli abitanti di Vescovato di continuare nella proroga sino alla sistemazione».

43 *Ivi*, Francesco Luigi Gonzaga a Lottinger, 29 maggio 1794.

44 *Ivi*, Francesco Luigi Gonzaga a Wilczek, 18 giugno 1794.

45 *Ivi*, Lottinger a Francesco Luigi Gonzaga, 5 luglio 1794.

Questi due aspetti rappresentano un inequivocabile segno del fatto che, contrariamente alle previsioni e ai timori dei vescovatini, la convenzione avesse realmente giovato all'economia della piccola enclave, ormai tale solo e soltanto da un punto di vista strettamente giurisdizionale.⁴⁶ A dimostrare la duratura bontà dell'accordo anche da parte austriaca sta il fatto che ancora nell'estate del 1799, dopo la cacciata dei francesi e il temporaneo ripristino delle prerogative dei feudatari imperiali,⁴⁷ il commissario cesareo Luigi Cocastelli tornava a riflettere positivamente con il direttore delle Finanze Giacomo Trecchi circa il «vicendevole interesse la rinnovazione della convenzione con il principe Francesco Luigi Gonzaga relativamente al feudo imperiale di Vescovato», ordinandogli di intavolare la trattativa con il titolare,⁴⁸ che si era a sua volta sin da subito mostrato ben disposto al rinnovo dell'accordo.⁴⁹

Tuttavia le trattative non ebbero tempo di entrare nel vivo, in quanto di lì a poco l'imperatore avrebbe deciso di «rivocare l'esercizio de' diritti feudali stati in via provvisoria conceduti per que' luoghi, che nella Lombardia austriaca godevano della prerogativa de' feudi imperiali», Vescovato compreso, e di «richiamarli di bel nuovo sotto l'immediata dipendenza del Suo Governo, e de' suoi tribunali, e dicasteri in questi Stati», in attesa di una «generale e stabile sistemazione».⁵⁰

Decisamente più brevi, anche se non immediate, furono le trattative che portarono alla convenzione per l'omologazione fiscale di Gazoldo degli Ippoliti, anche perché queste avvennero nel solco già tracciato da quelle per Vescovato. Nell'aprile del 1786, poco dopo l'entrata in vigore della convenzione con il feudo cremonese, «col cui mezzo, salvo li diritti competenti al feudo, sono le Reali Finanze esercitate nel modo il più placido, e il più conveniente anche agli

46 Del resto, lo stesso vicecancelliere Colloredo, informato in proposito delle trattative sul rinnovo, aveva nuovamente ricordato la necessità di «rilevare se nulla vi si comprenda di lesivo ai diritti imperiali, oppure svantaggioso ai sudditi imperiali». *Ivi*, traduzione italiana allegata alla lettera di Colloredo del 7 aprile 1794.

47 Compreso Vescovato, come felicemente ricordava il principe Francesco Luigi: «si è degnata Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Sovrano di ripristinare la mia famiglia in tutti i diritti dipendenti dall'imperiale feudo di Vescovato, fra i quali contansi i diritti di finanza». *ASMi, Feudi imperiali*, b. 723, fasc. 7, 18 luglio 1799.

48 *Ivi*, Cocastelli a Trecchi, 17 agosto 1799. Lo stesso direttore aveva poco prima segnalato «le conseguenze che deriverebbero perniciose all'interesse della R. Finanza, e dello stesso feudatario se si dovesse lasciare al medesimo l'esercizio primitivo, ed esclusivo de' diritti di finanza nel proprio feudo, senza far rinnovazione d'una convenzione, e che rinascerebbero gli stessi inconvenienti, i quali hanno consigliato la stipulazione d'un concordato». *Ivi*, relazione Trecchi del 10 agosto 1799.

49 *Ivi*, Francesco Luigi Gonzaga a Cocastelli, 26 luglio 1799.

50 *Raccolta de' proclami, avvisi, editti, ordini ecc., sì civili che militari, pubblicati dal giorno 28 aprile 1799 in avanti, epoca memorabile del fausto ingresso fatto in Milano dalla vittoriosa armata di Sua Maestà l'Imperatore Francesco II*, Presso il Pulini al Bocchetto, Milano 1799, vol. IV, p. 26, Proclama del commissario Cocastelli del 14 novembre 1799.

abitanti nel feudo predetto», il plenipotenziario Wilczek si rivolgeva al marchese Carlo Ippoliti domandando se «una simile pratica pot[esse] adottarsi rispetto al feudo di Gazoldo, quando V.S. Ill.ma ne convenisse». ⁵¹ Quest'ultimo si dimostrò subito interessato «all'oggetto di combinare una convenzione», e le trattative furono di lì a poco avviate in Mantova dai rispettivi delegati. ⁵²

Uno dei punti più ardui da definire era quello relativo alla «fissazione della quota di consumo di sale de' gazoldesi, su cui regolare il compenso in denari in luogo della solita facilitazione sul prezzo». ⁵³ Se in passato era sempre stato accordato ai gazoldesi un illimitato approvvigionamento di sale a prezzi vantaggiosi, per ovvie ragioni al momento di stabilire una compensazione risultava necessario per la Finanza quantificare i reali bisogni della popolazione: questi furono inizialmente calcolati in 210 staia milanesi, ovvero «sei libre per testa», visto e considerato che non vi erano «in Gazoldo bergamine, né armenti per fare calci, o altre salagioni», ed essendo palese che il sale in eccesso prendesse la via del contrabbando. ⁵⁴ L'operazione fu tuttavia osteggiata dai condomini, i quali ritenevano «una pregiudiziale novità» la fissazione di un limite arbitrario ⁵⁵, e dopo mesi di trattative si giunse infine, grazie anche all'intervento del Wilczek, all'accordo di compensazione per un ammontare di sale pari a 410 staia milanesi, «sicuramente superiore al consumo naturale del paese». ⁵⁶

Altro aspetto ampiamente dibattuto e motivo di frizioni era quello relativo agli altri generi di privativa, con le autorità asburgiche fortemente intenzionate a conseguire la «soppressione totale nel territorio di Gazoldo della piantagione, e fabbricazione del tabacco, e della distillazione dell'acquavite», generi entrambi sino ad allora liberamente appaltati e prodotti nel feudo e impunemente smerciati verso l'esterno. ⁵⁷ Anche in questo caso le pretese al rialzo di Carlo Ippoliti resero arduo il lavoro dei funzionari della Finanza e allungarono i tempi delle trattative, come Lottinger, finalmente concluse queste ultime, non mancava di ricordare:

sembrava che il Sig. Marchese desiderasse piuttosto di sottomettersi a delle cautele per una determinata coltivazione di tabacco, e distillazione di rosoglio, anzi che rinunziarvi affatto nel di lui feudo. Pretendeva poi la specie di possesso, in cui aveva lasciata la sua milizia locale di seminarvi, e fabbricarsi il suo tabacco. In sostanza voleva farsi comperare assai caro anche da questo canto. In fatti le

51 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 300, fasc. 3, Wilczek a Carlo Ippoliti, 8 aprile 1786.

52 *Ivi*, Carlo Ippoliti a Lottinger, 12 aprile 1786.

53 *Ivi*, consulta dell'Intendenza generale del 22 settembre 1787.

54 *Ivi*, nota s.d. allegata a consulta del 18 aprile.

55 *Ivi*, Carlo Ippoliti a Lottinger, 23 luglio 1786.

56 *Ivi*, consulta dell'Intendenza generale del 22 settembre 1787.

57 Le modalità di locazione erano fissate dagli ormai vetusti statuti del 1583: *De statuti capitoli et ordini stabiliti tra tutti gli Illustrissimi Signori Conti di Gazoldo unitamente et publicati al popolo sotto il dì giovedì 8 settembre MDLXXXIII*, 21 agosto 1592, riportati in appendice in R. Navarrini, *Il feudo imperiale di Gazoldo. Costituzione ed organizzazione interna*, in Id., *Gazoldo e gli Ippoliti*, pp. 15-36.

di lui prime profferte sull'accondiscendenza ad abbandonare ogni piantagione, e distillazione furono sorprendenti, modificate poi [...] e così anche questo punto restò appianato.⁵⁸

La Finanza dovette in ogni caso concedere, oltre al lauto canone per i due generi e a un donativo di 1.000 lire direttamente al marchese, «in via di regalo a parte [...] per il consumo della milizia circoscritta al numero di 50 uomini sette libbre per testa di tabacco» per assicurarsi la «totale cessazione della piantagione di tabacco, e distillazione dell'acquavite in Gazoldo anche per uso del Sig. feudatario». Gli altri articoli concordati tra le parti ricalcavano alla perfezione quanto disposto per Vescovato: la parificazione del feudo al sistema fiscale provinciale, l'omologazione normativa, il libero accesso delle guardie di Finanza accordato dal feudatario, la collaborazione tra preture per i casi di contrabbando.⁵⁹

L'intendente generale ricordava infine al plenipotenziario l'importanza dell'accordo chiuso anche con i condomini di Gazoldo, accordo che prima di tutto avrebbe messo fine ai contrabbandi per i quali il feudo era, al pari di Vescovato, tristemente noto, e che tanti danni arrecavano al fisco mantovano. Tale era stato del resto l'obiettivo primario di tutta l'operazione:

Vi guadagnerà, io spero, anche la Finanza, la quale oltre alla utilità proveniente dalla vendita in Gazoldo de' generi di privativa ai prezzi generali, non avrà più a soffrire gli stravacchi da Gazoldo nell'aderente Mantovano del sale e tabacco in via di contrabbando. La distruzione di questa pietra di scandalo è per me di tanta importanza che posso dire essere stata l'unico oggetto che ho curato in questa negoziazione, e mi avrebbe portato ad allargare anche di più la mano nel canone, se fosse stato necessario per riuscirvi.⁶⁰

La durata della convenzione fu fissata a cinque anni, probabilmente per avere modo di discutere dell'eventuale rinnovo in parallelo con quello dell'accordo per Vescovato, entrato in vigore un anno prima per una durata totale di sei anni. L'editto attuativo fu pubblicato a Gazoldo il giorno 8 dicembre 1787,⁶¹ preceduto da disposizioni volte a ribadire le prerogative comitali anche in presenza dell'omologazione fiscale, specialmente per quanto atteneva ai diritti di macina,⁶² e seguito da avvisi integrativi riguardanti i generi di privativa, con i

58 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 300, fasc. 3, consulta dell'Intendenza generale del 22 settembre 1787.

59 *Ibidem*.

60 *Ibidem*.

61 Copie dell'editto in ASMn, *Feudo imperiale di Gazoldo*, b. 1, e in ASMi, *Feudi imperiali*, b. 300, fasc. 3. Una copia del corrispettivo avviso pubblicato nel Mantovano si trova in HHStAW, *Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition*, K. 31, fasz. 1, notificazione dell'intendente politico provinciale Giambattista Gherardo d'Arco, 13 dicembre 1787.

62 Un avviso del 5 dicembre così recitava: «sarà solo lecito a nostri molinari, quando non vi sarà acqua per macinare, di ricevere da' sudditi i grani e condurli a molini esteri [...] previe le opportune professioni di questa pesa pubblica e muniti li sacchi della già solita bolletta a

quali si impediva ai sudditi di «tenere utensigli, fabbricare né dar ricetta od aiuto a fabbricare o far fabbricare acquivite, rosogli né tabacchi di alcuna sorte» e si concedeva, di concerto con la regia amministrazione, «l'estrazione a tutto il mese di febbraio prossimo» delle rimanenti scorte di tabacchi in foglia.⁶³

Anche la convenzione con Gazoldo fu rinnovata, ma alle condizioni imposte dalla Regia Finanza: quest'ultima, soprattutto a fronte delle laute elargizioni accordate agli Ippoliti e delle cospicue uscite per la compensazione del sale, già molto tempo prima della scadenza dell'accordo aveva concretamente valutato la possibilità di non procedere con il rinnovo dello stesso, ritenendolo più un peso che un vantaggio per le casse dello Stato.

Tale accordo doveva invece aver ampiamente accontentato la controparte, tanto che gli Ippoliti si mostrarono subito disposti a concordare una revisione al ribasso del canone pattuito cinque anni prima pur di rinnovare la convenzione.⁶⁴ Così avvenne: dalle 20.260 lire del 1787 si passò alle 13.500 accordate con il nuovo contratto, dunque il canone fu ridotto di ben un terzo.⁶⁵ Fatte «le deduzioni corrispondenti alle varie circostanze» e riequilibrato il rapporto costi-benefici, la Finanza avrebbe potuto dunque tornare a godere delle utilità che più le interessavano e che avevano rappresentato e continuavano a rappresentare il senso principale di tali accordi:

è sembrato alla Direttoria livellato collo scadente a termine di equità, e di qualche maggior convenienza [...] e di intrinseco vantaggio per la più sicura preservazione delle nostre regalie, e per la maggior tranquillità de' mantovani finitimi in ragione degli incitamenti, che così vengono tolti al contrabbando.⁶⁶

Il nuovo contratto, complici le lungaggini del Consiglio aulico,⁶⁷ fu infine siglato il 3 agosto dell'anno seguente, come il feudatario riportava al plenipotenziario Wilczek, «non occorrendo di presente stampare ulterior avviso, né altra carta, essendo questa una consecutiva locazione soltanto modificata in qualche articolo, come da preliminari concerti».⁶⁸

norma del regolamento [...] e senza commettere frode in pregiudizio della nostra Camera». ASMn, *Feudo imperiale di Gazoldo*, b. 1, avviso 5 dicembre 1787.

63 *Ivi*, avviso 13 dicembre 1787.

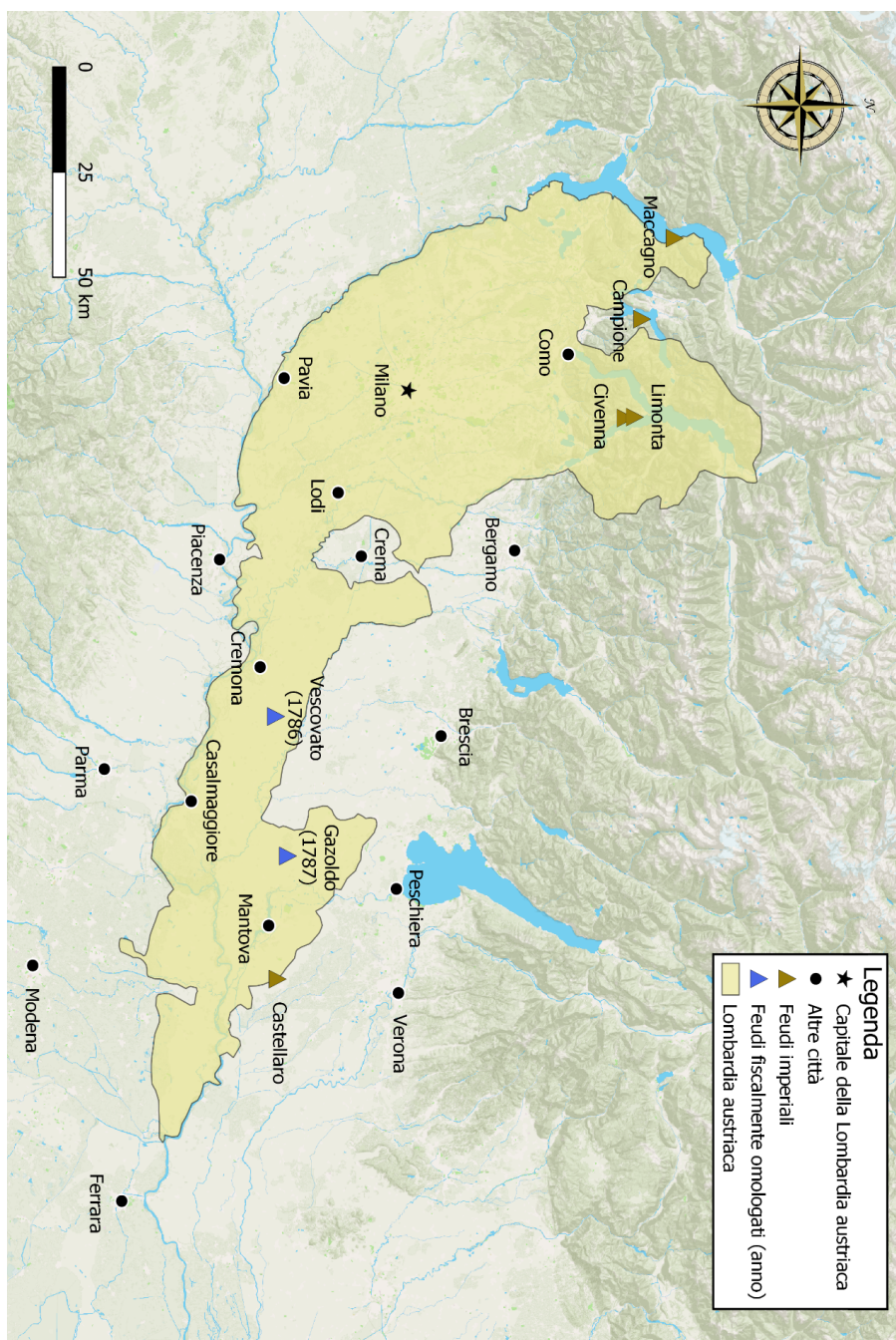
64 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 301, fasc. 7, Carlo Ippoliti a Wilczek, 24 giugno 1792.

65 ASMn, *Regia Giunta di Governo*, b. 111, fasc. 11, consulta del 17 agosto 1792.

66 *Ibidem*.

67 Se ne lamentava il feudatario ancora nel giugno del 1793, avendo egli spedito tutte le carte già nel dicembre dell'anno precedente. ASMi, *Feudi imperiali*, b. 301, fasc. 7, Carlo Ippoliti a Wilczek, primo maggio 1793.

68 *Ivi*, Carlo Ippoliti a Wilczek, 4 agosto 1793.



Carta 3. Le omologazioni fiscali (1786-1787)

Considerazioni conclusive

Nella seconda metà del Settecento gli Asburgo avviarono una politica di assorbimento dei feudi imperiali che portò, nell'arco di un ventennio, all'acquisizione e all'aggregazione alla Lombardia austriaca di Retegno e Bettola (1768), Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino (1773), Soave e San Martino di Gusnago (1776) e Rolo (1776), e dunque all'omologazione fiscale alla stessa dei feudi di Vescovato (1786) e Gazoldo degli Ippoliti (1787). Si trattava, salvo Castiglione, di porzioni di territorio molto contenute, scarsamente popolate e poco produttive, quindi non particolarmente appetibili dal punto di vista meramente economico, demografico o strategico.¹ Come nitidamente emerso dalle carte, la principale motivazione che spinse gli Asburgo a intraprendere una simile politica fu invece l'alta concentrazione di criminalità e contrabbandi che caratterizzava tali feudi. Ciò li rendeva una seria minaccia per la pubblica sicurezza e per il fisco statale, in primo luogo a causa dell'alterità giurisdizionale e delle specificità di cui erano dotati, elementi che rendevano assai arduo assicurare alla giustizia i banditi e i contrabbandieri che lì facevano base e che infestavano la Lombardia austriaca. Una situazione considerata dunque ormai intollerabile, che doveva essere risolta quanto prima.

Tuttavia, pur essendo le prerogative regie e imperiali appannaggio di Casa d'Austria – l'una della madre Maria Teresa, l'altra del figlio Giuseppe II, dopodiché, dal 1780, entrambe concentrate nel secondo – non si poteva agire arbitrariamente senza ledere i diritti del Sacro Romano Impero. La corona imperiale, come si è più volte ricordato, rappresentava sempre, ancorché in misura minore rispetto al passato, un importante strumento di potere e di legittimazione per la dinastia asburgica. Privare un vassallo imperiale del suo feudo in assenza di giusta causa – come peraltro molti ritenevano fosse accaduto nel caso della confisca di Mantova e ancor più in quello della cessione dei feudi delle Langhe ai Savoia – avrebbe rappresentato un pericoloso precedente, oltre che, per l'appunto, un attentato alle leggi fondamentali dell'Impero.² Alla luce

1 A differenza, per esempio, dei feudi acquisiti dalla Repubblica di Genova entro la metà del Settecento: tali acquisizioni avrebbero viceversa costituito per la Superba una considerevole fonte di introiti e in generale un palpabile ritorno economico e demografico, oltre che un indubbio vantaggio strategico. A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova*.

2 Osservazione già avanzata, proprio in questi termini, da Cesare Mozzarelli, secondo il quale l'applicazione di tale politica «non era atto da compiere senza molte cautele. Diversamente si sarebbe messa in discussione la struttura istituzionale e formale del Sacro Romano Impero, mantello comunque prezioso per la Monarchia asburgica e strumento eccellente di supremazia tanto in Germania che in Italia». C. Mozzarelli, *Da ducato a dipartimento franco-cisalpino*, in *Mantova e il suo territorio*, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. Cova, Cariplo, Milano 1999, pp.

di ciò, agli Asburgo rimanevano due soluzioni: quella classica, ovvero attendere l'estinzione delle linee titolari dei feudi in oggetto, che sarebbero dunque caduti in devoluzione e divenuti nuovamente infeudabili a discrezione di Giuseppe II nel pieno rispetto delle leggi dell'Impero³, oppure tentare la via del dialogo con i feudatari stessi, per convincerli a cedere i propri diritti o quantomeno a siglare degli accordi specifici con le autorità asburgiche per porre un freno ai problemi dai loro feudi causati.

Si può sicuramente affermare che l'operato delle autorità asburgiche in tali circostanze fu caratterizzato da grande pragmatismo: l'obiettivo di meglio controllare il territorio e di debellare i contrabbandi fu perseguito agendo laddove e a seconda di come era possibile, sfruttando certamente la parziale e poi totale sovrapposizione delle prerogative imperiali e monarchiche, ma senza mai contravvenire alle leggi dell'Impero. La fortunata congiuntura presentatasi a cavallo degli anni Sessanta e Settanta diede modo a Maria Teresa di acquisire, tramite il figlio imperatore, la baronia di Retegno e Bettola, il principato di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino, le corti orsine di Soave e San Martino di Gusnago e la contea di Rolo. Fallirono invece i tentativi di intavolare trattative di cessione con i titolari di altri feudi ritenuti particolarmente problematici, come Vescovato e Gazoldo: questi ultimi furono infine, negli anni Ottanta, parificati al sistema daziario e di privativa della Lombardia austriaca con delle convenzioni *ad hoc*, frutto di accomodamenti con i rispettivi titolari, mostratisi interessati solo e soltanto a soluzioni che prevedessero conguagli economici e soprattutto il totale mantenimento delle altre prerogative feudali e delle leve del potere nei confronti dei sudditi. La condotta degli Asburgo, inoltre, non fu mai spregiudicata, come dimostrato, per esempio, dalla decisione di rispettare i termini fissati con il principe Trivulzio anche dopo la sua morte, quando il feudo di Retegno, ormai devoluto, avrebbe potuto essere affidato a Maria Teresa senza l'esborso della notevole somma precedentemente pattuita.

Anche in una fase di accelerazione delle istanze razionalizzatrici e uniformanti come fu quella della seconda ondata di riforme, l'applicazione di tali indirizzi fu solo parzialmente estendibile alle acquisizioni territoriali che, seppur in parte, di tale fase furono figlie. La politica di aggregazione dei feudi imperiali ai domini asburgici, quando giuridicamente possibile, fu infatti caratterizzata da grande cautela, sin dalle sue fasi preparatorie, anche per quanto concerneva la pianificazione della gestione e dell'organizzazione delle nuove acquisizioni all'interno del sistema della Lombardia austriaca, con una particolare e sempre viva attenzione a quanto tali novità avrebbero potuto incidere sulla qualità di

11-35, p. 12. Di una possibile «collisione tra il diritto dell'Impero e gli interessi dell'Austria come grande potenza» in tal senso parla M. Schmettger, *Il Sacro Romano Impero e l'Italia*, p. 45.

3 Come in altri contesti, *mutatis mutandis*, la devoluzione dei feudi rappresenta quindi nella mente del governo «una grande occasione per interrompere il ciclo di riproduzione del sistema feudale», e dunque dei disagi da esso creati nel caso specifico. A.M. Rao, *Mezzo giorno feudale*, p. 154.

vita dei nuovi sudditi. Questi ultimi, come non si mancava mai di sottolineare nei carteggi ministeriali e nelle consulte degli organi competenti, sarebbero stati catapultati da un giorno all'altro da una condizione di libertà e di privilegio in un più ampio contesto caratterizzato da differenti logiche e regolamenti: un passaggio troppo netto e repentino sarebbe stato dunque sconsigliabile, specie per quanto atteneva alla delicata e impattante questione economico-fiscale. Ciò derivava anche dalla chiara e cristallina presa di coscienza, da parte delle autorità, di come le popolazioni coinvolte nell'operazione si fossero sempre in larga misura sostenute – se non arricchite – proprio con il commercio di contrabbando, divenuto una vera e propria specializzazione, e di come senza di esso si sarebbero impoverite e avrebbero potuto emigrare verso altri lidi: proprio per evitare questa eventualità si provvede, specie nel caso di Castiglione, a fornire strumenti utili a sopperire all'interruzione forzata del «solito commercio»,⁴ o perlomeno di quello che danneggiava direttamente le regie finanze.

Da qui il doppio binario e, se si vuole, le due anime confliggenti dell'azione asburgica: la «massima dell'uniformità» da un lato, e dall'altro l'uso di «tutte le particolari dolcezze»⁵ nei confronti dei nuovi sudditi affinché questi non patissero eccessivamente la nuova realtà in cui sarebbero venuti a trovarsi. Le soluzioni adottate in tal senso furono elementari quanto interpretabili dai sudditi nel caso di Retegno, e i risultati negativi non tardarono ad emergere – e anche in tal caso la carota fu preferita al bastone –, mentre in occasione dell'assimilazione di Castiglione, pur dopo accesi dibattiti, valutazioni e ripensamenti, le misure prese per tentare di conciliare le due massime sopra citate furono più organiche e precise, non da ultimo proprio per evitare zone grigie e fraintendimenti.

L'obiettivo primario delle autorità austriache restava comunque quello di porre un freno ai problemi causati dall'alterità giurisdizionale dei feudi imperiali. L'acquisizione e la semplificazione territoriale costituivano dunque in questo caso non tanto il fine, quanto il mezzo, rientrando perfettamente nello stile di governo teresiano, fortemente pragmatico e votato al raggiungimento dei risultati. Lo stesso si può dire dell'omologazione fiscale, sia nel caso delle incorporazioni seguite tra gli anni Sessanta e Settanta, sia in quello delle convenzioni stipulate negli anni Ottanta, poiché tale operazione era tesa in primo luogo a stroncare i traffici di contrabbando, e fu perseguita attraverso concessioni anche laute e di un certo rilievo a livello economico, senza benefici palpabili per le finanze statali, se non quello, appunto, di aver sensibilmente diminuito il volume dei traffici illeciti. In questo caso non si sono riscontrate sostanziali differenze tra il periodo teresiano e quello giuseppino: in entrambe le fasi prevalse il pragmatismo, come manifestato dalla flessibilità applicata in occasione delle trattative per l'omologazione fiscale dei feudi.

4 ASMi, *Feudi imperiali*, b. 131, relazione 27 settembre 1773.

5 *Ivi*, dispaccio di Maria Teresa del 10 giugno 1773.

Da questo studio emerge anche, come anticipato, la netta precedenza che veniva riservata al tema della pubblica sicurezza rispetto a quello della lotta ai contrabbandi, anche se i due aspetti, come si ha avuto modo di constatare, non raramente potevano coincidere. Risulta dunque ancora una volta evidente come l'esercizio di un più puntuale ed efficace controllo del territorio da parte delle autorità statali fosse pesantemente condizionato, oltre che dall'insufficienza di uomini e mezzi, anche e soprattutto dalla permanenza di spazi giurisdizionalmente autonomi. La stipula di convenzioni tra la Lombardia austriaca e i feudi imperiali ad essa interni o adiacenti per il reciproco arresto e consegna dei ricercati fu l'unica risposta veramente omogenea a tali problematiche, un tentativo di standardizzazione – almeno a livello normativo – nella trattazione di tali occorrenze, ma questo provvedimento si rivelò insufficiente e spinse gli Asburgo a compiere il passo successivo, ovvero quello dell'incameramento dei feudi.

L'aggregazione giurisdizionale dei nuovi domini, primo obiettivo e prima preoccupazione delle autorità nel quadro di tali operazioni, fu sempre perseguita, almeno a livello normativo, in modo immediato e inequivocabile. Lo stesso non si può dire dell'organizzazione del controllo sulle comunità di nuova acquisizione, perlomeno in prima battuta. I riscontri sul piano pratico, infatti, non sempre furono quelli sperati, come il caso di Retegno sta a dimostrare: la situazione, contrariamente alle aspettative, non mutò con l'acquisto della baronia da parte di Maria Teresa, poiché la promiscuità con il caseggiato sottoposto alla giurisdizione piacentina e l'assenza di una curia locale continuarono a fare il gioco dei fuorilegge. Si dovette dunque amaramente constatare, a distanza di decenni, quanto una parificazione normativa non fosse sufficiente senza un'adeguata organizzazione sul territorio, che fu pianificata e messa in atto solo allo spirare del secolo, una volta debellata la criminalità che continuava a proliferare in paese rendendo Retegno, a più di vent'anni dall'aggregazione e fors'anche più di prima, un «acuto pungolo nel fianco». ⁶ Nel caso di Castiglione, avendo a che fare con una popolazione ben più numerosa e storicamente altrettanto indisciplinata, fu invece premura delle autorità asburgiche dotare il nuovo distretto di una pretura omologa a quelle del Ducato di Mantova, con un nutrito satellizio. I

6 Così si esprimeva ancora nel 1793 il magistrato Antonio Corbetta in un'opera sulla criminalità nella Lombardia austriaca (uscita postuma nel 1803): «per sua natura, e per funesta nostra speriencia questa borgata [Retegno] può considerarsi, abbracciando la comune de' suoi abitanti, come il vivajo, e la scaturigine de' ladri, de' predatori, de' mariuoli, de' barattieri, de' malandrini, che infestano la Lodigiana e non solo, ma ancor le più lontane provincie. Il turpe mestiero, che già da lunga pezza v'ha trovato bel giuoco, vi ha come eletto il suo nido; vi è eretto in professione, ed in scuola, vi è sostenuto da un genio particolare degli abitanti, vi è alimentato, ed esercito da numerose corrispondenze, forma un ramo di esteso commercio, e di nazionale industria, vi fonda degli stati di fortuna, e delle condizioni, v'infetta perfino il rango delle agiate, e rispettabili persone, rinasce sovente dalle sue rovine, e ripullula inestirpabile ad onta de' replicati sforzi de' nostri tribunali». A. Corbetta, *Osservazioni di un ex-giudice di provincia sopra la infestazione de' malviventi*, Stamperia e fonderia del Genio, Milano 1803, pp. 51-52.

dati relativi ai decenni successivi all'aggregazione mostrano come la criminalità nel territorio di nuova acquisizione, pur non debellata, risultasse tuttavia ben lontana dagli standard di un tempo, attestandosi su percentuali analoghe, se non inferiori, a quelle degli altri distretti mantovani.

Altro elemento che emerge con forza è la conferma del ruolo ricoperto dal plenipotenziario Botta Adorno. Anche in questo caso egli agì da vera e propria cerniera «tra Monarchia e Impero», in un periodo in cui le istanze dinastiche prevalevano più che mai su quelle imperiali, senza tuttavia mai annullarle completamente.⁷ La ventennale plenipotenza dell'anziano maresciallo fu caratterizzata da una strettissima collaborazione con i ministri austriaci, soprattutto il conte di Firmian, con il quale egli instaurò ben presto un rapporto di fiducia e di mutua cooperazione, volto in massima parte alla risoluzione dei problemi sopra citati. Dai carteggi tra i due, fitti e regolari, emerge la disponibilità e soprattutto la dichiarata volontà del Botta, pur non contravvenendo ai doveri primari del suo ufficio, di agire nel pieno interesse della monarchia asburgica.

La collaborazione tra le due cariche non si rivelò tuttavia sufficiente a imprimere una significativa svolta nella gestione di tali problemi, nemmeno nel caso di Castiglione: la diretta amministrazione del feudo da parte della Plenipotenza imperiale avrebbe dovuto in teoria rimuovere alcuni ostacoli al raggiungimento di una più efficace cooperazione in materia di lotta alla criminalità e ai contrabbandi, ma così non fu, in parte per la scarsa governabilità del feudo, in parte per la permanenza della separazione giurisdizionale e fiscale.

In definitiva si può affermare che, seppur in una fase in cui l'uniformità territoriale, fiscale e normativa sembrava essere l'unico obiettivo dei sovrani, il fine pratico, ovvero, in tal caso, il ridimensionamento della criminalità e del contrabbando, poté essere perseguito in primo luogo muovendosi solo e soltanto nell'alveo del diritto imperiale, e in secondo luogo, per quanto atteneva alla sfera fiscale, solo e soltanto accordando varie concessioni ai nuovi sudditi o ai feudatari convenzionati. Le antiche e consolidate specificità, eliminate proprio in nome dell'uniformità, furono in parte sostituite da nuove agevolazioni, certamente più consone e più controllabili all'interno del sistema, ma pur sempre mirate e specifiche, e dunque a loro volta tradottesi in particolarismo. Più decisa e meno improntata al compromesso fu la parificazione giurisdizionale, anche se, come detto, questa si rivelò risolutiva solo e soltanto quando fu accompagnata e sostenuta da un adeguato dispiegamento di uomini e mezzi per il controllo del territorio. Non si dimentichi poi che, nel 1796, al momento della calata dell'*Armée d'Italie*, nella Lombardia austriaca esistevano ancora, retti dai propri titolari con piene prerogative giurisdizionali e fiscali, quattro feudi imperiali (Maccagno, Limonta, Civenna, Castellaro), oltre a Vescovato e Gazoldo, feudi parificati, si ricordi, solo dal punto di vista fiscale.

7 Come già notato da C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, cap. VI.

Analizzare nel dettaglio le dinamiche interne di alcuni feudi imperiali interessati dalle politiche asburgiche – prima, durante e dopo che queste furono messe in atto – ha sicuramente permesso di meglio comprendere le specificità e i fattori di unicità che li caratterizzavano, le analogie e le differenze, e soprattutto di valutare gli effetti – oltre che, come detto, le cause – della loro aggregazione, oppure omologazione, alla Lombardia austriaca. Si è dunque tentato di fornire uno spaccato di tali realtà che fosse il più esauriente e dettagliato possibile, e dall'esame di una tanto ricca casistica si ritiene sia emerso un altrettanto ricco e nitido quadro. Un quadro raffigurante comunità e micro-società di frontiera capaci, in forza della particolare condizione di cui appunto godevano e che tentarono sempre e in ogni modo di salvaguardare, di incidere direttamente, attivamente, e certo negativamente, sulla pubblica sicurezza e sulle finanze dello Stato.

La storiografia, locale ma non solo, ha spesso derubricato la permanenza dei feudi imperiali a semplice elemento di “resistenza passiva” alle riforme in corso al di fuori della loro giurisdizione, a «sole anacronistiche» che rimanevano in vita solo per inerzia, esempi di «sopravvivenza della feudalità allo stesso sistema feudale», caratterizzate da una «staticità economico-sociale contrapposta alla dinamicità dello Stato asburgico».⁸ Invece, come si è cercato di mostrare, queste realtà erano considerate dalle autorità asburgiche degli ostacoli e delle grane palpabili sul piano pratico più che su quello teorico-concettuale, e spesso proprio per il loro dinamismo e la loro interconnessione, riconosciute viceversa dalle stesse autorità come la principale fortuna di quegli abitanti.

È fuor d'ogni dubbio che, nel secondo Settecento, i feudi imperiali divennero, anche per la monarchia austriaca, delle «presenze disturbanti»:⁹ disturbanti non certo per quanto atteneva al piano politico-diplomatico e strategico, sul quale nel pieno XVIII secolo non avevano davvero più voce in capitolo, quanto su quello economico e su quello della politica interna della Lombardia austriaca, dove la loro sola presenza – e, per l'appunto, “vivacità” – poteva ancora, e forse più di prima, pesantemente incidere.

Gli Asburgo tentarono dunque di risolvere il più efficacemente possibile il problema causato dalla permanenza di queste realtà, registrando anche innegabili successi, ma lo fecero, come già osservato da Cesare Magni, «con molto tatto»,¹⁰ senza mai abbandonare del tutto le vecchie logiche di cui tali realtà erano figlie. Logiche che a loro volta ancora nel tardo Settecento permeavano e legittimavano l'azione e l'esistenza stessa degli Stati di antico regime, e a maggior ragione quella della monarchia austriaca.

8 R. Navarrini, *I rapporti tra il feudo imperiale di Gazoldo degli Ippoliti e l'amministrazione austriaca*, p. 321.

9 B.A. Raviola, *L'Europa dei piccoli Stati*, p. 52.

10 C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, p. 246.

Fonti e bibliografia

Fonti archivistiche

- BAMi, Fondo Botta Adorno, bb. X 246 inf., X 249 inf.
- ACCS, Serie A - Dominazione Gonzaga e Austriaca, b. 2.
- ASMi, Catasto, p.a., b. 567.
- ASMi, Censo, p.a., bb. 893, 1831.
- ASMi, Confini, p.a., b. 154.
- ASMi, Esenzioni, p.a., b. 121.
- ASMi, Feudi imperiali, bb. 1, 3, 5, 14, 31-39, 120-124, 126, 127, 131, 133, 136, 162, 166, 168-186, 189, 201, 203-215, 217-226, 228, 295, 296, 300, 301, 376, 551, 572-575, 594, 598, 630, 631, 720, 722, 723.
- ASMi, Giustizia punitiva, p.a., bb. 15, 16, 18, 20, 25-27.
- ASMi, Gridario Greppi, voll. 4, 16.
- ASMi, Trivulzio archivio milanese, bb. 122, 123, 125, 126, 360.
- ASMi, Uffici e tribunali regi, p.a., bb. 164, 166-168, 221.
- ASMi, Uffici giudiziari, p.a., b. 179.
- ASMn, Archivio De Moll, b. 19.
- ASMn, Archivio Gonzaga, bb. 18, 98, 193, 1794.
- ASMn, Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, b. 165.
- ASMn, Collegio delle Vergini di Castiglione, b. 2.
- ASMn, Feudo imperiale di Gazoldo, b. 1.
- ASMn, Regia Giunta di Governo, b. 111.
- ASMn, Senato e Supremo Consiglio di Giustizia, bb. 1, 124, 136.
- ASPr, Ufficio dei confini, b. 140
- FHKA, Akten des Italienisches Department, K. 51 (alt 35).
- HHStAW, Lombardei Collectanea, K. 7 (alt 7,8), 25 (alt 24).
- HHStAW, Lombardei Korrespondenz, K. 98 (alt 128, 129), 99 (alt 129, 130), 109 (alt 142, 143), 124 (alt 159), 135 (alt 174), 145 (alt 186).
- HHStAW, Miscellanea gratialia der lateinischen Expedition, K. 11, 12, 14, 16, 31.
- HHStAW, Plenipotenz in Italien, K. 6, 8.
- HHStAW, Reichslehensakten Feuda Latina, K. 12B, 52.
- HHStAW, Vorträge der Zentralbehörden, K. 149 (alt 203).

Bibliografia

- Adami, V., *La magistratura ai confini nello Stato di Milano*, in “Archivio storico lombardo”, serie IV, vol. XIX, 1913, pp. 127-157.
- Agnoletto, S., *Lo Stato di Milano al principio del Settecento. Finanza pubblica, sistema fiscale e interessi locali*, FrancoAngeli, Milano 2000.
- Agnoletto, S., *Il meccanismo dell'appalto per l'esazione delle entrate fiscali. Il caso del dazio della mercanzia e della ferma generale del sale nello Stato di Milano al principio del Settecento*, in *La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII – Fiscal Systems in the European economy from the 13th to the 18th centuries*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze University Press, Firenze 2008, pp. 819-832.
- Albaladejo, P.F., *De «llave de Italia» a «coraçòn de la monarquía»: Milan y la monarquía catòlica en el reinado de Felipe III*, in *Lombardia borromaica Lombardia spagnola, 1554-1659*, a cura di P. Pissavino e G. Signorotto, Bulzoni, Roma 1995, vol. I, pp. 41-92.
- Alessi, G., *La comparsa di una polizia «moderna»*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 33-39.
- Angiolini, F., *Le bande mediche tra «ordine» e disordine*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 9-47.
- Annibaletti, G., *Un declino irreversibile? I rapporti tra Mantova e l'Impero tra il 1627 e il 1708*, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, 15, 2009, pp. 161-170.
- Annibaletti, G., *La microfeudalità imperiale nell'area gonzaghesca*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 211-226.
- Anselmi, P., *“Conservare lo Stato”. Politica di difesa e pratica di governo nella Lombardia spagnola fra XVI e XVII secolo*, Unicopli, Milano 2008.
- Antonielli, L., *I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, il Mulino, Bologna 1983.
- Antonielli, L., *La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica. Appunti per una ricerca*, in *Il Principato Citeriore tra ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, a cura di E. Granito, M. Schiavino, G. Foscari, Archivio di Stato di Salerno-Amministrazione provinciale di Salerno, Salerno 1993, pp. 103-133.
- Antonielli, L., *Dalla Ferma mista all'Intendenza generale di finanza in Lombardia: dal punto di vista delle guardie*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 1053-1069.
- Antonielli, L., *Vino e polizia: il caso della Milano d'Antico Regime*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. Simbula, Carocci, Roma 2000, pp. 1053-1069.

- Antonielli, L., *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 117-136.
- Antonielli, L., *Le licenze di porto d'armi nello stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 99-125.
- Antonielli, L., *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento: gli «uomini d'arme»*, in "Società e storia", 111, 2006, pp. 1-21.
- Antonielli, L., *Les fonctions policières des exécuteurs de justice dans le duché de Milan au XVIII^e siècle*, in *Métiers de police. Être policier en Europe, XVIII^e-XX^e siècle*, édité par J.M. Berlière, C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008, pp. 61-76.
- Antonielli, L., *Des mémoires pour reformer la police: le cas du Duché de Milan au XVIII^e siècle*, in *Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIII^e siècle*, édité par C. Denys, B. Marin, V. Milliot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009, pp. 169-190.
- Antonielli, L., *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime: il caso dello Stato di Milano a metà Settecento*, in *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 17-48.
- Antonielli, L., *Soldati e ordine pubblico nel Settecento*, in *L'Italia e il militare: guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, a cura di P. Bianchi e N. Labanca, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2014, pp. 103-115.
- Antonielli, L., *Magistrato di sanità e cani rabbiosi: appunti sul funzionamento di una magistratura d'antico regime*, in "Storia in Lombardia", XXXVII, 2017, pp. 9-20.
- Antonielli, L., *Il «militare» come forza di ordine pubblico*, in *Guerre ed eserciti nell'età moderna*, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, il Mulino, Bologna 2018, pp. 149-172.
- Arco Crosta, R., *I feudi del monastero di S. Ambrogio tra il Seicento e il Settecento*, in "Archivio Storico Lombardo", IX, 1970, pp. 193-286.
- Arese, F., *Le supreme cariche del Ducato di Milano e della Lombardia austriaca, 1706-1796*, in "Archivio storico lombardo", CV-CVI, 1979-1980, pp. 535-598.
- Arese, F., *Nobiltà e patriziato nello Stato di Milano*, in *Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea*, a cura di S. Pizzetti, Cisalpino-Goliardica, Milano 1980, pp. 71-96.
- Arese, F., *L'alta magistratura lombarda nell'età delle riforme*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. III, pp. 659-695.
- von Aretin, K.O., *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea: un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in "Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento", IV, 1978, pp. 51-94.
- von Aretin, K.O., *Das Alte Reich 1648-1806*, Klett-Cotta, Stuttgart 1993-2000, 4 voll.

- Argentieri, A.G., *La riorganizzazione dell'apparato militare e il riassetto della finanza pubblica milanese in epoca teresiana*, in "Archivio storico lombardo", CXXIV-CXXV, 1998-1999, pp. 203-240.
- Armando, D., *Quasi sovrani o semplici privati. Feudalità, giurisdizione e giustizia nello Stato pontificio dall'antico regime alla Restaurazione*, Aracne, Roma 2020.
- Armando, D., *Barone, vassalli e governo pontificio. Gli stati dei Colonna nel Settecento*, Viella, Roma 2022 (1° ed. 2018).
- Arrighi, B., *Storia di Castiglione delle Stiviere*, Tipografia Negretti, Mantova 1854, 2 voll.
- Auciello, F., *Le istituzioni annonarie nello Stato di Milano fra Seicento e Settecento: gli sforsi*, in *Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1995, pp. 302-310.
- Auer, L., *Reichshofrat und Reichsitalien*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/ Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 27-40.
- Auer, L., *The role of the Imperial Aulic Council in the Constitutional Structure of the Holy Roman Empire*, in *The Holy Roman Empire 1495-1806*, edited by R. Evans, M. Schaich, P. Wilson, Oxford University press, Oxford 2011, pp. 63-75.
- Auer, L., *Il Consiglio imperiale aulico e la Savoia nella prima età moderna*, in *Stato sabauda e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba e A. Merlotti, il Mulino, Bologna 2014, pp. 297-314.
- Auer, L., *Appellationen an den Reichshofrat aus Reichsitalien*, in „Reichsitalien“ in *Mittelalter und Neuzeit/ "Feudi imperiali italiani" nel Medioevo e nell'Età Moderna*, herausgegeben von E. Taddei, M. Schnettger, R. Rebitsch, StudienVerlag, Innsbruck 2017, pp. 199-218.
- Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Jouvence, Roma 1986.
- Baroni e vassalli. Storie moderne*, a cura di E. Novi Chavarria e V. Fiorelli, FrancoAngeli, Milano 2011.
- Barotti, R., *Vivere la frontiera in Lunigiana: comunità, feudi, granduchi nell'età moderna*, in *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana nello spazio mediterraneo*, a cura di E. Fasano Guarini e P. Volpini, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 91-102.
- Bartoli, E., *La guerra di Successione spagnola nell'Italia settentrionale: il Ducato di Guastalla e Mantova tra conflitto e soppressioni*, in *Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola*, a cura di A. Álvarez-Ossorio Alvaríño, fascicolo monografico di "Cheiron", 20, 2003, pp. 159-221.
- Battistoni, M., *L'amministrazione sabauda e i transiti commerciali nel secolo XVIII*, in *Per vie di terra. Movimenti di uomini e cose nelle società di antico regime*, a cura di A. Torre, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 109-132.

- Battistoni, M., *Franchigie. Dazi, transiti e territori negli stati sabaudi del secolo XVIII*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009.
- Beales, D., *Joseph II*, vol. I, *In the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780*, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
- Beales, D., *Joseph II*, vol. II, *Against the World, 1780-1790*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
- Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1965.
- Becker, R., *Die italienischen Reichsleben im Spiegel der Nuntiaturberichte in der Zeit um 1630*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 100, 2020, pp. 374-414.
- Belfanti, C.M., *Una geografia impositiva. Dazi, gabelle, e contrabbandi fra Cinque e Settecento*, in *Commercio in Lombardia*, a cura di C. Taborelli, Silvana, Milano 1987, pp.121-135.
- Bérenger, J., *Resistenza dei ceti alle riforme dell'Impero, 1680-1700*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa*, a cura di P. Schiera, il Mulino, Bologna 1981, pp.19-64.
- Bertelli, S., *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Istituto Italiano per gli studi storici, Napoli 1960.
- Bianchi, A., *Al servizio del principe. Diplomazia e corte nel ducato di Mantova, 1665-1708*, Unicopli, Milano 2012.
- Bianchi, A., *Da Madrid a Vienna. La fine della supremazia spagnola e il ritorno dell'Impero in Italia. Il caso dei ducati di Mantova e Monferrato (1688-1713)*, in "Reichsitalien" in *Mittelalter und Neuzeit*/"Feudi imperiali italiani" nel Medioevo e nell'Età Moderna, herausgegeben von E. Taddei, M. Schnettger, R. Rebitsch, StudienVerlag, Innsbruck 2017, pp. 175-183.
- Bianchi, M., *Le origini del Monte di Santa Teresa*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. I, pp. 115-132.
- Bianchi, P., *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 213-239.
- Bianchi, P., *Gli spazi del "militare" nel controllo del territorio. Note a margine di studi sugli antichi Stati italiani*, in *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 191-206.
- Bianco, F., *Sbirri, contrabbandieri e le «rie sette di malfattori» nel '700 friulano*, in *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900: problemi e indicazioni di ricerca*, a cura di A. Pastore e P. Sorcinelli, FrancoAngeli, Milano 1990, pp. 51-75.
- Bianco, F., *La frontiera come risorsa. Il contrabbando di tabacco nella Repubblica di Venezia in età moderna*, in *Mobilité spatiale et frontières - Räumliche Mobilität und grenzen*, "Histoire des Alpes - Storia delle Alpi - Geschichte der Alpen", 3, 1998, pp. 213-226.

- Bianco, F., *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento. Le comunità di villaggio tra conservazione e rivolta (Valcellina e Valcolvera)*, Cierre, Sommacampagna 2005 (1^a ediz. Pordenone 1990).
- Blanco, L., *Frontiere e spazi sabaudi: osservazioni in margine a due recenti volumi*, in “Società e storia”, 135, 2012, pp. 171-181.
- Blastenbrei, P., *La quadratura del cerchio: il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinquecentesca*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 1, 1994, pp. 5-37.
- Bonisoli, G., *Vescovato tra storia e cronaca*, Turriz, Cremona 1991.
- Bonora, E., *Aspettando l'imperatore. Principi italiani tra il Papa e Carlo V*, Einaudi, Torino 2014.
- Bosbach, F., *Monarchia universalis. Storia di un concetto cardine della politica europea (secoli XVI-XVIII)*, Vita e Pensiero, Milano 1998 (1° ed. 1988).
- Bozzi, F., *Le spire della vipera. Le aderenze viscontee fra Tre e Quattrocento*, FrancoAngeli, Milano 2021.
- Branchi, E., *Storia della Lunigiana feudale*, Beggi, Pistoia 1897-1898, 3 voll.
- Brauneder, W., *Impero e Stato a sud delle Alpi nel XVIII secolo*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985, pp. 59-84.
- Bresolin, P., *Aspetti economici della feudalità nello Stato di Milano nella seconda metà del XVIII secolo*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. I, pp. 77-91.
- Bulferetti, L., *Il principio della “superiorità territoriale” nella memorialistica piemontese del secolo XVIII. Carlo Ignazio Montagnini di Mirabello*, in *Studi in memoria di Gioele Solari*, Ramella, Torino 1954, pp. 153-218.
- Buono, A., *Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti militari e «case berme» nello Stato di Milano (secoli XVI e XVII)*, Firenze University Press, Firenze 2009.
- Bussi, E., *Esperienze e prospettive. Saggi di storia politica e giuridica*, S.T.E.M. Mucchi, Modena 1974.
- Bussi, E., *Lo studio del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca come esigenza della scienza storica*, in *Esperienze e prospettive. Saggi di storia politica e giuridica*, S.T.E.M. Mucchi, Modena 1974, pp. 399-423.
- Cairo, G., Giarelli, F., *Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia*, Tipografia Cairo, Codogno 1898, 2 voll.
- Caizzi, B., *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Banca commerciale italiana, Milano 1968.
- Caizzi, B., *Sale e fiscalità nel Ducato milanese*, in “Archivio storico lombardo”, CXVIII, 1992, pp. 129-181.

- Calcagno, P., *«La puerta a la mar». Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713)*, Viella, Roma 2011.
- Calcagno, P., *«Per batter la campagna come richiede il bisogno». L'utilizzo dei soldati corsi per compiti di ordine pubblico nel Dominio genovese (secc. XVII-XVIII)*, in *Polizia militare. Military policing*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 127-146.
- Calonaci, S., *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna (secoli XVI-XVIII)*, Carocci, Roma 2017.
- Cammarata, I., *Storie spagnole. Il Seicento quotidiano nel tortonese*, Edo Edizioni Oltrepò, Voghera 2000.
- Cantù, C., *Milano. Storia del popolo e pel popolo*, Tipografia Agnelli, Milano 1871.
- Capra, C., *Riforme finanziarie e mutamento istituzionale nello Stato di Milano: gli anni sessanta del secolo XVIII*, in "Rivista storica italiana", XCI, 1979, II-III, pp. 313-368.
- Capra, C., *Lo sviluppo delle riforme asburgiche nello Stato di Milano*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa*, a cura di P. Schiera, il Mulino, Bologna 1981, pp. 161-187.
- Capra, C., *Luigi Giusti e il Dipartimento d'Italia a Vienna (1757-1766)*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. III, pp. 365-390.
- Capra, C., *Il Settecento*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino 1984.
- Capra, C., *Il «Mosè della Lombardia»: la missione di Carlo Antonio Martini a Milano, 1785-1786*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985, pp. 323-351.
- Capra, C., *Il principe Trivulzio e la fondazione del Pio Albergo*, in *Dalla carità all'assistenza: orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento*, a cura di C. Cenedella, Electa, Milano 1993, pp. 68-76.
- Capra, C., *Kaunitz and Austrian Lombardy*, in *Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, 1711-1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung*, herausgegeben von G. Klingenstein, F.A.J. Szabo, Andreas Schnider Verlagstelier, Graz-Esztergom-Paris-New York 1996, pp. 245-260.
- Capra, C., *Prima dei Prefetti. I Regi Delegati nella Lombardia teresiana e giuseppina (1755-1784)*, in *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 343-364.
- Capra, C.-Ciserani. M.T., *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1-23.
- Carceri, carcerieri e carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.

Dalla carità all'assistenza: orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento, a cura di C. Cenedella, Electa, Milano 1993.

di Carpegna Falconeri, T., *I feudi imperiali ai confini fra Toscana e Stato Pontificio (secoli XV-XVIII)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 433-450.

Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, a cura di F. Novati, E. Greppi, A. Giulini, G. Seregni, Cogliati e altri, Milano 1910-1942, 12 voll.

Castel d'Ario. Ambiente naturale e storia, Comune di Castel d'Ario, Castel d'Ario 1992.

Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII), a cura di M. Marocchi, Bulzoni, Roma 1996.

Cavagna, A.G., *Briganti e banditi, crimine e repressione in Europa e a Pavia*, in "Bollettino della Società pavese di storia patria", LXXXIV, 1984, pp. 288-301.

Cavallera, M., *Les fiefs impériaux dans l'Italie Nord-Occidentale au XVIII^e siècle*, in *Les enclaves territoriales aux Temps Modernes (XVI^e-XVIII^e siècles)*, édité par P. Delsalle, A. Ferrer, Presses universitaires franc-comtoises, Besançon 2000, pp. 185-208.

Cavallera, M., *Area di strada e uso dei confini. L'esempio del territorio insubrico in antico regime*, in *Per vie di terra. Movimenti di uomini e cose nelle società di antico regime*, a cura di A. Torre, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 33-56.

Cavallera, M., *Questione di dazi e contrabbandi alla periferia dello Stato di Milano*, in *Lungo le antiche strade: vie d'acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna: Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Milano*, a cura di M. Cavallera, Nomos, Busto Arsizio 2007, pp. 167-220.

Cavallera, M., *Strade e confini nella Lombardia austriaca. Premesse all'attività degli Intendenti Provinciali*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, Vita e Pensiero, Milano 2008, vol. II, pp. 855-889.

Cavallera, M., *Maccagno imperiale nella politica e nell'economia milanese (secoli XVI-XVII)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 389-414.

Cecchini, B.M., *L'«infame» Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783)*, in "Rassegna storica toscana", XXXVIII/1, 1992, pp. 43-64.

Cengarle, F., *I Visconti ed il titolo ducale: qualche riflessione*, in *La naissance du duché de Savoie (1416)*, édité par L. Ripart, C. Guilleré, P. Vuillemin, LLSETI, Chambéry 2020, pp. 95-105.

Chittolini, G., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano 1996.

Chittolini, G., *Le "terre separate" nel ducato di Milano in età sforzesca*, in Chittolini G., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano 1996, pp. 61-84, già in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, Milano 1983, pp. 115-128.

- Chittolini, G., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Unicopli, Milano 2005.
- Chittolini, G., *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in Chittolini G., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Unicopli, Milano 2005, pp. 51-94, già in "Quaderni storici", 7, 1972, pp. 57-130.
- Cipriani, G., *L'Impero e la cultura politica italiana nel primo Cinquecento*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 393-415.
- Cirillo, G., *Al servizio degli Asburgo: i Gallio d'Alvito tra Napoli, Roma, Milano e Madrid*, in *Il principe e la sovrana: i luoghi, gli affetti, la corte*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 5-6, 2017-2018, pp. 201-232.
- La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, a cura di D. Zardin, Jaca Book, Milano 1995.
- Commercio in Lombardia*, a cura di C. Taborrelli, Silvana, Milano 1987.
- Contini, A., *Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 181-202.
- Contini, A., *La concessione del titolo di granduca e la «coronazione» di Cosimo I fra papato e Impero (1569-1572)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 417-438.
- Contrabbando e legalità: polizie a difesa di private, diritti sovrani e pubblico erario*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Rubbettino, Soveria Manelli 2016.
- Corbetta, A., *Osservazioni di un ex-giudice di provincia sopra la infestazione de' mahiventi*, Stamperia e fonderia del Genio, Milano 1803.
- Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.
- Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*, Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Olschki, Firenze 1996.
- La corte de Carlos V*, editado por J. Martínez Millán, Sociedad Estatal para la conmemoracion de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000.
- La Corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, a cura di G. Signorotto, M.A. Visceglia, Bulzoni, Roma 1998.
- Le corti come luogo di comunicazione: gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)/Höfe als Orte der Kommunikation: die Habsburger un Italien (16. bis 19. Jahrhundert)*, a cura di M. Bellabarba, J.P. Niederkorn, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2010.

- Costantini, F., *Una terra privilegiata ai confini del Ducato. Privilegi ed esenzioni nella Calciana del XVIII secolo*, tesi di laurea magistrale discussa presso l'Università degli Studi di Milano, aa 2009-2010, relatore prof. Livio Antonielli.
- Costantini, F., *Il contrabbando tra Stato di Milano e Stato Veneto nel Settecento*, tesi di dottorato discussa presso l'Università di Verona, aa 2013-2014, relatore prof. Sergio Onger.
- Costantini, F., «*Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi*»: esenzioni, privilegi e traffici illeciti tra Brescia, Cremona e Mantova nel Settecento, in "Studi storici Luigi Simeoni", LXVI, 2016, pp. 55-65.
- Costantini, F., *La stagione dei trattati confinari tra Milano e Venezia. Controllo del territorio e criminalità di frontiera negli anni Cinquanta del XVIII secolo*, in *Tra polizie e controllo del territorio* [v.], pp. 197-223.
- Costantini, F., *Governare una periferia. Controllo del territorio e contrabbando a Crema nel Sei-Settecento*, in *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 221-237.
- Costantini, F., *Tra confini di Stato e vie privilegiate del commercio: i fiumi lombardi nel XVIII secolo*, in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, pp. 283-304.
- Cremonini, C., *I microfilm dei fondi viennesi negli archivi e nelle biblioteche di Milano e Pavia. Ricognizione e catalogo*, Unicopli, Milano 1993.
- Cremonini, C., *Ritratto inedito di un celebre benefattore: vita e opinioni del principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio*, in *Dalla carità all'assistenza: orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento*, a cura di C. Cenedella, Electa, Milano 1993, pp. 77-100.
- Cremonini, C., *Carlo Borromeo Arese, un aristocratico lombardo nel "nuovo ordine" di Carlo VI*, in *Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, a cura di M. Verga, fascicolo monografico di "Cheiron", 21, 1994, pp. 85-160.
- Cremonini, C., *Grossmacht o trompe l'oeil barocco? Considerazioni sull'Impero in Italia e i rapporti con il papato all'epoca di Padre Marco d'Aviano*, in *Marco d'Aviano e il suo tempo. Un cappuccino del Seicento, gli Ottomani e l'Impero*, a cura di R. Simonato, Concordia Sette, Pordenone 1994, pp. 311-341.
- Cremonini, C., *La rivolta di Castiglione delle Stiviere negli atti della Plenipotenza dei feudi imperiali italiani*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Marocchi, Bulzoni, Roma 1996, pp. 91-116.
- Cremonini, C., *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, Bulzoni, Roma 2004.
- Cremonini, C., *I feudi imperiali italiani tra Sacro Romano Impero e monarchia cattolica (seconda metà XVI inizio XVII secolo)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/ Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 41-65.
- Cremonini, C., *Ritratto politico cerimoniale con figure: Carlo Borromeo Arese e Giovanni Tapia, servitore e gentiluomo*, Bulzoni, Roma 2008.

- Cremonini, C., *Tra Austrias e Borbone: i feudi di Lunigiana durante la guerra di successione spagnola*, in *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, a cura di E. Fasano Guarini e R. Barotti, in “Memorie della Accademia lunigianese di scienze “Giovanni Capellini””, 78, 2008, pp. 115-132.
- Cremonini, C., *Traiettorie politiche e interessi dinastici tra Francia, Impero e Spagna: il caso di Carlo Enrico di Lorena, principe di Vaudémont (1649-1723)*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, Vita e Pensiero, Milano 2008, vol. I, pp. 733-766.
- Cremonini, C., *Il caso di Finale tra interessi locali ed equilibri internazionali. Alcune considerazioni*, in *Finale fra le potenze di antico regime. Il ruolo del Marchesato sulla scena internazionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di P. Calcagno, Società savonese di storia patria, Savona 2009, pp. 69-76.
- Cremonini, C., *La feudalità imperiale italiana tra lealtà all'Impero e interessi spagnoli*, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, 15, 2009, pp. 131-139.
- Cremonini, C., *La mediazione degli interessi imperiali in Italia tra Cinque e Settecento, I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 31-48.
- Cremonini, C., *Per sopravvivere all'oblio e pungolare i “grandi”: i feudi imperiali in Italia tra interessi locali e reti internazionali*, in *Baroni e vassalli. Storie moderne*, a cura di E. Novi Chavarria e V. Fiorelli, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 326-341.
- Cremonini, C., *Pallaricino, Gian Luca*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2014, pp. 521-523.
- Cremonini, C., *Poteri mediatizzati: feudi pontifici e feudi imperiali. Alcune ipotesi di confronto*, in *Feudi del papa? Controversie sulla sovranità nell'Italia moderna*, a cura di G. Dell'Oro, B.A. Raviola, V. Tigrino, fascicolo monografico di “Cheiron”, 2/2016, pp. 282-289.
- Cremonini, C., *Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio e Maria Teresa, storia di un legame politico e dei suoi sviluppi*, in *Il principe e la sovrana: i luoghi, gli affetti, la corte*, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, 5-6, 2017-2018, pp. 157-184.
- Cremonini, C., *Trivulzio, Antonio Tolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2020, pp. 10-13.
- Criminalità e società in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Giuffrè, Milano 1991.
- Cuccia, S., *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime. Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria*, La Nuova Italia, Firenze 1971.
- Cultura, religione e trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme all'unità*, a cura di M. Bona Castellotti, E. Bressan, C. Fornasieri, P. Vismara, FrancoAngeli, Milano 2001.
- Dal Borgo, M., *Lungo l'Oglio: la criminalità bresciana nel secondo settecento*, in *Rive e rivali. Il fiume Oglio e il suo territorio*, a cura di C. Boroni, S. Onger, M. Pegrari, La Compagnia della Stampa, Roccafranca 1999, pp. 133-152.
- Dalla Rosa, E., *Le milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Vita e Pensiero, Milano 1991.

- Dattero, A., «*Con un nuovo incanto è da sperarsi un ribasso maggiore nel prezzo*». Progetti di riordino degli appalti militari nella Lombardia austriaca del XVIII secolo, in "Società e Storia", 139, 2013, pp. 37-80.
- Dattero, A., *Soldati a Milano. Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca*, FrancoAngeli, Milano 2014.
- De Benedictis, A., *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, il Mulino, Bologna 2013.
- Del Pino, G., *Un problema burocratico: la Plenipotenza per i feudi imperiali in Italia e il suo archivio tra XVII e XVIII secolo*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", a. LIV (1994), pp. 551-583.
- Del Pino, G., *I feudi imperiali: scomparse e sopravvivenze tra la fine del XVII e il XVIII secolo. Analisi comparata di due documenti conservati nell'Archivio di Stato di Milano in Milano nella storia dell'età moderna*, a cura di C. Capra e C. Donati, Franco Angeli, Milano 1997, pp. 191-214.
- Di Renzo Villata, M.G., *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca*, in "Acta Histriae", 15/2, 2007, pp. 521-544.
- Di Vittorio, A., *Un caso di correlazione tra guerre, spese militari e cambiamenti economici: le guerre asburgiche della prima metà del secolo e le loro ripercussioni sulla finanza e l'economia dell'impero*, in "Nuova rivista storica", LXVI, 1982, pp. 59-81.
- Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, a cura di M. Verga, fascicolo monografico di "Cheiron", 21, 1994.
- La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa*, a cura di P. Schiera, il Mulino, Bologna 1981.
- Donati, C., *Esercito e società civile nella Lombardia del secolo XVIII: dagli inizi della dominazione austriaca alla metà degli anni sessanta*, in "Società e Storia", 17, 1982, pp. 527-554.
- Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, 3 voll.
- Edelmayer, F., *Il Sacro Romano Impero nel Cinquecento ed i piccoli feudi italiani: l'esempio del Marchesato finalese*, in *La Spagna, Milano ed il Finale: il ruolo del Marchesato finalese tra medioevo ed età moderna*, Bolla, Finale Ligure 1994, pp. 43-61.
- Edelmayer, F., *Carlo V, Ferdinando I e l'Italia imperiale*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V*, a cura di B. Anatra, F. Manconi, Carocci, Roma 2001, pp. 17-23.
- Edelmayer, F., *L'Italia imperiale*, in *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, a cura di E. Fasano Guarini e R. Barotti, in "Memorie della Accademia lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"", 78, 2008, pp. 39-47.
- Edigati, D., *Criminalità e confini statali: forme di cooperazione in Antico Regime attraverso l'esperienza della Repubblica di Lucca*, in «Historia et ius», 22 (2022), paper 1.
- Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900: problemi e indicazioni di ricerca*, a cura di A. Pastore e P. Sorcinelli, FrancoAngeli, Milano 1990.

- Les enclaves territoriales aux Temps Modernes (XVI-XVIII^e siècles)*, Actes du Colloque international de Besançon, 4-5 octobre 1999, édité par P. Delsalle, A. Ferrer, Presses universitaires franc-comtoises, Besançon 2000.
- Epochenjahr 1806? Das Ende des Alten Reichs in zeitgenössischen Perspektiven und Deutungen*, herausgegeben von C. Roll, M. Schnettger (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 76), Philipp von Zabern, Mainz 2008.
- Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019.
- L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, a cura di C. Mozzarelli e G. Venturi, Bulzoni, Roma 1991.
- Evans, R.J.W., *Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica 1550-1700*, il Mulino, Bologna 1981.
- Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola*, a cura di A. Álvarez-Ossorio Alvarino, fascicolo monografico di "Cheiron", 20, 2003.
- Ferrari, D., *Il feudo di Castellaro nei documenti d'archivio (secoli XI-XVIII)*, in *Castel d'Ario. Ambiente naturale e storia*, Comune di Castel d'Ario, Castel d'Ario 1992, pp. 21-29.
- Ferrer, A., *Enclaves et contrebande: l'exemple de la Franche-Comté au XVIII^e siècle*, in *Les enclaves territoriales aux Temps Modernes (XVI-XVIII^e siècles)*, édité par P. Delsalle, A. Ferrer, Presses universitaires franc-comtoises, Besançon 2000, pp. 143-160.
- Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di S. Calonaci e A. Savelli, numero monografico di "Ricerche Storiche", a. XLIV, 2014, n. 2-3.
- Feudi del papa? Controversie sulla sovranità nell'Italia moderna*, a cura di G. Dell'Oro, B.A. Raviola, V. Tigrino, fascicolo monografico di "Cheiron", 2/2016.
- Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, a cura di E. Fasano Guarini e R. Barotti, in "Memorie della Accademia lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"", 78, 2008.
- I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, atti del Convegno di studi Albenga - Finale Ligure - Loano, 27-29 maggio 2004, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010.
- I feudi imperiali della Val Trebbia. Società e territorio tra Genova e Piacenza*, a cura di B. Giontoni, F. Balletti, De Ferrari, Genova 2019.
- Finale fra le potenze di antico regime. Il ruolo del Marchesato sulla scena internazionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di P. Calcagno, Società savonese di storia patria, Savona 2009.
- Fine di una dinastia, fine di uno Stato. La scomparsa dei Ducati di Mantova e di Monferrato dallo scacchiere europeo*, atti del convegno di studi (Torino, 11 aprile 2008 - Mantova, 15 novembre 2008), a cura di R. Maestri e B.A. Raviola, Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato", Alessandria 2010.

Fiori, G., *I Malaspina di Pregola ed i feudi sulla sinistra del Trebbia*, in "Archivio Storico per le Province parmensi", 1964, pp. 261-342.

La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII – Fiscal Systems in the European economy from the 13th to the 18th centuries, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze University Press, Firenze 2008.

La formazione della Lombardia contemporanea, a cura di G. Rumi, Cariplo-Laterza, Milano-Roma 1998.

Foucault, M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1975.

Frigo, D., *Impero, diritto feudale e "ragion di Stato": la fine del Ducato di Mantova (1701-1708)*, in *Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, a cura di M. Verga, fascicolo monografico di "Cheiron", 21, 1994, pp. 55-84.

Frigo, D., *L'idea di Impero nella trattatistica. Aspetti metodologici*, in *Marco d'Aviano e il suo tempo. Un cappuccino del Seicento, gli Ottomani e l'Impero*, a cura di R. Simonato, Concordia Sette, Pordenone 1994, pp. 342-368.

Frigo, D., *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 85-114.

La frontiera da Stato a Nazione: il caso Piemonte, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Bulzoni, Roma 1987.

Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana nello spazio mediterraneo, a cura di E. Fasano Guarini e P. Volpini, Franco Angeli, Milano 2008.

Frontière et criminalité 1715-1815, édité par C. Denys, Artois Presses Université, Arras 2000.

Garms-Cornides, E., *Riflessi dell'illuminismo italiano nel riformismo asburgico: la formazione intellettuale del conte Carlo Firmian*, in *L'illuminismo italiano e l'Europa*, atti del convegno internazionale di studi (Roma, 25-26 marzo 1976), Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1977, pp. 75-96.

Garms-Cornides, E., *La destinazione del conte Firmian a Milano: analisi di una scelta*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. II, pp. 1015-1029.

Garms-Cornides, E., *Firmian, Carlo Gottardo, conte di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 224-231.

Garms-Cornides, E., *Scene e attori della rappresentazione imperiale a Roma nell'ultimo Seicento*, in *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, a cura di G. Signorotto, M.A. Visceglia, Bulzoni, Roma 1998, pp. 509-535.

Garms-Cornides, E., *Firenze tra Roma e Vienna*, in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, a cura di A. Contini e M.G. Parri, Olschki, Firenze 1999, pp. 93-118.

- Garms-Cornides, E., *Reichsitalien in der habsburgischen Publizistik des 18. Jahrhunderts*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 461-497.
- Gaspari, L., *Della vita, degli studi e degli scritti di Gio. Batt. De Gaspari trentino, consigliere dell'Augustissima Imperadrice Regina Maria Teresa, direttore degli studi di belle lettere e pubblico professore di storia nell'Università di Vienna*, presso Antonio Zatta, Venezia 1770.
- Gaudio, F., *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, in "Mediterranea. Ricerche storiche", 5, 2005, pp. 419-438.
- Gerichtslandschaft Altes Reich. Höchste Gerichtsbarkeit und territoriale Rechtsprechung*, herausgegeben von A. Amend, A. Baumann, S. Wendehorst, S. Westphal, "Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich", Bd. 52, Köln 2007.
- Gherardi, R., *Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento: il "buon ordine" di Luigi Ferdinando Marsili*, il Mulino, Bologna 1980.
- Giampaolo, L., *Storia breve di Maccagno Inferiore, già feudo imperiale, corte regale degli imperatori, terra per sé e di Maccagno Superiore*, Comitato per le celebrazioni maccagnesi, Varese 1962.
- Giana, L., *Transiti e territorio in un feudo imperiale del Piemonte meridionale nel XVII secolo*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 137-174.
- Gianazza, L., *La zecca di Maccagno Inferiore e le sue monete*, Alberti editore, Verbania 2003.
- Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1995, 3 voll.
- Gobio Casali, F., *Il feudo conteso di Castellarò. Una guerra fredda avanti lettera*, in *Guerre stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*, a cura di C.M. Belfanti, F. Fantini D'Onofrio, D. Ferrari, G. Arcari, Mantova 1988, pp. 75-89.
- Gorani, G., *Storia di Milano dalla sua fondazione fino all'anno 1796. Tomo IV - Libro XIV, destinato a trattare la storia di Milano sotto la dominazione tedesca, dal 1700 al 1796*, a cura di A. Tarchetti, Cariplo-Laterza, Milano 1989.
- Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, a cura di A. Contini e M.G. Parri, Olschki, Firenze 1999.
- Gregorini, G., *Il frutto della gabella. La Ferma generale a Milano nel cuore del Settecento economico lombardo*, Vita e Pensiero, Milano 2003.
- Guardie e Ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di L. Antonielli, S. Levati, C. Povolo, L. Rossetto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023.

- Guerre ed eserciti nell'età moderna*, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, il Mulino, Bologna 2018.
- Guerre stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*, Atti delle giornate di studio in omaggio ad Adele Bellù, Mantova 12-13 dicembre 1986, a cura di C.M. Belfanti, F. Fantini D'Onofrio, D. Ferrari, G. Arcari, Mantova 1988.
- Hobsbawm, E.J., *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1971.
- Hochedlinger, M., *Austria's wars of emergence. War, State and Society in the Habsburg Monarchy, 1683-1797*, Longman, London 2003.
- The Holy Roman Empire 1495-1806*, edited by R. Evans, M. Schaich, P. Wilson, Oxford University press, Oxford 2011.
- Hughes, S.C., *La continuità del personale di polizia negli anni dell'unificazione nazionale italiana*, in "Clio", 26/2, 1990, pp. 337-359.
- Hughes, S.C., *L'immagine della polizia*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 151-156.
- L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006.
- Ingrao, C.W., *In quest and crisis: Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy*, Purdue University Press, West Lafayette 1979.
- L'Italia e il militare: guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, a cura di P. Bianchi e N. Labanca, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2014.
- L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, a cura di F. Cantù e M.A. Visceglia, Viella, Roma 2003.
- Klingenstein, G., *L'ascesa di Casa Kaunitz. Ricerche sulla formazione del cancelliere Wenzel Anton Kaunitz e la trasformazione dell'aristocrazia imperiale (secoli XVII e XVIII)*, Bulzoni, Roma 1993 (ed. orig. 1979).
- Kriegsführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740*, herausgegeben von P. Rauscher, Aschendorff, Münster 2010.
- Kwass, M., *Contraband: Louis Mandrin and the making of a global underground*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2014.
- L'illuminismo italiano e l'Europa*, atti del convegno internazionale di studi (Roma, 25-26 marzo 1976), Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1977.
- La feudalità imperiale e pontificia nell'Età moderna*, atti del convegno in «Annali di storia moderna e contemporanea», 15, 2009.
- La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII et XVIII siècles*, École française de Rome, Roma 1980.
- Lacchè, L., *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988.

- Lacchè, L., «*Ordo non servatus*»: anomalie processuali, giustizia militare e «*specialia*» in antico regime, in “Studi storici”, XXIX, 1988, pp. 361-384.
- Lettere e scritti inediti di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di C. Casati, Galli, Milano 1879-1881, 4 voll.
- Levati, S., *Risorse finanziarie e ordine pubblico nello Stato di Milano: il «dacio» del tabacco dalla istituzione alla statalizzazione (1639-1770)*, in *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, a cura di S. Levati e M. Meriggi, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 183-209.
- Levati, S., *Gli spazi dell'illecito: il contrabbando del tabacco nell'Italia moderna tra privilegi e confini*, in *Movimenti e confini: spazi mobili nell'Italia preunitaria*, a cura di L. Di Fiore e M. Meriggi, Viella, Roma 2013, pp. 75-92.
- Levati, S., «*Che non seguano fraudi in pregiudizio del nuovo Datio imposto sopra il tabacco*»: norme e corpi a difesa dei diritti di privativa nell'Italia centro-settentrionale (XVII-XVIII secolo), in *Contrabbando e legalità: polizie a difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Rubbettino, Soveria Manelli 2016, pp. 111-140.
- Levati, S., *Storia del tabacco nell'Italia moderna. Secoli XVII-XIX*, Viella, Roma 2017.
- Levati, S., «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico, in *Guardie e Ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di L. Antonielli, S. Levati, C. Povoletto, L. Rossetto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, pp. 95-125.
- Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, a cura di M. Schnettger e C. Taviani, Viella, Roma 2012.
- Liva, G., *Fonti per la storia della giustizia criminale milanese (secc. XVI-XVIII)*, in “Archivio storico lombardo”, serie XII, vol. I, 1994, pp. 561-574.
- Liva, G., *Il controllo e la repressione degli «oziosi e vagabondi»: la legislazione in età spagnola*, in *La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, a cura di D. Zardin, Jaca Book, Milano 1995, pp. 291-332.
- Liva, G., *Aspetti della criminalità e della giustizia dello Stato di Milano nel Settecento*, in “Annuario dell'Archivio di Stato di Milano”, 2011, pp. 55-85.
- Lombardia borromaica Lombardia spagnola, 1554-1659*, a cura di P. Pissavino e G. Signorotto, Bulzoni, Roma 1995, 2 voll.
- La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, a cura di E. Brambilla e G. Muto, FrancoAngeli, Milano 1997.
- Lungo le antiche strade: vie d'acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna: Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Milano*, a cura di M. Cavallera, Nomos, Busto Arsizio 2007.
- Luraschi, E., *Un feudo imperiale in Lombardia nell'età moderna: Retegno (secoli XVI-XVIII)*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli studi di Milano, a.a. 1984-1985, relatore prof. C. Capra.

- Maffi, D., *La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II, 1660-1700*, FrancoAngeli, Milano 2010.
- Maggi, C.M., *Feudorum Provinciae Mediolanensis controversorum cum alienibus ditionibus. Synopsis collecta ex tabulario Excellentissimi Senatus*, per Marco Antonio Pandolfo Malatesta, Milano 1680.
- Magni, C., *Il tramonto del feudo lombardo*, Giuffrè, Milano 1937.
- Magni, C., *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, in *Studi in storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Giuffrè, Milano 1939, vol. III, pp. 43-70.
- Mangio, C., *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1788)*, Giuffrè, Milano 1988.
- Mantova e il suo territorio, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. Cova, Cariplo, Milano 1999.
- Mantovani, G., *Storia di Rolo*, Libreria cooperativa Il Portico, Carpi 1978.
- Marcelli, I., *Un conflitto di età leopoldina: i Bardi di Vernio*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di S. Calonaci e A. Savelli, numero monografico di "Ricerche Storiche", a. XLIV, 2014, n. 2-3, pp. 291-305.
- Marco d'Aviano e il suo tempo. *Un cappuccino del Seicento, gli Ottomani e l'Impero*, a cura di R. Simonato, Concordia Sette, Pordenone 1994.
- Per Marino Berengo. *Studi degli allievi*, a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise, FrancoAngeli, Milano 2000.
- Marocchi, M., *Storia di Solferino*, Comune di Solferino, Solferino 1984.
- Marocchi, M., *I Gonzaga di Castiglione delle Stiviere: vicende pubbliche e private del casato di San Luigi*, Artegrafica, Verona 1990.
- Marocchi, M., *Problemi di ordine pubblico a Castiglione delle Stiviere nei primi anni del Seicento*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Marocchi, Bulzoni, Roma 1996, pp. 81-89.
- Marocchi, M., *Gonzaga, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 824-827.
- Marocchi, M., *Principi, santi, assassini: intrighi gonzagheschi tra Cinque e Seicento*, Publi Paolini, Mantova 2015.
- Martínez Millán, J.-Rivero Rodríguez, M., *Hacia la formación de la Monarquía Hispánica: la hegemonía hispánica en Italia (1547-1556)*, in *La corte de Carlos V*, editado por J. Martínez Millán, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000, vol. II, pp. 189-208.
- Mattozzi, I., *Crisi, stagnazione e mutamento nello Stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia*, in "Studi veneziani", IV, 1980, pp. 199-276.
- Mazzoldi, L., *L'Archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere* (Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato", 8), La Galluzzo, Roma-Siena 1961.

- Meriggi, M., *Il principato vescovile e il «farsi stato» dell'Impero*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985, pp. 677-691.
- Meriggi, M., *Racconti di confine. Nel Mezzogiorno del Settecento*, il Mulino, Bologna 2017.
- Merlin, P.- Rosso, C.- Symcox, G.- Ricuperati G., *Il Piemonte Sabaudo*, tomo I, *Stato e territori in età moderna*, Utet, Torino 1994.
- Merlotti, A., «*Le armi e le leggi*»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 111-139.
- Meschini, S., *Giusti, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 186-189.
- Métiers de police. Être policier en Europe, XVIII^e-XX^e siècle*, édité par J.M. Berlière, C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008.
- Milano nella storia dell'età moderna*, a cura di C. Capra e C. Donati, Franco Angeli, Milano 1997.
- Mondini, G., *Storia di un feudo imperiale settecentesco: la corte orsina di Soave*, Grassi, Mantova 1978.
- Il Monferrato. Crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa*, atti del convegno internazionale di studi, Ponzone (Al), 11-14 giugno 1998, a cura di G. Soldi Rondinini, Ponzone 2000.
- Mori, S., *La ferma Greppi, Mellerio e Pezzoli a Mantova (1761-1769)*, in “Archivio Storico Lombardo”, CXXII, 1996, pp. 165-188.
- Mori, S., *Il Ducato di Mantova nell'età delle Riforme, 1736-1784: governo, amministrazione, finanze*, La Nuova Italia, Firenze 1998.
- Mori, S., *Il Mantovano alla fine dell'antico regime (1790-1796)*, in *Studi di storia mantovana*, a cura di C. Bazolli e D. Ferrari, Fondazione B.P.A. Poggio Rusco, Mantova 2000, pp. 3-61.
- Mosca, G., *Retegno: una storia singolare*, Cooperativa Sollicitudo, Lodi 2003 (1° ed. 1994).
- Movimenti e confini: spazi mobili nell'Italia preunitaria*, a cura di L. Di Fiore e M. Meriggi, Viella, Roma 2013.
- Mozzarelli, C., *Per una storia del pubblico impiego nello stato moderno: il caso della Lombardia austriaca*, Giuffrè, Milano 1972.
- Mozzarelli, C., *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, il Mulino, Bologna 1982.
- Mozzarelli, C., *Il Magistrato camerale della Lombardia austriaca (1771-1786)*, in “Römische Historische Mitteilungen”, Bd. 31, 1989, pp. 377-396.
- Mozzarelli, C., *Le Intendenze Politiche della Lombardia Austriaca (1786-1791)*, in *L'organizzazione dello Stato al tramonto dell'antico regime*, a cura di R. De Lorenzo, Morano, Napoli 1990, pp. 61-116.

- Mozzarelli, C., *Castiglione e i Gonzaga: piccoli stati e piccoli principi nell'Europa d'antico regime*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Marocchi, Bulzoni, Roma 1996, pp. 13-21.
- Mozzarelli, C., *Mantova, da ducato imperiale a provincia di Lombardia*, in *La formazione della Lombardia contemporanea*, a cura di G. Rumi, Cariplo-Laterza, Milano-Roma 1998, pp. 59-104.
- Mozzarelli, C., *Da ducato a dipartimento franco-cisalpino*, in *Mantova e il suo territorio*, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. Cova, Cariplo, Milano 1999, pp. 11-35.
- Mozzarelli, C., *Oltre le Riforme. Riflessione sull'attuale storiografia lombarda del Settecento*, in *Cultura, religione e trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme all'unità*, a cura di M. Bona Castellotti, E. Bressan, C. Fornasieri, P. Vismara, FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 79-95.
- Mozzarelli, C., *Scritti su Mantova*, Arcari, Mantova 2010.
- Muratori, L.A., *Piena esposizione de i diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio*, Modena 1712.
- Musi, A., *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 2007.
- Musso, R., *Finale e lo Stato di Milano (XV-XVII secolo)*, in *Storia di Finale*, Daner Edizioni, Finale Ligure 1997, pp. 125-166.
- Musso, R., *"Intra Tanarum et Bormidam et litus maris". I marchesi di Monferrato e i signori "aleramici" delle Langhe (XIV-XVI secolo)*, in *Il Monferrato. Crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa*, a cura di G. Soldi Rondinini, Ponzzone 2000, pp. 240-266.
- Musso, R., *I feudi imperiali delle Langhe tra Impero e Stato di Milano (XV-XVIII secolo)*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 67-120.
- Musso, R., *I del Carretto e le Langhe tra medioevo ed età moderna*, in *"Langhe, Roero, Monferrato. Cultura materiale - società - territorio"*, 11, 2015, pp. 11-83.
- La naissance du duché de Savoie (1416)*, édité par L. Ripart, C. Guilleré, P. Vuillemin, LLESETI, Chambéry 2020.
- Navarrini, R., *L'archivio pubblico del feudo imperiale di Gazoldo (1573-1796)*, in *"Civiltà mantovana"*, XI, 1977, nn. 63-64, pp. 236-245.
- Navarrini, R., *Gazoldo e gli Ippoliti*, Comune di Gazoldo, Gazoldo degli Ippoliti 1981.
- Navarrini, R., *Il feudo imperiale di Gazoldo. Costituzione ed organizzazione interna*, in Navarrini, R., *Gazoldo e gli Ippoliti*, Comune di Gazoldo, Gazoldo degli Ippoliti 1981, pp. 15-36.
- Navarrini, R., *I rapporti tra il feudo imperiale di Gazoldo degli Ippoliti e l'amministrazione austriaca del sec. XVIII*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, vol. I, pp. 319-332.

- Noël, J., *Zur Geschichte der Reichsbelehnungen im 18. Jahrhundert*, in „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs“, 21, 1968, pp. 106–122.
- Novello, G., *La Legione truppe leggere del Regno sardo piemontese dal 1774 al 1797: le origini della Guardia di Finanza*, Ananke, Torino 2011.
- Ondei, E., *Storia di Castiglione delle Stiviere. Un feudo imperiale. La patria di S. Luigi Gonzaga*, Queriniana, Mantova 1968.
- Ondei, E., *Un Gonzaga illuminista: l'ultimo principe di Castiglione*, in “Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana”, n.s., XLIII, 1975, pp. 79-97.
- L'organizzazione dello Stato al tramonto dell'antico regime*, a cura di R. De Lorenzo, Morano, Napoli 1990.
- Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, il Mulino, Bologna 1994.
- Paganella, M., *L'“affaire” Castelguffrè*, in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Marocchi, Bulzoni, Roma 1996, pp. 67-71.
- Pagano, E., *“Questa turba infame a comun danno unita”. Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico (1750-1800)*, FrancoAngeli, Milano 2014.
- Pansini, G., *Le fonti degli archivi viennesi per la storia amministrativa dei territori italiani dipendenti dall'Austria dal secolo XVI al secolo XX*, in “Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa”, 2, 1965, pp. 553-597.
- Palazzina, D., *Cenni storici del R. borgo di Codogno in correlazione colla storia dell'alta Italia, narrati dal pr. Davide Palazzina*, Tipografia Cairo, Codogno 1861.
- Parziale, L., *“Discorso sopra le provisioni necessarie per vietare i sfrosi”. Aspetti economici e istituzionali dell'annona nella Lombardia dell'età moderna*, in “Studi storici Luigi Simeoni”, LVI, 2006, pp. 551-565.
- Peroni, P.F., *Disegno delle ragioni del Serenissimo Principe Signore Clementissimo Ferdinando Carlo*, Mantova 1702.
- Petronio, U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Giuffrè, Milano 1972.
- Il Piemonte come eccezione? Riflessioni sulla «Piedmontese exception»*, a cura di P. Bianchi, Centro studi piemontese, Torino 2008.
- Pitteri, M., *Per una confinazione «equa e giusta». Andrea Tron e la politica dei confini della Repubblica di Venezia nel '700*, FrancoAngeli, Milano 2007.
- Polizia militare. Military policing*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.
- Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010.
- La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018.

- La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.
- La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
- Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.
- Poumarède, G., *La rupture entre la France et la Savoie (1703). Un tournant de la guerre de Succession d'Espagne en Italie*, in *I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, a cura di F. Ieva, Viella, Roma 2016, pp. 115-138.
- Preto, P., *Il contrabbando e la frontiera: un progetto di ricerca*, in *La frontiera da Stato a Nazione: il caso Piemonte*, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Bulzoni, Roma 1987, pp. 311-327.
- Preto, P., *De Gaspari, Giambattista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1988, pp. 75-77.
- Il Principato Citeriore tra ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, a cura di E. Granito, M. Schiavino, G. Foscari, Archivio di Stato di Salerno-Amministrazione provinciale di Salerno, Salerno 1993.
- Il principe e la sovrana: i luoghi, gli affetti, la corte*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 5-6, 2017-2018.
- Pugliese, S., *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, Bocca, Torino 1924.
- Pugliese, S., *Il Sacro Romano Impero in Italia*, Treves, Milano 1935 (1° ed. 1931).
- Quazza, G., *Bogino, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1969, pp. 183-189.
- Raccolta de' proclami, avvisi, editti, ordini ecc., sì civili che militari, pubblicati dal giorno 28 aprile 1799 in avanti, epoca memorabile del fausto ingresso fatto in Milano dalla vittoriosa armata di Sua Maestà l'Imperatore Francesco II*, Presso il Pulini al Bocchetto, Milano 1799, 4 voll.
- Raffestin, C., *Elementi per una teoria della frontiera*, in *La frontiera da Stato a Nazione: il caso Piemonte*, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Bulzoni, Roma 1987, pp. 21-38.
- Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, a cura di S. Levati e M. Meriggi, FrancoAngeli, Milano 2008.
- Rao, A.M., *Mezzogiorno feudale. Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese*, Federico II University Press, Napoli 2022.
- Ratti, G., *All'origine della "Legione delle truppe leggere": il problema della polizia tributaria e doganale in Piemonte nel XVIII secolo*, in "Rivista della Guardia di finanza", XXV, 1976, pp. 205-230.
- Raviola, B.A., *Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un microstato (1536-1708)*, Olschki, Firenze 2003.

- Raviola, B.A., *L'Europa dei piccoli Stati. Dalla prima età moderna al declino dell'Antico Regime*, Carocci, Roma 2008.
- Raviola, B.A., «Tanti luoghi che potessero formare uno stato non piccolo dell'Impero»: feudi imperiali e spazio sabaudo età moderna, in *Il Piemonte come eccezione? Riflessioni sulla «Piedmontese exception»*, a cura di P. Bianchi, Centro studi piemontese, Torino 2008, pp. 127-139.
- Raviola, B.A., *Un complesso intreccio di giurisdizioni. I feudi imperiali del Monferrato gonzaghese*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 175-198.
- Raviola, B.A., *Monferrato e feudi imperiali nelle rivendicazioni sabaude alla corte di Vienna (secoli XVI-XVII)*, in *Le corti come luogo di comunicazione: gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)/Höfe als Orte der Kommunikation: die Habsburger un Italien (16. bis 19. Jahrhundert)*, a cura di M. Bellabarba, J.P. Niederkorn, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2010, pp. 75-93.
- Raviola, B.A., *Letteratura grigia. Pareri, memoriali e scritture intorno ai feudi imperiali fra la pace dei Pirenei e il trattato di Utrecht*, in *Stato sabaudo e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba e A. Merlotti, il Mulino, Bologna 2014, pp. 315-342.
- Redlich, O., *Das Werden einer Grossmacht: Österreich von 1700 bis 1740*, Rohrer, Wien 1938.
- Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle*, édité par C. Denys, B. Marin, V. Milliot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009.
- „Reichsitalien“ in *Mittelalter und Neuzeit*/“Feudi imperiali italiani“ nel Medioevo e nell'Età Moderna, herausgegeben von E. Taddei, M. Schnettger, R. Rebisch, StudienVerlag, Innsbruck 2017.
- Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, a cura di A. Tagliaferri, Giuffrè, Milano 1973-1979, 14 voll.
- Ricuperati, G., *Borromeo Arese, Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1971, pp. 81-84.
- Ricuperati, G., *Il Settecento*, in Merlin P., Rosso C., Symcox G., Ricuperati G., *Il Piemonte Sabaudo*, tomo I, *Stato e territori in età moderna*, Utet, Torino 1994.
- Rive e rivali. Il fiume Oglio e il suo territorio*, a cura di C. Boroni, S. Onger, M. Pegrari, La Compagnia della Stampa, Roccafranca 1999.
- Rizzo, M., *Sticks, Carrots, and All the Rest: Lombardy and the Spanish Strategy in Northern Italy between Europe and the Mediterranean (1550-1600)*, in “Cahiers de la Méditerranée”, 75, 2005, pp. 145-184.
- Rizzo, M., *Gli Austrias e l'Italia centrosettentrionale nella prima età moderna. Una rapsodia geopolitica*, in *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, a cura di E. Fasano Guarini e R. Barotti, in “Memorie della Accademia lunigianese di scienze “Giovanni Capellini””, 78, 2008, pp. 67-113.
- Rizzo, M., *Alloggiare in casa d'altri. Le implicazioni economiche, politiche e fiscali della presenza militare asburgica nel territorio fiabese fra Cinque e Seicento*, in *Finale fra le potenze di antico*

- regime. Il ruolo del Marchesato sulla scena internazionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di P. Calcagno, Società savonese di storia patria, Savona 2009, pp. 77-97.
- Rodríguez-Salgado, M. J., *Metamorfosi di un impero. La politica asburgica da Carlo V a Filippo II (1551-1559)*, Vita e Pensiero, Milano 1994.
- Romani, M., *Aspetti e problemi di storia economica lombarda nei secoli XVIII e XIX. Scritti riediti in memoria*, Vita e Pensiero, Milano 1977.
- Romani, M., *L'economia milanese nel Settecento*, in Romani M., *Aspetti e problemi di storia economica lombarda nei secoli XVIII e XIX. Scritti riediti in memoria*, Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. 122-135.
- Romani, M., *Gian Luca Pallavicini e le riforme economiche nello Stato di Milano*, in Romani, M., *Aspetti e problemi di storia economica lombarda nei secoli XVIII e XIX. Scritti riediti in memoria*, Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. 355-391.
- Rossi, P., *La rivolta di Castiglione delle Stiviere contro il principe Ferdinando II Gonzaga in un quaderno di memorie inedito degli anni 1691-1698*, in "Quaderni dell'Immaginale Morenico", 1, Comune di Castiglione delle Stiviere, Castiglione delle Stiviere 1990.
- Rotelli, E., *Gli ordinamenti locali della Lombardia austriaca (1755-1859)*, in "Archivio storico lombardo", C, 1974, pp. 171-234.
- Rubinstein, N., *The place of the Empire in Fifteenth Century Florentine political opinion and diplomacy*, in "Bulletin of Historical Research", 20, 1957, pp. 125-135.
- Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V*, a cura di B. Anatra, F. Manconi, Carocci, Roma 2001.
- Scharrer, S., *Il Dipartimento d'Italia a Vienna dal 1753 al 1792: Monarchia asburgica e nuovi strumenti di governo*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 1, 1995, pp. 153-200.
- Schnettger, M., *Das Alte Reich und Italien in der Frühen Neuzeit. Ein institutionengeschichtlicher Überblick*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 79, 1999, pp. 344-420.
- Schnettger, M., *Le Saint-Empire et ses périphéries: l'exemple de l'Italie*, in „Histoire Economie Société“, a. XXIII, 1, 2004, pp. 7-23.
- Schnettger, M., «Principe sovrano» oder «Civitas imperialis»? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797), Philipp von Zabern, Mainz 2006.
- Schnettger, M., «Abschied von Germania». *Italienische Perspektiven auf das Ende des Alten Reiches*, in *Epochenjahr 1806? Das Ende des Alten Reichs in zeitgenössischen Perspektiven und Deutungen*, herausgegeben von C. Roll, M. Schnettger, Philipp von Zabern, Mainz 2008, pp. 41-59.
- Schnettger, M., *Kooperation und Konflikt. Der Reichshofrat und die kaiserliche Plenipotenz in Italien*, in *Gerichtslandschaft Altes Reich. Höchste Gerichtsbarkeit und territoriale Rechtsprechung*, herausgegeben von A. Amend, A. Baumann, S. Wendehorst, S.

- Westphal, "Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich", Bd. 52, Köln 2007, pp. 127-149.
- Schnettger, M., *Subsidien und Kontributionen. Die finanziellen Beiträge der italienischen Reichsvasallen zu Reichs- und Türkenkriegen im 17. und 18. Jahrhundert*, in *Kriegsführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740*, herausgegeben von P. Rauscher, Aschendorff, Münster 2010, pp. 543-571.
- Schnettger, M., *Appellationen aus Reichsitalien. Ein Konfliktfeld zwischen Reichshofrat und Plenipotenz*, in "Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs", Bd. 1/2013, pp. 175-188.
- Schnettger, M., *Die Kleinen im Konzert der Großen. Mindermächtige italienische Fürsten als Akteure im Umkreis der Friedensverträge von Utrecht, Rastatt und Baden*, in *Utrecht - Rastatt - Baden 1712-1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV*, herausgegeben von H. Duchhardt, M. Espenhorst, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, pp. 91-114.
- Schnettger, M., *Der Spanische Erbfolgekrieg. 1701–1713/14*, Verlag C.H. Beck, München 2014.
- Schnettger, M., *Il Sacro Romano Impero e l'Italia: una relazione difficile*, in *Stato sabauda e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba e A. Merlotti, il Mulino, Bologna 2014, pp. 25-48.
- Schintzer-Becker, R., *Eleonora Gonzaga Nevers, imperatrice*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1993, pp. 428-434.
- Sella, D., *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino 1984.
- Sella, D.-Capra, C., *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino 1984.
- Signorotto, G., *L'apprendistato politico di Teodoro Trivulzio, principe e cardinale*, in "Libros de la Corte", monográfico 1, año 6, 2014, pp. 337-359.
- Signorotto, G., *Trivulzio, Gian Giacomo Teodoro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2020, pp. 25-32.
- Simon, T., *Cambiamenti nella concezione della sicurezza e origine della polizia moderna nel XVIII secolo*, in *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 65-86.
- Sisto, A., *I feudi imperiali del Tortonese (Sec. XI-XIX)*, Giappichelli, Torino 1956.
- La Spagna, Milano ed il Finale: il ruolo del Marchesato finalese tra medioevo ed età moderna*, Bolla, Finale Ligure 1994.
- Solavaggione, G., *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, in "Nuova rivista storica", LIV, 1970, pp. 23-49 e 374-419.
- Spagnoletti, A., *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 2003.

- Spagnoletti, A., *Feudatari imperiali nel sistema dinastico italiano*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 49-64.
- Spagnoletti, A., *Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane tra XVI e XVIII secolo*, in *Le corti come luogo di comunicazione: gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)/Höfe als Orte der Kommunikation: die Habsburger un Italien (16. bis 19. Jahrhundert)*, a cura di M. Bellabarba, J.P. Niederkorn, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2010, pp. 17-37.
- Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, 1711-1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung*, herausgegeben von G. Klingenstein, F.A.J. Szabo, Andreas Schnider Verlagstelier, Graz-Esztergom-Paris-New York 1996.
- Stato sabaudo e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba e A. Merlotti, il Mulino, Bologna 2014.
- Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea*, a cura di S. Pizzetti, Cisalpino-Goliardica, Milano 1980.
- Storia di Finale*, Daner Edizioni, Finale Ligure 1997.
- Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, FrancoAngeli, Milano 2018.
- Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004.
- Storrs, C., *Imperial Authority and the Levy of Contributions in «Reichsitalien» in the Nine Years War (1690-1696)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 241-273.
- Studi di storia mantovana*, a cura di C. Bazolli e D. Ferrari, Fondazione B.P.A. Poggio Rusco, Mantova 2000.
- Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, Vita e Pensiero, Milano 2008, 2 voll.
- Studi in memoria di Gioele Solari*, Ramella, Torino 1954.
- Studi in storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Giuffrè, Milano 1939.
- Szabo, F.A.J., *Haugwitz, Kaunitz, and the Structure of Government in Austria under Maria Theresia, 1745 to 1761*, in "Historical Papers/Communications historiques", 14/1, 1979, pp. 111-130.
- Szabo, F.A.J., *Kaunitz & enlightened absolutism, 1753-1780*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
- Tabacchi, S., *L'impossibile neutralità. Il Papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante la guerra di successione spagnola*, in *Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola*, a cura di A. Álvarez-Ossorio Alvariano, fascicolo monografico di "Cheiron", 20, 2003, pp. 223-243.
- Tabacco, G., *Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero*, Paravia, Torino 1939.

- Taccolini, M., *Le esenzioni oltre il catasto. Beni ecclesiastici e politica fiscale nello Stato di Milano nell'età delle riforme*, Vita e Pensiero, Milano 1998.
- Taccolini, M., *Per il pubblico bene. La soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia austriaca del secondo Settecento*, Bulzoni, Roma 2000.
- Tamario, R., *Gonzaga, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 766-767.
- Tedoldi, L., *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII)*, Carocci, Roma 2008.
- Tessitori, P., «Basta che finisca 'sti cani». *Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 1997.
- Tigrino, V., *Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova (1729-1735)*, in "Quaderni storici", 101, 1999, pp. 475-506.
- Tigrino, V., *Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra fine dell'antico regime e Restaurazione*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna / Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 179-240.
- Tigrino, V., *Giurisdizione e transiti nel Settecento. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana*, in *Lungo le antiche strade: vie d'acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna: Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Milano*, a cura di M. Cavallera, Nomos, Busto Arsizio 2007, pp. 45-94.
- Tigrino, V., *Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento europeo*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009.
- Tigrino, V., *Una invenzione settecentesca: la "libera città imperiale" di Sanremo*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 15, 2009, pp. 195-230.
- Tigrino, V., *Il dibattito storico-politico sul Dominio della Repubblica di Genova in età moderna: feudi, ex-feudi, città e quasi-città*, in *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, a cura di M. Schnettger e C. Taviani, Viella, Roma 2012, pp. 305-316.
- Tirone, A., *Finanza pubblica e intervento privato in Lombardia durante la Guerra di successione austriaca. Precedenti e cause dell'istituzione della ferma generale*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 2, 1996, pp. 131-146.
- Torre, A., *Élites locali e potere centrale tra Sei e Settecento: problemi di metodo e ipotesi di lavoro sui feudi imperiali delle Langhe*, in "Bollettino della società per gli studi storici, archeologici e archivistici della provincia di Cuneo", 89, 1983, pp. 41-63.
- Torre, A., *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe fra Sei e Settecento*, in "Quaderni storici", 63, 1986, pp. 775-810.
- Torre, A., *Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle Langhe tra mito e storia*, in *Sistemi Oblasti in Oblasti Institucij. Teorija in Praska Držav Evropskega Sredozemlja v Novem Veku s Posebnim Ozirom Na Jadransko Območje (Power Systems and*

- Power of the Institutions With Special Reference to the Early Modern Adriatic Area*), in "Acta Histriae", VII, Koper 1999, pp.169-192.
- Torre, A., *Idioma giurisdizionale e transiti commerciali. Spunti di riflessione sulla cultura politica dei feudi imperiali delle Langhe in età moderna*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Bulzoni, Roma 2010, pp. 121-136.
- I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, a cura di F. Ieva, Viella, Roma 2016.
- Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985.
- Utrecht - Rastatt - Baden 1712-1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV*, herausgegeben von H. Duchhardt, M. Espenhorst, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013.
- Venturi F., *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino 1969-1990, 5 voll.
- Verga, M., *Il «sogno spagnolo» di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985, pp. 203-261.
- Verga, M., *La "disavventura inesplicabile": mutamenti dinastici e riforme nell'Italia del primo Settecento. Note sul Granducato di Toscana da Cosimo III a Francesco Stefano di Lorena*, in *L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, a cura di C. Mozzarelli e G. Venturi, Bulzoni, Roma 1991, pp. 405-427.
- Verga, M., *L'Impero in Italia. Alcune considerazioni introduttive*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Schnettger e G. Verga, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2006, pp. 11-24.
- Verga, M., *Il ritorno dell'Impero in Italia tra XVII e XVIII secolo*, in *I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, a cura di F. Ieva, Viella, Roma 2016, pp. 139-156.
- Veronelli, S., *Strategie politiche di un piccolo stato a fine Cinquecento: il ducato di Mantova tra impero e monarchia Cattolica*, in *La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, a cura di E. Brambilla e G. Muto, FrancoAngeli, Milano 1997, pp. 389-404.
- Per vie di terra. Movimenti di uomini e cose nelle società di antico regime*, a cura di A. Torre, FrancoAngeli, Milano 2007.
- Viola, C., *Echi comacchiesi nel carteggio Muratori-Marmi*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*, Olschki, Firenze 1996, pp. 15- 45.
- La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. Simbula, Carocci, Roma 2000.
- Vivanti, C., *Le campagne del Mantovano nell'età delle riforme*, Feltrinelli, Milano 1959.
- Wandruszka, A., *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Vallecchi, Firenze 1968.
- Wandruszka, A., *Botta Adorno, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1971, pp. 380-384.

- Waquet, J.C., *Aux marges de l'impôt: frauders et contrebandiers dans la Toscane du XVIII^e siècle*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII et XVIII siècles*, École française de Rome, Roma 1980, pp. 75-94.
- Waquet, J.C., *La nomina del marchese Botta Adorno a capo del governo toscano (1757) e la posizione istituzionale del Granducato nei confronti della monarchia asburgica*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, il Mulino, Bologna 1985, pp. 263-284.
- Zaninelli, S., *Un "Progetto d'un nuovo sistema di Taglia da praticarsi nello Stato di Milano" del 1709*, in "Archivio storico lombardo", serie VIII, vol. X, 1960, pp. 535-586.
- Zaninelli, S., *Il nuovo censo dello Stato di Milano dall'editto del 1718 al 1733*, Vita e Pensiero, Milano 1963.
- Zaninelli, S., *Cristiani, Beltrame*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1985, pp. 7-11.
- Zanini, A., *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 141-180.
- Zanini, A., *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII): un buon negotio con qualche contrarietà*, Centro di studi e documentazione di storia economica Archivio Doria, Genova 2005.
- Le zecche italiane fino all'Unità*, a cura di L. Travaini, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 2011.

Indice dei nomi

Gli studiosi sono indicizzati con l'iniziale puntata del nome di battesimo, tutte le altre voci con il nome per esteso. In caso di nome incompleto o di soprannome è invece indicata la qualifica.

- Adami V., 87n
Agnoletto S., 57n, 58n, 286n
Agostini A., 211n
Agosto Carlo, 234
Albaladejo P.F., 26n
Albuzzi Felice, 295n
Alfieri Gian Fedele, 149, 149n, 167, 168n, 199, 199n, 200n, 201, 203n
Alterauge Hannes, 20
Álvarez-Ossorio Alvarriño A., 14n
Alvito (duca di) Tolomeo Gallio II, 138
Amabilini, fratelli, 223
Amabilini Giovan Battista, 223, 223n
Amedeo VIII, duca di Savoia, 22
Amend A., 49n
Anatra B., 25n
Andreoli Giuseppe, 194
Angiolini F., 73n
Annibaletti G., 35n, 40n, 97n, 103n
Anselmi P., 59n
Antonielli L., 15n, 20, 65n, 69n, 72n, 73n, 74n, 75n, 76n, 77n, 78n, 79n, 80n, 81n, 88n, 89n, 90n, 91, 91n, 92n, 93n, 99n, 140n, 158n, 190n, 203n, 204n, 236n, 237n
Archinto Carlo, 30
Arco Crosta E., 13n, 102n
Arco (d') Giambattista Gherardo, 300n
Arese Bartolomeo, 31
Arese F., 57n
Aretin (von) K.O., 12n, 27n, 30n, 34, 34n, 48n, 51n, 53n
Argentieri A.G., 58n
Armando D., 17n, 20
Arrighi B., 211n, 268n
Asburgo, casato, 11, 17, 19, 33, 34, 36, 44, 45, 45n, 46, 47, 48n, 54, 57, 61, 117, 127, 257, 303, 304, 306, 308
Asburgo (d') Maria Anna, 31
Asburgo-Lorena (d') Ferdinando, 64, 66, 115n, 122
Assia-Darmstadt (d') Filippo, 215
Auciello F., 288n
Auer L., 20, 24n, 34, 34n,
Auersperg Antonio, 264n
Azzarelli Andrea, 20

Baldanino Andrea Fortunato, 287n
Baldi Giovanni Domenico, 158, 158n, 159
Balletti F., 35n
Barano Giovanni, 140
Barbarisi G., 57n,
Barbi Giambattista, 260
Barbieri Gian Francesco, 168
Bardi, famiglia 57
Barotti R., 13n, 22n, 35n
Bartoli E., 41n,
Bartolotti Luigi, 189
Baschiera Nicolò, 171, 178, 271n
Bassi, delegato regio, 130n
Basso Giovan Battista, 228
Battera Vitale Antonio, 159, 176
Battistoni M., 70n, 94n, 97n
Baumann A., 49n,
Bazolli C., 66n
Bazzoli Bonaventura, 116n
Beales D., 64n,

- Beauharnais (di) Eugenio, 204n
 Beccaria Cesare, 202, 254, 254n
 Becker R., 29n, 40n
 Beghelli Michelle, 20
 Belcredi Francesco, 182, 182n, 183, 183n, 186, 186n, 187, 188, 188n
 Belfanti C.M., 77n, 104n
 Bellabarba M., 12n, 24n, 26n
 Bellini Bartolomeo, 264n
 Bellini Carlo, 245
 Bellini Paolo, 250
 Belloni Carlo Maria, 143, 144, 144n, 145n, 152
 Bellù Adele, 104n
 Benintendi Jacopo, 261n
 Béranger J., 37n
 Bergamino Andrea, 107, 108, 144
 Berlière J.M., 74n
 Berlinguer L., 15n
 Bernardelli Angelo Maria, 298n
 Beroldi Giovanni Battista, 161, 162, 196, 196n
 Bertelli S., 45n
 Bertoli Marianna, 159
 Bertolotti Giuseppe Antonio, 175
 Bertucchi Lorenzo, 132n
 Betti Giuseppe, 255, 256n
 Bianchi A., 41n
 Bianchi M., 60n
 Bianchi, P. 35n, 75n
 Bianchi, bandito, 145
 Bianchi, segretario 200n
 Bianco F., 16n, 77n, 98, 98n
 Bieni Agostino, 253
 Bignami Cristoforo, 177, 177n, 178, 183, 185
 Blanco L., 86n
 Blastenbrei P., 75n
 Boccalari Ottavia, 183
 Boggino, bandito, 145, 148
 Bogino Giambattista Lorenzo, 87, 87n
 Bojetta, bandito, 145, 148
 Boldrini, ingegnere camerale, 171, 171n, 178
 Bona Castellotti M., 12n
 Bonaparte Napoleone, 103
 Bonetti, reggente castiglione, 277, 278
 Bonisoli G., 103n, 285n
 Bonneval (de) Claude Alexandre, 45
 Bonora E., 23n
 Borbone, casato, 43, 44, 46, 214
 Borbone-Vendôme (di) Luigi Giuseppe, 214
 Boroni C., 88n
 Borromeo Arese Carlo, 42, 48, 49, 49n, 50, 50n, 51, 52, 101, 213, 214, 215, 216n
 Borromeo, famiglia, 101
 Borromeo Vitaliano, 31, 138, 212, 213
 Borroni, attuario imperiale, 132
 Bosbach F., 23n
 Boschetti Francesco, 288, 289
 Bosio Luigi, 281, 282
 Botta Adorno Antoniotto, 34n, 53, 53n, 54, 55, 56, 101, 106, 107, 107n, 108, 108n, 110, 110n, 111, 111n, 113, 113n, 114n, 117n, 118, 118n, 119, 119n, 121, 121n, 122, 123n, 125, 125n, 126n, 127, 127n, 130n, 145, 145n, 146n, 149, 149n, 150n, 151, 151n, 152, 155, 155n, 156, 156n, 157n, 158n, 221, 221n, 222, 222n, 224, 224n, 227, 230, 231, 231n, 232, 232n, 233, 233n, 234, 234n, 235, 235n, 236, 236n, 237, 237n, 238, 238n, 239, 239n, 240, 240n, 242, 242n, 243n, 244, 244n, 245, 245n, 246, 246n, 247n, 248n, 249, 249n, 250n, 251, 251n, 252, 252n, 253, 253n, 254, 255, 255n, 256n, 263n, 267, 267n, 272, 272n, 288n, 289, 289n, 290, 290n, 307
 Bovara Giacomo, 202, 202n
 Bovario, tenente, 193
 Bozzi F., 20, 27n
 Bragadin Antonio, 229n
 Brambilla E., 33n
 Branchi E., 34n
 Brauner W., 13n, 24n, 46, 46n

- Brentano Cimaroli Giuseppe Lorenzo, 196, 196n
 Bresolin P., 95n
 Bressan E., 12n
 Breuner Maximilian, 37, 38n, 47
 Bulferetti L., 55n
 Buono A., 59n
 Bussi E., 12n
- Cairo G., 135n, 137n, 139n, 142n
 Caizzi B., 60n, 61n, 286n
 Calcagno P., 13n, 20, 27n, 45n, 46n, 203n
 Calcaprina Girolamo, 177, 177n, 178, 180, 180n, 181n, 182, 182n, 183n, 184, 184n, 185, 186, 200n
 Calepio, famiglia 99
 Callegari Giuseppe, 237, 238, 238n, 248, 248n, 249, 249n, 250, 250n, 251, 252, 252n, 253, 253n, 254, 255, 255n, 256n, 263n, 264n, 267, 267n, 271, 272, 272n, 274
 Calonaci S., 16n, 20, 95n,
 Cammarata I., 70n
 Campisi Luca, 20
 Cantone Ortensio, 138, 138n
 Cantù C., 69, 69n
 Cantù F., 23n,
 Capra C., 14n, 15n, 16n, 20, 39n, 59n, 60n, 61n, 62n, 63n, 64n, 65n, 66n, 67n, 68, 68n, 69n, 71n, 76n, 78n, 79n, 80n, 81n, 84n, 91n, 92n, 98n, 101n, 102n, 120n, 204n, 283n, 289n
 Caracena (marchese di) Luis de Benavides Carrillo, 29
 Carafa Antonio (1642-1693), 37, 38, 38n, 47, 213
 Carbonara Fernando, 143, 143n, 144
 Cardari Giuseppe, 168
 Carli Girolamo, 92, 188, 189, 189n, 190n, 191, 192, 192n, 195, 195n, 196, 196n, 197n, 198, 198n, 200, 201, 202, 206, 207, 208,
 Carlo di Borbone, re di Napoli, 51
 Carlo II d'Asburgo, re di Spagna, 37, 39
 Carlo IV di Lussemburgo, imperatore del S.R.I., 103
 Carlo V d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 22, 23, 23n, 24, 25, 26, 27, 99, 101
 Carlo VI d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 45, 48, 49, 51, 51n, 58, 59n, 119, 120, 139,
 Carlo VII di Wittelsbach, imperatore del S.R.I., 51, 51n
 Carlo VIII di Valois, re di Francia, 135
 Caroli Francesco, 234
 Carpegna Falconeri (di) T., 36n
 Carzini Giacinto, 234
 Casanova Giuseppe, 152
 Casati C., 93n
 Castagna Luigi, 238
 Castelbarco Giovan Battista, 39, 40, 42, 214, 215
 Cattaneo di Momo Girolamo, 273, 273n, 274, 275n, 279
 Cavaciocchi S., 286n
 Cavagna A.G., 85n
 Cavallantino, assassino, 190
 Cavallera M., 15n, 20, 35n, 50n, 87n, 94n, 97n, 101n, 102n, 138n
 Cecchini B.M., 75n
 Cengarle F., 22n
 Chittolini G., 14n, 22n, 99n
 Chomel, luogotenente criminale, 195
 Ciccimaman, bandito, 145
 Cicognini Giuseppe, 180, 183
 Cipriani G., 22n
 Cirillo G., 138n
 Ciserani M.T., 15n, 16n, 68n, 69n, 71n, 76n, 78n, 79n, 80n, 81n, 84n
 Clemente XI, papa, 44
 Cocastelli Luigi, 298, 298n
 Coffani Antonio, 234
 Colao F., 15n
 Colloredo-Mansfeld (von) Franz de Paula Gundaker, 298n

- Colloredo-Waldsee (von) Rudolph Joseph, 54n, 55, 56n, 108n, 110, 110n, 111n, 112, 113, 113n, 114, 114n, 115, 117n, 118n, 119, 121, 121n, 127n, 130, 132n, 224, 224n, 232, 232n, 233n, 234, 234n, 240n, 244, 244n, 245n, 246, 246n, 247n, 248n, 263n, 272, 272n
 Contini A., 21n, 25n, 73n
 Corbetta Antonio, 69n, 306n
 Corner Girolamo, 229, 229n
 Costantini F., 16n, 20, 78n, 88n, 96n, 97n, 98n, 99n, 157n, 219n, 255n, 276n, 282n, 285n, 288n
 Cova A., 303n,
 Cremonini C., 12n, 13n, 14n, 19n, 20, 23n, 24n, 25n, 26, 26n, 29, 29n, 30n, 31n, 32n, 33, 33n, 34n, 35n, 36n, 38n, 39n, 40n, 42n, 44n, 46n, 47n, 48, 48n, 49, 49n, 50n, 51n, 52n, 53n, 54n, 56n, 59n, 101n, 116n, 118n, 119n, 138n, 213, 213n, 309n
 Crespino, bandito, 145
 Crippa Carlo, 160
 Cristiani Beltrame, 53, 53n, 54, 55, 59n, 61, 61n, 62, 62n, 67, 87, 108n, 220, 220n, 221, 221n, 222n
 Crivelli Stefano Gaetano, 288
 Cuccia S., 65n, 66n, 92n, 189n, 206n, 258n
 Cupido, bandito, 146
 Cybo-Malaspina Alberico II, 212

 Da Passano M., 77n
 Dal Borgo M., 88n
 Dalla Rosa E., 73n
 Dati della Somaglia Antonio Giovanni Battista, 83n, 90n, 145, 146n, 147, 148n
 Dattero A., 20, 58n, 59n
 De Benedictis A., 213n
 De Lorenzo R., 65n
 De Maddalena A., 57n,
 De Miro Vincenzo, 50n, 58
 Del Carretto, famiglia, 27, 28
 Del Carretto Alfonso II, 28, 28n
 Del Carretto Gerolamo Maria, 43n
 Del Carretto Sforza Andrea, 28
 Del Negro P., 75n
 Del Pino G., 15n, 18n, 31n, 34n, 48n, 50n, 101n, 118n, 138n
 Dell'Oro G., 36n
 Delsalle P., 15n
 Denti Giovan Battista, 288
 Denti Giuseppe, 288
 Denys C., 16n, 74n, 92n
 Di Fiore L., 16n
 Di Renzo Villata M.G., 68n, 190n
 Di Vittorio A., 58n
 Dolfin Leonardo, 274, 274n
 Donado Antonio, 235
 Donati C., 15n, 58n, 73n
 Duchhardt H., 44n

 Edelmayer F., 22n, 25n, 27n, 28n,
 Edigati D., 86n
 Espenhorst M., 44n
 Este, famiglia, 45n
 Evans R.J.W., 24n, 29n

 Fagnani, famiglia, 135
 Fagnani Giovanni, 135
 Fagnani Maffiolo, 135
 Fantini D'Onofrio F., 104n
 Fasano Guarini E., 13n, 22n, 35n
 Fava Giuseppe, 235n
 Federico I Hohenstaufen, imperatore del S.R.I., 135
 Ferdinando I d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 25, 211
 Ferdinando II d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 29
 Ferdinando III d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 29, 40, 102, 137, 137n, 140
 Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, duca di Mantova, 40, 41, 57, 214, 219, 219n, 230
 Ferrari Bartolomeo, 273
 Ferrari D., 66n, 104n

- Ferrari Giovanni Paolo, 274
 Ferrario Giovanni, 151, 151n, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165
 Ferrer A., 15n, 16n
 Ferretti Giacomo, 253
 Filippini Carlo, 176
 Filippo II d'Asburgo, re di Spagna, 23, 25, 28
 Filippo V di Borbone, re di Spagna, 39, 43, 45
 Fiorelli V., 14n
 Fiori G., 35n
 Firmian (conte di) Carlo Gottardo, 11, 11n, 54, 55, 56n, 62, 63, 64, 65, 65n, 81, 108, 108n, 109n, 110n, 111, 111n, 112, 112n, 113, 114n, 115n, 117, 120, 120n, 121, 123, 123n, 124, 124n, 126, 127, 128, 128n, 130, 130n, 131, 131n, 132n, 145, 146, 146n, 147, 147n, 148, 148n, 149, 149n, 150, 150n, 151n, 152n, 155, 155n, 156, 156n, 157, 157n, 158n, 162, 164, 165, 165n, 170n, 171n, 172, 172n, 173, 173n, 174, 175, 175n, 176n, 177, 177n, 178, 178n, 179, 179n, 180, 180n, 181, 181n, 222, 222n, 225n, 238, 238n, 248, 249, 249n, 250n, 251, 251n, 252, 252n, 253, 253n, 256, 256n, 258n, 260, 260n, 261, 261n, 263n, 265, 265n, 266n, 268, 269, 269n, 270, 270n, 271, 271n, 272n, 273, 273n, 277, 277n, 278, 278n, 288n, 289, 289n, 290, 290n, 307
 Fogliazzi Francesco, 202
 Fontanabuona, attuario criminale, 193
 Forcheteù, bandito, 148
 Fornasier C., 12n
 Foscari G., 75n
 Foucault M., 83n, 89n
 Francalanci Marco, 20
 Francesco I di Lorena, imperatore del S.R.I., 51n, 52, 53, 107n, 109, 139
 Francesco III d'Este, duca di Modena, 53, 115n
 Franzosini Giambattista, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199
 Franzosini Marianna, 193
 Frigo D., 37n, 38n, 40n, 41n
 Fuensaldaña (conte di) Alfonso Perez de Vivero y Menchaca, 29
 Fuentes (duca di) Pedro Enríquez de Acevedo, 28
 Fuentes Remigio, 73, 73n, 74n, 81, 81n, 82, 82n, 83, 85, 85n, 89, 89n, 90n, 150
 Gallio Trivulzio Antonio Teodoro Gaetano, 31, 138, 139, 140n
 Gallio Trivulzio Antonio Tolomeo, 119, 119n, 120, 121, 141, 141n, 143, 143n, 144, 144n, 145, 145n, 146, 148, 149, 149n, 151, 152, 304
 Gamberini Andrea, 20
 Garms-Cornides E., 20, 44n, 54n, 62n
 Garzweiler Simon, 48n
 Gaspari (de) Giovanni Battista, 220, 220n, 224n, 225, 225n, 226, 226n, 227, 228, 228n, 229, 230, 230n, 232, 232n, 233, 234n, 235, 235n, 236, 239, 240, 240n, 241, 242, 242n, 243, 243n, 244, 244n, 245, 245n, 246
 Gaspari (de) Lazzaro, 225
 Gaudioso F., 72n
 Gherardi R., 37n
 Ghiggino Bartolomeo, 159
 Ghirardini Giulio, 131
 Ghiroldi Giovan Battista, 250
 Giampaolo L., 101n
 Giana L., 97n
 Gianazza L., 102n
 Giannini Carlo Antonio, 103
 Giannini Ernesto, 124, 130
 Giannini Guglielmo, 131
 Giarelli F., 135n, 137n, 139n, 142n,
 Gibelli Giuseppe, 159
 Gingino, bandito, 146
 Giontoni B., 35n
 Giovanelli Gian Giacomo, 50
 Giulini A., 64n

- Giuseppe I d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 41, 43, 44, 44n, 45, 46n, 103, 130, 139,
 Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, imperatore del S.R.I., 11, 56, 64, 66, 68, 81, 92, 95, 113, 115n, 116n, 120, 151, 162, 206, 279, 282, 291, 303, 304
 Giusti Luigi, 62, 63, 63n
 Gobbio Giuseppe, 171, 171n, 172, 172n
 Gobio Casali F., 104n
 Gonzaga di Castiglione, ramo cadetto, 111, 122, 127, 127n
 Gonzaga di Castiglione Alessandro, 211
 Gonzaga di Castiglione Almerico, 118, 123, 127, 127n
 Gonzaga di Castiglione Aloisio, 218
 Gonzaga di Castiglione Carlo, 212
 Gonzaga di Castiglione Cristierno, 211
 Gonzaga di Castiglione Ferdinando I, 212, 253
 Gonzaga di Castiglione Ferdinando II, 42, 103, 118, 127, 212, 213, 214, 215, 217, 219
 Gonzaga di Castiglione Ferrante, 211, 218
 Gonzaga di Castiglione Francesco, 211, 212
 Gonzaga di Castiglione Leopoldo, 127
 Gonzaga di Castiglione Luigi (1745-1819), 127, 127n, 128, 128n
 Gonzaga di Luzzara, ramo cadetto 128
 Gonzaga di Luzzara Basilio, 127n, 128, 128n
 Gonzaga di Luzzara Giovanni, 127n, 128
 Gonzaga di Luzzara Nicola, 127n
 Gonzaga di Novellara, ramo cadetto 103
 Gonzaga di Vescovato, ramo cadetto 103
 Gonzaga di Vescovato Francesco Luigi, 297, 297n, 298, 298n
 Gonzaga di Vescovato Francesco Nicola, 287n, 292
 Gonzaga di Vescovato Giovanni, 103
 Gonzaga di Vescovato Nicola, 124, 287n, 288n
 Gonzaga di Vescovato Sigismondo, 124, 287n, 288n, 290n
 Gonzaga, famiglia, 23, 25, 33, 41n, 103, 129, 211, 212
 Gonzaga Federico, 103
 Gonzaga Gian Francesco, 211
 Gonzaga-Nevers, linea dinastica, 29
 Gonzaga-Nevers Eleonora, 40, 40n
 Gorani Giuseppe, 92n
 Gosella Giuseppe, 273
 Granito E., 75n
 Grassia Stefano, 20
 Gregorini G., 60n, 63n, 78, 78n
 Greppi Antonio, 60, 67, 99, 219, 220, 230
 Greppi E., 64n
 Guilleré C., 22n
 Harrach (von) Ferdinand Bonaventura, 59n, 71n, 87n, 106, 106n, 226, 243
 Haugwitz (von) Friedrich Wilhelm, 62
 Hobsbawm E.J., 69n
 Hochedlinger M., 58n
 Hohenstaufen, casato, 22
 Hughes S.C., 75n
 Ieva F., 37n
 Infelise M., 91n
 Ingrao C.W., 44n, 46n
 Ippoliti, famiglia, 124, 286, 289n, 301
 Ippoliti Albertino, 103
 Ippoliti Carlo, 299, 299n, 301n
 Ippoliti Enea, 286n
 Ippoliti Francesco, 286n
 Ippoliti Francesco Antonio, 286n
 Ippoliti Lepido, 286n
 Ippoliti Nicola, 286n
 Ippoliti Paolo Tebaldo, 286n
 Kalifa D., 74n
 Kaunitz-Rietberg (von) Wenzel Anton, 11, 11n, 53, 54, 61, 61n, 62, 62n, 67, 99, 109, 109n, 110n, 111, 111n, 112, 112n, 114, 114n, 115, 115n, 116n, 117, 120, 120n,

- 121, 123, 123n, 127, 128n, 129, 130, 130n, 131, 131n, 132, 132n, 146, 146n, 147, 148n, 152n, 162, 163n, 164, 165, 165n, 166n, 186, 189n, 197, 197n, 199, 199n, 205, 206, 206n, 207n, 252n, 253, 253n, 260, 260n, 261, 261n, 262, 262n, 263, 263n, 267, 267n, 269n, 270n, 272, 272n, 273, 273n, 278, 278n, 281, 281n, 282, 282n, 283, 283n, 292, 292n, 293, 294n, 296, 296n
- Kevenhüller-Metsch (von) Johann Sigismund Friedrich, 130n, 132n
- Kick, console imperiale, 195, 195n
- Klingenstein G., 37n, 61n, 62n
- Klinkhammer Lutz, 20
- Kwass M., 77n
- Labanca N., 75n
- Lacchè L., 69, 69n, 79n
- Landriani Francesco, 239, 239n
- Leibniz (von) Gottfried Wilhelm, 36n, 45, 45n
- Leopoldo I d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 30, 40n, 42, 43, 45n, 104, 138, 212, 213
- Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, imperatore del S.R.I., 55, 66, 206, 281
- Leporini Giuseppe Luigi, 263, 263n, 264n, 271, 271n
- Levati S., 16n, 20, 61n, 69n, 70n, 76n, 92n, 94n, 97n, 98n, 110n, 137n, 289n
- Liva G., 15n, 18n, 68n, 84n
- Livraga Francesco, 162
- Lottinger Stefano, 63, 282, 291, 291n, 292, 292n, 293, 293n, 294, 294n, 295, 295n, 296n, 297, 297n, 299, 299n
- Luigi XIV di Borbone, re di Francia e di Navarra, 36, 36n, 39n, 40
- Luraschi E., 102n, 137n, 138n, 139n, 204n
- Maestri R., 41n
- Maffi D., 59n
- Maggi, fiscale imperiale, 130, 130n, 132, 132n
- Maggi, segretario, 202
- Maggi Carlo Maria, 30, 30n
- Magni C., 12n, 13n, 14n, 22n, 27n, 34n, 64n, 95n, 308, 308n
- Maifreni Bartolomeo, 234
- Mais (de) Venanzio, 233, 236n, 242
- Majocco Gianantonio, 144
- Malaspina, famiglia, 34
- Manara Prospero Valeriano, 171n, 178, 178n, 179, 179n, 180n, 181, 181n, 182, 182n, 183, 183n
- Manconi F., 25n
- Mandelli, famiglia, 50n, 101
- Mandrin Louis, 77n
- Mangio C., 75n, 150n
- Manini Antonio, 289
- Mantovani G., 104n
- Manusardi Carlo Antonio, 176, 177
- Manusardi Caterina, 180
- Marcelli I., 56n
- Marcolino, ladro, 235n
- Maria Teresa d'Asburgo, regina d'Ungheria e di Boemia, 11, 53, 56, 58, 67, 97n, 108, 108n, 109, 109n, 115, 115n, 117, 120, 121, 123, 128, 130n, 132, 132n, 151, 152, 153, 155, 164, 169, 184, 215, 257, 262, 264, 291, 303, 304, 305n, 306
- Marin B., 92n
- Marini Alfonso, 231n, 235n, 237, 237n, 239, 239n, 244, 245, 245n, 246, 246n, 247, 247n, 248
- Marini Luigi, 264n
- Marocchi M., 32n, 42n, 127n, 128n, 211n, 213n, 214n, 223n, 224n, 264n
- Martinelli Giovanni, 288n
- Martinengo, famiglia, 99
- Martínez Millán J., 25n
- Massimiliano I d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 22, 22n, 24
- Massimiliano II d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 28
- Mattia d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 28, 102, 212

- Mattioli Irina, 20
 Mattone A., 77n
 Mattozzi I., 230n
 Mazzangoni Andrea, 224, 224n
 Mazzoldi L., 19n
 Mele F., 77n
 Melgar (conte di) Juan Tomás Enríquez de Cabrera, 31, 139
 Meriggi M., 16n, 40n, 86n, 289n
 Merlin P., 87n
 Merlotti A., 12n, 24n, 75n
 Meschini S., 63n
 Mezzabarba Birago Francesco, 47, 213
 Mezzanotte G., 303n
 Michini Alisio, 228
 Milliot V., 74n, 92n
 Minelli Giovanni, 116n
 Mizio Francesco, 140
 Mohlo A., 15n
 Molinone, bandito, 145, 148
 Mondini G., 103n, 131n
 Montani Domenico, 261n, 268n, 270n
 Mori Pietro, 196, 196n, 197n
 Mori S., 61n, 66n, 67n, 68n, 124n, 215n, 221n, 222n, 259n, 279n, 281n, 283n
 Moro Vigentino, bandito, 146, 148
 Mosca G., 102n, 135n
 Mozzarelli C., 12n, 13n, 33n, 35n, 39n, 60n, 64n, 65n, 66n, 212n, 303n
 Müller Andrea, 118, 118n
 Muratori Ludovico Antonio, 45, 45n
 Musi A., 13n
 Musso R., 13n, 27n, 28n, 30n, 35n, 42n, 43, 43n
 Mustaccia Francesco, 238
 Muto G., 33n
 Mutti Ferdinando, 128, 128n

 Navarrini R., 19n, 103n, 285n, 299n, 308n
 Negrisoli Giovan Battista, 216, 217, 232, 232n
 Neri Pompeo, 60, 61
 Niederkorn J.P., 26n
 Nodari Alessandro, 220n, 240n, 243, 243n, 245, 246, 278
 Noël J., 33n
 Nonio Alessandro Felice, 124, 124n, 125, 126, 126n, 129n, 130, 131n, 232, 232n, 247, 248n, 258, 258n, 259, 260, 260n, 261n, 273
 Nonio Ludovico Maria, 124n
 Notari Giovan Battista, 243
 Novati F., 64n
 Novello G., 92n
 Novi Chavarria E., 14n

 Ocialone, bandito, 145
 Olmi G., 13n
 Ondeì E., 127n, 211n
 Onger S., 76n, 88n
 Ortalli, G. 69n
 Oselli Fortunato, 158
 Ossola C., 16n
 Ottoni, casato, 101

 Paganella M., 211n
 Paganelli, impresario, 216
 Pagano E., 15n, 68n, 196n, 248n, 257n, 258n, 273n, 275n, 276n
 Palazzi Ugolino, 237, 238, 238n
 Palazzina D., 136n,
 Pallavicini Gian Luca, 53, 59, 59n, 61, 61n, 62, 62n
 Pallavicino Trivulzio Giorgio Gaetano, 119, 120
 Panizzi, negoziante, 235
 Parziale L., 228n
 Pasquali Giovanni, 193
 Passalonghi Giovanni, 179, 180, 182, 182n, 183
 Passerini Giuseppe Alemanno, 216, 216n
 Pastore A., 16n, 77n, 86n
 Pastorio Fausto, 264n

- Pastorio Gian Giacomo, 125n, 126n, 278
 Pastorio Michelangelo, 131n, 240n
 Patrizio Gianpaolo, 242
 Pavesi Melio Imerico, 215, 215n, 216n
 Pecci Nicolò, 115, 119, 119n, 120, 120n, 121, 153, 153n, 154
 Pegrari M., 88n
 Peroni Paolo Francesco, 41, 41n
 Petrocini Francesco, 220n, 278, 279
 Petronio U., 57n
 Pico, famiglia, 41
 Pighi Domenico, 174, 175
 Pighi Giovanni Battista, 175
 Pigo Pietro, 151n
 Pissavino P., 26n
 Pitaluga, assassino, 190
 Pitteri M., 88n
 Pizzetti S., 57n
 Pollina Maria Caterina, 160
 Pollini Giuseppe, 189
 Poma Francesco, 246
 Pontiggia Pietro, 189
 Porro Giovanni Battista, 161, 162n
 Poumarède G., 42n
 Povoletto C., 69n
 Pozzi, attuario criminale, 192, 193, 194
 Pras Martiniana (conte di), 58n
 Preto P., 16n, 76, 76n, 225n, 245n
 Pugliese S., 12n, 28n, 33n, 37n, 38n, 40n, 42n, 51n, 57n

 Quazza G., 87n
 Querini Tommaso, 232

 Raffestin C., 16n, 87n,
 Raimondi Michele, 235n
 Rainieri Carlo, 260
 Rao A.M., 17n, 117n, 304n
 Rastello, bandito, 145
 Rath Antonio Everardo, 151, 151n, 233, 236n, 242, 242n, 245, 245n, 246n

 Ratti G., 92n
 Rauscher P., 38n
 Raviola B.A., 14n, 20, 35, 35n, 36n, 40n, 41n, 55n, 97n, 308n
 Rébenac (conte di) François de Pas-Feuquières, 37
 Rebitsch E., 13n, 41n
 Redenasco Francesco, 47
 Redlich O., 37n
 Regalia, ingegnere camerale, 170, 171, 172, 172n
 Regattieri Francesco Antonio, 130n
 Regattieri Giuseppe Carlo, 132n
 Rescalli Domenico, 173
 Ricci Antonio Aloisio, 132n
 Ricciardi M., 16n
 Ricuperati G., 49n, 87n
 Righetti Lorenzo, 275
 Rinaldo d'Este, duca di Modena, 41, 45
 Ripart L., 22n
 Risario Angelo Maria, 143, 144, 145
 Rivero Rodríguez M., 25n
 Rizzo M., 26n, 27n, 35n, 45n
 Rochlitzer Giovanni, 296n
 Rodolfo II d'Asburgo, imperatore del S.R.I., 28
 Rodríguez-Salgado M.J., 25n
 Roll C., 15n
 Romani M., 57, 57n, 59n
 Rossetti Carlo Giuseppe, 170
 Rossetti Giulio, 170
 Rossetto L., 69n
 Rossi Giuseppe, 174
 Rossi P., 213n
 Rosso C., 87n
 Rotelli E., 57n, 61n
 Rubinstein N., 22n
 Rumi G., 33n, 303n

 Sabattini Gian Battista, 169, 170
 Sabelli Giovanni, 264

- Sacco Giuseppe, 169, 170, 170n, 171n, 172, 173, 173n, 174n, 175n
 Sala Carlo, 190, 190n
 Sansossi, bandito, 146, 148
 Savelli A., 16n
 Savoia, casato, 12n, 21, 23, 24n, 28, 41, 41n, 42n, 44, 46, 47, 51, 56, 303
 Savoia-Soissons (di) Eugenio, 44, 49, 52, 53, 57, 214
 Scarponi Giambattista, 235n
 Schaich M., 24n
 Scharrer, S. 62n
 Schiavino M., 75n
 Schiera P., 15n, 37n
 Schnettger M., 12n, 13n, 15n, 20, 21n, 24n, 28n, 33n, 38n, 39n, 41n, 44, 44n, 46n, 49, 49n, 51n, 52n, 53n, 55n, 115n, 304n
 Schweder Gabriele, 45n
 Scopoli Aloisio, 265n
 Scotti, famiglia, 135, 188
 Scotti Alfonso, 170, 174, 185
 Scotti Gonzaga Olimpia, 292, 293, 293n, 294n, 295n, 296n
 Secco, famiglia, 99
 Seghizzi Premoli Giuseppe, 151, 152, 152n
 Sella D., 14n, 99n
 Serbelloni Giovanni Battista, 146, 240, 240n
 Seregni G., 64n
 Serponti Valeriano, 31
 Sessi, famiglia, 129
 Sessi Gaetano, 117, 122, 129, 130, 130n
 Sessi Orazio, 104
 Sforza, famiglia, 27
 Sforza Francesco, 136
 Sigismondo di Lussemburgo, imperatore del S.R.I., 22, 22n
 Signorotto G., 26n, 44n, 136n, 137n
 Silva, negoziante, 149
 Silva y Rido (della) Paolo, 109n, 144, 144n, 172, 172n
 Simbula P., 77n
 Simon T., 93n
 Simonato R., 38n
 Sisto E., 13n
 Solavaggione G., 15n, 16n, 68n, 70n, 71n, 72n, 74n, 76n, 78n, 79n, 80, 80n, 81n, 84n, 87n, 88n, 90n, 96n, 102n
 Soldi Rondinini G., 27n
 Sorcinelli P., 77n
 Spagnoletti A., 14n, 25n, 26n
 Sposetti Giovanni, 228
 Stagliati Francesco, 160
 Stampa Carlo Francesco, 51, 52, 53, 106, 106n, 220, 220n, 223, 224, 224n, 225n, 226, 226n, 227, 228, 228n, 229, 230n, 232, 239, 239n, 240, 241n
 Stella Rocco, 51, 52
 Stolfini Francesco, 222n, 260, 261n
 Storrs C., 38n
 Stramaggiore, bandito, 148
 Symcox G., 87n
 Szabo F.A.J., 61n, 62n
 Tabacco G., 12n, 22n, 24n
 Taborelli C., 77n
 Taccolini M., 61n, 65n
 Taddei E., 13n, 41n
 Tagliaferri A., 229n
 Tagliavacca Francesco, 274, 274n
 Tamalio R., 212n
 Tamburini Francesco Antonio, 124, 124n, 126, 126n, 129, 130, 131, 258, 258n, 259, 259n, 260, 260n, 261n, 263, 263n, 264, 264n, 265, 265n, 266, 266n, 267, 268, 268n, 269, 269n, 271, 271n, 272, 273, 273n, 274, 277, 277n, 278, 278n, 280, 281, 281n
 Tanucci Bernardo, 117
 Tarchetti A., 92n
 Tarenzi Tomaso, 144
 Tatti Carlo, 158, 159, 160, 161
 Taviani C., 53n
 Tedoldi Gaetano, 172, 172n, 173, 173n, 174n, 175n
 Tedoldi L., 79n

- Tessitori P., 75n
 Tigrino V., 35n, 36n, 52n, 53n, 55n, 96n
 Tillot (du) Guillaume-Léon, 147, 147n
 Tirone A., 60n
 Titino, bandito, 146
 Todeschini Giacomo, 227
 Tognetto della Veronica, bandito, 146
 Tolone Pietro, 108n
 Torralba, governatore di Cremona, 214
 Torre A., 14n, 35n, 43n, 94n, 97n
 Tosoni Giacomo, 227n, 235n
 Tosoni Lorenzo, 227n, 235n
 Travaini L., 137n
 Trecchi Giacomo, 298, 298n
 Tripepi Alessandro, 20
 Trivulzio, famiglia, 12, 96, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 149, 151, 154, 169, 185
 Trivulzio Antonio Teodoro, 31, 138, 140, 140n
 Trivulzio Ercole Teodoro, 137, 140, 140n
 Trivulzio Gian Giacomo, 135
 Trivulzio Gian Giacomo Teodoro, 102, 136, 137
 Trivulzio Gianfermo, 136
 Trivulzio Ottavia, 138

 Vaccari Francesco, 274
 Valdemio Saverio, 194, 195, 196
 Valenti Odoardo, 286, 286n
 Valerio Cristoforo, 151n
 Vaudémont (principe di) Carlo Enrico di Lorena, 39, 39n, 43
 Venceslao di Lussemburgo, imperatore del S.R.I., 22
 Ventura Cesare, 188n
 Venturi F., 14n, 61n, 87n, 254n
 Venturi G., 39n
 Verga M., 12n, 13n, 36n, 37n, 39n, 45n, 48n, 59n
 Veronelli S., 33n
 Verri Alessandro, 64n
 Verri Pietro, 64n, 93n
 Vicari Giuseppe, 273
 Villa Luigi, 202
 Vincenzo Gonzaga, duca di Guastalla, 40, 41
 Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova, 211
 Viola C., 45n
 Visceglia M.A., 23n, 44n
 Visconti Carlo, 149, 149n
 Visconti, famiglia, 27
 Visconti Filippo Maria, 135
 Visconti Gian Galeazzo, 22
 Vismara P., 12n
 Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, 42, 43
 Viva Giulio, 220
 Vivanti C., 67n
 Volpini P., 35n
 Vuillemin P., 22n

 Wandruszka A., 53n, 66n
 Waquet J.C., 53n, 94n
 Waters Giorgio, 222, 222n, 260, 260n, 261n, 265, 265n, 272n, 274, 274n, 278, 278n, 279n, 290n
 Wendehorst S., 49n
 Westphal S., 49n
 Wilczek (von) Johann Joseph Maria, 65, 65n, 115, 115n, 181, 182, 182n, 183, 183n, 186, 186n, 188, 188n, 189n, 195, 195n, 196n, 199, 199n, 201, 202, 202n, 205, 206, 206n, 207, 207n, 281, 281n, 282n, 283n, 291, 291n, 295, 297, 297n, 299, 299n, 301, 301n
 Wilson P., 24n

 Yonkers Adam, 20

 Zaninelli S., 58n, 61n
 Zanini A., 17n, 35n, 55n, 77n, 303n
 Zardin D., 68n
 Zazzera Antonio, 169, 170, 170n, 171, 172
 Zenetti Odoardo, 247, 247n
 Zentelino Andrea, 227n

«NELL'INTERESSE DELL'AUGUSTISSIMA CASA»

ASBURGO, LOMBARDIA AUSTRIACA E FEUDI IMPERIALI NELL'ETÀ DELLE RIFORME

MATTEO ENRICO CASATI

In pieno Settecento erano ancora molti i feudi imperiali presenti a ridosso o all'interno dei confini della Lombardia austriaca. Si trattava di piccole entità direttamente dipendenti dal Sacro Romano Impero, dotate pertanto di piena autonomia giurisdizionale e fiscale. Tale condizione le rendeva dei perfetti rifugi e basi d'appoggio per banditi e contrabbandieri, che infestavano i domini asburgici mettendone sistematicamente a repentaglio la pubblica sicurezza e gli introiti fiscali. Questioni, queste ultime, che nel pieno delle riforme non potevano non essere prese seriamente in considerazione, e la cui risoluzione nella mente delle autorità austriache divenne improrogabile.

Questo libro intende ricostruire le politiche attuate dagli Asburgo nei confronti di tali feudi con l'obiettivo di stroncare i fenomeni di cui sopra. Politiche inserite in un più ampio contesto di razionalizzazione e uniformazione territoriale, fiscale e giurisdizionale, di smantellamento di ancora ampie e variegate sacche di privilegio e di autonomia. Politiche che dovettero tuttavia fare i conti da un lato con consolidate dinamiche e specificità locali, e dall'altro con la solo apparentemente risolutiva e anzi spesso delicata compresenza delle prerogative imperiali e regie in seno a Casa d'Austria.

ISBN 979-125-510-307-3 (print)

ISBN 979-125-510-309-7 (PDF)

ISBN 979-125-510-311-0 (EPUB)

DOI 10.54103/scrittidistoria.252